



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1249**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

# Indice

1. DDL S. 1249 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1249 . . . . .	5
1.2.2. Relazione di minoranza 1249-A/bis . . . . .	45
1.2.3. Testo approvato 1249 (Bozza provvisoria) . . . . .	50
1.2.4. Testo 1 . . . . .	60
1.2.5. Testo 1 (ANNESSE) . . . . .	206
1.2.6. Testo 1 (ANNESSE II) . . . . .	209
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	215
1.3.1. Sedute . . . . .	216
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	217
1.3.2.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	218
1.3.2.1.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 49 (pom.) del 29/04/2019 . . . . .	219
1.3.2.1.2. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 69 (pom.) del 29/04/2019 . . . . .	226
1.3.2.1.3. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 50 (ant.) del 30/04/2019 . . . . .	227
1.3.2.1.4. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 51 (pom.) del 07/05/2019 . . . . .	233
1.3.2.1.5. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 52 (ant.) dell'08/05/2019 . . . . .	317
1.3.2.1.6. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 53 (pom.) dell'08/05/2019 . . . . .	320
1.3.2.1.7. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 54 (ant.) del 09/05/2019 . . . . .	356
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	363
1.4.1. Sedute . . . . .	364
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	367
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	368
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (ant., Sottocomm. pareri) del 09/05/2019 . . . . .	369
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 81 (ant.) del 14/05/2019 . . . . .	371
1.4.2.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	376

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 07/05/2019 . . . . .	377
1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (ant.) dell'08/05/2019 . . . . .	392
1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 89 (pom.) dell'08/05/2019 . . . . .	394
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	396
1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 149 (nott.) del 29/04/2019 . . . . .	397
1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 150 (pom.) del 07/05/2019 . . . . .	399
1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) dell'08/05/2019 . . . . .	406
1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 152 (pom.) del 14/05/2019 . . . . .	416
1.4.2.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . .	429
1.4.2.4.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 108 (ant.) dell'08/05/2019 . . . . .	430
1.4.2.4.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 109 (pom.) dell'08/05/2019 . . . . .	434
1.4.2.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . .	437
1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 51 (pom.) del 07/05/2019 . . . . .	438
1.4.2.5.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 52 (pom.) dell'08/05/2019 . . . . .	444
1.4.2.5.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 53 (ant.) del 09/05/2019 . . . . .	447
1.4.2.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	449
1.4.2.6.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 107 (ant.) del 30/04/2019 . . . . .	450
1.4.2.6.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019 . . . . .	466
1.4.2.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	501
1.4.2.7.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 61 (ant.) del 07/05/2019 . . . . .	502
1.4.2.7.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 62 (pom.) del 07/05/2019 . . . . .	506
1.4.2.8. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	507
1.4.2.8.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 92 (pom.) del 29/04/2019 . . . . .	508
1.4.2.8.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 93 (ant.) dell'08/05/2019 . . . . .	513
1.4.2.8.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 94 (pom.) dell'08/05/2019 . . . . .	524
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	529
1.5.1. Sedute . . . . .	530
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	531
1.5.2.1. Seduta n. 113 del 15/05/2019 . . . . .	532

## **1. DDL S. 1249 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1249  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

**Titolo breve:** *d.l. n. 27/2019 - Rilancio settori agricoli in crisi*

---

Iter

**15 maggio 2019:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.1718](#)

approvato

**S.1249**

**approvato definitivamente. Legge**

---

Legge n. [44/19](#) del 21 maggio 2019, GU n. 123 del 28 maggio 2019. Testo coordinato G.U. n. 123 del 28 maggio 2019.

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#), Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo [Gian Marco Centinaio](#), Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Sergio Costa](#)  
(Governo [Conte-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#), Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#), Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Erika Stefani](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **27 del 29 marzo 2019**, G.U. n. 75 del 29 marzo 2019, scadenza il 28 maggio 2019. Rettifica G.U. n. 78 del 2 aprile 2019 ).

Relazione tecnica richiesta il 29 aprile 2019; pervenuta l'8 maggio 2019.

Presentazione

Trasmesso in data **18 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 110 del 18 aprile 2019.

Classificazione TESEO

PRODUZIONE AGRICOLA, IMPRESE AGRICOLE, INDUSTRIA ALIMENTARE, FABBRICA " LUIGI STOPPANI " SPA DI COGOLETO

**Articoli**

PRODOTTI LATTIERO CASEARI (Artt.1-5, 11), LATTE (Artt.1-5, 11), OVINI E CAPRINI (Artt.1-5), SARDEGNA (Art.1), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.1, 2, 4-5, 6, 6-bis, 7), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Artt.1-4, 5, 7, 8-quater, 10-quater, 11, 11-bis), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1, 2, 4, 7, 9),

DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 3, 4, 6-bis, 7, 8-quater, 9, 11-bis), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.3, 8, 8-bis, 11-ter), COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE (Art.1), IMPRESE (Artt.1, 2, 3, 9), GIOVANI (Art.1), PRODOTTI AGRICOLI (Artt.1, 6), PRODUZIONE TRASFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE (Artt.1, 2, 3, 5, 7), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.1), OSSERVATORI (Artt.3, 10-quater), SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) (Art.3), AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) (Art.4), INDIGENTI E NULLATENENTI (Art.5), OLIVE E OLIVICOLTURA (Artt.6-8-quater), GRANDINE GELATE E NEVE (Artt.6, 7), CALAMITA' NATURALI (Artt.6, 6-bis, 7), PUGLIA (Artt.6, 6-bis, 8-quater), OLIO DI OLIVA (Artt.6, 6-bis, 7, 11), INTERESSI PASSIVI (Art.7), AGRICOLTURA (Artt.8, 9, 10), MALATTIE E DANNI ALLE PIANTE (Artt.8-8-quater), BOSCHI E FORESTE (Art.8), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Art.8), INSETTICIDI E PESTICIDI (Art.8), CONTENITORI E IMBALLAGGI (Art.8), MACCHINE E MACCHINARI (Art.8), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.8), MUTUI E PRESTITI (Artt.5-9), AGRUMI (Artt.9, 11), INFORMAZIONE (Art.11), COGOLETO (Art.12), PROVINCIA DI GENOVA (Art.12), IMPIANTISTICA CIVILE (Art.12), IMPIANTI E MEZZI INDUSTRIALI (Art.12), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Art.12), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.12), PREFETTI E PREFETTURA (Art.12), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.12), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Art.12), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.12), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO O ASSEMBLEA REGIONALE (Art.12), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Art.12), AMBIENTE (Art.12), LIGURIA (Art.12), MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI (Artt.4-bis), BOVINI (Artt.4-bis), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.6-bis), PROVINCIA DI PISA (Art.7), PIANI DI SVILUPPO (Artt.8-quater), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Artt.8-quater, 10-bis, ter, quinquies), LAVORATORI AGRICOLI (Artt.10-bis), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Artt.10-ter), PREZZI (Artt.10-quater), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.10-quater), ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) (Artt.10-quater), AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Artt.10-quater), CONCORRENZA SLEALE (Artt.10-quater), BIETICOLTURA (Artt.10-quinquies), ZUCCHERI (Artt.10-quinquies), SOSPENSIONE DI TERMINI (Artt.10-quinquies), AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (ICE) (Art.11), ESPORTAZIONI (Art.11), FONDI DI BILANCIO (Artt.11-bis), SUINI (Artt.11-bis), PESCA (Artt.11-ter)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianpaolo Vallardi \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 29 aprile 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Gianpaolo Vallardi \(L-SP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta ant. n. 54 del 9 maggio 2019 .

Relatore di minoranza Sen. [Saverio De Bonis \(Misto\)](#) nominato il 9 maggio 2019 .

Annunciata la relazione di minoranza il 14 maggio 2019; annuncio nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.

Assegnazione

Assegnato alla [9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **referente** il 19 aprile 2019. Annuncio nella seduta n. 111 del 29 aprile 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1249

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1249

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)  
dal **Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo** (CENTINAIO)  
e dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (COSTA)  
di concerto con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)  
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)  
e con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (STEFANI)

(V. Stampato Camera n. 1718)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 aprile 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 aprile 2019

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2019, N. 27

*All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 23.1:*

*al comma 1, le parole da: « contratti e agli accordi di filiera » fino a: « (DOP) » sono sostituite dalle seguenti: « contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 »;*

*al comma 2, le parole da: « , fra l'altro, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonché di promuovere la qualità dei prodotti *made in Italy* »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le



disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, le parole da: « in identico ammontare » fino a: « massimali stabiliti » sono sostituite dalle seguenti: « ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole da: « nonché » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 »;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato »;

*al comma 3, dopo la parola: « adottato » sono inserite le seguenti: « , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, la parola: « quinto » è sostituita dalla seguente: « ventesimo »;*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento »;*

*il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*al capoverso 10-bis, primo periodo, dopo le parole: « ruoli emessi dall'AGEA » sono inserite le seguenti: « o dalle regioni »;*

*al capoverso 10-quater, dopo le parole: « dall'AGEA » sono inserite le seguenti: « o dalle regioni »;*

*dopo il capoverso 10-quater sono aggiunti i seguenti:*

« 10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge

28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi »;

*al comma 2, dopo le parole:* « comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « , capoversi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater, » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

« Art. 4-bis. - (Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu" nel territorio nazionale) - 1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini ("Lingua blu"), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, dopo le parole:* « minima di cinque mesi » *sono inserite le seguenti:* « e massima di dieci mesi » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , con relativo porzionamento sottovuoto ».

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

« Art. 6-bis. - (Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia) - 1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.

2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, le parole da:* « in identico ammontare » *fino a:* « massimali stabiliti » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite »;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere,

con le modalità e le procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

*2-quater.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità per la concessione del contributo di cui al comma *2-bis* e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e di decadenza ».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, il capoverso Art. 18-bis è sostituito dal seguente:*

« Art. 18-bis. - (*Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria*) - 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* « Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria ».

*Al capo II sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:*

« Art. 8-bis. - (*Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214*) - 1. Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dal seguente:

"5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 516 a euro 30.000".

*Art. 8-ter. - (Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)* - 1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.

3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "patrimonio comunale" sono inserite le seguenti: "nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*".

4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regola le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta area.

*Art. 8-quater. - (Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia)* - 1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

*All'articolo 9:*

*al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 2, le parole da: « in identico ammontare » fino a: « massimali stabiliti » sono sostituite dalle seguenti: « ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre*

anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite ».

*Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 10-bis. - (*Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni*) - 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

"6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 10-ter. - (*Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune*) - 1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

2. L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative.

3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

Art. 10-quater. - (*Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari*) - 1.

Con modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi.

2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non è dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.

4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione, a carico dell'impresa acquirente, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a cui è iscritto l'imprenditore cessionario.

*Art. 10-quinquies. - (Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero) - 1.* Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, i procedimenti di recupero restano sospesi fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, dopo le parole: « per la realizzazione » sono inserite le seguenti: « , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;*

*al comma 2, le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 1 »;*  
*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*« 2-bis.* Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentiti le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri ».

*Al capo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:*

*« Art. 11-bis. - (Misure per il sostegno del settore suinicolo) - 1.* Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo ».

*Dopo il capo IV è inserito il seguente:*

« Capo IV-bis

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-ter. - (*Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio*) - 1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione";

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*)";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro";

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

4) al comma 6, le parole da: "al comma 5" fino a: "prodotto ittico" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione";

5) al comma 10, lettera a), le parole da: "I predetti importi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*)";

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6";

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione";

2) al comma 4, le parole: "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione".  
2. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva" ».

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni » e dopo le parole: « di cui alla suddetta ordinanza » sono inserite le seguenti: « , compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, »;

al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

al terzo periodo, le parole da: « di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a. » fino a: « le competenze maturate e non corrisposte » sono sostituite dalle seguenti: « di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica », dopo le parole: « di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, » sono inserite le seguenti: « previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi



deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta »;

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole:* « Agli oneri derivanti dal presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5-*bis*, »;

*al secondo periodo, dopo le parole:* « dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « , al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 »;

*al terzo periodo, le parole:* « per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1 »;

*al quarto periodo, le parole:* « le medesime finalità » *sono sostituite dalle seguenti:* « le finalità di cui al presente comma »;

*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

« 5-*bis*. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

*All'articolo 13:*

*al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « conseguenti all'attuazione del presente decreto ».

*Nel titolo, dopo le parole:* « settori agricoli in crisi e » *sono inserite le seguenti:* « del settore ittico nonché ».

*Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75  
del 29 marzo 2019 (\*) .  
Testo del decreto-legge*

**Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel**

**Comune di Cogoleto  
IL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA**

Testo del decreto-legge comprendente  
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati  
**Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, e di sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e sostenere concretamente le imprese agricole che versano in situazione di crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali;  
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per sostenere le imprese agricole dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, altamente strategici per la nostra alimentazione nella complessa opera di ammodernamento, rafforzamento e recupero della solidità economica delle imprese agricole operanti nelle rispettive filiere, attraverso interventi finanziari finalizzati alla ristrutturazione del debito;  
Considerata l'emergenza del mercato del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati, e l'urgenza di intervenire per favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovinici a denominazione di origine protetta (DOP), nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento;  
Vista la necessità di consentire un accurato monitoraggio sulle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale o provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con la rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 151 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per il latte vaccino;

Vista la necessità di adempiere a quanto stabilito dalla decisione della Corte di giustizia 24 gennaio 2018, n. C-433/15 in materia di prelievo supplementare del latte;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore agroalimentare, in coerenza con la politica agricola comune (PAC), con l'obiettivo di tutelare i redditi degli imprenditori agricoli e garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali, nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare e assicurare una maggiore tutela dei consumatori attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e dei relativi *standard*;

Visto il susseguirsi di calamità naturali dovute anche ai cambiamenti climatici che richiedono interventi di sostegno economico straordinari;

Vista la necessità e l'urgenza di ridurre gli sprechi del latte e ridestinare il prodotto nell'ambito dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;

Vista la necessità ed urgenza di porre in essere tutti gli interventi finalizzati alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 7 e del 20 marzo 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I  
MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Articolo 1.

*(Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino)*

Capo I  
MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Articolo 1.

*(Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino)*

1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:  
« Art. 23.1. - (*Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati*) - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e **agli accordi** di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, **fra l'altro**, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti *made in Italy*.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.
1. *Identico*:  
« Art. 23.1. - (*Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati*) - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti di filiera e **di distretto, la promozione di interventi** di regolazione **dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013**, nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto della consistenza numerica dei capi **di** bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, **e dell'esigenza di adottare** iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonché **di promuovere la** qualità dei prodotti *made in Italy*.
3. **Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo** di cui al comma 1 **devono soddisfare le disposizioni stabilite** dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea **rispettivamente** agli aiuti *de minimis* e **agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato**

**interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.**

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ».

2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.

*(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:  
« Art. 3-bis. - *(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino) - 1.* Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della

4. *Identico* ».

2. *Identico*.

Articolo 2.

*(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)*

1. *Identico*:

« Art. 3-bis. - *(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino) - 1.* *Identico*.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare **proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo**, nel rispetto di **tutte le disposizioni stabilite** dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

Articolo 3.

*(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)*

1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono

dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. *Identico* ».

2. *Identico*.

Articolo 3.

*(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)*

1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il

tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da **altri** Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi.

2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente articolo riguardino quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri, non registrati mensilmente nel rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica la sanzione **amministrativa** accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano, per un periodo **che va** da sette a trenta giorni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti

relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, **i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.**

2. *Identico.*

**2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato.**

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato, **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il **ventesimo** giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. **Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento.** Nel caso **di mancata o tardiva registrazione mensile di** quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri **per due mesi consecutivi** si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 **nel** territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.

5. *Identico.*

agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale *6. Identico.*

della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. *7. Identico.*

Articolo 4.

*(Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)*

1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti:

« 10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

*10-bis.* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

*10-ter.* Per consentire l'ordinato passaggio *10-ter. Identico.*

Articolo 4.

*(Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)*

1. *Identico:*

« 10. *Identico.*

*10-bis.* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA **o dalle regioni** fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.



all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-*bis*, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti:

- a) i termini di prescrizione;
- b) le procedure di riscossione coattiva;
- c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

*10-quater*. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-*ter* sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado. ».

*10-quater*. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-*ter* sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA **o dalle regioni** e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

***10-quinquies*. Le disposizioni dei commi 10, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.**

***10-sexies*. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-*ter* sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ».**

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, **capoversi 10, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater***, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019. **Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-*quinquies* e 10-*sexies*, si applicano a decorrere dalla data di entrata di in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

3. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. *Identico*.

**Articolo 4-*bis*.**  
**(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della « Lingua blu » nel territorio nazionale)**

**1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione.**

Articolo 5.

*(Integrazione del Fondo indigenti)*

1. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Capo II

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE OLIVICOLA-OLEARIO

Articolo 6.

*(Gelate nella regione Puglia nei mesi di*

Articolo 5.

*(Integrazione del Fondo indigenti)*

1. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi e **massima di dieci mesi**, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento, **con relativo porzionamento sottovuoto.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Capo II

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE OLIVICOLA-OLEARIO

Articolo 6.

*(Gelate nella regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo*

*febbraio e marzo 2018)*

*2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**Articolo 6-bis.**

***(Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati***

***nella regione Puglia)***

**1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.**

**2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.**

**3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del**

Articolo 7.

*(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)*

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. *(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)*. - 1.

Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per

**18 dicembre 2013.**

**4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.**

Articolo 7.

*(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)*

1. *Identico*:

« Art. 4-bis. *(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)*. - 1. *Identico*.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso **ad ogni singolo produttore** in ammontare **proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni**, nel rispetto **di tutte le disposizioni stabilite** dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. *Identico* ».

le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

**2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.**

**2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

**2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e di decadenza.**

Articolo 8.  
(Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - (Misure di contrasto della

Articolo 8.  
(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - (Misure di contrasto degli organismi nocivi

Xylella fastidiosa e di altre fitopatie) - 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione non sono rimosse se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

**2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.**

3. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi **di cui al comma 1 che,**

**da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria) - 1.** Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, **disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria,** sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, **comprese quelle di natura vincolistica,** nei limiti e secondo i criteri indicati nei **medesimi** provvedimenti di emergenza fitosanitaria. **In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.**

*Soppresso*

2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi **da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante**

**quando l'infezione è conosciuta o manifesta omette di farne tempestiva denuncia ai Servizi fitosanitari competenti per territorio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.**

4. I medesimi soggetti di cui al comma 3, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata fino al doppio.

5. In caso di irreperibilità dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo ovvero nell'ipotesi in cui questi rifiutino l'accesso ai fondi medesimi, gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque a detti fondi al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 2. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

2. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

3. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente: « *c-ter*) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza. ».

**infette**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o **gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis**, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata **del doppio**.

**3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.**

*4. Identico ».*

*2. Identico.*

*3. Identico.*

**Articolo 8-bis.**

***(Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)***

**1. Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dal seguente:  
« 5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000 ».**  
**Articolo 8-ter.**

***(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa )***

**1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.**

**2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.**

**3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « patrimonio comunale » sono inserite le seguenti: « nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**



**13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* ».**

**4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regola le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta area.**

**Articolo 8-*quater*.**

**(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia)**

**1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.**

**2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.**

**3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.**

Capo III

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE AGRUMICOLO

Articolo 9.

*(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)*

1. Dopo l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

« Art. 4-*ter* (Misure a sostegno delle

Capo III

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE AGRUMICOLO

Articolo 9.

*(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)*

1. *Identico:*

« Art. 4-*ter* (Misure a sostegno delle imprese del settore

*imprese del settore agrumicolo) - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.*

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

Capo IV  
ULTERIORI MISURE PER IL  
SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEI

*agrumicolo) - 1. Identico.*

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare **proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni**, nel rispetto **di tutte le disposizioni stabilite** dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. *Identico* ».

2. *Identico.*

Capo IV  
ULTERIORI MISURE PER IL SOSTEGNO E LA  
PROMOZIONE DEI SETTORI AGROALIMENTARI IN

SETTORI AGROALIMENTARI IN  
CRISI

Articolo 10.

*(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

CRISI

Articolo 10.

*(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)*

*Identico*

**Articolo 10-bis.**

***(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)***

**1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:**

**« 6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6 ».**

**2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.**

**Articolo 10-ter.**

***(Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune)***

**1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica**

agricola comune (PAC).

**2.** L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative.

**3.** Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

**4.** Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC. **Articolo 10-quater.**

*(Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)*

**1.** Con modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi.

**2.** Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non è dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante

corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.

4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione, a carico dell'impresa acquirente, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a cui è iscritto l'imprenditore cessionario.

*Articolo 10-quinquies.*

*(Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero)*

1. Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, i procedimenti di recupero restano sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti.

Articolo 11.  
*(Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali)*

Articolo 11.  
*(Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali)*

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione, **sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del **comma 1**, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

**2-bis. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentiti le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri.**

**Articolo 11- bis**

***(Misure per il sostegno del settore suinicolo)***

**1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti**

di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

Capo IV-bis

**MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO**

**Articolo 11-ter.**

*(Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)*

1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione »;

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni

successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *p)*, *q)*, *u)* e *v)*, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro »;

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

*a)* fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

*b)* oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

*c)* oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

*d)* oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

*e)* oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

*5-bis*. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

4) al comma 6, le parole da: « al comma 5 » fino a: « prodotto ittico » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e *5-bis*, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione »;

5) al comma 10, lettera *a)*, le parole da: « I predetti importi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di



**un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6 »;**

**c) all'articolo 12:**

**1) il comma 3 è sostituito dal seguente:**

**« 3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione »;**

**2) al comma 4, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».**

**2. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titoli di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva ».**

Capo V

MISURE URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILIMENTO STOPPANI

Articolo 12.

*(Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)*

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro **novanta** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla suddetta ordinanza, **compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto**, e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre **2021**, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

Capo V

MISURE URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA

DELLO STABILIMENTO STOPPANI

Articolo 12.

*(Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)*

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla

suddetta ordinanza e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2020, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2020, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facoltà: di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a. (ex stabilimento Stoppani), e di procedere ad attività di formazione e di specializzazione dello stesso personale nell'attività di bonifica di competenza, mediante apposita convenzione; **in caso di mancata esecuzione da parte dell'Immobiliare Val Lerone s.p.a. degli interventi di caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica di propria competenza, ovvero in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni o, comunque, in caso di collocamento in cassa integrazione del personale dipendente della società sopra citata, il Prefetto di Genova è autorizzato a corrispondere, in tutto o in parte, nei limiti delle risorse disponibili, le competenze maturate e non corrisposte;** di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi

mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre **2021**, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facoltà: di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; **di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato** già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di **caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica;** di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, **previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo** anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione; **di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-**

residui disponibili presso la discarica di Molinetto, anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione.

2. Per l'espletamento del proprio incarico il Prefetto di Genova può individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.

3. Per le attività di cui al presente articolo il Prefetto di Genova è autorizzato, altresì, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonché di altre società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto

**artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1 ed alle altre attività previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le medesime finalità gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.

5. **All'attuazione del presente articolo ad eccezione del comma 5-bis**, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, **al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006** ed alle altre attività previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente **tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento** per l'individuazione delle misure e degli interventi **di cui al primo periodo del comma 1**, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalità **di cui al presente comma** gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.

**5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il Prefetto di Genova è autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria:
- a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19;
- b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
- c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- 1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-*bis* e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213;
  - 2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174;
- d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedurali e sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. *bb*), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281;
- e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1;
- f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;
- g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30;
- h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;
- i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;
6. *Identico.*

l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 42;  
m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25, 31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102;  
n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;  
o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9;  
p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;  
q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30;  
r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;  
s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, articolo 4;  
t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6, 14, 17, 18, 19 e 24;  
u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo 8;  
v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;  
z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4;  
aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.

Articolo 13.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2019.

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Centinaio, *Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*

Costa, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Salvini, *Ministro dell'interno*

Articolo 13.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio **conseguenti all'attuazione del presente decreto.**

Tria, *Ministro dell'economia e delle  
finanze*

Stefani, *Ministro per gli affari regionali e  
le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede.

\*) Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2019.

## 1.2.2. Relazione di minoranza 1249-A/bis

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1249-A/bis

### RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Relatore De Bonis)

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 2019

SUL

#### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

dal **Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo**

e dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

di concerto con il **Ministro dell'interno**

con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

e con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

(V. Stampato Camera n. 1718)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 aprile 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 aprile 2019

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge in esame, anche a seguito delle integrazioni al testo del decreto-legge approvate dall'altro ramo del Parlamento, affronta indubbiamente molteplici questioni relative ad emergenze nell'ambito del settore agricolo. Preme tuttavia rilevare come, al di là della valutazione dei singoli interventi, il decreto, pur corposo, non colga l'occasione per avviare a una soluzione strutturale le criticità del comparto agricolo, tuttora prive di una risposta adeguata da parte del decisore politico, che sappia recuperarne e stimolarne maggiormente la capacità produttiva e organizzativa. Ricordo peraltro come già durante il dibattito in Commissione siano emerse valutazioni critiche su diverse misure del decreto-legge.

Il provvedimento in esame si concentrava originariamente su due regioni: Puglia e Sardegna, dove i danni da gelate e *Xylella* in Puglia e la crisi del settore ovicaprino in Sardegna sono di entità tale che hanno messo in crisi l'intera economia regionale.

Ciò che mi rammarica è il fatto che al Senato non sia stato possibile migliorare ulteriormente il provvedimento nei suoi punti essenziali, perché tutti gli emendamenti presentati hanno ricevuto parere contrario del Governo. Diversamente nell'altro ramo del Parlamento, dove è stato possibile introdurre nuove disposizioni, pur dando al provvedimento stesso l'aspetto di un « decreto *omnibus* ».

Non posso perciò nascondere che permangono limiti e lacune rispetto a un comparto strategico che avrebbe meritato un'attenzione più capillare sui tanti fronti aperti. Infatti, esaminando questo provvedimento, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale,



avremmo dovuto riscontrare risposte adeguate alle sacrosante istanze dei comparti più colpiti. Purtroppo, nonostante le modifiche apportate alla Camera, non troviamo adeguate risposte alle emergenze accertate e conclamate, alcune delle quali ignorate del tutto da questo provvedimento. Dico « purtroppo » perché, non nutrendo alcun pregiudizio nei confronti di chi ha la responsabilità di governo in questa materia, avrei sperato che il provvedimento in esame rispondesse alle tante promesse mediatiche fatte e ai tanti impegni assunti da autorevoli esponenti del Governo e della maggioranza di dare concrete ed efficaci risposte alle disperate domande delle aziende agricole che rischiano il collasso e la chiusura.

Da senatore meridionale con grande rammarico sono costretto a constatare che si è trattato della solita propaganda ingannevole.

Con lo stesso rammarico sono costretto a prendere atto che un settore strategico come quello dell'agricoltura si trova relegato ai margini delle attività e delle scelte importanti del Governo. Ricordo che questo avrebbe dovuto essere il Governo del cambiamento, eppure non vedo, a distanza di un anno di attività, misure valide e cambiamenti che avremmo sperato.

Sul settore lattiero-caseario si evidenzia, ancora una volta, una logica emergenziale. Eppure partendo dall'emergenza si sarebbe potuto affrontare il tema con una visione più ampia e con misure effettivamente strutturali, come del resto chiesto dagli operatori del settore. Invece, rimangono ancora irrisolte molte questioni.

Sulle gelate e sui danni alle imprese registriamo l'esclusione di diverse emergenze territoriali. Se è stato varato un decreto che reca nel titolo la parola « emergenze » non vi è dubbio che dovrebbe contenere misure per tutte le emergenze esistenti. Purtroppo sono costretto a constatare che non ci sono risorse disponibili in segmenti dell'agricoltura che pure hanno una loro rilevanza nella nostra economia. Mi riferisco a comparti come quello della cerealicoltura, del pomodoro, dell'allevamento cunicolo e tanti altri; non una voce che dia attenzione a questi settori.

Apro qui una parentesi sul grano duro d'importazione contenente glifosato, sostanza potenzialmente cancerogena (riguardo alla quale, l'ordine del giorno da me presentato non ha trovato accoglimento da parte del Governo). È urgente disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con specifico riferimento al traffico commerciale e alle connesse operazioni, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano navi contenenti grano duro proveniente dall'estero con residui di glifosato dovuti ad impiego in pre-raccolta per favorire la maturazione artificiale, pratica vietata in Europa e in Italia a seguito di specifici provvedimenti (regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2016 e decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016) che recepiscono il principio di precauzione.

A tal proposito ho presentato un emendamento in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, per garantire l'istituzione e il buon funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), oltre ad aver presentato anche un disegno di legge in merito (atto Senato n. 1147). La CUN è uno strumento prezioso per la trasparenza nel libero mercato perché determina in modo equo il prezzo delle materie prime nazionali.

A Foggia la si attende da anni per i produttori di grano duro ! Non servono pertanto sperimentazioni ! Quelle vanno bene per le filiere che poi non funzionano perché gli industriali trovano cavilli e non rispettano gli accordi !

Eppure questa maggioranza che vantava di aver portato alla luce la legge istitutiva della CUN, continua purtroppo a parlarne in termini futuri, nonostante la crisi, sia di ieri che di oggi.

Per gli altri settori dell'agricoltura a cui non è stata rivolta attenzione, ci sono aree territoriali, a partire dalla Basilicata, alla Calabria e dalla Sicilia, all'Emilia-Romagna, che non sono ricomprese nel dovuto riconoscimento che eventi calamitosi hanno determinato al comparto agrumicolo od olivicolo. Fra queste la regione Basilicata aveva fatto istanza nei termini prestabiliti dalla legge. Il capo III nel decreto, pur essendo dedicato a questo tema, risulta essere oggettivamente insufficiente. In Basilicata, in Puglia, in Calabria e in Sicilia questo comparto è di vitale importanza e in questi anni ha dovuto affrontare estreme criticità. Il decreto si occupa solo parzialmente dell'agroalimentare.

In realtà occorrono interventi strutturali finalizzati a garantire ai produttori un prezzo del prodotto

destinato alla trasformazione che sia remunerativo e che valorizzi l'elevata qualità a tutela della salute dei consumatori. Non può, poi, non essere prioritario rafforzare i controlli sulla qualità dei prodotti provenienti dall'estero e, al tempo stesso, garantire adeguata attenzione al tema delle politiche di scambio.

Il decreto non affronta la grave asimmetria sulle coltivazioni ecosostenibili: solo il 2,9 per cento dei finanziamenti della PAC premia il modello agricolo che abbatta l'impatto dei pesticidi, difende la fertilità del suolo, protegge il clima e la biodiversità. Modello che viene impiegato nel 15 per cento dei campi. Il fatto che l'agricoltura integrata e quella conservativa abbiano una quota di finanziamenti superiore all'agricoltura biologica è un evidente paradosso. Si tratta di un'asimmetria inaccettabile ! Sono consapevole che le misure approvate per il comparto olivicolo siano un primo passo importante per sostenere concretamente le imprese agricole e far respirare i nostri produttori, ma ritengo che le risorse finanziarie avrebbero dovuto essere già implementate in passato.

L'altro tema che mi sta a cuore riguarda le misure che si vogliono adottare per contrastare la *Xylella fastidiosa*. Sostanzialmente viene disposta la distruzione delle piante contaminate e di qualunque altro materiale possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi, introducendo pesanti sanzioni per chi non si adegua alle disposizioni.

Non si possono sanzionare gli agricoltori già ampiamente vessati e non si possono abbattere gli ulivi monumentali pugliesi: la mancanza di prove non è prova di mancanza !

L'articolo 8 del decreto emergenze innescherà una pericolosa deriva ambientale, sanitaria e democratica.

Permettere alle misure fitosanitarie ufficiali l'attuazione in deroga a ogni disposizione vigente significa bypassare la Costituzione, le leggi nazionali, regionali e, infine, le norme europee, come nel caso della VAS (valutazione ambientale strategica).

Inserire le misure fitosanitarie di emergenza tra i progetti che possono eludere la valutazione ambientale strategica è gravissimo. Stiamo parlando di derogare a un'importante norma europea emanata al fine di prevedere l'esame degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale e al fine di contribuire a uno sviluppo sostenibile del nostro Paese e dell'Unione europea tutta. Ci rendiamo conto di quello che stiamo legiferando ?

La tutela della salute delle persone, dell'ambiente, del paesaggio, della proprietà privata e delle libertà personali saranno scalzate da meri interessi economici, come ci dimostra la sconcertante gestione della vicenda *Xylella* con gli atti del giudice per le indagini preliminari Alcide Maritati e della procura della Repubblica di Lecce che, come avrete sicuramente letto, ormai si palesa in tutte le sue reali intenzioni. L'articolo 8 del decreto emergenze ergerà il caso *Xylella* a modello criminale, come ha riscontrato anche il procuratore Caselli in ben 2 rapporti sull'agromafia, per la gestione delle fitopatie.

Con questa norma si potrà utilizzare una qualsiasi emergenza fitosanitaria, o presunta tale, come pretesto per fare qualsiasi cosa, senza considerare l'impatto ambientale delle misure imposte.

Ma ancor peggio si potranno imporre misure invasive e pericolosissime senza che vi sia stato un serio e aperto confronto scientifico, una reale partecipazione della cittadinanza alle decisioni che riguardano il proprio territorio e soprattutto senza una valutazione delle alternative e degli sviluppi.

Il caso della *Xylella* in Puglia dimostra come l'imposizione di eradicare su gran parte del territorio gli ulivi secolari e monumentali e un ampio uso di fitofarmaci si siano dimostrati pratiche inefficaci e scientificamente infondate.

Il tutto senza tener conto degli effetti di queste misure sulla salute pubblica, sulla sicurezza dei territori (in quanto molti di questi alberi sono stati espianati in zone a rischio di dissesto idrogeologico) e degli effetti sull'economia. Stiamo parlando della devastazione di un patrimonio paesaggistico che è la principale attrazione di milioni di turisti e viaggiatori. Stiamo parlando della fine dell'agricoltura biologica pugliese, uno dei pochi settori in costante e consistente crescita. Di quello apistico. Della rovina della biodiversità. Ma soprattutto stiamo parlando della distruzione di uno dei prodotti fiore all'occhiello del nostro *Made in Italy*, l'olio pugliese, barattato per piantare cultivar di scarsa qualità e di dubbia produttività. Tutto questo è stato fatto senza alcuna base scientifica né garanzia di efficacia. Stiamo parlando anche di una deriva antidemocratica considerando che la mia richiesta di istituire una

Commissione d'inchiesta parlamentare, supportata dalle firme di cinquanta senatori, giace in Commissione dal 28 giugno !

In merito al caso *Xylella*, il giudice per le indagini preliminari di Lecce ha affermato: « gli interventi fatti finora da istituzioni, politica e ricerca si sono dimostrati assolutamente disarticolati, tardivi, caratterizzati da scarsa trasparenza e professionalità e non consoni ad una corretta gestione dell'emergenza ».

E inoltre « le misure adottate nel tempo per affrontare il problema *Xylella* sono inadeguate, ma già si sapeva dall'inizio ».

Inadeguatezza sottolineata da gran parte della comunità scientifica nazionale e internazionale. A tal proposito vorrei ricordare a tutti i colleghi il parere di molti scienziati auditi anche in Commissione agricoltura alla Camera, che già ci hanno messo in guardia da queste pratiche, nonché vorrei rammentare a tutti l'appello che ci è giunto da parte di oltre 2.000 tra esperti, medici, scienziati, professori e accademici, per chiedere che l'articolo 8 del presente decreto sia ritirato.

Invece qui, oggi, stiamo dando il futuro del nostro territorio in mano a qualche scienziato che, senza alcuna autorevolezza, farà come ritiene del nostro patrimonio agroalimentare, gastronomico, economico e turistico. Vogliamo che questo genere di persone abbia in mano le sorti del nostro Paese, nonché i milioni di finanziamenti pubblici in arrivo per questo genere di situazioni ?

E quando le loro linee guida si riveleranno inutili, i loro dati errati, i loro monitoraggi « farlocchi », come è già successo con l'ulivo di Monopoli, chi pagherà i danni ? Chi ridarà la salute a tutte quelle persone, quei bambini, che oggi sono costretti a respirare piretroidi e neonicotinoidi non si sa bene per quale motivo ? Chi potrà mai restituire a quella terra e al nostro Paese l'inestimabile patrimonio che questo Governo, sorretto dai precedenti, sta distruggendo per sempre ?

Sul batterio *Xylella* ho presentato emendamenti finalizzati anzitutto alla ricerca della cura sostenibile piuttosto che all'eradicazione delle piante, assicurando così la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Per questo nella lotta al batterio è necessario adottare misure sostenibili, con la diffusione delle buone pratiche colturali, che aumentino le difese naturali delle piante. Come hanno sostenuto altri colleghi alla Camera, l'uso spropositato di fitofarmaci e di sostanze non sostenibili sono la vera causa che ha portato al diffondersi del CoDiRO (complesso del disseccamento rapido dell'olivo) e non della *Xylella*, visto che l'unico dato ufficiale che abbiamo è quello della regione, che ci dice che solo il 2 per cento di piante sono positive alla *Xylella*.

Ho presentato diversi emendamenti e ordini del giorno e solo due di questi ultimi sono stati accolti dal Governo: quello sulle gelate in Basilicata, regione che non ha ricevuto gli stessi aiuti previsti per la Puglia, e quello sulle aste giudiziarie, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole; a rendere inoltre più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

Ho presentato ancora emendamenti per il settore cunicolo, alla stregua di quello suinicolo che prevede misure di sostegno.

Ho riproposto la soppressione dell'articolo 41 del decreto Genova sui fanghi di depurazione in agricoltura, una moratoria per il sostegno e la ripresa delle imprese agricole (proposta già presentata nella discussione della legge di bilancio 2019).

Ho presentato un ordine del giorno sull'IMU agricola, che impegnasse il Governo a prevedere una disposizione normativa « di favore » che, sulla scorta di quanto già effettuato con la rottamazione delle cartelle, potesse portare allo sgravio di sanzioni e interessi per l'IMU agricola non versata, sebbene ad oggi non ancora accertata (lo si farà entro il 2019, almeno per quanto concerne l'IMU 2014), che allevierebbe le difficoltà del mondo agricolo e, probabilmente, consentirebbe anche ai comuni di incassare le somme vitali per garantire l'erogazione dei servizi. Oggi l'IMU agricola continua ad esserci per gli stessi comuni, non è cambiato nulla.

Un altro ordine del giorno sul latte, sulla crisi di questo settore, per il quale occorrerebbe anzitutto che venisse rispettato l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di divieto di vendita sottocosto; prevedere in merito un'indagine antitrust e la modifica della norma del codice doganale dell'Unione (regolamento (UE) n.985/2013) circa i criteri per l'individuazione del *Made in Italy*, in particolare, l'articolo 60, il quale stabilisce che una merce lavorata o trasformata in più Paesi è da considerare originaria del Paese in cui ha subito l'ultima trasformazione.

Insomma, ho proposto solo una piccola parte di tutto ciò che occorrerebbe per migliorare un settore di primaria importanza per l'Italia, quale quello agricolo.

Il Governo pare preoccuparsi solo del settore saccarifero, con una sorta di moratoria (ad altri settori agricoli negata) che sospende i procedimenti di recupero sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, dichiara prive di effetti le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate. Le misure di sostegno previste, ancora una volta, non si iscrivono all'interno di un disegno complessivo per affrontare una risalente crisi di settore che ha spinto molte aziende ad abbandonare la coltivazione delle barbabietole.

Servirebbe perciò una nuova riforma agraria che affronti le nuove strozzature: perdita di autosufficienza negli approvvigionamenti di materia prima nazionale, forte concentrazione nelle filiere zootecniche anche a cause di contratti desueti come le soccide, forte concentrazione nelle filiere agro-industriali con poteri dominanti dal lato della domanda di acquisto, forte concentrazione della distribuzione, perdita della funzione di rappresentanza sindacale, diventata autoreferenziale e burocratica, indebitamento delle aziende agricole.

Abbiamo davanti sfide importanti ma complesse, che ci arrivano da fenomeni come la globalizzazione e l'internazionalizzazione, e abbiamo un'opinione pubblica sempre più attenta alla qualità tossicologica di ciò che arriva sulle nostre tavole.

Una globalizzazione senza diritti produce schiavismo e autoritarismo !

L'agricoltura non può più essere utilizzata per arricchire gli altri segmenti a valle (trasformazione e distribuzione) e impoverire sé stessa !

Penso che, proprio sulla base della rilevanza che riveste il settore agricolo, ci possano essere provvedimenti sia parlamentari che di Governo in grado di aiutare realmente il settore, con tantissimi punti ancora lacunosi.

Gli agricoltori da sempre non si sono limitati a produrre merci, ma beni e servizi ecosistemici indispensabili per l'umanità e l'ambiente.

Confido pertanto nella disponibilità del Governo affinché si possano affrontare e risolvere le emergenze dei diversi settori del comparto e dei territori, quantomeno in maniera uniforme sul territorio nazionale.

Esprimo dunque una forte perplessità, soprattutto in riferimento al principio che ha ispirato il decreto in oggetto, quello prettamente emergenziale. La vera emergenza oggi è la vendita sotto costo delle materie prime, che produce ansia e disperazione nelle famiglie rurali, con abbandono delle campagne. Tale approccio, caratterizzato dalla formulazione di misure e soluzioni volte a tamponare più che a prevenire, denota una scarsa attenzione alla programmazione e allo sviluppo nel medio e lungo termine. A mio avviso le problematiche con le quali le imprese agricole e i produttori sono costretti a confrontarsi da lungo tempo dovrebbero essere risolte tramite interventi strutturali e di prevenzione e non con meri rimedi momentanei.

Ribadisco il mio profondo rammarico poiché mi sono visto respingere emendamenti e ordini del giorno che avevano obiettivi di tutto rispetto.

Mi auguro che il Governo rifletta attentamente e decida di varare provvedimenti che prevedano non solo ulteriori stanziamenti di risorse ma anche e soprattutto l'introduzione di una programmazione a lungo termine, che possa risolvere finalmente le numerose criticità dell'intero settore agricolo.

De Bonis  
*relatore di minoranza*

## 1.2.3. Testo approvato 1249 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1249

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 maggio 2019, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2019, N. 27

*All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 23.1:*

*al comma 1, le parole da: « contratti e agli accordi di filiera » fino a: « (DOP) » sono sostituite dalle seguenti: « contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 »;*

*al comma 2, le parole da: « , fra l'altro, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonché di promuovere la qualità dei prodotti *made in Italy* »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, le parole da: « in identico ammontare » fino a: « massimali stabiliti » sono sostituite dalle seguenti: « ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole da: « nonché » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 »;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*« 2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato »;*

*al comma 3, dopo la parola: « adottato » sono inserite le seguenti: « , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, la parola: « quinto » è sostituita dalla seguente: « ventesimo »;*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento »;*

*il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*al capoverso 10-bis, primo periodo, dopo le parole: « ruoli emessi dall'AGEA » sono inserite le seguenti: « o dalle regioni »;*

*al capoverso 10-quater, dopo le parole: « dall'AGEA » sono inserite le seguenti: « o dalle regioni »;*

*dopo il capoverso 10-quater sono aggiunti i seguenti:*

*« 10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.*

*10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di*

opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi »;

*al comma 2, dopo le parole:* « comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « , capoversi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater, » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

« Art. 4-bis. - (Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu" nel territorio nazionale) - 1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini ("Lingua blu"), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, dopo le parole:* « minima di cinque mesi » *sono inserite le seguenti:* « e massima di dieci mesi » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , con relativo porzionamento sottovuoto ».

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

« Art. 6-bis. - (Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia) - 1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.

2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, le parole da:* « in identico ammontare » *fino a:* « massimali stabiliti » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite »;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

*2-quater.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità per la concessione del contributo di cui al comma *2-bis* e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e di decadenza ».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, il capoverso Art. 18-bis è sostituito dal seguente:*

« Art. 18-bis. - (*Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria*) - 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* « Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria ».

*Al capo II sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:*

« Art. 8-bis. - (*Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214*) - 1. Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dal seguente:

"5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000".

Art. 8-ter. - (*Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa*) - 1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il



proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.

3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "patrimonio comunale" sono inserite le seguenti: "nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*".

4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regola le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta zona.

*Art. 8-quater. - (Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia) - 1.* Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

*All'articolo 9:*

*al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 2, le parole da: « in identico ammontare » fino a: « massimali stabiliti » sono sostituite dalle seguenti: « ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite ».*

*Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 10-bis. - (*Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni*) - 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

"6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 10-ter. - (*Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune*) - 1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

2. L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative.

3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

Art. 10-quater. - (*Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari*) - 1. Con modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi.

2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non è dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di

riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.

4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione, a carico dell'impresa acquirente, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a cui è iscritto l'imprenditore cessionario.

*Art. 10-quinquies. - (Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero) - 1.* Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, e al regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, i procedimenti di recupero restano sospesi fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, le garanzie fidejussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, dopo le parole: « per la realizzazione » sono inserite le seguenti: « , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;*

*al comma 2, le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 1 »;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*« 2-bis.* Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentiti le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri ».

*Al capo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:*

*« Art. 11-bis. - (Misure per il sostegno del settore suinicolo) - 1.* Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo ».

Dopo il capo IV è inserito il seguente:

« Capo IV-bis

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-ter. - (*Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio*) - 1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione";

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*)";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro";

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

4) al comma 6, le parole da: "al comma 5" fino a: "prodotto ittico" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione";

5) al comma 10, lettera a), le parole da: "I predetti importi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*)";

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6";

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione";

2) al comma 4, le parole: "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione".  
2. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva" ».

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni » e dopo le parole: « di cui alla suddetta ordinanza » sono inserite le seguenti: « , compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, »;

al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

al terzo periodo, le parole da: « di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a. » fino a: « le competenze maturate e non corrisposte » sono sostituite dalle seguenti: « di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica », dopo le parole: « di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, » sono inserite le seguenti: « previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali

necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta »;

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole:* « Agli oneri derivanti dal presente articolo, » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5-*bis*, »;

*al secondo periodo, dopo le parole:* « dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « , al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 »;

*al terzo periodo, le parole:* « per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1 »;

*al quarto periodo, le parole:* « le medesime finalità » *sono sostituite dalle seguenti:* « le finalità di cui al presente comma »;

*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

« 5-*bis*. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

*All'articolo 13:*

*al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « conseguenti all'attuazione del presente decreto ».

*Nel titolo, dopo le parole:* « settori agricoli in crisi e » *sono inserite le seguenti:* « del settore ittico nonché ».

## 1.2.4. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**9 maggio 2019**

**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto (1249)**

**EMENDAMENTI**

**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1**

**1.1**

**BERUTTI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI**

*Al comma 1, capoverso «Art. 23.1», al comma 2, dopo le parole: «con particolare riguardo alle aree», inserire le seguenti: «appenniniche e».*



## ORDINI DEL GIORNO

### G1.1

CUCCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il comparto agro-pastorale sardo rappresenta una fra le più importanti leve economiche e produttive regionali (25 per cento fatturato agroindustriale isolano, 15 mila aziende, 90 mila occupati fra diretti e indiretti) oltre che confermare l'indiscusso valore culturale, sociale e insediativo quale modalità di lavoro e produzione che garantisce il presidio delle comunità rurali e di lotta allo spopolamento. Rappresenta poi un'importante potenzialità (il 68 per cento del latte ovi-caprino nazionale è prodotto in Sardegna) per la competitività del complesso delle produzioni agroalimentari italiane;

gli interventi contenuti nel provvedimento in esame rappresentano una risposta parziale e finalizzata a tamponare l'emergenza, rispetto a fragilità storiche e peculiari del comparto produttivo in esame. E le variabili, quote di pecorino invenduto e conseguente crollo del prezzo del latte, che hanno determinato i detti interventi rappresentano condizioni cicliche, la cui soluzione definitiva necessita di politiche e interventi di carattere strutturale;

occorre pertanto intervenire attraverso strumenti di programmazione pluriennali che contemplino interventi di miglioramento della produttività, di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, investimenti per la ricerca e la diversificazione delle produzioni, riorganizzazione della filiera con particolare attenzione al ruolo e alle prospettive dei produttori primari, i pastori, rivelatisi anello debole della filiera stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

mettere in campo, secondo il metodo della concertazione e condivisione con tutti i soggetti interessati, azioni e politiche di riorganizzazione strutturale della filiera con particolare attenzione al ruolo e agli impatti sui produttori primari, i pastori, anello debole della filiera medesima;

— 3 —

elaborare un piano di settore che preveda misure condivise per migliorare le condizioni di produzione, con una nuova articolazione e differenziazione delle opportunità di mercato;

definire iniziative e percorsi di tutela di produzioni casearie di qualità della tradizione locale al fine di diversificare l'offerta commerciale nei mercati nazionali e internazionali;

trattare a livello europeo affinché la PAC 2021-2027 preveda ulteriori e mirate misure incentivanti a sostegno del sistema agropastorale.

## **G1.2**

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

la produzione di formaggi per la Sardegna rappresenta la prima voce di export, con un indotto che coinvolge decine di migliaia di addetti;

a causa delle importazioni di latte a basso costo proveniente da Stati membri quali Romania e Bulgaria, i produttori di latte ovino in Sardegna sono costretti ad operare all'interno di un regime di mercato che è divenuto proibitivo e, al fine di richiamare l'attenzione di tutte le autorità, incluse quelle della UE, sono stati costretti ad intraprendere gravi azioni di protesta, versando per le strade il latte prodotto, piuttosto che venderlo ad un prezzo vergognosamente basso rispetto alle spese sostenute ed ai sacrifici che affrontano giornalmente;

nonostante l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che vieta la vendita sottocosto e nonostante gli articoli 43 e 44 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabiliscono le misure relative alla fissazione dei prezzi e degli aiuti di Stato e, soprattutto, regolano le compensazioni in caso di immissione di prodotti pregiudizievoli alla concorrenza nei mercati degli Stati membri, i pastori sardi, oggi, vengono danneggiati impunemente, impedendo a decine di migliaia di persone di sopravvivere dignitosamente attraverso il proprio lavoro;

considerato che:

la crisi del latte e le proteste dei pastori sardi sono solo la punta di un iceberg della crisi del mondo agricolo. Tutto ciò è sintomatico del dramma che

affligge l'agricoltura, e difettano le «terapie» politiche e sindacali per cambiare la situazione;

la crisi dell'agricoltura è non solo di natura economica, ha risvolti soprattutto per la salute dei consumatori ed è riconducibile, in quasi tutte le filiere, principalmente alla mancanza di misure antifrode e antitrust, che sono le due facce di una stessa medaglia, in particolare nel comparto agricolo del Mezzogiorno, che legittima una vera e propria attività criminogena;

una pronta risposta (che oggi manca) da parte delle istituzioni ed una forte alleanza tra produttori e consumatori consentirebbero di affrontare il problema nella sua interezza, per combattere gli inganni e le frodi che si nascondono dietro il finto *made in Italy* e per sventare i trucchi usati da operatori economici privi di etica professionale, volti solo ad aggirare la legge e ad ingannare i consumatori;

dietro ogni filiera c'è una metodologia diversa. Del resto, la legislazione comunitaria sinora è stata compiacente, attraverso le sue maglie larghe, nel favorire un mercato di bassa qualità. È noto che i prodotti italiani sono i più controllati e non a caso risultano essere proprio quelli con minori residui chimici fuori limite. Ma sinora le lobby industriali italiane ed europee sono riuscite ad impedire la tracciabilità obbligatoria dell'origine delle materie prime;

l'Italia, dal suo canto, ha completato l'opera attraverso uno scarso coordinamento di organismi di controllo, sovrapponendo le competenze e riducendo le risorse per il loro efficace funzionamento;

in questo modo l'economia agricola di interi territori rischia di collassare, insieme al suo indotto. Quel che conta sarebbe solo il profitto e tutto il resto è il frutto acerbo di una globalizzazione senza regole;

pur troppo, anche nel comparto lattiero-caseario l'italianità vera perde sempre più identità e questo contribuisce a distruggere la zootecnia nazionale. È noto che l'Italia non è autosufficiente nella produzione di latte, ma per via di limiti imposti da leggi europee, a giudizio dello scrivente assurde, gli allevatori italiani non solo non possono produrre, ma quel che producono non viene valorizzato bensì deprezzato, perché costretti a competere con un latte europeo di dubbia provenienza e di bassa qualità, che nel peggiore dei casi latte non è;

in tutto questo, occorre evidenziare che a nulla servono i tavoli delle trattative regionali sul prezzo perché il comportamento anticoncorrenziale dei cartelli è agevolato e si intreccia con diversi comportamenti fraudolenti. Le aziende zootecniche sono al collasso e dichiarare il semplice stato di crisi significa rimuovere gli effetti del problema ma non le cause. Per difendere gli agricoltori e i consumatori è tempo, piuttosto, di efficaci strategie antifrode e antitrust e, soprattutto, di norme penali stringenti per contrapporre alla scorciatoia della filiera corta una filiera «certa»;

impegna il Governo:

a verificare il rispetto dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, rubricato «Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agro alimentari», ossia il divieto di vendita sottocosto,

— 5 —

sia per difendere i diritti dei pastori sardi, sia perché le istanze del mondo agricolo intero non rimangano senza risposte;

a garantire una maggiore trasparenza nell'ambito delle commissioni uniche nazionali (CUN) perché solo in questo modo è possibile risolvere i problemi legati alla vendita sottocosto delle materie prime agricole e non attraverso accordi di filiera capestro o aiuti di Stato;

al fine di evitare speculazioni, frodi e volatilità dei prezzi, a mettere in atto una «indagine antitrust» per verificare il rispetto delle regole europee sulla concorrenza nel mercato del latte, così come è stato fatto da altri Paesi europei, quali la Francia e la Spagna, che hanno comminato sanzioni ai responsabili dei cartelli;

ad adoperarsi, nelle sedi opportune, affinché venga modificata la norma del Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2454/93) circa i criteri per l'individuazione del *made in Italy*, in particolare, l'articolo 24, il quale stabilisce che una merce lavorata o trasformata in più paesi è da considerarsi originaria di quel paese in cui ha subito l'ultima trasformazione.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2

#### 2.6

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2019», inserire le seguenti: «e di 5 milioni di euro nel 2020».*

*Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», inserire le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

---

#### 2.3

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018», con le seguenti: «un contributo destinato*

— 6 —

alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018».

*Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», inserire le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

## 2.4

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018», con le seguenti: «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018».*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», inserire le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

## 2.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;*

*b) al comma 2, dopo le parole: «le modalità», inserire le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

## 2.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al capoverso «Art 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;*

— 7 —

*b) al comma 2 dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

---

## **2.5**

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del truisimo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato al finanziamento a fondo perduto per la costituzione di piccoli caseifici aziendali per sopperire alle esigenze di piccole aziende agricole delle aree interne».*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2019»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «nonché i relativi casi di revoca e decadenza», con le seguenti: «i relativi casi di revoca e decadenza, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, capoverso 1-bis, per l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto».*

---

## **Art. 3**

### **3.1**

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «singoli produttori nazionali», inserire le seguenti: «con l'indicazione, per il latte oviceprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti.».*

---

### 3.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «i quantitativi di latte di qualunque specie» fino alla fine del comma;*

b) *sopprimere i commi 2 e 2-bis;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2»; con le seguenti: «di cui ai comma 1».*

### 3.3

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «i quantitativi di latte di qualunque specie» e sostituire le parole: «prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza», con le seguenti: «prodotti lattiero-caseari semilavorati contenenti latte ovino o caprino provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi»;*

b) *ai commi 2 e 4 sostituire le parole: «latte vaccino,» con la seguente: «latte»,*

*Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «vaccino,».*

### 3.4

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. Al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie bufaline, così come previsto dal DM 9 settembre 2014, recante "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala Campana DOP", che prevede una Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'istituto zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali*

— 9 —

e del turismo è istituito un Fondo con una dotazione pari a 700.000 euro a decorrere dal 2019.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* pari a 700.000 euro per il 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

---

### 3.5

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Sopprimere i commi 2 e 2-bis.*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1».*

---

### 3.6

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 sostituire la parola: «mensilmente» con la seguente: «annualmente» e sopprimere le parole: «per ogni unità produttiva» ;*

b) *al comma 2-bis, sostituire le parole: «i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato» con le seguenti: «i dati di cui al comma 1 in forma aggregata e anonimizzata».*

---

### 3.7

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

*«2-bis. L'accesso civico ai dati di cui ai commi 1 e 2 e la loro divulgazione sono possibili solo in forma aggregata».*



### **3.8**

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: «i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato» con le seguenti: «i dati di cui al comma 1 in forma aggregata e anonimizzata».*

---

### **3.9**

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».*

---

### **3.10**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».*

---

### **3.11**

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».*

---

### **3.12**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate, per quanto possibile, le informazioni già trasmesse dalle aziende alla pubblica amministrazione evitando oneri eccessivi*

alle imprese interessate secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

---

### **3.0.1**

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Al fine di migliorare il sistema di tracciabilità del latte e dei derivati caseari, di implementare sistemi di monitoraggio della derivazione geografica di provenienza dei prodotti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, è istituito un Fondo per la ricerca scientifica con dotazione annua di 3 milioni di euro.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare appositi bandi destinati alle finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

---

## **Art. 4**

### **4.1**

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 4.0.1

MIRABELLI, STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

*(Maggiore tutela del latte, della mozzarella e della bufala mediterranea italiana)*

1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della bufala mediterranea italiana di cui alla legge n. 292 del 27 dicembre 2002 e della maggiore tutela del consumatore della tracciabilità del latte e della mozzarella di bufala, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono ad adottare nuovi piani straordinari di intervento anche in deroga per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino con l'attivazione delle speciali procedure stabilite dalla legge n. 292 del 27 dicembre 2002, dall'articolo 1 comma 1073 della legge 27 dicembre 2006, dalla L.R. 31 marzo 2017 n. 10 della Campania, dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

2. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono inoltre alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati del latte e della mozzarella di bufala per la lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio, con l'attuazione delle speciali procedure stabilite dall'articolo 4 della legge 11 agosto 2014 n. 116 e dal Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017».

#### **4.0.2**

DE SIANO, CARBONE, CESARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-ter.**

*(Maggiore Tutela del Latte, della Mozzarella e della Bufala Mediterranea Italiana)*

1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 292 e della maggiore tutela del consumatore della tracciabilità del Latte e della Mozzarella di Bufala, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono ad adottare nuovi piani straordinari di intervento anche in deroga per il contenimento e reradiazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino con l'attivazione delle speciali procedure stabilite dalla legge 27 dicembre 2002 n. 292, dalla legge 27 dicembre 2006 articolo 1 comma 1073, dalla L.R. della Campania 31 marzo 2017 n. 10, dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono inoltre alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati del Latte e della Mozzarella di bufala per la lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio, con l'attuazione delle speciali procedure stabilite dall'Articolo 4 della Legge 11 agosto 2014 n. 116; e dal Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017».

#### **4.0.100 (già 4-bis.0.3)**

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-ter.**

*(Maggiore Tutela della Bufala Mediterranea Italiana)*

1. Ai fini della maggiore tutela della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la tutela della sanità animale e della salute pubblica, entro trenta giorni dall'approvazione della presente leg-

ge, la Giunta regionale della Campania d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo e con il Ministero della Salute, adotta una nuova campagna informativa ed un nuovo piano straordinario per il contenimento e la eradicazione della brucellosi e della tubercolosi del bestiame bufalàio, le cui misure restano in vigore fino al raggiungimento delle condizioni per il riconoscimento di regione ufficialmente indenne e che preveda nelle aziende bufaline l'utilizzo di procedure diagnostiche ufficiali adeguate alla specie, l'incremento delle condizioni di biosicurezza e l'identificazione di aree a rischio dove introdurre misure straordinarie per le movimentazioni degli animali. La Giunta regionale della Campania nell'ambito del piano di sviluppo rurale prevede misure a sostegno delle aziende bufaline per l'adeguamento delle condizioni di biosicurezza e il ripopolamento di quelle che hanno subito abbattimenti a seguito dell'insorgenza di focolaio».

## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 4-bis

#### G4-bis.1

D'ANGELO, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 4-*bis* del disegno di legge in esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu»;

in particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territo-

rio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione;

secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute, la febbre catarrale degli ovini è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. L'agente eziologico è un virus della famiglia *Reoviridae*, genere *Orbivirus*, del quale si conoscono 24 differenti sierotipi. Attualmente in Italia la malattia è presente con diversi sierotipi, responsabili di epidemie a partire dal 2000;

tale patologia è tipica delle zone calde, comprese tra il 35° parallelo sud e il 40° parallelo nord). È diffusa in tutto il continente africano e, dal 2000, l'infezione ha interessato molti Paesi europei del Mediterraneo. Attualmente, infatti, ha superato i suoi confini geografici di riferimento e interessa oltre ai Paesi dell'Europa Mediterranea anche quelli dell'Europa continentale, diffondendosi fino alla Svezia e alla Finlandia;

considerato che:

rispetto alla predetta malattia, in Sicilia e in Sardegna si sono registrati i casi più gravi;

durante lo scorso marzo, in Sardegna, si sono registrati nuovi focolai del virus nella zona della Gallura, fino ad estendersi anche nel centro e nella parte meridionale dell'isola;

nel mese di febbraio 2019, nel territorio di Ragusa il virus in parola ha creato non pochi problemi agli allevatori. Nel mese di marzo, inoltre, nuovi focolai si sono registrati nel territorio di Noto in provincia di Siracusa.

impegna il Governo,

a valutare, anche mediante una conseguente azione di revisione normativa, i possibili effetti negativi discendenti dalla discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome riguardo la movimentazione degli animali della specie bovina, al fine di scongiurare eventuali effetti dannosi alla commercializzazione del bestiame ed evitare possibili speculazioni commerciali, in un'ottica omogeneità del territorio ai fini della movimentazione animale.

#### **G4-bis.2**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari

colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

il lavoro di prevenzione e sorveglianza sanitaria portato avanti negli anni dal Ministero della Salute, anche attraverso il Sistema Nazionale delle Reti di Sorveglianza Epidemiologica, relativamente nello specifico in merito alla febbre catarrale degli ovini («Lingua blu» o «*Blue Tongue*»), ha creato le premesse per un notevole miglioramento delle condizioni di contesto nel nostro paese e ridotto in modo importante i rischi connessi a questa malattia infettiva;

la febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come «*blue tongue*», è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) e non è una zoonosi e pertanto non infetta l'uomo e non esiste alcun pericolo di infezione né per contatto né attraverso il consumo del latte e della carne;

la creazione di una unica area omogenea, non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina, riduce in modo significativo le criticità connesse alla movimentazione che erano connesse alle restrizioni precedentemente in essere;

i bovini giocano un ruolo rilevante nell'epidemiologia di questa infezione infatti questi se infettati dal vettore, presentano una fase viremica molto lunga, fino a 60 giorni post infezione, costituendo, pertanto, un potenziale serbatoio del virus in grado di garantire all'infezione il superamento dei periodi di freddo invernale nelle zone temperate;

risulta quindi necessario accompagnare l'avvio di questa nuova fase di gestione delle movimentazioni con una intensificazione del lavoro di prevenzione e di sorveglianza per prevenire qualunque situazione di emergenza;

impegna il Governo:

ad intensificare l'attività di sorveglianza, soprattutto per le movimentazioni dalle aree maggiormente a rischio, e l'attività di prevenzione generale, in particolare attraverso il controllo sierologico su animali e allevamenti sentinella, che attraverso la sorveglianza clinica sulle specie sensibili alla malattia, e la sorveglianza entomologica di monitoraggio delle popolazioni di insetti vettori, può permettere di prevenire eventuali nuove situazioni di emergenza.

## EMENDAMENTI

### **4-bis.0.1**

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-ter.**

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2, sostituire il quarto e quinto periodo, con il seguente: "Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali, in caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio"».

---

### **4-bis.0.2**

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-ter.**

1. Al fine di contenere ed arginare i danni provocati alle produzioni agricole da animali problematici ed invasivi delle specie: domestiche, sinantropiche e selvatiche, le Regioni promulgano appositi atti normativi con i quali demandano la gestione ed il controllo ai Servizi Veterinari delle AASSLL con la collaborazione di tutti gli enti coinvolti».

---



## Art. 5

### 5.1

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «con stagionatura minima», sino a: «sottovuoto».*

---

### 5.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «con stagionatura minima», sino a: «sottovuoto».*

---

### 5.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «con stagionatura minima», fino alla fine del comma, con le seguenti: «le cui caratteristiche qualitative sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

## **Art. 6**

### **6.1**

DE BONIS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «della regione Puglia», inserire le seguenti: «e della regione Basilicata»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «La regione Puglia può», con le seguenti: «Le regioni Puglia e Basilicata possono».*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G6.1**

CROATTI, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI,  
Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018;

la normativa di riferimento in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole è contenuta nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato, di recente, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è istituito il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), chiamato ad intervenire per prevenire: danni alle produzioni agricole e zootecniche; danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Sono altresì inclusi eventi di portata catastrofica, epizootie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti;

gli interventi previsti dalla richiamata disciplina sono di tre tipologie: misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi, dette misure ex ante; gli interventi compensativi, quali misure ex post, ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica;

con specifico riferimento agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, essi sono concessi alle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e consistono in: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso; proroga delle operazioni di crediti agrario; agevolazioni previdenziali;

sul tema, sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni e alle strutture che sono ammessi all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione; sono altresì esclusi dagli aiuti le grandi imprese, le imprese in difficoltà, salvo il caso dei danni per avversità naturali, e i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea;

considerato che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori di tutte le regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate dal 25 febbraio al 5 marzo 2018;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, attraverso appositi interventi normativi, che le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 25 febbraio al 5 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

## **G6.2**

**SBROLLINI, D'ARIENZO, FERRAZZI, TARICCO, BITI, MAGORNO**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Veneto, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Veneto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

---

## **G6.3**

**MANCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia

di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso;

ad incrementare per il finanziamento delle suddette misure la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di 10 milioni di euro per l'anno 2019, attraverso la corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **G6.4**

MANCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari

colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## **G6.5**

D'ALFONSO, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari

colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Abruzzo, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Abruzzo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## **G6.6**

LOMUTI, MOLLAME, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO, GALLICCHIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese

agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018;

considerato che:

le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza, nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018, hanno subito forti gelate che hanno compromesso duramente il comparto primario, provocando ingenti danni;

i danni accertati riguardano, in particolar modo, le seguenti produzioni: cavoli, carciofi, finocchi, fave, insalata, piselli, pomodoro, prezzemolo, rape, olivo, arance, clementine, pesche, albicocche, susine;

con deliberazione n. 447 del 25 maggio 2018, la Giunta della Regione Basilicata:

1) delimitava, con riferimento alle predette gelate, le aree dei Comuni danneggiati in seguito alle risultanze degli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati;

2) approvava l'allegato contenente la quantificazione e la determinazione delle provvidenze relativamente alla provincia di Matera e alla provincia di Potenza;

3) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la declaratoria di eccezionalità degli eventi;

4) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deroga al piano assicurativo agricolo 2018, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 anche alle aziende agricole con danni subiti alle produzioni assicurabili ma non assicurate, atteso che al momento del verificarsi dell'evento dannoso le assicurazioni non erano ancora attivabili;

5) si avvaleva della facoltà di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

6) individuava le provvidenze concedibili, sulla base delle assegnazioni ministeriali;

7) trasmetteva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deliberazione stessa, unitamente alla relazione e alle schede tecniche depositate presso il competente Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali e allo Sviluppo della proprietà;

8) dava mandato ai competenti uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per i conseguenti adempimenti;

nella deliberazione in parola veniva precisato che l'attività di delimitazione delle aree danneggiate dall'evento nei giorni 27-28 febbraio 2018 veniva interrotta dal sopravvenire della successiva gelata dei giorni 22-23 marzo 2018. Quest'ultimo fenomeno calamitoso, avendo causato danni su aree diverse da quelle colpite dall'evento precedente, determinava l'esigenza di eseguire una ulteriore verifica delle aree danneggiate ed un complessivo protrarsi delle operazioni di delimitazione;



considerato, infine, che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate nei mesi di febbraio e marzo del 2018,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, attraverso appositi interventi normativi anche di natura derogatoria, che le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, accedano agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con risorse a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale.

---

## **G6.7**

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

con atto n. 4-01074, pubblicato il 9 gennaio 2019, nella seduta n. 78, lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo riguardante le gelate del marzo 2018 che hanno colpito la Regione Puglia, causando danni agli oliveti;

tale evento danneggiò circa 90.000 ettari olivicoli nelle aree ubicate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e sociooccupazionale;

la Regione Puglia non rientrò nel decreto di allora per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite da eventi calamitosi perché non aveva avviato regolarmente l'iter di riconoscimento dello stato di calamità;

considerato che:

all'articolo 6 del presente decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, si legge: «Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che han-

no subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.»;

nel citato decreto-legge la Regione Basilicata, che aveva invece presentato entro i termini richiesti il riconoscimento dello stato di calamità, non è compresa;

impegna il Governo:

ad estendere anche alla regione Basilicata la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

## **G6.8**

MARGIOTTA, PITTELLA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e inte-

grazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Basilicata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## **G6.9**

SUDANO, FARAONE, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

il provvedimento in esame per quanto migliorato continua a non affrontare adeguatamente alcune emergenze territoriali che riguardano in particolare alcune aree del Paese;

tra i territori non adeguatamente supportati vi è sicuramente quello della Sicilia in considerazione del mancato riconoscimento di alcune emergenze per il comparto agro alimentare che rappresenta una voce, importantissima nella economia regionale e per quota parte anche per quella nazionale;

il mancato riconoscimento dei danni dovuti alle piogge alluvionali nel corso del 2018 rappresenta un *vulnus* da colmare così come è l'intero comparto che va supportato per affrontare le sfide di modernizzazione e competitività del settore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare tempestivamente un tavolo istituzionale per il comparto agricolo siciliano, aperto alle organizzazioni di categoria, al fine di riconoscere i danni dovuti alle piogge alluvionali per il periodo di cui in premessa e per affrontare le principali criticità che attanagliano il comparto agricolo territoriale partendo dal sistema logistico, delle infrastrutture, del credito e del sistema assicurativo, con particolare attenzione anche

alla tutela delle filiere di qualità, dei marchi DOP e IGP per una loro adeguata promozione e valorizzazione.

## EMENDAMENTI

### **6.0.100 (già 9.0.9)**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Gelate nelle regioni nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni italiane, ad esclusione della Puglia per cui si applica l'articolo 6 del presente decreto-legge, che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione dei comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**6.0.101 (già 9.0.8)**

MARGIOTTA, PITTELLA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo del 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Basilicata può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pali a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **6.0.1**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.1.**

*(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Basilicata può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

### **6.0.102 (già 9.0.1)**

MANCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo del 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **6.0.103 (già 9.0.2)**

AIMI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

---

**6.0.104 (già 9.0.3)**

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**6.0.105 (già 9.0.4)**

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Gelate nella regione Piemonte nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Piemonte che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.



2. La Regione Piemonte delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**6.0.106 (già 9.0.5)**

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Gelate nella regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Veneto che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Veneto delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**6.0.107 (già 9.0.10)**

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 6-bis.**

*(Eccezionali eventi atmosferici nell'agro pontino del novembre 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori dell'agro Pontino che hanno subito danni dagli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2018, anche nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione

ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Lazio delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

---

**6.0.108 (già 9.0.6)**

SUDANO, FARAONE, Assuntela MESSINA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Interventi a sostegno del comparto agricolo siciliano)*

1. Le imprese agricole ubicate sul territorio della regione Sicilia, che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi, ed in particolare per le piogge alluvionali, nei periodi compresi tra i mesi di giugno e novembre 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**6.0.109 (già 9.0.7)**

FARAONE, SUDANO, Assuntela MESSINA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Interventi per la regione Sicilia)*

1. Le procedure di cui all'articolo 6 sono altresì utilizzate in favore delle aziende agricole ubicate nel territorio della regione Sicilia che hanno subito danni a seguito delle piogge alluvionali verificatesi nel periodo compreso dal giugno al novembre 2018, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**Art. 6-bis**

**6-bis.1**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, STEFANO, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA, BELLANOVA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6-bis - (Contributi per la ripresa produttiva degli opifici) - 1. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse

le cooperative di trasformazione, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, e in quelli colpiti dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 nella regione Puglia, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare a progetti:

a) di ammodernamento per le imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario;

b) o di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname;

attraverso le seguenti agevolazioni:

a) concessione di contributi a fondo perduto per la rottamazione e sostituzione degli impianti esistenti per l'attività di frantoio di cui alla lettera a) del presente comma;

b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui alla lettera b) del presente comma;

e) esenzione dalle imposte municipali proprie per anni 5 per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;

d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 150 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di ammodernamento o riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma;

e) per le imprese di cui alla lettera a) del presente comma, che optano per la prosecuzione dell'attività di frantoio, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, si prevede altresì un contributo a fronte del mancato reddito, da corrispondersi per 3 annualità, a partire dal primo anno seguente al completamento degli investimenti di cui alla lettera a) del presente comma, commisurato al minore fatturato di ogni annata in oggetto, in rapporto alla media delle ultime tre annate anteriori alla campagna 2018.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nel rispetto del limite di cui al comma 1.

4. Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xyella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

5. Agli oneri previsti per l'attuazione dei commi 1 e 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

*a*) per 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*b*) per 32 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c*) per 50 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

## ORDINI DEL GIORNO

### **G6-bis.1**

ROMANO, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge,»con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'articolo 6-*bis*, comma 1, del disegno di legge in esame, riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

il comma 2 del citato articolo demanda la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per il solo anno 2019. Il comma 3, inoltre, dispone che il contributo sia erogato ai sensi della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di stato di importanza minore, cosiddetti aiuti «*de minimis*»;

considerato che:

è necessario concedere il contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, di cui all'articolo 6-*bis*, per almeno un biennio, e non solo per il 2019, in favore di un settore che, seppur in misura e in maniera differenti, risulta flagellato da numerose avversità, dalla batteriosi alle calamità atmosferiche;

è di tutta evidenza che la difficile congiuntura economica che il territorio pugliese sta affrontando non esaurirà i propri effetti negativi nel solo 2019;

rispetto al 2016, in Puglia, si è registrato un calo di occupazione per i braccianti agricoli pari a cinquemila unità e nel futuro si pronostica un aggravamento della situazione. Solo nella provincia di Lecce si ipotizza, già dal prossimo anno, una riduzione del 30% delle giornate lavorate in ambito agricolo;

l'andamento economico, quindi, risulta destinato a peggiorare. Al proposito, la manodopera occupata nella provincia di Lecce, attualmente stimata in circa ventimila braccianti, potrebbe subire tagli, con numerosi ulteriori impatti negativi sull'intero indotto;

il comparto agricolo rappresenta uno degli elementi trainanti della nostra economia e, come tale, deve essere adeguatamente supportato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere di almeno una annualità il contributo in conto capitale a favore dei frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato.

## **G6-bis.2**

MOLLAME, CASTALDI, FATTORI, NATURALE, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, 11. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

il Capo II del disegno di legge in esame reca misure di sostegno al settore olivicolo-oleario volte a contrastare la grave crisi delle imprese operanti nel settore. La predetta crisi è stata causata, specie nel territorio pugliese e in quelli limitrofi, dal perdurare di eventi atmosferici avversi eccezionali, quali le gelate del febbraio e marzo 2018, e da infezioni di organismi nocivi, come il batterio *Xylella fastidiosa*;

in particolare, l'articolo 6-bis del disegno di legge in parola riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le

cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

rappresentano parte integrante del settore olivicolo-oleario i sansifici, ovvero quelle imprese che svolgono l'attività di estrazione di olio di sansa dalle sanse vergini di oliva che costituiscono un sottoprodotto del processo di molitura delle olive per l'estrazione dell'olio di oliva effettuato dal frantoio;

considerato che:

se la produzione dei frantoi subisce gli effetti disastrosi di una serie di avversità quali, ad esempio, gelate, piogge alluvionali, organismi nocivi (*Xylella*) e mosca olearia, di conseguenza, anche la produzione di olio di sansa di oliva subisce, a cascata, gli effetti negativi di tali calamità, esponendo ad un serio rischio di fallimento i sansifici, i quali risultano privati della materia prima. A ciò si aggiunge che quest'ultimi, per far fronte ad una crisi di produttività, non possono ricorrere, a differenza dei frantoi, alle importazioni dall'estero della sansa vergine a causa di rigide disposizioni normative e fiscali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere, anche per il tramite di azioni normative successive, che i sansifici siano inseriti tra la platea delle imprese destinatarie dei contributi economici e infrastrutturali concessi dallo Stato a favore dell'intero comparto olivicolo-oleario.

---

### **G6-bis.3**

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevo-



lazioni previdenziali) alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018;

l'articolo 6-*bis* prevede contributi pari ad 8 milioni per i soli frantoi pugliesi «che a causa delle gelate eccezionali.... hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018»;

i criteri, le procedure e le modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate, sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

dalla lettura della norma sembrerebbe siano esclusi dai contributi i frantoi che non sono stati colpiti dalle gelate;

i frantoi pugliesi delle aree colpite dalla Xylella hanno in ogni caso subito una fortissima riduzione della propria attività,

impegna il Governo:

in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento, a consentire l'accesso ai fondi previsti dall'articolo 6-*bis*, anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della Xylella.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 7

#### 7.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «Art. 4-*bis*», comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro»;*

b) *al capoverso «Art. 4-*bis*», comma 3, sostituire le parole: «pari a 5 milioni», con le seguenti: «70 milioni».*

---

## 7.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «7 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «7 milioni di euro».*

---

## 7.4

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole da: «per l'anno 2019», fino alla fine del comma, con le seguenti: «per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 29 marzo 2019 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 29 marzo 2019».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019» aggiungere le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

---

## 7.3

SBROLLINI, TARICCO, BITI, MAGORNO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

---

## 7.5

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

## 7.6

SBROLLINI, TARICCO, BITI, MAGORNO, BELLANOVA, MARGIOTTA, Assuntela  
MESSINA, STEFANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella* a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti».*

## 7.9

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI,  
SERAFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella* a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti».*

## 7.7

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, ASSUNTELA MESSINA, MARGIOTTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, è riconosciuto un contributo in conto capitale, nel rispetto dei limiti e con le medesime modalità di cui al comma 2, destinato alla copertura fino all'80 per cento degli investimenti produttivi effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

*2-ter.* Le imprese di cui al comma 2-bis, che hanno subito una riduzione del fatturato annuo del 2018 almeno pari al 25 per cento, rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività di un contributo a parziale o totale ristoro della perdita sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

*2-quater.* Le imprese di cui al comma 2-bis sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente».

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3.* Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

*b) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis.* L'esenzione di cui all'articolo 4-bis, comma 2-quater, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come introdotto dal comma 1, è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.»;

*c) al comma 2, sostituire le parole: «del contributo di cui al comma 1, capoverso 1 con le seguenti: «dei contributi di cui al comma 1, capoversi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater».*

## 7.8

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alle imprese in crisi della filiera oleicolo-olearia sono concessi contributi in conto capitale, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, al fine di compensare la perdita di produttività e competitività, anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.».

*Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 3, sostituire le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «pari a 10 milioni per l'anno 2019».*

---

## 7.10

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

---

## 7.11

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

---

## 7.12

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2.1. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G7.1

BOTTICI, MOLLAME, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del disegno di legge in esame consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, l'accesso, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno;

ai sensi del comma 2-*ter* dell'articolo 7, inoltre, agli oneri suddetti si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

il comma 2-*quater* dell'articolo 7, poi, demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità per la concessione del contributo e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché dei relativi casi di revoca e decadenza;

tali commi sono stati aggiunti in sede di esame del disegno di legge in parola presso la Camera dei Deputati;

nel mese di settembre del 2018, nella provincia di Pisa si sono verificati degli incendi che hanno cagionato numerosi danni e grave nocumento ai cittadini delle aree colpite;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a riconoscere contributi per il sostegno degli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati distrutti o danneggiati siti nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che abbiano subito danni direttamente conseguenti dagli incendi che hanno colpito i suddetti comuni nel mese di settembre del 2018.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 8

#### 8.1

CIAMPOLILLO, NUGNES

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 8.2

CIAMPOLILLO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena*)  
- 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

### **"Art. 18-bis.**

*(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena)*

1. Il Servizio fitosanitario competente per territorio provvede all'isolamento fisico temporaneo delle piante presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015. Tali piante sono sottoposte a trattamenti di natura sperimentale aventi una durata minima di 24 mesi. Decorso tale periodo e in assenza di esiti positivi di natura scientifica, le piante infette sono sottoposte ad interventi di eradicazione.

2. I trattamenti e gli interventi di cui al comma 1 sono attuati secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio."».

## 8.3

DE BONIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

### **"Art. 18-bis.**

*(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza)*

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumen-



tali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia") presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori o agenti fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

3. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento della *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena, possono effettuare le analisi PCR *real-time*. I campioni sono spostati sul territorio dello Stato secondo le prescrizioni di cui ai protocolli ministeriali per la movimentazione di patogeni da quarantena.

4. La ricerca sul fenomeno *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena è libera. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento dell'infezione, possono esaminare, elaborare dati e piani in ordine al fenomeno *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena.

5. Nessuna pianta può essere dichiarata infetta dalla semplice osservazione visiva. L'eventuale presenza dell'organismo specificato, così come stabilito dagli Standard EPPO PM7/24 "Diagnostic Protocol for *Xylella fastidiosa*" e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 2352 del 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui ai commi 6 e 7 e ne rende pubblico l'accesso.

6. I proprietari dei terreni con piante dichiarate infette che ne facciano richiesta possono prendere visione delle analisi effettuate sui campionamenti. Gli esiti delle analisi devono essere rilasciati ed adottati secondo le disposizioni ISO 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura". È fatto salvo il diritto del proprietario di effettuare delle analisi sulle piante oggetto di ingiunzione di abbattimento.

7. Al fine di tutelare la salute degli operatori agricoli, dei cittadini e dell'ambiente, nonché del settore delle produzioni con certificazione biologica, nessuna disposizione, ordinanza o regolamento può imporre ai proprietari di irrorare con fitofarmaci, non ammessi nelle pratiche di coltivazione biologica, le zone interessate da *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena.

8. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

\_\_\_\_\_

#### **8.4**

DE BONIS

*Sopprimere il comma 1.*

\_\_\_\_\_

#### **8.200**

BUCCARELLA

*Sopprimere il comma 1.*

\_\_\_\_\_

#### **8.5**

CIAMPOLILLO, NUGNES

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 1.*

\_\_\_\_\_

#### **8.201**

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso "Art. 18-bis", comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali».*

\_\_\_\_\_

## 8.8

DE BONIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere le parole: «ivi compresa la distruzione delle piante contaminate».*

---

## 8.6

DE BONIS

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.»;*

*b) al capoverso Art. 18-bis, sopprimere i commi 2 e 3.*

---

## 8.202

BUCCARELLA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.»;*

*b) al capoverso Art. 18-bis, sopprimere i commi 2 e 3.*

## **8.203**

BUCCARELLA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione».*

*b) al capoverso Art. 18-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale»;

*c) al capoverso Art. 18-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento della *Xylella fastidiosa*, possono effettuare le analisi PCR *real-time*. I campioni sono spostati sul territorio dello Stato secondo le prescrizioni di cui ai protocolli ministeriali per la movimentazione di patogeni da quarantena»;

*d) al capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. La ricerca sul fenomeno *Xylella fastidiosa* è libera. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento dell'infezione, possono esaminare, elaborare dati e piani in ordine al fenomeno *Xylella fastidiosa*.

3-ter. Nessuna pianta può essere dichiarata infetta dalla semplice osservazione visiva. L'eventuale presenza dell'organismo specificato, così come stabilito dagli Standard EPPO PM7/24 « *Diagnostic Protocol for Xylella fastidiosa* » e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 2352 del 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati e ne rende pubblico l'accesso.

3-quater. I proprietari dei terreni con piante dichiarate infette che ne facciano richiesta possono prendere visione delle analisi effettuate sui campionamenti. Gli esiti delle analisi devono essere rilasciati ed adottati secondo le disposizioni ISO 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura». È fatto salvo il diritto del proprietario di effettuare delle analisi sulle piante oggetto di ingiunzione di abbattimento.

3-quinquies. Al fine di tutelare la salute degli operatori agricoli, dei cittadini e dell'ambiente, nonché del settore delle produzioni con certificazione biologica, nessuna disposizione, ordinanza o regolamento può imporre ai proprietari di irrorare con fitofarmaci, non ammessi nelle pratiche di coltivazione biologica, le zone interessate da *Xylella fastidiosa*. »;

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

## 8.7

### DE BONIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.»;*

## 8.204

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.».*

---

## 8.9

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «anche monumentali».*

---

## 8.205

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica», con le seguenti: «compatibilmente con i principi costituzionali a tutela dei beni culturali e del paesaggio».*

---

## 8.206

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole: «, in deroga a», con le seguenti: «nel rispetto di».*

---

## 8.10

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La normativa costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE Habitat, in materia di Valutazione di incidenza».*

---

## 8.11

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La presente disposizione costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE Habitat, in materia di Valutazione di incidenza».*

---

## 8.12

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI,  
SERAFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La presente disposizione costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE Habitat, in materia di Valutazione di incidenza».*

---

## 8.207

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Anche in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, non è consentito rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza».*

---

## 8.208

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Anche in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, non è mai consentito rimuovere le piante monumentali o di interesse storico».*

---



### **8.13**

CIAMPOLILLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per la durata di 50 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di variare la destinazione urbanistica dei terreni agricoli ricadenti nelle aree oggetto delle misure fitosanitarie ufficiali di cui al comma 1».

### **8.14**

DE BONIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere i commi 2 e 3.*

### **8.209**

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 2.*

### **8.210**

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, dopo le parole: «organismi nocivi da quarantena» inserire le seguenti: «di cui sia stata accertata la presenza».*

### **8.211**

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sostituire le parole: «da 516 a euro 30.000» con le seguenti: «da 250 a euro 1.500».*

**8.212**

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 2 sopprimere le parole: «Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio».*

---

**8.213**

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 2 sopprimere le parole: «aumentata del doppio».*

---

**8.15**

CIAMPOLILLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 3.*

---

**8.214**

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 3.*

---

**8.215**

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

### **8.216**

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, dopo le parole: «dagli organismi nocivi di cui al presente decreto» inserire le seguenti: «di cui sia stata accertata la presenza».*

---

### **8.19**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **8.217**

BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **8.20**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria».*

*Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 4 sopprimere la parola: «umane».*

---

## 8.16

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia. Ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle Amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi».

## 8.17

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle Amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provve-

dimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi».

## 8.21

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«4-bis.* Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*, sono stanziati ulteriori 400 milioni di euro.

*4-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede a valere: quanto a 100 milioni, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307; nonché, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020, per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### 8.18

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI,  
SERAFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», aggiungere, in fine, i seguenti com-  
mi:*

*«4-bis.* Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*, di cui al DM n. 1785 del 14 febbraio 2019, sono stanziati ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.

*4-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

*a)* quanto a 70 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

*b)* quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 nonché, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 15 luglio 2019, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino le suddette minori spese per gli anni 2020 e 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021, su proposta del Ministro della Economia e delle Finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dispone variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

---

### 8.218

BUCCARELLA

*Sopprimere il comma 2.*

---

## 8.219

BUCCARELLA

*Sopprimere il comma 3.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G8.1 (testo 2)

QUARTO, ORTOLANI, L'ABBATE, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, NATURALE, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

l'articolo 8-ter del provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione del batterio "*Xylella fastidiosa*";

dal 2013 l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha riscontrato su piante di ulivo la presenza del batterio "*Xylella fastidiosa*", patogeno da quarantena;

tale batterio si propaga attraverso la «cicala sputacchina» (*Philae-nus spumarius*), insetto vettore ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa delle piante, trasporta il batterio su altri fusti impedendo l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino a causarne la morte;

a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e misure di eradicazione come previste dall'art. 6 della suddetta Decisione;

rilevato che:

all'interno della zona delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto, sono presenti ulivi monumentali che costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per il nostro Paese;

gli ulivi monumentali sono veri e propri monumenti paesaggistici, la cui longevità è di estrema importanza anche sotto il profilo economico-produttivo per il rilevante patrimonio genetico di cui sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici;

la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

la Piana degli Ulivi, compresa nella zona costiera pugliese da Carovigno fino a Monopoli nord, è un'area olivicola di inestimabile valore storico e paesaggistico meritevole di particolare tutela;

il valore storico, ambientale, paesaggistico e di tenuta idrogeologica dei pendii è costituito dagli uliveti nel loro complesso e non solo dalla presenza di singoli alberi monumentali;

considerato che:

è possibile effettuare una eradicazione "chirurgica" dei soli ulivi infetti, salvaguardando le piante limitrofe non infette attraverso: a) un monitoraggio costante della presenza dell'infezione, mediante analisi molecolare; b) interventi idonei ad abbassare la popolazione del vettore e la sua diffusione attraverso l'utilizzo di buone pratiche agricole, di diserbo meccanico e pirodiserbo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, di antagonisti biologici, sia nei campi privati che nelle aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, fossi, canali, lame, aree marginali, aree urbane;

considerato che:

è tecnicamente possibile intervenire efficacemente affinché un albero infetto non costituisca fonte di inoculo, attraverso un rigoroso isolamento fisico, consistente anche nella protezione della chioma con rete idonea ad impedire l'accesso e la diffusione degli insetti vettore;

è tecnicamente possibile agevolare la formazione di una nuova chioma, prima che il batterio raggiunga la ceppaia, attraverso sovrainnesti con varietà resistenti;

impegna il Governo è opportuno, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

1) mettere in atto, d'intesa con gli Enti preposti, un programma efficace e continuo di monitoraggio, con campionamenti frequenti e analisi molecolari, degli uliveti pugliesi, compresi quelli ubicati nelle aree infette e non infette, con particolare riguardo per quelli che si trovano entro un raggio di 500 metri dagli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto;



2) promuovere la ricerca scientifica finalizzata: alla lotta al batterio e agli insetti capaci di trasmetterlo; alla ricerca di cultivar resistenti al batterio, principalmente autoctone e nel rispetto della biodiversità, per nuovi impianti e/o sovrainnesti; alle sperimentazioni per rendere maggiormente resistenti le piante colpite dal Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo (CoDiRO), che insistono nella zona infetta; al monitoraggio fisico-chimico-biologico atto ad effettuare una diagnosi precoce del CoDiRO, e utile per comprendere le concause e le modalità di propagazione dell'infezione da *Xylella*;

3) promuovere le buone pratiche agronomiche, di concerto con gli operatori del settore olivicolo, per la gestione del suolo, le cure colturali, l'irrigazione quando necessaria, la fertilizzazione, la difesa sanitaria, il diserbo e la raccolta;

4) valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedano la rimozione delle piante in un dato areale, la possibilità di attribuire all'intero uliveto e non solo a singole piante, un interesse storico, al fine di salvaguardare l'olivicoltura e il paesaggio, laddove un uliveto, nel suo insieme, mostri caratteri peculiari pregevoli;

5) valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante nelle zone di versante, morfologicamente fragili, la possibilità di attribuire all'intero uliveto, una importanza ambientale, al fine di scongiurare, tramite un espianto selettivo dei soli ulivi infetti e fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria, l'innescò di gravi dissesti idrogeologici a causa dell'eradicazione degli ulivi;

6) adottare idonee misure di contenimento anche nell'ambito della zona infetta, con particolare riguardo alle aree non ancora completamente compromesse;

7) avviare urgentemente un'interlocuzione con la Commissione Europea, d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli Enti territoriali, gli Enti di ricerca e la comunità scientifica, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, finalizzata alla rimodulazione delle decisioni e di qualsivoglia atto normativo vincolante assunti in sede unionale in relazione alla presenza del batterio *Xylella* nel nostro Paese, con lo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali, compresi quelli infetti, presenti nella zona cuscinetto, nella zona di contenimento e nella Piana degli Ulivi, tramite sovrainnesti, se necessari, e rigorosi isolamenti fisici, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria.;

impegna il Governo:

a valutare di mettere in atto le misure citate in premessa.

## **G8.2**

CIAMPOLILLO

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

considerato che:

la *Xylella fastidiosa* è un batterio da quarantena riportato nella lista A1 della European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO) e il suo ritrovamento è stato accertato - per la prima volta in Europa ad ottobre 2013, da parte del CNR e dell'Università di Bari, a seguito di segnalazioni, da parte di diversi agricoltori e tecnici della Regione Puglia, di casi sempre più frequenti di disseccamenti molto gravi di oliveti mai riscontrati negli anni precedenti;

unitamente al contrasto della diffusione di organismi nocivi per le piante, ivi compresi i patogeni da quarantena, è necessario altresì assicurare la protezione del territorio anche dal punto di vista naturalistico e paesaggistico;

in particolare, il territorio pugliese ha diritto di conservare la propria biodiversità nonché un habitat non compromesso né alterato da misure invasive che rischiano di compromettere irreversibilmente gli equilibri ambientali;

in questo senso, nella lotta al batterio è necessario adottare misure sostenibili che non pregiudichino la conservazione dei tratti caratterizzanti di un'intera area e dei rischi connessi;

è altresì importante sostenere ricerche finalizzate a sostenere gli agricoltori non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo della diffusione delle buone pratiche colturali, al fine di aumentare le difese naturali della pianta, incentivando pratiche virtuose di recupero e di riuso in agricoltura;

impegna il Governo:

ad effettuare qualsiasi attività utile o necessaria per favorire l'applicazione di rimedi contro il batterio *Xylella* che non preveda il taglio e l'eradicazione delle piante, assicurando la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

---

### **G8.3**

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

gli articoli da 8 a 8-*quater* del provvedimento contengono misure a sostegno del settore olivicolo colpito batterio della *Xylella* fastidiosa;

le associazioni degli agricoltori, in considerazione della vastità dell'area colpita dall'emergenza e della complessità dei problemi da affrontare, hanno avanzato la richiesta di affidare ad un Commissario straordinario la realizzazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella* fastidiosa in Italia, con il compito di attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, avocando i poteri delle amministrazioni competenti qualora le stesse fossero inadempienti;

al Commissario straordinario dovrebbero anche competere le misure per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire, come richiesto dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative, la figura un Commissario straordinario per la gestione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella* fastidiosa in Italia e delle risorse da questo previste, nonché di quelle stanziare dal presente provvedimento.

---

#### **G8.4**

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI,  
SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

gli articoli da 8 a 8-*quater* del provvedimento contengono misure a sostegno settore olivicolo colpito batterio della Xylella fastidiosa;

in particolare, l'articolo 8-*ter*, contiene misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa;

appare opportuno semplificare le procedure per l'eradicazione delle piante infette nelle aree interessate dal batterio, consentendo ai proprietari o ai gestori dei terreni di poter procedere di propria iniziativa, anche al fine di poter accedere più rapidamente alle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 8-*quater*,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire nelle zone infette dal batterio della Xylella fastidiosa l'eradicazione delle piante contaminate su richiesta dell'interessato, prevedendo il silenzio - assenso delle amministrazioni competenti ivi comprese quelle incaricate della vigilanza sulle aree protette, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa e prevedendo altresì che gli accertamenti di merito della pubblica autorità siano effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.

---

#### **G8.5**

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA, TARICCO, BITI, MAGORNO,  
SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia

di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto;

premesso che:

per favorire la ripresa economica delle imprese dell'intero comparto agricolo della filiera olivicolo-olearia nei tenitori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa risulta necessario approvare ulteriori misure finanziate mediante l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di almeno 30 milioni e in particolare:

finanziare i progetti per rilanciare l'attività olivicolo olearia e la continuità produttiva dei frantoi, soprattutto in zona infetta, e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a progetti di consolidamento e di rilancio dell'attività olivicolo olearia e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

prevedere per i frantoi la concessione di contributi a fondo perduto per l'ammodernamento o la rottamazione degli impianti esistenti;

favorire l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle attività olivicole olearie o in caso di nuova attività economica;

ai fini delle imposte sui redditi sarebbe opportuno riconoscere un adeguato ammortamento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicola olearia e di riconversione, con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica;

è importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione mediante l'accesso agli interventi indennizzatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per tale motivo risulta opportuno un adeguato rifinanziamento del suddetto Fondo di solidarietà per il triennio 2019-2021;

impegna il Governo:

ad adottare le misure elencate in premessa necessarie per garantire il recupero della capacità produttiva o la riconversione del settore olivicolo oleario e la ripresa economica dei territori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa.

### **G8.6**

TARICCO, STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessò che:

per favorire la ripresa economica delle imprese dell'intero comparto agricolo della filiera olivicolo-olearia nei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*, e salvaguardare le potenzialità di trasformazione valorizzazione della produzione olivicola da parte della filiera stessa, ed in particolare per salvaguardare il potenziale dei frantoi, che potrebbero, a causa della penuria di produzione olivicola da trasformare, in questa stagione e nelle annate che precederanno la piena ripresa produttiva, in assenza di adeguato sostegno essere costrette ad abbandonare l'attività, ed essere di fatto forzatamente orientate ad una riconversione produttiva, disperdendo una capacità imprenditoriale e un potenziale produttivo che saranno fondamentali per assecondare una ripartenza del settore, risulta necessario approvare ulteriori misure finanziate mediante l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di almeno 30 milioni, in particolare per:

- finanziare i progetti per rilanciare l'attività olivicolo olearia e la continuità produttiva dei frantoi, soprattutto in zona infetta, e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

- concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a progetti di consolidamento e di rilancio dell'attività olivicolo olearia e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

- prevedere per i frantoi la concessione di contributi a fondo perduto per l'ammodernamento o la rottamazione degli impianti esistenti;

- favorire l'esenzione dalle imposte comunali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle attività olivicole olearie o in caso di nuova attività economica;

- ai fini delle imposte sui redditi sarebbe opportuno riconoscere un adeguato ammortamento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicola olearia e di riconversione, con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica;

— 72 —

- è importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione mediante l'accesso agli interventi indennizzatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per tale motivo risulta opportuno un adeguato rifinanziamento del suddetto Fondo di solidarietà per il triennio 2019 - 2021;

impegna il Governo,

ad adottare le misure elencate in premessa necessarie per garantire il mantenimento ed il recupero della capacità produttiva o la riconversione del settore olivicolo oleario e la ripresa economica dei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*.

---

### **G8.7**

Assuntela MESSINA, STEFANO, BELLANOVA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

il settore vivaistico è stato profondamente danneggiato, sia direttamente che indirettamente in termini di immagine e di percezione qualitativa dagli effetti del batterio della *Xylella fastidiosa*,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le opportune risorse per interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato dalla *Xylella fastidiosa* e allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 8-bis

#### **8-bis.1 (testo 2)**

DE BONIS

*Sopprimere l'articolo*

---

#### **8-bis.2**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **8-bis.200**

BUCCARELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### Art. 8-ter

#### **8-ter.1**

DE BONIS

*Sopprimere l'articolo.*

---



**8-ter.200**

BUCCARELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8-ter.2**

DE BONIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 8-ter.**

*(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)*

1. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali».

---

**8-ter.201**

BUCCARELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa» con le seguenti: «all'estirpazione di olivi dichiarati infetti situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa».*

---

### **8-ter.202**

BUCCARELLA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale».

---

### **8-ter.203**

BUCCARELLA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale» *con le seguenti:* «compatibilmente con i principi costituzionali a tutela dei beni culturali e del paesaggio e a tutela dell'ambiente e della salute»

---

### **8-ter.204**

BUCCARELLA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «in deroga a» *con le parole:* «nel rispetto di».

---

### **8-ter.3**

Assuntela MESSINA, STEFANO, BELLANOVA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:* «a condizione che si provveda ai successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti provenienti da vivai accreditati della regione Puglia o di altre specie vegetali e che si provveda alla tracciabilità delle nuove piantine sul portale regionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it).

Il presente comma si applica anche alle pratiche di espianto, già protocollate presso gli uffici competenti, ad oggi non ancora concluse».

---

#### **8-ter.4**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti, provenienti da vivai accreditati».

---

#### **8-ter.5**

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».

---

#### **8-ter.6**

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».

---

#### **8-ter.7**

SBROLLINI, TARICCO, BITI, MAGORNO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto

motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente».

### **8-ter.8**

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La quota del disavanzo di amministrazione delle Regioni determinata dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito secondo le modalità di cui ai commi da 698 a 700 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è ripianata nel tempo previsto per il rimborso dell'anticipazione medesima. Al solo fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i risultati della gestione considerati al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono, se positivi, quota libera dell'avanzo di amministrazione come definito dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

### **8-ter.9**

STEFANO, Assuntela MESSINA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA, BELLANOVA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2019, da destinare a progetti di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname attraverso le seguenti agevolazioni:

a) concessione di contributi a fondo perduto commisurati al valore di rottamazione degli impianti esistenti;

b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma;

*c)* esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;

*d)* ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 200 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma.

*4-ter.* Le agevolazioni di cui al comma *4-bis* si applicano nella misura del 50 per cento per le medesime imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario a valere sulle risorse di cui al medesimo comma *4-bis*.

*4-quater.* Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma *4-bis* devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

*4-quinquies.* Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma *4-bis*.

*4-sexies.* Agli oneri previsti per l'attuazione del comma *4-bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*4-septies.* Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione

completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

*4-octies.* Agli oneri previsti dal comma *4-septies* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

*a)* per 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*b)* per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul fondo sul fondo per lo sviluppo economico e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. *4-novies*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia».

### **8-ter.10**

Assuntela MESSINA, STEFANO, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, BELLANOVA, MARGIOTTA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*4-bis.* Al fine di contribuire alla riconversione industriale per il rilancio della produttività e della competitività territoriale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è istituita la Zona economica speciale (ZES), nelle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera *b)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*4-ter.* Alle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario che avviano un programma di riconversione delle proprie attività produttive nella ZES di cui al comma *4-bis*, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto

delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.

*4-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *4-bis* e *4-ter*, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **8-ter.11**

Assuntela MESSINA, STEFANO, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA, BELLANOVA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*4-bis.* Per l'anno 2019 è istituito il Fondo per le zone agricole colpite dalla *Xylella* con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento degli interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato e quelli relativi allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

*4-ter.* All'individuazione degli interventi di cui al comma *4-bis*, si provvede, entro il 31 maggio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

*4-quater.* Agli oneri previsti per l'attuazione del comma *4-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **8-ter.12**

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*4-bis.* Al fine di proteggere e rigenerare l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali, colpiti dalla *Xylella* fastidiosa, all'inter-

no della zona infetta, con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, la Regione può stabilire di rendere obbligatori gli interventi di cui al comma 7, i quali sono attuati» in deroga a ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica e in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli olivi ricadenti all'interno della zona infetta da *Xylella* sono da considerarsi compromessi non potendo nel medio periodo svolgere le proprie funzioni fisiologiche e vegetative e pertanto, fermo restando quanto stabilito ai comma 7, al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo, che voglia espiantare non sono richieste le analisi di laboratorio per l'accertamento del batterio».

## ORDINI DEL GIORNO

### **G8-ter.1**

TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, QUARTO, CASTALDI,  
Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8-ter, comma 4, del disegno di legge in esame prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature e espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, possa essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno richiesta alla regione. E inoltre previsto che le parti legno prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positive al batterio della *Xylella* possano essere liberamente movimentate all'esterno dell'area delimitata;

il legno è un materiale che, per intrinseche proprietà, si presta ad essere recuperato e utilizzato nuovamente nel ciclo produttivo. Nell'industria del riciclo, il legno, ridotto di volume, viene trasportato in appositi centri, ove viene pulito e ridotto in piccole schegge al fine di diventare una rinnovata materia prima per il circuito produttivo;

tale sistema di rinnovato utilizzo coincide con una vera e propria filiera, suddivisa in tre principali settori: quello afferente ai servizi di raccolta



del legno, quello dei trattamenti di recupero finalizzati alla trasformazione del legno e, infine, quello di trasformazione della materia;

considerato che:

il cippato, quale legno ridotto a scaglie di dimensioni variabili, viene ricavato soprattutto dai residui boschivi, dalle potature agricole, dagli abbattimenti di alberi, dagli scarti delle segherie e delle industrie del legno. Esso, tra i vari usi, può essere utilizzato in campo agricolo, nonché per produrre compost, fornendo a questo la componente carboniosa e strutturante essenziale all'arricchimento della terra agricola e all'integrazione nella stessa degli elementi nutritivi utili alla sua fertilità;

il compostaggio consente di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire, con un risparmio economico ed ambientale;

l'economia circolare, quale sistema che mira al ripensamento dell'economia lineare tradizionale, segue un processo di trasformazione dove la risorsa viene riciclata oppure viene reindirizzata alla catena produttiva, dalla riparazione fino al recupero e al ritorno all'origine della catena stessa;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa vigente e in ossequio ai principi di economia circolare, che la legna di cui in premessa sia destinata, mediante apposite fasi di trattamento, al compostaggio e al riutilizzo nei territori del Salento, in un'ottica di virtuoso recupero della materia e re-indirizzamento in processi produttivi ecosostenibili, anche al fine di nutrire la terra agricola, contrastando i fenomeni di desertificazione in atto in quei territori.

---

### **G8-ter.2**

TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, QUARTO, CASTALDI,  
Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del disegno di legge in esame, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni può estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella

zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica nonché agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475. Questi ultimi articoli prevedono, rispettivamente, il divieto di abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio e la necessità che la Camera di commercio autorizzi l'abbattimento degli alberi di olivo, in caso di accertata morte fisiologica ovvero di permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili;

l'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale prevede che la Camera di commercio, «su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto»;

è importante, in un'ottica di tutela del paesaggio, preservare, nella regione Puglia come nel resto d'Italia, le piante di olivo, le quali costituiscono una ricchezza naturalistica di grande rilievo per il nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in ossequio alla normativa vigente, nonché nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali, di porre in essere misure che incentivino nelle zone soggette ad interventi di eradicazione la ri-piantumazione di olivi appartenenti a varietà autoctone, con la finalità di tutelare il paesaggio agricolo storico della Puglia e la sua biodiversità.

---

### **G8-ter.3**

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI,  
SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8-ter contiene norme per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*;

il Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia - adottato con il decreto ministeriale n. 4999 - 13 febbraio 2018 del MIPAAF - specifica che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie gravano sui proprietari o conduttori dei terreni agricoli e che le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria, possono ricevere un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 652 del 2014 del 15 maggio 2014;

nell'ambito del Piano è previsto reimpianto nelle aree interessate dal batterio di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti allo stesso;

l'articolo 8-*quater* prevede l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della *Xylella fastidiosa*.

impegna il Governo:

in sede di attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 8-*quater*, a prevedere il reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di ulivi di varietà riconosciute resistenti al batterio provenienti da vivai accreditati dalla Regione Puglia.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 8-*quater*

#### **8-*quater*.1**

DE BONIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 8-*quater*.**

*(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento)*

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura del Salento e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare prevalentemente alle

aziende agricole biologiche e/o biodinamiche come da D.M. n.6793 del 18 luglio 2018.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

### **8-quater.200**

BUCCARELLA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da destinare esclusivamente alle aziende agricole biologiche e/o biodinamiche ai sensi del Decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018.».*

---

### **8-quater.8**

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n.1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero ai decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al periodo precedente e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali

e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi precedenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

---

### **8-quater.2**

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio, di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero al decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative».

---

### **8-quater.3**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richieden-

te, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero al decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative».

#### **8-quater.9**

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al periodo precedente e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi precedenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

#### **8-quater.4**

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura è previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al va-

lore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative».

### **8-quater.5**

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura è previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative».

### **8-quater.6**

GALLONE, BERUTTI, DAMIANI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio *Xylella fastidiosa* mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite "Indenni", nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura Monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone.

1-ter. Il progetto di cui al comma 1 ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche».

### **8-quater.7**

LONARDO, GALLONE, BERUTTI, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Una parte del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento della dotazione, è destinato al finanziamento di progetti di ricerca applicata che abbiano come obiettivo unico ed esclusivo la sperimentazione di procedure terapeutiche e di lotta, sia a base chimica sia biologica sia integrata, mirate specificamente a contenere lo sviluppo del patogeno nelle piante attaccate aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, ovvero a ridurre i livelli di inoculo negli ambienti di rilevanza delle coltivazioni olivicole. Tali progetti di ricerca sono gestiti dal MIPAAFT tramite bandi competitivi con l'ausilio di esperti valutatori di chiara fama individuati su scala internazionale».

### **8-quater.0.1**

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-quinquies.**

*(Violazioni nell'ambito del commercio dell'olio di oliva)*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, è aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis. - *Divieti di detenzione e vendita a carico degli operatori*) -  
1. E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'"olio extra vergine di oliva", l'"olio di oliva vergine", l'"olio di oliva raffinato", l'"olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini", l'"olio di sansa di oliva raffinato" e l'"olio di sansa di oliva" che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea. È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'"olio extra vergine di oliva", l'"olio di oliva vergine", l'"olio di oliva raffinato", l'"olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini", l'"olio di sansa di oliva raffinato" e l'"olio di sansa di oliva" che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, comprese le sostanze utilizzate nel processo di raffinazione, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.



2. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva vergini non ancora classificati in "olio extra vergine di oliva" o "olio di oliva vergine" o "olio di oliva lampante".

3. È vietato mettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. È altresì, vietato detenere l'"olio di oliva lampante" e l'"olio di sansa di oliva greggio" che non possiedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

4. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea.

5. È fatto divieto detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti ove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare.".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni concernenti l'indicazione della campagna di raccolta delle olive in etichetta e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 3.000.".

3. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis. - (*Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione degli obblighi di detenzione e vendita*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, primo capoverso, e 2 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, secondo capoverso, e 3, primo capoverso, dell'articolo 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 60.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, secondo capoverso, dell'articolo 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 6.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 16.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a 120.000."».

### **8-quater.0.2**

VITALI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-quinquies.**

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per far fronte all'emergenza fitosanitaria della Regione Puglia. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

2. Al fine di garantire un ristoro economico agli agricoltori della regione Puglia che hanno subito danni dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per il 2019 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 600 milioni di euro annui per il 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

## Art. 9

### 9.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Al comma, capoverso «Art.4-ter», al comma 1 premettere il seguente;*

«01. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo approva, con proprio decreto, previo accordo raggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il piano di settore per l'agrumicoltura, in attuazione dei seguenti indirizzi:

- a) diffondere le buone pratiche colturali e l'innovazione tecnologica, anche nel campo dell'irrigazione;
- b) rafforzare le politiche di filiera e l'integrazione con il comparto della trasformazione;
- c) incrementare e incentivare l'organizzazione dei produttori;
- d) migliorare le procedure di tracciabilità del prodotto e i relativi controlli;
- e) implementare politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l'istituzione di specifici marchi territoriali;
- f) salvaguardare gli agrumeti localizzati in zone di particolare rischio idrogeologico;
- g) promuovere i consumi del prodotto fresco e trasformato, in particolare nelle istituzioni scolastiche;
- h) valorizzare i sottoprodotti degli agrumi, anche nella filiera agroenergetica;
- i) combattere efficacemente le fitopatologie, potenziando la ricerca e gli interventi di contrasto;
- l) promuovere la formazione di figure professionali adeguate per supportare l'aggiornamento degli imprenditori agricoli del settore».

## 9.2

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole da: «5 milioni di euro fino alla fine del comma», con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

## 9.3

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2020».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

## 9.4

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso «Art. 4-ter», al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «le modalità» sono inserite le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

## 9.5

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 4-ter» comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «le modalità» sono inserite le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

---

## 9.6

FARAONE, SUDANO, MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, MARGIOTTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Al fine di contrastare il virus della "tristeza" è altresì stanziato, in favore della Regione Sicilia, un contributo straordinario per l'anno 2019 pari a 2,5 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

## 9.7

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. La dotazione del Fondo qualità compatto agrumicolo di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le relative risorse sono utilizzate secondo le modalità individuate in sede di Conferenza stato regioni il 21 febbraio 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica econo-*

mica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 al n. 307».

## ORDINE DEL GIORNO

### **G9.1**

ABATE, ANASTASI, TRENTACOSTE, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, NATURALE, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca misure a sostegno delle imprese del settore agricolo;

considerato che:

nella filiera agrumicola italiana il sistema aziendale riferito alla coltura per eccellenza della Piana di Sibari, nella regione Calabria, riguarda gli agrumi e, nello specifico, le clementine (varietà apirene);

il dato principale, da fonti di elaborazione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) su dati Istat ed altre fonti, è che la produzione attuale, associata in cooperative e Organizzazioni di Produttori è pari a circa il 20 per cento;

per le clementine la cui produzione è di circa 572.000 tonnellate (dato dell'annualità 2016-2017) su base nazionale, 114.400 tonnellate sono ad esclusivo appannaggio delle Organizzazioni di Produttori, mentre la rimanente produzione di 457.600 tonnellate è in dotazione alle miriadi di operatori commerciali privati;

è importante individuare delle misure per favorire le aziende che abbiano la necessità di aggregarsi e fare volumi di produzione al fine di incrementare il proprio potere contrattuale verso la distribuzione organizzata;

l'incremento dei canali distributivi di frutta fresca e derivati degli agrumi avrebbe, quale conseguenza, anche il rafforzamento del settore ove operano gli hotel, i ristoranti ed i catering, aumentando nello stesso tempo

le collocazioni del prodotto stesso, in un'ottica di difesa del *Made in Italy* e assolvendo la funzione di sviluppo dei consumi interni e di esportazione;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di porre in essere, mediante appositi interventi normativi, misure di sostegno per la creazione di consorzi di produttori di agrumi al fine di: riunire tutti gli operatori, ivi compresi coloro che sono attualmente collocati ai margini dei processi di aggregazione, valorizzare tutte le tipologie di agrumi prodotti, elaborare e condividere strategie comuni a tutela dell'intero comparto agrumicolo, in termini di produzione, commercializzazione e distribuzione in Italia e all'estero.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 10

#### 10.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*
- b) *Al comma, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».*

#### 10.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni»;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni».*

## **10.2**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni».*

---

## **10.4**

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI,  
SERAFINI, GASPARRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni».*

# **ORDINI DEL GIORNO**

## **G10.1**

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni-urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmo-



sferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

L'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattano ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

pur troppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;

considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più *in bonis*) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per

esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in *bonis* e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;

a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

## **G10.2**

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento-Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata ve-

rifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

### **G10.3**

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agro alimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

con decreto-legge, n. 4 del 2015, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2015, è stata dettata la disciplina delle esenzioni dall'IMU per i terreni agricoli, prevedendo l'esenzione:

- a) per i comuni totalmente montani;
- b) per i comuni ubicati nelle isole minori;
- c) per i comuni parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT, limitatamente ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

la fattispecie dei comuni parzialmente montani ha determinato sperequazioni intollerabili tra comuni, poiché comuni con medesime situazioni orografiche, di coltivazione eccetera, distanti pochi chilometri, hanno registrato trattamenti differenti, fino ad arrivare al paradosso che proprietà confinanti hanno visto l'applicazione della pesante imposta per particelle site in un comune e l'esenzione per particelle confinanti ma ricadenti nel territorio di altro comune;

l'imposta ha determinato un carico ulteriore sul mondo agricolo, già di per sé afflitto da una crisi endemica e con difficoltà enormi legate all'oscillazione dei prezzi di vendita ed al continuo aumento dei costi necessari per la produzione. Di conseguenza, la stragrande maggioranza dei cittadini ha omesso di versare l'imposta;

che si trattasse di imposta ingiusta è anche dimostrato dal fatto che la norma sull'IMU agricola, valida per le annualità 2014 e 2015, è stata abro-

gata con la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), a decorrere dal 2016;

la norma ha prodotto reazioni in tutto il Paese, con numerosissimi Comuni e diverse Regioni che hanno reagito arrivando (su ricorso di alcune Regioni) a sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 53, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

sono tantissimi i Comuni costituitisi in giudizio, per dimostrare che la norma incriminata ha determinato la riduzione di trasferimenti a valere sul Fondo di solidarietà comunale, non compensati dal gettito tributario atteso;

considerato che:

con ordinanza specifica, il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale;

dopo diversi anni, con sentenza n. 17 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ritenendo legittima la norma successivamente abrogata dalla legge di stabilità per il 2016. Detta pronuncia ha perimetrato l'ambito di applicazione della norma che impone ai Comuni, entro il 2019, di procedere all'accertamento dei mancati pagamenti, con conseguenti addebiti di sanzioni e interessi sul mondo agricolo, già in forte difficoltà,

impegna il Governo:

per le peculiarità della norma, per la successiva abrogazione, per le questioni di legittimità sollevate e per il tempo trascorso per la definizione, a prevedere una disposizione normativa «di favore» che, sulla scorta di quanto già effettuato con la rottamazione delle cartelle, possa portare allo sgravio di sanzioni e interessi per l'IMU agricola non versata, sebbene ad oggi non ancora accertata (lo si farà entro il 2019, almeno per quanto concerne l'IMU 2014), che allevierebbe le difficoltà del mondo agricolo e, probabilmente, consentirebbe anche ai Comuni di incassare le somme vitali per garantire l'erogazione dei servizi.

## EMENDAMENTI

### 10.0.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 10.1

*(Trasparenza nei rapporti di filiera e prezzo equo)*

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti di filiera, difendere la dignità di chi produce e contrastare le pratiche sleali di mercato all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: "I contratti di cui al presente articolo devono riportare a pena di nullità un riferimento ai criteri e ai metodi di determinazione del prezzo. Tali criteri tengono conto di uno o più indicatori relativi ai costi di produzione pertinenti in agricoltura e all'evoluzione di tali costi, uno o più indicatori relativi ai prezzi dei prodotti agricoli. Tengono conto altresì del mercato in cui opera l'acquirente e dell'evoluzione di tali prezzi e si riferiscono a uno o più indicatori relativi a quantità, composizione, qualità, origine e tracciabilità di prodotti o conformità alle specifiche".

2. Per verificare che i prezzi fissati nei contratti non siano particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione, in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative, è istituito l'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome, sono definite le modalità operative dell'attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari ed è fissata la lista dei settori sui quali l'Osservatorio elabora periodicamente i costi medi di produzione, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 2 del presente articolo l'ISMEA utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 10.0.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 10.1

*(Disposizioni in materia di consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)*

1. I consorzi di tutela dei prodotti appartenenti alle filiere del settore lattiero-caseario nonché della preparazione delle carni suine di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono assicurare una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli negli organi amministrativi qualora il disciplinare del prodotto tutelato preveda che la zona di produzione dello stesso abbia estensione interregionale o regionale, ovvero comprenda almeno cinque province.

2. La rappresentanza di cui al precedente comma si intende garantita qualora almeno un quarto degli amministratori sia nominato tra gli imprenditori agricoli soggetti al sistema di controllo e che non siano soci di cooperative o di altre forme associative già rappresentate.

3. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi di tutela:

a) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, VII e VIII capo II del codice penale;

b) coloro che siano stati sottoposti alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 11 novembre 2004, n. 297 e alle sanzioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il divieto di nomina permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consorzi di tutela già riconosciuti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti commi. Il mancato adeguamento comporta la sospensione del riconoscimento di cui al citato articolo 53, comma 15».

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 10-bis

#### G10-bis.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

l'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione;

attraverso l'introduzione del nuovo comma 6-bis all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991 - per gli anni 2019 e 2020, il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali viene esteso anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati;

in seguito al parere della Commissione Bilancio il testo, durante la fase di approvazione alla Camera, ha subito una sostanziale modifica in quanto è stata cancellata la possibilità per i lavoratori agricoli di beneficiare del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali per l'anno 2020,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi celeri, attraverso ulteriori iniziative normative, l'estensione anche per l'anno 2020 del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati.



## EMENDAMENTI

### Art. 10-ter

#### 10-ter.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Gli aiuti», inserire le seguenti: «, anche figurativi,».*

---

#### 10-ter.2

SBROLLINI, TARICCO, BITI, MAGORNO

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Gli aiuti» inserire le seguenti: «, anche figurativi,».*

---

#### 10-ter.3

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole; «Gli aiuti», inserire le seguenti: «anche figurativi,».*

---

### Art. 10-quater

#### 10-quater.1

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **10-quater.2**

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) ai comma 3, sostituire le parole: «costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale» con le seguenti: «è valutata ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali pratiche commerciali sleali»;

b) sopprimere il comma 4.

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G10-quater.1**

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

il glifosato è un'ammina individuata una prima volta negli anni '50 da una multinazionale chimica e farmaceutica svizzera e poi negli anni '70, risintetizzata per caso dal colosso statunitense Monsanto, di recente acquisito dalla tedesca Bayer;

lo Iarc - che conferma la sua adesione stretta ai più alti principi di trasparenza, indipendenza e integrità scientifica - ha classificato il glifosato tra gli 81 agenti «2», cioè quelli con sufficiente evidenza di cancro negli animali e limitata evidenza nell'uomo. A questa dichiarazione di rischio cancro sono seguite negli Usa le cause collettive contro la Monsanto e i limiti di autorizzazione in Europa. Sono circa 8.000 le procedure in corso negli Stati Uniti per i prodotti a base di glifosato di Monsanto. Sicuramente sono stati accertati rischi nei cosiddetti co-formulanti, cioè le sostanze che vengono aggiunte al principio attivo per renderlo più efficace, come tensioattivi e altri composti;

altri studi cercano di metterne in luce i rischi per il sistema endocrino e per gli ormoni, l'impatto sulla natura, sugli animali e sulle acque e così

via. In particolare l'istituto Ramazzini di Bologna ha pubblicato sulla rivista *Environmental Health* nuovi risultati relativi allo studio pilota sul glifosato scoprendo che l'esposizione a erbicidi a base di glifosato (GBH), incluso il Roundup, ha causato effetti riproduttivi e di sviluppo in ratti sia maschi che femmine, a un livello di dose considerato sicuro dall'Epa, l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (1,75 mg/kg di peso corporeo/giorno). Si tratta di una conferma rispetto all'azione interferente endocrino dell'erbicida mostrata nei lavori precedentemente pubblicati nel maggio 2018 dall'istituto Ramazzini;

secondo la dottoressa Fiorella Belpoggi, Direttrice dell'area di ricerca dell'istituto: «Uno studio a lungo termine sugli erbicidi a base di glifosato, a partire dalla vita prenatale, è ora necessario per confermare e esplorare le prime evidenze sulle alterazioni endocrine e sullo sviluppo emerse nello studio pilota.»;

un articolo del Sole 24 ore accusa lo IARC di aver falsificato la sua valutazione di «probabile cancerogeno per l'uomo». Si tratta di un'accusa assolutamente inconsistente, ma di sicuro potremmo andare avanti decenni con questa discussione se agli studi dell'industria non venissero contrapposti i risultati di studi indipendenti;

il giornale francese «*News LifeGate*», in un articolo del 22 gennaio 2019, scrive: «Il tribunale amministrativo di Lione ha revocato l'autorizzazione concessa al Roundup Pro 360, a base di glifosato, evocando un "principio di precauzione". Il prodotto presenta "rischi ambientali suscettibili di nuocere in modo grave alla salute umana". È con questa motivazione che il tribunale amministrativo francese di Lione, il 15 gennaio, ha deciso di annullare l'autorizzazione alla commercializzazione del Roundup Pro 360, diserbante a base di glifosato prodotto dalla Monsanto (ormai di proprietà della Bayer). "Errore di valutazione: il glifosato è potenzialmente cancerogeno" I giudici - "fatto raro" - secondo la stampa transalpina - hanno ritenuto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro (Anses) abbia «commesso un errore di valutazione in materia di principio di precauzione». Ciò nel marzo del 2017, quando concesse il proprio via libera all'uso del prodotto. Il tribunale lionese ha, in questo senso, citato le conclusioni alle quali è giunto il Centro internazionale di ricerca sul cancro (Circ) dopo aver studiato la questione. Secondo le quali il glifosato dovrebbe «essere considerato come una sostanza dal potenziale cancerogeno per l'essere umano»»;

impegna il Governo:

a promuovere, anche mediante lo strumento della decretazione di urgenza, degli interventi normativi finalizzati a vietare l'utilizzo e la presenza della sostanza attiva glifosato negli alimenti, ivi compreso il divieto d'uso in pre-semina;

a disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con specifico riferimento al traffico commerciale e alle connesse operazioni, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della

Puglia e della Sicilia dove sbarcano navi contenenti grano duro proveniente dall'estero con residui di glifosato dovuti ad impiego in pre-raccolta per favorire la maturazione artificiale, pratica vietata in Europa e in Italia a seguito di specifici provvedimenti (Regolamento UE 1313/2016 ed il decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016) che recepiscono il principio di precauzione;

ad adottare tutte le necessarie misure di precauzione sul territorio nazionale volte a proteggere la sanità pubblica nonché la salubrità dell'ambiente, al di fuori dei perimetri portuali invitando i rispettivi sindaci dei comuni e le Asl territoriali a disporre controlli a tappeto su tutti gli autotreni in uscita dai porti.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 10-quinquies

#### 10-quinquies.0.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-sexies.

*(Emergenze nel settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*) interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli"».

---

#### **10-quinquies.0.4**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 10-sexies.**

*(Emergenze nel settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli"».

---

#### **10-quinquies.0.5**

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 10-sexies.**

*(Emergenze nel settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli"».

---

#### **10-quinquies.0.2**

LA PIETRA, RAUTI, IANNONE, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 10-sexies.**

*(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)*

1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico e per il turismo a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, alle disposizioni e misure del presente provvedimento, anche nelle funzioni di con-

— 111 —

trollo ed ispezione, a decorrere dall'anno 2019, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementato di un importo complessivo pari a 600.000 euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2019 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 700.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 600.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

### **10-quinquies.0.3**

LA PIETRA, RAUTI, IANNONE, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-sexies.**

*(Cessione della produzione agricola)*

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto"».

## **Art. 11**

### **11.1**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni», con le seguenti: «3 milioni».*

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma, dopo le parole: «di agrumi», inserire le seguenti: «di carne suina» e dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «3 milioni di euro».*

## 11.2

BERUTTI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Al comma 1, dopo le parole: «latte ovi-caprino», inserire le seguenti: «, vaccino-ovino e vaccino-caprino».*

*Conseguentemente sostituire la parola: «esso», con la seguente: «essi».*

## ORDINI DEL GIORNO

### G11.1

TRENTACOSTE, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, QUARTO, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere

eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

sia a livello nazionale, sia a livello europeo, la gestione del rischio rappresenta uno strumento prioritario di politica agraria per la tutela dei redditi degli agricoltori e del sistema produttivo agricolo;

sotto il profilo unionale il dibattito sulle politiche di gestione dei rischi in agricoltura è stato avviato già a partire dal 2005 con la Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo. Tale dibattito ha confluito taluni contenuti nel Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, in tema di norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Nel 2013 è poi occorso il processo di riforma di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017;

a livello interno il tema della gestione del rischio ha assunto, nel corso del tempo, una sempre maggiore centralità, tenuto conto dell'accresciuta vulnerabilità del sistema produttivo agricolo nazionale rispetto alle avversità di natura climatica, sanitaria e di mercato;

fenomeni meteorologici dal carattere insolito e di impatto e intensità superiori al passato, quali, ad esempio, gelate tardive e prolungate siccità, hanno caratterizzato l'andamento climatico degli ultimi anni tanto da palesare la necessità di assicurare non solo la copertura dei tradizionali rischi di frequenza, come la grandine, ma anche quella dei cosiddetti rischi catastrofali, quali gelo, brina, siccità e alluvione;

gli stanziamenti a sostegno delle misure di gestione del rischio in agricoltura, tra fondi statali, regionali e comunitari, si possono stimare nella cifra annua di 314 milioni di euro;

considerato che:

nel rapporto «La gestione del rischio nell'agricoltura del Mezzogiorno», pubblicato lo scorso gennaio dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) è fatto riferimento ad una diffusa mancanza di conoscenza circa l'esistenza del contributo pubblico per le polizze agevolate. Tra i non assicurati, infatti, il 75% degli intervistati ignora l'esistenza delle agevolazioni sui premi assicurativi;



— 114 —

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione e diffusione informativa degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, dei correlati benefici, nonché del conseguente accesso da parte degli agricoltori alle polizze assicurative e alle ulteriori tipologie di copertura previste dalla legislazione vigente.

## **G11.2**

MOLLAME, CASTALDI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

considerato che:

desta preoccupazione la diffusione sul territorio nazionale di altri focolai di crisi economica riguardanti alcuni comparti produttivi strategici, come quello del vino da tavola;

con riferimento al citato settore è necessario contrastare il crollo dei prezzi all'origine che sta caratterizzando il mercato nazionale nell'ultimo periodo, anche attraverso un'opportuna azione informativa e promozionale;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa unionale vigente, di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione della competitività dei vini italiani e del settore vitivinicolo italiano, nonché alla diffusione informativa, a beneficio dei consumatori, circa il consumo responsabile dei detti prodotti.

## EMENDAMENTO

### Art. 11-bis

#### 11-bis.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, subordinandone comunque l'erogazione alla verifica del rispetto delle norme minime per la protezione dei suini di cui decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122».*

## ORDINI DEL GIORNO

#### G11-bis.1 (testo 2)

RUSSO, MOLLAME, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'art. 11-bis del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020;

le risorse del predetto fondo sono destinate, tra l'altro, anche a migliorare la qualità dei prodotti suinicoli e il benessere animale nei relativi allevamenti;

ai sensi del comma 1 del citato articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politi-

che agricole alimentari, forestali e del turismo definisce, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la Raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della Direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del taglio della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4.02.2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute che reca "chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini" e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, "a partire dal 1 gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo "Prescrizioni e cronoprogramma" presente in *Classyfarme* e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019";

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi sia un trattamento appropriato nelle varie fasi della filiera: dall'allevamento, alla macellazione, passando per il trasporto;

impegna il Governo:

a valutare nell'emanando decreto ministeriale la previsione del rispetto delle condizioni di benessere animale.

### **G11-bis.2**

CROATTI, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stopparli, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11-*bis* del disegno di legge in esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020;

tale fondo è destinato a: far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; rafforzare i rapporti di filiera; promuovere i prodotti suinicoli; migliorare la qualità e il benessere animale; promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;

considerato che:

la filiera suinicola rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare nazionale sia per dimensione economica assoluta che per impatto occupazionale, coinvolgendo un rilevante indotto;

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, negli anni 2016 e 2017, sono state colpite da eventi sismici che hanno messo in forte difficoltà il comparto primario nella sua interezza, ivi compresi il settore suinicolo ed i raccolti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere, mediante appositi interventi normativi, contributi destinati alla copertura totale dei costi per la realizzazione di recinzioni atte a contenere suini allo stato brado o semibrado e volti a favorire la produzione di salumi di qualità nonché la coltivazione di cereali, legumi, ortaggi e frutti destinati ai mercati solidali, in un'ottica di rilancio

dell'agricoltura nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

### **G11-bis.3**

CUCCA, TARICCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

la regione autonoma della Sardegna ha messo in atto un piano di eradicazione della peste suina africana (Psa), che, come dimostrano i dati, ha quasi totalmente debellato l'infezione endemica, che ha causato danni e restrizioni al settore suinicolo sardo;

dal triennio 2012-2014 al 2015-2017 il numero dei focolai nei maiali domestici è passato da 109 a 6 (5 nel 2018). È crollata anche la sieropositività fra i cinghiali, dal 10 per cento a poco più del 3 per cento;

nell'area rossa racchiusa dal Gennargentu al Supramonte fino al Nord dell'Ogliastra, circa 10 mila chilometri quadrati, dai 233 focolai nel 2012-2014 si è passati ai 3 da agosto 2016 a marzo 2017;

il Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare già da tempo ha assunto l'impegno, verificata la mutata e decisamente migliorata situazione epidemiologica, di rivedere e allentare le restrizioni alla commercializzazione dei suini sardi e dei derivati di cui alla decisione 709/2014/UE;

è necessario che le restrizioni di cui alla decisione europea di cui sopra siano applicate proporzionalmente all'attuale quadro epidemiologico per consentire al settore suinicolo sardo di tornare competitivo. Si fa presente che a partire dal 2010 la produzione regionale di carni suine e derivati è crollata del 60 per cento;

il settore suinicolo è particolarmente importante per l'economia sarda, in particolare quella delle zone interne dell'isola 14 mila aziende, 187 mila capi, un giro di affari di 500 milioni all'anno;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto della Regione Sardegna al fine di consentire l'eradicazione definitiva della pesta suina africana dall'isola;

— 119 —

ad adoperarsi affinché la Commissione europea riveda le misure di cui alla decisione 709/2014/UE fortemente restrittive e penalizzanti per la commercializzazione delle carni suine sarde e dei suoi derivati;

ad adottare iniziative affinché la Commissione europea organizzi una specifica missione ispettiva in Sardegna per verificare nuovamente la situazione epidemiologica.

## EMENDAMENTI

### **11-bis.0.1**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, ASSUNTela MESSINA, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, 11-bis aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.1.**

*(Esonero pagamento IMU e TASI)*

1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019«.

### **11-bis.0.2**

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, 11-ter inserire il seguente:*

#### **Art. 11-quater.**

*(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)*

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

### **11-bis.0.3**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, 11-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.1.**

*(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)*

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».



#### **11-bis.0.4**

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, 11-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.1.**

*(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)*

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

### **11-bis.0.5**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.1.**

*(Misure urgenti per il sostegno del settore cerealicolo)*

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura *del mais* al fine di superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera, mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

**11-bis.0.6**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.1.**

*(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente Decreto Legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

**11-bis.0.7**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.1.**

*(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo lii, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

**11-bis.0.8**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.1.**

*(Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale del vino da tavola)*

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale finalizzate a informare i consumatori sul consumo responsabile e a migliorare la competitività dei vini italiani, ad esclusione di quelli indicati nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

**11-bis.0.9**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, 11-bis, inserire il seguente:*

**«Art.-11-bis.1.**

*(Misure per il sostegno del settore cunicolo)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la cunicol-

tura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di conigli, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore cunicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti cunicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti(UE) n.1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

---

## Art. 11-ter

### 11-ter.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Al comma 1, sopprimere i punti 1) e 2) della lettera b).*

---

### **11-ter.2**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: "nonché" aggiunte le seguenti: ", nel caso la violazione sia compiuta da soggetti privi della titolarità di licenza di pesca professionale"».

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G11-ter.1**

RUSSO, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI,  
DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'articolo 11-ter del disegno di legge in esame apporta alcune modifiche agli articoli 9, il e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che accessorie;

considerato che:

il controllo delle attività della pesca e la lotta alle infrazioni mirano a garantire una corretta applicazione delle norme al riguardo e, all'occorrenza, ad imporne l'osservanza. In tale settore, le competenze e le responsabilità sono suddivise tra gli Stati membri, la Commissione europea e gli operatori del settore;

la citata politica di controllo è volta a garantire: il rispetto dei quantitativi di catture autorizzati e la raccolta dei dati sulla gestione della pesca; l'assunzione tempestiva delle rispettive responsabilità degli Stati membri e

della Commissione; l'applicazione delle norme a tutti i tipi di pesca, con un'armonizzazione delle sanzioni in tutta l'UE; la tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento, «dalla rete al piatto». In tal senso, l'adozione delle misure compete all'Unione europea, mentre i singoli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle misure e dell'applicazione di sanzioni in caso di violazioni commesse nelle aree geografiche che rientrano nella loro giurisdizione;

a livello interno, il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 disciplina l'attività di pesca ed acquacoltura e il connesso sistema sanzionatorio;

in particolare, con riferimento al suddetto decreto legislativo, il Capo II, modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha riscritto gli articoli da 7 a 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, definisce il sistema sanzionatorio. È dunque operata una distinzione tra comportamenti che causano l'elevazione di contravvenzioni (negli articoli da 7 a 9), e quelli che configurano degli illeciti amministrativi (negli articoli da 10 a 12), e sono stabiliti altresì per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano «infrazioni gravi», sanzionate con il sistema a punti previsto dall'articolo 14;

per quanto concerne le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi, invece, la sanzione è esclusivamente pecuniaria;

l'art. 40 della citata legge n. 154 del 2016 ha inserito nell'ordinamento sanzioni penali e amministrative per contrastare comportamenti che costituiscono bracconaggio ittico nelle acque interne;

in Italia sono numerosi gli episodi di bracconaggio e di pesca di frodo, con conseguenze particolarmente impattanti sull'ambiente e sugli equilibri eco-sistemici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere salda la funzione deterrente delle sanzioni nei confronti dei fenomeni di bracconaggio ittico, in un'ottica di tutela dell'ecosistema marino e del patrimonio ambientale nazionale.



## EMENDAMENTI

### **11-ter.0.1**

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quater.**

*(Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno)*

1. Al fine di incrementare e ottimizzare le procedure di raccolta e gestione dei dati sulla tracciabilità del latte bufalino, per il triennio 2019-2021 sono stanziati 1,5 milioni di euro a favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici - Napoli.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per l'anno 2019, 500 mila euro per l'anno 2020 e 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

### **11-ter.0.2**

GALLONE, DAMIANI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

*Dopo il Capo IV-bis., inserire il seguente:*

«Capo IV-ter. - Misure a sostegno degli spazi verdi urbani

#### **Art. 11-quater.**

*(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)*

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo, è autorizzata a decorrere dal 2019, la spesa di 10 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

*a)* quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

### **11-ter.0.3**

BERARDI, BATTISTONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quater**

*(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) la lettera *e*) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"*e*) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro";

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".

b) all'articolo 91:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Il relativo adempimento è a cura dell'ente concedente"».

### **11-ter.0.4**

BERARDI, BATTISTONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quater.**

*(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Per far fronte agli ingenti danni provocati al settore della pesca e dell'acquacoltura dall'emergenza maltempo verificatesi nel mese di ottobre

2018, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. La dotazione finanziaria delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il comma 1 e in 2 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

---

### **11-ter.0.5**

BERARDI, BATTISTONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quater.**

*(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di completare le procedure di liquidazione dei danni derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. La dotazione finanziaria delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il comma 1 e in 2 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

### **11-ter.0.6**

BERARDI, BATTISTONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quater.**

*(Misure di-semplificazione per il FEAMP)*

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le imprese di pesca che hanno attuato i periodi di arresto temporaneo previsti nel corso dell'anno solare devono presentare la domanda per la fruizione della misura di sostegno entro il 31 dicembre dello stesso anno,
2. Per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2019.
3. La presente disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **Art. 12**

#### **G12.1**

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato IB del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione

per gli idrocarburi (C 10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

l'articolo 41 al fine di definire l'ambito di applicazione della norma, rinvia alla definizione di fanghi contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 99 del 1992 (recante «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»);

la finalità di tale articolo, dichiarata esplicitamente, è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore. Le situazioni di criticità a cui si fa riferimento sono quelle venutesi a creare dopo la recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo in estrema sintesi che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

tuttavia, la disposizione contenuta nel citato articolo 41 stabilisce una eccezione in merito al parametro relativo agli idrocarburi C 10-C40, pari ad un limite di 1.000 mg/kg tal quale, valore che si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272 del 2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, c.d. regolamento CLP), come specificato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

considerato che:

il programma di Governo prevede: «Interventi normativi per semplificare e tutelare maggiormente la gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali», non è previsto, però, da nessuna parte che si debbano innalzare i limiti per tutelare lo smaltimento dei fanghi, correndo il rischio di provocare disastri ambientali;

in realtà, si tratta di un aumento che, rapportato ai limiti di idrocarburi previsti per i fanghi industriali tossici da portare in discarica, è almeno 10 volte superiore, sia per pericolosità che per tossicità, ed ecco perché, a livello europeo è obbligatoria la richiesta di applicare il principio di precauzione al fine di evitare la contaminazione dei cibi. Principio da applicare perché da 30 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità - e non opinioni di uno scienziato

qualsiasi - stabilisce che tutti i composti già previsti dal codice dell'ambiente (13 cancerogeni, 10 probabili cancerogeni, 24 possibili cancerogeni), presi a riferimento dai giudici, devono essere evitati;

al riguardo, l'articolo 41 non fornisce una valutazione dei rischi sulla salute e sull'ambiente derivante da un innalzamento dei limiti, né riporta una valutazione del potenziale effetto sinergico dei diversi composti, riconosciuto a livello scientifico internazionale, dove gli effetti delle miscele potenziano quelli dei singoli composti, e molti dei composti dell'elenco sono riconosciuti dall'Environmental Protection Agency americana nella lista degli Interferenti endocrini;

anche la direttiva del Consiglio europeo del 12 giugno 1986 è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando la corretta utilizzazione di questi fanghi. Molte di queste sostanze sono molecole stabili che si accumulano nel suolo e nelle falde acquifere e non basta l'aratura per attenuare la contaminazione;

l'articolo 41 non prevede nessun test di fitotossicità, non indica quali siano i suoli idonei allo smaltimento, le condizioni ambientali del suolo (ph, umidità, temperatura, potenziale Redox, età), la reattività dei costituenti del terreno, la distanza dalle strade, da corsi d'acqua e le pendenze dei terreni;

la norma dell'articolo 41 mette a rischio sia la salute pubblica che la qualità ambientale dei suoli agricoli. Il Principio di precauzione e di chi inquina paga l'articolo 178 decreto legislativo n. 152 del 2006 risulta disatteso;

il Codice dell'Ambiente, invece, prevede che un rifiuto pericoloso vada smaltito in discarica, sostenendone i relativi costi. Il principio «chi inquina, paga» è contemplato dall'articolo 174 - ex articolo 130/R - del Trattato CE ed impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione;

l'approvazione definitiva di questa norma ha determinato il seguente paradosso: per conferire i fanghi da depurazione in discarica il limite previsto è 500 mg di idrocarburi per chilo mentre la disposizione in vigore, per utilizzare fanghi con le stesse sostanze inquinanti sui suoli agricoli i limiti diventano 1000 mg per kg riferiti, però, non alla «sostanza secca» ma al «tal quale». Il che significa un valore che in termini di sostanza secca oscilla da 5000 a 8000 mg/kg, vale a dire valori prossimi ai livelli desiderati dalla Regione Lombardia, ottenuti in modo da poter bypassare i pronunciamenti della magistratura. Il «tal quale» così riportato non fissa i quantitativi massimi di fanghi in materia secca che le disposizioni comunitarie prevedono espressamente per gli Stati membri. Sarebbe infatti opportuno chiedere a chi produce tali fanghi di ridurre gli inquinanti con processi tecnologici, come succede già in altre parti d'Europa, come per esempio in Svizzera, in Austria e in molte altre regioni della Germania, dove è vietato lo spandimento di questi fanghi tossici;

tenuto conto che:

dalle problematiche evidenziate si ritiene molto limitante, per quanto riguarda l'effettiva tutela della salute pubblica, il controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL. Si ritiene che tutti i parametri strategici devono essere monitorati nei suoli ove i fanghi vengono sversati ogni 4 mesi. Questo anche in relazione alle quantità e alle caratteristiche dei fanghi sparsi;

inoltre l'articolo 3, lettera c) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura», recita: «E' ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'articolo 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: ... non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale»;

la sentenza del TAR Lombardia Milano, Sezione III 20 luglio 2018, n. 1782, al punto 22 specifica che: «...possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e che non contengono sostanze tossiche e nocive. Tali fanghi inoltre debbono essere prodotti dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, ovvero, se provenienti da insediamenti produttivi, devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli di cui sopra»;

si ricorda che l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Stoccolma che si pone come obiettivo l'eliminazione e la diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs) tra i quali diossine, benzofurani, policlorobifenili e IPA, che potranno essere sparsi sui suoli agricoli;

nell'articolo 41 del citato decreto si tiene a sottolineare, infine, come non sia specificato il riferimento ai soli fanghi di origine civile e agroalimentare, come affermato dal Ministro, come sarebbe naturalmente doveroso viste le differenti caratteristiche di pericolosità rispetto a quelli industriali,

impegna il Governo:

ad effettuare le necessarie correzioni dell'articolo 41 del decreto citato per evitare la distribuzione di idrocarburi e altre sostanze nocive nei terreni agricoli, anche armonizzando la misurazione degli idrocarburi in sostanza secca;

ad agire per la definizione di limiti guida nazionali per individuare e monitorare l'inquinamento dei suoli agricoli in particolare in coincidenza con lo spandimento di fanghi;

a definire un periodo limite per l'emergenza;

a destinare nel periodo di emergenza lo spargimento su terreni non coltivati per la produzione di derrate alimentari;



ad incaricare al più presto una commissione specifica multidisciplinare di esperti che predisponga una normativa adeguata sul tema, visto il quadro gravissimo che abbiamo di fronte, che mette in serio rischio i nostri suoli, le nostre acque superficiali e sotterranee, il nostro cibo, la nostra salute.

## EMENDAMENTI

### 12.0.1

DE BONIS

*Dopo il Capo V, aggiungere il seguente:*

«CAPO V-BIS.

ULTERIORI MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE  
IMPRESE AGRICOLE E PER GARANTIRE LA TRA-  
SPERENZA NELLE RELAZIONI CONTRATTUALI

#### **Art. 12-bis.**

*(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)*

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

#### **Art. 12-ter.**

*(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

*a)* conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

*b)* riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e

dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

**Art. 12-quater.**

*(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, per garantire il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali)*

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis). Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all'istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Borsa merci, di cui al precedente periodo, deve fornire i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte in tempo reale"».

---

**12.0.4**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)*

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle

banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019«.

## 12.0.2

DE BONIS

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche

ai cambiamenti della politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative,

i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

### 12.0.3

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.91, in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, per garantire il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali)*

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis). Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all'istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.";

— 145 —

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Borsa merci, di cui al precedente periodo, deve fornire i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte in tempo reale"».

---

## 12.0.5

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Ripristino del limite di idrocarburi nei fanghi di depurazione in agricoltura)*

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'articolo 41 è abrogato».

---



---

## 1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**13 maggio 2019**  
**N. 1 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (1249)**

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Art. 7**

##### **G7.1**

BOTTICI, MOLLAME, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

##### **Ritirato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del disegno di legge in esame consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze

assicurative agevolate a copertura dei rischi, l'accesso, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno;

ai sensi del comma 2-*ter* dell'articolo 7, inoltre, agli oneri suddetti si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

il comma 2-*quater* dell'articolo 7, poi, demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità per la concessione del contributo e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché dei relativi casi di revoca e decadenza;

tali commi sono stati aggiunti in sede di esame del disegno di legge in parola presso la Camera dei Deputati;

nel mese di settembre del 2018, nella provincia di Pisa si sono verificati degli incendi che hanno cagionato numerosi danni e grave nocumento ai cittadini delle aree colpite;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a riconoscere contributi per il sostegno degli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati distrutti o danneggiati siti nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che abbiano subito danni direttamente conseguenti dagli incendi che hanno colpito i suddetti comuni nel mese di settembre del 2018.

## **1.2.6. Testo 1 (ANNESSO II)**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**14 maggio 2019**  
**N. 1 ANNESSO II**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto (1249)**

### **ORDINI DEL GIORNO**

#### **Art. 4-bis**

##### **G4-bis.1 (testo 2)**

D'ANGELO, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'articolo 4-*bis* del disegno di legge in esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu»;

in particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel

capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione;

secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute, la febbre catarrale degli ovini è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. L'agente eziologico è un virus della famiglia *Reoviridae*, genere *Orbivirus*, del quale si conoscono 24 differenti sierotipi. Attualmente in Italia la malattia è presente con diversi sierotipi, responsabili di epidemie a partire dal 2000;

tale patologia è tipica delle zone calde, comprese tra il 35° parallelo sud e il 40° parallelo nord). È diffusa in tutto il continente africano e, dal 2000, l'infezione ha interessato molti Paesi europei del Mediterraneo. Attualmente, infatti, ha superato i suoi confini geografici di riferimento e interessa oltre ai Paesi dell'Europa Mediterranea anche quelli dell'Europa continentale, diffondendosi fino alla Svezia e alla Finlandia;

considerato che:

rispetto alla predetta malattia, in Sicilia e in Sardegna si sono registrati i casi più gravi;

durante lo scorso marzo, in Sardegna, si sono registrati nuovi focolai del virus nella zona della Gallura, fino ad estendersi anche nel centro e nella parte meridionale dell'isola;

nel mese di febbraio 2019, nel territorio di Ragusa il virus in parola ha creato non pochi problemi agli allevatori. Nel mese di marzo, inoltre, nuovi focolai si sono registrati nel territorio di Noto in provincia di Siracusa.

impegna il Governo,

a valutare, anche mediante una conseguente azione di monitoraggio, i possibili effetti riguardo la movimentazione degli animali della specie bovina, al fine di scongiurare eventuali effetti dannosi alla commercializzazione del bestiame ed evitare possibili speculazioni commerciali, in un'ottica di omogeneità del territorio ai fini della movimentazione animale.

## **Art. 7**

### **G7.1**

BOTTICI, MOLLAME, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI,  
FATTORI, DONNO

### **Ritirato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il comma *2-bis* dell'articolo 7 del disegno di legge in esame consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, l'accesso, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno;

ai sensi del comma *2-ter* dell'articolo 7, inoltre, agli oneri suddetti si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

il comma *2-quater* dell'articolo 7, poi, demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità per la concessione del contributo e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché dei relativi casi di revoca e decadenza;

— 4 —

tali commi sono stati aggiunti in sede di esame del disegno di legge in parola presso la Camera dei Deputati;

nel mese di settembre del 2018, nella provincia di Pisa si sono verificati degli incendi che hanno cagionato numerosi danni e grave nocumento ai cittadini delle aree colpite;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a riconoscere contributi per il sostegno degli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati distrutti o danneggiati siti nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che abbiano subito danni direttamente conseguenti dagli incendi che hanno colpito i suddetti comuni nel mese di settembre del 2018.

---

## **Art. 11-bis**

### **G11-bis.2 (testo 2)**

CROATTI, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stopparli, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 11-bis del disegno di legge in esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020;

tale fondo è destinato a: far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; rafforzare i rapporti di filiera; promuovere i prodotti suinicoli; migliorare la qualità e il benessere animale; promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;



considerato che:

la filiera suinicola rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare nazionale sia per dimensione economica assoluta che per impatto occupazionale, coinvolgendo un rilevante indotto;

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, negli anni 2016 e 2017, sono state colpite da eventi sismici che hanno messo in forte difficoltà il comparto primario nella sua interezza, ivi compresi il settore suinicolo ed i raccolti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere, mediante appositi interventi normativi, contributi destinati a favorire la produzione di salumi di qualità nonché la coltivazione di cereali, legumi, ortaggi e frutti destinati ai mercati solidali, in un'ottica di rilancio dell'agricoltura nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1249  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

**Titolo breve:** *d.l. n. 27/2019 - Rilancio settori agricoli in crisi*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 49 \(pom.\)](#)

29 aprile 2019

[N. 69 \(pom.\)](#)

29 aprile 2019

#### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 50 \(ant.\)](#)

30 aprile 2019

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 50 \(ant.\)](#)

30 aprile 2019

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 51 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 52 \(ant.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 53 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 54 \(ant.\)](#)

9 maggio 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 49 (pom.) del 29/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

LUNEDÌ 29 APRILE 2019

**49ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Alessandra Pesce.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatore, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Evidenzia che il provvedimento si compone di 25 articoli, divisi in 6 Capi, che passa ad esaminare in dettaglio.

L'articolo 1 contiene misure per il settore del latte ovino.

Il comma 1 introduce un nuovo articolo 23-bis nel decreto-legge n. 113 del 2016, istituendo un Fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a migliorare la qualità e la quantità del latte ovino attraverso una pluralità di interventi. Questi devono soddisfare le condizioni dei regolamenti europei relativi al limite dei contributi elargibili nel regime *de minimis* e alla compatibilità degli aiuti con le regole del mercato interno. I contributi sono concessi nel limite di spesa di 10 milioni per il 2019. Si rinvia ad un decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo (comma 2).

L'articolo 2 - modificato dalla Camera - introduce, con il comma 1, un articolo aggiuntivo - l'articolo 3-bis - nel decreto-legge n. 51 del 2015. Si prevede che, per far fronte alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario ovino caprino, siano disposti, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, contributi destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore. Il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame, posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto delle regole relative agli aiuti *de*

*minimis* del settore agricolo. Si rinvia a un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione della disciplina dei contributi.

Si sofferma poi sull'articolo 3 - anch'esso modificato dalla Camera - che detta disposizioni per il monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi.

Il comma 1 prevede che i primi acquirenti di latte crudo sono tenuti a registrare mensilmente nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa acquistati in Italia, i quantitativi di latte di qualunque specie e i quantitativi dei prodotti lattiero-caseari semilavorati acquistati all'estero con indicazione del Paese di provenienza. Si fa salvo quanto già stabilito per il monitoraggio del latte vaccino nonché per il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.

Il comma 2 obbliga le aziende che producono prodotti a base di latte a registrare tutte le quantità e le giacenze nella banca dati del SIAN, mentre il comma 2-*bis* consente ai produttori di latte e alle loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, di accedere alla banca dati per le consultazioni.

Il comma 3 rinvia la disciplina delle modalità di attuazione a un decreto ministeriale, adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

I commi da 4 a 6 disciplinano le sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione, che sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT. Rileva poi che l'articolo 4 - modificato dalla Camera dei deputati - interviene sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte.

A tal fine il comma 1 modifica l'articolo 8-*quinquies* del decreto legge n. 5 del 2009, prevedendo che, a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti sul prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e di decadenza dal beneficio della dilazione, sia effettuata mediante ruolo, sulla base della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Si demanda poi a un decreto ministeriale MEF-MIPAAFT (comma 3), la determinazione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA e dalle Regioni fino al 31 marzo 2019 (la consegna dei residui è equiparata a tutti i fini quella dei ruoli), sospendendo fino al 15 luglio 2019, con riferimento ai relativi crediti, tutti i termini delle procedure in corso.

Infine, con una modifica inserita durante l'esame alla Camera, le suddette disposizioni sono state estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (comma 2), alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato dovuto per il periodo 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015, nonché alle procedure di riscossione coattiva avviate dalle regioni.

L'articolo 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» (la cosiddetta febbre catarrale degli ovini). A tal fine, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione.

L'articolo 5 incrementa (comma 1) di 14 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale (nello specifico, formaggi DOP da latte di pecora, con particolari caratteristiche di stagionatura e nutrizionali), previa notifica (comma 2) della misura alla Commissione europea da parte del MIPAAFT, mentre il comma 3 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 6 contiene misure di sostegno per le aziende agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018.

A tal fine, il comma 1 estende a tali aziende - a condizione che le stesse non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi - l'accesso agli interventi per favorire

la ripresa dell'attività produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), come rifinanziato dall'articolo 10 del decreto-legge in esame. Conseguentemente, il comma 2 autorizza la regione Puglia a deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei predetti eventi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 6-*bis*, introdotto dalla Camera, al comma 1, riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale - finalizzato a favorire la ripresa produttiva - ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, hanno interrotto l'attività e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN. Si rinvia a un decreto del MISE la disciplina dei contributi (comma 2), che sono erogati in base al regime *de minimis* (comma 3). Il comma 4 reca la norma di copertura.

Segnala poi l'articolo 7 che, introducendo un nuovo articolo 4-*bis* nel decreto-legge n. 51 del 2015, prevede al comma 1 un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018. Il contributo è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019 ed è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis*. La definizione della disciplina dei contributi è anche in questo caso demandata a un decreto MIPAAFT-MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 2).

Il comma 2-*bis*, aggiunto alla Camera dei deputati, consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni di Calci, Vicopisano e Buti, in provincia di Pisa, che hanno subito danni dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, l'accesso agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno. Il comma 2-*ter* indica la copertura finanziaria della misura, mentre il comma 2-*quater* demanda a un decreto la disciplina dei contributi.

L'oratore illustra quindi l'articolo 8, completamente riscritto durante l'esame alla Camera, che reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

Il comma 1 introduce un articolo 18-*bis* al decreto legislativo n. 214 del 2005, disponendo che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, sono attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. La norma precisa tuttavia che può essere consentito di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione. Si prevedono poi sanzioni amministrative pecuniarie a carico del proprietario, del conduttore o del detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi. Gli ispettori fitosanitari o il personale di supporto procedono all'estirpazione coattiva delle piante. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva è soggetto alla predetta sanzione, aumentata del doppio. Si stabiliscono inoltre le forme di pubblicità dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria e le conseguenti modalità di attuazione dei provvedimenti da parte del personale preposto nei fondi interessati.

Il comma 2 dell'articolo 8 in esame abroga l'articolo 1, comma 661, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che cancellava le speciali autorizzazioni previste per l'abbattimento degli alberi monumentali infettati dalla *Xylella*.

Infine, il comma 3 modifica l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico in materia ambientale), per escludere, dall'ambito di applicazione del Testo unico, anche



"i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza".

Richiama poi l'articolo 8-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera, che modifica il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 241 del 2005, prevedendo, nella parte innovativa, un'apposita sanzione pecuniaria (da 516 a 30.000 euro) in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi.

L'articolo 8-*ter*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*. Il comma 1 prevede che per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni può estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta (con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento), in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica, e senza bisogno di attendere le valutazioni ambientali.

Il comma 2 prevede che i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di piante che siano titolari di centri non autorizzati a emettere il relativo passaporto, in quanto ubicati nelle aree delimitate dal batterio della *Xylella*, possono essere autorizzati a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante indicate dall'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789. Le aziende autorizzate devono garantire la tracciabilità delle piante prodotte e commercializzate e la loro salubrità.

Il comma 3, modificando l'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge di bilancio 2019 consente di concedere contributi ai comuni per l'anno 2019 anche per gli interventi finalizzati al contenimento della diffusione della *Xylella fastidiosa*.

Il comma 4 prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature ed espianti, se è destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno richiesta alla regione. Le parti legnose prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positive al batterio della *Xylella* possono essere liberamente movimentate all'esterno dell'area delimitata.

L'articolo 8-*quater*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della *Xylella fastidiosa* (tranne la zona di contenimento). La dotazione finanziaria del Piano ammonta a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 1).

Per l'adozione e la disciplina del Piano si rinvia - previo parere della Conferenza Stato-regioni - a un decreto del MIPAAFT, con finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (comma 3).

L'oratore fa poi presente che l'articolo 9 reca misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo.

In particolare, il comma 1 introduce l'articolo 4-*ter* nel decreto-legge n. 51 del 2015, riconoscendo un contributo per la copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo, entro la data del 31 dicembre 2018, al fine di contribuire alla ristrutturazione di tale settore. Il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti UE relativi agli aiuti *de minimis* e secondo le modalità stabilite con un decreto MIPAAFT-MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 2).

L'articolo 10 incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di 20 milioni di euro per il 2019 (comma 1), a valere sul Fondo per l'attuazione del programma di Governo, istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 1, comma 748, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) (comma 2).

L'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione.

In particolare, il comma 1 introduce il nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, estendendo il cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali per il 2019 anche

ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato degli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale e ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali di cui all'ordinanza della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558. Il comma 2 indica la copertura finanziaria degli oneri della misura, valutati in 860.000 euro per il 2019.

L'articolo 10-*ter* (inserito dalla Camera) autorizza l'anticipo del 50 per cento dell'importo dei contributi dovuti alle imprese agricole a titolo di pagamenti diretti (commi 1 e 2) nell'ambito del regime di sostegno configurato dalla politica agricola comune, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307 del 2013. L'autorizzazione ad anticipare il pagamento dei premi è legata al permanere dello stato di crisi del settore. Il comma 3 stabilisce le modalità di anticipazione dei contributi (entro il 31 luglio di ogni anno), mentre il comma 4 rinvia alla normativa europea e nazionale vigente per l'erogazione degli aiuti PAC in ordine ai requisiti che i soggetti beneficiari debbono possedere.

L'articolo 10-*quater*, inserito dalla Camera, disciplina i rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari.

Il comma 1 impone che, con modalità stabilite con decreto del MIPAAFT, i contratti aventi ad oggetto la cessione di taluni prodotti agricoli stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, devono avere - ad eccezione dei contratti di carattere stagionale - una durata non inferiore a dodici mesi.

Il comma 2, al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei suddetti contratti di cessione, affida all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il compito di elaborare mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli.

Il comma 3 definisce i casi in cui, se il prezzo di acquisto è significativamente inferiore ai suddetti costi medi, vi è una pratica commerciale sleale. Il comma 4 determina le relative sanzioni e il comma 5 prevede l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione, delle violazioni da parte dell'Autorità *antitrust*.

Il Presidente relatore riferisce poi sull'articolo 10-*quinqüies*, introdotto dalla Camera e concernente le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti previsti dai regolamenti comunitari. Esso sospende i procedimenti di recupero sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari, dichiarando prive di effetti le garanzie fidejussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate.

L'articolo 11 stanziava (comma 1) 2 milioni di euro per il 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 2 indica la copertura finanziaria della misura. Infine, il comma 2-*bis* affida all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione (ICE) la predisposizione di specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo.

L'articolo 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020, destinato a finanziare una pluralità di interventi a favore del comparto. Le modalità di attuazione della norma sono rinviate a un decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (comma 1). Il comma 2 stabilisce la copertura finanziaria degli interventi che, in base al comma 3, devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti UE sia per gli aiuti *de minimis* di tipo trasversale che per gli aiuti *de minimis* del settore agricolo.

L'articolo 11-*ter*, introdotto dalla Camera, interviene in materia di contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio.

Il comma 1 apporta alcune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sulle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca marittima e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative tanto pecuniarie quanto accessorie.

Il comma 2 modifica l'articolo 40, comma 6, della legge n. 154 del 2016 sul contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, limitando al solo caso di recidiva le sanzioni del sequestro e della confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, per l'uso di attrezzature non consentite da parte dei titolari di licenza di pesca professionale.

Si sofferma poi sull'articolo 12 (modificato dalla Camera dei deputati), che disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dell'ex stabilimento chimico Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale (SIN) per le procedure di bonifica ambientale.

Il comma 1 disciplina i compiti del Ministero dell'ambiente, che deve individuare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame le misure, gli interventi e le relative risorse disponibili, finalizzate alla conclusione delle attività di bonifica e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Sono poi definiti i poteri del Prefetto di Genova, già Commissario delegato ai sensi della citata ordinanza n. 3554 e ora nominato Commissionario straordinario. Egli deve realizzare le attività previste entro il 31 dicembre 2021: a lui sono attribuiti i poteri sostitutivi e derogatori previsti per i Commissari straordinari alle opere pubbliche, con l'assunzione diretta della qualifica di stazione appaltante, nonché poteri sostitutivi e derogatori in materia di bonifica e di gestione dei rifiuti, che la norma illustra in dettaglio.

Il comma 2 consente al Prefetto di Genova di individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Presidente della regione Liguria, un soggetto attuatore per specifici interventi, mentre il comma 3 lo autorizza ad avvalersi, altresì, per le attività volte alla risoluzione dell'emergenza nello stabilimento Stoppani, di una serie di strutture ed enti pubblici, a invarianza di spesa.

Il comma 4 concerne il personale assegnato al Prefetto di Genova, mentre i commi 5 e 5-bis regolano le risorse assegnate allo stesso Prefetto.

Il comma 6 contiene l'elenco delle disposizioni statali e regionali di carattere contabile, amministrativo e ambientale che il Prefetto è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

Infine, l'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione per il seguito dell'esame, il Presidente relatore ricorda poi che oggi alle 15, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si terranno le audizioni delle organizzazioni agricole professionali e cooperative sul disegno di legge in esame. Informa in proposito che erano stati invitati per un'audizione anche i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che hanno però comunicato di essere impossibilitati a partecipare per impegni pregressi, riservandosi di inviare una memoria.

Ricorda poi che, dati i tempi limitati a disposizione per l'esame del provvedimento (che è calendarizzato in Aula a partire dal 14 maggio), l'Ufficio di Presidenza ha deciso di limitare le audizioni solo ai suddetti soggetti. Ovviamente, tutti coloro che desiderino comunque far conoscere le proprie osservazioni sul provvedimento alla Commissione, potranno trasmettere eventuali memorie.

Ritiene poi, secondo le intese raggiunte in Ufficio di Presidenza, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in esame per lunedì 6 maggio, alle ore 18.

Propone infine di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 8,45, e di sconvocare contestualmente la seduta notturna prevista per oggi alle ore 20.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta notturna della Commissione di oggi, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## **1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 69 (pom.) del 29/04/2019**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 69**  
LUNEDÌ 29 APRILE 2019

*Presidenza del Presidente*  
[VALLARDI](#)

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,10*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI  
AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI  
LEGGE N. 1249 (D.L. N. 27/2019 - RILANCIO SETTORI AGRICOLI IN CRISI)*

# 1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 50 (ant.) del 30/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 30 APRILE 2019

50ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Alessandra Pesce.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che, nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge in titolo con l'illustrazione da lui svolta in qualità di relatore.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) osserva che il provvedimento in esame, dopo la prima lettura alla Camera dei deputati, è divenuto estremamente corposo e affronta molteplici questioni relative ad emergenze del settore agricolo. Pur apprezzando l'opportunità di tali interventi, esprime rammarico per il fatto che, oltre ad affrontare le emergenze, non si sia anche colta l'occasione per avviare una soluzione strutturale ed evitare il ripetersi di determinate situazioni.

Pur formulando quindi un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge, sottolinea una serie di questioni rimaste aperte, emerse anche nell'audizione delle organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo svolta ieri.

In primo luogo richiama il tema delle assicurazioni contro i danni alle coltivazioni, in particolare quelli da eventi atmosferici avversi: a causa di ritardi negli adempimenti burocratici europei e nazionali, accade spesso che le polizze assicurative agricole possano essere sottoscritte solo dopo che

le calamità naturali si sono già verificate, con grave danno per gli agricoltori. Per la terza volta infatti, si è dovuto consentire, con un intervento normativo *ad hoc*, alle aziende agricole danneggiate di poter attingere, in deroga alle regole ordinarie, al Fondo di solidarietà nazionale anche per gli indennizzi dei danni alle colture che rientrano tra quelle assicurabili, ma per le quali gli agricoltori non avevano potuto stipulare le polizze per tempo. Chiede quindi con forza un intervento strutturale sul sistema assicurativo in agricoltura, che possa consentire alle aziende di cautelarsi contro le calamità naturali, senza gravare sempre sul sistema pubblico.

Si sofferma poi sull'articolo 4-*bis*, relativo alla movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della "lingua blu", sottolineando la necessità di uniformare le procedure e i casi nei quali le Regioni e le Province autonome possono chiedere la deroga alla libertà di movimento del bestiame, per evitare che vi siano decisioni eterogenee sul territorio nazionale.

Con riferimento all'articolo 6-*bis*, ritiene importante offrire un sostegno adeguato ai frantoi oleari della regione Puglia entrati in difficoltà a causa della crisi della raccolta olivicola legata alle gelate dello scorso anno e alla malattia della *Xylella fastidiosa*. Si tratta infatti di un passaggio fondamentale: come dimostrato da altre crisi analoghe, ad esempio nel settore castanicolo, occorre evitare che, allorquando la raccolta della materia prima, auspicabilmente, riprenderà vigore, la filiera produttiva abbia problemi legati alla mancanza di un adeguato numero di impianti di trasformazione che possano lavorare le olive.

Infine si sofferma sull'articolo 4 che contiene disposizioni per il rinvio della riscossione coattiva degli importi dovuti per il prelievo supplementare latte. Sottolinea che quella delle "quote latte" è una vicenda annosa che sarebbe bene chiudere una volta per tutte. Dopo i molti errori del passato, quando alcune forze politiche adesso al Governo avevano favorito varie proroghe, illudendo gli agricoltori che non avrebbero mai dovuto pagare le multe dovute per la produzione eccedentaria di latte, il sistema si stava faticosamente mettendo in regola.

Delle circa 5.000 aziende produttrici di latte che debbono ancora finire di versare le multe, circa 4.500 hanno quasi completamente pagato il loro debito con l'erario, mentre le altre 500 sono ancora morose per la quasi totalità degli importi dovuti, rappresentando circa l'80 per cento del debito complessivo nazionale. Di conseguenza, il rinvio delle procedure di riscossione coattiva al 15 luglio, favorirà soprattutto queste ultime, penalizzando ancora una volta le aziende oneste che in questi anni hanno pagato regolarmente quanto dovuto.

Esprime il timore che tale proroga, che richiederà un decreto ministeriale di attuazione, possa preludere ad ulteriori ricorsi da parte delle aziende interessate, innescando una nuova spirale di rinvii. Nel censurare questo modo di procedere, invita il Governo a chiudere una volta per tutte questa vertenza, che ha creato gravi danni non solo dal punto di vista economico, dato che il costo delle multe non pagate è poi ricaduto sui cittadini, ma anche dal punto di vista produttivo, innescando profonde lacerazioni e contrapposizioni all'interno del settore lattiero-caseario. Chiede pertanto che la Commissione acquisisca dall'AGEA dati aggiornati sull'ammontare del prelievo supplementare latte ancora da riscuotere, sia attraverso le procedure esecutive ordinarie, sia attraverso la riscossione coattiva, possibilmente distinguendo tra le procedure stabilite dal decreto-legge n. 49 del 2003 (convertito dalla legge n. 119 del 2003) e quelle indicate dal decreto-legge n. 5 del 2009 (convertito dalla legge n. 33 del 2009).

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) evidenzia come anche gli interventi contenuti nel decreto-legge in conversione dimostrino l'esigenza di mettere a punto un piano strutturale per affrontare una serie di problemi nel settore agricolo che ormai non sono più eccezionali, ma stanno diventando ordinarie, in particolare per quanto riguarda gli eventi atmosferici avversi e tutto quello che comportano. Riconosce tuttavia la necessità delle misure previste nel decreto-legge, che costituisce una prima importante risposta. Sul tema delle quote latte concorda con l'analisi del senatore Taricco, pur sottolineando l'esigenza di salvaguardare tutte le aziende del comparto lattiero-caseario del latte bovino. Bisognerà però mettere un punto fermo a una vicenda ormai annosa.

Per quanto riguarda gli articoli 1, 2 e 3 che intervengono a favore del settore lattiero-caseario

del comparto ovino e caprino, rileva la mancanza di norme che assicurino un controllo adeguato sulla qualità e genuinità del prodotto, che è uno dei nodi irrisolti che hanno causato anche la recente crisi in Sardegna.

Critica infine duramente l'inserimento nel provvedimento in esame dell'articolo 12 relativo all'emergenza della bonifica dell'ex stabilimento chimico Stoppani. Pur ritenendo apprezzabili le norme, si tratta però di interventi che nulla hanno a che vedere con il settore agricolo e che non sarebbero dunque mai dovute entrare in un decreto-legge dedicato alle emergenze in agricoltura e che non rientra neanche nelle competenze della Commissione, che sarà chiamata quindi ad esprimersi senza un'adeguata cognizione di causa.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) esprime apprezzamento per l'articolo 10-*quater*, che affronta finalmente il tema delle pratiche commerciali nelle filiere agroalimentari. Ritiene particolarmente condivisibile l'introduzione della stima dei costi medi dei vari prodotti affidata all'ISMEA, che accoglie le richieste da tempo avanzate da più parti, nonché il conseguente divieto di vendita sottocosto. Chiede alla rappresentante del Governo se tale norma sia immediatamente applicabile o se occorrerà un decreto di attuazione per consentire agli agricoltori di potersi finalmente tutelare contro i sorprusi delle grandi centrali di acquisto.

Esprime invece una valutazione assai critica su altre disposizioni del provvedimento. Anzitutto l'articolo 6 che interviene a sostegno delle aziende agricole della regione Puglia colpite dalle gelate dello scorso anno: in pratica si consente alla Regione di fare la domanda per lo stato di calamità anche dopo il termine ordinario, con ciò discriminando altre Regioni, come la Basilicata, che, colpite anch'esse duramente dalle gelate, pur avendo fatto domanda nei termini, non hanno ancora avuto risposta. In merito all'articolo 11-*bis*, che introduce misure di sostegno al settore suinicolo, sottolinea la disparità di trattamento rispetto ad altri settori zootecnici che hanno uguali difficoltà, richiamando in particolare quello cunicolo, come da lui stesso inutilmente chiesto da anni.

Sulle misure introdotte dall'articolo 8-*ter* contro la diffusione della *Xylella fastidiosa*, nota che le risorse stanziare riguardano solo l'eradicazione delle piante infette, mentre non sono previste per il sostegno alla ricerca, laddove molte indagini hanno dimostrato la possibilità di curare le piante malate. Critica il fatto che in questi mesi in Parlamento e nella stessa Commissione si sia rinunciato a fare un dibattito serio sul tema, come dimostrano i ritardi nell'esame della proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno della *Xylella* da lui stesso presentata.

Infine, evidenzia che le risorse stanziare a favore del comparto oleario in Puglia non sono andate esclusivamente agli olivicoltori, come sarebbe stato auspicabile, ma anche ad altre categorie che poco o nulla hanno a che vedere con il settore, come i frantoi oleari o i florovivaisti, mentre mancano misure chiare per la rigenerazione degli oliveti. Preannuncia quindi la presentazione di specifici emendamenti.

Il senatore [BERUTTI](#) (*FI-BP*) concorda con il senatore Taricco sull'esigenza di riformare in maniera adeguata il settore delle assicurazioni agricole, per mettere in condizione le aziende di tutelarsi contro i danni sempre più frequenti derivanti dagli eventi atmosferici avversi, non dovendosi sempre fare affidamento sul Fondo di solidarietà nazionale, che non è evidentemente in grado di coprire tutte le situazioni.

Per quanto riguarda il fenomeno della *Xylella fastidiosa*, ritiene anch'egli opportuno investire maggiormente sulla ricerca e sulla prevenzione, per evitare una propagazione del batterio, che è una minaccia non solo per la regione Puglia, ma per tutte le Regioni italiane in cui si produce olio.

Sull'articolo 10-*quinqüies*, che interviene a favore del settore saccarifero, chiede che si avvii un piano di interventi strutturali, dato che la crisi del settore, legata anche a scelte sbagliate dell'Unione europea, dura ormai da molti anni, al punto che molte aziende hanno dovuto abbandonare la coltivazione delle barbabietole e non è per nulla facile riconvertire le colture. Concludendo, sottolinea la necessità di un piano strategico a favore dell'agricoltura, in grado di superare l'approccio degli interventi emergenziali che, per quanto importanti, non possono risolvere i problemi.



Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) ricorda che il provvedimento in esame mira a risolvere alcune situazioni di emergenza in campo agricolo che erano divenute urgenti e indifferibili e che, pertanto, non è questa la sede per affrontare altre situazioni che hanno invece, come è stato rilevato in molti interventi, carattere strutturale. Sulla questione della *Xylella fastidiosa* esprime soddisfazione perché il problema, dopo molti errori e sottovalutazioni del passato, viene finalmente affrontato in maniera adeguata e con interventi anche drastici, per dare una risposta a un territorio duramente penalizzato. Nel complesso, evidenzia lo sforzo del Governo e della maggioranza di dare una risposta adeguata ai problemi del comparto agricolo, che rimane uno dei principali motori dell'economia nazionale.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, interviene in sede di replica, ringraziando preliminarmente i colleghi per il contributo dato alla discussione.

Nel merito, concorda sull'esigenza di intervenire con una misura a regime sul sistema delle assicurazioni in agricoltura, per consentire alle aziende di tutelarsi più efficacemente dagli eventi avversi. Si tratta però di un problema che, più che a scelte politiche o amministrative, è da imputare al cambiamento climatico esploso negli ultimi anni, che impone ormai un diverso approccio.

Sul fenomeno della *Xylella fastidiosa*, si tratta di un problema che si è trascinato per troppi anni e che non può però essere imputato all'attuale Governo. Finalmente, con le misure contenute nel provvedimento in esame, si sta cercando di porre rimedio in maniera strutturale, superando anche errori e scelte sbagliate del passato. In replica al senatore De Bonis, ritiene che lo svolgimento di un'inchiesta sul fenomeno non sia funzionale alla soluzione del problema, tenendo anche conto che sono già state svolte numerose indagini sull'argomento, tra cui anche una recente presso la Camera dei deputati.

Concorda con il senatore Taricco sull'importanza di sostenere l'industria di trasformazione olearia dei frantoi, per evitare che la mancanza di un'adeguata capacità di trattamento della materia prima possa compromettere l'intera filiera, una volta che la raccolta delle olive riprenderà su livelli più elevati. Per quanto riguarda le osservazioni dello stesso senatore Taricco in merito alle quote latte, nessuno intende incoraggiare surrettiziamente le aziende a non pagare quanto dovuto, ma è necessario comunque aiutare il settore. Riconosce naturalmente che la vicenda si sta trascinando da troppi anni e che questa proroga dovrebbe essere veramente l'ultima, per consentire una chiusura definitiva della vertenza.

Per quanto riguarda la questione della cosiddetta lingua blu, ritiene anch'egli che debba esservi una uniformità nelle politiche delle Regioni: pur nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali, infatti, su questi temi è indispensabile una visione unitaria e una direttiva chiara.

Infine, con riferimento all'articolo 12, riconosce che si tratta di un tema estraneo alle questioni agricole, tuttavia non è la prima volta che, per dare risposta a situazioni emergenziali, le circostanze impongono, per ragioni contingenti, di inserire anche norme non omogenee all'interno di un decreto-legge.

Il sottosegretario Alessandra PESCE, intervenendo in sede di replica, ringrazia anch'ella i senatori della Commissione per il tono costruttivo e propositivo dei vari interventi.

Per quanto riguarda la questione delle assicurazioni, conferma la loro importanza essenziale per il settore agricolo. Pur riconoscendo che negli anni passati il sistema non abbia funzionato sempre a dovere, ricorda le novità gestionali introdotte lo scorso anno, che ritiene potranno aiutare a migliorare la situazione. Tali misure dovranno però accompagnarsi a interventi integrativi, soprattutto per il sostegno ai lavoratori del settore, che non possono pagare i malfunzionamenti del sistema. In proposito, si dichiara disponibile a lavorare insieme alla Commissione per trovare le soluzioni normative più efficaci.

Osserva poi che il provvedimento in esame non si limita a introdurre misure emergenziali, ma pone anche le basi per una soluzione strutturale di alcuni problemi, ad esempio attraverso le disposizioni per il monitoraggio della produzione lattiero-casearia, di cui all'articolo 3, che è di

importanza fondamentale per il comparto.

Sulla filiera olearia, l'attenzione è stata concentrata sulla Puglia, perché è la principale produttrice italiana ed è stata investita, a causa della batteriosi da *Xylella fastidiosa* e delle gelate dello scorso anno, da una crisi drammatica. Evidenzia che il provvedimento in esame contiene misure di sostegno e di rilancio del settore, anche attraverso un piano di rigenerazione, ricordando che comunque la gestione concreta di molti interventi spetterà alla Regione, trattandosi di risorse finanziate nell'ambito dei Piani di sviluppo regionali della PAC.

Sulle pratiche commerciali sleali nelle filiere agroalimentari, osserva che la rilevazione dei costi medi di produzione che il provvedimento affida all'ISMEA è solo un primo passo. Una disciplina più completa si potrà comunque avere in sede di recepimento dell'apposita direttiva recentemente approvata dall'Unione europea.

Non aggiunge nulla rispetto a quanto già emerso sul tema delle quote latte, ribadendo la disponibilità del Governo a collaborare con la Commissione e il Parlamento per risolvere i problemi dell'agricoltura in maniera il più possibile condivisa.

La senatrice [ABATE](#) (M5S), a integrazione di quanto già evidenziato dai colleghi sugli interventi di contrasto al fenomeno della *Xylella fastidiosa*, sottolinea l'importanza di affrontare in modo strutturale un problema finora gestito spesso in modo emotivo, considerando anche il rischio che, se non arginata, la batteriosi possa estendersi ad altre Regioni che pure producono olio, come la Calabria.

Ricorda che molti settori agricoli vivono una crisi profonda, come quello agrumicolo che il decreto-legge in esame cerca giustamente di sostenere, ma che necessita di misure a regime: preannuncia in proposito una serie di iniziative nell'ambito della Commissione. Infine, auspica anch'ella una maggiore diffusione dello strumento delle assicurazioni contro i danni in agricoltura, spesso misconosciuto.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) plaude anch'ella all'adozione di misure finalmente adeguate per il contrasto al fenomeno della *Xylella fastidiosa*, che ha drammaticamente colpito la sua Regione di origine. In Puglia, infatti, la coltivazione degli olivi non è solo una fondamentale risorsa economica, ma una parte integrante dell'ambiente e della cultura del territorio.

Dichiara poi di comprendere le perplessità di alcuni colleghi per l'assenza di analoghe misure per i problemi di altre Regioni, dicendosi però certa che il Governo provvederà presto a intervenire.

Il [PRESIDENTE](#), nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale.

Il senatore [TARICCO](#) (PD), in relazione al termine per la presentazione degli emendamenti fissato nella seduta di ieri per lunedì 6 maggio, alle ore 18, segnala l'esigenza di disporre di un tempo aggiuntivo, chiedendo di spostarlo a martedì 7 maggio, alle ore 12.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il nuovo termine per martedì 7 maggio, alle ore 10, in modo da consentire di poter predisporre gli emendamenti in tempo utile per la seduta pomeridiana.

La Commissione conviene infine con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1249 (d.l. n. 27/2019 - rilancio settori agricoli in crisi), di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi

della cooperazione, svoltasi nella giornata di ieri, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

# 1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 51 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019

51ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1248\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere parere alle Commissioni 8a e 13a riunite, per i profili di competenza. Il provvedimento si compone di 30 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il Capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area etnea (con riferimento ai territori di cui agli Allegati I e II al decreto-legge). Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca infine disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro-Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.

Con specifico riferimento agli aspetti di interesse per la Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 5, contenente norme in materia di rigenerazione urbana. Esso modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia) allo scopo di favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione. Ricorda che su tali tematiche - che hanno formato oggetto di numerose iniziative legislative anche nelle precedenti legislature - sono stati presentati nell'attuale legislatura i disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984 (all'esame delle Commissioni riunite 9a e 13a) nonché i disegni di legge nn. 1044 e 1177 (assegnati ma non ancora esaminati). A tal fine, modificando l'articolo 2-bis del Testo unico in materia edilizia, si prevede come obbligatoria (e non più solo facoltativa) l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, con

conseguente adeguamento da parte dei comuni dei propri strumenti urbanistici. Si stabilisce inoltre che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio e al rispetto dei limiti dell'altezza massima dell'edificio demolito.

Disposizioni di interesse della Commissione agricoltura si rinvencono poi in alcuni articoli del Capo II, contenenti misure per favorire la ricostruzione privata e la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi lo scorso anno in Molise e nell'area etnea. Precisa che i Comuni interessati, indicati nell'allegato 1 del disegno di legge in esame, sono quelli della Provincia di Campobasso, colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, nonché i Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, nella Città metropolitana di Catania, colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

In particolare, l'articolo 9 reca la disciplina della ricostruzione privata, affidando ai Commissari straordinari allo scopo nominati dal Governo il compito di individuare, nei comuni colpiti, i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito. Sono quindi analiticamente elencate le tipologie di danni in relazione ai quali si potrà fruire di contributi, ove sia documentata la sussistenza di nesso causale tra la distruzione o danneggiamento e l'evento sismico in rassegna. I contributi previsti sono quantificati fino al 100 per cento dei costi sostenuti dai richiedenti per gli immobili siti nei comuni dei territori colpiti dal sisma. Tra gli interventi ammissibili a contributo rientrano anche quelli aventi per oggetto gli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, nonché i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, turistiche e professionali. I contributi sono concessi con le procedure previste dal successivo articolo 12, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata a ciascun Commissario e nel rispetto delle condizioni previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Si sofferma poi sull'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio. Si tratta anzitutto degli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, le opere di miglioramento o di adeguamento sismico debbano conseguire il massimo livello di sicurezza, compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, nel rispetto della normativa di settore. Per gli immobili di "interesse strategico" e quelli ad uso scolastico colpiti dal sisma, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme per le ricostruzioni. Nel caso invece degli immobili soggetti alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è specificato che l'intervento di miglioramento sismico debba conseguire il massimo livello di sicurezza, compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Richiama altresì l'articolo 19, che prevede la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, che siano insediate da almeno dodici mesi antecedenti agli eventi sismici nei comuni di cui all'allegato 1 ricadenti nella città metropolitana di Catania e che abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il limite complessivo degli oneri connessi a tali contributi è di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 8. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei citati contributi e di riparto delle indicate risorse tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimenti dei Commissari straordinari, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 20 regola la sospensione dei termini e l'esenzione da imposte per la popolazione e i territori

ricompresi nei comuni di cui all'allegato 1. In particolare si prevede che gli immobili distrutti o inagibili non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES né al calcolo dell'ISEE, fino alla loro ricostruzione e agibilità. Gli stessi fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a partire dalla rata scadente successivamente alle date degli eventi sismici indicate nelle delibere di cui all'articolo 6, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2020. Sono previsti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso alla suddetta esenzione. Si consente inoltre alle autorità di regolazione, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di prevedere, per i comuni di cui all'allegato 1, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia. Infine, l'articolo prevede anche che i Commissari straordinari siano autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8, un'apposita compensazione per garantire la continuità dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Segnala infine l'articolo 26, comma 1, che, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, riveste particolare rilevanza per le imprese agricole. Nello specifico, il suddetto comma 1 interviene sui criteri di emanazione delle ordinanze di protezione civile e delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, finalizzate rispettivamente alla ricognizione dei fabbisogni e all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi. Anzitutto, si riscrive la lettera *f*) dell'articolo 25, comma 2, del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), precisando che con le ordinanze di protezione civile si provvede in generale all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti (individuate dalla lettera *e*) dello stesso comma 2), potendosi quindi utilizzare lo strumento delle ordinanze non più solo per l'avvio dell'attuazione delle prime misure, come previsto dal testo previgente, ma anche per quelle successive. La lettera *f*) modificata prevede inoltre che, nell'ambito delle predette misure, le eventuali misure di localizzazione devono avvenire, ove possibile, nell'ambito del territorio regionale, laddove il testo previgente le collocava nell'ambito dell'intero territorio nazionale. L'ordinanza deve rispettare i criteri individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 28 del Codice della protezione civile. Anche il comma 2, lettera *c*), di tale articolo viene modificato, al fine di ribadire quanto già indicato in merito alla delocalizzazione possibilmente regionale.

Sottolinea che la relazione illustrativa evidenzia che il suddetto articolo 26 "risponde all'urgente esigenza, manifestata dal territorio colpito dagli eventi calamitosi, di semplificare l'attuale procedura per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio privato, nell'ambito della cosiddetta «Fase 2»", ossia l'avvio della ricostruzione dopo la prima fase di gestione delle emergenze. Il meccanismo attuale è infatti troppo lento e farraginoso, ricevendo i soggetti danneggiati il contributo a quasi due anni dall'evento, senza che, peraltro, sia garantita la disponibilità di tutte le risorse necessarie e compromettendo così il ritorno alla normalità e la ripresa economica di privati e imprese. Con la modifica in esame, secondo la relazione illustrativa, le necessarie risorse finanziarie saranno previste direttamente dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri, a carico del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile. Con riferimento alle imprese agricole, la medesima relazione sottolinea inoltre che la nuova procedura, oltre a essere più rapida, non abroga quella attuale basata sul credito d'imposta per i soggetti danneggiati che accendono mutui bancari garantiti dallo Stato, prevista dai commi da 422 a 428-*ter* (come modificati dall'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017) della legge n. 208 del 2015. Tale procedura si manterrà quindi fino ad esaurimento delle risorse ivi previste per il ristoro dei danni subiti a causa di calamità naturali pregresse o non coperte dalla disposizione di cui all'articolo 26, tra i quali sono citati espressamente i danni alle imprese agricole finora non ristorate. La relazione illustrativa evidenzia che la procedura del credito d'imposta è più agevole per le imprese agricole, atteso che sconta comunque tempistiche più lente derivanti dalla necessità di armonizzare la disciplina emergenziale con le procedure del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) per le calamità naturali di cui

al decreto legislativo n. 102 del 2004, dovendosi verificare che non vi siano sovrapposizioni contributive. L'inserimento del ristoro per le imprese agricole anche nell'ambito della procedura del credito d'imposta, operato con il decreto-legge n. 50 del 2017, derivava del resto dalla constatazione che le risorse del FSN risultano annualmente del tutto insufficienti a coprire i fabbisogni dei danni occorsi alle imprese agricole in conseguenza di calamità naturali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che sono stati presentati 149 emendamenti e 42 ordini del giorno al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato), il cui termine di presentazione era fissato alle ore 10 di oggi.

Ricorda che, prima di procedere alla votazione delle suddette proposte emendative, la Commissione deve acquisire i prescritti pareri delle Commissioni consultive. Per quanto riguarda il programma dei lavori, conferma quindi le sedute già convocate, riservandosi di variarle successivamente, ove necessario.

Cede quindi la parola ai senatori che intendano illustrare gli emendamenti e gli ordini del giorno.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra il complesso degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati dal Gruppo del PD. Pur consapevole della difficoltà di poter incidere sul testo in esame, si è ritenuto opportuno segnalare alcune questioni emerse nel dibattito non affrontate adeguatamente dal disegno di legge. In primo luogo, alcuni emendamenti e ordini del giorno intendono porre rimedio a una vistosa contraddizione contenuta nell'articolo 6, che sostanzialmente riapre i termini per consentire alla regione Puglia di presentare la domanda per lo stato di emergenza in relazione alle gelate che hanno colpito le coltivazioni tra febbraio e marzo 2018, mentre non si dà alcuna risposta ad altre regioni, colpite dalle stesse calamità, che pure avevano fatto domanda nei termini. Auspica che il Governo dia adeguata attenzione al punto. Altre proposte emendative intervengono sull'articolo 6-bis, in materia di sostegno ai frantoi oleari della regione Puglia, in quanto il contributo ivi previsto è insufficiente rispetto alle esigenze di questi impianti che, in attesa che la produzione di olive nella regione torni su livelli adeguati, hanno bisogno di un adeguato sostegno o rischiano di chiudere.

In merito all'articolo 4, che interviene sulle procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti per il prelievo supplementare latte, chiede nuovamente che la Commissione possa acquisire dall'AGEA i dati aggiornati sulle procedure attualmente in corso. Nel merito, rinnova le critiche alla norma, segnalando che lo spostamento di gestione delle procedure di riscossione dall'AGEA all'Agenzia delle entrate, con la conseguente, ennesima proroga di termini, non risolve minimamente un problema ormai annoso, sul quale erano intervenute negli anni passati altre disposizioni come la legge n. 33 del 2009. Esprime infatti il timore che questa operazione sia solo un modo surrettizio per consentire a poche aziende completamente morose di continuare a evitare di pagare quanto dovuto, in spregio alla maggior parte delle imprese che, correttamente, si sono invece messe in regola.

Infine, richiama alcuni emendamenti che mirano ad estendere il *bonus* contributivo di cui



all'articolo 10-*bis* in favore dei lavoratori agricoli delle regioni colpite da eventi atmosferici avversi, anche per il 2020 oltre che per il 2019, come peraltro chiesto anche dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) illustra il complesso degli emendamenti del suo Gruppo, esprimendo rammarico perché il Governo e la maggioranza hanno già fatto capire di non voler consentire modifiche al testo in esame, che pure sarebbero a suo avviso assai necessarie, in quanto vi sono molti punti carenti.

Un gruppo di emendamenti e ordini del giorno presentati dal suo Gruppo intervengono anzitutto sul problema dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica, in merito al quale il provvedimento non fa alcun cenno. Altre proposte tendono invece a rafforzare le misure per il contrasto al fenomeno della *Xylella fastidiosa* in Puglia, che avrebbero dovuto essere più incisive. Dichiaro poi di condividere le preoccupazioni del senatore Taricco per l'insufficienza delle misure a sostegno dei frantoiani, per i quali ha ugualmente presentato specifici emendamenti.

Inoltre, critica anch'egli l'ennesima sanatoria sulle quote latte introdotta con l'articolo 4, che mortifica gli allevatori onesti che in questi anni hanno pagato regolarmente le multe, intervenendo peraltro proprio nel momento in cui l'Italia ha una procedura aperta su questo tema con la Commissione europea. Infine, altro tema che avrebbe dovuto essere affrontato in maniera più incisiva è quello della *blue tongue* degli ovini.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, segnala di aver presentato due specifici ordini del giorno in merito al problema della *blue tongue* e dei danni in agricoltura da fauna selvatica, rispettivamente il G/1249/1/9 e il G/1249/42/9, che illustra.

In merito alla questione delle quote latte richiamata dal senatore Taricco, osserva che la disposizione dell'articolo 4 vuole solo offrire un periodo aggiuntivo alle aziende in difficoltà con i pagamenti per consentire loro di mettersi in regola. Uno dei problemi è infatti che su molte delle infrazioni contestate sono in corso inchieste che stanno evidenziando numerosi errori di calcolo delle multe. Auspica comunque anch'egli che si possa finalmente, con questa nuova norma, arrivare a chiudere una volta per tutte la vicenda delle quote latte.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*), sul tema dei danni da fauna selvatica, ricorda di aver chiesto l'avvio di un affare assegnato, possibilmente in sede riunita con la Commissione ambiente. Sulla questione dei problemi della filiera bufalina, su cui intervengono alcuni emendamenti presentati, ricorda che vi è uno specifico affare assegnato in corso, precisando che il suo Gruppo non ha presentato emendamenti in merito perché ritiene che quella sia la sede più opportuna per iniziative a favore del comparto.

Infine, in replica al relatore, sulla questione delle quote latte osserva che, al di là dei risultati che potranno avere le inchieste in corso, resta il fatto che vi era una normativa precisa dello Stato che stabiliva certi obblighi a carico delle imprese con una produzione eccedentaria di latte e che, mentre altri Paesi dell'Unione europea con lo stesso problema hanno pagato le multe e si sono messi in regola, l'Italia non ha mai ottemperato fino in fondo. Di conseguenza, riaprire ancora una volta la vicenda con l'ennesima proroga è un atto a suo avviso eticamente sbagliato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [1249](#)

**G/1249/1/9**

Il Relatore



Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

l'articolo 4-*bis* del decreto-legge all'esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini più comunemente conosciuta come virus della «lingua blu» o *blue tongue* (BT), considerando l'intero territorio nazionale quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina;

la BT è una malattia infettiva virale non contagiosa dei ruminanti, sia domestici che selvatici, ma si manifesta in forma grave solo negli ovini;

le misure sanitarie previste in caso di BT, secondo la vigente normativa nazionale ed internazionale, sono particolarmente restrittive, specialmente per quanto riguarda le movimentazioni dei capi sensibili dalle aree sottoposte a restrizione;

la normativa comunitaria permette tuttavia le movimentazioni a seguito dell'applicazione di specifiche condizioni (controlli diagnostici stringenti o vaccinazione dei singoli animali). Inoltre, periodicamente vengono emanati provvedimenti che aggiornano la mappa delle zone di restrizione in conseguenza dei focolai e dei sierotipi virali coinvolti e che dettano istruzioni sulle possibilità e modalità di movimentazione in deroga dei capi sensibili alla malattia dalle zone sottoposte a restrizione;

in Italia è vietato lo spostamento di animali delle specie sensibili alla BT dai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione verso aree indenni del paese o del resto del territorio comunitario. Tuttavia, in deroga al predetto divieto, le movimentazioni sono consentite in casi specifici e nel rispetto di norme di sicurezza sanitaria;

la varietà dei sierotipi circolanti riconducibili alla cosiddetta *blue tongue* ha richiesto la necessità di un più severo intervento sull'intero territorio da considerarsi quale area omogenea, al fine di rendere efficaci le misure previste per la specie bovina nell'ambito dei Piani di profilassi predisposti dalle competenti autorità sanitarie;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere atti che tengano in considerazione la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano di introdurre ulteriori e straordinarie misure di controllo e vigilanza, in presenza di circostanziate situazioni di emergenza.

**G/1249/2/9**

[Damiani](#), [Gallone](#), [Ronzulli](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

gli articoli da 8 a 8-*quater* del provvedimento contengono misure a sostegno del settore olivicolo colpito batterio della Xylella fastidiosa;

le associazioni degli agricoltori, in considerazione della vastità dell'area colpita dall'emergenza e della complessità dei problemi da affrontare, hanno avanzato la richiesta di affidare ad un Commissario straordinario la realizzazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia, con il compito di attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile

ulteriore diffusione della malattia, avocando i poteri delle amministrazioni competenti qualora le stesse fossero inadempienti;

al Commissario straordinario dovrebbero anche competere le misure per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da Xylella e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire, come richiesto dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative, la figura un Commissario straordinario per la gestione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia e delle risorse da questo previste, nonché di quelle stanziare dal presente provvedimento.

**G/1249/3/9**

[Damiani](#), [Gallone](#), [Ronzulli](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

gli articoli da 8 a 8-*quater* del provvedimento contengono misure a sostegno settore olivicolo colpito batterio della Xylella fastidiosa;

in particolare, l'articolo 8-*ter*, contiene misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa;

appare opportuno semplificare le procedure per l'eradicazione delle piante infette nelle aree interessate dal batterio, consentendo ai proprietari o ai gestori dei terreni di poter procedere di propria iniziativa, anche al fine di poter accedere più rapidamente alle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 8-*quater*,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire nelle zone infette dal batterio della Xylella fastidiosa l'eradicazione delle piante contaminate su richiesta dell'interessato, prevedendo il silenzio - assenso delle amministrazioni competenti ivi comprese quelle incaricate della vigilanza sulle aree protette, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa e prevedendo altresì che gli accertamenti di merito della pubblica autorità siano effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.

**G/1249/4/9**

[Damiani](#), [Gallone](#), [Ronzulli](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 8-*ter* contiene norme per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa;

il Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia - adottato con il decreto ministeriale n. 4999 - 13 febbraio 2018 del MIPAAF - specifica che gli oneri derivanti

dall'esecuzione delle misure fitosanitarie gravano sui proprietari o conduttori dei terreni agricoli e che le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria, possono ricevere un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 652 del 2014 del 15 maggio 2014;

nell'ambito del Piano è previsto reimpianto nelle aree interessate dal batterio di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti allo stesso;

l'articolo 8-*quater* prevede l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della *Xylella fastidiosa*.

impegna il Governo:

in sede di attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 8-*quater*, a prevedere il reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di ulivi di varietà riconosciute resistenti al batterio provenienti da vivai accreditati dalla Regione Puglia.

**G/1249/5/9**

[Damiani](#), [Gallone](#), [Ronzulli](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali) alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018;

l'articolo 6-*bis* prevede contributi pari ad 8 milioni per i soli frantoi pugliesi «che a causa delle gelate eccezionali... hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018»;

i criteri, le procedure e le modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate, sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

dalla lettura della norma sembrerebbe siano esclusi dai contributi i frantoi che non sono stati colpiti dalle gelate;

i frantoi pugliesi delle aree colpite dalla *Xylella* hanno in ogni caso subito una fortissima riduzione della propria attività,

impegna il Governo:

in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento, a consentire l'accesso ai fondi previsti dall'articolo 6-*bis*, anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della *Xylella*.

**G/1249/6/9**

[Cucca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

la regione autonoma della Sardegna ha messo in atto un piano di eradicazione della peste suina africana (Psa), che, come dimostrano i dati, ha quasi totalmente debellato l'infezione endemica, che ha causato danni e restrizioni al settore suinicolo sardo;

dal triennio 2012-2014 al 2015-2017 il numero dei focolai nei maiali domestici è passato da 109 a 6 (5 nel 2018). È crollata anche la sieropositività fra i cinghiali, dal 10 per cento a poco più del 3 per cento;

nell'area rossa racchiusa dal Gennargentu al Supramonte fino al Nord dell'Ogliastra, circa 10 mila chilometri quadrati, dai 233 focolai nel 2012-2014 si è passati ai 3 da agosto 2016 a marzo 2017;

il Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare già da tempo ha assunto l'impegno, verificata la mutata e decisamente migliorata situazione epidemiologica, di rivedere e allentare le restrizioni alla commercializzazione dei suini sardi e dei derivati di cui alla decisione 709/2014/UE;

è necessario che le restrizioni di cui alla decisione europea di cui sopra siano applicate proporzionalmente all'attuale quadro epidemiologico per consentire al settore suinicolo sardo di tornare competitivo. Si fa presente che a partire dal 2010 la produzione regionale di carni suine e derivati è crollata del 60 per cento;

il settore suinicolo è particolarmente importante per l'economia sarda, in particolare quella delle zone interne dell'isola 14 mila aziende, 187 mila capi, un giro di affari di 500 milioni all'anno;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto della Regione Sardegna al fine di consentire l'eradicazione definitiva della peste suina africana dall'isola;

ad adoperarsi affinché la Commissione europea riveda le misure di cui alla decisione 709/2014/UE fortemente restrittive e penalizzanti per la commercializzazione delle carni suine sarde e dei suoi derivati;

ad adottare iniziative affinché la Commissione europea organizzi una specifica missione ispettiva in Sardegna per verificare nuovamente la situazione epidemiologica.

**G/1249/7/9**

[Margiotta](#), [Pittella](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Basilicata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità

dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**G/1249/8/9**

[Manca](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**G/1249/9/9**

[Stefano](#), [Assuntela Messina](#), [Bellanova](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premessi che:

per favorire la ripresa economica delle imprese dell'intero comparto agricolo della filiera olivicolo-olearia nei tenitori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa risulta necessario approvare ulteriori misure finanziate mediante l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di almeno 30 milioni e in particolare:

finanziare i progetti per rilanciare l'attività olivicolo olearia e la continuità produttiva dei frantoi, soprattutto in zona infetta, e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a progetti di consolidamento e di rilancio dell'attività olivicolo olearia e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

prevedere per i frantoi la concessione di contributi a fondo perduto per l'ammodernamento o la rottamazione degli impianti esistenti;

favorire l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle attività olivicole olearie o in caso di nuova attività economica;

ai fini delle imposte sui redditi sarebbe opportuno riconoscere un adeguato ammortamento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicola olearia e di riconversione, con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica;

è importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione mediante l'accesso agli interventi indennizzatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per tale motivo risulta opportuno un adeguato rifinanziamento del suddetto Fondo di solidarietà per il triennio 2019-2021;

impegna il Governo:

ad adottare le misure elencate in premessa necessarie per garantire il recupero della capacità produttiva o la riconversione del settore olivicolo oleario e la ripresa economica dei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*.

**G/1249/10/9**

[Tarico](#), [Stefano](#), [Assuntela Messina](#), [Bellanova](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

per favorire la ripresa economica delle imprese dell'intero comparto agricolo della filiera olivicolo-olearia nei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*, e salvaguardare le potenzialità di trasformazione valorizzazione della produzione olivicola da parte della filiera stessa, ed in particolare per salvaguardare il potenziale dei frantoi, che potrebbero, a causa della penuria di produzione olivicola da trasformare, in questa stagione e nelle annate che precederanno la piena ripresa produttiva, in assenza di adeguato sostegno essere costrette ad abbandonare l'attività, ed essere di fatto forzosamente orientate ad una riconversione produttiva, disperdendo una capacità imprenditoriale e un potenziale produttivo che saranno fondamentali per assecondare una ripartenza del settore, risulta necessario approvare ulteriori misure finanziate mediante l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di almeno 30 milioni, in particolare per:

- finanziare i progetti per rilanciare l'attività olivicolo olearia e la continuità produttiva dei frantoi, soprattutto in zona infetta, e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

- concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a progetti di consolidamento e di rilancio dell'attività olivicolo olearia e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

- prevedere per i frantoi la concessione di contributi a fondo perduto per l'ammodernamento o la rottamazione degli impianti esistenti;

- favorire l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle attività olivicole olearie o in caso di nuova attività economica;

- ai fini delle imposte sui redditi sarebbe opportuno riconoscere un adeguato ammortamento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicola olearia e di riconversione, con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica;

- è importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione mediante l'accesso agli interventi



indennizzatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per tale motivo risulta opportuno un adeguato rifinanziamento del suddetto Fondo di solidarietà per il triennio 2019 - 2021;

impegna il Governo,

ad adottare le misure elencate in premessa necessarie per garantire il mantenimento ed il recupero della capacità produttiva o la riconversione del settore olivicolo oleario e la ripresa economica dei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*.

**G/1249/11/9**

[Assuntela Messina](#), [Stefano](#), [Bellanova](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

il settore vivaistico è stato profondamente danneggiato, sia direttamente che indirettamente in termini di immagine e di percezione qualitativa dagli effetti del batterio della *Xylella fastidiosa*,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le opportune risorse per interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato dalla *Xylella fastidiosa* e allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

**G/1249/12/9**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione;

attraverso l'introduzione del nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991 - per gli anni 2019 e 2020, il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali viene esteso anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati;

in seguito al parere della Commissione Bilancio il testo, durante la fase di approvazione alla Camera, ha subito una sostanziale modifica in quanto è stata cancellata la possibilità per i lavoratori agricoli di beneficiare del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali per l'anno 2020,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi celeri, attraverso ulteriori iniziative normative, l'estensione anche per l'anno 2020 del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati.

**G/1249/13/9**

[Sudano](#), [Faraone](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

il provvedimento in esame per quanto migliorato continua a non affrontare adeguatamente alcune emergenze territoriali che riguardano in particolare alcune aree del Paese;

tra i territori non adeguatamente supportati vi è sicuramente quello della Sicilia in considerazione del mancato riconoscimento di alcune emergenze per il comparto agro alimentare che rappresenta una voce, importantissima nella economia regionale e per quota parte anche per quella nazionale;

il mancato riconoscimento dei danni dovuti alle piogge alluvionali nel corso del 2018 rappresenta un *vulnus* da colmare così come è l'intero comparto che va supportato per affrontare le sfide di modernizzazione e competitività del settore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare tempestivamente un tavolo istituzionale per il comparto agricolo siciliano, aperto alle organizzazioni di categoria, al fine di riconoscere i danni dovuti alle piogge alluvionali per il periodo di cui in premessa e per affrontare le principali criticità che attanagliano il comparto agricolo territoriale partendo dal sistema logistico, delle infrastrutture, del credito e del sistema assicurativo, con particolare attenzione anche alla tutela delle filiere di qualità, dei marchi DOP e IGP per una loro adeguata promozione e valorizzazione.

**G/1249/14/9**

[D'Alfonso](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Abruzzo, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Abruzzo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**G/1249/15/9**



[Sbrollini](#), [D'Arienzo](#), [Ferrazzi](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Veneto, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Veneto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

**G/1249/16/9**

[Manca](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso;

ad incrementare per il finanziamento delle suddette misure la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di 10 milioni di euro per l'anno 2019, attraverso la corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**G/1249/17/9**

[D'Angelo](#), [Mollame](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto, premesso che:

l'articolo 4-*bis* del disegno di legge in esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu»;

in particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione;

secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute, la febbre catarrale degli ovini è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. L'agente eziologico è un virus della famiglia *Reoviridae*, genere *Orbivirus*, del quale si conoscono 24 differenti sierotipi. Attualmente in Italia la malattia è presente con diversi sierotipi, responsabili di epidemie a partire dal 2000;

tale patologia è tipica delle zone calde, comprese tra il 35° parallelo sud e il 40° parallelo nord). È diffusa in tutto il continente africano e, dal 2000, l'infezione ha interessato molti Paesi europei del Mediterraneo. Attualmente, infatti, ha superato i suoi confini geografici di riferimento e interessa oltre ai Paesi dell'Europa Mediterranea anche quelli dell'Europa continentale, diffondendosi fino alla Svezia e alla Finlandia;

considerato che:

rispetto alla predetta malattia, in Sicilia e in Sardegna si sono registrati i casi più gravi;

durante lo scorso marzo, in Sardegna, si sono registrati nuovi focolai del virus nella zona della Gallura, fino ad estendersi anche nel centro e nella parte meridionale dell'isola;

nel mese di febbraio 2019, nel territorio di Ragusa il virus in parola ha creato non pochi problemi agli allevatori. Nel mese di marzo, inoltre, nuovi focolai si sono registrati nel territorio di Noto in provincia di Siracusa.

impegna il Governo,

a valutare, anche mediante una conseguente azione di revisione normativa, i possibili effetti negativi discendenti dalla discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome riguardo la movimentazione degli animali della specie bovina, al fine di scongiurare eventuali effetti dannosi alla commercializzazione del bestiame ed evitare possibili speculazioni commerciali, in un'ottica omogeneità del territorio ai fini della movimentazione animale.

**G/1249/18/9**

[Croatti](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018;

la normativa di riferimento in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole è contenuta nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato, di recente, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è istituito il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), chiamato ad intervenire per prevenire: danni alle produzioni agricole e zootecniche; danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Sono altresì inclusi eventi di portata catastrofica, epizootie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti;

gli interventi previsti dalla richiamata disciplina sono di tre tipologie: misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi, dette misure ex ante; gli interventi compensativi, quali misure ex post, ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica;

con specifico riferimento agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, essi sono concessi alle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e consistono in: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso; proroga delle operazioni di crediti agrario; agevolazioni previdenziali;

sul tema, sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni e alle strutture che sono ammessi all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione; sono altresì esclusi dagli aiuti le grandi imprese, le imprese in difficoltà, salvo il caso dei danni per avversità naturali, e i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea;

considerato che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori di tutte le regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate dal 25 febbraio al 5 marzo 2018;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, attraverso appositi interventi normativi, che le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 25 febbraio al 5 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

**G/1249/19/9**

[Croatti](#), [Agostinelli](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stopparli, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 11-*bis* del disegno di legge in esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020;

tale fondo è destinato a: far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; rafforzare i rapporti di filiera; promuovere i prodotti suinicoli; migliorare la qualità e il benessere animale; promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;

considerato che:

la filiera suinicola rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare nazionale sia per dimensione economica assoluta che per impatto occupazionale, coinvolgendo un rilevante indotto;

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, negli anni 2016 e 2017, sono state colpite da eventi sismici che hanno messo in forte difficoltà il comparto primario nella sua interezza, ivi compresi il settore suinicolo ed i raccolti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere, mediante appositi interventi normativi, contributi destinati alla copertura totale dei costi per la realizzazione di recinzioni atte a contenere suini allo stato brado o semibrado e volti a favorire la produzione di salumi di qualità nonché la coltivazione di cereali, legumi, ortaggi e frutti destinati ai mercati solidali, in un'ottica di rilancio dell'agricoltura nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

**G/1249/20/9**

[Russo](#), [Mollame](#), [Agostinelli](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 11-*bis* del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020;

le risorse del predetto fondo sono destinate, tra l'altro, anche a migliorare la qualità dei prodotti suinicoli e il benessere animale nei relativi allevamenti;

ai sensi del comma 1 del citato articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo definisce, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la Raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della Direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei

suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del taglio della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4.02.2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute che reca «chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini» e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, «a partire dal 1 gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo "Prescrizioni e cronoprogramma" presente in Classyfarme e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019»;

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi sia un trattamento appropriato nelle varie fasi della filiera: dall'allevamento, alla macellazione, passando per il trasporto;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'emanando decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 11-*bis*, con specifico riferimento al miglioramento del benessere animale negli allevamenti suinicoli, che l'attribuzione delle risorse del fondo sia subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

1) osservanza delle prescrizioni europee per la protezione dei suini di cui alla Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008;

2) adempimento, da parte degli allevatori, delle singole fasi del cronoprogramma di cui alla nota del Ministero della Salute del 4.02.2019;

3) osservanza nello specifico: a) per l'anno 2019, del rispetto dell'allevamento senza taglio della coda di routine, della esecuzione della valutazione del rischio, del piano di rientro contenente le modalità e la tempistica degli adeguamenti; b) per l'anno 2020, della prescrizione della sola presenza di allevamenti di suini con coda integra o di allevamenti che abbiano risolto gli eventuali punti critici ed avviato i protocolli e studi di intervento (cosiddetti *trials*).

**G/1249/21/9**

[Russo](#), [Agostinelli](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di



carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,  
premessi che:

l'articolo 11-ter del disegno di legge in esame apporta alcune modifiche agli articoli 9, il e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che accessorie;

considerato che:

il controllo delle attività della pesca e la lotta alle infrazioni mirano a garantire una corretta applicazione delle norme al riguardo e, all'occorrenza, ad imporre l'osservanza. In tale settore, le competenze e le responsabilità sono suddivise tra gli Stati membri, la Commissione europea e gli operatori del settore;

la citata politica di controllo è volta a garantire: il rispetto dei quantitativi di catture autorizzati e la raccolta dei dati sulla gestione della pesca; l'assunzione tempestiva delle rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione; l'applicazione delle norme a tutti i tipi di pesca, con un'armonizzazione delle sanzioni in tutta l'UE; la tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento, «dalla rete al piatto». In tal senso, l'adozione delle misure compete all'Unione europea, mentre i singoli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle misure e dell'applicazione di sanzioni in caso di violazioni commesse nelle aree geografiche che rientrano nella loro giurisdizione;

a livello interno, il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 disciplina l'attività di pesca ed acquacoltura e il connesso sistema sanzionatorio;

in particolare, con riferimento al suddetto decreto legislativo, il Capo II, modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha riscritto gli articoli da 7 a 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, definisce il sistema sanzionatorio. È dunque operata una distinzione tra comportamenti che causano l'elevazione di contravvenzioni (negli articoli da 7 a 9), e quelli che configurano degli illeciti amministrativi (negli articoli da 10 a 12), e sono stabiliti altresì per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano «infrazioni gravi», sanzionate con il sistema a punti previsto dall'articolo 14;

per quanto concerne le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi, invece, la sanzione è esclusivamente pecuniaria;

l'art. 40 della citata legge n. 154 del 2016 ha inserito nell'ordinamento sanzioni penali e amministrative per contrastare comportamenti che costituiscono bracconaggio ittico nelle acque interne;

in Italia sono numerosi gli episodi di bracconaggio e di pesca di frodo, con conseguenze particolarmente impattanti sull'ambiente e sugli equilibri eco-sistemici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere salda la funzione deterrente delle sanzioni nei confronti dei fenomeni di bracconaggio ittico, in un'ottica di tutela dell'ecosistema marino e del patrimonio ambientale nazionale.

**G/1249/22/9**

[Romano](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 6-bis, comma 1, del disegno di legge in esame, riconosce per il 2019 un contributo in

conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

il comma 2 del citato articolo demanda la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per il solo anno 2019. Il comma 3, inoltre, dispone che il contributo sia erogato ai sensi della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di stato di importanza minore, cosiddetti aiuti «*de minimis*»;

considerato che:

è necessario concedere il contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, di cui all'articolo 6-*bis*, per almeno un biennio, e non solo per il 2019, in favore di un settore che, seppur in misura e in maniera differenti, risulta flagellato da numerose avversità, dalla batteriosi alle calamità atmosferiche;

è di tutta evidenza che la difficile congiuntura economica che il territorio pugliese sta affrontando non esaurirà i propri effetti negativi nel solo 2019;

rispetto al 2016, in Puglia, si è registrato un calo di occupazione per i braccianti agricoli pari a cinquemila unità e nel futuro si pronostica un aggravamento della situazione. Solo nella provincia di Lecce si ipotizza, già dal prossimo anno, una riduzione del 30% delle giornate lavorate in ambito agricolo;

l'andamento economico, quindi, risulta destinato a peggiorare. Al proposito, la manodopera occupata nella provincia di Lecce, attualmente stimata in circa ventimila braccianti, potrebbe subire tagli, con numerosi ulteriori impatti negativi sull'intero indotto;

il comparto agricolo rappresenta uno degli elementi trainanti della nostra economia e, come tale, deve essere adeguatamente supportato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere di almeno una annualità il contributo in conto capitale a favore dei frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato.

**G/1249/23/9**

[Trentacoste](#), [Mollame](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Anastasi](#), [Quarto](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

sia a livello nazionale, sia a livello europeo, la gestione del rischio rappresenta uno strumento prioritario di politica agraria per la tutela dei redditi degli agricoltori e del sistema produttivo agricolo;

sotto il profilo unionale il dibattito sulle politiche di gestione dei rischi in agricoltura è stato

avviato già a partire dal 2005 con la Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo. Tale dibattito ha confluito taluni contenuti nel Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, in tema di norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Nel 2013 è poi occorso il processo di riforma di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017;

a livello interno il tema della gestione del rischio ha assunto, nel corso del tempo, una sempre maggiore centralità, tenuto conto dell'accresciuta vulnerabilità del sistema produttivo agricolo nazionale rispetto alle avversità di natura climatica, sanitaria e di mercato;

fenomeni meteorologici dal carattere insolito e di impatto e intensità superiori al passato, quali, ad esempio, gelate tardive e prolungate siccità, hanno caratterizzato l'andamento climatico degli ultimi anni tanto da palesare la necessità di assicurare non solo la copertura dei tradizionali rischi di frequenza, come la grandine, ma anche quella dei cosiddetti rischi catastrofali, quali gelo, brina, siccità e alluvione;

gli stanziamenti a sostegno delle misure di gestione del rischio in agricoltura, tra fondi statali, regionali e comunitari, si possono stimare nella cifra annua di 314 milioni di euro;

considerato che:

nel rapporto «La gestione del rischio nell'agricoltura del Mezzogiorno», pubblicato lo scorso gennaio dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) è fatto riferimento ad una diffusa mancanza di conoscenza circa l'esistenza del contributo pubblico per le polizze agevolate. Tra i non assicurati, infatti, il 75% degli intervistati ignora l'esistenza delle agevolazioni sui premi assicurativi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione e diffusione informativa degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, dei correlati benefici, nonché del conseguente accesso da parte degli agricoltori alle polizze assicurative e alle ulteriori tipologie di copertura previste dalla legislazione vigente.

**G/1249/24/9**

[Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Anastasi](#), [Quarto](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8-ter, comma 4, del disegno di legge in esame prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature e espanti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, possa essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno richiesta alla regione. E inoltre previsto che le parti legno prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positive al batterio della *Xylella* possano essere liberamente movimentate all'esterno dell'area delimitata;

il legno è un materiale che, per intrinseche proprietà, si presta ad essere recuperato e utilizzato nuovamente nel ciclo produttivo. Nell'industria del riciclo, il legno, ridotto di volume, viene trasportato in appositi centri, ove viene pulito e ridotto in piccole schegge al fine di diventare una rinnovata materia prima per il circuito produttivo;

tale sistema di rinnovato utilizzo coincide con una vera e propria filiera, suddivisa in tre principali settori: quello afferente ai servizi di raccolta del legno, quello dei trattamenti di recupero



finalizzati alla trasformazione del legno e, infine, quello di trasformazione della materia;

considerato che:

il cippato, quale legno ridotto a scaglie di dimensioni variabili, viene ricavato soprattutto dai residui boschivi, dalle potature agricole, dagli abbattimenti di alberi, dagli scarti delle segherie e delle industrie del legno. Esso, tra i vari usi, può essere utilizzato in campo agricolo, nonché per produrre compost, fornendo a questo la componente carboniosa e strutturante essenziale all'arricchimento della terra agricola e all'integrazione nella stessa degli elementi nutritivi utili alla sua fertilità;

il compostaggio consente di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire, con un risparmio economico ed ambientale;

l'economia circolare, quale sistema che mira al ripensamento dell'economia lineare tradizionale, segue un processo di trasformazione dove la risorsa viene riciclata oppure viene reindirizzata alla catena produttiva, dalla riparazione fino al recupero e al ritorno all'origine della catena stessa;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa vigente e in ossequio ai principi di economia circolare, che la legna di cui in premessa sia destinata, mediante apposite fasi di trattamento, al compostaggio e al riutilizzo nei territori del Salento, in un'ottica di virtuoso recupero della materia e re-indirizzamento in processi produttivi ecosostenibili, anche al fine di nutrire la terra agricola, contrastando i fenomeni di desertificazione in atto in quei territori.

**G/1249/25/9**

[Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Anastasi](#), [Quarto](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del disegno di legge in esame, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni può estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica nonché agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475. Questi ultimi articoli prevedono, rispettivamente, il divieto di abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio e la necessità che la Camera di commercio autorizzi l'abbattimento degli alberi di olivo, in caso di accertata morte fisiologica ovvero di permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili;

l'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale prevede che la Camera di commercio, «su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto»;

è importante, in un'ottica di tutela del paesaggio, preservare, nella regione Puglia come nel resto d'Italia, le piante di olivo, le quali costituiscono una ricchezza naturalistica di grande rilievo per il nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in ossequio alla normativa vigente, nonché nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali, di porre in essere misure che incentivino nelle zone soggette ad interventi di eradicazione la ri-piantumazione di olivi appartenenti a varietà autoctone, con la finalità di tutelare il paesaggio agricolo storico della Puglia e la sua biodiversità.

**G/1249/26/9**

[Bottici](#), [Mollame](#), [Agostinelli](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

il comma *2-bis* dell'articolo 7 del disegno di legge in esame consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, l'accesso, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno;

ai sensi del comma *2-ter* dell'articolo 7, inoltre, agli oneri suddetti si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

il comma *2-quater* dell'articolo 7, poi, demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità per la concessione del contributo e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché dei relativi casi di revoca e decadenza;

tali commi sono stati aggiunti in sede di esame del disegno di legge in parola presso la Camera dei Deputati;

nel mese di settembre del 2018, nella provincia di Pisa si sono verificati degli incendi che hanno cagionato numerosi danni e grave nocumento ai cittadini delle aree colpite;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a riconoscere contributi per il sostegno degli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati distrutti o danneggiati siti nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che abbiano subito danni direttamente conseguenti dagli incendi che hanno colpito i suddetti comuni nel mese di settembre del 2018.

**G/1249/27/9**

[Quarto](#), [Ortolani](#), [L'Abbate](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Naturale](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

l'articolo *8-ter* del provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione del batterio «*Xylella fastidiosa*»;

dal 2013 l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha riscontrato su piante di ulivo la presenza del batterio «*Xylella fastidiosa*», patogeno da quarantena;

tale batterio si propaga attraverso la «cicala sputacchina» (*Philaenus spumarius*), insetto vettore ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa delle piante, trasporta il batterio su altri fusti impedendo l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino a causarne la morte;

a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e misure di eradicazione come previste dall'art. 6 della suddetta Decisione;

rilevato che:

all'interno della zona delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto, sono presenti ulivi monumentali che costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per il nostro Paese;

gli ulivi monumentali sono veri e propri monumenti paesaggistici, la cui longevità è di estrema importanza anche sotto il profilo economico-produttivo per il rilevante patrimonio genetico di cui sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici;

la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

la Piana degli Ulivi, compresa nella zona costiera pugliese da Carovigno fino a Monopoli nord, è un'area olivicola di inestimabile valore storico e paesaggistico meritevole di particolare tutela;

il valore storico, ambientale, paesaggistico e di tenuta idrogeologica dei pendii è costituito dagli uliveti nel loro complesso e non solo dalla presenza di singoli alberi monumentali;

considerato che:

è possibile effettuare una eradicazione «chirurgica» dei soli ulivi infetti, salvaguardando le piante limitrofe non infette attraverso:

a) un monitoraggio costante della presenza dell'infezione, mediante analisi molecolare;

b) interventi idonei ad abbassare la popolazione del vettore e la sua diffusione attraverso l'utilizzo di buone pratiche agricole, di diserbo meccanico e pirodiserbo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, di antagonisti biologici, sia nei campi privati che nelle aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, fossi, canali, lame, aree marginali, aree urbane;

considerato che:

è tecnicamente possibile intervenire efficacemente affinché un albero infetto non costituisca fonte di inoculo, attraverso un rigoroso isolamento fisico, consistente anche nella protezione della chioma con rete idonea ad impedire l'accesso e la diffusione degli insetti vettore;

è tecnicamente possibile agevolare la formazione di una nuova chioma, prima che il batterio raggiunga la ceppala, attraverso sovrainnesti con varietà resistenti;

impegna il Governo,

nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

a mettere in atto, d'intesa con gli Enti preposti, un programma efficace e continuo di monitoraggio, con campionamenti frequenti e analisi molecolari, degli uliveti pugliesi, compresi quelli ubicati nelle aree infette e non infette, con particolare riguardo per quelli che si trovano entro un raggio di 500 metri dagli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto;

a promuovere la ricerca scientifica finalizzata: alla lotta al batterio e agli insetti capaci di trasmetterlo; alla ricerca di cultivar resistenti al batterio, principalmente autoctone e nel rispetto della

biodiversità, per nuovi impianti e/o sovrainnesti; alle sperimentazioni per rendere maggiormente resistenti le piante colpite dal Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivio (CoDiRO), che insistono nella zona infetta; al monitoraggio fisico-chimico-biologico atto ad effettuare una diagnosi precoce del CoDiRO, e utile per comprendere le concause e le modalità di propagazione dell'infezione da *Xylella*;

a promuovere le buone pratiche agronomiche, di concerto con gli operatori del settore olivicolo, per la gestione del suolo, le cure colturali, l'irrigazione quando necessaria, la fertilizzazione, la difesa sanitaria, il diserbo e la raccolta;

a valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedano la rimozione delle piante in un dato areale, la possibilità di attribuire all'intero uliveto e non solo a singole piante, un interesse storico, al fine di salvaguardare l'olivicoltura e il paesaggio, laddove un uliveto, nel suo insieme, mostri caratteri peculiari pregevoli;

a valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante nelle zone di versante, morfologicamente fragili, la possibilità di attribuire all'intero uliveto, una importanza ambientale, al fine di scongiurare, tramite un espianto selettivo dei soli ulivi infetti e fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria, l'innescio di gravi dissesti idrogeologici a causa dell'eradicazione degli ulivi;

ad adottare idonee misure di contenimento anche nell'ambito della zona infetta, con particolare riguardo alle aree non ancora completamente compromesse;

ad avviare urgentemente un'interlocuzione con la Commissione Europea, d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli Enti territoriali, gli Enti di ricerca e la comunità scientifica, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, finalizzata alla rimodulazione delle decisioni e di qualsivoglia atto-normativo vincolante assunti in sede limonale in relazione alla presenza del batterio *Xylella* nel nostro Paese, con lo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali, compresi quelli infetti, presenti nella zona cuscinetto, nella zona di contenimento e nella Piana degli Ulivi, tramite sovrainnesti, se necessari, e rigorosi isolamenti fisici, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria.

**G/1249/28/9**

[Abate](#), [Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Naturale](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo;

considerato che:

nella filiera agrumicola italiana il sistema aziendale riferito alla coltura per eccellenza della Piana di Sibari, nella regione Calabria, riguarda gli agrumi e, nello specifico, le clementine (varietà apirene);

il dato principale, da fonti di elaborazione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) su dati Istat ed altre fonti, è che la produzione attuale, associata in cooperative e Organizzazioni di Produttori è pari a circa il 20 per cento;

per le clementine la cui produzione è di circa 572.000 tonnellate (dato dell'annualità 2016-2017) su base nazionale, 114.400 tonnellate sono ad esclusivo appannaggio delle Organizzazioni di Produttori, mentre la rimanente produzione di 457.600 tonnellate è in dotazione alle miriadi di operatori commerciali privati;

è importante individuare delle misure per favorire le aziende che abbiano la necessità di aggregarsi e fare volumi di produzione al fine di incrementare il proprio potere contrattuale verso la distribuzione organizzata;

l'incremento dei canali distributivi di frutta fresca e derivati degli agrumi avrebbe, quale conseguenza, anche il rafforzamento del settore ove operano gli hotel, i ristoranti ed i catering, aumentando nello stesso tempo le collocazioni del prodotto stesso, in un'ottica di difesa del *Made in Italy* e assolvendo la funzione di sviluppo dei consumi interni e di esportazione;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di porre in essere, mediante appositi interventi normativi, misure di sostegno per la creazione di consorzi di produttori di agrumi al fine di: riunire tutti gli operatori, ivi compresi coloro che sono attualmente collocati ai margini dei processi di aggregazione, valorizzare tutte le tipologie di agrumi prodotti, elaborare e condividere strategie comuni a tutela dell'intero comparto agrumicolo, in termini di produzione, commercializzazione e distribuzione in Italia e all'estero.

**G/1249/29/9**

[Mollame](#), [Castaldi](#), [Fattori](#), [Naturale](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, 11. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

il Capo II del disegno di legge in esame reca misure di sostegno al settore olivicolo-oleario volte a contrastare la grave crisi delle imprese operanti nel settore. La predetta crisi è stata causata, specie nel territorio pugliese e in quelli limitrofi, dal perdurare di eventi atmosferici avversi eccezionali, quali le gelate del febbraio e marzo 2018, e da infezioni di organismi nocivi, come il batterio *Xylella fastidiosa*;

in particolare, l'articolo 6-*bis* del disegno di legge in parola riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

rappresentano parte integrante del settore olivicolo-oleario i sansifici, ovvero quelle imprese che svolgono l'attività di estrazione di olio di sansa dalle sansa vergini di oliva che costituiscono un sottoprodotto del processo di molitura delle olive per l'estrazione dell'olio di oliva effettuato dal frantoio;

considerato che:

se la produzione dei frantoi subisce gli effetti disastrosi di una serie di avversità quali, ad esempio, gelate, piogge alluvionali, organismi nocivi (*Xylella*) e mosca olearia, di conseguenza, anche la produzione di olio di sansa di oliva subisce, a cascata, gli effetti negativi di tali calamità, esponendo ad un serio rischio di fallimento i sansifici, i quali risultano privati della materia prima. A ciò si aggiunge che quest'ultimi, per far fronte ad una crisi di produttività, non possono ricorrere, a differenza dei frantoi, alle importazioni dall'estero della sansa vergine a causa di rigide disposizioni normative e fiscali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere, anche per il tramite di azioni normative successive, che i sansifici siano inseriti tra la platea delle imprese destinatarie dei contributi economici e infrastrutturali

concessi dallo Stato a favore dell'intero comparto olivicolo-oleario.

**G/1249/30/9**

[Mollame](#), [Castaldi](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

considerato che:

desta preoccupazione la diffusione sul territorio nazionale di altri focolai di crisi economica riguardanti alcuni comparti produttivi strategici, come quello del vino da tavola;

con riferimento al citato settore è necessario contrastare il crollo dei prezzi all'origine che sta caratterizzando il mercato nazionale nell'ultimo periodo, anche attraverso un'opportuna azione informativa e promozionale;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa unionale vigente, di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione della competitività dei vini italiani e del settore vitivinicolo italiano, nonché alla diffusione informativa, a beneficio dei consumatori, circa il consumo responsabile dei detti prodotti.

**G/1249/31/9**

[Ciampolillo](#)

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

considerato che:

la *Xylella fastidiosa* è un batterio da quarantena riportato nella lista A1 della European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO) e il suo ritrovamento è stato accertato - per la prima volta in Europa ad ottobre 2013, da parte del CNR e dell'Università di Bari, a seguito di segnalazioni, da parte di diversi agricoltori e tecnici della Regione Puglia, di casi sempre più frequenti di disseccamenti molto gravi di oliveti mai riscontrati negli anni precedenti;

unitamente al contrasto della diffusione di organismi nocivi per le piante, ivi compresi i patogeni da quarantena, è necessario altresì assicurare la protezione del territorio anche dal punto di vista naturalistico e paesaggistico;

in particolare, il territorio pugliese ha diritto di conservare la propria biodiversità nonché un habitat non compromesso né alterato da misure invasive che rischiano di compromettere irreversibilmente gli equilibri ambientali;

in questo senso, nella lotta al batterio è necessario adottare misure sostenibili che non pregiudichino la conservazione dei tratti caratterizzanti di un'intera area e dei rischi connessi;

è altresì importante sostenere ricerche finalizzate a sostenere gli agricoltori non soltanto dal



punto di vista economico, ma anche sotto il profilo della diffusione delle buone pratiche colturali, al fine di aumentare le difese naturali della pianta, incentivando pratiche virtuose di recupero e di riuso in agricoltura;

impegna il Governo:

ad effettuare qualsiasi attività utile o necessaria per favorire l'applicazione di rimedi contro il batterio *Xylella* che non preveda il taglio e l'eradicazione delle piante, assicurando la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

**G/1249/32/9**

[De Bonis](#)

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agro alimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

con decreto-legge, n. 4 del 2015, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2015, è stata dettata la disciplina delle esenzioni dall'IMU per i terreni agricoli, prevedendo l'esenzione:

a) per i comuni totalmente montani;

b) per i comuni ubicati nelle isole minori;

c) per i comuni parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT, limitatamente ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

la fattispecie dei comuni parzialmente montani ha determinato sperequazioni intollerabili tra comuni, poiché comuni con medesime situazioni orografiche, di coltivazione eccetera, distanti pochi chilometri, hanno registrato trattamenti differenti, fino ad arrivare al paradosso che proprietà confinanti hanno visto l'applicazione della pesante imposta per particelle site in un comune e l'esenzione per particelle confinanti ma ricadenti nel territorio di altro comune;

l'imposta ha determinato un carico ulteriore sul mondo agricolo, già di per sé afflitto da una crisi endemica e con difficoltà enormi legate all'oscillazione dei prezzi di vendita ed al continuo aumento dei costi necessari per la produzione. Di conseguenza, la stragrande maggioranza dei cittadini ha omesso di versare l'imposta;

che si trattasse di imposta ingiusta è anche dimostrato dal fatto che la norma sull'IMU agricola, valida per le annualità 2014 e 2015, è stata abrogata con la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), a decorrere dal 2016;

la norma ha prodotto reazioni in tutto il Paese, con numerosissimi Comuni e diverse Regioni che hanno reagito arrivando (su ricorso di alcune Regioni) a sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 53, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

sono tantissimi i Comuni costituitisi in giudizio, per dimostrare che la norma incriminata ha determinato la riduzione di trasferimenti a valere sul Fondo di solidarietà comunale, non compensati dal gettito tributario atteso;

considerato che:

con ordinanza specifica, il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale;

dopo diversi anni, con sentenza n. 17 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ritenendo legittima la norma successivamente abrogata dalla legge di stabilità per il 2016. Detta pronuncia ha perimetrato l'ambito di applicazione della norma che impone ai Comuni, entro il 2019, di procedere all'accertamento dei mancati pagamenti, con conseguenti addebiti di sanzioni e interessi sul mondo agricolo, già in forte difficoltà,

impegna il Governo:

per le peculiarità della norma, per la successiva abrogazione, per le questioni di legittimità sollevate e per il tempo trascorso per la definizione, a prevedere una disposizione normativa «di favore» che, sulla scorta di quanto già effettuato con la rottamazione delle cartelle, possa portare allo sgravio di sanzioni e interessi per l'IMU agricola non versata, sebbene ad oggi non ancora accertata (lo si farà entro il 2019, almeno per quanto concerne l'IMU 2014), che allevierebbe le difficoltà del mondo agricolo e, probabilmente, consentirebbe anche ai Comuni di incassare le somme vitali per garantire l'erogazione dei servizi.

**G/1249/33/9**

[De Bonis](#)

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento-Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

**G/1249/34/9**

[De Bonis](#)

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattano ora



tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;

considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più *in bonis*) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in *bonis* e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;

a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

**G/1249/35/9**

[De Bonis](#)

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

il glifosato è un'ammina individuata una prima volta negli anni '50 da una multinazionale chimica e farmaceutica svizzera e poi negli anni '70, risintetizzata per caso dal colosso statunitense Monsanto, di recente acquisito dalla tedesca Bayer;

lo Iarc - che conferma la sua adesione stretta ai più alti principi di trasparenza, indipendenza e integrità scientifica - ha classificato il glifosato tra gli 81 agenti «2», cioè quelli con sufficiente evidenza di cancro negli animali e limitata evidenza nell'uomo. A questa dichiarazione di rischio cancro sono seguite negli Usa le cause collettive contro la Monsanto e i limiti di autorizzazione in Europa. Sono circa 8.000 le procedure in corso negli Stati Uniti per i prodotti a base di glifosato di Monsanto. Sicuramente sono stati accertati rischi nei cosiddetti co-formulanti, cioè le sostanze che vengono aggiunte al principio attivo per renderlo più efficace, come tensioattivi e altri composti;

altri studi cercano di metterne in luce i rischi per il sistema endocrino e per gli ormoni, l'impatto sulla natura, sugli animali e sulle acque e così via. In particolare l'istituto Ramazzini di Bologna ha pubblicato sulla rivista *Environmental Health* nuovi risultati relativi allo studio pilota sul glifosato scoprendo che l'esposizione a erbicidi a base di glifosato (GBH), incluso il Roundup, ha causato effetti riproduttivi e di sviluppo in ratti sia maschi che femmine, a un livello di dose considerato sicuro dall'Epa, l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (1,75 mg/kg di peso corporeo/giorno). Si tratta di una conferma rispetto all'azione interferente endocrino dell'erbicida mostrata nei lavori precedentemente pubblicati nel maggio 2018 dall'istituto Ramazzini;

secondo la dottoressa Fiorella Belpoggi, Direttrice dell'area di ricerca dell'istituto: «Uno studio a lungo termine sugli erbicidi a base di glifosato, a partire dalla vita prenatale, è ora necessario per

confermare e esplorare le prime evidenze sulle alterazioni endocrine e sullo sviluppo emerse nello studio pilota.»;

un articolo del Sole 24 ore accusa lo Iare di aver falsificato la sua valutazione di «probabile cancerogeno per l'uomo». Si tratta di un'accusa assolutamente inconsistente, ma di sicuro potremmo andare avanti decenni con questa discussione se agli studi dell'industria non venissero contrapposti i risultati di studi indipendenti;

il giornale francese «*News LifeGate*», in un articolo del 22 gennaio 2019, scrive: «Il tribunale amministrativo di Lione ha revocato l'autorizzazione concessa al Roundup Pro 360, a base di glifosato, evocando un "principio di precauzione". Il prodotto presenta "rischi ambientali suscettibili di nuocere in modo grave alla salute umana". È con questa motivazione che il tribunale amministrativo francese di Lione, il 15 gennaio, ha deciso di annullare l'autorizzazione alla commercializzazione del Roundup Pro 360, diserbante a base di glifosato prodotto dalla Monsanto (ormai di proprietà della Bayer). "Errore di valutazione: il glifosato è potenzialmente cancerogeno" I giudici - "fatto raro" - secondo la stampa transalpina - hanno ritenuto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro (Anses) abbia «commesso un errore di valutazione in materia di principio di precauzione». Ciò nel marzo del 2017, quando concesse il proprio via libera all'uso del prodotto. Il tribunale lionese ha, in questo senso, citato le conclusioni alle quali è giunto il Centro internazionale di ricerca sul cancro (Circ) dopo aver studiato la questione. Secondo le quali il glifosato dovrebbe «essere considerato come una sostanza dal potenziale cancerogeno per l'essere umano»»,

impegna il Governo:

a promuovere, anche mediante lo strumento della decretazione di urgenza, degli interventi normativi finalizzati a vietare l'utilizzo e la presenza della sostanza attiva glifosato negli alimenti, ivi compreso il divieto d'uso in pre-semina;

a disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con specifico riferimento al traffico commerciale e alle connesse operazioni, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano navi contenenti grano duro proveniente dall'estero con residui di glifosato dovuti ad impiego in pre-raccolta per favorire la maturazione artificiale, pratica vietata in Europa e in Italia a seguito di specifici provvedimenti (Regolamento UE 1313/2016 ed il decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016) che recepiscono il principio di precauzione;

ad adottare tutte le necessarie misure di precauzione sul territorio nazionale volte a proteggere la sanità pubblica nonché la salubrità dell'ambiente, al di fuori dei perimetri portuali invitando i rispettivi sindaci dei comuni e le Asl territoriali a disporre controlli a tappeto su tutti gli autotreni in uscita dai porti.

**G/1249/36/9**

[De Bonis](#)

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

la produzione di formaggi per la Sardegna rappresenta la prima voce di export, con un indotto che coinvolge decine di migliaia di addetti;

a causa delle importazioni di latte a basso costo proveniente da Stati membri quali Romania e Bulgaria, i produttori di latte ovino in Sardegna sono costretti ad operare all'interno di un regime di mercato che è divenuto proibitivo e, al fine di richiamare l'attenzione di tutte le autorità, incluse quelle della UE, sono stati costretti ad intraprendere gravi azioni di protesta, versando per le strade il latte prodotto, piuttosto che venderlo ad un prezzo vergognosamente basso rispetto alle spese sostenute ed

ai sacrifici che affrontano giornalmente;

nonostante l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che vieta la vendita sottocosto e nonostante gli articoli 43 e 44 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabiliscono le misure relative alla fissazione dei prezzi e degli aiuti di Stato e, soprattutto, regolano le compensazioni in caso di immissione di prodotti pregiudizievoli alla concorrenza nei mercati degli Stati membri, i pastori sardi, oggi, vengono danneggiati impunemente, impedendo a decine di migliaia di persone di sopravvivere dignitosamente attraverso il proprio lavoro;

considerato che:

la crisi del latte e le proteste dei pastori sardi sono solo la punta di un iceberg della crisi del mondo agricolo. Tutto ciò è sintomatico del dramma che affligge l'agricoltura, e difettano le «terapie» politiche e sindacali per cambiare la situazione;

la crisi dell'agricoltura è non solo di natura economica, ha risvolti soprattutto per la salute dei consumatori ed è riconducibile, in quasi tutte le filiere, principalmente alla mancanza di misure antifrode e antitrust, che sono le due facce di una stessa medaglia, in particolare nel comparto agricolo del Mezzogiorno, che legittima una vera e propria attività criminogena;

una pronta risposta (che oggi manca) da parte delle istituzioni ed una forte alleanza tra produttori e consumatori consentirebbero di affrontare il problema nella sua interezza, per combattere gli inganni e le frodi che si nascondono dietro il finto *made in Italy* e per sventare i trucchi usati da operatori economici privi di etica professionale, volti solo ad aggirare la legge e ad ingannare i consumatori;

dietro ogni filiera c'è una metodologia diversa. Del resto, la legislazione comunitaria sinora è stata compiacente, attraverso le sue maglie larghe, nel favorire un mercato di bassa qualità. È noto che i prodotti italiani sono i più controllati e non a caso risultano essere proprio quelli con minori residui chimici fuori limite. Ma sinora le lobby industriali italiane ed europee sono riuscite ad impedire la tracciabilità obbligatoria dell'origine delle materie prime;

l'Italia, dal suo canto, ha completato l'opera attraverso uno scarso coordinamento di organismi di controllo, sovrapponendo le competenze e riducendo le risorse per il loro efficace funzionamento;

in questo modo l'economia agricola di interi territori rischia di collassare, insieme al suo indotto. Quel che conta sarebbe solo il profitto e tutto il resto è il frutto acerbo di una globalizzazione senza regole;

purtroppo, anche nel comparto lattiero-caseario l'italianità vera perde sempre più identità e questo contribuisce a distruggere la zootecnia nazionale. È noto che l'Italia non è autosufficiente nella produzione di latte, ma per via di limiti imposti da leggi europee, a giudizio dello scrivente assurde, gli allevatori italiani non solo non possono produrre, ma quel che producono non viene valorizzato bensì deprezzato, perché costretti a competere con un latte europeo di dubbia provenienza e di bassa qualità, che nel peggiore dei casi latte non è;

in tutto questo, occorre evidenziare che a nulla servono i tavoli delle trattative regionali sul prezzo perché il comportamento anticoncorrenziale dei cartelli è agevolato e si intreccia con diversi comportamenti fraudolenti. Le aziende zootecniche sono al collasso e dichiarare il semplice stato di crisi significa rimuovere gli effetti del problema ma non le cause. Per difendere gli agricoltori e i consumatori è tempo, piuttosto, di efficaci strategie antifrode e antitrust e, soprattutto, di norme penali stringenti per contrapporre alla scorciatoia della filiera corta una filiera «certa»;

impegna il Governo:

a verificare il rispetto dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, rubricato «Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agro alimentari», ossia il divieto di vendita sottocosto, sia per difendere i diritti dei pastori sardi, sia perché le istanze del mondo agricolo intero non rimangano senza risposte;

a garantire una maggiore trasparenza nell'ambito delle commissioni uniche nazionali (CUN)

perché solo in questo modo è possibile risolvere i problemi legati alla vendita sottocosto delle materie prime agricole e non attraverso accordi di filiera capestro o aiuti di Stato;

al fine di evitare speculazioni, frodi e volatilità dei prezzi, a mettere in atto una «indagine antitrust» per verificare il rispetto delle regole europee sulla concorrenza nel mercato del latte, così come è stato fatto da altri Paesi europei, quali la Francia e la Spagna, che hanno comminato sanzioni ai responsabili dei cartelli;

ad adoperarsi, nelle sedi opportune, affinché venga modificata la norma del Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2454/93) circa i criteri per l'individuazione del *made in Italy*, in particolare, l'articolo 24, il quale stabilisce che una merce lavorata o trasformata in più paesi è da considerarsi originaria di quel paese in cui ha subito l'ultima trasformazione.

**G/1249/37/9**

[De Bonis](#)

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato IB del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C 10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

l'articolo 41 al fine di definire l'ambito di applicazione della norma, rinvia alla definizione di fanghi contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 99 del 1992 (recante «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»);

la finalità di tale articolo, dichiarata esplicitamente, è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore. Le situazioni di criticità a cui si fa riferimento sono quelle venutesi a creare dopo la recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo in estrema sintesi che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

tuttavia, la disposizione contenuta nel citato articolo 41 stabilisce una eccezione in merito al parametro relativo agli idrocarburi C 10-C40, pari ad un limite di 1.000 mg/kg tal quale, valore che si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272 del 2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, c.d. regolamento CLP), come specificato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

considerato che:

il programma di Governo prevede: «Interventi normativi per semplificare e tutelare

maggiormente la gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali», non è previsto, però, da nessuna parte che si debbano innalzare i limiti per tutelare lo smaltimento dei fanghi, correndo il rischio di provocare disastri ambientali;

in realtà, si tratta di un aumento che, rapportato ai limiti di idrocarburi previsti per i fanghi industriali tossici da portare in discarica, è almeno 10 volte superiore, sia per pericolosità che per tossicità, ed ecco perché, a livello europeo è obbligatoria la richiesta di applicare il principio di precauzione al fine di evitare la contaminazione dei cibi. Principio da applicare perché da 30 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità - e non opinioni di uno scienziato qualsiasi - stabilisce che tutti i composti già previsti dal codice dell'ambiente (13 cancerogeni, 10 probabili cancerogeni, 24 possibili cancerogeni), presi a riferimento dai giudici, devono essere evitati;

al riguardo, l'articolo 41 non fornisce una valutazione dei rischi sulla salute e sull'ambiente derivante da un innalzamento dei limiti, né riporta una valutazione del potenziale effetto sinergico dei diversi composti, riconosciuto a livello scientifico internazionale, dove gli effetti delle miscele potenziano quelli dei singoli composti, e molti dei composti dell'elenco sono riconosciuti dall'Environmental Protection Agency americana nella lista degli Interferenti endocrini;

anche la direttiva del Consiglio europeo del 12 giugno 1986 è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando la corretta utilizzazione di questi fanghi. Molte di queste sostanze sono molecole stabili che si accumulano nel suolo e nelle falde acquifere e non basta l'aratura per attenuare la contaminazione;

l'articolo 41 non prevede nessun test di fitotossicità, non indica quali siano i suoli idonei allo smaltimento, le condizioni ambientali del suolo (ph, umidità, temperatura, potenziale Redox, età), la reattività dei costituenti del terreno, la distanza dalle strade, da corsi d'acqua e le pendenze dei terreni;

la norma dell'articolo 41 mette a rischio sia la salute pubblica che la qualità ambientale dei suoli agricoli. Il Principio di precauzione e di chi inquina paga l'articolo 178 decreto legislativo n. 152 del 2006 risulta disatteso;

il Codice dell'Ambiente, invece, prevede che un rifiuto pericoloso vada smaltito in discarica, sostenendone i relativi costi. Il principio «chi inquina, paga» è contemplato dall'articolo 174 - ex articolo 130/R - del Trattato CE ed impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione;

l'approvazione definitiva di questa norma ha determinato il seguente paradosso: per conferire i fanghi da depurazione in discarica il limite previsto è 500 mg di idrocarburi per chilo mentre la disposizione in vigore, per utilizzare fanghi con le stesse sostanze inquinanti sui suoli agricoli i limiti diventano 1000 mg per kg riferiti, però, non alla «sostanza secca» ma al «tal quale». Il che significa un valore che in termini di sostanza secca oscilla da 5000 a 8000 mg/kg, vale a dire valori prossimi ai livelli desiderati dalla Regione Lombardia, ottenuti in modo da poter bypassare i pronunciamenti della magistratura. Il «tal quale» così riportato non fissa i quantitativi massimi di fanghi in materia secca che le disposizioni comunitarie prevedono espressamente per gli Stati membri. Sarebbe infatti opportuno chiedere a chi produce tali fanghi di ridurre gli inquinanti con processi tecnologici, come succede già in altre parti d'Europa, come per esempio in Svizzera, in Austria e in molte altre regioni della Germania, dove è vietato lo spandimento di questi fanghi tossici;

tenuto conto che:

dalle problematiche evidenziate si ritiene molto limitante, per quanto riguarda l'effettiva tutela della salute pubblica, il controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL. Si ritiene che tutti i parametri strategici devono essere monitorati nei suoli ove i fanghi vengono sversati ogni 4 mesi. Questo anche in relazione alle quantità e alle caratteristiche dei fanghi sparsi;

inoltre l'articolo 3, lettera c) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,

nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura», recita: «E ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'articolo 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: ... non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale»;

la sentenza del TAR Lombardia Milano, Sezione III 20 luglio 2018, n. 1782, al punto 22 specifica che: «...possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e che non contengono sostanze tossiche e nocive. Tali fanghi inoltre debbono essere prodotti dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, ovvero, se provenienti da insediamenti produttivi, devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli di cui sopra»;

si ricorda che l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Stoccolma che si pone come obiettivo l'eliminazione e la diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs) tra i quali diossine, benzofurani, policlorobifenili e IPA, che potranno essere sparsi sui suoli agricoli;

nell'articolo 41 del citato decreto si tiene a sottolineare, infine, come non sia specificato il riferimento ai soli fanghi di origine civile e agroalimentare, come affermato dal Ministro, come sarebbe naturalmente doveroso viste le differenti caratteristiche di pericolosità rispetto a quelli industriali,

impegna il Governo:

ad effettuare le necessarie correzioni dell'articolo 41 del decreto citato per evitare la distribuzione di idrocarburi e altre sostanze nocive nei terreni agricoli, anche armonizzando la misurazione degli idrocarburi in sostanza secca;

ad agire per la definizione di limiti guida nazionali per individuare e monitorare l'inquinamento dei suoli agricoli in particolare in coincidenza con lo spandimento di fanghi;

a definire un periodo limite per l'emergenza;

a destinare nel periodo di emergenza lo spargimento su terreni non coltivati per la produzione di derrate alimentari;

ad incaricare al più presto una commissione specifica multidisciplinare di esperti che predisponga una normativa adeguata sul tema, visto il quadro gravissimo che abbiamo di fronte, che mette in serio rischio i nostri suoli, le nostre acque superficiali e sotterranee, il nostro cibo, la nostra salute.

**G/1249/38/9**

[De Bonis](#)

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

con atto n. 4-01074, pubblicato il 9 gennaio 2019, nella seduta n. 78, lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo riguardante le gelate del marzo 2018 che hanno colpito la Regione Puglia, causando danni agli oliveti;

tale evento danneggiò circa 90.000 ettari olivicoli nelle aree ubicate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e sociooccupazionale;

la Regione Puglia non rientrò nel decreto di allora per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite da eventi calamitosi perché non aveva avviato regolarmente l'iter di riconoscimento dello stato di calamità;



considerato che:

all'articolo 6 del presente decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, si legge: «Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.»;

nel citato decreto-legge la Regione Basilicata, che aveva invece presentato entro i termini richiesti il riconoscimento dello stato di calamità, non è compresa;

impegna il Governo:

ad estendere anche alla regione Basilicata la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

**G/1249/39/9**

[Cucca](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il comparto agro-pastorale sardo rappresenta una fra le più importanti leve economiche e produttive regionali (25 per cento fatturato agroindustriale isolano, 15 mila aziende, 90 mila occupati fra diretti e indiretti) oltre che confermare l'indiscusso valore culturale, sociale e insediativo quale modalità di lavoro e produzione che garantisce il presidio delle comunità rurali e di lotta allo spopolamento. Rappresenta poi un'importante potenzialità (il 68 per cento del latte ovi-caprino nazionale è prodotto in Sardegna) per la competitività del complesso delle produzioni agroalimentari italiane;

gli interventi contenuti nel provvedimento in esame rappresentano una risposta parziale e finalizzata a tamponare l'emergenza, rispetto a fragilità storiche e peculiari del comparto produttivo in esame. E le variabili, quote di pecorino invenduto e conseguente crollo del prezzo del latte, che hanno determinato i detti interventi rappresentano condizioni cicliche, la cui soluzione definitiva necessita di politiche e interventi di carattere strutturale;

occorre pertanto intervenire attraverso strumenti di programmazione pluriennali che contemplino interventi di miglioramento della produttività, di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, investimenti per la ricerca e la diversificazione delle produzioni, riorganizzazione della filiera con particolare attenzione al ruolo e alle prospettive dei produttori primari, i pastori, rivelatisi anello debole della filiera stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

mettere in campo, secondo il metodo della concertazione e condivisione con tutti i soggetti interessati, azioni e politiche di riorganizzazione strutturale della filiera con particolare attenzione al ruolo e agli impatti sui produttori primari, i pastori, anello debole della filiera medesima;

elaborare un piano di settore che preveda misure condivise per migliorare le condizioni di produzione, con una nuova articolazione e differenziazione delle opportunità di mercato;

definire iniziative e percorsi di tutela di produzioni casearie di qualità della tradizione locale



al fine di diversificare l'offerta commerciale nei mercati nazionali e internazionali;

trattare a livello europeo affinché la PAC 2021-2027 preveda ulteriori e mirate misure incentivanti a sostegno del sistema agropastorale.

**G/1249/40/9**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

il lavoro di prevenzione e sorveglianza sanitaria portato avanti negli anni dal Ministero della Salute, anche attraverso il Sistema Nazionale delle Reti di Sorveglianza Epidemiologica, relativamente nello specifico in merito alla febbre catarrale degli ovini («Lingua blu» o «*Blue Tongue*»), ha creato le premesse per un notevole miglioramento delle condizioni di contesto nel nostro paese e ridotto in modo importante i rischi connessi a questa malattia infettiva;

la febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come «*blue tongue*», è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) e non è una zoonosi e pertanto non infetta l'uomo e non esiste alcun pericolo di infezione né per contatto né attraverso il consumo del latte e della carne;

la creazione di una unica area omogenea, non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina, riduce in modo significativo le criticità connesse alla movimentazione che erano connesse alle restrizioni precedentemente in essere;

i bovini giocano un ruolo rilevante nell'epidemiologia di questa infezione infatti questi se infettati dal vettore, presentano una fase viremica molto lunga, fino a 60 giorni post infezione, costituendo, pertanto, un potenziale serbatoio del virus in grado di garantire all'infezione il superamento dei periodi di freddo invernale nelle zone temperate;

risulta quindi necessario accompagnare l'avvio di questa nuova fase di gestione delle movimentazioni con una intensificazione del lavoro di prevenzione e di sorveglianza per prevenire qualunque situazione di emergenza;

impegna il Governo:

ad intensificare l'attività di sorveglianza, soprattutto per le movimentazioni dalle aree maggiormente a rischio, e l'attività di prevenzione generale, in particolare attraverso il controllo sierologico su animali e allevamenti sentinella, che attraverso la sorveglianza clinica sulle specie sensibili alla malattia, e la sorveglianza entomologica di monitoraggio delle popolazioni di insetti vettori, può permettere di prevenire eventuali nuove situazioni di emergenza.

**G/1249/41/9**

[Lomuti](#), [Mollame](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#), [Gallicchio](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto;

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018;

considerato che:

le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza, nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018, hanno subito forti gelate che hanno compromesso duramente il comparto primario, provocando ingenti danni;

i danni accertati riguardano, in particolar modo, le seguenti produzioni: cavoli, carciofi, finocchi, fave, insalata, piselli, pomodoro, prezzemolo, rape, olivo, arance, clementine, pesche, albicocche, susine;

con deliberazione n. 447 del 25 maggio 2018, la Giunta della Regione Basilicata:

1) delimitava, con riferimento alle predette gelate, le aree dei Comuni danneggiati in seguito alle risultanze degli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati;

2) approvava l'allegato contenente la quantificazione e la determinazione delle provvidenze relativamente alla provincia di Matera e alla provincia di Potenza;

3) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la declaratoria di eccezionalità degli eventi;

4) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deroga al piano assicurativo agricolo 2018, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 anche alle aziende agricole con danni subiti alle produzioni assicurabili ma non assicurate, atteso che al momento del verificarsi dell'evento dannoso le assicurazioni non erano ancora attivabili;

5) si avvaleva della facoltà di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

6) individuava le provvidenze concedibili, sulla base delle assegnazioni ministeriali;

7) trasmetteva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deliberazione stessa, unitamente alla relazione e alle schede tecniche depositate presso il competente Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali e allo Sviluppo della proprietà;

8) dava mandato ai competenti uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per i conseguenti adempimenti;

nella deliberazione in parola veniva precisato che l'attività di delimitazione delle aree danneggiate dall'evento nei giorni 27-28 febbraio 2018 veniva interrotta dal sopravvenire della successiva gelata dei giorni 22-23 marzo 2018. Quest'ultimo fenomeno calamitoso, avendo causato danni su aree diverse da quelle colpite dall'evento precedente, determinava l'esigenza di eseguire una ulteriore verifica delle aree danneggiate ed un complessivo protrarsi delle operazioni di delimitazione;

considerato, infine, che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate nei mesi di febbraio e marzo del 2018,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, attraverso appositi interventi normativi anche di natura derogatoria, che le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, accedano agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con risorse a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale.

**G/1249/42/9**

Il Relatore

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1249, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premessi che:

il decreto-legge all'esame affronta quelle che sono alcune delle crisi in agricoltura. La finalità dell'intervento normativo è dettata dalla necessità ed urgenza di sviluppare per i settori colpiti dalla crisi un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e di sostenere concretamente le imprese agricole in crisi;

un ragionevole ed esiguo numero di specie animali particolarmente pericolose non ha mai creato problematiche significative, mentre l'aumento del loro numero - si pensi che il numero dei cinghiali presenti in Italia ha ormai superato abbondantemente il milione di esemplari - sta causando danni e pericoli rilevanti;

l'eccessiva presenza della fauna selvatica, sia autoctona che alloctona, presente sul nostro territorio, oltre ad essere un rischio per la sicurezza delle persone sia nelle campagne che nei centri abitati, comporta anche un danno agli agricoltori e allevatori;

le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, è una problematica che richiede l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni efficaci;

è ragionevole pensare, supporre e soprattutto proporre soluzioni che portino ad un'importante ed immediata diminuzione, controllata e selezionata, delle varie specie autoctone e alloctone pericolose presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a facilitare il contenimento della fauna selvatica per le quali si rendono ormai necessarie operazioni di controllo numerico.

Art. 1

### 1.1

[Berutti](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 23.1», al comma 2, dopo le parole: «con particolare riguardo alle aree», inserire le seguenti: «appenniniche e».*

Art. 2.

Art. 2

### 2.6

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro nel 2020».*

*Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

### 2.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «le modalità», inserire le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

### 2.2

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso «Art 3-bis», comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «le modalità» sono inserite le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

### **2.3**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018», con le seguenti: «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018».*

*Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

### **2.4**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018», con le seguenti: «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018».*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

### **2.5**

[Lonardo](#), [Battistoni](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del truisimo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato al finanziamento a fondo perduto per la costituzione di piccoli caseifici aziendali per sopperire alle esigenze di piccole aziende agricole delle aree interne».*

*Conseguentemente,*

*al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2019»;*

*al comma 2, sostituire le parole: «nonché i relativi casi di revoca e decadenza», con le seguenti: «i relativi casi di revoca e decadenza, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, capoverso 1-bis, per l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto».*

## **Art. 3**

### **3.1**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «singoli produttori nazionali», inserire le seguenti: «con l'indicazione, per il latte ovicaprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti.».*

### **3.2**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

c) *al comma 1, le parole:* «i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138», *sono soppresse;*

d) *i commi 2, 2-bis, sono soppressi;*

e) *al comma 4, le parole:* «di cui ai commi 1 e 2»; *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai comma 1».

### 3.3

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «i quantitativi di latte di qualunque specie» *e sostituire le parole:* «prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza», *con le seguenti:* «prodotti lattiero-caseari semilavorati contenenti latte ovino o caprino provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi»;

b) *ai commi 2 e 4 sostituire le parole:* «latte vaccino,» *con la seguente:* «latte»,

*Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le seguenti parole:* «vaccino,».

### 3.4

[Lonardo](#), [Battistoni](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1 -bis. Al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie bufaline, così come previsto dal DM 9 settembre 2014, recante "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala Campana DOP", che prevede una Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'istituto zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo con una dotazione pari a 700.000 euro a decorrere dal 2019.

2 -bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 700.000 euro per il 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

### 3.5

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Sopprimere i commi 2 e 2-bis.*

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «al comma 1».

### 3.6

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 la parola:* «mensilmente» *è sostituita dalla seguente:* «annualmente» *e le parole:* «per ogni unità produttiva» *sono soppresse;*

b) *al comma 2-bis, le parole:* «i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato» *sono sostituite dalle seguenti:* «i dati di cui al comma 1 in forma aggregata e anonimizzata».

### 3.7

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

«2-bis. L'accesso civico ai dati di cui ai commi 1 e 2 e la loro divulgazione sono possibili solo in forma aggregata».

### 3.8

[Biti](#), [Taricco](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: «i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato» con le seguenti: «i dati di cui al comma 1 in forma aggregata e anonimizzata».*

### 3.9

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».*

### 3.10

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».*

### 3.11

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Damiani](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».*

### 3.12

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Margiotta](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate, per quanto possibile, le informazioni già trasmesse dalle aziende alla pubblica amministrazione evitando oneri eccessivi alle imprese interessate secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».*

### 3.0.1

[Lonardo](#), [Battistoni](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3 -bis.

1. Al fine di migliorare il sistema di tracciabilità del latte e dei derivati caseari, di implementare sistemi di monitoraggio della derivazione geografica di provenienza dei prodotti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, è istituito un Fondo per la ricerca scientifica con dotazione annua di 3 milioni di euro.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare appositi bandi destinati alle finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

Art. 4

### 4.1

[Biti](#), [Taricco](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Margiotta](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 4.0.1

[Mirabelli](#), [Stefano](#)

*Dopo l'articolo 4- bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ter.



*(Maggiore tutela del latte, della mozzarella e della bufala mediterranea italiana)*

1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della bufala mediterranea italiana di cui alla legge n. 292 del 27 dicembre 2002 e della maggiore tutela del consumatore della tracciabilità del latte e della mozzarella di bufala, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono ad adottare nuovi piani straordinari di intervento anche in deroga per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino con l'attivazione delle speciali procedure stabilite dalla legge n. 292 del 27 dicembre 2002, dall'articolo 1 comma 1073 della legge 27 dicembre 2006, dalla L.R. 31 marzo 2017 n. 10 della Campania, dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

2. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono inoltre alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati del latte e della mozzarella di bufala per la lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio, con l'attuazione delle speciali procedure stabilite dall'articolo 4 della legge 11 agosto 2014 n. 116 e dal Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017».

**4.0.2**

[De Siano](#), [Carbone](#), [Cesaro](#)

*Dopo l'articolo 4- bis , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *ter*.

*(Maggiore Tutela del Latte, della Mozzarella e della Bufala Mediterranea Italiana)*

1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 292 e della maggiore tutela del consumatore della tracciabilità del Latte e della Mozzarella di Bufala, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono ad adottare nuovi piani straordinari di intervento anche in deroga per il contenimento e reradiazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino con l'attivazione delle speciali procedure stabilite dalla legge 27 dicembre 2002 n. 292, dalla legge 27 dicembre 2006 articolo 1 comma 1073 , dalla L.R. della Campania 31 marzo 2017 n. 10, dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono inoltre alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati del Latte e della Mozzarella di bufala per la lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio, con l'attuazione delle speciali procedure stabilite dall'Articolo 4 della Legge 11 agosto 2014 n. 116; e dal Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017».

Art. 4-bis

**4-bis.0.1**

[Lonardo](#), [Battistoni](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *ter*.

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2, sostituire il quarto e quinto periodo, con il seguente: "Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali, in caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio"».

**4-bis.0.2**

[Lonardo](#), [Battistoni](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo*, aggiungere il seguente:

«Art. 4- *ter*.

1. Al fine di contenere ed arginare i danni provocati alle produzioni agricole da animali problematici ed invasivi delle specie: domestiche, sinantropiche e selvatiche, le Regioni promulgano appositi atti normativi con i quali demandano la gestione ed il controllo ai Servizi Veterinari delle AASSLL con la collaborazione di tutti gli enti coinvolti».

#### **4-bis.0.3**

[Lonardo](#), [Battistoni](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo*, aggiungere il seguente:

«Art. 4- *ter*.

*(Maggiore Tutela della Bufala Mediterranea Italiana)*

1. Ai fini della maggiore tutela della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la tutela della sanità animale e della salute pubblica, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale della Campania d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo e con il Ministero della Salute, adotta una nuova campagna informativa ed un nuovo piano straordinario per il contenimento e la eradicazione della brucellosi e della tubercolosi del bestiame bufalàio, le cui misure restano in vigore fino al raggiungimento delle condizioni per il riconoscimento di regione ufficialmente indenne e che preveda nelle aziende bufaline l'utilizzo di procedure diagnostiche ufficiali adeguate alla specie, l'incremento delle condizioni di biosicurezza e l'identificazione di aree a rischio dove introdurre misure straordinarie per le movimentazioni degli animali. La Giunta regionale della Campania nell'ambito del piano di sviluppo rurale prevede misure a sostegno delle aziende bufaline per l'adeguamento delle condizioni di biosicurezza e il ripopolamento di quelle che hanno subito abbattimenti a seguito dell'insorgenza di focolaio».

Art. 5

#### **5.1**

[Magorno](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Sbrollini](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* «con stagionatura minima», *sino a:* «sottovuoto».

#### **5.2**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* «con stagionatura minima», *sino a:* «sottovuoto».

#### **5.3**

[De Petris](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «con stagionatura minima», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «le cui caratteristiche qualitative sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 6

#### **6.1**

[De Bonis](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «della regione Puglia», *sono aggiunte le seguenti:* «e della regione Basilicata»;

b) *al comma 2, le parole:* «La regione Puglia può», *sono sostituite dalle seguenti:* «Le regioni Puglia e Basilicata possono».

#### **6.0.1**



## De Bonis

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- **bis. 1.**

*(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Basilicata può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 6-bis

### **6-bis.1**

Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini, Stefano, Assuntela Messina, Margiotta, Bellanova

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6- *bis* - *(Contributi per la ripresa produttiva degli opifici)* - 1. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, e in quelli colpiti dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 nella regione Puglia, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare a progetti:

*a*) di ammodernamento per le imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario;  
*b*) o di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname;

attraverso le seguenti agevolazioni:

*a*) concessione di contributi a fondo perduto per la rottamazione e sostituzione degli impianti esistenti per l'attività di frantoio di cui alla lettera *a*) del presente comma;

*b*) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui alla lettera *b*) del presente comma;

*e*) esenzione dalle imposte municipali proprie per anni 5 per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;

*d*) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 150 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di ammodernamento o riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma;

*e*) per le imprese di cui alla lettera *a*) del presente comma, che optano per la prosecuzione dell'attività di frantoio, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, si prevede altresì un contributo a fronte del mancato reddito, da corrispondersi per 3 annualità, a partire dal primo anno seguente al completamento degli investimenti di cui alla lettera *a*) del presente comma, commisurato al minore fatturato di ogni annata in oggetto, in rapporto alla media delle ultime tre annate anteriori alla campagna 2018.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nel rispetto del limite di cui al comma 1.

4. Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

5. Agli oneri previsti per l'attuazione dei commi 1 e 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

*a*) per 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*b*) per 32 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c*) per 50 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

## Art. 7

### 7.1

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, le parole: «5 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;*

*b) al capoverso «Art. 4-bis», comma 3, le parole: «pari a 5 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».*

### 7.2

[De Petris](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «7 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «7 milioni di euro».*

### 7.3

[Sbrollini](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al capoverso «Art. 4-bis», al comma 2 dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

### 7.4

[Magorno](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Sbrollini](#), [Assuntela Messina](#), [Margiotta](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole da: «per l'anno 2019», fino alla fine del comma, con le seguenti: «per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 29 marzo 2019 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 29 marzo 2019».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019» aggiungere le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

### 7.5

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «le modalità» sono inserite le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

### 7.6

[Sbrollini](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Bellanova](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Stefano](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella* a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti».*

### 7.7

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Assuntela Messina](#), [Margiotta](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, è riconosciuto un contributo in conto capitale, nel rispetto dei limiti e con le medesime modalità di cui al comma 2, destinato alla copertura fino all'80 per cento degli investimenti produttivi effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.*

*2-ter. Le imprese di cui al comma 2-bis, che hanno subito una riduzione del fatturato annuo del 2018 almeno pari al 25 per cento, rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività di un contributo a parziale o totale ristoro della perdita sostenuta. I contributi*

di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

*2-quater.* Le imprese di cui al comma *2-bis* sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente».

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* L'esenzione di cui all'articolo *4-bis*, comma *2-quater*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come introdotto dal comma 1, è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.»;

*al comma 2, sostituire le parole:* «del contributo di cui al comma 1, capoverso 1 con le seguenti: «dei contributi di cui al comma 1, capoversi 1, *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*».

## 7.8

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis.* Alle imprese in crisi della filiera oleicolo-olearia sono concessi contributi in conto capitale, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, al fine di compensare la perdita di produttività e competitività, anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.».

*Conseguentemente al comma 3 le parole:* «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 10 milioni per l'anno 2019».

## 7.9

[Damiani](#), [Gallone](#), [Ronzulli](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella* a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti.».

## 7.10

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

## 7.11

[Biti](#), [Taricco](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

## 7.12

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Damiani](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2.1. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

## Art. 8

### 8.1

#### [Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 8.2

#### [Ciampolillo](#)

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

«Art. 8. - (*Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

#### "Art. 18- *bis*.

*(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena)*

1. Il Servizio fitosanitario competente per territorio provvede all'isolamento fisico temporaneo delle piante presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015. Tali piante sono sottoposte a trattamenti di natura sperimentale aventi una durata minima di 24 mesi. Decorso tale periodo e in assenza di esiti positivi di natura scientifica, le piante infette sono sottoposte ad interventi di eradicazione.

2. I trattamenti e gli interventi di cui al comma 1 sono attuati secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio."».

### 8.3

#### [De Bonis](#)

*L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

«Art. 8. - (*Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

#### "Art. 18- *bis*.

*(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza)*

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia") presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori o agenti fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.



3. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento della *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena, possono effettuare le analisi PCR *real-time*. I campioni sono spostati sul territorio dello Stato secondo le prescrizioni di cui ai protocolli ministeriali per la movimentazione di patogeni da quarantena.

4. La ricerca sul fenomeno *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena è libera. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento dell'infezione, possono esaminare, elaborare dati e piani in ordine al fenomeno *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena.

5. Nessuna pianta può essere dichiarata infetta dalla semplice osservazione visiva. L'eventuale presenza dell'organismo specificato, così come stabilito dagli Standard EPPO PM7/24 "Diagnostic Protocol for *Xylella fastidiosa*" e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 2352 del 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui ai commi 6 e 7 e ne rende pubblico l'accesso.

6. I proprietari dei terreni con piante dichiarate infette che ne facciano richiesta possono prendere visione delle analisi effettuate sui campionamenti. Gli esiti delle analisi devono essere rilasciati ed adottati secondo le disposizioni ISO 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura". È fatto salvo il diritto del proprietario di effettuare delle analisi sulle piante oggetto di ingiunzione di abbattimento.

7. Al fine di tutelare la salute degli operatori agricoli, dei cittadini e dell'ambiente, nonché del settore delle produzioni con certificazione biologica, nessuna disposizione, ordinanza o regolamento può imporre ai proprietari di irrorare con fitofarmaci, non ammessi nelle pratiche di coltivazione biologica, le zone interessate da *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena.

8. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

#### **8.4**

##### [De Bonis](#)

*Sopprimere il comma 1.*

#### **8.5**

##### [Ciampolillo](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 1.*

#### **8.6**

##### [De Bonis](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia") presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono in nessun caso rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.»;*

b) *i commi 2 e 3 sono soppressi.*

### **8.7**

#### [De Bonis](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono in nessun caso rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione"».*

### **8.8**

#### [De Bonis](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», le parole: «ivi compresa la distruzione delle piante contaminate», sono soppresse.*

### **8.9**

#### [De Petris](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «anche monumentali».*

### **8.10**

#### [La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La normativa costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE Habitat, in materia di Valutazione di incidenza».*

### **8.11**

#### [Magorno](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Sbrollini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La presente disposizione costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE Habitat, in materia di Valutazione di incidenza».*

### **8.12**

#### [Damiani](#), [Gallone](#), [Ronzulli](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La presente disposizione costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE Habitat, in materia di Valutazione di incidenza».*

### **8.13**

#### Ciampolillo

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*«1-bis. Per la durata di 50 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di variare la destinazione urbanistica dei terreni agricoli ricadenti nelle aree oggetto delle misure fitosanitarie ufficiali di cui al comma 1».*

### **8.14**

#### De Bonis

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», i commi 2 e 3 sono soppressi.*

### **8.15**

#### Ciampolillo

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 3.*

### **8.16**

#### La Pietra, Iannone, Rauti, Ciriani

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia. Ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle Amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi».*

### **8.17**

#### Damiani, Gallone, Ronzulli, Battistoni, Lonardo, Mangialavori, Serafini

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su*



qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle Amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi».

### 8.18

[Damiani](#), [Gallone](#), [Ronzulli](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis.* Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*, di cui al DM n. 1785 del 14 febbraio 2019, sono stanziati ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 70 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

b) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 nonché, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 15 luglio 2019, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino le suddette minori spese per gli anni 2020 e 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021, su proposta del Ministro della Economia e delle Finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dispone variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

### 8.19

[De Petris](#)

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

### 8.20

[De Petris](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*3-bis.* A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria».

*Conseguentemente al comma 4 sopprimere la parola: «umane».*

### 8.21

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*4-bis.* Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*, sono stanziati ulteriori 400 milioni di euro.

*4-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *4-bis* si provvede a valere: quanto a 100 milioni, sul Fondo

per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307; nonché, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020, per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

#### Art. 8-bis

##### **8-bis.1**

[De Bonis](#)

*Gli articoli 8-bis e 8-ter sono soppressi.*

##### **8-bis.2**

[De Petris](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### **8-bis.3**

[De Bonis](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### Art. 8-ter

##### **8-ter.1**

[De Bonis](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### Art. 8

##### **8.ter.2**

[De Bonis](#)

*L'articolo 8-ter è sostituito dal seguente:*

«Art. 8- *ter*.

*(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)*

1. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali».

#### Art. 8-ter

### **8-ter.3**

[Assuntela Messina](#), [Stefano](#), [Bellanova](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Margiotta](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:* «a condizione che si provveda ai successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti provenienti da vivai accreditati della regione Puglia o di altre specie vegetali e che si provveda alla tracciabilità delle nuove piantine sul portale regionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it). Il presente comma si applica anche alle pratiche di espianto, già protocollate presso gli uffici competenti, ad oggi non ancora concluse».

### **8-ter.4**

[De Petris](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti, provenienti da vivai accreditati».

### **8-ter.5**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».

### **8-ter.6**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».

### **8-ter.7**

[Sbrollini](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente».

### **8-ter.8**

[Magorno](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Sbrollini](#), [Assuntela Messina](#), [Margiotta](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La quota del disavanzo di amministrazione delle Regioni determinata dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito secondo le modalità di cui ai commi da 698 a 700 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è ripianata nel tempo previsto per il rimborso dell'anticipazione medesima. Al solo fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i risultati della gestione considerati al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono, se positivi, quota libera dell'avanzo di amministrazione come definito dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

### **8-ter.9**

[Stefano](#), [Assuntela Messina](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Margiotta](#), [Bellanova](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2019, da destinare a progetti di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname attraverso le seguenti agevolazioni:

a) concessione di contributi a fondo perduto commisurati al valore di rottamazione degli impianti esistenti;

b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;

d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 200 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma.

4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano nella misura del 50 per cento per le medesime imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 4-bis.

4-quater. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 4-bis devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

4-quinquies. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 4-bis.

4-sexies. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 4-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-septies. Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

4-*octies*. Agli oneri previsti dal comma 4-*septies* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) per 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul fondo sul fondo per lo sviluppo economico e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 4-*novies*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia».

#### **8-ter.10**

[Assuntela Messina](#), [Stefano](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Bellanova](#), [Margiotta](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-*bis*. Al fine di contribuire alla riconversione industriale per il rilancio della produttività e della competitività territoriale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è istituita la Zona economica speciale (ZES), nelle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4-*ter*. Alle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario che avviano un programma di riconversione delle proprie attività produttive nella ZES di cui al comma 4-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **8-ter.11**

[Assuntela Messina](#), [Stefano](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Margiotta](#), [Bellanova](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-*bis*. Per l'anno 2019 è istituito il Fondo per le zone agricole colpite dalla *Xylella* con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento degli interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato e quelli relativi allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

4-*ter*. All'individuazione degli interventi di cui al comma 4-*bis*, si provvede, entro il 31 maggio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

4-*quater*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 4-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno



2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **8-ter.12**

[Stefano](#), [Assuntela Messina](#), [Bellanova](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Al fine di proteggere e rigenerare l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali, colpiti dalla *Xylella fastidiosa*, all'interno della zona infetta, con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, la Regione può stabilire di rendere obbligatori gli interventi di cui al comma 7, i quali sono attuati» in deroga a ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica e in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli olivi ricadenti all'interno della zona infetta da *Xylella* sono da considerarsi compromessi non potendo nel medio periodo svolgere le proprie funzioni fisiologiche e vegetative e pertanto, fermo restando quanto stabilito ai comma 7, al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo, che voglia espiantare non sono richieste le analisi di laboratorio per l'accertamento del batterio».

Art. 8-quater

#### **8-quater.1**

[De Bonis](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8- quater.

*(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento)*

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura del Salento e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare prevalentemente alle aziende agricole biologiche e/o biodinamiche come da D.M. n.6793 del 18 luglio 2018.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

#### **8-quater.2**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio, di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN

nell'anno corrispondente, ovvero al decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative».

#### **8-quater.3**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero al decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative».

#### **8-quater.4**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura è previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative».

#### **8-quater.5**

[Biti](#), [Taricco](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura è previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative».

#### **8-quater.6**

[Gallone](#), [Berutti](#), [Damiani](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio *Xylella fastidiosa* mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite "Indenni", nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura Monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone.

1-ter. Il progetto di cui al comma 1 ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle

risorse agro-ecologiche».

#### **8-quater.7**

[Lonardo](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Battistoni](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una parte del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento della dotazione, è destinato al finanziamento di progetti di ricerca applicata che abbiamo come obiettivo unico ed esclusivo la sperimentazione di procedure terapeutiche e di lotta, sia a base chimica sia biologica sia integrata, mirate specificamente a contenere lo sviluppo del patogeno nelle piante attaccate aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, ovvero a ridurre i livelli di inoculo negli ambienti di rilevanza delle coltivazioni olivicole. Tali progetti di ricerca sono gestiti dal MIPAAFT tramite bandi competitivi con l'ausilio di esperti valutatori di chiara fama individuati su scala internazionale».

#### **8-quater.8**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Damiani](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n.1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero ai decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative.

3-ter. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui ai comma 3-bis e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

#### **8-quater.9**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Damiani](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative.

3-ter. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 3-bis e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari,



forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.«.

#### **8-quater.0.1**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Damiani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- *quinquies*.

*(Violazioni nell'ambito del commercio dell'olio di oliva)*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, è aggiunto il seguente:

"Art. 1-*bis*. - *Divieti di detenzione e vendita a carico degli operatoti*) - 1. E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'"olio extra vergine di oliva", l'"olio di oliva vergine", l'"olio di oliva raffinato", l'"olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini", l'"olio di sansa di oliva raffinato" e l'"olio di sansa di oliva" che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea. È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'"olio extra vergine di oliva", l'"olio di oliva vergine", l'"olio di oliva raffinato", l'"olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini", l'"olio di sansa di oliva raffinato" e l'"olio di sansa di oliva" che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, comprese le sostanze utilizzate nel processo di raffinazione, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

2. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva vergini non ancora classificati in "olio extra vergine di oliva" o "olio di oliva vergine" o "olio di oliva lampante".

3. È vietato mettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. È altresì, vietato detenere l'"olio di oliva lampante" e l'"olio di sansa di oliva greggio" che non possiedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

4. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea.

5. È fatto divieto detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti ove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare."

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni concernenti l'indicazione della campagna di raccolta delle olive in etichetta e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 3.000."

3. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-*bis*. - *(Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violatone degli obblighi di detenzione e vendita)* - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, primo capoverso, e 2 dell'articolo 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, secondo

capoverso, e 3, primo capoverso, dell'articolo 1-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 60.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, secondo capoverso, dell'articolo 1-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 6.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 16.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a 120.000."».

#### **8-quater.0.2**

[Vitali](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 8 -*quinquies*.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per far fronte all'emergenza fitosanitaria della Regione Puglia. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

2. Al fine di garantire un ristoro economico agli agricoltori della regione Puglia che hanno subito danni dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per il 2019 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 600 milioni di euro annui per il 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

#### Art. 9

##### 9.1

[De Petris](#)

*Al comma, capoverso «Art.4-ter», premettere al comma 1 il seguente;*

«01. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo approva, con proprio decreto, previo accordo raggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il piano di settore per l'agrumicoltura, in attuazione dei seguenti indirizzi:

a) diffondere le buone pratiche colturali e l'innovazione tecnologica, anche nel campo dell'irrigazione;

- b) rafforzare le politiche di filiera e l'integrazione con il comparto della trasformazione;
- c) incrementare e incentivare l'organizzazione dei produttori;
- d) migliorare le procedure di tracciabilità del prodotto e i relativi controlli;
- e) implementare politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l'istituzione di specifici marchi territoriali;
- f) salvaguardare gli agrumeti localizzati in zone di particolare rischio idrogeologico;
- g) promuovere i consumi del prodotto fresco e trasformato, in particolare nelle istituzioni scolastiche;
- h) valorizzare i sottoprodotti degli agrumi, anche nella filiera agroenergetica;
- i) combattere efficacemente le fitopatologie, potenziando la ricerca e gli interventi di contrasto;
- l) promuovere la formazione di figure professionali adeguate per supportare l'aggiornamento degli imprenditori agricoli del settore».

## 9.2

[Magorno](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Sbrollini](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole da: «5 milioni di euro fino alla fine del comma», con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

## 9.3

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Damiani](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2020».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

## 9.4

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso «Art. 4-ter», al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «le modalità» sono inserite le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

## 9.5

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 4-ter» comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «le modalità» sono inserite le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

## 9.6

[Faraone](#), [Sudano](#), [Magorno](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Sbrollini](#), [Margiotta](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«I-bis. Al fine di contrastare il virus della "tristeza" è altresì stanziato, in favore della Regione Sicilia, un contributo straordinario per l'anno 2019 pari a 2,5 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 9.7

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Damiani](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La dotazione del Fondo qualità compatto agrumicolo di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le relative risorse sono utilizzate secondo le modalità individuate in sede di Conferenza stato regioni il 21 febbraio 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 al n. 307».

#### 9.0.1

[Manca](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Margiotta](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9- bis.

*(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo del 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 9.0.2

[Aimi](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Gasparri](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9- bis.

*(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno

sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### 9.0.3

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### 9.0.4

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Gelate nella regione Piemonte nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Piemonte che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Piemonte delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### 9.0.5

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Gelate nella regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Veneto che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per



favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Veneto delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

#### **9.0.6**

[Sudano](#), [Faraone](#), [Assuntela Messina](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Margiotta](#)

*Dopo l' articolo 9 , inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Interventi a sostegno del comparto agricolo siciliano)*

1. Le imprese agricole ubicate sul territorio della regione Sicilia, che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi, ed in particolare per le piogge alluvionali, nei periodi compresi tra i mesi di giugno e novembre 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **9.0.7**

[Faraone](#), [Sudano](#), [Assuntela Messina](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Margiotta](#)

*Dopo l' articolo 9 , inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Interventi per la regione Sicilia)*

1. Le procedure di cui all'articolo 6 sono altresì utilizzate in favore delle aziende agricole ubicate nel territorio della regione Sicilia che hanno subito danni a seguito delle piogge alluvionali verificatesi nel periodo compreso dal giugno al novembre 2018, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **9.0.8**

[Margiotta](#), [Pittella](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

*Dopo l' articolo 9 , inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo del 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Basilicata può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Consequentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **9.0.9**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Margiotta](#)

*Dopo l' articolo 9 , inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Gelate nelle regioni nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni italiane, ad esclusione della Puglia per cui si applica l'articolo 6 del presente decreto-legge, che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. Le regioni possono consequentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Consequentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione dei comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **9.0.10**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Gasparri](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**Art. 9 -bis.**

*(Eccezionali eventi atmosferici nell'agro pontino del novembre 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori dell'agro Pontino che hanno subito danni dagli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2018, anche nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Lazio delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Art. 10

**10.3**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»;*
- b) *Al comma, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».*

**10.1**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, le parole: «20 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;*
- b) *al comma 1, le parole: «20 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni».*

**10.2**

[De Petris](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, le parole: «20 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;*
- b) *al comma 2, le parole: «20 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni».*

**10.4**

[Damiani](#), [Gallone](#), [Ronzulli](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Gasparri](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni».*

**10.0.1**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10.1

*(Trasparenza nei rapporti di filiera e prezzo equo)*

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti di filiera, difendere la dignità di chi produce e contrastare le pratiche sleali di mercato all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: "I contratti di cui al presente articolo devono riportare a pena di nullità un riferimento ai criteri e ai metodi di determinazione del prezzo. Tali criteri tengono conto di uno o più indicatori relativi ai costi di produzione pertinenti in agricoltura e all'evoluzione di tali costi, uno o più indicatori relativi ai prezzi dei prodotti agricoli. Tengono conto altresì del mercato in cui opera l'acquirente e dell'evoluzione di tali prezzi e si riferiscono a uno o più indicatori relativi a quantità, composizione,



qualità, origine e tracciabilità di prodotti o conformità alle specifiche".

2. Per verificare che i prezzi fissati nei contratti non siano particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione, in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative, è istituito l'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome, sono definite le modalità operative dell'attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari ed è fissata la lista dei settori sui quali l'Osservatorio elabora periodicamente i costi medi di produzione, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 2 del presente articolo l'ISMEA utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

#### **10.0.2**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Damiani](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10.1

*(Disposizioni in materia di consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)*

1. I consorzi di tutela dei prodotti appartenenti alle filiere del settore lattiero-caseario nonché della preparazione delle carni suine di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono assicurare una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli negli organi amministrativi qualora il disciplinare del prodotto tutelato preveda che la zona di produzione dello stesso abbia estensione interregionale o regionale, ovvero comprenda almeno cinque province.

2. La rappresentanza di cui al precedente comma si intende garantita qualora almeno un quarto degli amministratori sia nominato tra gli imprenditori agricoli soggetti al sistema di controllo e che non siano soci di cooperative o di altre forme associative già rappresentate.

3. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi di tutela:

a) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, VII e VIII capo II del codice penale;

b) coloro che siano stati sottoposti alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 11 novembre 2004, n. 297 e alle sanzioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il divieto di nomina permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consorzi di tutela già riconosciuti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti commi. Il mancato adeguamento comporta la sospensione del riconoscimento di cui al citato articolo 53, comma 15».

Art. 10-ter

#### **10-ter.1**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Gli aiuti», inserire le seguenti: «, anche figurativi»,».*

#### **10-ter.2**

[Sbrollini](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Gli aiuti» inserire le seguenti: «, anche figurativi».*

Art. 10

**10.ter.3**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Damiani](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole; «Gli aiuti», inserire le seguenti: «anche figurativi».*

**10.quater.1**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**10.quater.2**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) ai comma 3, sostituire le parole: «costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale» con le seguenti: «è valutata ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali pratiche commerciali sleali»;

b) sopprimere il comma 4.

**10.quinquies.0.1**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *sexies*.

*(Emergenze nel settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli"».

**10.quinquies.0.2**

[La Pietra](#), [Rauti](#), [Iannone](#), [Ciriani](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *sexies*.

*(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)*

1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico e per il turismo a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, alle disposizioni e misure del presente provvedimento, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione, a decorrere dall'anno 2019, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementato di un importo complessivo pari a 600.000 euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2019 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 700.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 600.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

**10.quinquies.0.3**

[La Pietra](#), [Rauti](#), [Iannone](#), [Ciriani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *sexies*.

*(Cessione della produzione agricola)*

1. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto"».

#### **10.quinquies.0.4**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *sexies*.

*(Emergenze nel settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-*bis*) interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli"».

#### **10.quinquies.0.5**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *sexies*.

*(Emergenze nel settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-*bis*) interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli"».

### Art. 11

#### **11.1**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Margiotta](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni», con le seguenti: «3 milioni».

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole: «di agrumi», aggiungere le seguenti: «di carne suina», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1»;

al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «3 milioni di euro».

#### **11.2**

[Berutti](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «latte ovi-caprino», inserire le seguenti: «, vaccino-ovino e vaccino-caprino».

Conseguentemente sostituire la parola: «esso», con la seguente: «essi».

### Art. 11-bis

#### **11-bis.1**

[De Petris](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, subordinandone comunque l'erogazione alla verifica del rispetto delle norme minime per la protezione dei suini di cui decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122».*

#### **11-bis.0.1**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Assuntela Messina](#), [Margiotta](#)

*Dopo l'articolo, 11-bis aggiungere il seguente:*

«Art. 11 **-bis** .1.

*(Esonero pagamento IMU e TASI)*

1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019».

#### **11-bis.0.2**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Dopo l'articolo, 11-ter inserire il seguente:*

Art. 11 **-quater**.

*(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)*

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

#### **11-bis.0.3**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo, 11-bis, inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*. 1.

*(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)*

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

**11-bis.0.4**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , 11-bis, inserire il seguente:

«Art. 11 -*bis*. 1.

*(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)*

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

**11-bis.0.5**

[De Petris](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 11 **-bis .1.**

*(Misure urgenti per il sostegno del settore cerealicolo)*

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura *del mais* al fine di superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera, mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

**11-bis.0.6**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11 **-bis .1.**

*(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente Decreto Legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

**11-bis.0.7**



[De Petris](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 11 **-bis .1.**

*(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

**11-bis.0.8**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11 **-bis .1.**

*(Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale del vino da tavola)*

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale finalizzate a informare i consumatori sul consumo responsabile e a migliorare la competitività dei vini italiani, ad esclusione di quelli indicati nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

**11-bis.0.9**

[De Bonis](#)

*Dopo l'articolo, 11-bis, inserire il seguente:*

«Art.-11 **-bis .1.**

*(Misure per il sostegno del settore cunicolo)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la cunicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di conigli, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore cunicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti cunicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti(UE) n.1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

#### Art. 11-ter

##### **11-ter.1**

[De Petris](#)

*Al comma 1, sopprimere i punti 1) e 2) della lettera b).*

##### **11-ter.2**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#), [Margiotta](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: "nonché" aggiunte le seguenti: ", nel caso la violazione sia compiuta da soggetti privi della titolarità di licenza di pesca professionale"».

##### **11-ter.0.1**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *quater*.

*(Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno)*

1. Al fine di incrementare e ottimizzare le procedure di raccolta e gestione dei dati sulla tracciabilità del latte bufalino, per il triennio 2019-2021 sono stanziati 1,5 milioni di euro a favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici - Napoli.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per l'anno 2019, 500 mila euro per l'anno 2020 e 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

##### **11-ter.0.2**

[Gallone](#), [Damiani](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)



*Dopo il Capo IV-bis., inserire il seguente:*

«Capo IV-ter. - Misure a sostegno degli spazi verdi urbani

Art. 11- *quater*.

*(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)*

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo, è autorizzata a decorrere dal 2019, la spesa di 10 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

**11-ter.0.3**

[Berardi](#), [Battistoni](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 11- *quater*

*(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro";

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".

b) all'articolo 91:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Il relativo adempimento è a cura dell'ente concedente"».

**11-ter.0.4**

[Berardi](#), [Battistoni](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 11- *quater*.

*(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Per far fronte agli ingenti danni provocati al settore della pesca e dell'acquacoltura dall'emergenza maltempo verificatesi nel mese di ottobre 2018, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. La dotazione finanziaria delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il comma 1 e in 2 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**11-ter.0.5**

[Berardi](#), [Battistoni](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 11- *quater*.

*(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di completare le procedure di liquidazione dei danni derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. La dotazione finanziaria delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il comma 1 e in 2 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo

1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

#### **11-ter.0.6**

[Berardi](#), [Battistoni](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *quater*.

*(Misure di-semplificazione per il FEAMP)*

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le imprese di pesca che hanno attuato i periodi di arresto temporaneo previsti nel corso dell'anno solare devono presentare la domanda per la fruizione della misura di sostegno entro il 31 dicembre dello stesso anno,

2. Per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2019.

3. La presente disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 12

#### **12.0.1**

[De Bonis](#)

*Dopo il Capo V, aggiungere il seguente:*

«Capo V- *bis*.

ULTERIORI MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE E PER GARANTIRE  
LA TRASPERENZA NELLE RELAZIONI CONTRATTUALI

Art. 12 *-bis*.

*(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)*

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo

unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 12 *-ter*.

*(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

**Art. 12- *quater*.**

*(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, per garantire il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali)*

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis). Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all'istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.";

*c)* al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Borsa merci, di cui al precedente periodo, deve fornire i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte in tempo reale"».

**12.0.2**

**De Bonis**

*Dopo l' articolo 12 , inserire il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

### 12.0.3

#### De Bonis

Dopo l' **articolo 12** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.91, in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, per garantire il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali)*

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*). Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all'istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Borsa merci, di cui al precedente periodo, deve fornire i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte in tempo reale"».



#### **12.0.4**

##### De Bonis

*Dopo l' articolo 12 , inserire il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)*

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019«.

#### **12.0.5**

##### De Bonis

*Dopo l' articolo 12 , inserire il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Ripristino del limite di idrocarburi nei fanghi di depurazione in agricoltura)*

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'articolo 41 è abrogato».

## 1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 52 (ant.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 8 MAGGIO 2019  
52ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Alessandra Pesce.*

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

IN SEDE REFERENTE

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la Commissione, nella seduta di ieri, ha iniziato l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, con l'illustrazione degli stessi. Per il prosieguo dei lavori, propone di continuare l'illustrazione per concluderla nella seduta odierna e di posticipare alle ore 17,30 la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15. In tale seduta, la Commissione potrebbe iniziare a votare gli ordini del giorno mentre nella seduta antimeridiana di domani, convocata per le ore 10, si passerebbe alla votazione degli emendamenti, ove nel frattempo siano pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi a intervenire i senatori interessati a illustrare ulteriori emendamenti e ordini del giorno.

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (M5S) illustra il complesso degli emendamenti e ordini del giorno a sua firma tesi a sopprimere le norme del decreto-legge in esame, che consentirebbero di abbattere



ulteriori alberi di ulivo che, pur dichiarati infetti, hanno in realtà dimostrato resistenza al batterio della *Xylella*. Sottolinea che tale decisione scellerata, come pure i tentativi fatti negli ultimi mesi di estendere la fascia di contenimento intorno all'area infetta, nasconde in realtà interessi speculativi che mirano a lucrare sui contributi per l'abbattimento e il reimpianto.

Come recenti indagini della magistratura hanno dimostrato, molte analisi condotte negli scorsi mesi, che hanno individuato come infetti gli alberi di ulivo, sono risultate sbagliate o addirittura false. Poiché sulla base di tali dati sono state predisposte le misure di eradicazione previste dal decreto-legge in esame, si tratta di una evidente forzatura e chiede pertanto che le suddette norme siano soppresse, considerando altresì che, poiché la *Xylella fastidiosa* attacca oltre trenta specie vegetali, anche l'eradicazione degli olivi ritenuti infetti non arresterebbe la diffusione del batterio.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) concorda con quanto affermato dal senatore Ciampolillo, chiedendo di poter acquisire i risultati ormai noti dell'indagine condotta dalla magistratura, che ha dimostrato la falsità di molte delle notizie finora diffuse sul fenomeno della *Xylella fastidiosa*. Sollecita quindi la ripresa dell'*iter* di esame del *Doc.* XXII, n. 6, sulla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) chiede anch'egli di acquisire i citati atti della magistratura, ove disponibili.

La senatrice [LONARDO](#) (*FI-BP*) illustra gli emendamenti da lei presentati sulle problematiche della filiera bufalina. In replica all'intervento di ieri del senatore Taricco, circa la possibile sovrapposizione con l'affare assegnato sul medesimo tema in corso di esame in Commissione, sottolinea che gli emendamenti hanno una finalità diversa, mirando a estendere al comparto lattiero-caseario bufalino le forme di sostegno già previste dal decreto-legge per gli analoghi comparti del latte vaccino e ovi-caprino. Naturalmente, al termine dell'affare assegnato la Commissione valuterà poi eventuali ulteriori iniziative, ad esempio attraverso una risoluzione al Governo.

Illustra indi altri emendamenti presentati in merito alla questione della *Xylella fastidiosa*, che mirano a estendere una quota del dieci per cento dei fondi previsti per il piano di rigenerazione olivicola della Puglia anche a favore della ricerca sulle possibili cure contro tale fitopatologia, in alternativa alla semplice eradicazione che, come emerso nel dibattito, rappresenterebbe comunque un grave dramma non solo economico, ma anche sociale e culturale per il territorio pugliese.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, sottolinea che un'eventuale Commissione di inchiesta sul fenomeno della *Xylella fastidiosa* non contribuirebbe alla risoluzione del problema, mentre nel decreto-legge sono messe in campo misure concrete, che avrebbero dovuto essere adottate già da tempo, visto che il disseccamento degli olivi pugliesi è una tragica realtà che si trascina ormai da molti anni. Purtroppo, allo stato la scienza non ha ancora individuato rimedi sicuri per arrestare la *Xylella* se non quelli del contenimento e, nei casi più gravi, dell'eradicazione degli alberi malati. In ogni caso, la Commissione potrà decidere successivamente come riprendere l'*iter* di esame della proposta di cui al *Doc.* XXII, n. 6, richiamato dal senatore De Bonis. Per quanto riguarda la possibilità di acquisizione degli atti di conclusione dell'inchiesta della magistratura leccese, occorre naturalmente formulare una richiesta ufficiale da parte della Commissione.

In risposta alla senatrice Lonardo, conferma la massima attenzione per le problematiche della filiera bufalina e la volontà di continuare con il programma di audizioni già previsto, per il quale sono pervenute ulteriori proposte anche da parte del senatore Puglia, al termine del quale potrà certamente essere adottato un atto di indirizzo al Governo.

Il sottosegretario Alessandra PESCE, in merito alla questione della *Xylella fastidiosa*, concorda sul fatto che non esistono allo stato soluzioni definitive, ma occorre comunque agire, ricordando che contro l'Italia, per questa vicenda, la Commissione europea ha aperto addirittura una procedura di

infrazione. Segnala che il Ministero delle politiche agricole ha da tempo costituito un tavolo sul problema con tutte le parti coinvolte, elaborando un pacchetto di misure di azione fitosanitaria che è stato concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni, conducendo infine alle norme contenute prima in un apposito decreto ministeriale e poi nel provvedimento in esame, per agevolare il contenimento della fitopatologia e la rigenerazione del patrimonio olivicolo pugliese. In proposito, si riserva di mettere a disposizione della Commissione tutti i dati relativi alle verifiche condotte dal tavolo istituzionale, segnalando comunque che sulla vicenda vi è una competenza specifica della regione Puglia.

Ha quindi la parola il senatore [TARICCO](#) (PD), segnalando che il disegno di legge in esame non prevede l'eradicazione degli ulivi pugliesi, ma si limita solo a fornire una serie di strumenti alle autorità fitosanitarie preposte per agevolare il contenimento della *Xylella fastidiosa* sulla base delle evidenze scientifiche, laddove finora una serie di vincoli burocratico-normativi avevano impedito un'azione efficace, favorendo purtroppo il diffondersi sempre più ampio della fitopatologia. Solo nei casi in cui si dovesse riscontrare la necessità, si procederebbe all'abbattimento delle piante malate, non essendovi automatismi.

Hanno quindi la parola i senatori [CIAMPOLILLO](#) (M5S) e [DE BONIS](#) (Misto) che contestano la ricostruzione del senatore Taricco, sottolineando che il decreto-legge elimina di fatto tutti i vincoli all'abbattimento degli olivi e che gli atti della magistratura sull'inchiesta citata sono ormai di pubblico dominio.

Il senatore [MOLLAME](#) (M5S) dichiara di aver visitato personalmente le zone della Puglia colpite dal fenomeno della *Xylella*, che ha disseccato centinaia di migliaia di piante e per il quale, allo stato, non sembrano esservi rimedi efficaci.

Il presidente [VALLARDI](#), pur comprendendo le ragioni dei colleghi e anche la passione che anima i vari interventi, ricorda che la Commissione è chiamata a valutare esclusivamente il disegno di legge in esame e gli emendamenti e ordini del giorno presentati, dovendosi quindi rinviare il dibattito sui suddetti argomenti ad altra sede.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i rimanenti emendamenti e ordini del giorno sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 17,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

## 1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 53 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 8 MAGGIO 2019  
53ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Alessandra Pesce.*

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

IN SEDE REFERENTE

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, in relazione al disegno di legge in titolo, è stato ritirato l'ordine del giorno G/1249/26/9, mentre sono stati riformulati in un nuovo testo 2 gli ordini del giorno G/1249/20/9 e G/1249/27/9 (pubblicati in allegato).

Informa inoltre che, a seguito della richiesta avanzata ieri in Commissione dal senatore Taricco, il Direttore dell'AGEA ha trasmesso una relazione, già depositata nel corso dell'audizione da lui svolta alla Camera dei deputati durante l'esame in prima lettura del provvedimento, contenente i dati sulle procedure di riscossione coattiva del prelievo supplementare latte richiamate dall'articolo 4. Copia della relazione è a disposizione dei commissari.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) ritira gli emendamenti 8-*quater*.2, 8-*quater*.4, 10-*quinqüies*.0.1, 11-*bis*.0.2, trasformandoli rispettivamente negli ordini del giorno G/1249/43/9, G/1249/44/9, G/1249/45/9 e G/1249/46/9.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Con il parere favorevole del presidente relatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e della rappresentante del GOVERNO, sono accolti gli ordini del giorno G/1249/1/9, G/1249/7/9, G/1249/8/9, G/1249/11/9, G/1249/12/9, G/1249/15/9, G/1249/18/9, G/1249/20/9 (testo 2), G/1249/21/9, G/1249/22/9, G/1249/23/9, G/1249/24/9, G/1249/25/9, G/1249/27/9 (testo 2), G/1249/28/9, G/1249/29/9, G/1249/30/9, G/1249/33/9, G/1249/39/9, G/1249/41/9, G/1249/42/9, G/1249/43/9, G/1249/44/9, G/1249/45/9 e G/1249/46/9 (pubblicati in allegato).

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono poi parere contrario sugli ordini del giorno G/1249/2/9, G/1249/3/9, G/1249/4/9 e G/1249/13/9, che risultano non accolti.

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1249/5/9, a condizione che lo stesso sia riformulato.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) riformula conseguentemente il testo nell'ordine del giorno G/1249/5/9 (testo 2) (pubblicato in allegato), che viene quindi accolto dal Governo.

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario Alessandra PESCE esprimono poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/1249/6/9, a condizione che lo stesso sia riformulato.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) fa suo l'ordine del giorno e lo riformula in senso conforme nel nuovo ordine del giorno G/1249/6/9 (testo 2) (pubblicato in allegato), che risulta infine accolto.

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/1249/9/9 e G/1249/10/9.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) insiste per la votazione dei suddetti ordini del giorno. In merito al G/1249/9/9, in particolare, sottolinea l'importanza dello stesso, che mira ad estendere ai frantoi delle zone della Puglia colpite dalla *Xylella fastidiosa* le stesse provvidenze previste per i frantoi delle zone colpite dalle gelate, per salvaguardarne la capacità produttiva.

La sottosegretaria Alessandra PESCE precisa che per i frantoi delle zone colpite dalla *Xylella* saranno predisposte misure specifiche, nell'ambito delle disposizioni già previste nel disegno di legge in esame per il settore oleario della regione Puglia. Conferma pertanto il parere negativo.

Previa verifica del prescritto numero legale, sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli ordini del giorno G/1249/9/9 e G/1249/10/9.

Avendo il presidente relatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO espresso parere favorevole sull'ordine del giorno G/1249/14/9, a condizione che sia riformulato, il senatore [TARICCO](#) (*PD*) accoglie la richiesta e lo riformula nell'ordine del giorno G/1249/14/9 (testo 2) (pubblicato in allegato), che viene infine accolto.

Avendo il presidente relatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario Alessandra PESCE espresso parere favorevole sull'ordine del giorno G/1249/16/9 a condizione che lo stesso sia riformulato, il senatore [TARICCO](#) (*PD*) dichiara di non accettare la richiesta di riformulazione e insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1249/16/9 è quindi respinto.

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario Alessandra PESCE formulano

parere favorevole sull'ordine del giorno G/1249/17/9, a condizione che lo stesso sia riformulato.

Il senatore [MOLLAME](#) (M5S) accetta la riformulazione, presentando l'ordine del giorno G/1249/17/9 (testo 2) (pubblicato in allegato), che è quindi accolto.

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1249/19/9, a condizione che lo stesso sia riformulato.

La senatrice [AGOSTINELLI](#) (M5S) accetta la riformulazione e presenta l'ordine del giorno G/1249/19/9 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO esprimono poi parere contrario sull'ordine del giorno G/1249/31/9.

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (M5S) insiste per la votazione, ricordando che l'ordine del giorno impegna il Governo ad adottare tutti i metodi utili ad arrestare la diffusione della *Xylella fastidiosa* alternativi all'abbattimento delle piante di ulivo. Ribadisce la sua netta contrarietà a tale scelta avallata dal disegno di legge in esame, che giudica scellerata e mossa unicamente da intenti speculativi.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1249/31/9 è respinto.

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso contrario sugli ordini del giorno G/1249/32/9, G/1249/34/9, G/1249/35/9, G/1249/36/9 e G/1249/37/9.

Il senatore [DE BONIS](#) (Misto) insiste per la votazione dei suddetti ordini del giorno, che mirano rispettivamente a consentire lo sgravio dell'IMU per i terreni agricoli nei comuni montani, parzialmente montani e nelle isole minori, a introdurre sospensioni nei pagamenti fiscali e contributivi per le aziende agricole in crisi, a limitare ulteriormente l'utilizzo del glifosato in agricoltura, ad attuare misure di controllo contro la vendita sottocosto dei prodotti lattiero-caseari e a reintrodurre limiti più severi per lo spandimento dei fanghi di depurazione nei terreni agricoli.

Posti quindi separatamente in votazione, gli ordini del giorno G/1249/32/9, G/1249/34/9, G/1249/35/9, G/1249/36/9 e G/1249/37/9 sono respinti.

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO si pronunciano quindi in senso favorevole sull'ordine del giorno G/1249/38/9, a condizione che lo stesso sia riformulato.

Il senatore [DE BONIS](#) (Misto) accoglie l'invito, presentando quindi il nuovo ordine del giorno G/1249/38/9 (testo 2) (pubblicato in allegato), che risulta accolto.

Il presidente relatore [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso favorevole sull'ordine del giorno G/1249/40/9, a condizione che esso venga riformulato.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) riformula in senso conforme l'ordine del giorno nel nuovo testo G/1249/40/9 (testo 2) (pubblicato in allegato), che è accolto.

Il presidente [VALLARDI](#) ringrazia il sottosegretario Alessandra PESCE e tutti i colleghi per la proficua collaborazione.

Propone quindi di posticipare la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 10, alle ore

10,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 9 maggio, già prevista alle ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,15.*

#### ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1249](#)

#### **G/1249/1/9**

Il Relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesse che:

l'articolo 4-*bis* del decreto-legge all'esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini più comunemente conosciuta come virus della «lingua blu» o *blue tongue* (BT), considerando l'intero territorio nazionale quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina;

la BT è una malattia infettiva virale non contagiosa dei ruminanti, sia domestici che selvatici, ma si manifesta in forma grave solo negli ovini;

le misure sanitarie previste in caso di BT, secondo la vigente normativa nazionale ed internazionale, sono particolarmente restrittive, specialmente per quanto riguarda le movimentazioni dei capi sensibili dalle aree sottoposte a restrizione;

la normativa comunitaria permette tuttavia le movimentazioni a seguito dell'applicazione di specifiche condizioni (controlli diagnostici stringenti o vaccinazione dei singoli animali). Inoltre, periodicamente vengono emanati provvedimenti che aggiornano la mappa delle zone di restrizione in conseguenza dei focolai e dei sierotipi virali coinvolti e che dettano istruzioni sulle possibilità e modalità di movimentazione in deroga dei capi sensibili alla malattia dalle zone sottoposte a restrizione;

in Italia è vietato lo spostamento di animali delle specie sensibili alla BT dai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione verso aree indenni del paese o del resto del territorio comunitario. Tuttavia, in deroga al predetto divieto, le movimentazioni sono consentite in casi specifici e nel rispetto di norme di sicurezza sanitaria;

la varietà dei sierotipi circolanti riconducibili alla cosiddetta *blue tongue* ha richiesto la necessità di un più severo intervento sull'intero territorio da considerarsi quale area omogenea, al fine di rendere efficaci le misure previste per la specie bovina nell'ambito dei Piani di profilassi predisposti



dalle competenti autorità sanitarie;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere atti che tengano in considerazione la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano di introdurre ulteriori e straordinarie misure di controllo e vigilanza, in presenza di circostanziate situazioni di emergenza.

**G/1249/5/9 (testo 2)**

[Damiani](#), [Gallone](#), [Ronzulli](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali) alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018;

l'articolo 6-*bis* prevede contributi pari ad 8 milioni per i soli frantoi pugliesi «che a causa delle gelate eccezionali... hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018»;

i criteri, le procedure e le modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate, sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

dalla lettura della norma sembrerebbe siano esclusi dai contributi i frantoi che non sono stati colpiti dalle gelate;

i frantoi pugliesi delle aree colpite dalla Xylella hanno in ogni caso subito una fortissima riduzione della propria attività,

impegna il Governo:

in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento, a valutare l'opportunità di consentire l'accesso ai fondi previsti dall'articolo 6-*bis*, anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della Xylella.

**G/1249/5/9**

[Damiani](#), [Gallone](#), [Ronzulli](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali) alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018;

l'articolo 6-*bis* prevede contributi pari ad 8 milioni per i soli frantoi pugliesi «che a causa delle

gelate eccezionali... hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018»;

i criteri, le procedure e le modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate, sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

dalla lettura della norma sembrerebbe siano esclusi dai contributi i frantoi che non sono stati colpiti dalle gelate;

i frantoi pugliesi delle aree colpite dalla Xylella hanno in ogni caso subito una fortissima riduzione della propria attività,

impegna il Governo:

in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento, a consentire l'accesso ai fondi previsti dall'articolo 6-*bis*, anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della Xylella.

**G/1249/6/9 (testo 2)**

[Cucca, Taricco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

la regione autonoma della Sardegna ha messo in atto un piano di eradicazione della peste suina africana (Psa), che, come dimostrano i dati, ha quasi totalmente debellato l'infezione endemica, che ha causato danni e restrizioni al settore suinicolo sardo;

dal triennio 2012-2014 al 2015-2017 il numero dei focolai nei maiali domestici è passato da 109 a 6 (5 nel 2018). È crollata anche la sieropositività fra i cinghiali, dal 10 per cento a poco più del 3 per cento;

nell'area rossa racchiusa dal Gennargentu al Supramonte fino al Nord dell'Ogliastra, circa 10 mila chilometri quadrati, dai 233 focolai nel 2012-2014 si è passati ai 3 da agosto 2016 a marzo 2017;

il Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare già da tempo ha assunto l'impegno, verificata la mutata e decisamente migliorata situazione epidemiologica, di rivedere e allentare le restrizioni alla commercializzazione dei suini sardi e dei derivati di cui alla decisione 709/2014/UE;

è necessario che le restrizioni di cui alla decisione europea di cui sopra siano applicate proporzionalmente all'attuale quadro epidemiologico per consentire al settore suinicolo sardo di tornare competitivo. Si fa presente che a partire dal 2010 la produzione regionale di carni suine e derivati è crollata del 60 per cento;

il settore suinicolo è particolarmente importante per l'economia sarda, in particolare quella delle zone interne dell'isola 14 mila aziende, 187 mila capi, un giro di affari di 500 milioni all'anno;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto della Regione Sardegna al fine di consentire l'eradicazione definitiva della peste suina africana dall'isola;

ad adoperarsi affinché la Commissione europea riveda le misure di cui alla decisione 709/2014/UE fortemente restrittive e penalizzanti per la commercializzazione delle carni suine sarde e dei suoi derivati;



a sensibilizzare la Commissione europea sul problema anche attraverso l'organizzazione di una specifica missione ispettiva in Sardegna per verificare nuovamente la situazione epidemiologica.

**G/1249/6/9**

[Cucca](#), [Taricco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

la regione autonoma della Sardegna ha messo in atto un piano di eradicazione della peste suina africana (Psa), che, come dimostrano i dati, ha quasi totalmente debellato l'infezione endemica, che ha causato danni e restrizioni al settore suinicolo sardo;

dal triennio 2012-2014 al 2015-2017 il numero dei focolai nei maiali domestici è passato da 109 a 6 (5 nel 2018). È crollata anche la sieropositività fra i cinghiali, dal 10 per cento a poco più del 3 per cento;

nell'area rossa racchiusa dal Gennargentu al Supramonte fino al Nord dell'Ogliastra, circa 10 mila chilometri quadrati, dai 233 focolai nel 2012-2014 si è passati ai 3 da agosto 2016 a marzo 2017;

il Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare già da tempo ha assunto l'impegno, verificata la mutata e decisamente migliorata situazione epidemiologica, di rivedere e allentare le restrizioni alla commercializzazione dei suini sardi e dei derivati di cui alla decisione 709/2014/UE;

è necessario che le restrizioni di cui alla decisione europea di cui sopra siano applicate proporzionalmente all'attuale quadro epidemiologico per consentire al settore suinicolo sardo di tornare competitivo. Si fa presente che a partire dal 2010 la produzione regionale di carni suine e derivati è crollata del 60 per cento;

il settore suinicolo è particolarmente importante per l'economia sarda, in particolare quella delle zone interne dell'isola 14 mila aziende, 187 mila capi, un giro di affari di 500 milioni all'anno;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto della Regione Sardegna al fine di consentire l'eradicazione definitiva della peste suina africana dall'isola;

ad adoperarsi affinché la Commissione europea riveda le misure di cui alla decisione 709/2014/UE fortemente restrittive e penalizzanti per la commercializzazione delle carni suine sarde e dei suoi derivati;

ad adottare iniziative affinché la Commissione europea organizzi una specifica missione ispettiva in Sardegna per verificare nuovamente la situazione epidemiologica.

**G/1249/7/9**

[Margiotta](#), [Pittella](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della

regione Basilicata, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Basilicata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**G/1249/8/9**

[Manca](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**G/1249/11/9**

[Assuntela Messina](#), [Stefano](#), [Bellanova](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

il settore vivaistico è stato profondamente danneggiato, sia direttamente che indirettamente in termini di immagine e di percezione qualitativa dagli effetti del batterio della *Xylella fastidiosa*,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le opportune risorse per interventi a sostegno del settore

vivaistico danneggiato dalla *Xylella fastidiosa* e allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

**G/1249/12/9**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione;

attraverso l'introduzione del nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991 - per gli anni 2019 e 2020, il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali viene esteso anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati;

in seguito al parere della Commissione Bilancio il testo, durante la fase di approvazione alla Camera, ha subito una sostanziale modifica in quanto è stata cancellata la possibilità per i lavoratori agricoli di beneficiare del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali per l'anno 2020,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi celeri, attraverso ulteriori iniziative normative, l'estensione anche per l'anno 2020 del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati.

**G/1249/14/9 (testo 2)**

[D'Alfonso](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Abruzzo, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Abruzzo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e

successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**G/1249/14/9**

[D'Alfonso](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Abruzzo, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Abruzzo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**G/1249/15/9**

[Sbrollini](#), [D'Arienzo](#), [Ferrazzi](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Veneto, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà

nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Veneto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

**G/1249/17/9 (testo 2)**

[D'Angelo](#), [Mollame](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 4-*bis* del disegno di legge in esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu»;

in particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione;

secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute, la febbre catarrale degli ovini è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. L'agente eziologico è un virus della famiglia *Reoviridae*, genere *Orbivirus*, del quale si conoscono 24 differenti sierotipi. Attualmente in Italia la malattia è presente con diversi sierotipi, responsabili di epidemie a partire dal 2000;

tale patologia è tipica delle zone calde, comprese tra il 35° parallelo sud e il 40° parallelo nord). È diffusa in tutto il continente africano e, dal 2000, l'infezione ha interessato molti Paesi europei del Mediterraneo. Attualmente, infatti, ha superato i suoi confini geografici di riferimento e interessa oltre ai Paesi dell'Europa Mediterranea anche quelli dell'Europa continentale, diffondendosi fino alla Svezia e alla Finlandia;

considerato che:

rispetto alla predetta malattia, in Sicilia e in Sardegna si sono registrati i casi più gravi;

durante lo scorso marzo, in Sardegna, si sono registrati nuovi focolai del virus nella zona della Gallura, fino ad estendersi anche nel centro e nella parte meridionale dell'isola;

nel mese di febbraio 2019, nel territorio di Ragusa il virus in parola ha creato non pochi problemi agli allevatori. Nel mese di marzo, inoltre, nuovi focolai si sono registrati nel territorio di Noto in provincia di Siracusa.

impegna il Governo,

a valutare, anche mediante una conseguente azione di monitoraggio, i possibili effetti riguardo la movimentazione degli animali della specie bovina, al fine di scongiurare eventuali effetti dannosi alla commercializzazione del bestiame ed evitare possibili speculazioni commerciali, in un'ottica omogeneità del territorio ai fini della movimentazione animale.

**G/1249/17/9**

[D'Angelo](#), [Mollame](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#),



Donno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 4-*bis* del disegno di legge in esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu»;

in particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione;

secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute, la febbre catarrale degli ovini è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. L'agente eziologico è un virus della famiglia *Reoviridae*, genere *Orbivirus*, del quale si conoscono 24 differenti sierotipi. Attualmente in Italia la malattia è presente con diversi sierotipi, responsabili di epidemie a partire dal 2000;

tale patologia è tipica delle zone calde, comprese tra il 35° parallelo sud e il 40° parallelo nord). È diffusa in tutto il continente africano e, dal 2000, l'infezione ha interessato molti Paesi europei del Mediterraneo. Attualmente, infatti, ha superato i suoi confini geografici di riferimento e interessa oltre ai Paesi dell'Europa Mediterranea anche quelli dell'Europa continentale, diffondendosi fino alla Svezia e alla Finlandia;

considerato che:

rispetto alla predetta malattia, in Sicilia e in Sardegna si sono registrati i casi più gravi;

durante lo scorso marzo, in Sardegna, si sono registrati nuovi focolai del virus nella zona della Gallura, fino ad estendersi anche nel centro e nella parte meridionale dell'isola;

nel mese di febbraio 2019, nel territorio di Ragusa il virus in parola ha creato non pochi problemi agli allevatori. Nel mese di marzo, inoltre, nuovi focolai si sono registrati nel territorio di Noto in provincia di Siracusa.

impegna il Governo,

a valutare, anche mediante una conseguente azione di revisione normativa, i possibili effetti negativi discendenti dalla discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome riguardo la movimentazione degli animali della specie bovina, al fine di scongiurare eventuali effetti dannosi alla commercializzazione del bestiame ed evitare possibili speculazioni commerciali, in un'ottica omogeneità del territorio ai fini della movimentazione animale.

**G/1249/18/9**

Croatti, Agostinelli, Naturale, Trentacoste, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire

la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018;

la normativa di riferimento in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole è contenuta nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato, di recente, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è istituito il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), chiamato ad intervenire per prevenire: danni alle produzioni agricole e zootecniche; danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Sono altresì inclusi eventi di portata catastrofica, epizootie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti;

gli interventi previsti dalla richiamata disciplina sono di tre tipologie: misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi, dette misure ex ante; gli interventi compensativi, quali misure ex post, ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica;

con specifico riferimento agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, essi sono concessi alle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e consistono in: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso; proroga delle operazioni di crediti agrario; agevolazioni previdenziali;

sul tema, sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni e alle strutture che sono ammessi all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione; sono altresì esclusi dagli aiuti le grandi imprese, le imprese in difficoltà, salvo il caso dei danni per avversità naturali, e i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea;

considerato che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori di tutte le regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate dal 25 febbraio al 5 marzo 2018;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, attraverso appositi interventi normativi, che le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 25 febbraio al 5 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

**G/1249/19/9 (testo 2)**

[Croatti](#), [Agostinelli](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stopparli, sito nel Comune di Cogoleto,

premessso che:

l'articolo 11-*bis* del disegno di legge in esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura,

con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020;

tale fondo è destinato a: far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; rafforzare i rapporti di filiera; promuovere i prodotti suinicoli; migliorare la qualità e il benessere animale; promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;

considerato che:

la filiera suinicola rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare nazionale sia per dimensione economica assoluta che per impatto occupazionale, coinvolgendo un rilevante indotto;

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, negli anni 2016 e 2017, sono state colpite da eventi sismici che hanno messo in forte difficoltà il comparto primario nella sua interezza, ivi compresi il settore suinicolo ed i raccolti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere, mediante appositi interventi normativi, contributi destinati a favorire la produzione di salumi di qualità nonché la coltivazione di cereali, legumi, ortaggi e frutti destinati ai mercati solidali, in un'ottica di rilancio dell'agricoltura nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

**G/1249/19/9**

[Croatti](#), [Agostinelli](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stopparli, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11-*bis* del disegno di legge in esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020;

tale fondo è destinato a: far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; rafforzare i rapporti di filiera; promuovere i prodotti suinicoli; migliorare la qualità e il benessere animale; promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;

considerato che:

la filiera suinicola rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare nazionale sia per dimensione economica assoluta che per impatto occupazionale, coinvolgendo un rilevante indotto;

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, negli anni 2016 e 2017, sono state colpite da eventi sismici che hanno messo in forte difficoltà il comparto primario nella sua interezza, ivi compresi il settore suinicolo ed i raccolti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere, mediante appositi interventi normativi, contributi destinati alla copertura totale dei costi per la realizzazione di recinzioni atte a contenere suini allo stato brado o semibrado e volti a favorire la produzione di salumi di qualità nonché la coltivazione di cereali, legumi, ortaggi e frutti destinati ai mercati solidali, in un'ottica di rilancio dell'agricoltura nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

**G/1249/20/9 (testo 2)**



[Russo](#), [Mollame](#), [Agostinelli](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessò che:

l'art. 11-*bis* del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020;

le risorse del predetto fondo sono destinate, tra l'altro, anche a migliorare la qualità dei prodotti suinicoli e il benessere animale nei relativi allevamenti;

ai sensi del comma 1 del citato articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo definisce, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la Raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della Direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del taglio della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4.02.2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute che reca "chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini" e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, "a partire dal 1 gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo "Prescrizioni e cronoprogramma" presente in Classyfarme e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019";

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi sia un trattamento appropriato nelle varie fasi della filiera: dall'allevamento, alla macellazione, passando per

il trasporto;

impegna il Governo:

a valutare nell'emanando decreto ministeriale la previsione del rispetto delle condizioni di benessere animale.

**G/1249/20/9**

[Russo](#), [Mollame](#), [Agostinelli](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'articolo 11-*bis* del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020;

le risorse del predetto fondo sono destinate, tra l'altro, anche a migliorare la qualità dei prodotti suinicoli e il benessere animale nei relativi allevamenti;

ai sensi del comma 1 del citato articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo definisce, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la Raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della Direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del taglio della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanessero debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4.02.2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute che reca «chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini» e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, «a partire dal 1 gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le

modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo "Prescrizioni e cronoprogramma" presente in Classyfarme e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019»;

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi sia un trattamento appropriato nelle varie fasi della filiera: dall'allevamento, alla macellazione, passando per il trasporto;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'emanando decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 11-*bis*, con specifico riferimento al miglioramento del benessere animale negli allevamenti suinicoli, che l'attribuzione delle risorse del fondo sia subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

1) osservanza delle prescrizioni europee per la protezione dei suini di cui alla Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008;

2) adempimento, da parte degli allevatori, delle singole fasi del cronoprogramma di cui alla nota del Ministero della Salute del 4.02.2019;

3) osservanza nello specifico: a) per l'anno 2019, del rispetto dell'allevamento senza taglio della coda di routine, della esecuzione della valutazione del rischio, del piano di rientro contenente le modalità e la tempistica degli adeguamenti; b) per l'anno 2020, della prescrizione della sola presenza di allevamenti di suini con coda integra o di allevamenti che abbiano risolto gli eventuali punti critici ed avviato i protocolli e studi di intervento (cosiddetti *trials*).

**G/1249/21/9**

[Russo](#), [Agostinelli](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto, premesso che:

l'articolo 11-*ter* del disegno di legge in esame apporta alcune modifiche agli articoli 9, il e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che accessorie;

considerato che:

il controllo delle attività della pesca e la lotta alle infrazioni mirano a garantire una corretta applicazione delle norme al riguardo e, all'occorrenza, ad imporne l'osservanza. In tale settore, le competenze e le responsabilità sono suddivise tra gli Stati membri, la Commissione europea e gli operatori del settore;

la citata politica di controllo è volta a garantire: il rispetto dei quantitativi di catture autorizzati e la raccolta dei dati sulla gestione della pesca; l'assunzione tempestiva delle rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione; l'applicazione delle norme a tutti i tipi di pesca, con un'armonizzazione delle sanzioni in tutta l'UE; la tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento, «dalla rete al piatto». In tal senso, l'adozione delle misure compete all'Unione europea, mentre i singoli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle misure e dell'applicazione di sanzioni in caso di violazioni commesse nelle aree geografiche che rientrano nella loro giurisdizione;

a livello interno, il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 disciplina l'attività di pesca ed acquacoltura e il connesso sistema sanzionatorio;

in particolare, con riferimento al suddetto decreto legislativo, il Capo II, modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha riscritto gli articoli da 7 a 12 del decreto legislativo 9

gennaio 2012, n. 4, definisce il sistema sanzionatorio. È dunque operata una distinzione tra comportamenti che causano l'elevazione di contravvenzioni (negli articoli da 7 a 9), e quelli che configurano degli illeciti amministrativi (negli articoli da 10 a 12), e sono stabiliti altresì per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano «infrazioni gravi», sanzionate con il sistema a punti previsto dall'articolo 14;

per quanto concerne le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi, invece, la sanzione è esclusivamente pecuniaria;

l'art. 40 della citata legge n. 154 del 2016 ha inserito nell'ordinamento sanzioni penali e amministrative per contrastare comportamenti che costituiscono bracconaggio ittico nelle acque interne;

in Italia sono numerosi gli episodi di bracconaggio e di pesca di frodo, con conseguenze particolarmente impattanti sull'ambiente e sugli equilibri eco-sistemici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere salda la funzione deterrente delle sanzioni nei confronti dei fenomeni di bracconaggio ittico, in un'ottica di tutela dell'ecosistema marino e del patrimonio ambientale nazionale.

**G/1249/22/9**

[Romano](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge,»con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessò che:

l'articolo 6-*bis*, comma 1, del disegno di legge in esame, riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

il comma 2 del citato articolo demanda la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per il solo anno 2019. Il comma 3, inoltre, dispone che il contributo sia erogato ai sensi della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di stato di importanza minore, cosiddetti aiuti «*de minimis*»;

considerato che:

è necessario concedere il contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, di cui all'articolo 6-*bis*, per almeno un biennio, e non solo per il 2019, in favore di un settore che, seppur in misura e in maniera differenti, risulta flagellato da numerose avversità, dalla batteriosi alle calamità atmosferiche;

è di tutta evidenza che la difficile congiuntura economica che il territorio pugliese sta affrontando non esaurirà i propri effetti negativi nel solo 2019;

rispetto al 2016, in Puglia, si è registrato un calo di occupazione per i braccianti agricoli pari a cinquemila unità e nel futuro si pronostica un aggravamento della situazione. Solo nella provincia di Lecce si ipotizza, già dal prossimo anno, una riduzione del 30% delle giornate lavorate in ambito

agricolo;

l'andamento economico, quindi, risulta destinato a peggiorare. Al proposito, la manodopera occupata nella provincia di Lecce, attualmente stimata in circa ventimila braccianti, potrebbe subire tagli, con numerosi ulteriori impatti negativi sull'intero indotto;

il comparto agricolo rappresenta uno degli elementi trainanti della nostra economia e, come tale, deve essere adeguatamente supportato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere di almeno una annualità il contributo in conto capitale a favore dei frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato.

**G/1249/23/9**

[Trentacoste](#), [Mollame](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Anastasi](#), [Quarto](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

sia a livello nazionale, sia a livello europeo, la gestione del rischio rappresenta uno strumento prioritario di politica agraria per la tutela dei redditi degli agricoltori e del sistema produttivo agricolo;

sotto il profilo unionale il dibattito sulle politiche di gestione dei rischi in agricoltura è stato avviato già a partire dal 2005 con la Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo. Tale dibattito ha confluito taluni contenuti nel Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, in tema di norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Nel 2013 è poi occorso il processo di riforma di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017;

a livello interno il tema della gestione del rischio ha assunto, nel corso del tempo, una sempre maggiore centralità, tenuto conto dell'accresciuta vulnerabilità del sistema produttivo agricolo nazionale rispetto alle avversità di natura climatica, sanitaria e di mercato;

fenomeni meteorologici dal carattere insolito e di impatto e intensità superiori al passato, quali, ad esempio, gelate tardive e prolungate siccità, hanno caratterizzato l'andamento climatico degli ultimi anni tanto da palesare la necessità di assicurare non solo la copertura dei tradizionali rischi di frequenza, come la grandine, ma anche quella dei cosiddetti rischi catastrofali, quali gelo, brina, siccità e alluvione;

gli stanziamenti a sostegno delle misure di gestione del rischio in agricoltura, tra fondi statali, regionali e comunitari, si possono stimare nella cifra annua di 314 milioni di euro;

considerato che:

nel rapporto «La gestione del rischio nell'agricoltura del Mezzogiorno», pubblicato lo scorso gennaio dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) è fatto riferimento ad una diffusa mancanza di conoscenza circa l'esistenza del contributo pubblico per le polizze agevolate. Tra i



non assicurati, infatti, il 75% degli intervistati ignora l'esistenza delle agevolazioni sui premi assicurativi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione e diffusione informativa degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, dei correlati benefici, nonché del conseguente accesso da parte degli agricoltori alle polizze assicurative e alle ulteriori tipologie di copertura previste dalla legislazione vigente.

**G/1249/24/9**

[Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Anastasi](#), [Quarto](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 8-ter, comma 4, del disegno di legge in esame prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature e espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, possa essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno richiesta alla regione. E inoltre previsto che le parti legno prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positive al batterio della *Xylella* possano essere liberamente movimentate all'esterno dell'area delimitata;

il legno è un materiale che, per intrinseche proprietà, si presta ad essere recuperato e utilizzato nuovamente nel ciclo produttivo. Nell'industria del riciclo, il legno, ridotto di volume, viene trasportato in appositi centri, ove viene pulito e ridotto in piccole schegge al fine di diventare una rinnovata materia prima per il circuito produttivo;

tale sistema di rinnovato utilizzo coincide con una vera e propria filiera, suddivisa in tre principali settori: quello afferente ai servizi di raccolta del legno, quello dei trattamenti di recupero finalizzati alla trasformazione del legno e, infine, quello di trasformazione della materia;

considerato che:

il cippato, quale legno ridotto a scaglie di dimensioni variabili, viene ricavato soprattutto dai residui boschivi, dalle potature agricole, dagli abbattimenti di alberi, dagli scarti delle segherie e delle industrie del legno. Esso, tra i vari usi, può essere utilizzato in campo agricolo, nonché per produrre compost, fornendo a questo la componente carboniosa e strutturante essenziale all'arricchimento della terra agricola e all'integrazione nella stessa degli elementi nutritivi utili alla sua fertilità;

il compostaggio consente di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire, con un risparmio economico ed ambientale;

l'economia circolare, quale sistema che mira al ripensamento dell'economia lineare tradizionale, segue un processo di trasformazione dove la risorsa viene riciclata oppure viene reindirizzata alla catena produttiva, dalla riparazione fino al recupero e al ritorno all'origine della catena stessa;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa vigente e in ossequio ai principi di economia circolare, che la legna di cui in premessa sia destinata, mediante apposite fasi di trattamento, al compostaggio e al riutilizzo nei territori del Salento, in un'ottica di virtuoso recupero della materia e re-indirizzamento in processi produttivi ecosostenibili, anche al fine di nutrire la terra agricola, contrastando i fenomeni di desertificazione in atto in quei territori.

**G/1249/25/9**

[Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Anastasi](#), [Quarto](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del disegno di legge in esame, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni può estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica nonché agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475. Questi ultimi articoli prevedono, rispettivamente, il divieto di abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio e la necessità che la Camera di commercio autorizzi l'abbattimento degli alberi di olivo, in caso di accertata morte fisiologica ovvero di permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili;

l'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale prevede che la Camera di commercio, «su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto»;

è importante, in un'ottica di tutela del paesaggio, preservare, nella regione Puglia come nel resto d'Italia, le piante di olivo, le quali costituiscono una ricchezza naturalistica di grande rilievo per il nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in ossequio alla normativa vigente, nonché nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali, di porre in essere misure che incentivino nelle zone soggette ad interventi di eradicazione la ri-piantumazione di olivi appartenenti a varietà autoctone, con la finalità di tutelare il paesaggio agricolo storico della Puglia e la sua biodiversità.

#### **G/1249/27/9 (testo 2)**

[Quarto](#), [Ortolani](#), [L'Abbate](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Naturale](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

l'articolo 8-ter del provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione del batterio "Xylella fastidiosa";

dal 2013 l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha riscontrato su piante di ulivo la presenza del batterio "Xylella fastidiosa", patogeno da quarantena;

tale batterio si propaga attraverso la «cicala sputacchina» (*Philaenus spumarius*), insetto vettore ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa delle piante, trasporta il batterio su altri fusti impedendo l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino a causarne la morte;

a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di

materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e misure di eradicazione come previste dall'art. 6 della suddetta Decisione;

rilevato che:

all'interno della zona delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto, sono presenti ulivi monumentali che costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per il nostro Paese;

gli ulivi monumentali sono veri e propri monumenti paesaggistici, la cui longevità è di estrema importanza anche sotto il profilo economico-produttivo per il rilevante patrimonio genetico di cui sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici;

la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

la Piana degli Ulivi, compresa nella zona costiera pugliese da Carovigno fino a Monopoli nord, è un'area olivicola di inestimabile valore storico e paesaggistico meritevole di particolare tutela;

il valore storico, ambientale, paesaggistico e di tenuta idrogeologica dei pendii è costituito dagli uliveti nel loro complesso e non solo dalla presenza di singoli alberi monumentali;

considerato che:

è possibile effettuare una eradicazione "chirurgica" dei soli ulivi infetti, salvaguardando le piante limitrofe non infette attraverso: a) un monitoraggio costante della presenza dell'infezione, mediante analisi molecolare; b) interventi idonei ad abbassare la popolazione del vettore e la sua diffusione attraverso l'utilizzo di buone pratiche agricole, di diserbo meccanico e pirodiserbo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, di antagonisti biologici, sia nei campi privati che nelle aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, fossi, canali, lame, aree marginali, aree urbane;

considerato che:

è tecnicamente possibile intervenire efficacemente affinché un albero infetto non costituisca fonte di inoculo, attraverso un rigoroso isolamento fisico, consistente anche nella protezione della chioma con rete idonea ad impedire l'accesso e la diffusione degli insetti vettore;

è tecnicamente possibile agevolare la formazione di una nuova chioma, prima che il batterio raggiunga la ceppaia, attraverso sovrainnesti con varietà resistenti;

è opportuno, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

mettere in atto, d'intesa con gli Enti preposti, un programma efficace e continuo di monitoraggio, con campionamenti frequenti e analisi molecolari, degli uliveti pugliesi, compresi quelli ubicati nelle aree infette e non infette, con particolare riguardo per quelli che si trovano entro un raggio di 500 metri dagli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto;

promuovere la ricerca scientifica finalizzata: alla lotta al batterio e agli insetti capaci di trasmetterlo; alla ricerca di cultivar resistenti al batterio, principalmente autoctone e nel rispetto della biodiversità, per nuovi impianti e/o sovrainnesti; alle sperimentazioni per rendere maggiormente resistenti le piante colpite dal Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivio (CoDiRO), che insistono nella zona infetta; al monitoraggio fisico-chimico-biologico atto ad effettuare una diagnosi precoce del CoDiRO, e utile per comprendere le concause e le modalità di propagazione dell'infezione da Xylella;

promuovere le buone pratiche agronomiche, di concerto con gli operatori del settore olivicolo, per la gestione del suolo, le cure colturali, l'irrigazione quando necessaria, la fertilizzazione, la difesa sanitaria, il diserbo e la raccolta;

valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedano la rimozione delle piante in un dato areale, la possibilità di attribuire all'intero uliveto e non solo a



single piante, un interesse storico, al fine di salvaguardare l'olivicoltura e il paesaggio, laddove un uliveto, nel suo insieme, mostri caratteri peculiari pregevoli;

valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante nelle zone di versante, morfologicamente fragili, la possibilità di attribuire all'intero uliveto, una importanza ambientale, al fine di scongiurare, tramite un espianto selettivo dei soli ulivi infetti e fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria, l'insacco di gravi dissesti idrogeologici a causa dell'eradicazione degli ulivi;

adottare idonee misure di contenimento anche nell'ambito della zona infetta, con particolare riguardo alle aree non ancora completamente compromesse;

avviare urgentemente un'interlocuzione con la Commissione Europea, d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli Enti territoriali, gli Enti di ricerca e la comunità scientifica, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, finalizzata alla rimodulazione delle decisioni e di qualsivoglia atto normativo vincolante assunti in sede unionale in relazione alla presenza del batterio *Xylella* nel nostro Paese, con lo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali, compresi quelli infetti, presenti nella zona cuscinetto, nella zona di contenimento e nella Piana degli Ulivi, tramite sovrainnesti, se necessari, e rigorosi isolamenti fisici, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria;

impegna il Governo:

a valutare di mettere in atto le misure citate in premessa.

**G/1249/27/9**

[Quarto](#), [Ortolani](#), [L'Abbate](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Naturale](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

l'articolo 8-ter del provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione del batterio «*Xylella fastidiosa*»;

dal 2013 l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha riscontrato su piante di ulivo la presenza del batterio «*Xylella fastidiosa*», patogeno da quarantena;

tale batterio si propaga attraverso la «cicala sputacchina» (*Philaenus spumarius*), insetto vettore ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa delle piante, trasporta il batterio su altri fusti impedendo l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino a causarne la morte;

a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e misure di eradicazione come previste dall'art. 6 della suddetta Decisione;

rilevato che:

all'interno della zona delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto, sono presenti ulivi monumentali che costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per il nostro Paese;

gli ulivi monumentali sono veri e propri monumenti paesaggistici, la cui longevità è di estrema

importanza anche sotto il profilo economico-produttivo per il rilevante patrimonio genetico di cui sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici;

la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

la Piana degli Ulivi, compresa nella zona costiera pugliese da Carovigno fino a Monopoli nord, è un'area olivicola di inestimabile valore storico e paesaggistico meritevole di particolare tutela;

il valore storico, ambientale, paesaggistico e di tenuta idrogeologica dei pendii è costituito dagli uliveti nel loro complesso e non solo dalla presenza di singoli alberi monumentali;

considerato che:

è possibile effettuare una eradicazione «chirurgica» dei soli ulivi infetti, salvaguardando le piante limitrofe non infette attraverso:

a) un monitoraggio costante della presenza dell'infezione, mediante analisi molecolare;

b) interventi idonei ad abbassare la popolazione del vettore e la sua diffusione attraverso l'utilizzo di buone pratiche agricole, di diserbo meccanico e pirodiserbo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, di antagonisti biologici, sia nei campi privati che nelle aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, fossi, canali, lame, aree marginali, aree urbane;

considerato che:

è tecnicamente possibile intervenire efficacemente affinché un albero infetto non costituisca fonte di inoculo, attraverso un rigoroso isolamento fisico, consistente anche nella protezione della chioma con rete idonea ad impedire l'accesso e la diffusione degli insetti vettore;

è tecnicamente possibile agevolare la formazione di una nuova chioma, prima che il batterio raggiunga la ceppala, attraverso sovrainnesti con varietà resistenti;

impegna il Governo,

nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

a mettere in atto, d'intesa con gli Enti preposti, un programma efficace e continuo di monitoraggio, con campionamenti frequenti e analisi molecolari, degli uliveti pugliesi, compresi quelli ubicati nelle aree infette e non infette, con particolare riguardo per quelli che si trovano entro un raggio di 500 metri dagli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto;

a promuovere la ricerca scientifica finalizzata: alla lotta al batterio e agli insetti capaci di trasmetterlo; alla ricerca di cultivar resistenti al batterio, principalmente autoctone e nel rispetto della biodiversità, per nuovi impianti e/o sovrainnesti; alle sperimentazioni per rendere maggiormente resistenti le piante colpite dal Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo (CoDiRO), che insistono nella zona infetta; al monitoraggio fisico-chimico-biologico atto ad effettuare una diagnosi precoce del CoDiRO, e utile per comprendere le concause e le modalità di propagazione dell'infezione da *Xylella*;

a promuovere le buone pratiche agronomiche, di concerto con gli operatori del settore olivicolo, per la gestione del suolo, le cure colturali, l'irrigazione quando necessaria, la fertilizzazione, la difesa sanitaria, il diserbo e la raccolta;

a valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedano la rimozione delle piante in un dato areale, la possibilità di attribuire all'intero uliveto e non solo a singole piante, un interesse storico, al fine di salvaguardare l'olivicoltura e il paesaggio, laddove un uliveto, nel suo insieme, mostri caratteri peculiari pregevoli;

a valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante nelle zone di versante, morfologicamente fragili, la possibilità di attribuire all'intero uliveto, una importanza ambientale, al fine di scongiurare, tramite un espianto selettivo dei soli ulivi infetti e fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria, l'innescio

di gravi dissesti idrogeologici a causa dell'eradicazione degli ulivi;

ad adottare idonee misure di contenimento anche nell'ambito della zona infetta, con particolare riguardo alle aree non ancora completamente compromesse;

ad avviare urgentemente un'interlocuzione con la Commissione Europea, d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli Enti territoriali, gli Enti di ricerca e la comunità scientifica, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, finalizzata alla rimodulazione delle decisioni e di qualsivoglia atto-normativo vincolante assunti in sede limonale in relazione alla presenza del batterio *Xylella* nel nostro Paese, con lo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali, compresi quelli infetti, presenti nella zona cuscinetto, nella zona di contenimento e nella Piana degli Ulivi, tramite sovrainnesti, se necessari, e rigorosi isolamenti fisici, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria.

**G/1249/28/9**

[Abate](#), [Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Naturale](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo;

considerato che:

nella filiera agrumicola italiana il sistema aziendale riferito alla coltura per eccellenza della Piana di Sibari, nella regione Calabria, riguarda gli agrumi e, nello specifico, le clementine (varietà apirene);

il dato principale, da fonti di elaborazione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) su dati Istat ed altre fonti, è che la produzione attuale, associata in cooperative e Organizzazioni di Produttori è pari a circa il 20 per cento;

per le clementine la cui produzione è di circa 572.000 tonnellate (dato dell'annualità 2016-2017) su base nazionale, 114.400 tonnellate sono ad esclusivo appannaggio delle Organizzazioni di Produttori, mentre la rimanente produzione di 457.600 tonnellate è in dotazione alle miriadi di operatori commerciali privati;

è importante individuare delle misure per favorire le aziende che abbiano la necessità di aggregarsi e fare volumi di produzione al fine di incrementare il proprio potere contrattuale verso la distribuzione organizzata;

l'incremento dei canali distributivi di frutta fresca e derivati degli agrumi avrebbe, quale conseguenza, anche il rafforzamento del settore ove operano gli hotel, i ristoranti ed i catering, aumentando nello stesso tempo le collocazioni del prodotto stesso, in un'ottica di difesa del *Made in Italy* e assolvendo la funzione di sviluppo dei consumi interni e di esportazione;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di porre in essere, mediante appositi interventi normativi, misure di sostegno per la creazione di consorzi di produttori di agrumi al fine di: riunire tutti gli operatori, ivi compresi coloro che sono attualmente collocati ai margini dei processi di aggregazione, valorizzare tutte le tipologie di agrumi prodotti, elaborare e condividere strategie comuni a tutela dell'intero comparto agrumicolo, in termini di produzione, commercializzazione e distribuzione in Italia e all'estero.

**G/1249/29/9**

[Mollame](#), [Castaldi](#), [Fattori](#), [Naturale](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

il Capo II del disegno di legge in esame reca misure di sostegno al settore olivicolo-oleario volte a contrastare la grave crisi delle imprese operanti nel settore. La predetta crisi è stata causata, specie nel territorio pugliese e in quelli limitrofi, dal perdurare di eventi atmosferici avversi eccezionali, quali le gelate del febbraio e marzo 2018, e da infezioni di organismi nocivi, come il batterio *Xylella fastidiosa*;

in particolare, l'articolo 6-bis del disegno di legge in parola riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

rappresentano parte integrante del settore olivicolo-oleario i sansifici, ovvero quelle imprese che svolgono l'attività di estrazione di olio di sansa dalle sansi vergini di oliva che costituiscono un sottoprodotto del processo di molitura delle olive per l'estrazione dell'olio di oliva effettuato dal frantoio;

considerato che:

se la produzione dei frantoi subisce gli effetti disastrosi di una serie di avversità quali, ad esempio, gelate, piogge alluvionali, organismi nocivi (*Xylella*) e mosca olearia, di conseguenza, anche la produzione di olio di sansa di oliva subisce, a cascata, gli effetti negativi di tali calamità, esponendo ad un serio rischio di fallimento i sansifici, i quali risultano privati della materia prima. A ciò si aggiunge che quest'ultimi, per far fronte ad una crisi di produttività, non possono ricorrere, a differenza dei frantoi, alle importazioni dall'estero della sansa vergine a causa di rigide disposizioni normative e fiscali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere, anche per il tramite di azioni normative successive, che i sansifici siano inseriti tra la platea delle imprese destinatarie dei contributi economici e infrastrutturali concessi dallo Stato a favore dell'intero comparto olivicolo-oleario.

**G/1249/30/9**

[Mollame](#), [Castaldi](#), [Fattori](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

considerato che:

desta preoccupazione la diffusione sul territorio nazionale di altri focolai di crisi economica riguardanti alcuni comparti produttivi strategici, come quello del vino da tavola;

con riferimento al citato settore è necessario contrastare il crollo dei prezzi all'origine che sta

caratterizzando il mercato nazionale nell'ultimo periodo, anche attraverso un'opportuna azione informativa e promozionale;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa unionale vigente, di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione della competitività dei vini italiani e del settore vitivinicolo italiano, nonché alla diffusione informativa, a beneficio dei consumatori, circa il consumo responsabile dei detti prodotti.

**G/1249/33/9**

[De Bonis](#)

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento-Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

**G/1249/38/9 (testo 2)**

[De Bonis](#)

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

con atto n. 4-01074, pubblicato il 9 gennaio 2019, nella seduta n. 78, lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo riguardante le gelate del marzo 2018 che hanno colpito la Regione Puglia, causando danni agli oliveti;

tale evento danneggiò circa 90.000 ettari olivicoli nelle aree ubicate nelle province di Bari,

Barletta-Andria-Trani e Foggia, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e sociooccupazionale;

la Regione Puglia non rientrò nel decreto di allora per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite da eventi calamitosi perché non aveva avviato regolarmente l'iter di riconoscimento dello stato di calamità;

considerato che:

all'articolo 6 del presente decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, si legge: «Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.»;

nel citato decreto-legge la Regione Basilicata, che aveva invece presentato entro i termini richiesti il riconoscimento dello stato di calamità, non è compresa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere anche alla regione Basilicata la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

**G/1249/38/9**

[De Bonis](#)

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

con atto n. 4-01074, pubblicato il 9 gennaio 2019, nella seduta n. 78, lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo riguardante le gelate del marzo 2018 che hanno colpito la Regione Puglia, causando danni agli oliveti;

tale evento danneggiò circa 90.000 ettari olivicoli nelle aree ubicate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e sociooccupazionale;

la Regione Puglia non rientrò nel decreto di allora per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite da eventi calamitosi perché non aveva avviato regolarmente l'iter di riconoscimento dello stato di calamità;

considerato che:

all'articolo 6 del presente decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, si legge: «Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.»;

nel citato decreto-legge la Regione Basilicata, che aveva invece presentato entro i termini richiesti il riconoscimento dello stato di calamità, non è compresa;

impegna il Governo:



ad estendere anche alla regione Basilicata la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

**G/1249/39/9**

[Cucca](#), [Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

il comparto agro-pastorale sardo rappresenta una fra le più importanti leve economiche e produttive regionali (25 per cento fatturato agroindustriale isolano, 15 mila aziende, 90 mila occupati fra diretti e indiretti) oltre che confermare l'indiscusso valore culturale, sociale e insediativo quale modalità di lavoro e produzione che garantisce il presidio delle comunità rurali e di lotta allo spopolamento. Rappresenta poi un'importante potenzialità (il 68 per cento del latte ovi-caprino nazionale è prodotto in Sardegna) per la competitività del complesso delle produzioni agroalimentari italiane;

gli interventi contenuti nel provvedimento in esame rappresentano una risposta parziale e finalizzata a tamponare l'emergenza, rispetto a fragilità storiche e peculiari del comparto produttivo in esame. E le variabili, quote di pecorino invenduto e conseguente crollo del prezzo del latte, che hanno determinato i detti interventi rappresentano condizioni cicliche, la cui soluzione definitiva necessita di politiche e interventi di carattere strutturale;

occorre pertanto intervenire attraverso strumenti di programmazione pluriennali che contemplino interventi di miglioramento della produttività, di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, investimenti per la ricerca e la diversificazione delle produzioni, riorganizzazione della filiera con particolare attenzione al ruolo e alle prospettive dei produttori primari, i pastori, rivelatisi anello debole della filiera stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

mettere in campo, secondo il metodo della concertazione e condivisione con tutti i soggetti interessati, azioni e politiche di riorganizzazione strutturale della filiera con particolare attenzione al ruolo e agli impatti sui produttori primari, i pastori, anello debole della filiera medesima;

elaborare un piano di settore che preveda misure condivise per migliorare le condizioni di produzione, con una nuova articolazione e differenziazione delle opportunità di mercato;

definire iniziative e percorsi di tutela di produzioni casearie di qualità della tradizione locale al fine di diversificare l'offerta commerciale nei mercati nazionali e internazionali;

trattare a livello europeo affinché la PAC 2021-2027 preveda ulteriori e mirate misure incentivanti a sostegno del sistema agropastorale.

**G/1249/40/9 (testo 2)**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

il lavoro di prevenzione e sorveglianza sanitaria portato avanti negli anni dal Ministero della Salute, anche attraverso il Sistema Nazionale delle Reti di Sorveglianza Epidemiologica, relativamente nello specifico in merito alla febbre catarrale degli ovini («Lingua blu» o «*Blue Tongue*»), ha creato le premesse per un notevole miglioramento delle condizioni di contesto nel nostro paese e ridotto in modo importante i rischi connessi a questa malattia infettiva;

la febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come «*blue tongue*», è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) e non è una zoonosi e pertanto non infetta l'uomo e non esiste alcun pericolo di infezione né per contatto né attraverso il consumo del latte e della carne;

la creazione di una unica area omogenea, non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina, riduce in modo significativo le criticità connesse alla movimentazione che erano connesse alle restrizioni precedentemente in essere;

i bovini giocano un ruolo rilevante nell'epidemiologia di questa infezione infatti questi se infettati dal vettore, presentano una fase viremica molto lunga, fino a 60 giorni post infezione, costituendo, pertanto, un potenziale serbatoio del virus in grado di garantire all'infezione il superamento dei periodi di freddo invernale nelle zone temperate;

risulta quindi necessario accompagnare l'avvio di questa nuova fase di gestione delle movimentazioni con una intensificazione del lavoro di prevenzione e di sorveglianza per prevenire qualunque situazione di emergenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intensificare l'attività di sorveglianza, soprattutto per le movimentazioni dalle aree maggiormente a rischio, e l'attività di prevenzione generale, in particolare attraverso il controllo sierologico su animali e allevamenti sentinella, che attraverso la sorveglianza clinica sulle specie sensibili alla malattia, e la sorveglianza entomologica di monitoraggio delle popolazioni di insetti vettori, può permettere di prevenire eventuali nuove situazioni di emergenza.

**G/1249/40/9**

[Taricco](#), [Biti](#), [Magorno](#), [Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

il lavoro di prevenzione e sorveglianza sanitaria portato avanti negli anni dal Ministero della Salute, anche attraverso il Sistema Nazionale delle Reti di Sorveglianza Epidemiologica, relativamente nello specifico in merito alla febbre catarrale degli ovini («Lingua blu» o «*Blue Tongue*»), ha creato le premesse per un notevole miglioramento delle condizioni di contesto nel nostro paese e ridotto in modo importante i rischi connessi a questa malattia infettiva;

la febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come «*blue tongue*», è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) e non è una zoonosi e pertanto non infetta l'uomo e non esiste alcun pericolo di infezione né per contatto né attraverso il consumo del latte e della carne;

la creazione di una unica area omogenea, non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina, riduce in modo significativo le criticità connesse alla movimentazione che erano connesse alle restrizioni precedentemente in essere;

i bovini giocano un ruolo rilevante nell'epidemiologia di questa infezione infatti questi se infettati dal vettore, presentano una fase viremica molto lunga, fino a 60 giorni post infezione, costituendo, pertanto, un potenziale serbatoio del virus in grado di garantire all'infezione il



superamento dei periodi di freddo invernale nelle zone temperate;

risulta quindi necessario accompagnare l'avvio di questa nuova fase di gestione delle movimentazioni con una intensificazione del lavoro di prevenzione e di sorveglianza per prevenire qualunque situazione di emergenza;

impegna il Governo:

ad intensificare l'attività di sorveglianza, soprattutto per le movimentazioni dalle aree maggiormente a rischio, e l'attività di prevenzione generale, in particolare attraverso il controllo sierologico su animali e allevamenti sentinella, che attraverso la sorveglianza clinica sulle specie sensibili alla malattia, e la sorveglianza entomologica di monitoraggio delle popolazioni di insetti vettori, può permettere di prevenire eventuali nuove situazioni di emergenza.

**G/1249/41/9**

[Lomuti](#), [Mollame](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fattori](#), [Donno](#), [Gallicchio](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018;

considerato che:

le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza, nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018, hanno subito forti gelate che hanno compromesso duramente il comparto primario, provocando ingenti danni;

i danni accertati riguardano, in particolar modo, le seguenti produzioni: cavoli, carciofi, finocchi, fave, insalata, piselli, pomodoro, prezzemolo, rape, olivo, arance, clementine, pesche, albicocche, susine;

con deliberazione n. 447 del 25 maggio 2018, la Giunta della Regione Basilicata:

1) delimitava, con riferimento alle predette gelate, le aree dei Comuni danneggiati in seguito alle risultanze degli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati;

2) approvava l'allegato contenente la quantificazione e la determinazione delle provvidenze relativamente alla provincia di Matera e alla provincia di Potenza;

3) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la declaratoria di eccezionalità degli eventi;

4) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deroga al piano assicurativo agricolo 2018, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 anche alle aziende agricole con danni subiti alle produzioni assicurabili ma non assicurate, atteso che al momento del verificarsi dell'evento dannoso le assicurazioni non erano ancora attivabili;

5) si avvaleva della facoltà di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

6) individuava le provvidenze concedibili, sulla base delle assegnazioni ministeriali;

7) trasmetteva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deliberazione stessa, unitamente alla relazione e alle schede tecniche depositate presso il competente Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali e allo Sviluppo della proprietà;

8) dava mandato ai competenti uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per i conseguenti adempimenti;

nella deliberazione in parola veniva precisato che l'attività di delimitazione delle aree danneggiate dall'evento nei giorni 27-28 febbraio 2018 veniva interrotta dal sopravvenire della successiva gelata dei giorni 22-23 marzo 2018. Quest'ultimo fenomeno calamitoso, avendo causato danni su aree diverse da quelle colpite dall'evento precedente, determinava l'esigenza di eseguire una ulteriore verifica delle aree danneggiate ed un complessivo protrarsi delle operazioni di delimitazione; considerato, infine, che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate nei mesi di febbraio e marzo del 2018,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, attraverso appositi interventi normativi anche di natura derogatoria, che le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, accedano agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con risorse a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale.

**G/1249/42/9**

Il Relatore

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1249, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premesso che:

il decreto-legge all'esame affronta quelle che sono alcune delle crisi in agricoltura. La finalità dell'intervento normativo è dettata dalla necessità ed urgenza di sviluppare per i settori colpiti dalla crisi un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e di sostenere concretamente le imprese agricole in crisi;

un ragionevole ed esiguo numero di specie animali particolarmente pericolose non ha mai creato problematiche significative, mentre l'aumento del loro numero - si pensi che il numero dei cinghiali presenti in Italia ha ormai superato abbondantemente il milione di esemplari - sta causando danni e pericoli rilevanti;

l'eccessiva presenza della fauna selvatica, sia autoctona che alloctona, presente sul nostro territorio, oltre ad essere un rischio per la sicurezza delle persone sia nelle campagne che nei centri abitati, comporta anche un danno agli agricoltori e allevatori;

le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, è una problematica che richiede l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni efficaci;

è ragionevole pensare, supporre e soprattutto proporre soluzioni che portino ad un'importante ed immediata diminuzione, controllata e selezionata, delle varie specie autoctone e alloctone pericolose presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a facilitare il contenimento della fauna selvatica per le quali si rendono ormai necessarie operazioni di controllo numerico.

**G/1249/43/9 (già em. 8-quater.2)**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

l'articolo 8-*quater* introduce un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, attraverso l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di un apposito fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

è considerato necessario, nella zona infetta, perseguire la finalità della conservazione della capacità produttiva dell'olio di oliva attraverso specifiche misure che, con la finalità di favorirne la ripresa produttiva, siano destinate ai frantoi e alle cooperative di trasformazione già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive;

detta finalità può essere perseguita mediante il riconoscimento, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in discussione, di un contributo in conto capitale;

detto contributo può essere determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero al decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di supportare la capacità produttiva dell'olio di oliva riconoscendo, in favore dei frantoi e delle cooperative di trasformazione già operanti nel settore oleario nelle zone infette, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in discussione, il contributo in conto capitale determinato nelle modalità sopra illustrate.

**G/1249/44/9 (già em. 8-*quater*.4)**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

l'articolo 8-*quater* introduce un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, attraverso l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di un apposito fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

considerata la necessità di sostenere le strutture di trasformazione a rischio chiusura in ragione del calo delle moliture, si ritiene utile valutare la previsione di un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva;

detto contributo può essere determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrate dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative;

detta misura è considerata funzionale al fine di favorire, alla ripresa della produzione e dopo la

piantumazione di nuovi oliveti, il mantenimento delle professionalità e delle strutture necessarie alla produzione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere le aziende a rischio chiusura mediante la previsione del contributo per la rottamazione o depotenziamento della capacità produttiva, determinato nelle modalità sopra illustrate.

**G/1249/45/9 (già em. 10-quinquies.0.1)**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premessi che:

il Capo IV introduce ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi;

l'articolo 10, collocato all'interno di tale capo, introduce interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricolo e dei piccoli coloni;

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, con la finalità di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per le imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

lo stesso Fondo ha, inoltre, la finalità di rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria.

l'attuale formulazione della norma consente interventi principalmente nell'ambito del D.lgs. n. 102 del 2004 (calamità naturali), mentre nulla prevede per altri interventi quali, in particolare, il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, in ottemperanza alla O.M. 13 dicembre 2018 del Ministero della Salute (Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile).;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare l'operatività del Fondo con riferimento agli interventi per la prevenzione ed il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli, garantendo, in tal modo, il pieno utilizzo delle risorse, altrimenti difficilmente usufruibili.

**G/1249/46/9 (già em. 11-bis.0.2)**

[La Pietra](#), [Iannone](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premessi che:

l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata sui cereali;

si considera opportuno valutare l'opportunità di estendere la possibilità di accesso a detto fondo

anche dal comparto cerealicolo e della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro, accompagnando detto intervento con un contestuale incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021;

i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo possono essere stabiliti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo;

si ritiene che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 debbano soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si può provvedere a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere, nelle modalità sopra illustrate, all'estensione delle misure finanziate dal fondo per la competitività delle imprese agricole del comparto cerealicolo anche alla coltura del mais.

**G/1249/47/9 (testo 2)**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Gallone](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A. S. n. 1249, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto";

premesso che:

il provvedimento all'esame affronta quelle che sono le emergenze in alcuni settori agricoli, per i quali si intende sviluppare un piano di interventi che ne rilanci la capacità produttiva;

è opportuno prendere in considerazione l'emergenza causata dalla fauna selvatica, che richiede l'individuazione di misure condivise e efficaci, ma prima di tutto preventive;

l'aumento del numero di specie animali particolarmente pericolose, tra cui quello esponenziale dei cinghiali che ha ormai superato il milione di esemplari, sta causando danni e pericoli rilevanti in tutta Italia. La proliferazione incontrollata di animali pericolosi crea danni alle coltivazioni e anche gravi rischi per l'incolumità pubblica, come testimoniano i sempre più comuni avvistamenti di ungulati nei centri abitati e lungo le strade;

i fondi regionali destinati alla prevenzione ed ai risarcimenti per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica si sono rivelati esigui ed insufficienti, riuscendo a coprire, mediamente, solo un terzo delle richieste ricevute;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure di controllo numerico volte a facilitare il contenimento della fauna selvatica e di istituire un fondo nazionale che vada a coadiuvare i fondi regionali per riuscire a far fronte agli ingenti danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica.

**G/1249/47/9 (già em. 4-bis.0.2)**

[Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#), [Gallone](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A. S. n. 1249, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto";

premesso che:

il provvedimento all'esame affronta quelle che sono le emergenze in alcuni settori agricoli, per i quali si intende sviluppare un piano di interventi che ne rilanci la capacità produttiva;

è opportuno prendere in considerazione l'emergenza causata dalla fauna selvatica, che richiede l'individuazione di misure condivise e efficaci, ma prima di tutto preventive;

l'aumento del numero di specie animali particolarmente pericolose, tra cui quello esponenziale dei cinghiali che ha ormai superato il milione di esemplari, sta causando danni e pericoli rilevanti in tutta Italia. La proliferazione incontrollata di animali pericolosi crea danni alle coltivazioni e anche gravi rischi per l'incolumità pubblica, come testimoniano i sempre più comuni avvistamenti di ungulati nei centri abitati e lungo le strade;

i fondi regionali destinati alla prevenzione ed ai risarcimenti per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica si sono rivelati esigui ed insufficienti, riuscendo a coprire, mediamente, solo un terzo delle richieste ricevute;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure di controllo numerico volte a facilitare il contenimento della fauna selvatica e di istituire un fondo nazionale che vada a coadiuvare i fondi regionali per riuscire, finalmente, a far fronte agli ingenti danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica.

## 1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 54 (ant.) del 09/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019

**54ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VALLARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Alessandra Pesce.*

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha esaurito l'esame degli ordini del giorno riferiti al provvedimento in titolo. Pertanto, essendo nel frattempo pervenuti tutti i prescritti pareri delle Commissioni consultive, si passerà all'esame degli emendamenti.

In qualità di relatore, esprime quindi parere contrario su tutte le proposte emendative relative al disegno di legge.

Il sottosegretario Alessandra PESCE si esprime in senso conforme.

Si passa pertanto alla votazione delle proposte emendative, cominciando dall'unico emendamento relativo all'articolo 1.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Posta in votazione la proposta emendativa 2.6 non è approvata.



Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 2.1 (identica alla 2.2), che mira a estendere anche ai mutui bancari contratti dopo il 31 dicembre 2018 le misure di sostegno previste nel testo.

Le identiche proposte 2.1 e 2.2, poste congiuntamente ai voti, sono respinte.

Con successivo, separato scrutinio, sono altresì respinti gli emendamenti 2.3 (identico al 2.4) e 2.5.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ha la parola in dichiarazione di voto a sostegno della proposta 3.8, che mira a limitare l'accesso ai dati relativi ai primi acquirenti del quantitativo di latte registrato, in quanto l'accesso indiscriminato ai dati completi dei singoli produttori potrebbe avvantaggiare indebitamente i concorrenti, creando squilibri di mercato.

Raccomanda poi l'approvazione della proposta 3.12 affinché le pubbliche amministrazioni utilizzino tutte le informazioni già in loro possesso per evitare aggravii alle aziende.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) sostiene anch'egli l'emendamento 3.8, concordando con il senatore Taricco.

Con successive, separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 3.8, 3.9 (identico al 3.10 e al 3.11), 3.12 e 3.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.1, teso a sopprimere l'articolo 4 del provvedimento. Ribadisce le critiche già espresse su questa norma, volta a introdurre un'ennesima proroga per il pagamento delle multe sulle quote latte. Ripercorre quindi tutte le tappe dell'annosa vicenda, citando in particolare le sentenze della Corte dei conti, che ha attestato come le successive sanatorie adottate negli anni abbiano di fatto sempre penalizzato le aziende oneste che si erano messe in regola con i pagamenti e favorito quelle scorrette che sono sempre state morose.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannuncia l'astensione in sede di votazione sul suddetto emendamento. Pur concordando con l'analisi del senatore Taricco, osserva che le colpe della politica, che in tutti questi anni non ha saputo gestire la vicenda delle quote latte, non possono però farsi ricadere sugli allevatori, che devono essere aiutati a far fronte ai debiti pregressi.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.0.1 e 4.0.2 non sono approvati.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4-bis.

Poste separatamente in votazione, sono respinte le proposte emendative 4-bis.0.1, 4-bis.0.2 e 4-bis.0.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Con separato scrutinio, sono respinti gli emendamenti 5.1 (identico al 5.2) e 5.3.



Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 6.1, finalizzata ad estendere le provvidenze previste per le imprese agricole della regione Puglia colpite dalle gelate del 2018, anche alla regione Basilicata, ingiustamente discriminata pur avendo fatto domanda nei termini per la declaratoria dello stato di emergenza.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 6.1 e 6.0.1.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento relativo all'articolo 6-bis.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 6-bis.1, che estende le misure previste a sostegno dei frantoi oleari pugliesi delle zone colpite dalle gelate, anche ai frantoi oleari ubicati nelle zone infestate dalla *Xylella fastidiosa*.

L'emendamento 6-bis.1, posto in votazione, risulta non approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 (identico al 7.5).

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) sostiene la proposta 7.4, tesa ad estendere anche ai mutui accesi dopo il 31 dicembre 2019 i contributi previsti nel testo.

Raccomanda altresì l'approvazione della proposta 7.6, che intende assicurare che in sede di reimpianto dei nuovi olivi, siano utilizzate varietà resistenti alla *Xylella fastidiosa*.

Con successive, separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 (identico a 7.11 e 7.12).

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Il presidente [VALLARDI](#) dà quindi la parola al senatore [CIAMPOLILLO](#) (*M5S*) che, dopo aver ringraziato il Presidente, si sofferma sull'emendamento 8.1 di cui è firmatario, richiamando le considerazioni già svolte nel corso del dibattito.

Con separate votazioni, sono indi respinte le proposte 8.1 e 8.2.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 8.3, che mira ad avviare una seria attività di ricerca sul fenomeno della *Xylella fastidiosa*, atteso che gli studi finora condotti dagli enti di ricerca sono stati volti non a individuare i rimedi, ma solo a speculare sulla vicenda, non considerando le misure alternative all'abbattimento delle piante infette.

Sostiene inoltre la proposta 8.6, mirante anch'essa a favorire l'adozione di misure alternative all'eradicazione.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 (identico all'8.11 e all'8.12), 8.13, 8.14 e 8.15.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) sostiene l'emendamento 8.16 (identico all'8.17), volto a istituire un commissario straordinario per accelerare l'attuazione delle misure per il contrasto alla *Xylella fastidiosa* e il rilancio dell'agricoltura locale.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 8.16 e 8.17 sono respinti.

Con successive, separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 8.18, 8.19, 8.20 e 8.21.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 8-bis.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 8-bis.1 e 8-bis.2 (identico a 8-bis.3).

*La seduta, sospesa alle ore 11,35, riprende alle ore 11,55.*

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 8-ter.

Con separato scrutinio, sono respinte le proposte 8-ter.1 e 8-ter.2.

Ha poi la parola il senatore [TARICCO](#) (PD) che sostiene la proposta 8-ter.3, volta ad assicurare che i nuovi ulivi ripiantati in sostituzione di quelli abbattuti appartengano a varietà resistenti alla *Xyella fastidiosa*.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8-ter.3, 8-ter.4, 8-ter.5 (identico a 8-ter.6 e 8-ter.7) e 8-ter.8.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8-ter.9, finalizzato a sostenere i frantoi oleari colpiti dalla crisi produttiva in Puglia, sia per la continuazione dell'attività che per l'eventuale conversione.

All'esito di separato scrutinio sono quindi respinte le proposte 8-ter.9, 8-ter.10, 8-ter.11 e 8-ter.12.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 8-quater.

Il senatore [DE BONIS](#) (Misto) sostiene la proposta 8-quater.1, che sostituisce l'intero articolo 8-quater per introdurre un piano alternativo e realmente efficace per la rigenerazione olivicola del Salento, ormai desertificato dalla speculazione.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 8-quater.1, 8-quater.8, 8-quater.3, 8-quater.9 e 8-quater.5.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FI-BP) ritira l'emendamento 8-quater.6, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1249/48/9 (pubblicato in allegato) che, con il parere favorevole del presidente relatore [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) e della rappresentante del GOVERNO, è accolto.

Con successive, distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 8-quater.7, 8-quater.0.1 e 8-quater.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 (identico al 9.5) risultano non approvati.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) sostiene l'emendamento 9.6, che estende gli stanziamenti previsti a favore delle imprese del settore agrumicolo anche per il contrasto del virus della *Tristeza*.

Raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 9.0.1 (identico al 9.0.2 e al 9.0.3), che estende le misure previste a favore delle imprese agricole della Puglia colpite dalle gelate del 2018 anche all'Emilia-Romagna.

Con successive, distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 9.6, 9.7, 9.0.1 (identico al 9.0.2 e 9.0.3), 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9 e 9.0.10.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) prende la parola in dichiarazione di voto sull'emendamento 10.3, volto a incrementare ulteriormente, rispetto al testo, le dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale, per assicurare che lo stesso sia capiente rispetto alle esigenze aggiuntive di intervento.

Sostiene poi l'emendamento 10.0.1 che, ferma restando l'opportunità degli interventi straordinari previsti nel provvedimento in esame a favore di specifiche filiere agroalimentari colpite da situazioni di crisi, è finalizzato a prevedere strategie di tipo organico in agricoltura per fare fronte a problemi ormai sempre più frequenti come gli eventi atmosferici avversi.

Con successive, distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 10.3 e 10.1 (identico al 10.2 e al 10.4), 10.0.1 e 10.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 10-ter.

Poste congiuntamente in votazione, sono respinte le identiche proposte emendative 10-ter.1, 10-ter.2 e 10-ter.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 10-quater.

Con separato scrutinio, sono respinti gli emendamenti 10-quater.1 e 10-quater.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 10-quinquies.

Posti separatamente in votazione, sono altresì respinti gli emendamenti 10-quinquies.0.2, 10-quinquies.0.3 e 10-quinquies.0.4 (identico al 10-quinquies.0.5).

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Messi separatamente ai voti, risultano non approvati gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 11-bis.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 11-bis.1 e 11-bis.0.1.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) prende la parola a favore dell'emendamento 11-bis.0.3 (identico all'11-bis.0.4 e all'11-bis.0.5), mirante ad estendere alcune delle provvidenze previste nel disegno di legge in esame a ulteriori settori agricoli in crisi quali quello cerealicolo.

Con ulteriori, distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 11-bis.0.3 (identico all'11-bis.0.4 e all'11-bis.0.5), 11-bis.0.6, 11-bis.0.7 e 11-bis.0.8.

Il senatore [DE BONIS](#) (Misto) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11-bis.0.9, finalizzato ad estendere al settore cunicolo, finora ingiustamente penalizzato, le medesime

misure previste nel testo a favore del settore suinicolo.

La proposta emendativa 11-*bis*.0.9, messa ai voti, non è approvata.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 11-*ter*.

La proposta 11-*ter*.1, posta in votazione, risulta respinta.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) interviene in sostegno dell'emendamento 11-*ter*.2, volto a precisare che la sanzione del sequestro dell'imbarcazione per le violazioni in materia di pesca nelle acque interne, prevista dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge in conversione, si applica solo per i pescatori non professionali.

L'emendamento 11-*ter*.2, messo in votazione, è respinto.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta emendativa 11-*ter*.0.1, che si propone di aumentare i fondi a disposizione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, al fine di agevolarne le attività di ricerca.

In esito a separato scrutinio, sono poi respinti gli emendamenti 11-*ter*.0.1, 11-*ter*.0.2, 11-*ter*.0.3, 11-*ter*.0.4, 11-*ter*.0.5 e 11-*ter*.0.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 12.0.1, recante una serie di disposizioni che introducono una moratoria per i pagamenti fiscali e contributivi e interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle aziende agricole in difficoltà, nonché disposizioni per favorire il funzionamento delle commissioni uniche nazionali nelle filiere agricole, superando il potere di veto degli acquirenti industriali che spesso disertano le riunioni per vanificarne le decisioni e imporre il proprio prezzo ai produttori. Si sofferma quindi sugli emendamenti 12.0.3 e 12.0.5, di analogo tenore.

Con distinte votazioni sono infine respinte le proposte emendative 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4 e 12.0.5.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, nel testo come modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) preannuncia l'intenzione di presentare in Assemblea una relazione di minoranza.

Il presidente [VALLARDI](#) ringrazia tutti i colleghi e il sottosegretario Alessandra Pesce per la presenza e il proficuo contributo dato ai lavori.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI OGGI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta della Commissione già convocata oggi, giovedì 9 maggio, alle ore 15, nonché l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione lavori, convocato al termine della stessa seduta, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [1249](#)

**G/1249/48/9 (già em. 8-quater.6)**

[Gallone](#), [Berutti](#), [Damiani](#), [Battistoni](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Serafini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

l'articolo 8-ter del decreto-legge in esame reca norme per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*;

l'articolo 8-quater, al comma 1, istituisce, al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

sarebbe opportuno promuovere progetti, anche in accordo con le Università specializzate, con lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse *cultivar* di olivo presenti nelle aree della Puglia definite "Indenni", e di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura Monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone;

sarebbe, altresì, necessario prevedere interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 8-quater del decreto-legge, sia destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio *Xylella fastidiosa* mediante la predisposizione dei progetti di cui in premessa.

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1249  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

**Titolo breve:** *d.l. n. 27/2019 - Rilancio settori agricoli in crisi*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 37 \(ant.\)](#)

9 maggio 2019

**Sottocomm. pareri**

[N. 81 \(ant.\)](#)

14 maggio 2019

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 87 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 88 \(ant.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 89 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 149 \(nott.\)](#)

29 aprile 2019

[N. 150 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 151 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 152 \(pom.\)](#)

14 maggio 2019

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 108 \(ant.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 109 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 51 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 52 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 53 \(ant.\)](#)

9 maggio 2019

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 107 \(ant.\)](#)

30 aprile 2019

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 107 \(ant.\)](#)

30 aprile 2019

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 108 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 61 \(ant.\)](#)

7 maggio 2019

[N. 62 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 92 \(pom.\)](#)

29 aprile 2019

[N. 93 \(ant.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 94 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

7 maggio 2019



(ant.)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (ant., Sottocomm. pareri) del 09/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019  
37ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 9,45*

**(1248)** *Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*  
(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [PARRINI](#) (PD) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso in sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1249)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, così come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si ravvisa l'opportunità di un coordinamento della normativa introdotta con quanto già disposto, con riferimento al latte vaccino, dal decreto ministeriale 7 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2015, n. 115;

- all'articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sarebbe opportuno indicare puntualmente la normativa alla quale si può derogare, in analogia con quanto invece disposto all'articolo 12, comma 6;

- all'articolo 12, comma 1, occorre specificare con quale atto il Ministero dell'ambiente deve individuare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le misure necessarie per porre termine all'emergenza dello stabilimento Stoppani di Cogoleto.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 4-*bis*.0.2 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni in materia;

- sugli emendamenti 8-*quater*.1, 8-*quater*.8 e 8-*quater*.9 parere non ostativo, rilevando l'opportunità di assicurare, nei procedimenti di adozione dei decreti interministeriali ivi previsti, il coinvolgimento delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze ad esse spettanti in materia;

- sugli emendamenti 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.10 parere non ostativo, a condizione che le disposizioni a carico di alcune Regioni, in materia di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, siano formulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia regionale;

- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(980) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane**

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, si segnala che l'abuso della situazione di bisogno o della condizione emotiva del soggetto offeso non è riferito, nell'attuale formulazione, alle sole persone anziane, oggetto invece della rubrica dell'articolo 643-*bis*, che viene introdotto nel codice penale.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 10*

# 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 81 (ant.) del 14/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2019  
81ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)

Il presidente [BORGHESI](#), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, e propone di esprimere un parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione, riservandosi per l'esame in Assemblea una valutazione più approfondita sul merito gli emendamenti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU), al di là degli opportuni rilievi sulle proposte di modifica contenuti nello schema di parere, ribadisce il proprio giudizio molto critico sul provvedimento e, quindi, annuncia in ogni caso un voto contrario.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), nel concordare con la senatrice De Petris, ribadisce le proprie valutazioni negative - già espresse in occasione dell'esame del parere sul testo - sul complesso del provvedimento. A suo avviso, infatti, gli interventi previsti determineranno una lesione dei principi costituzionali di legalità e libera concorrenza, come rilevato anche dal mondo imprenditoriale e dalle organizzazioni sindacali. Per questi motivi, annuncia un voto contrario.

Anche il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) preannuncia un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, avanzata dal relatore.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [BORGHESI](#), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul testo e in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti, pubblicato in allegato.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene che il provvedimento sia in parte condivisibile, in quanto prevede misure e risorse per alleviare la crisi del comparto primario.

Evidenzia, tuttavia, alcuni elementi critici. In primo luogo, gli interventi volti a contrastare la diffusione della *xylella fastidiosa* negli uliveti non sembrano risolutivi e, anzi, rischiano di causare tensioni e difficoltà di mantenimento dell'ordine pubblico. Infatti, si introducono deroghe alla normativa sulla tutela paesaggistico-ambientale, in particolare con riferimento alla possibilità di utilizzare pesticidi, con il rischio di gravi danni per il territorio e la salute.

Critica, inoltre, la riduzione dell'entità delle sanzioni per la pesca illegale: tali misure, infatti, finiscono per alterare la concorrenza sul mercato, sfavorendo gli operatori del settore che non violano le norme vigenti.

Infine, ritiene inaccettabili le misure a sostegno degli allevamenti intensivi, in particolare di suini, a prescindere dall'osservanza delle norme europee sul benessere animale.

Nell'esprimere l'auspicio che siano introdotte modifiche per correggere tali aspetti, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) preannuncia un voto di astensione, pur sottolineando che gli interventi previsti per il contrasto della diffusione della *xylella* appaiono del tutto insufficienti, rispetto alla gravità del fenomeno.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)**

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente [BORGHESI](#), relatore, riferisce sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1248**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.7: parere non ostativo, ad eccezione delle modifiche di cui al punto 1., in quanto riferite ai soli corpi dei vigili del fuoco volontari di talune Regioni e Province autonome, nonché del punto 2., poiché, nello stabilire una riserva di partecipazione alle imprese che abbiano sede legale e operativa in un determinato territorio, non appare compatibile con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e con il principio della libertà di iniziativa economica, nonché della libera concorrenza, di cui all'articolo 41 della Costituzione. Con riguardo allo stesso emendamento, si segnala, al punto 9., un riferimento normativo errato all'articolo 215, comma 3-*bis*, del Codice degli appalti;
- 1.8 e 1.669: parere contrario, in quanto riferiti ai soli corpi dei vigili del fuoco volontari di talune Regioni e Province autonome;
- 1.69: parere contrario, in quanto privo di riferimenti alla collocazione della novella proposta;
- 1.90: parere contrario, in quanto attribuisce alle linee guida ANAC una posizione, nella gerarchia delle fonti, superiore a un atto regolamentare;
- 1.114: parere contrario, poiché la previsione generale, riferita ai soli enti del Servizio sanitario nazionale, risulta incompatibile con il principio di ragionevolezza;
- 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184, 1.204, 1.205, 1.207, 1.208, 1.209 e 1.210: parere contrario, poiché, nello stabilire, con varie modulazioni, una riserva di partecipazione alle imprese che abbiano sede legale e operativa in un determinato territorio, ovvero si impegnino a utilizzare personale locale, non appaiono compatibili con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e con il principio della libertà di iniziativa economica, nonché della libera concorrenza, di cui all'articolo 41 della Costituzione;
- 1.252: parere non ostativo, ad eccezione della lettera *b*), avente ad oggetto la retroattività di una norma, peraltro non modificata da decreto-legge;
- 1.255: parere contrario, poiché prevede la retroattività di alcune norme, peraltro riferendola all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 56 del 2017;
- 1.301 e 1.302: parere contrario, in quanto prevedono esclusioni non rispettose del principio di ragionevolezza;
- 1.326: parere contrario, poiché non è chiara la portata modificativa della proposta;
- 1.339: parere non ostativo, ad eccezione della lettera *a*) poiché attribuisce alla stazione appaltante il potere, riservato alla legge e al giudice, di fissare la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 1.362, 1.388, 1.389, 1.390, 1.392, 1.634, 1.671, 1.672, 1.673, 1.674, 1.675, 1.680, 1.681, 1.682: parere contrario, in quanto incompatibili con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*);
- 1.377, 1.381, 1.382, 1.383, 1.385 e 1.386: parere contrario, poiché incompatibili con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p*), n. 2;
- 1.538: parere contrario, poiché incompatibile con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1,



- lettera z), n. 2;
- 1.542: parere contrario, in quanto incompatibile con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), n. 1;
  - 1.577 e 1.578: parere non ostativo, ad eccezione della disposizione di cui al comma 7 del capoverso «Articolo 163-ter», per le ragioni esposte nel parere riferito agli emendamenti 1.180 e altri;
  - 1.641 e 1.642: parere contrario, poiché includono tra i componenti della Cabina di regia di cui all'articolo 212 del codice degli appalti, organismo avente funzioni amministrative, soggetti portatori di interessi privati;
  - 1.670: parere contrario, per le ragioni esposte nel parere riferito all'emendamento 1.252;
  - 1.684: parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la previsione di vincolatività dei pareri introdotti;
  - 1.692: parere contrario, nella parte in cui detta disposizioni di dettaglio in materia di governo del territorio, oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
  - 1.693: parere non ostativo, pur rilevando che la proposta modifica direttamente un provvedimento di rango normativo inferiore, conferendo così alle sole disposizioni novellate natura legislativa;
  - 1.698: parere non ostativo, pur rilevando che la proposta prevede la retroattività di talune disposizioni;
  - 1.699: parere non ostativo, pur rilevando che: la prima parte dell'emendamento fissa un criterio per la decorrenza delle norme introdotte dall'articolo 1 suscettibile di determinare difficoltà applicative; la seconda parte modifica direttamente un provvedimento di rango normativo inferiore, conferendo così alle sole disposizioni novellate natura legislativa;
  - 2.0.2: parere non ostativo, ad eccezione del comma 3 dell'articolo aggiuntivo, poiché prevede una delegificazione in materia fiscale formulata peraltro in termini eccessivamente generici;
  - 4.5 e 4.11: parere non ostativo, a condizione che sia previsto un coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di adozione dell'elenco delle opere prioritarie;
  - 4.13 e 4.14: parere non ostativo, a condizione che siano specificati, con idonei riferimenti normativi, i procedimenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici oggetto di riduzione dei termini;
  - 4.33: parere non ostativo, a condizione che la disposizione, con particolare riferimento ai provvedimenti regionali da adottare, sia formulata in termini di facoltà;
  - 5.4: parere non ostativo, a condizione che, nell'adozione del Piano di cui all'articolo 5-bis, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata e sul presupposto che la normativa introdotta dall'emendamento si limita a dettare norme di principio in materia di governo del territorio, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
  - 5.15, 5.16 e 5.17: parere non ostativo, ad eccezione della modifica introdotta al comma 1, lettera b), n. 1), in quanto introduce una disposizione suscettibile di ledere l'autonomia amministrativa dei Comuni;
  - 5.0.9: parere non ostativo, ad eccezione della disposizione di cui al comma 4 volta a fissare un termine perentorio per l'adeguamento degli ordinamenti regionali ai principi introdotti dall'emendamento;
  - 5.0.25: parere non ostativo, a condizione che l'obbligo per i Comuni, oggetto della modifica introdotta dal capoverso 659-bis, sia formulato in termini di facoltà;
  - 5.0.27: parere non ostativo, ad eccezione del comma 2 dell'articolo aggiuntivo introdotto, poiché prevede una delegificazione in materia fiscale formulata peraltro in termini eccessivamente generici;
  - 5.0.28: parere non ostativo sul comma 1, a condizione che l'obbligo per i Comuni, oggetto della modifica introdotta dal capoverso 659-bis, sia formulato in termini di facoltà; parere contrario sul comma 2, poiché prevede una delegificazione in materia fiscale formulata peraltro in termini eccessivamente generici;
  - 27.0.1: parere non ostativo, a condizione che nell'emanazione del decreto ivi previsto sia introdotto il coinvolgimento della Regione Campania;

- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249  
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento *4-bis.0.2* parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni in materia;

- sugli emendamenti *6.0.103*, *6.0.104*, *6.0.105*, *6.0.106* e *6.0.107* parere non ostativo, a condizione che le disposizioni a carico di alcune Regioni, in materia di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, siano formulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia regionale;

- sugli emendamenti *8-quater.1*, *8-quater.8* e *8-quater.9* parere non ostativo, rilevando l'opportunità di assicurare, nei procedimenti di adozione dei decreti interministeriali ivi previsti, il coinvolgimento delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze ad esse spettanti in materia;

- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019  
87ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)  
indi del Vice Presidente  
[CRUCIOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REDIGENTE

**(885) CANGINI.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*

**(980) OSTELLARI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane*

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Cucca, Valeria Valente, Monica Cirinnà, Caliendo e Fiammetta Modena, una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

**(885) CANGINI.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*

**(980) OSTELLARI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane*

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha convenuto all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente, il [PRESIDENTE](#) avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) interviene sollevando dubbi sulla compatibilità della misura della pena prevista dall'introducendo articolo 643-*bis* del codice penale rispetto alla analoga ipotesi prevista dall'articolo 643. Dubita dell'utilità di entrambe le proposte legislative che finirebbero col rappresentare una duplicazione della norma dell'articolo 643 già vigente; invita pertanto a riscrivere ed ampliare la portata applicativa della norma vigente dell'articolo 643 piuttosto che introdurre una nuova norma incriminatrice. Si dice disponibile alla discussione al fine di trovare una soluzione condivisa il più possibile confacente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, purché sia compatibile con i principi del diritto penale vigente.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) condivide le osservazioni del senatore Caliendo ed esprime perplessità sul fatto che l'articolo 643-*bis* riproduca le stesse pene dell'articolo 643, modificandolo soltanto nella pena edittale pecuniaria lasciando invece invariata la pena detentiva. Ritene inoltre che sia inutile inserire un nuovo articolo del codice penale essendo sufficiente intervenire sulla norma già vigente.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime la propria disponibilità a recepire i consigli circa i miglioramenti suggeriti e ricorda che il testo è suscettibile di modifica.

Il presidente [OSTELLARI](#) propone di assumere il disegno di legge n. 980 come testo base per il prosieguo dei lavori e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1200)** *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

**(174)** *Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

**(229)** *Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

**(295)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

**(335)** *BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

**(548)** *Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni*

**(662)** *Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1200, 229, 295, 335 e 548, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 174 e 662 e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce il provvedimento in titolo, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e

di genere.

Nel merito esso si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato. La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale, aggravata e di gruppo; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Proceede quindi all'illustrazione degli articoli da 1 a 9, rimettendosi relatrice Evangelista per l'illustrazione delle restanti disposizioni.

Fa presente che gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di procedura penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere: che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale (a tale comunicazione deve seguire senza ritardo quella scritta); che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato (questo termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa); e infine che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero ponendo, sempre senza ritardo, a disposizione del pubblico ministero la documentazione delle attività svolte.

L'articolo 4 disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che: esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato.

L'articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558-bis, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque: con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile; approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre

matrimonio o unione civile. Si tratta di un reato comune, in quanto soggetto attivo della condotta può essere "chiunque". La condotta incriminata consiste nel costringere altri- la norma non prevede alcun requisito di età- a sposarsi o a contrarre un'unione civile.

La disposizione, poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Il nuovo articolo 558-*bis* del codice penale reca poi le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato. In particolare, la pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto; se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici la pena è della reclusione da due a sette anni.

Ricorda in proposito che la Commissione ha già avviato l'esame di due disegni di legge (l'Atto Senato n. 174 della senatrice Ginetti e l'Atto Senato n. 662 della senatrice Pucciarelli) che introducono, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati.

L'articolo 8, comma 1, apporta modifiche all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recependo le modifiche alla dotazione apportate dall'ultima legge di bilancio e incrementando di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

Le risorse sono così ripartite: 2 milioni di euro, a decorrere dal 2017, sono destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa; 3 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, sono destinati, invece, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il comma 2 dell'articolo 8 reca la copertura finanziaria dei nuovi oneri

L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (articolo 612-*bis*). La disposizione prevede l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale): l'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni. E' prevista una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà. Per coordinamento, avendo introdotto l'aggravante speciale, il provvedimento elimina dall'aggravante comune dell'articolo 61 del codice penale il riferimento al delitto di maltrattamenti. La disposizione inoltre inserisce il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione.

L'articolo 9 interviene poi, come accennato, sul delitto di *stalking* sostituendo all' attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi. Sempre con riguardo allo *stalking* si prevede che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di tale delitto, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo negli ulteriori articoli. Specifica che l'articolo 10 prevede l'introduzione nel codice penale dell'articolo 612-*ter*, ovvero il delitto di «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti». Si tratta della criminalizzazione in via specifica del fenomeno conosciuto con il neologismo "*Revenge porn*", nato nel mondo anglosassone per indicare la divulgazione non consensuale, dettata da finalità vendicative, di immagini che attengono la vita sessuale del soggetto rappresentato.

Il primo comma sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a

euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invii, consegna, ceda, pubblichi o diffonda, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

Al secondo comma, punisce con la stessa pena, i cosiddetti condivisori. Nelle ipotesi di ricezione, per la sussistenza del reato, ai fini della configurabilità della responsabilità penale, l'agente deve realizzare la condotta, senza il consenso delle persone rappresentate, con il fine di recare loro nocumento.

Il terzo comma prevede due ipotesi aggravate (aumento fino ad un terzo della pena): la prima costituita dal rapporto sentimentale che, pregresso o sussistente, lega l'autore del reato con la persona offesa; la seconda qualora la diffusione avvenga con strumenti informatici o telematici.

Il quarto comma prevede l'aggravante da un terzo alla metà qualora i fatti siano commessi in danno di una donna in stato di gravidanza ovvero nel caso in cui la vittima sia in condizioni di inferiorità fisica o psichica.

Per quanto riguarda il regime di procedibilità (quinto comma) il delitto è punibile a querela della persona offesa tranne nei casi di cui al quarto comma. Il termine per la proposizione è di 6 mesi e la remissione può essere solo processuale.

L'articolo 11, composto da un solo comma, modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del codice penale, per estendere il campo di applicazione delle aggravanti, per mezzo di 3 interventi.

La lettera a) modifica il primo comma dell'articolo in parola, consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minore; rende, inoltre, alternative le ipotesi attualmente considerate come cumulative della stabile convivenza e relazione affettiva.

La lettera b) interviene sul secondo comma dell'articolo 577 del codice penale per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, già previste a legislazione vigente, anche la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate» ovvero l'adottante o l'adottato.

La lettera c), infine, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 577 del codice penale, prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 (Avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (Vizio parziale di mente), 98 (Minore degli anni diciotto) e 114 (Nei casi di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato; coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità o in caso di infermità mentale), concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

L'articolo 12, al comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso abrogando, conseguentemente, l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime (comma 3). La nuova fattispecie è inserita all'art. 583-*quinquies* del codice penale e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Alla condanna consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.

Il comma 2, inserisce tra le circostanze aggravanti dell'omicidio che comportano l'ergastolo - articolo 576 del codice penale - il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso nell'elenco dei reati prodromici rispetto alla commissione dell'omicidio.

Il comma 4 aggiunge il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso al novero di quelli previsti all'articolo 585 del codice penale che, nei casi di commissione con il concorso delle aggravanti previste dagli articoli 576 e 577, comporta l'aumento da 1/3 alla metà qualora ricorrano le circostanze disciplinate nel primo caso e fino ad 1/3 nel secondo unitamente ai casi in cui il fatto sia commesso con armi, con sostanze corrosive, ovvero da persona travista o da più persone riunite.

Da ultimo, il comma 5, modifica l'ordinamento penitenziario, nello specifico l'articolo 4-*bis*, inserendo tra i delitti che necessitano, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, di un'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, anche il



delitto deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Inoltre, simile intervento viene predisposto anche nei casi in cui il delitto abbia come vittima un soggetto minore e, in relazione alla concessione delle misure, andrà valutata la partecipazione al programma di riabilitazione psicologica previsto all'articolo 13-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Conseguentemente l'articolo 17 ne integra il catalogo dei reati ivi previsti con quelli di maltrattamenti contro familiari e conviventi, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e *stalking* e aggiunge la possibilità per i condannati di seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti ed associazioni che si occupano di prevenzione e recupero dei soggetti condannati per i medesimi reati.

L'articolo 13 inasprisce il quadro sanzionatorio dei delitti di violenza sessuale (articoli da 609-*bis* a 609-*octies*) e le relative fattispecie aggravate. La pena base prevista per la violenza sessuale (articolo 609-*bis*) è innalzata nel minimo a 6 anni e nel massimo 12 anni (comma 1). Sulle ipotesi aggravate (articolo 609-*ter*) interviene il comma 2, in coordinamento con quanto disposto per l'articolo precedente, prevedendo in sostituzione della forbice edittale prevista l'aumento di pena di un terzo; inoltre prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata a prescindere dall'età della vittima; poi rimodula, inasprendole, le aggravanti quando la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di anni 14 e 10 (pena aumentata della metà e raddoppiata). La disposizione, al comma 3, novella l'articolo 609-*quater* del codice penale prevedendo una aggravante fino a un terzo per il delitto di atti sessuali con minore quando siano commessi con minori di anni 14 in cambio di danaro o qualsiasi altra utilità, anche solo promessi e innalza a 4 anni la differenza di età, ai fini della applicabilità della scriminante nei casi di atti sessuali tra minorenni (ultratredicenni).

Il comma 4 modifica l'articolo 609-*septies* del codice penale prevedendo la procedibilità d'ufficio per il delitto di atti sessuali con minore abrogando di conseguenza il comma relativo al medesimo regime di procedibilità per quanto riguarda il delitto in danno di minore di anni 10. È elevato a 12 mesi il termine per la proposizione della querela. In questa direzione anche i disegni di legge nn. 229, 295 e 548 a prima firma rispettivamente Ginetti, Giammanco e Fedeli.

Il comma 5 modifica l'articolo 609-*octies* del codice penale relativo alla violenza sessuale di gruppo innalzando i minimi e massimi di pena rispettivamente a 8 e 14 anni e, in coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 609-*ter*, si applicano le aggravanti in relazione alle differenti ipotesi ivi previste.

L'articolo 14, al comma 1, introduce l'articolo 64-*bis* nelle disposizioni attuative del codice di procedura penale ordinando la trasmissione, senza ritardo al giudice civile, ai fini della decisione in merito ai procedimenti di separazione, a cause relative a figli minori di età ovvero relative alla potestà genitoriale, delle ordinanze di misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei provvedimenti di archiviazione e delle sentenze inerenti a procedimenti per delitti di violenza domestica o di genere. I commi 2 e 3 modificano nell'ordine gli articoli 90-*bis* e 190-*bis* del codice di procedura penale estendo, da una parte, gli obblighi di informazione alla persona offesa sin dal primo contatto con l'autorità procedente anche della possibilità di avvalersi, oltre a quanto già previsto a legislazione vigente, dei servizi di assistenza alle vittime di reato; dall'altra la modifica al 190-*bis*, al fine di garantire un'esigenza di tutela delle persone da esaminare di fronte al pericolo di ripetuti rischi o disagi personali innalza a 18 anni, nell'ambito dei procedimenti inerenti delitti di violenza sessuale, la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.

L'articolo 15, dispone ulteriori obblighi di comunicazione nell'ambito dei procedimenti per delitti di violenza domestica o di genere. Sono sempre comunicati alla persona offesa e al difensore: i provvedimenti di scarcerazione e di evasione (comma 1); i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (là dove il comma 2 vi estende l'applicazione dei c.d. braccialetti elettronici) (comma 3); la revoca o la sostituzione delle misure coercitive o interdittive (comma 4); carcerazione o scarcerazione del condannato (comma 5).

L'articolo 16 interviene sull'articolo 275 del codice di procedura penale relativo ai criteri di scelta delle

misure cautelari, aggiungendo il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti all'elenco ai quali non si applica la custodia cautelare in carcere ove il giudice ritenga che all'esito del giudizio la pena non sia superiore ad anni 3.

L'articolo 18 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (articolo 5-*bis*, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di meglio riequilibrarne la presenza in ogni regione.

L'articolo 19 apporta modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* del codice penale.). L'indennizzo è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata dal decreto 31 agosto 2017.

L'articolo 21 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [CRUCIOLI](#) propone di congiungere il seguito della discussione con il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 174 e 662 sulla costrizione matrimoniale nei confronti dei minori, in quanto di materia strettamente connessa.

La Commissione conviene.

Il presidente [CRUCIOLI](#) prospetta la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni, come richiesto dal Partito Democratico.

La Commissione conviene.

Il presidente [CRUCIOLI](#) invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a indicare sollecitamente i soggetti da coinvolgere.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'avvenuto ricongiungimento dei disegni di legge, raccomanda a tutti i rappresentanti della Commissione che le audizioni non si traducano in un inutile doppione di aspetti già oggetto di audizione presso la Camera dei deputati e presso il Senato in relazione al fenomeno dei matrimoni forzati.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) evidenzia l'urgenza del provvedimento ed invita a svolgere la fase istruttoria prima possibile.

Il presidente [CRUCIOLI](#) rappresenta la possibilità che anche la prossima settimana, ove vi fosse un'autorizzazione della Presidenza del Senato a proseguire l'esame di tali disegni di legge, si possano svolgere le audizioni.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) manifesta perplessità circa la tempistica particolarmente stringente che non sembrerebbe giustificata.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) insiste invece nel rispetto dell'urgenza dei tempi ricordando come tutte le forze politiche si siano ritrovate d'accordo nel segnalare l'importanza di tale provvedimento

anche nel corso della prima lettura.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) precisa che la posizione del Partito Democratico debba essere diversificata rispetto a quella degli altri rappresentanti delle opposizioni e insiste nella necessità di svolgere adeguati approfondimenti con dei tempi che siano compatibili con una congrua istruttoria.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) condivide quanto affermato dai colleghi sulla necessità di migliorare il testo e ritiene possibile l'individuazione degli auditi entro venerdì.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) chiede che si acquisisca l'attività istruttoria svolta presso la Commissione diritti umani oltre che l'attività già svolta presso la Camera dei deputati.

Il presidente [OSTELLARI](#) assicura che saranno messi a disposizione dei commissari i materiali delle audizioni svolte presso la Camera dei deputati e presso la Commissione per la tutela dei diritti umani e propone ai componenti di far pervenire i nominativi delle audizioni richieste entro venerdì mattina.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**[\(1076\)](#) Elvira Lucia EVANGELISTA ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate**

**[\(1134\)](#) AIMI ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale**

**[\(1166\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1076 e 1134, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1166 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 marzo.

Il presidente relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1166, che reca disposizioni per il contrasto del fenomeno del *revenge porn*.

Nel merito il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1, comma 1, introduce un'ulteriore disposizione nel codice della *privacy*, con la quale si punisce con la reclusione da due a cinque anni - salvo che il fatto costituisca più grave reato - chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, effettua, in assenza del consenso dello stesso, una comunicazione plurima o una diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati personali idonei a rivelarne la vita sessuale. Il reato è procedibile d'ufficio e il pubblico ministero, quando ha notizia del delitto, deve informare senza ritardo il Garante della *privacy*.

Il reato è aggravato se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa e se in conseguenza del fatto deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole.

Il reato in questione prevede anche l'applicazione di pene accessorie. In particolare la condanna comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 444 del codice di procedura penale prevedendo che siano esclusi dal patteggiamento anche i procedimenti per il reato testè illustrato.

L'articolo 2 del disegno di legge apporta alcune modifiche alla legge n. 71 del 2017, la c.d. legge sul

cyberbullismo. Nello specifico è estesa la procedura accelerata, dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente ai genitori di un minore vittima di un atto di cyberbullismo di ottenere una tutela rafforzata e celere da parte dell'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi nei confronti del titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media*, anche ai casi di comunicazione plurima e diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale. Infine, l'articolo 3 modifica l'articolo 69 del codice penale prevedendo che in caso di concorso di circostanze aggravanti nei delitti contro la persona, quali l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ai fini della commisurazione della pena. La nuova disposizione si applica anche alle condotte oggetto della nuova fattispecie di reato introdotta dall'articolo 1 del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) propone che la discussione del disegno di legge n. 1166 proceda congiuntamente al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1076 e 1134 sulla introduzione del reato di diffusione di video privati, in quanto di materia strettamente connessa.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) fa notare come a suo avviso si dovrebbe procedere su una modifica dell'Atto Senato 1200 senza lasciare come autonoma proposta di legge quella espressa dai disegni di legge nn. 1076, 1134 e 1166 dal momento che queste ultimi si occuperebbero di aspetti secondari del problema e che pertanto, potrebbero considerarsi riassorbiti dal disegno di legge n. 1200.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) insiste invece sul fatto che non si tratta di aspetti secondari della vicenda, rilevando la necessità che si introduca una disciplina normativa della condotta dei gestori dei trattamenti dati personali e soprattutto si introducano delle norme in materia di educazione digitale con politiche di prevenzione e non solo con l'introduzione di fattispecie penali, come avviene invece con l'introduzione della fattispecie di reato previsto dall'articolo 10 dell'Atto Senato 1200.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del Presidente di congiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 1076, 1134 e 1166.

La Commissione conviene altresì di svolgere su tali disegni di legge un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**  
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) illustra il provvedimento adottato per favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte ad accelerare la realizzazione delle opere pubbliche e a riformare la regolazione dei pubblici affidamenti. Tra gli altri ambiti, in particolare sono rivisti: la disciplina dei contratti pubblici, il rito degli appalti nell'ambito del processo amministrativo, la funzione "regolatoria" dell'ANAC, le procedure di affidamento in caso di crisi dell'impresa. Sono previste anche disposizioni per la semplificazione delle procedure per la realizzazione di interventi edilizi in zone sismiche. Inoltre, è stato istituito uno specifico sistema di allarme pubblico nazionale, per la tutela della vita umana, tramite servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso.

Il decreto, suddiviso in tre Capi, si compone di 30 articoli e contiene, nello specifico, "Norme in

materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana" (artt. 1-5), prevede "Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea" (artt. 6-20) ed infine prevede "Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017" (artt. 21-30).

Il decreto, assegnato alle Commissioni riunite [8ª \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) e [13ª \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede referente, è entrato in vigore il 19 aprile 2019 e deve essere convertito entro il 17 giugno 2019.

Si sofferma quindi sui profili di competenza della Commissione, a particolare dall'articolo 1, comma 1 lettere c) e l).

La lettera c), che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza, è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cosiddetta pubblicità che produce effetti legali).

La modifica in esame è tesa al coordinamento delle disposizioni dell'articolo 29 con la soppressione del cosiddetto rito super accelerato di cui al comma 4.

La lettera l) novella l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso - con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) - del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Tale novella si rende necessaria a fini del coordinamento con la novella che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza; la suddetta novella è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd. pubblicità che produce effetti legali).

Sempre all'articolo 1, comma 1, il numero 3) della lettera e) interviene sull'anticipazione del prezzo del 20 per cento del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla stazione appaltante all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, sostituendo in tale ambito il riferimento al termine "lavori" con quello più generale di "prestazione" (modifica al comma 18 dell'articolo 35).

Tale modifica è tesa a favorire le imprese estendendo l'ambito di applicazione dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore anche ai servizi e alle forniture ma potrebbe porre criticità in termini di bilancio delle amministrazioni appaltanti e conseguente contenzioso innanzi al giudice ordinario per il mancato riconoscimento dell'anticipazione stessa.

All'articolo 1, comma 1, la lettera m) novella l'articolo 77 del codice in materia di commissione giudicatrice, prevedendo che, per il caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista dei candidati alla formazione della commissione, la commissione stessa sia nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

La norma sembra rispondere alle criticità evidenziate in ordine all'attuazione dell'articolo 77 del nuovo codice, superato il regime transitorio previsto per la nomina delle Commissioni giudicatrici, come segnalato anche dall'Autorità nazionale anticorruzione (che ha formulato una proposta di modifica normativa parzialmente coincidente con la novella recata dal decreto-legge).

All'articolo 1, comma 1, il n. 5 della lettera n) sostituisce il comma 5, lettera b) dell'articolo 80, sulle cause di esclusione dalle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici. Nel modificare la citata lettera b), la novella in esame sancisce l'esclusione dell'operatore economico che sia stato sottoposto a fallimento (anziché si trovi in stato di fallimento) o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-*bis* del Regio Decreto n. 267 del

1942, che disciplina il concordato con continuità aziendale (dalla disposizione in esame, viene, quindi, espunto il riferimento esplicito al concordato con continuità aziendale, e si aggiunge il rinvio all'articolo 186-*bis* del citato Regio Decreto del 1942; la previgente lettera *b*) rinviava, infatti, al solo articolo 110).

Ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, novellando l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.

All'articolo 1, comma 1, la lettera *v*) al n. 1 novella l'articolo 105 del codice in materia di subappalto, disposizione oggetto di rilievi nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Rispetto alla disposizione previgente, tra l'altro, si innalza dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto il limite del possibile ricorso al subappalto.

Si ricorda che con l'avvio della procedura di infrazione n. 2018/2273 si è contestata all'Italia la violazione di alcune disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni. In esito ad un controllo di conformità volto a verificare che le norme nazionali di recepimento fossero conformi alle suddette direttive il 24 gennaio 2019 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora. In materia di subappalti, la Commissione europea profila l'illegittimità di alcune disposizioni del Codice, che riguardano: il divieto di subappaltare più del 30 per cento di un appalto (articolo 105, commi 2 e 5); il divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore (articolo 105, comma 19) - quelle che impongono all'offerente di indicare preventivamente una terna di subappaltatori (articolo 105, comma 6) anche nel caso in cui l'offerente intenda avvalersi di meno di tre subappaltatori, profilando una violazione dei profili di proporzionalità imposti dalla Direttiva.

L'articolo 1, comma 1, alla lettera *aa*) novella l'articolo 113 in materia di incentivi per funzioni tecniche e reintroduce l'incentivo del 2 per cento per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Il testo della disposizione prevede, al comma 2, che a valere sugli stanziamenti per le funzioni tecniche (di cui al comma 1 dell'articolo 113) le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per una serie di attività.

La norma previgente indicava a tal fine: le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Con la novella, si muta l'ambito delle attività indicate in norma e oggetto di incentivo ai dipendenti, facendosi riferimento a: le attività di progettazione; di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; di verifica preventiva della progettazione (oltre a quelle, non oggetto di modifiche da parte della novella, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti).

Reputa opportuno verificare il rapporto tra la presente norma e quella in materia di appalto integrato di cui al successivo articolo 216 comma 4-*bis* del codice dei contratti introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *mm*) n. 3 del decreto-legge.

Tale ultima disposizione integra la disposizione transitoria recata dal comma 4-*bis* dell'articolo 216 (che ha derogato al divieto di appalto integrato per i progetti definitivi approvati prima del 19 aprile 2016) introducendo una nuova deroga per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo

competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando nei 12 mesi successivi all'approvazione dei predetti progetti.

Ricorda che l'articolo 59, comma 1, del Codice, vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cosiddetto appalto integrato) ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo.

L'articolo 216, comma 4-*bis*, ha però introdotto una disposizione transitoria volta a prevedere la non applicazione del divieto in questione per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (vale a dire entro il 20 maggio 2018, dato che il comma 4-*bis* è stato introdotto dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 56 del 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, come previsto dall'articolo 131 del medesimo decreto legislativo).

L'articolo 1, comma 1, lettera mm), n. 7 introduce il nuovo comma 27-*octies* il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento "unico" di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice.

Ricorda che l'emanazione di "un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa" è prevista anche dall'articolo 1, comma 7, del disegno di legge recante "Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici" (Atto Senato n. 1162).

Il comma 3 disciplina l'applicabilità delle disposizioni recate dai commi 1 e 2, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure nuove.

L'articolo 1, al comma 4, alla lettera a) abroga i commi 2-*bis* e 6-*bis* dell'articolo 120 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) realizzando così la soppressione del cosiddetto rito super accelerato previsto per impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti relativi all'ammissione alle gare di appalto per motivi attinenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dell'appaltatore. Il procedimento si svolge in camera di consiglio con termini molto più spediti rispetto a quelli ordinari previsti per gli altri riti del processo amministrativo.

In seguito all'abrogazione, i vizi della fase di ammissione alla gara potranno essere sollevati nelle forme ordinarie. Fa notare che attualmente pende innanzi alla Corte costituzionale un ricorso proprio avverso le disposizioni abrogate dal decreto-legge, che, secondo alcuni, comprimono il diritto di difesa *ex* articolo 24 della Costituzione, in nome della speditezza del processo.

Alle lettere da b) a e) si dispongono modifiche di coordinamento all'articolo 120 del codice del processo amministrativo in coerenza con l'abrogazione dei commi 2-*bis* e 6-*bis*.

Il comma 5 dispone che l'abrogazione del rito si applichi ai processi iniziati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 2 modifica l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici, rispetto all'affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale.

Con la nuova disciplina si modifica una disposizione che è stata già modificata dal codice della crisi di impresa (articolo 14 del decreto legislativo n. 14 del 2019). Tuttavia, la modifica dell'art. 110 da parte del codice della crisi di impresa entrerà in vigore il 15 agosto 2020. L'attuale modifica disposta dal decreto che si sta convertendo (articolo 32 del decreto-legge n. 32 del 2019), quindi, rende vigente, con qualche piccola variazione di coordinamento, il codice della crisi di impresa fin da subito, disponendo poi che dal 15 agosto 2019 si applicherà solo la disciplina del codice della crisi di impresa.

Il comma 1, in analogia con il testo vigente e anteriore alla modifica del codice della crisi di impresa, stabilisce che le stazioni appaltanti, in caso di procedure concorsuali relative alla crisi dell'impresa (liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo), ovvero in caso di recesso, risoluzione o del contratto concluso con la controparte, debbano riferirsi progressivamente agli altri soggetti che hanno preso parte alla gara, mediante il c.d. scorrimento della graduatoria. Così sarà



possibile stipulare un nuovo contratto di affidamento alle stesse condizioni del primo aggiudicatario in sede di offerta. Ciò sempre che non sia stata autorizzata la prosecuzione dei contratti stipulati dall'impresa in crisi.

Inoltre, autorizza il curatore della procedura concorsuale in cui si trova l'impresa ad eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, ma non può partecipare a nuove gare. Tuttavia consente di partecipare alle gare all'impresa che ha già fatto domanda di concordato con continuità, purché eserciti l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (cioè si avvalga di altri soggetti specializzati). Prevede anche che, una volta ottenuta l'ammissione al concordato preventivo, l'impresa non debba ricorrere all'avvalimento.

Al comma 6 del nuovo articolo 110, con le modifiche, si stabilisce che l'ANAC può intervenire nella procedura di appalto subordinando la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti con una impresa in concordato, alla necessità che l'impresa proceda ad un "avvalimento rinforzato" quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi individuati dall'ANAC stessa con apposite linee guida. L'istituto prevede, infatti, che l'impresa di cui ci si avvale, oltre a garantire di possedere i requisiti tecnico-professionali, si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie e a subentrare all'impresa che sta aiutando nel caso in cui questa non sia più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto in corso d'opera. Si eliminano dal procedimento le parole «sentito il giudice delegato» e anche i riferimenti contenuti nella precedente disciplina alle irregolarità nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e nei versamenti previdenziali ed assistenziali, considerati i casi in cui l'ANAC poteva intervenire.

Il comma 4 modifica alcune disposizioni della legge fallimentare, già oggetto di riforma da parte del Codice della crisi d'impresa. La prima modifica allinea la *ratio* della legge fallimentare al nuovo articolo 110 del codice dei contratti pubblici. Infatti, disponendo con la novella che l'articolo 104 della legge fallimentare si applica facendo salvo l'articolo 110, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, si afferma che il curatore fallimentare può eseguire i contratti pendenti durante l'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito solo con l'autorizzazione del giudice delegato. La seconda modifica l'articolo 186-*bis*, comma 3, della legge fallimentare: con la modifica, la prosecuzione del contratto in corso di esecuzione è possibile non solo in caso di continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio, sempre nel caso in cui il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è necessaria alla migliore liquidazione dell'azienda. La terza incide sull'articolo 186-*bis*, quarto comma, individuando nel tribunale e nel giudice delegato l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare la partecipazione dell'impresa in concordato alle procedure di affidamento lavori; rispettivamente se l'impresa sia nella fase successiva al deposito della domanda di concordato, o in quella successiva al decreto di apertura del concordato stesso.

All'articolo 4, il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari per gli interventi ritenuti prioritari (nominati dal presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il ministro dell'economia e delle finanze) le funzioni di stazione appaltante. Nonostante la disciplina dei Commissari straordinari deroghi alle disposizioni in materia di contratti pubblici, essa non può derogare alle disposizioni del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e ai vincoli posti dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 4, comma 3, dispone che nei casi di occupazioni di urgenza e nelle procedure relative alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari redigono lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli con proprio decreto. Devono partecipare alla procedura almeno due rappresentanti della Regione o degli enti locali coinvolti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello**



***stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in titolo che propone l'approvazione di misure urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e a sostegno delle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale.

Per quanto riguarda le parti del provvedimento di competenza della Commissione segnala le previsioni contenute nell'articolo 1 che dispone la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime.

L'articolo 3, comma 4 prevede che chiunque non adempia agli obblighi di registrazione previsti dai commi 1 e 2, entro il ventesimo (nel testo originario era previsto entro il quinto giorno) del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, sia prevista la soggezione alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

Ed ancora nel caso della mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni.

Segnala il comma 5 che prevede che le sanzioni previste dal comma precedente siano irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Segnala la disposizione dell'articolo 8 che al comma 2 prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. Gli ispettori fitosanitari o il personale di supporto, procedono all'estirpazione coattiva delle piante.

Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo, aumentata del doppio.

L'articolo 8-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, modifica il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 241 del 2005, prevedendo, nella parte innovativa, un'apposita sanzione in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi. La sanzione introdotta consiste nel pagamento di una somma da euro 516 ad euro 30.000.

L'articolo 10-*quater*, al comma 4, dispone che la previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del precedente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.

Il comma 5, infine, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e concluda il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritta l'imprenditore cessionario.

L'articolo 11-*ter* in particolare:

- dimezza le sanzioni amministrative pecuniarie previste per alcuni degli illeciti amministrativi elencati dall'articolo 10 del decreto legislativo (la nuova sanzione è fissata nel pagamento di una somma compresa tra 1.000 e 6.000 euro, in luogo degli attuali da 2.000 a 12.000 euro). Contestualmente, prevede che tali sanzioni siano aumentate fino alla metà quando le violazioni siano commesse entro cinque anni da una precedente analoga violazione;
- riduce le sanzioni attualmente previste quando gli illeciti amministrativi abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada; se oggi è previsto il raddoppio della sanzione base (che porta a sanzioni da

4.000 a 24.000 euro), con la riforma si introduce l'aumento di un terzo (e dunque la sanzione da 1.333 a 8.000 euro);

- riduce le sanzioni attualmente previste per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie; attualmente tale illecito è sanzionato con il pagamento di una somma da 2.000 a 12.000 euro, che la riforma riduce a una somma compresa tra 500 e 2.000 euro.

Inoltre, la riforma elimina per queste condotte l'aggravio di sanzione per le specie di tonno rosso e pesce spada e non introduce l'aggravio in caso di recidiva;

- rimodula le sanzioni amministrative previste per la detenzione, lo sbarco e il trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento (violando le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 6). In particolare, la riforma riarticola le sanzioni in cinque fasce di gravità (al posto delle attuali quattro), a seconda della quantità di pescato interessata alla violazione, abbassando l'entità minima della stessa dagli attuali 1.000 euro a 100 euro e mantenendo ferma l'entità massima (75.000 euro). Nel caso le violazioni in esame abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada, mentre attualmente è previsto il raddoppio delle sanzioni (fino a un massimo di 150.000 euro), il

provvedimento in esame prevede un aumento di un terzo (fino a 100.000 euro). Per i medesimi illeciti, la riforma elimina la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni;

- riduce le sanzioni attualmente previste in caso di violazione delle norme relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea (di cui all'articolo 11, comma 10, lettera a) e 11, comma 12), prevedendo l'aumento di un terzo della sanzione, in luogo dell'attuale raddoppio, quando le condotte abbiano ad oggetto le specie di tonno rosso e pesce spada.

La lettera c) interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alle sanzioni amministrative accessorie. La riforma, con riferimento agli illeciti concernenti il tonno rosso e il pesce spada (richiamati al comma 3 dell'articolo 12) prevede che la sospensione della licenza di pesca avvenga solo in caso di recidiva, alla quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni; a legislazione vigente, invece, è previsto che, a fronte delle violazioni richiamate, sia sempre disposta la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge nn. 1030 e 1078 recanti norme in materia di tutela degli animali. Si riserva inoltre di richiedere la riassegnazione in sede referente dei disegni di legge recanti norme sulla stessa materia e già assegnati alla Commissione in sede redigente, al fine di consentirne un esame congiunto.

La Commissione prende atto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) chiede quando verrà iniziato l'esame del disegno di legge n. 1186, a prima firma del senatore Dal Mas.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che tale disegno di legge verrà calendarizzato non appena assegnato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## 1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (ant.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCLEDÌ 8 MAGGIO 2019  
88ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

IN SEDE REDIGENTE

**(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore [URRARO](#) (M5S) propone alcune riflessioni maturate all'esito delle audizioni con cui si riserva di valutare anche in base al dibattito emendamenti al testo sui seguenti aspetti: il problema della liquidazione delle spese, la possibilità di limitare l'applicazione del provvedimento alle controversie di competenza del giudice di pace, la possibilità di estendere il termine per l'opposizione da 20 a 40 giorni, la possibilità di prendere in considerazione le sollecitazioni provenienti dagli ufficiali giudiziari in merito alla possibilità del loro coinvolgimento anche nella fase della ricerca dei beni del debitore.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) segnala a sua volta il tema del ruolo di verifica del giudice.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta l'eventualità di ulteriori approfondimenti su specifici punti. Avverte che il provvedimento sarà quindi trattato nel prosieguo dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che il termine degli emendamenti presso le Commissioni 8a e 13a riunite è scaduto questa mattina alle ore 9,30 e che la Commissione renderà parere anche sugli stessi, non appena disponibili, per le parti sanzionatorie.

Avverte che il dibattito avrà luogo nella seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** informa che è stato richiesto il parere su alcuni emendamenti e avverte che il dibattito si svolgerà nella seduta di oggi pomeriggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 8 maggio alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

## 1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 89 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCLEDÌ 8 MAGGIO 2019  
89ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore, posta ai voti, è approvata.

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici** (Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è svolta la relazione illustrativa e che è aperto il dibattito sul testo del provvedimento per i profili di competenza.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) che complimentandosi con il relatore per aver espresso una

certa dissonanza con il testo proposto condivide l'opinione in merito alle criticità relative ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge, auspicandone una menzione nella proposta di parere. Esprime alcune perplessità sul fatto che la norma proposta reitera ancora la possibilità di ricorso alle varianti in corso d'opera, quando a suo avviso la prassi delle varianti è stata causa di fenomeni corruttivi nel Paese. Esprime perplessità sulle modifiche relative alla disciplina dell'appalto integrato nella parte in cui non si sia integralmente tenuto conto dei suggerimenti dell'autorità nazionale anticorruzione.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) esprimendo condivisione per la completezza della relazione che mette a fuoco le criticità sul provvedimento in questione. Esprime tuttavia alcune criticità in particolare sulle modifiche al codice degli appalti introdotte dall'articolo 1 del decreto e su quanto stabilito negli articoli 4 e 5 relativamente alla reintroduzione dei Commissari straordinari per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie e alla rigenerazione urbana.

Sottolinando come a suo dire le modifiche in materia di lavori pubblici nel complesso costituiscono il ritorno ad un vecchio apparato normativo che si credeva superato con l'introduzione del nuovo codice degli appalti e che poco ha a che vedere con lo scopo di sbloccare i cantieri all'origine del decreto in esame ma che più sembra riguardare, in generale: un allentamento delle regole di trasparenza e vigilanza che devono improntare l'azione della pubblica amministrazione e degli operatori economici nel delicato settore dei lavori pubblici del Paese; una sottovalutazione del rigore necessario nell'espletare le procedure autorizzative che garantiscano la piena informazione e partecipazione dei cittadini e la tutela di quei beni culturali, paesaggistici e ambientali, che costituiscono un patrimonio comune irrinunciabile; un ridimensionamento sistematico e ingiustificato del ruolo e delle funzioni di proposta ed elaborazione svolte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC.

Esprime poi perplessità in merito al ritorno fino al 2021 dell'appalto integrato che elimina così la progettazione indipendente da chi deve realizzare l'intervento.

Esprime critiche in merito al ritorno alla figura dei Commissari straordinari, alle proroghe sulla quota di lavori da mettere a gara per le concessioni, all'aumento del subappalto, agli allentamenti dei controlli e della soglia dei lavori a trattativa privata, alla destrutturazione delle procedure autorizzative in materia di C.d. "infrastrutture strategiche, che considera soluzioni in gran parte già sperimentate in passato e che non sono state un volano per incrementare i lavori ma solo la scarsa qualità delle opere pubbliche. Tali misure a suo avviso non hanno generato innovazioni di prodotto e di processo, anzi hanno fatto registrare un aumento ingiustificato dei costi e gravi episodi di corruzione e concussione nonché la scelta di opere inutili al servizio dei cittadini. In merito all'articolo 4 (commi 2 e 3) esprime perplessità circa l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti.

Il relatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) si riserva di presentare una proposta di parere per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 149 (nott.) del 29/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
LUNEDÌ 29 APRILE 2019  
**149ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*La seduta inizia alle ore 20,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 4- che interviene sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare di latte - che è opportuno acquisire conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per il gettito tributario, nonché del fatto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa svolgere le attribuzioni ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Chiede poi conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dall'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, che consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate in alcuni comuni della Provincia di Pisa e danneggiate dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 l'accesso agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019, nel limite complessivo di spesa di due milioni di euro per il medesimo anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo.

In riferimento all'articolo 8, recante misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria, si chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza contenuta nel comma 4 del nuovo articolo 18-bis del decreto legislativo n. 214 del 2005.

Con riguardo all'articolo 8-ter, recante misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, è opportuno avere conferma che l'introduzione, operata dal comma 3 della disposizione, di un'ulteriore finalizzazione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 145 del 2018, non alteri gli effetti di cassa riportati nell'originario prospetto riepilogativo.

Occorre poi acquisire elementi istruttori volti a suffragare la corretta quantificazione degli oneri e la



congruità della copertura dell'articolo 10-*bis*, che estende, per l'anno in corso, una serie di misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni, per una spesa stimata in 860mila euro coperti mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019 per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni relative all'introduzione del Reddito di cittadinanza e di forme di pensionamento anticipato.

Con riguardo all'articolo 10-*ter*, in materia di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, occorre acquisire conferma della compatibilità di tale disposizione con la normativa europea, nonché chiarimenti volti ad escludere effetti negativi per la finanza pubblica connessi al meccanismo delle anticipazioni.

In merito all'articolo 10-*quinqies*, chiede conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dalla sospensione dei procedimenti di recupero degli aiuti alle imprese del settore saccarifero.

Circa l'articolo 12, chedisdisciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale, andrebbe confermata l'adeguatezza delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 5 per fare fronte agli interventi previsti dalla disposizione in commento, anche alla luce del prolungamento di un anno - dal 2020 al 2021 - dell'arco temporale in cui svolgere le relative attività, dell'utilizzo del personale della Immobiliare Val Lerone Spa e dell'aggiornamento da parte dell'ISPRA dell'istruttoria tecnica per il conferimento di rifiuti.

In conclusione, al fine di chiarire i profili sopra illustrati, ravvisa la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del Bilancio n. 70 del 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,15.*

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 150 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019**  
**150ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 17,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, comma 1, lettera g), che modifica l'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, consentendo ai comuni non capoluogo di provincia di acquisire forniture, servizi e lavori anche in misura diretta e autonoma, che occorre chiedere elementi informativi volti a chiarire se da tali modalità possa eventualmente discendere il venir meno di potenziali economie di spesa per effetto del minore utilizzo delle procedure aggregative o del minore ricorso alla centrale unica di committenza.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera hh), che modifica l'articolo 197 del codice dei contratti pubblici, istituendo il sistema di qualificazione del contraente generale, la cui gestione viene demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si chiedono rassicurazioni sull'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente per consentire al ministero di svolgere questa nuova competenza.

Per quanto riguarda l'articolo 4, commi da 1 a 6, si chiede conferma del fatto che le risorse allocate presso i quadri economici degli interventi da realizzare siano adeguate a coprire i costi connessi alle funzioni e ai compensi dei commissari straordinari e non richiedano una successiva integrazione; altresì, occorre escludere l'insorgenza di casi di dequalificazione della spesa derivanti dall'eventuale utilizzo di risorse di conto capitale per coprire oneri di natura corrente.

Con particolare riguardo all'ultimo periodo dei commi 5 e 6, ove si prevede la possibilità per i commissari di avvalersi di strutture delle amministrazioni interessate ovvero di società a controllo pubblico, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Relativamente ai commi da 8 a 11 del medesimo articolo 4, occorre acquisire conferma che le risorse utilizzabili da parte della regione Campania per la liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici siano afferenti agli stanziamenti già disponibili per il completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda oppure, in caso contrario, rientrino comunque nelle disponibilità finanziarie della Regione.

Chiede poi conferma del fatto che il subentro delle amministrazioni individuate al commissario e l'eventuale diversa allocazione delle risorse non comportino un'alterazione dei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Risulta poi necessario appurare il carattere ricognitorio del comma 12 dell'articolo 4, al fine di escludere un minor gettito derivante dall'ampliamento dell'area di non imponibilità ai fini IVA.

Con riguardo all'articolo 6, comma 2, nella parte in cui pone gli oneri per i compensi ai Commissari straordinari a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui al successivo articolo 8, andrebbero fornite rassicurazioni sull'adeguatezza dei relativi stanziamenti.

In merito all'articolo 7, comma 1, lettera *l*), chiede chiarimenti sulla consistenza delle risorse residue presenti nelle contabilità speciali intestate ai commissari delegati, al fine di valutare la loro adeguatezza allo svolgimento delle attività relative all'assistenza della popolazione, a cui sarebbero destinate.

Con riferimento all'articolo 9, in tema di ricostruzione privata, atteso che non sono quantificati i relativi oneri, ai quali si provvede comunque nei limiti delle contabilità speciali, occorre avere delucidazioni sui profili finanziari e, in particolare, sui meccanismi di riparto dei contributi ai privati, al fine garantire il rispetto della copertura configurata come tetto di spesa.

Allo stesso modo, relativamente all'articolo 15, in tema di contributi ai privati per i beni mobili danneggiati, andrebbero forniti elementi di dettaglio sui criteri di riparto dei contributi, in modo da assicurare il rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili sulle contabilità speciali. Per quanto riguarda l'articolo 18, comma 3, relativo al trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, risulta necessario avere chiarimenti sul computo degli oneri riportati nella relazione tecnica, che non sembra considerare il trattamento economico fondamentale per il personale non dirigenziale, che nel caso di Amministrazioni di provenienza non statali resterebbe a carico delle contabilità speciali. Andrebbe inoltre dato conto, per il personale delle Amministrazioni statali, dei diversi effetti finanziari e sulla dotazione organica dell'attivazione del comando o del fuori ruolo.

In relazione all'articolo 20, in tema di sospensione dei termini per il pagamento delle imposte sui fabbricati danneggiati, appare più in linea con le regole di contabilità formulare la quantificazione degli oneri di cui al comma 2 in termini di previsione di spesa, trattandosi di oneri non modulabili. Andrebbero poi fornite informazioni integrative sull'impatto finanziario della disposizione agli effetti del calcolo ISEE, con riguardo ad eventuali maggiori oneri associati al riconoscimento di più elevate prestazioni sociali. Per il resto, si rinvia alle osservazioni fatte nella nota del Servizio del bilancio.

In merito all'articolo 21, che prevede un contributo straordinario per il Comune dell'Aquila, la copertura finanziaria di cui al comma 2, che attinge direttamente sulle risorse già stanziare dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, andrebbe riformulata, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, come riduzione della precedente autorizzazione di spesa, anche in considerazione delle differenti finalità dei contributi in questione. Andrebbero inoltre fornite rassicurazioni sull'adeguatezza delle risorse disponibili, affinché non sia recato pregiudizio alle finalità originariamente previste dalla legge.

Con riferimento all'articolo 22, comma 2, occorre avere chiarimenti sugli effetti finanziari di quanto disposto dalle lettere *b*) e *c*), che prorogano e ampliano la possibilità per i Comuni del cratere del sisma del 2016 di stipulare contratti autonomi di collaborazione coordinata e continuativa.

In merito all'articolo 23, comma 1, andrebbero fornite delucidazioni sui profili finanziari della lettera *c*), nella parte in cui abroga le norme che dispongono la perdita dei contributi e l'obbligo di rimborso di quanto percepito da parte del proprietario, beneficiario di finanziamenti per la ricostruzione, che aliena il suo diritto sull'immobile.

Con riguardo all'articolo 25, in tema di compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione da imposte comunali, appare più in linea con le regole di contabilità riportare nel comma 2 l'ammontare degli oneri, indicati solo nella relazione tecnica: a tale riguardo, andrebbero inoltre chiarite le ragioni dell'impatto della disposizione sul saldo netto da finanziare, in relazione a quanto già scontato nella legge di bilancio con riferimento alla disposizione modificata.

Relativamente all'articolo 28, che prevede l'attivazione del sistema di allarme pubblico denominato "IT-alert", chiede ulteriori informazioni sulle modalità di fornitura del servizio da parte degli operatori e gestori di telefonia mobile, chiarendo in particolare se tale servizio sia già previsto nelle attuali condizioni contrattuali e con onere integrale a carico dei suddetti operatori e gestori. Con specifico riferimento al comma 2, lettera a), andrebbero fornite delucidazioni sui profili finanziari degli eventuali contributi per gli investimenti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori. Infine, si valuti la parziale riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4, sostituendo il verbo: "comportano" con: "devono comportare", secondo la formula consolidata. Con riferimento all'articolo 29, recante la copertura finanziaria, in relazione all'utilizzo delle risorse del fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1, lettera a), andrebbe assicurato che tutti gli oneri oggetto di copertura siano di natura capitale, al fine di escludere una dequalificazione della spesa. Inoltre, chiede conferma, con riguardo al comma 1, lettera b), della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere presenti sul Fondo residui perenti, l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente, nonché la coerenza con le previsioni di impatto della spesa stimate sui saldi di finanza pubblica.

Andrebbe confermata, in relazione alla lettera c), la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo di tali risorse recato dal precedente articolo 21. Inoltre, andrebbe assicurato che il loro differente utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente, chiarendo se il nuovo impiego delle risorse risulti in linea con quello previsto nelle precedenti finalizzazioni e non si determinino effetti differenti sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente alla riduzione delle risorse presenti nel programma di spesa "regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, lettera d), andrebbe assicurata l'adeguatezza delle risorse residue rispetto agli interventi previsti, anche alla luce del carattere prevalentemente obbligatorio dei capitoli di spesa ivi contenuti.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 71 del 2019 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna del 29 aprile.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, l'opportunità di acquisire elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 7, ove si attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di sviluppare un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Richiede poi un chiarimento volto ad escludere effetti finanziari negativi connessi all'articolo 3, comma 8, che consente l'effettuazione delle procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse. Altresì, occorre valutare l'acquisizione di elementi informativi tesi ad escludere l'insorgenza di effetti finanziari negativi derivanti dall'articolo 3, comma 9, lettera a), n. 1), che sembra attenuare i vincoli previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'indennità di mobilità. Occorre, poi, chiedere conferma del carattere ordinamentale della previsione dell'articolo 3, comma 9, lettera c), n. 1), che conferisce alle pubbliche amministrazioni il compito di promuovere o proporre programmi di assunzioni destinati ai soggetti titolari del diritto di collocamento obbligatorio anche in riferimento ai profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Risulta, inoltre, opportuno acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'articolo 3, comma 11, ove si consente il conferimento al personale in quiescenza da non più di quattro anni di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, comma 12, secondo cui tali incarichi vengono considerati conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto o comunque conferiti dall'amministrazione di riferimento, e comma 13, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'aggiornamento dei compensi, affiancando a tale previsione una clausola di invarianza di cui andrebbe confermata la sostenibilità. Chiede altresì un chiarimento sull'articolo 3, comma 14, che esclude, per i compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o membro di una commissione esaminatrice, l'applicazione della norma del testo unico sul pubblico impiego che prevede la devoluzione diretta all'amministrazione di appartenenza dei compensi dovuti da terzi, con successiva confluenza nelle risorse destinate al trattamento economico della dirigenza. Occorre richiedere poi elementi volti a confermare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su basi regionali e per aree o settori tematici omogenei. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), che consente di rinnovare per un ulteriore quinquennio il periodo di collocamento in aspettativa nel caso di mobilità presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. In merito, infine, all'articolo 5, comma 5, che impone una garanzia fideiussoria da affiancare agli accordi tra le società di emissione dei buoni pasto e gli esercizi convenzionabili, pur considerando che tali garanzie sono a carico delle società emittenti, sarebbe opportuno evitare incrementi di costi per le stazioni appaltanti pubbliche in fase di affidamento del servizio. In conclusione, al fine di chiarire i profili sopra illustrati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto riguarda gli emendamenti, comporta maggiori oneri la proposta 1.2, diretta a sopprimere il capoverso «Art. 60-*quinquies*», inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in accoglimento di una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla corrispondente Commissione bilancio. Comportano altresì maggiori oneri, per inidoneità della copertura, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, volti a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici e a disciplinare i rapporti con i medici preposti a tali funzioni. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.2, che inserisce espressamente le regioni e gli enti

locali tra le amministrazioni che possono procedere, a decorrere dal 2019, ad assumere personale in misura corrispondente al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. Conforme valutazione va fatta per gli analoghi emendamenti 3.18 e 4.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 3.5, che estende le procedure semplificate di svolgimento delle prove d'esame ai docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto e al personale assistente amministrativo. Comporta maggiori oneri la proposta 3.14, che parametrizza le assunzioni nel comparto scuola e università non alle cessazioni effettive ma ai posti in organico di diritto. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.11, che prevede la trasformazione delle graduatorie di merito dei docenti in graduatorie ad esaurimento, subordinando l'avvio di nuovi concorsi all'assunzione di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie, nonché della proposta 3.12, che autorizza le pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato, in relazione agli eventuali effetti di minor gettito correlati alle agevolazioni che assistono tali figure contrattuali. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.17, che determina le capacità assunzionali degli enti locali, per ciascuna annualità, tenendo conto delle cessazioni dal servizio programmate nella medesima annualità. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.25, che prevede che l'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debba essere effettuato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Occorre richiedere la verifica degli effetti per la finanza pubblica, mediante relazione tecnica, dell'emendamento 3.27, che prevede, a decorrere dal 2019, la non applicazione agli enti locali di una serie di divieti assunzionali. Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la verifica dei profili finanziari dell'emendamento 3.0.3, che rimette a ciascun ente interessato la determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente, con il solo limite finanziario del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.1 che, nel modificare la disciplina del piano triennale dei fabbisogni di personale adottato dalle pubbliche amministrazioni, prevede l'assunzione di figure professionali necessarie al perseguimento degli obiettivi di *performance* e sopprime il riferimento alla quantificazione delle risorse per l'attuazione del piano nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle capacità assunzionali. Comportano maggiori oneri l'emendamento 5.1, che incrementa il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 5 senza prevedere alcuna copertura finanziaria, e la proposta 5.2, che istituisce un credito di imposta per compensare le perdite di imprese e lavoratori autonomi correlate alla gestione dei buoni pasto, senza prevedere idonea copertura. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(987) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016***  
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma, in via generale, che l'ampliamento dell'ambito applicativo delle operazioni di transito sia compatibile con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie



e strumentali a disposizione delle forze dell'ordine. In merito poi alla distinzione operata in relazione tecnica tra gli oneri valutati e quelli autorizzati, chiede conferma del fatto che gli oneri autorizzati siano contenuti entro un tetto massimo di spesa. Con riguardo all'articolo 17 dell'Accordo di mutua assistenza in materia penale, si chiede conferma del fatto che le eventuali richieste di trasferimenti di proventi di reato non determinino oneri per la finanza pubblica. Osserva poi che occorre valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica derivanti dagli strumenti di cooperazione e assistenza giudiziaria di cui all'articolo 19 del medesimo Accordo. Da ultimo, segnala che andrebbe aggiornato al bilancio triennale 2019-2021 il riferimento temporale della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposte sui profili finanziari segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1014) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in base all'articolo 3 del provvedimento, recante la copertura finanziaria, gli oneri sono quantificati in 20.064 euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di missione, più un'autorizzazione di spesa di 4.000 euro annui per i costi relativi alle traduzioni di atti e documenti. La copertura è prevista a valere sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri. Per la previsione di spesa relativa alle missioni, si prevede espressamente l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui ai commi 12 e seguenti dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

***(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, che le attività di formazione degli operatori di polizia previste dall'articolo 5 possano essere svolte attraverso l'utilizzo delle sole risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente. In merito all'articolo 20, chiede conferma del fatto che le modalità di erogazione dell'indennizzo in favore delle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso avvengano nel rispetto della dotazione complessiva del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati richiamato dall'articolo 14 della legge n. 122 del 2016. Da ultimo, chiede una rassicurazione sulla sostenibilità complessiva della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 21.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione una nota istruttoria del Ministero della giustizia che fornisce chiarimenti circa i rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare**

(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), laddove si fa riferimento alla semplificazione, velocizzazione e razionalizzazione dei processi e delle attività formative, non derivino effetti negativi per le finanze pubbliche, in particolare in termini di spesa per il personale. Altresì, richiede una rassicurazione sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del suddetto articolo 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 11,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,40.*



## 1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019**  
**151ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(920-B\)](#) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione un'ulteriore nota di risposta ai rilievi avanzati dal Relatore sul testo del disegno di legge in esame.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S), anche alla luce degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica aggiornata e ricevuti ulteriori chiarimenti da parte del Governo, preso atto che: lo sviluppo del portale del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, già rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'associazione FormezPA, sottoscritta il 26 febbraio 2019, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro, a valere sulle risorse del PON GOV; con riguardo all'articolo 3, comma 8, sono forniti elementi di chiarimento sulla portata applicativa della disposizione, volti ad escludere qualsiasi sovrapposizione con quanto previsto dal precedente comma 4 e, in ragione del suo contenuto ordinamentale, sono esclusi effetti finanziari, intervenendo la previsione su un adempimento prodromico all'indizione di nuovi concorsi; le previsioni di cui all'articolo 3, comma 9, apportano modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001 che non comportano oneri per la finanza pubblica; sono esclusi oneri finanziari in relazione a quanto disposto dai commi 11 e 12 dell'articolo 3, in tema di conferimento al personale in quiescenza di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici,

essendo tali incarichi già sottratti, a normativa vigente, al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; in relazione all'articolo 3, comma 13, in materia di aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, vengono forniti elementi istruttori di dettaglio volti a suffragare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza finanziaria, per cui agli oneri derivanti dal suddetto aggiornamento si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le commissioni esaminatrici nominate successivamente all'entrata in vigore della disposizione; con riferimento all'articolo 3, comma 14, si segnala che la disposizione non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione diretta ai dirigenti dei compensi ivi previsti, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non comporta complessivamente oneri aggiuntivi dal momento che, in assenza di tale previsione, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti; in merito all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, si conferma trattarsi di attività che verranno assolte dal citato Dipartimento mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riguardo all'articolo 4, recante disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato, si afferma che la disposizione, avendo contenuto meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica; in relazione all'articolo 5, commi 5 e 6, che interviene sulla disciplina degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, viene evidenziato che, in ragione del criterio di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, imposto a tutte le stazioni appaltanti, è da escludere un apprezzabile incremento di costi per le amministrazioni aggiudicatrici, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

I senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), [MISIANI](#) (*PD*), [FANTETTI](#) (*FI-BP*) e [CALANDRINI](#) (*FdI*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) richiama l'istruttoria sugli emendamenti già illustrata nella seduta di ieri, ricordando che comporta maggiori oneri la proposta 1.2, diretta a sopprimere il capoverso «Art. 60-*quinquies*», inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in accoglimento di una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla corrispondente Commissione bilancio.

Fa altresì presente che comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, volti a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici e a disciplinare i rapporti con i medici preposti a tali funzioni. Osserva che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.2, che inserisce espressamente le regioni e gli enti locali tra le amministrazioni che possono procedere, a decorrere dal 2019, ad assumere personale in misura corrispondente al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. Conforme valutazione va fatta per gli analoghi emendamenti 3.18 e 4.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 3.5, che estende le procedure semplificate di svolgimento delle prove d'esame ai docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto e al personale assistente amministrativo. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 3.14, che parametrizza le assunzioni nel comparto scuola e università non alle cessazioni effettive ma ai posti in organico di diritto. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.11, che prevede la trasformazione delle graduatorie di merito dei docenti in graduatorie ad esaurimento, subordinando l'avvio di nuovi concorsi all'assunzione di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie, nonché della proposta 3.12, che autorizza le pubbliche

amministrazioni a stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato, in relazione agli eventuali effetti di minor gettito correlati alle agevolazioni che assistono tali figure contrattuali.

Risulta necessario valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.17, che determina le capacità assunzionali degli enti locali, per ciascuna annualità, tenendo conto delle cessazioni dal servizio programmate nella medesima annualità. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.25, che prevede che l'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debba essere effettuato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Richiede la verifica degli effetti per la finanza pubblica, mediante relazione tecnica, dell'emendamento 3.27, che prevede, a decorrere dal 2019, la non applicazione agli enti locali di una serie di divieti assunzionali. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la verifica dei profili finanziari dell'emendamento 3.0.3, che rimette a ciascun ente interessato la determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente, con il solo limite finanziario del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.1 che, nel modificare la disciplina del piano triennale dei fabbisogni di personale adottato dalle pubbliche amministrazioni, prevede l'assunzione di figure professionali necessarie al perseguimento degli obiettivi di *performance* e sopprime il riferimento alla quantificazione delle risorse per l'attuazione del piano nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle capacità assunzionali. Rileva che comportano maggiori oneri l'emendamento 5.1, che incrementa il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 5 senza prevedere alcuna copertura finanziaria, e la proposta 5.2, che istituisce un credito di imposta per compensare le perdite di imprese e lavoratori autonomi correlate alla gestione dei buoni pasto, senza prevedere idonea copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con il relatore in merito alla segnalazione degli emendamenti recanti maggiori oneri e di quelli per i quali si richiede la relazione tecnica. Esprime, altresì, un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore per oneri non correttamente quantificati o coperti, fatta eccezione per l'emendamento 3.25 sul quale esprime un avviso non ostativo e per la proposta 3.0.1 sulla quale non ha osservazioni.

Il RELATORE ricorda che l'emendamento 3.0.1 dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, con conseguente estensione della platea dei potenziali aventi diritto.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva come tale emendamento amplia la platea dei potenziali aventi diritto alla stabilizzazione, rimanendo tuttavia nell'ambito della copertura finanziaria prevista dalla normativa vigente.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel ritenere corretta l'interpretazione fornita dal rappresentante del Governo, contesta il fatto che la Commissione, in passato, ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su fattispecie identiche a quella in esame.

Altresì, osserva come il disegno di legge rechi vari profili di criticità di ordine finanziario.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) concorda circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.1. Tuttavia, evidenzia l'impianto centralista dell'intero disegno di legge, che nega le esigenze di differenziazione insite nelle diverse autonomie territoriali, con la conseguenza di non realizzare minimamente gli auspicati obiettivi di semplificazione della pubblica amministrazione.

Il RELATORE prospetta quindi l'espressione di un parere di semplice contrarietà

sull'emendamento 3.0.3.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 2.0.1, 2.0.2, 3.2, 3.18, 4.2, 3.5, 3.14, 3.11, 3.12, 3.17, 3.27, 3.0.3, 4.1, 5.1 e 5.2. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Posta in votazione, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

***(987) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base degli elementi informativi forniti dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che: in relazione all'ambito applicativo delle operazioni di transito, viene confermata l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di adempimenti che le forze dell'ordine già compiono in via ordinaria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; in riferimento alle attività per le quali è stata ipotizzata un'autorizzazione di spesa, si assicura che i relativi oneri sono stati calcolati nel rispetto di un limite massimo e stimati in via prudenziale; in merito al trasferimento dei proventi di reato, di cui al comma 3 dell'articolo 17 del Trattato di mutua assistenza in materia penale, si conferma che gli adempimenti ad esso connessi possono essere fronteggiati ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; in relazione agli strumenti di cooperazione e assistenza giudiziaria di cui all'articolo 19 dell'Accordo, si fa presente che ciascuno Stato parte dell'Accordo contribuirà al pagamento delle spese di missione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente; si condivide l'opportunità di aggiornare il riferimento temporale della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: "si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni" fino alla fine del comma, con le seguenti: "si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali della missione <<Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere

avanzata dal relatore.

**(1015) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in base all'articolo 3 del provvedimento, recante la copertura finanziaria, gli oneri sono quantificati in 19.253 euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di missione, più un'autorizzazione di spesa di 4.000 euro annui per i costi relativi alla traduzione di atti e documenti. La copertura è prevista a valere sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri. Per la previsione di spesa relativa alle missioni, si prevede espressamente l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui ai commi 12 e seguenti dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva, infine, che non vi sono osservazioni.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**(658) *Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario in primo luogo acquisire chiarimenti sull'ambito operativo dell'articolo 1, comma 1, nella parte in cui impone il relativo obbligo ai datori di lavoro, "imprenditori e non imprenditori". Ciò al fine di verificare eventuali effetti finanziari delle misure ivi contemplate per le casse pubbliche, in relazione, per esempio, alle società partecipate inserite nell'ambito del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. Occorre quindi valutare il disposto dell'articolo 4, comma 3, che stabilisce l'incremento annuale degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente. In connessione a tali meccanismi di incremento o di adeguamento automatico degli importi, occorre altresì considerare l'impatto finanziario di eventuali effetti indiretti nell'ambito del pubblico impiego. Alla luce dei suddetti rilievi, occorre valutare la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

**(1249) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame



degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro GARAVAGLIA consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, sul disegno di legge in titolo, positivamente verificata.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, propone l'espressione del seguente parere: La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, preso atto che: in merito all'articolo 4, sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare di latte, vengono fornite rassicurazioni sia sull'assenza di effetti negativi per il gettito tributario sia sulla capacità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attribuzioni ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; viene confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi compensativi disposti dall'articolo 7, commi *2-bis* e *2-ter*, in favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate in alcuni comuni della provincia di Pisa; sono forniti elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo *18-bis* del decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto in esame; con riguardo all'articolo *8-ter*, comma 3, che inserisce gli interventi di contenimento della Xylella fastidiosa tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l'anno 2019, si rassicura sulla piena sostenibilità dell'ulteriore finalizzazione, da momento che l'importo delle corrispondenti risorse trova sufficiente capienza in relazione al limite complessivo di spesa, anche tenendo conto degli impegni di spesa già assunti; sono forniti dati volti a suffragare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo *10-bis* recante interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni; in merito all'articolo *10-ter* sull'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, si rappresenta come tale disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; con riguardo all'articolo *10-quinquies* recante interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero, si rassicura sull'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica e sul fatto che la sospensione del procedimento di recupero avviato da Agea non determina decrementi di gettito, non essendo ancora stato emesso alcun ruolo; relativamente all'articolo 12 recante misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani di Cogoletto, viene fornita rassicurazione del fatto che gli interventi ivi previsti saranno comunque attuati nei limiti delle risorse disponibili, ossia quelle giacenti sulla contabilità speciale istituita dall'ordinanza n. 3554/2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a poco più di 5 milioni di euro, oltre a 14,8 milioni a valere sulla programmazione della politica di coesione 2014-2020 e a 5 milioni di euro per il 2019 sull'accantonamento di conto capitale del fondo speciale del Ministero dell'ambiente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La RELATRICE illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che comporta maggiori oneri la proposta 2.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.4 e 3.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 4.0.1 e 4.0.2. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis*, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4-*bis*.0.1 e 4-*bis*.0.2 in materia di controllo della fauna selvatica. Analogamente, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 4-*bis*.0.3 sulla tutela della bufala mediterranea italiana.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, nelle analoghe proposte 6.1 e 6.0.1, se l'estensione alle imprese agricole della Basilicata dell'accesso agli interventi volti a favorire la ripresa dell'attività economica sia compatibile con il rispetto della dotazione massima del Fondo di solidarietà nazionale. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6-*bis*, richiede la relazione tecnica sulla proposta 6-*bis*.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2 e 7.8. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 7.7.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare i profili di compatibilità con la normativa europea delle proposte 8.1, 8.2, 8.4 e 8.5 che sopprimono o modificano interamente il nuovo articolo 18-*bis* del decreto legislativo 214 del 2005 sul contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 8.10, 8.11 e 8.12. Chiede poi conferma, per l'emendamento 8.3, della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 8 del nuovo articolo 18-*bis*. Occorre poi valutare la compatibilità degli analoghi emendamenti 8.16 e 8.17, che dispongono la nomina di un commissario straordinario per l'emergenza fitosanitaria, con la clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo 18-*bis* inserito dall'articolo 8 del decreto-legge in esame. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.18, 8.21 e 8.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.20 che consente alle regioni di derogare ai limiti di spesa per le assunzioni funzionali all'esercizio della difesa fitosanitaria obbligatoria. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8-*ter*, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 8-*ter*.5, 8-*ter*.6 e 8-*ter*.7. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 8-*ter*.8 in materia di ripiano della quota di disavanzo di amministrazione delle regioni. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura delle proposte 8-*ter*.9 e 8-*ter*.10. Chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il Fisce utilizzate a copertura dell'emendamento 8-*ter*.11. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8-*quater*, comportano maggiori oneri le proposte 8-*quater*.2, 8-*quater*.3, 8-*quater*.4 e 8-*quater*.5. Chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il Fondo per lo sviluppo e la coesione utilizzate a copertura degli emendamenti 8-*quater*.8 e 8-*quater*.9.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 9.1. Chiede conferma della disponibilità presso il Fisce delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 9.2, 9.6, 9.7, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8 e 9.0.9. Occorre valutare la compatibilità con il rispetto della dotazione complessiva del Fondo di solidarietà nazionale delle proposte 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.10 che estendono l'ambito dei soggetti beneficiari degli interventi per favorire la ripresa economica.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il fondo per le nuove politiche di bilancio utilizzate a copertura delle proposte 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4. Relativamente all'emendamento 10.0.1, occorre valutare la disponibilità delle risorse proprie dell'Ismea utilizzate a copertura della proposta. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10-*ter*, chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle identiche proposte 10-*ter*.1, 10-*ter*.2 e 10-*ter*.3, che include gli aiuti figurativi tra quelli oggetto del sistema di anticipazione nell'ambito del regime di sostegno PAC. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10-*quinqüies*, occorre valutare la proposta 10-*quinqüies*.0.2, in termini di disponibilità delle risorse poste a copertura e di effetti connessi alla deroga ivi prevista ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11-*bis*, richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione dell'onere dell'emendamento 11-*bis*.0.1. Chiede conferma della disponibilità

delle risorse presso il Fisce utilizzate a copertura degli emendamenti 11-*bis*.0.2, 11-*bis*.0.3, 11-*bis*.0-4 e 11-*bis*.0.5. Comportano maggiori oneri le proposte 11-*bis*.0.6 e 11-*bis*.0.7. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 11-*ter*, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 11-*ter*.0.1. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 11-*ter*.0.2. Comportano maggiori oneri le proposte 11-*ter*.0.4 e 11-*ter*.0.5 e 11-*ter*.0.6. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, richiede la relazione tecnica sulle proposte 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la relatrice in merito agli emendamenti segnalati per maggiori oneri o per i quali viene richiesta la relazione tecnica.

Esprime altresì un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati, per oneri non correttamente quantificati o coperti.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) si sofferma sugli analoghi emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, finalizzati alla maggiore tutela del latte, della mozzarella e della bufala mediterranea italiana, ritenendo sufficiente l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia come tali proposte presentino profili di onerosità correlati all'adozione di piani straordinari di intervento e di controlli incrociati della filiera.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) interviene poi sugli analoghi emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12 attinenti alle modalità di eradicazione degli ulivi contaminati nelle zone infette, osservando come anche su tali proposte sia sufficiente, al fine di fugare dubbi di tenuta finanziaria, l'inserimento di un'apposita clausola di invarianza degli oneri.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ritiene sostenibile l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, dal momento che gli emendamenti in esame tendono a semplificare il sistema dei controlli della pubblica autorità, con conseguente alleggerimento dei costi.

Il senatore [STEFANO](#) (*PD*) fa presente come gli adempimenti amministrativi derivanti dall'effettuazione dei controlli possano essere sostenuti senza nuovi o maggiori oneri, considerato che lo svolgimento dei relativi compiti è attribuito all'Osservatorio fitosanitario regionale.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) rileva come, a prescindere dalle considerazioni di merito, non possa essere del tutto fugato il dubbio di un incremento di oneri derivanti da aggravii amministrativi in capo alla pubblica autorità.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che, alla luce di una lettura più approfondita delle proposte emendative, possano ritenersi superati i dubbi di un aggravio di spesa. Pertanto, ritiene sufficiente l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) fa presente come, dall'analisi dell'emendamento, non possa oggettivamente rilevarsi il rischio di un aggravio in termini di oneri amministrativi. Tale valutazione risulta ancor più fondata nel caso di inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) svolge alcune considerazioni sul sistema dei controlli amministrativi, al fine di fugare i rischi di un aggravio dei costi derivanti dagli emendamenti in esame.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere non del tutto scongiurati i rischi di oneri indiretti derivanti da un aggravio amministrativo in termini di controlli pubblici, prospetta l'opportunità di esprimere un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del



periodo nel quale si esclude di porre a carico dei privati le spese per eventuali accertamenti della pubblica autorità.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) chiede poi al rappresentante del Governo una valutazione più ponderata sulle proposte 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, coperte a valere sul Fondo per le nuove politiche di bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente l'indisponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti richiamati dal senatore Damiani.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) rivolge alla Presidenza un invito a verificare, in vista del prossimo esame di importanti provvedimenti, l'effettiva disponibilità presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di risorse non impegnate, anche alla luce del fatto che gli emendamenti presentati da diversi Gruppi spesso trovano una copertura proprio a valere sul Fisce.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni in tale senso.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4-bis.0.1, 4-bis.0.2, 4-bis.0.3, 6.1, 6.0.1, 6-bis.1, 7.1, 7.2, 7.8, 7.7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.3, 8.16, 8.17, 8.18, 8.21, 8.0.1, 8.20, 8-ter.5, 8-ter.6, 8-ter.7, 8-ter.8, 8-ter.9, 8-ter.10, 8-ter.11, 8-quater.2, 8-quater.3, 8-quater.4, 8-quater.5, 8-quater.8, 8-quater.9, 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.0.1, 10-ter.1, 10-ter.2, 10-ter.3, 10-quinquies.0.2, 11-bis.0.1, 11-bis.0.2, 11-bis.0.3, 11-bis.0.4, 11-bis.0.5, 11-bis.0.6, 11-bis.0.7, 11-ter.0.1, 11-ter.0.2, 11-ter.0.4, 11-ter.0.5, 11-ter.0.6, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4. Sugli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del seguente periodo: "Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

I senatori MANCA e DAMIANI annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dalla RELATRICE è approvata.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,00, riprende alle ore 17,05.*

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, dà conto degli elementi istruttori forniti dal Governo a seguito dei rilievi avanzati nella seduta di ieri sul provvedimento in esame, proponendo l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso

atto che: in relazione all'articolo 5, si conferma che le attività di formazione degli operatori di polizia potranno essere svolte attraverso le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in merito all'articolo 20, si assicura che gli indennizzi in favore delle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso potranno essere erogati nel rispetto della dotazione complessiva del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati; con riguardo all'articolo 21, si ribadisce come dall'attuazione del disegno di legge in esame, fatta eccezione per l'articolo 8 che è provvisto di una propria copertura, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che ogni attività ricompresa nel provvedimento risulta sostenibile avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 9 maggio 2019, alle ore 10, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

## 1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 152 (pom.) del 14/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 14 MAGGIO 2019**  
**152ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti )

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, in relazione al testo, di ribadire il seguente parere già formulato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, preso atto che: in merito all'articolo 4, sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al

prelievo supplementare di latte, vengono fornite assicurazioni sia sull'assenza di effetti negativi per il gettito tributario sia sulla capacità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attribuzioni ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; viene confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi compensativi disposti dall'articolo 7, commi *2-bis* e *2-ter*, in favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate in alcuni comuni della provincia di Pisa; sono forniti elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto in esame; con riguardo all'articolo 8-*ter*, comma 3, che inserisce gli interventi di contenimento della Xylella fastidiosa tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l'anno 2019, si rassicura sulla piena sostenibilità dell'ulteriore finalizzazione, da momento che l'importo delle corrispondenti risorse trova sufficiente capienza in relazione al limite complessivo di spesa, anche tenendo conto degli impegni di spesa già assunti; sono forniti dati volti a suffragare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo 10-*bis* recante interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni; in merito all'articolo 10-*ter* sull'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, si rappresenta come tale disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; con riguardo all'articolo 10-*quinqies* recante interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero, si rassicura sull'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica e sul fatto che la sospensione del procedimento di recupero avviato da Agea non determina decrementi di gettito, non essendo ancora stato emesso alcun ruolo; relativamente all'articolo 12 recante misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani di Cogoleto, viene fornita assicurazione del fatto che gli interventi ivi previsti saranno comunque attuati nei limiti delle risorse disponibili, ossia quelle giacenti sulla contabilità speciale istituita dall'ordinanza n. 3554/2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a poco più di 5 milioni di euro, oltre a 14,8 milioni a valere sulla programmazione della politica di coesione 2014-2020 e a 5 milioni di euro per il 2019 sull'accantonamento di conto capitale del fondo speciale del Ministero dell'ambiente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

In relazione agli emendamenti già presentati presso la Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4-*bis*.0.1, 4-*bis*.0.2, 4.0.100 (già 4-*bis*.0.3), 6.1, 6.0.1, 6-*bis*.1, 7.1, 7.2, 7.7, 7.8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.16, 8.17, 8.18, 8.21, 8.20, 8-*ter*.5, 8-*ter*.6, 8-*ter*.7, 8-*ter*.8, 8-*ter*.9, 8-*ter*.10, 8-*ter*.11, 8-*quater*.2, 8-*quater*.3, 8-*quater*.4, 8-*quater*.5, 8-*quater*.8, 8-*quater*.9, 8-*quater*.0.2, 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 6.0.102 (già 9.0.1), 6.0.108 (già 9.0.6), 6.0.109 (già 9.0.7), 6.0.101 (già 9.0.8), 6.0.100 (già 9.0.9), 6.0.103 (già 9.0.2), 6.0.104 (già 9.0.3), 6.0.105 (già 9.0.4), 6.0.106 (già 9.0.5), 6.0.107 (già 9.0.10), 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.0.1, 10-*ter*.1, 10-*ter*.2, 10-*ter*.3, 10-*quinqies*.0.2, 11-*bis*.0.1, 11-*bis*.0.2, 11-*bis*.0.3, 11-*bis*.0.4, 11-*bis*.0.5, 11-*bis*.0.6, 11-*bis*.0.7, 11-*ter*.0.1, 11-*ter*.0.2, 11-*ter*.0.4, 11-*ter*.0.5, 11-*ter*.0.6, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4. Sugli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12, ribadisce il parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del seguente periodo: "Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente."

In merito agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 8.200 identica all'emendamento 8.4 già esaminato per la Commissione di merito. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, preso atto che in merito all'articolo 4, sulle modalità di effettuazione della

riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare di latte, vengono fornite rassicurazioni sia sull'assenza di effetti negativi per il gettito tributario sia sulla capacità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attribuzioni ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; viene confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi compensativi disposti dall'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, in favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate in alcuni comuni della provincia di Pisa; sono forniti elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto in esame; con riguardo all'articolo 8-*ter*, comma 3, che inserisce gli interventi di contenimento della Xylella fastidiosa tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l'anno 2019, si rassicura sulla piena sostenibilità dell'ulteriore finalizzazione, da momento che l'importo delle corrispondenti risorse trova sufficiente capienza in relazione al limite complessivo di spesa, anche tenendo conto degli impegni di spesa già assunti; sono forniti dati volti a suffragare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo 10-*bis* recante interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni; in merito all'articolo 10-*ter* sull'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, si rappresenta come tale disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; con riguardo all'articolo 10-*quinqües* recante interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero, si rassicura sull'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica e sul fatto che la sospensione del procedimento di recupero avviato da Agea non determina decrementi di gettito, non essendo ancora stato emesso alcun ruolo; relativamente all'articolo 12 recante misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani di Cogoleto, viene fornita rassicurazione del fatto che gli interventi ivi previsti saranno comunque attuati nei limiti delle risorse disponibili, ossia quelle giacenti sulla contabilità speciale istituita dall'ordinanza n. 3554/2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a poco più di 5 milioni di euro, oltre a 14,8 milioni a valere sulla programmazione della politica di coesione 2014-2020 e a 5 milioni di euro per il 2019 sull'accantonamento di conto capitale del fondo speciale del Ministero dell'ambiente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4-*bis*.0.1, 4-*bis*.0.2, 4.0.100 (già 4-*bis*.0.3), 6.1, 6.0.1, 6-*bis*.1, 7.1, 7.2, 7.7, 7.8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.16, 8.17, 8.18, 8.21, 8.200, 8-*ter*.5, 8-*ter*.6, 8-*ter*.7, 8-*ter*.8, 8-*ter*.9, 8-*ter*.10, 8-*ter*.11, 8-*quater*.2, 8-*quater*.3, 8-*quater*.4, 8-*quater*.5, 8-*quater*.8, 8-*quater*.9, 8-*quater*.0.2, 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 6.0.102 (già 9.0.1), 6.0.108 (già 9.0.6), 6.0.109 (già 9.0.7), 6.0.101 (già 9.0.8), 6.0.100 (già 9.0.9), 6.0.103 (già 9.0.2), 6.0.104 (già 9.0.3), 6.0.105 (già 9.0.4), 6.0.106 (già 9.0.5), 6.0.107 (già 9.0.10), 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.0.1, 10-*ter*.1, 10-*ter*.2, 10-*ter*.3, 10-*quinqües*.0.2, 11-*bis*.0.1, 11-*bis*.0.2, 11-*bis*.0.3, 11-*bis*.0.4, 11-*bis*.0.5, 11-*bis*.0.6, 11-*bis*.0.7, 11-*ter*.0.1, 11-*ter*.0.2, 11-*ter*.0.4, 11-*ter*.0.5, 11-*ter*.0.6, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4. Sugli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del seguente periodo: "Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

I senatori [MANCA](#) (PD), [ERRANI](#) (Misto-LeU) e [DAMIANI](#) (FI-BP) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, un voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, fa presente che il provvedimento in titolo è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica per il 2020.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, il Documento di economia e finanza 2019, come approvato con risoluzione dall'Assemblea del Senato il 18 aprile 2019, indica come collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2020, tra gli altri, il disegno di legge recante: "Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione" (Atto Senato 1122).

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente il rispetto del termine di presentazione, termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda i requisiti della rispondenza e dell'omogeneità per materia, rappresenta la corrispondenza tra il disegno di legge n. 1122, attualmente all'esame dell'11ª Commissione permanente, e quello indicato nel Documento di economia e finanza. Altresì, in coerenza con l'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, le finalità del disegno di legge e il disposto dei singoli articoli risultano coerenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e consistenti nell'individuazione di soluzioni concrete per garantire l'efficienza, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione, in primo luogo mediante una riforma del rapporto di lavoro che punti alla valorizzazione del merito, della competenza e delle capacità organizzative e relazionali del personale. Il provvedimento appare, infine, coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità per materia e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che le disposizioni del disegno di legge risultano funzionali a garantire l'efficienza, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione, in primo luogo mediante una riforma del rapporto di lavoro che punti alla valorizzazione del merito, della competenza e delle capacità organizzative e relazionali del personale, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2019, e che esse appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*



**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1, commi 95 e 96, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha istituito il "Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese", con una dotazione complessivamente pari a 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033. Il comma 96 dispone, in particolare, che una quota delle risorse del Fondo pari a 900 milioni di euro sia destinata al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Poiché si è ritenuto di procedere all'assegnazione di tali risorse per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con lo schema di decreto in esame, emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione del comma 98 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio, si procede al riparto della quota residua del Fondo, pari a 42,7 miliardi di euro. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione.

Con riferimento al contenuto dello schema, segnala che il comma 1 dispone la ripartizione delle risorse tra le amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema medesimo, tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri sulla base dei propri programmi settoriali. Il 37,7 per cento delle risorse sono state assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 16,8 per cento al Ministero dello Sviluppo economico, il 13,6 per cento al Ministero della Difesa e il 9,4 per cento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A tutti gli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento. Al riguardo, ravvisa l'opportunità di acquisire elementi informativi sui criteri seguiti per il riparto del fondo, anche in relazione alle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato sulla base dei loro programmi settoriali, secondo quanto previsto dalla legge.

Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie, ai sensi del comma 98 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019.

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto dal comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019. In particolare, il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

I commi 5 e 6 riguardano le somme assegnate ma non impegnate. In particolare, il comma 5 richiama il comma 98 dell'articolo 1 della legge di bilancio che prevede l'individuazione, nei decreti di riparto, dei criteri e delle modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione, e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità del Fondo. Il comma 6 concerne le somme assegnate per l'anno 2019, nell'ambito delle quali, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il MEF, da adottare entro il 15 novembre 2020, devono essere individuate le somme non impegnate nonché determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo. La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-*bis* della legge di contabilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 dicembre 2020 e riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate. Segnala che i termini fissati dal comma 6 potrebbero non

garantire alle Amministrazioni centrali, per quanto concerne le risorse relative al 2019, il tempo di diciotto mesi dall'assegnazione degli stanziamenti previsto per il loro utilizzo dal comma 98 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018, decorso il quale può intervenire la revoca. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 127 del Servizio Studi del Senato.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un'occasione persa per il Governo, dal momento che il significativo stanziamento operato dall'ultima legge di bilancio viene disperso tra vari Ministeri secondo criteri poco chiari e per finalità che non sono esplicitate, a differenza di quanto accaduto per il riparto di analoghi cospicui fondi istituiti da precedenti leggi di bilancio a sostegno degli investimenti pubblici.

Rileva inoltre come, in piena emergenza climatica e in presenza di un ampio e crescente dibattito sulle questioni ambientali, siano stati destinati al Ministero dell'ambiente soltanto 650 milioni su 42 miliardi di euro, per cui sarebbe interessante sapere, almeno, se tra le risorse destinate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dei trasporti siano previsti interventi riconducibili alla promozione dello sviluppo sostenibile. Osserva che, al contrario, che più del 10 per cento del Fondo viene attribuito al Ministero della difesa, in evidente contraddizione con le dichiarazioni e gli intenti espressi, nella scorsa legislatura, da una delle due componenti politiche della maggioranza.

In sintesi, nel giudicare lo schema di decreto in titolo lontano dalle reali necessità del Paese, considera necessario che il Governo fornisca elementi informativi più approfonditi sui criteri seguiti per il riparto dello stanziamento in discussione ed esprime, comunque, sulla base degli elementi disponibili, una valutazione fortemente negativa sul provvedimento.

Il vice ministro Laura CASTELLI evidenzia che, per la ripartizione del Fondo in oggetto, sono stati stabiliti nell'ultima legge di bilancio criteri innovativi, basati sulle proposte avanzate dai ministeri in relazione a programmi settoriali e correlati alla loro effettiva capacità di spesa, per cui viene prevista la restituzione delle somme non utilizzate. Assicura, poi, al di là delle polemiche politiche, che i temi ambientali e del cambiamento climatico sono presenti anche nei programmi relativi ad Amministrazioni diverse dal Ministero dell'Ambiente, mentre, con riguardo alle risorse assegnate al Ministero della difesa, occorre conoscere la loro destinazione ultima per poterne apprezzare il significato. Si riserva, quindi, di fornire dati ed elementi ulteriori sui termini e le finalità degli stanziamenti oggetto di riparto.

Il presidente PESCO condivide l'esigenza di svolgere un supplemento istruttorio sui criteri seguiti per il riparto del Fondo, prendendo atto della piena disponibilità espressa al riguardo dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (n. 82)**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1, commi 95 e 96, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha istituito il "Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese", con una dotazione complessivamente pari a 43,6 miliardi di euro



per gli anni dal 2019 al 2033. Il comma 96 dispone, in particolare, che una quota delle risorse del Fondo pari a 900 milioni di euro sia destinata al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Segnala che lo schema in esame, ai sensi del comma 98 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2019, è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Con riferimento al contenuto dello schema, osserva che il comma 1 dell'articolo 1 (unico) dispone la destinazione al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza, delle seguenti risorse: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni per il 2027. Al riguardo, fa presente che la dicitura utilizzata dal comma 1 potrebbe essere chiarita sul piano della formulazione letterale, posto che si fa riferimento al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo <<>sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato. Invece, il comma 96 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 fa riferimento al fondo <<>finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Osserva che i commi 2 e 3 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati. In particolare, il comma 3 richiede al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019. Al riguardo, si potrebbe chiarire la formulazione letterale della norma di cui al comma 3, laddove si fa riferimento allo stato di avanzamento dei <<>programmi finanziati, posto che lo schema in esame reca la finalizzazione delle risorse all'unico intervento del prolungamento della Linea di metropolitana 5 (MS) da Milano fino al comune di Monza. Per ulteriori approfondimenti rinvia, infine, al *Dossier* n. 126/2019 del Servizio studi del Senato.

Nel rilevare, quindi, come lo schema di decreto in esame riproduca quanto previsto, in termini piuttosto rigidi, dalla disposizione dell'ultima legge di bilancio, ritiene comunque opportuno avere chiarimenti sui criteri seguiti per definire la modulazione temporale del finanziamento, e in particolare, se sia correlata ad un determinato piano finanziario. Al riguardo, si riserva di prendere gli opportuni contatti con la Commissione di merito, al fine di svolgere, nelle forme più adeguate, ulteriori approfondimenti istruttori.

Il vice ministro Laura CASTELLI, ribadisce che lo schema di decreto riproduce nella sostanza quando disposto dalla legge di bilancio 2019, non ravvisa al momento alcuna necessità di modificare la modulazione temporale del finanziamento, pur non potendosi escludere, in futuro, eventuali adeguamenti che dovessero risultare necessari.

Si riserva comunque di fornire risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici***

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge

in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre chiedere chiarimenti circa la compatibilità con la normativa europea della proposta 1.7, che prevede la possibilità di riservare alle imprese aventi sede nella regione una quota fino al 50 per cento di determinate procedure concorsuali. Sempre in relazione alla compatibilità con la normativa europea, si chiedono chiarimenti sugli analoghi emendamenti 1.207, 1.208, 1.209 e 1.210 che prevedono la riserva ovvero criteri premiali per la partecipazione alle gare in favore delle micro e piccole imprese del territorio. Occorre valutare la portata dell'emendamento 1.82 che sopprime una ritenuta cauzionale in favore delle stazioni appaltanti. Occorre valutare se gli analoghi emendamenti 1.83 e 1.84 determinino costi connessi alle procedure di individuazione del responsabile unico del procedimento. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.87 istitutivo di una struttura operativa a supporto del responsabile unico del procedimento. Occorre valutare nell'emendamento 1.93 l'insorgenza di eventuali oneri derivanti dall'affidamento a terzi, da parte delle stazioni appaltanti, di compiti di supporto e *project management*. Chiede altresì conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 1.114, 1.120 e 1.276 che estendono il ricorso all'affidamento diretto. Chiede un chiarimento sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 1.229, che qualifica come stazione appaltante la società Sport e Salute Spa. Occorre valutare, in relazione al testo, l'emendamento 1.232 che esonera i comuni fino a 10 mila abitanti dal ricorso alla stazione unica appaltante e dalla nomina del responsabile unico del procedimento. Chiede un chiarimento sulla portata finanziaria dell'emendamento 1.277 che prevede il rimborso, a carico dell'aggiudicatario, delle spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione di avvisi sui quotidiani. Occorre valutare gli effetti della proposta 1.399 che, escludendo alcune componenti dal calcolo del prezzo base posto a base di gara, potrebbe determinare una riduzione delle garanzie in favore delle stazioni appaltanti pubbliche. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.530 che abroga la disposizione del codice dei contratti pubblici relativa al criterio della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera. Chiede altresì un chiarimento sulla portata finanziaria dell'emendamento 1.553 che aumenta dal due al quattro per cento la percentuale massima delle risorse finanziarie accantonate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre valutare l'emendamento 1.559 che sopprime la previsione del codice dei contratti pubblici secondo cui il personale con qualifica dirigenziale è escluso dagli incentivi per funzioni tecniche. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.561 che esclude gli incentivi per funzioni tecniche dall'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale degli enti pubblici. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 1.577 e 1.578 che modificano la disciplina sulle procedure di affidamento degli appalti in caso di somma urgenza e di protezione civile. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.638 e 1.639. Occorre valutare di richiedere la relazione tecnica sulla proposta 1.700 istitutiva di una commissione di conciliazione. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 1.701, 1.702, 1.703 e 1.704 riguardanti l'assunzione da parte delle province di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1 che modifica numerosi articoli del codice dei contratti pubblici. Occorre altresì acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.0.2 recante un programma straordinario di assunzioni di personale tecnico da parte delle stazioni appaltanti pubbliche. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.9 sulle modalità di ripiano del disavanzo degli enti locali. Occorre valutare gli effetti della proposta 1.0.10 che estende i casi nei quali i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono contrarre mutui.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.5, che, in caso di crisi dell'originario aggiudicatario, rimette la determinazione delle condizioni di affidamento al soggetto progressivamente interpellato, in luogo delle condizioni originariamente proposte. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 2.8, in tema di accesso agli atti del procedimento. Con riguardo alla proposta 2.0.1, che amplia l'ambito di operatività della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, occorre verificare la

compatibilità di tale intervento con l'attuale dotazione della suddetta sezione. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.2, recante abrogazione dello *split payment*.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre verificare i profili finanziari della proposta 3.17, che prevede la definizione di un piano triennale per l'adeguamento degli istituti scolastici alla normativa antincendio, a valere sulle risorse del fondo per gli investimenti destinate al MIUR, nonché il differimento dei termini previsti a tale scopo. Chiede conferma dell'assenza di oneri per gli identici emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, in tema di semplificazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimenti agli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.6, che introduce un elenco di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari ed emergenziali, e sulla proposta 4.24, che autorizza i Ministeri dei beni culturali e dell'ambiente ad assumere personale con una copertura formulata come tetto di spesa (peraltro non in linea con le regole di contabilità), a valere sull'incremento di gettito derivante dall'ampliamento dell'ambito operativo della TASI. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.29, che prevede una finalizzazione degli eventuali risparmi di spesa derivanti dal definanziamento degli interventi segnalati al Cipe per anomalie dai Commissari straordinari, della proposta 4.30, che estende l'ambito di applicazione di alcune delle procedure previste dall'articolo 4 ai Commissari per il dissesto idrogeologico e per l'attuazione degli interventi idrici, nonché dell'emendamento 4.31, che prevede la possibilità di nominare Commissari straordinari anche per le procedure di affidamento in caso di crisi di impresa. Comporta maggiori oneri la proposta 4.32, che reca un incremento della copertura finanziaria dell'intervento non correlato all'aumento degli oneri. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.33, che reca interventi per il Ponte di Parma, ponendo i relativi costi a carico dell'ente incaricato della gestione, con una misura che non appare in linea con quanto disposto dall'articolo 19 della legge di contabilità, nonché della proposta 4.35, che prevede la riapertura dei termini per usufruire dei finanziamenti dei programmi "6000 campanili" e "Nuovi progetti di intervento". Risulta necessario verificare i profili finanziari dell'emendamento 4.39, con particolare riguardo al finanziamento degli interventi di completamento della Strada Statale 675, di cui alla lettera *b*). Occorre valutare poi gli effetti sulla finanza pubblica della proposta 4.40, con particolare riguardo all'eventuale ampliamento dell'area di non imponibilità IVA al settore del dissesto idrogeologico e all'attuazione degli interventi idrici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 4.42, che prevede l'istituzione di un Fondo salva-cantieri, coperto sul FISPE per il 2019 e alimentato successivamente mediante un contributo sull'offerta dell'aggiudicatario. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica anche per la proposta 4.43, che modifica la procedura per la concessione dei contributi per investimenti ai Comuni stanziati dalla legge di bilancio per il 2018. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 4.44, che reca un'autorizzazione di spesa senza specificare in modo esplicito l'esercizio finanziario di riferimento, nonché della proposta 4.45, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione della linea del Terzo valico dei Giovi, con particolare riguardo agli oneri correlati al compenso del Commissario. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.46, per mancanza della quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica per la proposta 4.0.1, in materia di lavori pubblici di competenza delle province e del relativo personale. Con riguardo all'emendamento 4.0.2, in parte analogo alla proposta 2.0.1, recante estensione dell'operatività della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, occorre verificare la compatibilità di tale intervento con la dotazione attuale della suddetta sezione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.0.3, che interviene sulla modalità di fruizione dei contributi per gli investimenti dei comuni stanziati dalla legge di bilancio per il 2018.

Richiede la relazione tecnica altresì per l'emendamento 4.0.4, che prevede la nomina di un Commissario unico per evitare l'aggravamento di alcune procedure di infrazione in tema di sistemi di depurazione. In merito alla riformulazione 4.0.4 (testo 2), occorre verificare la compatibilità degli interventi ivi previsti con le risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Commissario

unico. Occorre inoltre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 4.0.5, in tema di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, che attinge al fondo oggetto di riparto mediante gli atti del Governo 81 e 82, all'esame delle commissioni parlamentari. Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.6, che istituisce un apposito fondo per il risanamento della città di Messina, a valere sulle risorse del FISPE, che nel 2019 non risulta avere le necessarie disponibilità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6, richiede la relazione tecnica sulle proposte 5.4, 5.8 e 5.9. Occorre valutare gli effetti per la finanza locale della lettera b) degli analoghi emendamenti 5.15, 5.16 e 5.17, che prevede l'obbligo per i comuni di adottare misure di vantaggio in favore del riuso degli insediamenti residenziali e produttivi, oltre alla creazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 5.22, 5.35 e 5.0.9 in materia di rigenerazione urbana e monetizzazione delle aree non cedibili. Occorre valutare la congruità della copertura degli analoghi emendamenti 5.23, 5.24 e 5.25, che anticipano l'entrata in vigore dell'aumento di canoni di prospezione e ricerca di idrocarburi, al fine di istituire un fondo per la rigenerazione urbana sostenibile. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.29, 5.30 e 5.31. Chiede conferma del carattere ordinamentale del comma 1-ter dell'emendamento 5.32 che esclude l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di acquisizione di beni e servizi per i fondi di investimento immobiliare a partecipazione pubblica. Chiede conferma che l'emendamento 5.33, comma 1-bis, che rifinanzia il contributo per il comune di Pietrelcina a valere sui fondi speciali di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze non comporti una dequalificazione della spesa; altresì, si chiede conferma della disponibilità delle risorse relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica di alcuni comuni indicate nel comma 1-ter. Chiede conferma della disponibilità delle risorse sul fondo per lo sviluppo del capitale immateriale utilizzate a copertura dell'emendamento 5.34. Occorre valutare la congruità della copertura a tetto di spesa, a fronte di diritti soggettivi in termini di agevolazioni fiscali, di cui all'emendamento 5.0.4. Analoga valutazione attiene all'emendamento 5.0.5, per il quale si richiede la relazione tecnica. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli analoghi emendamenti 5.0.8, 5.0.10, 5.0.11 e 5.0.12. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17 e 5.0.18 sugli adempimenti temporali connessi ai piani di sicurezza e manutenzione provinciale di strade e scuole. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 5.0.19 in materia di avanzamento di opere e lavori pubblici. Occorre richiedere la relazione tecnica sulle analoghe proposte 5.0.20 e 5.0.21 sul prepensionamento per i dipendenti delle imprese edili e affini. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal comma 15 dell'emendamento 5.0.22, in base al quale i comuni sono tenuti a rilasciare, su richiesta, l'attestazione di area urbana degradata o di edificio degradato. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.0.25, 5.0.33, 5.0.34, 5.0.35, 5.0.36, 5.0.37, 5.0.38, 5.0.47, 5.0.48, 5.0.49, 5.0.50 e 5.0.55. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 5.0.26, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.0.30 e 5.0.31 che estendono l'ambito applicativo di agevolazioni fiscali vigenti. Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 5.0.39 e 5.0.40 sulla sdemanializzazione delle concessioni balneari. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 5.0.41 e 5.0.42 che escludono il conguaglio del canone di concessione, nonché delle analoghe proposte 5.0.43 e 5.0.44 che escludono compensi o rimborsi per il concessionario a seguito della scadenza della concessione e dell'acquisizione allo Stato di opere non amovibili. Analogamente, si valutino gli effetti finanziari delle analoghe proposte 5.0.45 e 5.0.46 che estendono la definizione di opere amovibili alla scadenza della concessione. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 5.0.51 che esclude la sospensiva del rilascio delle nuove concessioni alle fattispecie di modifica delle concessioni esistenti. Chiede un chiarimento sull'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 5.0.52 sulle autorità portuali. Occorre valutare poi l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 5.0.53 sulla semplificazione delle procedure per la gestione dei rifiuti della regione Lazio e di Roma Capitale. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri nella proposta 5.0.54 sulla qualifica di rifiuto, per la quale si può valutare altresì l'inserimento di una

clausola di invarianza finanziaria nel comma 6, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare la compatibilità delle proposte 7.3 e 7.4 con le dotazioni dei quadri economici di cui all'articolo 4 e con le contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 7.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, comportano maggiori oneri le proposte 8.1 e 8.2. Occorre valutare gli eventuali effetti di cassa degli analoghi emendamenti 8.4, 8.5 e 8.6 che autorizzano il commissario delegato a definire le condizioni per la concessione di anticipazioni di contributi. Relativamente all'emendamento 8.7, occorre correggere il riferimento, contenuto nel comma 4-ter, ai limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, sostituendolo con un riferimento al comma 4-bis. Inoltre, occorre valutare il comma 4-quinquies che prevede l'esenzione fiscale per le elargizioni ivi disciplinate e correggere il riferimento allo stato di previsione del Mef di cui al comma 4-sexies, riferendolo al 2019. Occorre valutare la compatibilità con la dotazione delle risorse in contabilità speciale dell'emendamento 9.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 10 a 20, occorre valutare la compatibilità con la dotazione delle risorse delle contabilità speciali degli emendamenti 10.1, 10.4, 10.5, 12.4, 18.1, 18.4, 18.0.1 e l'analogo 18.0.2. Per quanto riguarda la proposta 14.1, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel primo periodo, ove si consente ai soggetti attuatori di avvalersi di Invitalia Spa, e la compatibilità del secondo periodo con le risorse delle contabilità speciali. Chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 145 del 2018 e dell'autorizzazione di spesa in favore del programma pluriennale di ammodernamento tecnologico utilizzate a copertura dell'emendamento 19.0.1 che introduce un sistema di videosorveglianza in favore dei minori e degli anziani. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.1 recante misure straordinarie per l'equilibrio corrente dei consorzi comunali e delle città metropolitane della Regione Siciliana. In merito all'emendamento 20.0.2, nel ravvisare la disponibilità delle risorse presso il fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, si rileva come la quantificazione dell'onere a tetto di spesa possa contrastare con la previsione di diritti soggettivi; altresì, potrebbe determinarsi una dequalificazione della spesa.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi agli articoli da 10 a 20.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 21, comportano maggiori oneri le proposte 21.1, 21.4, 21.5, 21.8, 21.8 (testo 2), 21.0.6, 21.0.11 (analogo al 21.0.12) e 21.0.13 (analogo al 21.0.14, 21.0.15 e 21.0.16). Occorre verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 21.2, 21.3, 21.6 (analogo al 21.7), 21.0.4, 21.0.5, 21.0.9 (analogo al 21.0.10), 21.0.17 (analogo al 21.0.18) e 21.0.19 (analogo al 21.0.20). Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 21.9 (analogo al 21.0.7 e 21.0.8), 21.10 (analogo al 21.11) e 21.0.21 (analogo al 21.0.22). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 21.0.1 (analogo al 21.0.2 e 21.0.3).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 22, comporta maggiori oneri la proposta 22.15. Occorre verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 22.2 (analogo al 22.3), 22.5, 22.6 (analogo al 22.8 e 22.9), 22.7, 22.7 (testo 2), 22.11, 22.20 (analogo al 22.29), 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26 e 22.0.4 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 22.4, 22.27, 22.28, 22.30, 22.32 (analogo al 22.35), 22.0.2 (analogo al 22.0.3 e 22.0.4) e 22.0.10. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 22.10, 22.12 (analogo al 22.13 e 22.14), 22.16, 22.17, 22.17 (testo 2), 22.19, 22.21, 22.31, 22.33, 22.34, 22.0.1, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.7 (analogo al 22.0.8) e 22.0.9.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 23, comportano maggiori oneri le proposte 23.23,

23.89, 23.90, 23.0.3 e 23.0.8. Occorre verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 23.6 (testo 2), 23.16 (analogo al 23.17 e 23.18), 23.26 (analogo al 23.27 e 23.28), 23.33, 23.38, 23.41, 23.49, 23.50, 23.54, 23.58 testo 2 (analogo al 23.62, 23.63, 23.64, 23.65 e 23.66), 23.68 (analogo al 23.69), 23.80, 23.82 (analogo al 23.83), 23.84, 23.85, 23.87, 23.91, 23.0.2 e 23.0.7. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 23.19 (analogo al 23.20 e 23.21), 23.22 (analogo al 23.53), 23.29 (analogo al 23.30 e 23.34), 23.31 (analogo al 23.32 e 23.51), 23.46 (analogo al 23.47 e 23.48), 23.56 (analogo al 23.57 e 23.72), 23.58, 23.60 (analogo al 23.61), 23.79, 23.94 (anche in riferimento alla compatibilità con la normativa europea) e 23.0.9. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 23.70 e 23.76 (analogo al 23.77 e 23.78). Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 23.2 (analogo al 23.93 e 23.0.1). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 23.7 testo 2 (analogo al 23.8, 23.9 e 23.10), 23.11, 23.74, 23.81, 23.95, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6 e 23.0.10.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 24, comportano maggiori oneri le proposte 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 24.0.6, recante proroga della sospensione della riscossione dei tributi e la riduzione dell'ammontare dovuto per i comuni interessati dal sisma del 2016, nonché sulla proposta 24.0.7, in tema di assunzione di personale da parte dei medesimi enti locali.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 24.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 25, richiede la relazione tecnica sulla proposta 25.3, che dispone la proroga fino al 2019 delle misure di sostegno al reddito previste per i comuni interessati dal sisma del 2016. Occorre valutare i profili finanziari, con particolare riguardo alla disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 25.4, che abroga il previsto versamento all'entrata dello Stato delle risorse accantonate a fronte della sospensione dei mutui concessi ai comuni interessati dal sisma del 2012. Comportano maggiori oneri, per insufficiente copertura, le proposte 25.2 e 25.6, recanti proroga della sospensione del pagamento dei mutui per i comuni interessati dal sisma del 2016. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 25.0.1, che proroga le esenzioni dal pagamento dell'IMU per i comuni colpiti dal sisma del 2012, nonché sulla proposta 25.0.2, recante proroga della sospensione dei mutui per i medesimi enti locali.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 26, comporta maggiori oneri la proposta 26.4, recante proroga delle esenzioni fiscali per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, senza indicazione di oneri e copertura. Sull'emendamento 26.7, che istituisce una sezione nel fondo centrale di garanzia della CDP destinata alle piccole e medie imprese danneggiate dal crollo del Ponte Morandi, si valuti l'inserimento espresso del limite delle risorse del fondo per la concessione delle garanzie. Comporta maggiori oneri la proposta 26.9, recante proroga delle misure di sostegno alle imprese colpite dal crollo del Ponte Morandi, mancando la copertura finanziaria per le esenzioni relative al 2020. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 26.11, che amplia l'ambito di impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici. Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1, che istituisce una Zona franca urbana per i comuni lombardi colpiti dal sisma del 2012. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 26.0.2, che estende la portata delle disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo adottate in relazione al crollo del Ponte Morandi. Occorre verificare gli effetti sulla finanza pubblica della proposta 26.0.3, in tema di qualificazione di credito prededucibile a favore dei creditori delle imprese coinvolte nella ricostruzione di zone colpite da eventi sismici. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri, recando una copertura sulle risorse a legislazione vigente, l'emendamento 26.0.4, che proroga lo stato di emergenza e l'esenzione dall'IMU per i territori colpiti dal sisma del 2012. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 26.0.5, recante proroga delle misure per lo svolgimento degli anni scolastici nelle aree colpite dal sisma del 2016, mentre comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 26.0.6 e 26.0.7, che risultano privi di copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 27, comporta maggiori oneri la proposta 27.0.1, che rimette a un decreto la concessione di agevolazioni alle imprese dei comuni di Ischia colpiti dal sisma del 2017, senza prevedere copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 28, occorre valutare la portata normativa e il profilo finanziario della proposta 28.2, in tema di finanziamento di lavori non inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 28.5 e 28.6, in tema di ristoro dei costi sostenuti dagli operatori coinvolti nella realizzazione della piattaforma "IT-Alert". Chiede conferma della disponibilità delle risorse, a valere sul FISPE, poste a copertura degli analoghi emendamenti 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.0.1 e 28.0.2, che autorizzano la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.a. per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, e per i quali occorre valutare i profili finanziari delle ulteriori misure in tema di contributi per l'editoria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 29, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro Laura CASTELLI mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai rilievi sollevati dal relatore sul testo del decreto, assicurando che il Governo intende dare il massimo supporto all'attività delle Commissioni parlamentari impegnate nell'esame del provvedimento in titolo, al fine di rendere possibile un'istruttoria serrata e approfondita.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito alcuni ragguagli sull'organizzazione dell'attività parlamentare, anche in relazione ai prossimi impegni elettorali, avverte che al termine della seduta è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per decidere sulla programmazione dei lavori in merito all'esame del disegno di legge n. 1248.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **1.4.2.4. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**



## 1.4.2.4.1. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 108 (ant.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019**  
**108<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa. Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Fabrizia La Pecorella, direttore generale del Dipartimento delle finanze, accompagnata dal dottor Giovanni Spalletta, dal dottor Veneto D'Acri e dalla dottoressa Virginia Giorgini.*

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente **BAGNAI** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 13 marzo.

Il presidente **BAGNAI** introduce l'audizione.

Ha quindi la parola la professoressa LAPECORELLA, la quale svolge una relazione.

Seguono gli interventi dei senatori **D'ALFONSO** (PD), **FENU** (M5S) e **DE BERTOLDI** (FdI), della senatrice **DRAGO** (M5S) e del presidente **BAGNAI** (L-SP-PSd'Az), i quali pongono quesiti.

Intervengono in risposta la professoressa LAPECORELLA e il dottor SPALLETTA.

Il presidente **BAGNAI** dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva. Avverte altresì che la documentazione acquisita sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**  
(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [DRAGO](#) (M5S) osserva in primo luogo che l'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno d'imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti, a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania.

Il comma 1 esclude dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, nonché dal calcolo dell'ISEE, i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) a partire dalla rata scadente successivamente alla data del verificarsi degli eventi sismici e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre l'anno di imposta 2020. Per usufruire delle esenzioni previste il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al Comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito.

Il comma 4 autorizza il Commissario straordinario competente ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici citati una compensazione della perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 500.000 euro per l'anno 2019, da erogare nel 2020, e fino a un massimo complessivamente di 500.000 euro per il medesimo anno 2020.

L'articolo 25 precisa l'ambito operativo dell'esenzione da alcuni tributi locali, disposta dalla legge di bilancio 2019, per le attività economiche aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016, limitando inoltre l'operatività di dette esenzioni sino al 31 dicembre 2020. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare criteri e modalità per il rimborso ai comuni del conseguente minor gettito. In particolare, il comma 1, lettera a), modifica il comma 997 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019. Esso, nella formulazione originaria, esentava dall'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e ricompresi *ex lege* nei comuni del cratere (indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189). Le modifiche apportate con le norme in esame precisano l'ambito operativo della predetta esenzione e ne limitano l'operatività fino al 31 dicembre 2020. In luogo di riguardare l'imposta sulle insegne e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, con le modifiche recate l'agevolazione riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), riguardano il successivo comma 998 che, nella

formulazione previgente, affidava a un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 1° aprile 2019 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio; detto decreto non risulta essere emanato) le modalità di attuazione dell'esenzione dai tributi locali disposta dal comma 997. Con il provvedimento in esame, in luogo di demandare a un regolamento la disciplina attuativa dell'esenzione, si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il compito di stabilire i criteri e di definire le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione delle esenzioni di cui al comma 997, come novellate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SAVIANE](#) (L-SP-PSd'Az) osserva innanzitutto che l'articolo 4 interviene sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte. A tal fine il comma 1 novella i commi 10, 10-bis e 10-ter dell'art. 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009.

Il nuovo comma 10 - rinviando espressamente agli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo n. 46 del 1999 - prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, sia effettuata mediante ruolo, sulla base della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Conseguentemente, il nuovo comma 10-bis demanda a un decreto MEF-MIPAAFT la determinazione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA (sono state aggiunte nel corso dell'esame alla Camera anche le Regioni) fino al 31 marzo 2019.

Il nuovo comma 10-ter - per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione - dichiara sospesi, fino al 15 luglio 2019, con riferimento ai relativi crediti: i termini di prescrizione, le procedure di riscossione coattiva, i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

Il nuovo comma 10-quater prevede che le procedure di riscossione coattiva sospese siano successivamente proseguite dall'agente della riscossione, il quale resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e dalle Regioni e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

L'articolo 7 introduce un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario. Il comma 1 inserisce l'articolo 4-bis nel decreto-legge n. 51 del 2015, che riconosce, al comma 1, un contributo per la copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Il contributo è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per il 2019 ed è concesso - ai sensi del comma 2 - in ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni.

L'articolo 9 prevede la possibilità di concedere un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo. In

particolare, il comma 1 introduce l'articolo 4-ter nel decreto-legge n. 51 del 2015.

Il nuovo articolo 4-ter riconosce un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agricolo, entro la data del 31 dicembre 2018, al fine di contribuire alla ristrutturazione di tale settore. Il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di € 5 mln per il 2019 ed è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

## 1.4.2.4.2. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 109 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019**  
**109<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

La relatrice **DRAGO** (M5S) presenta uno schema di parere favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore **D'ALFONSO** (PD) interviene sollecitando una riflessione sull'opportunità di evitare un depotenziamento del responsabile unico del procedimento in materia di appalti, nonché di disporre di solidi vincoli giuridici relativamente alle attribuzioni della figura commissariale. Dopo aver richiamato l'attenzione sull'esigenza di definire sicure priorità in ordine alle opere da sbloccare sostiene la congruità del contributo pubblico alla ricostruzione successivamente al verificarsi di calamità, in considerazione dell'erosione della base imponibile dovuta alla distruzione di beni immobili. Ritiene inoltre che l'esame del decreto legge n. 32 possa costituire il veicolo per un intervento a favore delle aspettative di ingegneri e architetti in materia contributiva. Conclude preannunciando il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta della relatrice.

Il senatore **PEROSINO** (FI-BP) riepiloga sinteticamente i contenuti del decreto legge in titolo, rilevando in particolare come questo comporti una serie di semplificazioni relative alla materia dei lavori pubblici che vanno nella giusta direzione rispetto all'obiettivo di realizzare in tempi certi le opere pubbliche e conclude dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere presentato.

La relatrice **DRAGO** (M5S), rilevato che le osservazioni espresse non riguardano l'ambito di competenza della Commissione, ritiene di non modificare lo schema di parere precedentemente

presentato, che viene pertanto posto in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

In assenza di richieste di interventi in discussione generale, ha la parola il relatore [SAVIANE](#) (L-SP-PSd'Az), il quale propone l'espressione di un parere favorevole.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

Il presidente [BAGNAI](#) comunica che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni svolte ieri e oggi in sede di Ufficio di Presidenza, nonché l'ulteriore documentazione pervenuta, ai fini dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1028 e n. 1095 sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1248**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che:

il provvedimento in esame ha il fondamentale obiettivo di incoraggiare la crescita economica attraverso il rilancio degli investimenti pubblici, con un'attenzione particolare alla messa in sicurezza e manutenzione delle infrastrutture, della rete viaria e degli edifici pubblici del Paese;

il presente decreto si prefigge l'obiettivo di semplificare e snellire le procedure di aggiudicazione, di aprire il mercato degli appalti pubblici alle PMI e di una maggiore flessibilità procedurale per assicurare la promozione della concorrenza;

i Capi II e III del decreto sono dedicati alla previsione di una serie di disposizioni imprescindibili per attuare i necessari interventi a sostegno di territori colpiti da eventi sismici, in particolare per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica della Regione Molise e dell'area etnea di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018, nonché i territori dell'Abruzzo colpiti dalle medesime calamità nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno

dell'Isola di Ischia nel 2017;

considerato che:

si valutano positivamente e si apprezzano le disposizioni di natura fiscale previste dal Governo per il sostegno alle popolazioni che vivono nei sopracitati comuni in una situazione di emergenza continuativa; in particolare si sottolinea la bontà delle misure previste agli articoli 20 e 25 di competenza della Commissione;

riconosciuta l'opportunità delle disposizioni di cui all'articolo 20 con cui si prevede fino al periodo d'imposta 2020 e non oltre l'esenzione da alcune imposte in favore soggetti localizzati nei territori della provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania e nello specifico si escludono dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, nonché dal calcolo dell'ISEE, i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) a partire dalla rata scadente successivamente alla data del verificarsi degli eventi sismici; esprime parere favorevole.

## **1.4.2.5. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**



# 1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 51 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019**  
**51ª Seduta**

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REDIGENTE

**(615) CASTALDI ed altri. - Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo che mira a contrastare una prassi scorretta dei produttori di beni di consumo che programmano l'invecchiamento del prodotto così da renderlo quasi inutile dopo un determinato periodo. Lo scopo è quello di fare in modo che un prodotto debba essere sostituito a scadenza, in modo da impedire un calo delle vendite. Ricorda che il primo caso di obsolescenza programmata risale all'inizio del XX secolo, quando i produttori di lampadine a incandescenza (Philips e General Electric) fecero cartello e decisero di ridurre la durata della luce, portandola da 2500 a 1000 ore. Attraverso l'obsolescenza programmata si amplia il mercato in senso intensivo e si genera un consumo più rapido, perpetuando la logica del bene di consumo «usa e getta», generando prodotti più scadenti e quindi provocando un costante incremento di rifiuti di varia natura, molti dei quali di difficile smaltimento. Contro la pratica dell'obsolescenza programmata esistono regolamenti comunitari e nazionali: la Commissione UE, ad esempio, è fautrice della direttiva sull'ecodesign (direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia), con la quale impegna i produttori a utilizzare in fase di progettazione delle tecniche che mirino all'aumento della vita media dei prodotti e ne facilitino le operazioni di riparazione. Passando all'esame del provvedimento, composto di 9 articoli, si definisce all'articolo 1 il concetto di obsolescenza programmata, mentre l'articolo 2 stabilisce i diritti del consumatore. Con l'articolo 3 si individuano obblighi e divieti per il produttore; l'articolo 4 introduce tra gli obblighi

generali anche la durata di vita dei beni di consumo. L'articolo 5 amplia i contenuti informativi generali concernenti i beni di consumo, mentre l'articolo 6 aumenta la validità della garanzia legale (per difetti o vizi di conformità) dei beni di consumo. L'articolo 7 stabilisce regole generali sulla fornitura delle parti di ricambio e l'articolo 8 prevede che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) promuova studi, ricerche e conferenze sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata. Da ultimo, l'articolo 9 stabilisce le sanzioni.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BIASOTTI](#) (FI-BP), pur condividendo la ratio del provvedimento sul quale si riserva di intervenire anche in un secondo momento, si interroga sulla possibilità che il costo dei beni di consumo possa subire un sensibile aumento di prezzo.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S) condivide le perplessità testé espresse e augura che un lavoro congiunto di maggioranza e opposizione possa portare all'approvazione di un testo unanimemente condiviso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LANZI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, teso a sostenere alcuni settori agricoli in situazione di crisi (settore lattiero-caseario, agrumicolo, olivicolo e saccarifero), nonché a superare lo stato di emergenza ambientale dello stabilimento Stoppani. In particolare, l'articolo 1 dispone misure per il settore del latte ovino, prevedendo risorse finanziarie per l'ammodernamento tecnologico e interventi strutturali per il rilancio del settore, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019. L'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per le imprese agricole, ubicate nella Regione Puglia, per favorire la ripresa economica e produttiva delle medesime a seguito dei danni subiti dalle gelate verificatesi nel 2018. Secondo la relazione tecnica, il numero dei potenziali soggetti beneficiari è di circa 25 mila unità. Con l'articolo 6-bis si riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali nel 2018, hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato. Il contributo è finalizzato a favorirne la ripresa produttiva. In base all'articolo 10-quater sono disciplinati i rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari: il comma 3 prevede che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale. Il comma 4 dispone che la previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. Il comma 5 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e concluda il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritta l'imprenditore cessionario. Da ultimo, l'articolo 12 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, individuato quale sito di interesse nazionale (SIN) per le

procedure di bonifica ambientale. La produzione base dello stabilimento Luigi Stoppani SpA era costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottenevano altri derivati del cromo, quali acido cromico per l'industria galvanotecnica e per l'impregnazione del legno, nonché salcromo per l'industria conciaria. Lo stabilimento ha cessato la sua produzione nell'anno 2003. Con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento ed è stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza. Con il comma 1 si prevede che il Ministero dell'ambiente individui le misure, gli interventi e le relative risorse finalizzate alla conclusione delle attività dall'ordinanza del 2006 e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Al prefetto sono attribuiti i poteri quali l'adozione di provvedimenti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale. In merito alla utilizzazione del personale della Immobiliare Val Lerone SpA, attuale proprietaria del sito, è stata introdotta una modifica volta a prevedere il mantenimento in servizio del medesimo personale assunto a tempo pieno e determinato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica. Il comma 2 consente al prefetto di Genova di individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo prefetto. Il comma 5 prevede l'istituzione di apposita contabilità speciale al prefetto di Genova, cui attribuire le risorse del Ministero dell'ambiente destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani per il superamento dello stato di emergenza. Il comma 5-bis autorizza, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro, al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda.

Il presidente [GIROTTO](#) ringrazia il relatore e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BIASOTTI](#) (FI-BP) ricorda che, oltre ai fenomeni atmosferici eccezionali verificatisi in Puglia nel 2018, ve ne sono stati altri in alcune zone del Nord Italia che non hanno ricevuto finanziamenti nel provvedimento in titolo. In merito alla vicenda dello stabilimento Stoppani, fa presente che l'azione di bonifica ambientale non è stata ancora avviata nonostante sia stato dichiarato lo stato di emergenza già nel 2006.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) si associa alle considerazioni del senatore Biasotti sulla vicenda dello stabilimento Stoppani e si dichiara sin d'ora favorevole alle misure stanziate in favore delle imprese agricole in crisi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**[\(1248\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**  
(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento il senatore [ANASTASI](#) (M5S), che reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana, nonché disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise, dell'area Etnea, dell'Abruzzo e del centro Italia negli anni 2016 e 2017. Soffermandosi sugli aspetti di competenza della Commissione, illustra l'articolo 2, che sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal

recente decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), in vigore dall'agosto 2020. Le innovazioni più importanti previste dal Codice riguardano le modifiche agli articoli 80 e 110 del Codice degli appalti; in particolare si conferma che il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'attività imprenditoriale dal giudice delegato, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita; conseguentemente, previa autorizzazione, l'impresa fallita potrà eseguire i contratti già stipulati ma non partecipare a nuove gare. Inoltre, è consentito all'impresa che ha fatto domanda di concordato con continuità di partecipare alle gare. Il comma 2 chiarisce l'ambito temporale di applicazione della riforma: la nuova formulazione dell'articolo 110 del Codice degli appalti si applica alle procedure di affidamento lavori in cui il bando è pubblicato tra il 19 aprile 2019 e il 15 agosto 2020. Il comma 4 modifica due disposizioni della legge fallimentare; in particolare, il curatore fallimentare può eseguire i contratti pendenti solo con l'autorizzazione del giudice delegato e si precisa che l'esecuzione del contratto prosegue non solo in caso di concordato con continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio quando il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è necessaria alla migliore liquidazione dell'azienda. Inoltre, è individuata nel tribunale l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare la partecipazione dell'impresa in concordato a procedure di affidamento lavori. L'articolo 5 reca alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico in materia edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente. L'articolo 19 prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate nei comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. In particolare, il comma 1 concede contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per il 2019 e di 2 milioni di euro per il 2020, alle imprese del settore turistico, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno dodici mesi antecedenti gli eventi sismici del 2018, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato annuo. I contributi sono erogati a condizione che le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro abbiano riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento ed esista un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 per cento dei costi ammissibili. Da ultimo, l'articolo 26 apporta alcune modifiche al Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). Nell'emanazione di ordinanze di protezione civile da effettuare durante uno stato di emergenza, si stabilisce che possono essere individuate modalità di concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, privati e attività economiche danneggiati, sia nell'ambito dell'intero territorio nazionale sia, ove possibile, nell'ambito del territorio regionale. L'attuazione degli interventi riguardano la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

**Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e**

**sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti relativa all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore strategica delle batterie in Europa (n. COM(2019) 176 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) illustra l'atto dell'Unione europea in titolo, contenente le valutazioni della Commissione europea sullo stato di attuazione del piano strategico sulle batterie, e ricorda che attualmente la quota europea nella produzione mondiale di celle di batterie è soltanto del 3 per cento, mentre l'Asia detiene una quota dell'85 per cento. Per evitare una dipendenza tecnologica dai concorrenti, l'Europa deve muoversi rapidamente nella corsa mondiale, al fine di consolidare la leadership tecnologica e industriale in tutta la catena. È questo l'obiettivo principale della "European Battery Alliance" (EBA). Le iniziative legislative e le misure di sostegno previste nella strategia della Commissione per una mobilità a basse emissioni e dai tre pacchetti sulla mobilità di "L'Europa in movimento" avranno ripercussioni sia sulla domanda sia sull'offerta di veicoli elettrici e di conseguenza di batterie. Entro il 2050 la quota di energia elettrica nella domanda finale di energia aumenterà come minimo del 53 per cento ed entro il 2030 circa il 55 per cento dell'energia elettrica utilizzata nell'UE sarà prodotta a partire da fonti rinnovabili. Di contro, l'elevata dipendenza dell'UE dalle importazioni di celle di batterie potrebbe minare la capacità dell'industria automobilistica di competere con i concorrenti stranieri, in quanto l'espansione del mercato dei veicoli elettrici comporterà un aumento significativo della domanda di tali materie prime. Nel settore delle batterie, il coordinamento delle attività di ricerca è fondamentale per sfruttare al meglio il potenziale di questo settore. Prendendo le mosse dalle iniziative di collaborazione del piano strategico per le tecnologie energetiche (SET) e dell'agenda strategica per la ricerca e l'innovazione nel settore dei trasporti (STRIA), la Commissione ha varato una piattaforma europea per la tecnologia e l'innovazione (ETIP) "Batteries Europe", intesa a fare avanzare le priorità di ricerca nel settore delle batterie, riunendo operatori industriali, comunità di ricerca e Stati membri dell'UE per promuovere la cooperazione e le sinergie tra i programmi di ricerca sulle batterie pertinenti. La piattaforma permette la cooperazione tra i numerosi programmi di ricerca sulle batterie avviati a livello dell'UE e nazionale, nonché tra iniziative del settore privato. Inoltre, il bilancio dell'Unione offre già importanti opportunità di finanziamento per sostenere la ricerca e l'innovazione nel settore: il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione 2014-2020 ha stanziato 1,34 miliardi di euro a favore di progetti in materia di stoccaggio dell'energia nella rete elettrica e di mobilità a basse emissioni di carbonio. Il Fondo per l'innovazione dovrebbe mettere a disposizione circa 10 miliardi di euro nel periodo 2020-2030 a sostegno di progetti dimostrativi pre-commerciali nel settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, incluso lo stoccaggio di energia. Naturalmente, la European Battery Alliance funge da catalizzatore per la creazione di una catena del valore delle batterie in Europa: circa 260 operatori dell'industria e dell'innovazione hanno aderito alla rete. L'obiettivo di rendere l'Europa un leader nella produzione sostenibile di batterie deve essere sostenuto principalmente da un solido quadro giuridico, integrato da norme europee armonizzate. Per ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di materie prime per le batterie (litio, cobalto, nichel e grafite), occorre garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile da paesi terzi ricchi di risorse. In linea con gli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sono necessarie misure affinché l'approvvigionamento esterno sia effettuato in modo equo, sostenibile ed etico e contribuisca positivamente ai vari obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre, riciclare le batterie usate può contribuire significativamente ad assicurare l'accesso alle materie prime: l'Europa ha il potenziale per creare un'industria leader a livello mondiale per una gestione sicura e responsabile dal punto di vista ambientale delle batterie fuori uso. Con la rapida espansione dei mercati per i tipi essenziali di batterie, come quelle agli ioni di litio utilizzate nei veicoli elettrici (per i quali il riciclaggio è attualmente quasi inesistente), grandi volumi di batterie fuori uso saranno generati a valle in Europa e nel mondo, il che renderà necessari una corretta gestione dei flussi di questo tipo di rifiuti e il recupero dei materiali di valore. Da ultimo, l'orientamento adottato dalla Commissione nel settore delle batterie rappresenta un

banco di prova per la strategia industriale dell'UE. Per rimanere competitiva a livello mondiale nelle tecnologie essenziali e nelle catene di valore strategiche, l'UE deve aumentare gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, nonché agevolare l'attuazione di importanti progetti di comune interesse europeo, garantendo nel contempo la parità di condizioni, un contesto normativo e un quadro per gli aiuti di Stato che favoriscano l'innovazione. Il settore delle batterie e dello stoccaggio dell'energia rappresenta un buon esempio di come combinare l'ambizione di norme rigorose in materia ambientale e rispettose del clima con una maggiore competitività in tutti i settori e in tutte le catene del valore, nonché la creazione di un'occupazione e di una crescita sostenibili. Questo settore può offrire un nuovo accordo ai consumatori, garantendo che in futuro la mobilità sia più pulita e accessibile a tutti, e dimostrare che le azioni per il clima e la modernizzazione dell'economia basata sulla circolarità rappresentano due facce della stessa medaglia.

In conclusione, propone di svolgere un ciclo di audizioni sull'atto in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

## 1.4.2.5.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 52 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)  
MERCLEDÌ 8 MAGGIO 2019  
52ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente [GIROTTO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [LANZI](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici** (Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente [GIROTTO](#) dichiara



conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [ANASTASI](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249**

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (approvato dalla Camera dei deputati)",

espresso particolare apprezzamento per il complesso delle misure previste dal decreto-legge in esame, il cui fine è quello di sostenere alcuni importanti settori agricoli in situazione di crisi, nonché superare lo stato di emergenza ambientale dello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;

con specifico riferimento alla Regione Puglia e ai danni causati dalle gelate eccezionali del 2018, rilevano le misure contenute dall'articolo 6, che prevedono tutele per le imprese agricole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, nonché quelle previste dal successivo articolo 6-bis, che stanziava un contributo in conto capitale ai frantoi oleari che, sempre a causa delle gelate, hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato;

valutato con favore il disposto dell'articolo 10-quater, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, recante disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari; valutato altrettanto positivamente il disposto dell'articolo 12, ai sensi del quale sono adottati interventi indispensabili per fronteggiare la grave situazione ambientale esistente nello stabilimento «Stoppani» sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova;

considerato che detti interventi mirano a garantire le attività di emungimento e di trattamento delle acque di falda contaminate da cromo nell'area dello stabilimento, nonché, nel breve-medio periodo, la continuità dei monitoraggi delle matrici ambientali e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza e bonifica di emergenza del sito di interesse nazionale (SIN) di Cogoleto-Stoppani, finalizzati a scongiurare possibili sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1248**

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici",

valutata positivamente la decisione di apportare, tramite l'articolo 1, modificazioni al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine, non solo di consentire il



superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 «Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici», ma anche di semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti, anche recependo le indicazioni pervenute dagli stakeholder che operano nell'ambito dei contratti pubblici;

considerato, in particolare, che le disposizioni di cui al successivo articolo 2 sono volte ad eliminare i gravi problemi di coordinamento esistenti tra l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici vigente e la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata;

considerato altresì che - nelle more dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - il medesimo articolo 2 introduce, nel suo complesso, misure che rafforzano la ratio di favor verso l'impresa momentaneamente in difficoltà, sottesa al codice dei contratti pubblici e al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; valutato con favore l'articolo 19, ai sensi del quale si dispone la concessione di contributi, pari complessivamente a 4 milioni di euro per il 2019 e il 2020 finalizzati a favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, comprese quelle che svolgono attività agrituristica, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate in alcuni comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania, che hanno registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una significativa riduzione del fatturato annuo rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente;

espresso apprezzamento, in fine, per il disposto dell'articolo 26, il quale, modificando il Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, risponde all'urgente esigenza, manifestata da diversi territori colpiti da eventi calamitosi, di semplificare l'attuale procedura per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio privato, nell'ambito della cosiddetta «Fase 2», prevista dai commi 422 e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articoli 25 e 28 del codice della protezione civile, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## 1.4.2.5.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 53 (ant.) del 09/05/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019  
**53ª Seduta**

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(1249\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)**

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [GALLIANI](#) (FI-BP) che annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole, presentata dal relatore nella seduta di ieri, è posta ai voti e approvata.

**[\(1248\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)**

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [GALLIANI](#) (FI-BP) dichiara il voto contrario a nome del proprio Gruppo, ricordando che tale orientamento è confermato dalle numerose proposte emendative presentate presso le Commissioni di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole, presentata dal relatore nella seduta di ieri, è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 11,45.

## **1.4.2.6. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.6.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 107 (ant.) del 30/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 30 APRILE 2019

**107ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[CATALFO](#)

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)**

(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) rileva che lo schema è finalizzato a dare attuazione alla legge n. 508 del 1999 nella parte in cui prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina, tra l'altro, delle procedure di reclutamento del personale. Dopo aver ricordato le varie norme che si sono susseguite nella fase transitoria, che ha visto anche l'intervento della giustizia amministrativa, passa all'esame del testo.

L'articolo 1 reca le definizioni, mentre l'articolo 2 stabilisce che ogni Istituzione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, indicandone l'*iter* di approvazione. L'articolo 3 regola la collaborazione fra Istituzioni AFAM, sia per la programmazione di procedure di reclutamento comuni, sia per l'utilizzo congiunto del personale e l'articolo 4 riguarda le procedure di reclutamento per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato, che dovranno avvenire con selezione pubblica per titoli ed esami. Il successivo articolo 5 disciplina le procedure per la stipula di contratti di insegnamento a tempo determinato, introducendo novità che si applicheranno dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento.

L'articolo 6 concerne il conferimento di incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile fare fronte con il personale di ruolo o con quello a tempo determinato nel limite delle dotazioni organiche. Infine, l'articolo 7 reca i principi generali per il

reclutamento del personale amministrativo e tecnico, mentre l'articolo 8 dispone, tra l'altro, che alcune misure previste dallo schema di regolamento non si applichino agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), per le particolari caratteristiche di questi ultimi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **BOTTO** (M5S) introduce il provvedimento, che si compone di 25 articoli, divisi in sei Capi. Per le parti di più stretta competenza della Commissione segnala, in particolare, l'articolo 10-*bis*, che interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione. In particolare, il comma 1 introduce il nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, estendendo il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali per il 2019 anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato degli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale e ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali di cui all'Ordinanza della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il comma 2 indica la copertura finanziaria degli oneri della misura, valutati in 860.000 euro per il 2019

La relatrice cita quindi sinteticamente le rimanenti disposizioni, che recano misure di sostegno ai settori: lattiero-caseario (articoli 1, 2, 3, 4, 4-*bis* e 5); olivicolo-oleario (6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*); agrumicolo (articolo 9); agroalimentari in crisi (10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies*, 11 e 11-*bis*); ittico (articolo 11-*ter*). Infine, ricorda che l'articolo 12 ha ad oggetto misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, mentre gli articoli 13 e 14, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La **PRESIDENTE** annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 920-B, già trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a ai fini dell'espressione del relativo parere. Al fine di consentirne fin d'ora la conoscibilità, avverte che i testi saranno pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Ricorda poi che, come stabilito dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Anticipa quindi la convocazione di numerose sedute, anche in sede di Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, per lo svolgimento, a partire dalla mattina di martedì 7 maggio, delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione). Nel corso della settimana saranno poi esaminati in sede referente i disegni di legge n. 920-B (concretezza) e 310, 658 e 1132 (salario minimo), nonché, in sede consultiva, i disegni di legge n. 1249 (rilancio settori agricoli in crisi), 867 (sicurezza esercenti le professioni sanitarie) e 1200 (tutela violenza domestiche e di genere) e l'Atto del Governo n. 79 (schema DPR personale docente e amministrativo AFAM). Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [920-B](#)

**G/920-B/1/11**

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

un moderno approccio in materia di organizzazione e gestione di complesse strutture del lavoro, in particolare nel settore dei servizi, ed *a fortiori*, nei servizi pubblici, dovrebbe essere prioritariamente orientato all'efficientamento delle prestazioni, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e soprattutto alla valorizzazione e riqualificazione delle professionalità esistenti. In un proficuo e costante coinvolgimento delle migliori energie dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni di rappresentanza;

ovvero, l'esatto contrario della filosofia che ha ispirato il provvedimento in oggetto, ed in particolare gli articoli 1 e 2, caratterizzati da una visione anacronisticamente centralista e al tempo stesso imperniata sul sospetto e su metodi volontariamente invasivi dei diritti dei lavoratori;

anche il riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, peraltro senza lo stanziamento di risorse aggiuntive, viene declinato esclusivamente per il potenziamento dei sistemi di rilevamento delle presenze, con soluzioni che hanno suscitato molti e circostanziati rilievi da parte del Garante per la tutela dei dati personali;

al contrario, le pubbliche amministrazioni italiane necessiterebbero, da una parte, della prosecuzione delle politiche di stabilizzazione dei lavoratori precari avviate nella scorsa legislatura, dall'altra, di un grande investimento in modernizzazione dei processi lavorativi e nella formazione di un personale posto sempre di fronte a nuove sfide e a nuovi servizi;

anche in tale prospettiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni sindacali;

una moderna ed efficiente amministrazione pubblica è fattore indispensabile per il rilancio del nostro sistema produttivo e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori pubblici, comparativamente più rappresentative su base nazionale, una strategia di investimenti in formazione e in efficientamento dei processi produttivi delle pubbliche amministrazioni, prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

**G/920-B/2/11**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

a proposito di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni, è evidente una palese contraddizione che ha caratterizzato, in generale, l'operato del Governo rispetto alle enunciazioni

programmatiche e che caratterizza, in particolare, il presente provvedimento con un approccio punitivo e allo stesso tempo velleitario;

il contrario di quel ricambio generazionale e dello sblocco totale del *turn over*, che i governi a guida PD avevano avviato, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di 50 mila dipendenti precari. Un processo virtuoso di rinnovamento che pure si era promesso di mantenere, se non rafforzare, anche anticipando al 2019 le assunzioni previste per il prossimo triennio;

al contrario, con una norma inserita nella legge di bilancio 2019, si smentiscono tali propositi e, a seguito dell'esito del confronto con la Commissione europea e della conseguente necessità di reperire risorse al fine di dare copertura economica ad alcune controverse misure, si stabilisce il divieto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, di effettuare, in riferimento alle ordinarie facoltà assunzionali per l'anno 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, ovvero proprio quelle amministrazioni che dal 1° gennaio avrebbero potuto beneficiare dello sblocco del *turn over*;

tale disposizione arreca un gravissimo danno alle migliaia di precari storici della pubblica amministrazione, che, in base ai requisiti della riforma della scorsa legislatura, avevano acquisito il diritto di essere assunti immediatamente e pregiudica il futuro umano e professionale dei tanti giovani che dopo anni di sacrifici e di studio hanno vinto un concorso pubblico ed erano in graduatoria pronti a essere assunti a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti utili, ogni misura volta a dare corso al processo di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, avviato nella scorsa legislatura;

a trovare le risorse necessarie prima del mese di novembre 2019 per sbloccare il *turn over* dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle università e delle agenzie fiscali.

#### **G/920-B/3/11**

[Patriarca](#), [Malpezzi](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

il comma 4 del medesimo articolo 2 è stato modificato dalla Camera dei deputati a seguito del recepimento della condizione approvata nel parere espresso dalla Commissione Cultura, che ha chiesto, appunto, di escludere il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del suddetto articolo;

il fenomeno dell'assenteismo nelle scuole è, infatti, estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall'istituto senza permesso è pressoché impossibile;

non è stata, invece, recepita la richiesta di escludere dalla suddetta verifica dell'accesso i dirigenti dei medesimi istituti;

il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la valutazione del dirigente non può essere frutto del conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati;

i dirigenti scolastici non sono equiparabili agli altri dirigenti della pubblica amministrazione;



appare, quindi non accettabile la previsione di un controllo degli accessi con le modalità disciplinate dal provvedimento, in considerazione anche della mole di lavoro imposto ai dirigenti scolastici dalla reggenza di più plessi scolastici,

impegna il Governo:

in considerazione della contrattualizzazione dell'orario di lavoro ed essendo i dirigenti valutati, non per il tempo passato a scuola, ma per la qualità dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione dei dirigenti scolastici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

#### **G/920-B/4/11**

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

nel corso delle audizioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che se «presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla video sorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi»;

il Garante ha inoltre rilevato come non appare conforme al canone di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza europea, l'introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, in relazione ai vincoli posti dall'ordinamento europeo sul punto a fronte dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato anche al fine di prevenire il possibile contenzioso giurisprudenziale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere, sin dal prossimo provvedimento utile, le citate disposizioni al fine di assicurare l'alternatività dei due sistemi di verifica di rispetto dell'orario, oltre che una sua introduzione graduata in ragione delle diverse esigenze funzionali dei diversi uffici pubblici e le opportune forme di coinvolgimento e di accordo con le rappresentanze dei lavoratori al fine del ricorso alle suddette forme di rilevamento delle presenze.

#### **G/920-B/5/11**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

considerato che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce, presso il Dipartimento della funzione

pubblica, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo della concretezza», composto da 53 unità di personale e preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete (!) per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

si tratta di fatto di 53 persone che svolgeranno un'attività di controllo ponendo di fatto le varie amministrazioni sotto esame senza fare nulla per aumentarne la produttività;

considerato inoltre che:

l'intero disegno di legge è improntato a una logica di controllo e centralista, nella distorta convinzione che tutti i dipendenti della pubblica amministrazione siano furbi e fannulloni, animati dall'unica volontà di lavorare il meno possibile se, non addirittura, di non lavorare proprio;

non c'è un disegno organico e riformatore che anima il disegno di legge, ma solo una finalità di controllo nella assoluta e colpevole «dimenticanza» del fatto che quello della pubblica amministrazione è un sistema molto complesso sotto i profili organizzativo e normativo;

nel provvedimento in esame non c'è cura del personale della pubblica amministrazione, non c'è volontà di restituire senso e significato al lavoro dei dipendenti pubblici, non c'è nulla sulla formazione permanente, ma solo una finalità punitiva come se bastasse l'attività di controllo per garantire l'effettività dei diritti dei cittadini e il miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, invece che una selezione del personale basata su competenze e merito e l'assicurazione di una formazione continua dei dipendenti pubblici;

il disegno di legge in esame è improntato a una visione «vecchia» della pubblica amministrazione che non tiene conto delle nuove esigenze derivanti dai molti cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e della necessità di creare nuove competenze e anche un nuovo rapporto con i cittadini, più snello, più veloce, più efficiente;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

#### **G/920-B/6/11**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premessi che:

l'articolo 4 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

l'Ispettorato per la funzione pubblica è stato istituito dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'Ispettorato per la funzione pubblica svolge i seguenti compiti: vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari; per lo svolgimento dell'attività, l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'articolo 1 istituisce il cosiddetto Nucleo per la concretezza, un ulteriore organismo di

controllo i cui compiti rischiano di sovrapporsi a quelli dell'Ispettorato, con il rischio di rendere l'attività ispettiva meno efficiente, considerato anche l'esiguo numero di unità di personale, cinquantatré, preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

tenuto conto che:

secondo dati forniti dall'Ispettorato della funzione pubblica, nel 2018 ci sono stati 10.350 procedimenti disciplinari avviati, in ragione di un notevole aumento dei controlli sia grazie a un'efficace azione deterrente;

l'efficienza amministrativa si costruisce investendo sulle risorse umane, che risultano sia il fattore produttivo di maggiore rilevanza della pubblica amministrazione, sia la principale variabile su cui agire per costruire efficienza e competitività;

i dati OCSE, incrociati con quelli della Ragioneria dello Stato, rilevano che l'Italia è ultima fra i Paesi europei quanto a numero di dipendenti pubblici, 49 ogni mille abitanti, ed è penultima, con un quasi 15 per cento, quanto a numero di dipendenti pubblici rispetto al totale degli occupati;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a potenziare l'organico dell'Ispettorato per la funzione pubblica, al fine di garantire un efficace ed efficiente funzionamento dell'attività ispettiva all'interno della pubblica amministrazione.

#### Art. 1

##### 1.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 1.2

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 1 sopprimere il capoverso «Art. 60-quinquies».*

#### Art. 2

##### 2.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e», con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità o».*

##### 2.2

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, sempre in presenza di fattori di rischio specifici riguardanti fenomeni di assenteismo e inosservanza dell'orario di lavoro».*

##### 2.3

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».*

##### 2.4

[Iannone](#), [Bertacco](#), [Rauti](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il personale del comparto dell'istruzione e della ricerca, ivi compresa l'area dirigenziale, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo».

*Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo 2 sopprimere le parole: «e 4».*

## 2.5

[Parente](#), [Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Tutto il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, compresi i dirigenti scolastici, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. È altresì escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo il personale dell'Afam, dell'università e della ricerca».

## 2.6

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ed educativo» con le seguenti: «, educativo e ATA».*

## 2.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «nonché i dirigenti».*

*Conseguentemente, al medesimo comma: medesimo periodo, sostituire le parole: «è escluso», con le seguenti: «sono esclusi»; sopprimere il secondo periodo».*

## 2.8

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «, i dirigenti e il personale ATA».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «è escluso» con le seguenti: «sono esclusi»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

## 2.9

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «il personale docente ed educativo», aggiungere le seguenti: «il personale ATA, i Dirigenti scolastici, i lavoratori della Ricerca e delle Università».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

## 2.10

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «istituzioni educative» inserire le seguenti: «, ivi compresi i dirigenti scolastici».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

## 2.11

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*

## 2.0.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2- *bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti

medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Ai fini di cui al comma 6-*bis* le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 2.0.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art.2- *bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui ai periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'Inps provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo

all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 463 del 1983. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'Inps per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 463 del 1983.».

### Art. 3

#### 3.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, premettere il seguente periodo:* «L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.»

#### 3.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «della legge 30 dicembre 2018, n. 145,», *aggiungere le seguenti:* «le regioni e gli enti locali,».

#### 3.3

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppresse le parole da: "e possono essere espletati" fino alla fine del periodo.».

#### 3.4

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 6, lettera b), numero 3), sostituire le parole:* «forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche», *con le seguenti:* «la possibilità di svolgere le prove scritte,».

*Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero 3), sostituire le parole:* «con risposta a scelta multipla», *con le seguenti:* «a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1)».

#### 3.5

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 6, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed estendendo tale modalità anche per i docenti abilitati e inseriti nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia, per i docenti non abilitati inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia e con tre annualità di servizio, oltre che per il personale Assistente amministrativo facente funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)».

#### 3.6

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 6, lettera b), numero 4), sopprimere le parole:* «o in sostituzione delle medesime».

#### 3.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 6, lettera b), numero 5), sopprimere la parola:* «anche», *e sostituire la parola:* «telematici», *con la seguente:* «digitali».

#### 3.8

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)



*Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).*

### **3.9**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Al comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami».*

### **3.10**

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 6, lettera b), numero 7) dopo le parole: «di titoli», aggiungere le seguenti: «ovvero di esperienze lavorative,».*

### **3.14**

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Per il comparto della scuola e le università e gli enti di ricerca le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate su tutti i posti resi vacanti e disponibili per un biennio senza ragioni sostitutive inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, al comparto della scuola e alle università»;*

*al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «ai commi 1 e 6-bis»;*

*alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».*

### **3.11**

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- 4ª Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l'inserimento anche in una graduatoria di una o più provincie oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.».*

### **3.12**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e di formare nuove figure professionali nelle materie di cui al comma 2, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato.».*

### **3.13**

[Berardi](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Il 50 per cento dei posti messi a concorso di cui al comma 4, lettera b), è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi,*

o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.».

### 3.15

[Perosino](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di consentire l'attuazione del comma 4, per il triennio 2019-2021, nell'ottica della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, con conseguente razionalizzazione delle risorse, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le sole amministrazioni centrali sono prorogati al 31 dicembre 2021. In tal caso, non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

### 3.16

[Masini](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

### 3.17

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.».

### 3.18

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

### 3.19

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Al comma 9, sopprimere le lettere a) e b).*

### 3.20

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)



*Al comma 9, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «tempestivamente», con le seguenti: «entro dieci giorni».*

### **3.21**

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «in quiescenza», aggiungere le seguenti: «da almeno due anni e».*

### **3.22**

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

*Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».*

### **3.23**

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.».*

### **3.24**

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.».*

### **3.25**

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» aggiungere le seguenti: «sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica».*

### **3.26**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

*Sopprimere il comma 14.*

### **3.27**

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«16-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

### **3.0.1**

[Modena](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. Al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui al comma 1, lettera *c*) e comma 2, lettera *b*) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.

3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 o delle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse.».

### 3.0.2

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Misure per il pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione)*

1. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione, all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: ", e possono essere espletati" fino alla fine del periodo sono soppresse.».

### 3.0.3

[Mallegni](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Intervento in favore dell'autonomia gestionale delle amministrazioni pubbliche)*

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

## Art. 4

### 4.1

[Floris](#), [Toffanin](#), [Berardi](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito con il seguente:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti"».

### 4.2

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

#### 4.3

[Lonardo](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Ai dirigenti sanitari di strutture ospedaliere situate nel territorio delle Regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro in Sanità e che risultano inadempienti in termini di mantenimento nell'erogazione dei LEA, non spetta alcuna retribuzione di risultato per l'intera durata del Piano di rientro».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di retribuzione di risultato della dirigenza medica».*

#### Art. 5

#### 5.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le somme di cui al comma 2, terzo periodo, sono, altresì, distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai predetti soggetti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore degli stessi, in proporzione all'entità del rispettivo credito. Per le finalità di cui al precedente periodo, il fondo di cui al comma 3, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2019».*

#### 5.2

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziato, che costituisce tetto di spesa.

6-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 6-bis è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta,

all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.*

## 1.4.2.6.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019

**108ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[CATALFO](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [CATALFO](#) (M5S) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente [CATALFO](#) rende noto che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ([n. 22](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Esame e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) illustra brevemente il *curriculum* del professor Tridico, che ritiene pienamente idoneo, per profilo professionale e comprovata esperienza, a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INPS. In conclusione, ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)**

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, chiede un rinvio dell'esame dell'atto in oggetto.

Si associa il relatore [AUDDINO](#) (M5S).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) riconosce l'importanza del provvedimento in esame, le cui disposizioni, a suo parere, si muovono nel solco di quelle varate nel corso della precedente legislatura, ma anticipa che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione a causa della limitatezza delle risorse individuate e della mancata estensione anche al 2020 delle misure di sostegno ai settori in crisi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [BOTTO](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole formulato dalla relatrice, che risulta approvato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)**

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) osserva che lo schema di decreto concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge n. 145 del 2018 con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033. Chiarito che le risorse destinate al Ministero del lavoro sono pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021, sottolinea che il testo si compone di un unico articolo, secondo il quale gli interventi sono individuati da ciascuna Amministrazione centrale nell'ambito degli stanziamenti ad essa assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie. La disposizione prevede inoltre che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia), e individua infine i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) rileva preliminarmente che il provvedimento individua una serie di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e sul codice penale per inasprire le pene, rimodulare alcune aggravanti e introdurre nuove fattispecie di reato. Per le parti di più stretta competenza della Commissione, si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, che prevede l'attivazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali reati.

Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, la relatrice segnala soprattutto l'articolo 10, che introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una fattispecie *ad hoc*, volta a sanzionare, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, il fenomeno del cosiddetto *revenge porn*. Ulteriori disposizioni riguardano il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio; l'incremento di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici; l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e per il delitto di atti persecutori; la specifica previsione della deformazione



dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, con l'abrogazione dell'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime; l'inasprimento delle pene per i delitti di violenza sessuale e la rimodulazione delle aggravanti per la violenza sessuale in danno di minore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), premesso che il provvedimento contiene disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, fa presente che l'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie in cui siedono rappresentanti delle regioni e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e cui sono attribuiti compiti di monitoraggio e di studio. Illustra quindi l'articolo 2, che introduce una circostanza aggravante comune penale, e l'articolo 3, che reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

***(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***

***(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***

***(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La [PRESIDENTE](#) annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 72 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta e riferiti al disegno di legge n. 658, adottato come testo base. Gli emendamenti sono già stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a e 5a ai fini dell'espressione del relativo parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

***(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 aprile, che sono stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a per i prescritti pareri.



Avverte quindi che, in assenza di obiezioni, si darà ora avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, come disciplinata dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento.  
Su richiesta del senatore [PATRIARCA](#) (PD) dispone quindi una breve sospensione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,45.*

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) propone di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Si associa il senatore [LAUS](#) (PD).

Il sottosegretario FANTINATI, valutati i propri impegni istituzionali, assicura la propria disponibilità per la seduta pomeridiana di domani.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 9,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1259, a firma del senatore Laforgia, recante salario minimo e validità *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Prende atto la Commissione.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 15 è integrato con l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249**

L'11ª Commissione permanente,  
esaminato il decreto-legge in titolo,  
apprezza le finalità del provvedimento, volto al rilancio dei settori agricoli in crisi e al sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale;  
condivisa l'entità degli interventi;  
preso atto delle limitate competenze della 11ª Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [658](#)

**G/658/1/11**

[Floris](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario»,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 2, si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

l'articolo 3 dispone che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa;

la formulazione dei citati articoli 2 e 3 rischia di escludere dall'applicazione della legge, proprio la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro appartenenti alla piccola e media industria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere nell'ambito di applicazione della presente legge, la contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa nell'ambito delle PMI, stipulata dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali di rappresentanza.

**G/658/2/11**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

innanzitutto, occorre incidere sul basso livello medio delle retribuzioni percepite dai lavoratori, oggi erose da un'incidenza del cuneo fiscale che colloca l'Italia al terzo posto tra i 35 Paesi OCSE per peso del prelievo gravante sul lavoro (v. *Taxing Wages* 2018, OCSE). In particolare, a fronte di un cuneo fiscale medio nell'UE-28 pari al 38,4 per cento, in Italia un lavoratore senza carichi familiari è sottoposto a un prelievo fiscale che raggiunge il 47,7 per cento, tra imposte personali sul reddito e contributi previdenziali;

in questo senso, la prima e più rilevante misura di contrasto del lavoro povero passa attraverso la prosecuzione del processo di riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in linea con le politiche avviate nella scorsa legislatura a sostegno delle retribuzioni di importo mediobasso (*bonus* 80 euro), nonché delle politiche per favorire l'occupazione stabile dei giovani (*bonus* decontribuzione giovani);

impegna il Governo:

a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in continuità con il processo avviato nella scorsa legislatura.

**G/658/3/11**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,  
premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

un intervento orientato ad eradicare il lavoro povero non può prescindere dalla lotta alla sottoccupazione - diffusa in particolare tra i giovani e le donne - e soprattutto dall'abbattimento del divario retributivo di genere, che ancora persiste nel nostro Paese accrescendo l'esposizione delle donne al rischio della povertà. L'Italia è tuttora, assieme a Malta, il Paese europeo con la più elevata disparità salariale tra uomini e donne; nella fascia di età dai 20 ai 64 anni la differenza di stipendio raggiunge il 19,8 per cento (Eurostat, 2018), mentre il 59 per cento delle donne italiane percepisce una retribuzione oraria più bassa della media nazionale, a fronte del 44 per cento degli uomini (Istat, 2017);

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro di pari valore, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere;

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di un piano europeo per favorire l'occupazione femminile orientato a garantire l'equità di genere nell'accesso al lavoro e al salario e a rimuovere ogni disparità di reddito tra uomini e donne.

**G/658/4/11**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,  
premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

la lotta al lavoro povero passa necessariamente attraverso la ricerca di peculiari forme di tutela per i lavori parasubordinati o non *standard*, in particolare quelli della *GIG-economy*, nonché attraverso il rafforzamento degli strumenti ispettivi e sanzionatori di contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare, a partire dalle false cooperative e dalle false partite IVA,

considerato, altresì, che:

l'Italia, al pari degli altri Paesi europei che non hanno un istituto di salario minimo legale avendo mantenuto una definizione dei minimi retributivi di fonte contrattuale (Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Austria, Svizzera), ha sviluppato *standards* di qualità del lavoro e delle relazioni sindacali particolarmente elevati, oltre che un alto grado di copertura della contrattazione collettiva; elementi positivi e distintivi che occorre mantenere e difendere, a tutela di tutti i lavoratori italiani, anche in presenza di un nuovo quadro normativo e regolatorio;

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere,

impegna il Governo:

a sostenere, anche in sede comunitaria, l'adozione di un istituto di salario minimo europeo, inteso quale strumento di fonte contrattuale e/o legale, parametrato alle condizioni di ciascun Paese e adattato ai rispettivi contesti, da definirsi sulla base del dialogo tra le parti sociali e della contrattazione collettiva nazionale e di settore;

in generale, a favorire il rafforzamento e l'estensione del dialogo sociale e della contrattazione collettiva in tutta l'UE, quali condizioni essenziali per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei e per la coesione e il progresso sociale.

#### Art. 1

##### 1.1

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale)* -

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4.

4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.

10. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

11. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

12. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

13. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria,

produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

14. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

15. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

16. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

Le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15 e 16 non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.*

## 1.2

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Giusta retribuzione e salario minimo di garanzia)* - 1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

3. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della



situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

5. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 4 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

6. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 5 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 3, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 5».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.*

### 1.3

[Mallegni](#), [Floris](#), [Malan](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Reddito di dignità) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2020.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

*Conseguentemente,*

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di Reddito di dignità».*

#### 1.4

[Mallegni](#), [Floris](#), [Malan](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Incentivi all'occupazione*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con età fino a 35 anni o superiore a 50 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla predetta data, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato, con la possibilità di rescissione, da entrambe le parti, senza obbligo di reintegro, con preavviso massimo di 30 giorni.

3. Gli articoli da 19 a 28 del Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

4. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

*Conseguentemente,*

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione».*

#### 1.5



[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 1, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: «Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e».*

**1.6**

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».*

**1.7**

[Toffanin](#), [Floris](#)

*Sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».*

**1.8**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Malan](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1- bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.»;*

*b) dopo l' articolo 4 , inserire il seguente:*

*«Art. 4- bis.*

*(Clausole che prevedono un compenso non equo)*

*1. E nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.*

*2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

*3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.*

*4. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.»;*

*c) all'articolo 5, sostituire le parole: «Ai fini dell'applicazione della presente legge», con le seguenti: «Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, commi 1 e 2, 3 e 4 della presente legge».*

Art. 2

**2.1**

[Laus](#), [Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Applicazione del trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e salario minimo di garanzia*) - 1. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge, si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

2. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 3.

3. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

4. A supporto della Commissione di cui al comma 3, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

- a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;
- b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;
- c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;
- d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;
- e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;
- f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;
- g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

6. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 5 al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

7. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 6 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 4, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 6.».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

## 2.2

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

## 2.3

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili»;

b) *sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti:* «Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

## 2.4

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;

b) *sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti:* Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

## 2.5

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili».

## 2.6

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».

## 2.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le*

prestazioni di lavoro».

## 2.8

[Catalfo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

- 1) *sostituire le parole:* «e per la zona nella» *con le seguenti:* «in cui opera l'impresa nel»;
- 2) *sostituire le parole da:* «anche considerato», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «all'attività svolta dai lavoratori in maniera prevalente.»;
- 3) *dopo le parole:* «dell'articolo 4,» *aggiungere le seguenti:* «comma 5,»;
- 4) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2- bis. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto l'importo di cui al comma 1 è il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo».

## 2.9

[Floris](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936», *con le seguenti:* «stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali in materia di rappresentanza con CGIL, CISL e UIL».

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 3:*

- 1) *al comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative a livello nazionale», *con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma;
- 2) *sopprimere il comma 2;*

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», *con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

## 2.10

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

## 2.11

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge».

## 2.12

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

## 2.13

[Toffanin](#), [Floris](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «all'attività svolta dai lavoratori» aggiungere le seguenti: «e dal datore di lavoro».*

**2.14**

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».*

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;*

b) *all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

*2-bis.* A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

*2-ter.* Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

*2-quater.* La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma *2-ter* al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

*2-quinquies.* Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma *2-quater* è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

*2-sexsies.* Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma *2-quater*.»;

c) *all'articolo 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

## 2.15

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

## 2.16

[Floris](#), [Toffanin](#), [Malan](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

## 2.17

[Toffanin](#), [Floris](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro» *inserire la seguente:* «complessivi».

## 2.18

[Durnwalder](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *aggiungere le seguenti:* «nonché della 13a mensilità.».

## 2.19

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1- bis.* Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».

## 2.20

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 2, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole:* «, ed alle prestazioni di lavoro digitale di cui all'articolo *2-bis*».

*Conseguentemente, dopo l' articolo 2 , inserire il seguente:*

«Art. *2- bis.*

*(Compenso per la prestazione di lavoro digitale svolta)*

1. Si definisce lavoro digitale l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*.

2. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali per le prestazioni di lavoro digitale riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

3. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo individuato dall'articolo



2 della presente legge.

4. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 3.

5. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

6. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

7. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».*

## **2.21**

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».*

## **2.22**

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».*

## **2.23**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai agricoli, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

## **2.24**

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono fatti salvi i principi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

## **2.25**

[Malan](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2- bis. In relazione al reddito del datore di lavoro, la retribuzione minima per lavoratori domestici, colf e badanti, può essere inferiore al limite di cui al comma 1 purché pari ad almeno i due terzi dello stesso, secondo le modalità seguenti:

a) se il datore di lavoro percepisce una retribuzione oraria, il limite minimo può corrispondere

ai due terzi di tale retribuzione;

b) se il datore di lavoro è un pensionato, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo dell'importo mensile del complesso dei trattamenti pensionistici;

c) negli altri casi, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo del reddito mensile del datore di lavoro».

## 2.26

[Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2- bis. Concorrono al raggiungimento del valore di cui al comma 1 anche le somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nella misura massima del 15 per cento del valore stesso.

2- ter. La regolazione fiscale e contributiva delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui al comma 2-bis è la medesima prevista all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, fino al raggiungimento del 15 per cento del valore indicato al comma 1. Oltre questa soglia il valore delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi è considerato reddito da lavoro.».

## 2.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 2- bis.

*(Commissione di analisi e monitoraggio)*

1. Viene istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione di analisi, monitoraggio ed arbitraggio, composta da 7 membri di cui quattro designati rispettivamente dall'Istat, dall'Inps, dal Cnel e dall'Anpal, di cui due professori universitari di prima fascia in disciplina di diritto del lavoro, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro stesso o da un suo rappresentante che la convoca e la presiede. I membri della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

2. A tale Commissione si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, ed in merito all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, fatto salvo il diritto di ricorrere in giudizio da parte di ogni singolo lavoratore.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione di cui al presente articolo, riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge».

## Art. 3

## 3.1

[Parente](#), [Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3. - *(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva)* - 1. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle



associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 4.*

### 3.2

#### Catalfo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «organizzazioni sindacali e datoriali», con le seguenti: «associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro»;*

2) *sopprimere le seguenti parole*: «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*:

«2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativo ed elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«2- bis. Al fine di rendere possibile l'applicazione dei criteri di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalità di deposito da parte dei datori di lavoro dei dati in loro possesso relativi alle deleghe sindacali, nonché alla loro eventuale affiliazione alle associazioni datoriali».

### 3.3

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole*: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti*: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

### 3.4

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole*: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti*: «maggiormente rappresentative».

### 3.5

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: «a livello nazionale della categoria stessa», *inserire le seguenti*: «anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3-bis.».

*Conseguentemente, dopo l' articolo , inserire il seguente*:

«Art. 3- bis.

*(Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro)*

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in cooperazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389.

3. Il codice CCNL è altresì inserito dall'INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

### 3.6

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1, dell'articolo 2».*

### 3.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Sopprimere il comma 2.*

#### 3.0.1

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)*

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

#### 3.0.2

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Codice CCNL)*

1. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

Art. 4

### 4.1

[Catalfo](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - *(Contratti collettivi scaduti o disdettati)* - 1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo del trattamento economico minimo orario previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente».

#### 4.2

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» inserire le seguenti: «aziendale o».*

#### 4.3

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 1, la parola: «territoriale» è sostituita dalla seguente: «nazionale», e le parole: «e per la zona» sono soppresse.*

#### 4.4

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».*

#### 4.5

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».*

#### 4.6

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» con le seguenti: «della categoria di riferimento».*

#### 4.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».*

#### 4.8

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».*

#### 4.9

[Floris](#), [Toffanin](#), [Malan](#)

*Sopprimere il comma 3.*

#### 4.10

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli importi di cui al comma 2 sono incrementati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevate dall'Istat nei 3 anni precedenti».

#### 4.11

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «sono incrementati annualmente» con le seguenti: «sono incrementati ogni tre anni» e le parole: «rilevato nell'anno precedente» con le seguenti: «rilevate nei 3 anni precedenti».*

#### 4.12

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «sono incrementati annualmente» inserire le seguenti: «, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».*

#### 4.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Sanzioni)*

1. Il datore di lavoro o il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.

2. Il datore di lavoro o il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti quanto previsto dalle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie, per due anni».

#### 4.0.2

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Rafforzamento del sistema ispettivo)*

1. Viene istituito un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale Fondo sono attribuite risorse pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Le risorse del Fondo sono finalizzate all'incremento del personale degli ispettorati del lavoro, dei servizi ispettivi dell'Inps e dell'Inail, all'attuazione delle misure di cui al comma 3, nonché al miglioramento ed omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche di tali ispettorati e servizi. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative al *turn-over* ed alle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di assicurare il massimo della pubblicità e della circolazione in formato aperto dei dati relativi alle retribuzioni minime vigenti e delle informazioni acquisite in via amministrativa ovvero attraverso le ispezioni, viene istituito e aggiornato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sito *online* consultabile da tutti i cittadini».

#### 4.0.3

[Catalfo](#)

*Dopo l' articolo , inserire i seguenti:*

«Art. 4- *bis*.

*(Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario)*

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo

delegato, ed è composta dai seguenti membri: *a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *b)* un rappresentante dell'INPS; *c)* un rappresentante dell'ISTAT; *d)* un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; *e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

3. I membri della Commissione sono nominati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. La Commissione: *a)* valuta annualmente e propone l'eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1 e nel lavoro domestico; *b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2 ed individua i CCNL prevalenti di cui all'articolo 3.

5. L'eventuale incremento di cui alla lettera *a)* del comma 4, è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

6. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 4- *ter*.**

*(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)*

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 4- *quater*.**

*(Repressione di condotte elusive)*

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del presente comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

#### **Art. 4- *quinquies*.**

*(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzazione delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge».

#### **4.0.4**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis**.

*(Riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro)*

1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro



privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

2. La riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 1 a 3 e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, stimate nel limite massimo di 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.760 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, a 857,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 887,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 451,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.679,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.966,6 per l'anno 2028 e a 4.436,6 a decorrere dall'anno 2029.

6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 3.312,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3.972,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5.038,1 milioni di euro per l'anno 2026, 4.560,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.063,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.».

#### 4.0.5

[Parente](#), [Bellanova](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di trasparenza sulla parità retributiva)*

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire trasparenza sulla parità retributiva, i dati sulla retribuzione effettivamente corrisposta devono contenere informazioni chiare sulle componenti fisse e variabili, la media e la mediana tra le retribuzioni di uomini e donne, la differenza nella media dei *bonus* di produttività, la proporzione di uomini e donne che hanno ricevuto dei premi nei dodici mesi

precedenti, la percentuale di uomini e donne occupati, la percentuale di differenza retributiva per medesimo livello di inquadramento, articolato per impiegati, quadri e dirigenti, la diffusione del lavoro agile. La negoziazione di obiettivi di parità retributiva tra uomini e donne, sia per settori che aziendali, è demandata alla contrattazione collettiva."».

#### 4.0.6

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Divieto di finanziamenti pubblici e contratti con la pubblica amministrazione)*

1. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo.

2. Per i datori di lavoro che beneficiano di provvidenze pubbliche o che hanno in essere contratti con la pubblica amministrazione, le violazioni delle disposizioni della presente legge in materia di applicazione dei minimi retributivi comportano in ogni caso la decadenza dalla titolarità dei benefici ovvero la risoluzione dei contratti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

#### 4.0.7

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera a), e a far data dal 1° gennaio 2020, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate.".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, autonomi ed etero organizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente o negli ambiti territoriali di effettuazione della prestazione, individuati o individuabili anche attraverso strumenti o procedure informatizzate."».

#### 4.0.8

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.



*(Diritto dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale)*

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.
3. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.
4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.
5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:
  - a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;
  - b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.
6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.
7. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Art. 5

5.1

[Floris, Toffanin](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - *(Disposizione transitoria)* - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla stessa.

2. I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che risultino scaduti o disdettati alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione non oltre un anno dalla medesima data».

5.2

[Catalfo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole*: «i contratti collettivi nazionali e territoriali», *con le seguenti*: «i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;

2) *sopprimere la seguente parola*: «vigenti»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«*I-bis*. Nei settori produttivi i cui contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale risultino scaduti o disdettagli alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima».

### 5.3

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole*: «comparativamente più» *con la seguente*: «maggiormente».

### 5.4

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Dopo le parole*: «più rappresentative sul piano nazionale» *inserire le seguenti*: «definite secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,».

### 5.5

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole*: «fino alla loro scadenza» *con le seguenti*: «fino al loro successivo rinnovo».

#### 5.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere i seguenti*:

«Art. 5- *bis*.

*(Oggetto e definizioni)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge stabiliscono i requisiti minimi che i contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza di essi, i contratti individuali del lavoro digitale devono contenere quale che sia la fattispecie adottata.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per:

a) lavoro digitale: l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*;

b) prestazione: la prestazione di lavoro erogata in seguito al recepimento di direttive sulle modalità di esecuzione della stessa tramite applicazioni;

c) applicazione: ogni strumento *software* destinato dal committente agli scopi di cui al comma 1, che mette in contatto la domanda di una prestazione e la relativa offerta di esecuzione;

d) dispositivo: qualsiasi supporto in grado di dare esecuzione all'applicazione;

e) committente: la società sussidiaria che ha in concessione l'uso dell'applicazione e, tramite questa, organizza le attività lavorative che derivano dalle richieste del committente primario;

f) committente primario: il soggetto che richiede l'esecuzione di una prestazione mediante un ordine al committente effettuato con l'uso dell'applicazione;

g) lavoratore: il soggetto che esegue materialmente la prestazione e che riceve le direttive tramite l'applicazione;

h) organizzazioni collettive: le organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché le organizzazioni di base autonomamente sorte fra i

lavoratori di uno stesso settore;

*i) log in e log out:* le procedure, rispettivamente, di accesso a un sistema informatico o a un'applicazione informatica e di uscita dalla stessa.

**Art. 5- *ter*.**

*(Codice di condotta)*

1. Ogni società detentrica di un'applicazione o di un sito *internet* dedicato a raccogliere richieste di prestazioni lavorative e a organizzarne l'erogazione adotta un codice di condotta, pattuito con i lavoratori e le loro organizzazioni collettive, contenente regole dettagliate per l'assolvimento delle prestazioni, i comportamenti ammessi e vietati, le modalità per i pagamenti e le disposizioni per la risoluzione delle controversie.

**Art. 5- *quater*.**

*(Compenso per la prestazione svolta)*

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

2. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 2.

4. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

5. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

6. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**Art. 5- *quinquies*.**

*(Contribuzione e assicurazione contro gli infortuni)*

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o di un'altra specifica previsione propria della fattispecie contrattuale scelta dalle parti, i contratti individuali riconoscono al lavoratore il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Qualora, in violazione del comma 1, la fattispecie contrattuale adottata dalle parti non lo preveda, la retribuzione è rideterminata, fin dalla stipulazione del contratto, con la specifica previsione, interamente a carico del committente, del versamento del premio dell'assicurazione di cui al medesimo comma 1, stabilito nell'aliquota del 7 per cento.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con decreto i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e dei premi di cui al comma 2.

**Art. 5- *sexies*.**

*(Turni di lavoro)*

1. Nel caso di mansioni svolte su turni di lavoro questi ultimi sono oggetto di pattuizione fra il lavoratore e l'azienda, quale che sia il mezzo impiegato per la loro pianificazione. Tale pattuizione si

concreta nella scelta del calendario di turnazione da parte del lavoratore e nella contestuale o successiva conferma di attribuzione mediante l'applicazione.

2. I turni di lavoro sono definiti con periodicità almeno settimanale, raccogliendo le disponibilità dei lavoratori e tenendo conto degli adeguati tempi di riposo.

3. La rinuncia a un turno di lavoro non costituisce motivazione valida per l'attribuzione di penalità o di provvedimenti disciplinari.

4. L'inizio del turno di lavoro coincide con il *log in* sull'applicazione.

5. Le applicazioni di cui al comma 4 devono essere strutturate in modo tale da prevedere un doppio varco di accesso, nel secondo dei quali deve essere reso esplicito e chiaro al lavoratore l'ingresso in servizio e l'uscita dal servizio.

6. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e di assicurare adeguati tempi di riposo, le applicazioni devono sempre definire misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.

#### Art. 5- *septies*.

*(Tutela della privacy e uso dei dati)*

1. Le applicazioni installate sui dispositivi personali del lavoratore non possono avere accesso ai dati conservati sul dispositivo relativi alla memoria interna ed esterna e alla scheda SIM.

2. L'accesso alla memoria interna ed esterna è consentito dietro espresso permesso del lavoratore solo se è necessario per lo specifico e stretto funzionamento dell'applicazione.

3. Il lavoratore può reclamare tutti i dati generati dalla propria attività e chiedere che siano distrutti.

4. Il lavoratore ha il diritto al riconoscimento di un'indennità per l'uso dei dati, eventualmente prodotti dall'attività svolta tramite l'applicazione, da commisurare alla quantità di *byte* generata. L'indennità è oggetto della contrattazione fra la committenza e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

#### Art. 5- *octies*.

*(Valutazione della prestazione lavorativa)*

1. Eventuali valutazioni qualitative e quantitative effettuate dal committente sulle prestazioni erogate dai lavoratori non possono in alcun modo influenzare l'allocazione degli ordini e dei turni di lavoro, laddove organizzati.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 non tengono conto dei periodi di inabilità temporanea al lavoro per infortunio e malattia.

3. I criteri della valutazione devono essere resi pubblici a chi impiega l'applicazione, sia ai lavoratori e alle loro organizzazioni collettive sia ai committenti primari.

4. Ogni singola modifica dei criteri della valutazione della prestazione rispetto a quanto contenuto nel contratto di lavoro è oggetto di nuova pattuizione fra il committente e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

5. L'applicazione consente al lavoratore la facoltà di gestire la portabilità della propria valutazione, al fine di farla valere su piattaforme analoghe in quanto contenente la storia lavorativa del lavoratore medesimo.

6. Il lavoratore ha il diritto di chiedere e di ottenere l'azzeramento della valutazione, su sua richiesta motivata, al passaggio a un'altra piattaforma.

#### Art. 5- *novies*.

*(Uso di mezzi di proprietà del lavoratore)*

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza, quello individuale riconoscono al lavoratore un rimborso per le spese di utilizzo e per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli

strumenti di sua proprietà utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è commisurato al numero delle prestazioni effettuate o a un altro parametro quantitativo ed è oggetto della contrattazione fra le parti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dello sviluppo economico, emana uno o più decreti contenenti i minimi tabellari dei rimborsi di cui al presente articolo.

4. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, i rimborsi a carattere quantitativo correlati all'uso di un mezzo di trasporto sono commisurati:

a) al valore dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicati annualmente nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobil club d'Italia ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

b) al costo di 0,35 euro per chilometro percorso nel caso di uso di mezzo non a motore; tale parametro è indicizzato al costo della vita risultante dalle rilevazioni annuali dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Scaduto il termine di cui al comma 3 e in assenza di adempimento, i criteri di calcolo dei rimborsi di cui al comma 4 sono assunti definitivamente.

6. Il committente garantisce l'accesso all'applicazione da parte del lavoratore, quali che siano il tipo e la versione del dispositivo impiegato.

#### Art. 5- *decies*.

*(Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori)*

1. Gli obblighi di informazione e di formazione di cui all'articolo 36, commi 2 e 4, e all'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, sono estesi anche ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente capo. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive prestazioni richieste. Nell'ipotesi in cui il committente fornisca attrezzature proprie, o tramite terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del titolo III del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. La formazione di cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, può essere effettuata anche a distanza, mediante strumenti propri delle tecnologie informatiche, purché la consapevolezza del lavoratore circa i rischi a cui è sottoposto sia adeguatamente valutata dal committente nella fase di erogazione della formazione medesima. Il committente è tenuto a ripetere tale valutazione ogni sei mesi dalla prima effettuazione.

3. Ai fini della corretta individuazione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale, il committente effettua la valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012.

#### Art. 5- *undecies*.

*(Responsabilità solidale del committente primario)*

1. Il committente primario è obbligato in solido con il committente, entro il limite di sei mesi dall'erogazione della prestazione, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in relazione alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge».

*Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».*

#### 5.0.2

[Laforgia, De Petris](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere i seguenti:

«Art. 5- *bis*.

*(Oggetto, definizioni e clausole di compenso non equo)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, il presente capo è finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei lavoratori autonomi e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente, sia esso impresa, lavoratore autonomo o pubblica amministrazione.

2. Ai sensi del presente capo sono considerati lavoratori autonomi coloro che svolgono un'attività autonoma di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, nonché i prestatori di opera continuativa e coordinata di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

3. Per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si considera equo il compenso non inferiore ai minimi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori autonomi e i consigli nazionali degli ordini, collegi o albi professionali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare automaticamente ogni due anni secondo gli indici dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Nel caso di lavoratori autonomi economicamente dipendenti e per le collaborazioni coordinate e continuative non disciplinate da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro si considera equo il compenso non inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, firmati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore.

5. Ai fini del presente capo per lavoratori autonomi economicamente dipendenti si intendono coloro che svolgono la loro attività economica o professionale in modo abituale, personale, diretto e prevalente per una persona giuridica denominata committente, il cui corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare.

6. Sono nulli le clausole e i patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 6 opera a vantaggio del lavoratore autonomo che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

8. Il giudice, accertata la non equità del compenso, dichiara la nullità della clausola o del patto e determina il compenso del lavoratore autonomo ai sensi del comma 1.

9. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è attribuita al tribunale del lavoro.

**Art. 5- ter.**

*(Tutela del lavoratore autonomo)*

1. Il contratto che ha ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) oggetto della prestazione;

b) compenso per la prestazione;

c) modalità e tempi di pagamento;

d) eventuali cause di recesso anticipato, congruo preavviso, clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato.

2. I rapporti contrattuali di cui al presente capo rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive, di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e dei contenziosi per abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è attribuita al tribunale del lavoro.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della presente legge e del comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il giudice condanna il committente al pagamento di un'indennità

risarcitoria pari al 30 per cento dell'importo del contratto e di una somma non inferiore a euro 258 e non superiore a euro 2.065 da versare in un apposito capitolo del bilancio dello Stato destinato a finanziare interventi di assistenza a favore dei lavoratori autonomi, rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato del lavoro anche tramite i centri per l'impiego.

5. Qualora il lavoratore autonomo svolga la sua attività professionale per un appaltatore o subappaltatore può agire contro l'imprenditore principale, sino all'importo del debito di cui quest'ultimo è debitore nei confronti del primo al momento del reclamo.

6. In materia di garanzia della riscossione dei crediti del lavoratore autonomo si applica la normativa civile e commerciale sui privilegi e sulle preferenze, nonché sulle procedure fallimentari, applicabile ai crediti di lavoro dipendente.

**Art. 5- *quater*.**

*(Clausole abusive)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:

"2- *bis*. Si considerano altresì abusive le clausole che:

- a) attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
- b) impongono al lavoratore la rinuncia al rimborso delle spese".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

*Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: « il riconoscimento di un equo compenso per i lavoratori autonomi ».*

**5.0.3**

[Toffanin, Floris](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

1. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una Commissione composta da rappresentanti del Ministero stesso, dell'INPS e del CNEL, nonché delle parti sociali maggiormente rappresentative, integrata da esperti nominati dal Ministero, con il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni in ogni settore per l'esatta attuazione della norma che individua i contratti maggiormente rappresentativi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## **1.4.2.7. 13<sup>^</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**



# 1.4.2.7.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 61 (ant.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019**  
**61ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 12.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in esame, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, giunto al Senato nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, l'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca norme sulla movimentazione degli animali delle specie sensibili al *virus* della «Lingua blu» nel territorio nazionale.

In particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del *virus*, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione.

[L'articolo 8 reca misure per il contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria, ed è stato completamente riscritto nel corso dell'esame](#) alla Camera. È stato confermato l'inserimento di un nuovo articolo 18-bis al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'individuazione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Tale articolo 18-bis si compone di tre commi (mentre nel testo originario era composto da sei commi). Il comma 1 del nuovo articolo 18-bis dispone che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere

monumentale, sono attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione. Il comma 2 del medesimo articolo 18-*bis* prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. Gli ispettori fitosanitari o il personale di supporto, procedono all'estirpazione coattiva delle piante, mentre chiunque impedisce l'estirpazione coattiva è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo, aumentata del doppio. Il comma 3 dello stesso articolo 18-*bis* dispone che, in applicazione dell'articolo 21-*bis* della legge n. 241 del 1990, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. La medesima disposizione prevede altresì che, effettuate le forme di pubblicità di cui sopra, gli ispettori o gli agenti fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere l'ausilio della forza pubblica, stabilendo poi il comma 4 del nuovo articolo 18-*bis* che all'attuazione di quanto previsto dal predetto articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 dell'articolo 8, non modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede che all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Testo unico in materia ambientale, sia aggiunta una nuova lettera, al fine di prevedere l'esclusione, in aggiunta a quelle già previste, dall'ambito di applicazione del codice dell'ambiente, dei "piani, dei programmi e dei provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza".

[L'articolo 8-\*bis\*, aggiunto nel corso dell'esame](#) alla Camera, modifica il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 241 del 2005, prevedendo, nella parte innovativa, un'apposita sanzione in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi. La sanzione introdotta consiste nel pagamento di una somma da euro 516 ad euro 30.000.

L'articolo 8-*ter*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*. Il comma 1 prevede che per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni può estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica. L'estirpazione può, inoltre, essere effettuata senza dover esperire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di valutazione strategica e di valutazione di incidenza ambientale. Il comma 2 prevede che i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di piante che siano titolari di centri non autorizzati a poter emettere il relativo passaporto, in quanto ubicati nelle aree delimitate dal batterio della *Xylella*, possono essere autorizzati a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante c.d. specificate indicate dall'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789. Le aziende in esame devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e devono assicurare che esse siano sane e corrispondenti quanto a specie varietale. Il comma 3 aggiunge, tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l'anno 2019, quella relativa agli interventi finalizzati al contenimento della diffusione della *Xylella fastidiosa* previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018, mentre il comma 4 prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature e espianti, se è destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno

richiesta alla regione. Le parti di legno prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positivo al batterio della *Xylella* possono essere liberamente movimentate all'esterno dell'area delimitata.

L'articolo 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020.

L'articolo 11-*ter*, introdotto dalla Camera, apporta alcune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative tanto pecuniarie quanto accessorie. Il comma 1-*bis* - aggiungendo un ulteriore periodo all'articolo 40 (recante Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne), comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154 - circoscrive poi al solo caso di recidiva le sanzioni del sequestro e della confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, allorquando soggetti titolari di licenza di pesca professionale violino uno dei seguenti divieti: utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo; utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

L'articolo 12 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale. Nello specifico, vengono disciplinati i compiti del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare, i poteri del Prefetto di Genova, i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, l'assegnazione delle risorse e le deroghe normative. Durante l'esame alla Camera, sono state introdotte diverse modifiche relative alla discarica Molinetto, all'impiego del personale della immobiliare Val Lerone S.p.A., all'aggiornamento della istruttoria tecnica per il conferimento di rifiuti, alla possibilità di indire conferenze di servizi da parte del prefetto, e all'aggiunta di una spesa straordinaria di 5 milioni per la bonifica.

In particolare si prevede che il Prefetto di Genova, di cui si avvale il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'interno, realizzi le previste attività entro il 31 dicembre 2021, mentre nel testo originario era previsto il termine del 31 dicembre 2020. Al Prefetto sono attribuiti i poteri previsti per i Commissari straordinari dall'articolo 13, commi 4-4-*quater*, del decreto-legge [n. 67 del 1997](#).

In particolare, durante l'esame alla Camera, in merito alla utilizzazione del personale della Immobiliare Val Lerone S.p.A. è stata introdotta una modifica volta a prevedere (in luogo del semplice avvalimento da parte del prefetto) il mantenimento in servizio del medesimo personale assunto a tempo pieno e determinato, già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.A e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica. Durante l'esame alla Camera, è stato previsto, inoltre, che SNPA (Sistema nazionale protezione ambiente) aggiorni l'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica di Molinetto, nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Durante l'esame alla Camera, è stata altresì introdotta una modifica con la quale si prevede che il prefetto può indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti, prevedendo la relativa disciplina procedurale, in merito alla quale si segnala che, in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata - in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - all'assenso del Ministero competente o della Giunta regionale, a seconda che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette

giorni dalla richiesta.

Il comma 2 consente al Prefetto di Genova di individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.

Il comma 3 autorizza il Prefetto di Genova ad avvalersi, altresì, per le attività volte alla risoluzione dell'emergenza nello stabilimento Stoppani di una serie di strutture, quali Sogesid S.p.A.; altre società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica; il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento.

Il comma 5 stabilisce un periodo transitorio per l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3554 del 5 dicembre 2006 finalizzate al proseguimento delle attività di messa in sicurezza del sito. Durante l'esame alla Camera, si è precisato che tale disciplina transitoria è prevista per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al comma 1. La norma prevede altresì che gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.

Il comma 5-*bis*, aggiunto dalla Camera, autorizza, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro, al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 6 autorizza il Prefetto di Genova, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, ad una serie di disposizioni normative statali e della Regione Liguria nonché del Codice dei contratti pubblici e del Codice dell'Ambiente, nonché ad altre disposizioni, sia nazionali (tra cui il Codice dei beni culturali) sia regionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

La presidente [MORONESE](#) comunica che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14,30 di oggi per il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

## 1.4.2.7.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 62 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019**  
**62ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Non essendovi interventi in discussione generale, il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [MARTELLI](#) (Misto) chiede se sia possibile posticipare l'espressione del parere al fine di poter eventualmente proporre modifiche al relatore.

La presidente [MORONESE](#), concordemente con il relatore, ricorda che i tempi a disposizione della Commissione non consentono di accedere alla richiesta del senatore Martelli.

Verificata pertanto la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere non ostativo viene posta ai voti ed approvata.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## **1.4.2.8. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.8.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 92 (pom.) del 29/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

LUNEDÌ 29 APRILE 2019

**92ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd'Az), relatrice, illustra il decreto-legge in conversione, che si compone di 26 articoli (di cui 12 aggiunti alla Camera), finalizzati al rilancio dei settori agricoli in crisi e al sostegno delle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi, nonché ad affrontare l'emergenza dello stabilimento Stoppani di Cogoleto (Genova).

L'articolo 1 istituisce un Fondo di 10 milioni di euro per il 2019, destinato a migliorare la qualità e la competitività della produzione del latte ovino. La misura ha lo scopo di far fronte alla crisi che ha colpito il settore lattiero caseario del comparto ovino e caprino, interessato da una sovrapproduzione del "pecorino romano DOP", che ha portato il prezzo del latte venduto a valori inferiori ai costi di produzione.

Gli interventi finanziati con il Fondo dovranno porsi in linea con l'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli. Secondo il comma 3 dell'articolo, gli interventi dovranno rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis* (regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo) e le disposizioni stabilite dai regolamenti che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno (regolamento (UE) n. 651/2014 e regolamento (UE) n. 702/2014). Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il contributo potrà essere concesso anche in base alle regole stabilite dalla Commissione europea nella decisione di autorizzazione C(2015) 9742, relativa all'aiuto di Stato Italia SA.4241 "Contratti di filiera e di distretto".

L'articolo 2 è finalizzato a sostenere le imprese del settore lattiero caseario del comparto ovino caprino a causa della crisi del mercato, con contributi fino a 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinati



alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore. Il comma 2 specifica che il contributo è concesso, ad ogni singolo produttore, in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo. I contributi saranno concessi nel rispetto dei già citati regolamenti *de minimis* (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 1408/2013.

L'articolo 3 detta disposizioni per il monitoraggio della produzione di latte ovino e caprino e per il monitoraggio delle quantità importate da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi, con la registrazione mensile nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN), obblighi finora previsti, dal decreto ministeriale 7 aprile 2015, unicamente per il latte vaccino, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

L'articolo 4 interviene per fornire strumenti di migliore funzionalità del recupero delle somme, anche in via coattiva, nella fase attuativa della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018, n. C-433/15, che, come è noto, ha ravvisato un inadempimento nella condotta dello Stato italiano in relazione alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte. L'obiettivo della disposizione è quello di attribuire le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sottraendole all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in quanto la prima è istituzionalmente strutturata per svolgere con efficienza ed efficacia tali procedure.

L'articolo 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al *virus* della febbre catarrale degli ovini, più comunemente conosciuta come Lingua blu (o *Blue Tongue* - BT). A livello dell'Unione europea, la malattia è regolamentata dalla direttiva 2000/75/CE, recepita con il decreto legislativo n. 255 del 2003, e dal regolamento (CE) n. 1266/2007.

L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di ulteriori 14 milioni di euro per il 2019, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale e in particolare per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi. Ai sensi del comma 2, l'efficacia di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Con riguardo al settore ovi-oleario, di cui al capo II del decreto, l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nel limite della dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), come rifinanziato dall'articolo 10 del decreto-legge in esame.

Riguardo alle aziende olearie pugliesi che hanno subito danni dalle predette gelate del 2018, l'articolo 6-*bis*, introdotto alla Camera, riconosce per il 2019 un contributo, entro il limite massimo di 8 milioni di euro. Il comma 3 dispone che il contributo è erogato ai sensi della disciplina di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di Stato *de minimis*, che prevede il limite massimo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'articolo 7 introduce un contributo, entro il limite massimo di 5 milioni di euro, per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari, contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Ai sensi del comma 2, il contributo è riconosciuto nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, sugli aiuti di Stato *de minimis*.

L'articolo 8, ampiamente modificato durante l'esame alla Camera, prevede misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

In particolare, il comma 1 prevede che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura



vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In tal modo si estende all'ordinamento generale quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*.

Inoltre si prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.

Identica sanzione è prevista dall'articolo 8-*bis*, introdotto alla Camera, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi.

L'articolo 8-*ter*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca ulteriori misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, prevedendo che, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni possa estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, in deroga ad ogni disposizione vigente e in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.

Inoltre, l'articolo 8-*quater* prevede l'adozione di un Piano straordinario, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della *Xylella fastidiosa*, al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia. Gli interventi non interesseranno la parte del territorio salentino inclusa nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789.

Tra le misure di sostegno al settore agrumicolo di cui al capo III, l'articolo 9 prevede la possibilità di concedere un contributo, nel limite di 5 milioni di euro per il 2019, per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore entro il 31 dicembre 2018.

Passando al capo IV, recante ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi, l'articolo 10 prevede l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale "interventi indennizzatori" di 20 milioni di euro per il 2019. A tale Fondo attinge anche l'intervento previsto all'articolo 6, relativo al settore ovicolo-oleario pugliese.

L'articolo 10-*bis*, introdotto alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione.

L'articolo 10-*ter* autorizza l'anticipo del 50 per cento dell'importo dei contributi dovuti alle imprese agricole a titolo di pagamenti diretti, nell'ambito della politica agricola comune, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, a condizione del permanere dello stato di crisi del settore. Gli aiuti si intendono concessi nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti di Stato *de minimis* nel settore agricolo e alle relative disposizioni attuative.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 1 della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1° ottobre 2018, in deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2018, anticipi fino al 70 per cento dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'Allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2018.

L'articolo 10-*quater*, inserito alla Camera, a tutela dei produttori agricoli, prevede che i contratti aventi ad oggetto la cessione di taluni prodotti agricoli, debbano avere - ad eccezione dei contratti di carattere stagionale - una durata non inferiore a dodici mesi. I settori interessati dalla norma sono quelli dei prodotti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Inoltre, al fine di contrastare possibili squilibri eccessivi tra le parti, si stabilisce che la fissazione, da parte dall'acquirente, di un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di

produzione risultanti dall'elaborazione mensile dell'ISMEA, configuri una pratica commerciale sleale. Al riguardo, si fa presente che è stata da poco approvata (ed è in corso di pubblicazione) la nuova direttiva europea in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera alimentare, di cui alla proposta COM(2018) 173.

L'articolo 10-*quinquies*, introdotto alla Camera, concerne le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano i procedimenti di recupero di alcuni aiuti erogati in base ai regolamenti (CE) n. 320/2006 e n. 968/2006, sul regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/103 della Commissione europea, ha escluso dal finanziamento dell'Unione, per quanto riguarda l'Italia, taluni finanziamenti del Fondo di ristrutturazione del settore dello zucchero per gli anni 2007, 2008 e 2009, a causa di "interpretazione erronea della produzione di zucchero", e le misure relative alla campagna di commercializzazione 2008/2009.

La nuova norma, in particolare, sospende i procedimenti di recupero sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, dichiara prive di effetti le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate.

L'articolo 11 prevede uno stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati, per una somma di 2 milioni di euro per il 2019.

L'articolo 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020, destinato, tra l'altro, a far fronte alla perdita di reddito degli allevatori, con interventi che dovranno rispettare i limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis* (regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013).

L'articolo 11-*ter*, articolo unico del capo IV-*bis* relativo al sostegno del settore ittico, introdotto alla Camera, apporta alcune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.

Le modifiche si applicano alle sanzioni da ultimo definite dall'articolo 39 della legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo), che aveva inasprito le precedenti sanzioni amministrative per dar seguito alle raccomandazioni della Commissione europea, del 17 dicembre 2012, sul sistema italiano di controllo dell'attività di pesca e al Piano di azione adottato con decisione della Commissione europea il 6 dicembre 2013 e reso pubblico il 17 febbraio 2014.

Infine, l'articolo 12, relativo al capo V, reca misure urgenti per assicurare il completamento degli interventi necessari per risolvere la grave situazione ambientale tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, con riferimento alla bonifica dell'area interessata dall'attività - cessata nel 2003 - di produzione componenti chimici per l'industria galvanotecnica, per l'impregnazione del legno e per l'industria conciaria. In particolare, l'articolo disciplina i compiti del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare, e i poteri del Prefetto di Genova, e reca norme concernenti i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, e relativamente all'assegnazione delle risorse.

L'articolo 13 reca la clausola di copertura finanziaria, mentre l'articolo 14 quella dell'entrata in vigore del decreto.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice [FEDELI](#) (PD), apprezzato il lavoro esaustivo svolto dalla relatrice, si sofferma su un punto specifico della relazione, relativo al Fondo di sostegno per il settore lattiero caseario del comparto ovino e caprino, i cui interventi potranno - secondo la relazione tecnica - essere adottati in base a un aiuto di Stato già autorizzato dalla Commissione europea o in base alla normativa *de minimis*. Al riguardo, ritiene opportuno stabilire con maggior precisione la base giuridica degli aiuti.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ritiene che, fatti salvi alcuni articoli che recano disposizioni di effettiva necessità e urgenza, buona parte delle disposizioni sarebbero dovute confluire nella legge europea o di delegazione europea, quale strumento ordinario di adeguamento nazionale all'ordinamento europeo, nel rispetto della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI, n. 2](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di martedì 14 maggio e il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti alle ore 12 di giovedì 16 maggio.

La Commissione conviene.

Si apre quindi una discussione su possibili ulteriori audizioni da svolgere in relazione al disegno di legge, in cui intervengono le senatrici [TESTOR](#) (FI-BP), [FEDELI](#) (PD) e [GAUDIANO](#) (M5S) e il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az).

La Commissione conviene sull'opportunità di concludere, entro la prossima settimana, le audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

## 1.4.2.8.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 93 (ant.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019**  
**93ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 7 maggio 2019, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1122\)](#) *Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***  
(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, in cui richiama - con riferimento ai profili europei del provvedimento - la disciplina di delega di cui all'articolo 6, in cui tra i principi e criteri direttivi vi è la definizione, anche in armonia con i principi dell'Unione europea, dell'entità e delle modalità di quantificazione del risarcimento del danno in favore del lavoratore, nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo (lettera d).

A tale ultimo riguardo, ricorda che i predetti "principi dell'Unione europea" sono stati da ultimo precisati nella sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018, nella causa C-494/16, Santoro, che si è occupata nuovamente della misura risarcitoria, e in particolare della sua entità, nei casi di abusiva reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione.

Come chiarito dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, tale decisione europea ha ritenuto sussistente la compatibilità eurounitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072, che, dopo aver ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, norma successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, ma che prevedeva, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, un risarcimento nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La stessa formulazione è stata peraltro ripresa dall'articolo 28 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015.

Viene dunque, da un lato, confermata l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato secondo la pacifica giurisprudenza eurounitaria e nazionale; dall'altra, è ritenuta sussistente una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione. Tali termini sono stati da ultimo ribaditi con l'ordinanza della sezione lavoro della Corte di cassazione n. 292 del 2019, che, nel fare riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, fa salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla "perdita del posto" (in assenza di una assunzione tramite concorso ex articolo 97 della Costituzione).

La relatrice propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge, nel presupposto che il legislatore delegato si atterrà ai principi dell'Unione europea come declinati dalla sopra riportata giurisprudenza europea e nazionale.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) chiede un chiarimento in merito alla portata della delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), e sui riflessi sul tenore del parere testé illustrato dalla relatrice.

Si apre quindi una discussione in merito, cui partecipano la senatrice [GINETTI](#) (PD), la senatrice [FEDELI](#) (PD) e il [PRESIDENTE](#).

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) riformula, quindi, lo schema di parere, modificando l'ultimo paragrafo del preambolo.

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice [GINETTI](#) (PD) osserva come la specificazione del parere miri anche a evitare ulteriori contestazioni in sede europea.

Il disegno di legge tra l'altro non è del tutto chiaro in riferimento alla sua applicazione ai comparti dell'istruzione, della ricerca e della sanità, essendo evidente come tali settori richiedano un'attenzione particolare. Un altro punto rilevante concerne il tema della formazione, che meriterebbe di essere adeguatamente sviluppato, al fine di creare una classe dirigente all'altezza delle sfide che attendono le nostre pubbliche amministrazioni. Lamenta inoltre come il testo preveda diverse conferme di normative vigenti, che appaiono poco aderenti all'obiettivo di semplificazione prefigurato. Si sofferma infine sul tema della mobilità, trattato nell'articolo 5.

Nel ribadire come la delega non risponda alle obiezioni sollevate in sede europea in merito al principio di stabilizzazione dei pubblici dipendenti preannuncia il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere come riformulato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, in cui evidenzia che le misure di sostegno di cui agli articoli 1, 2, 5, 6-bis, 7, 9, 10-ter, 11-bis sono disposte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Evidenzia altresì che gli articoli 1, 10-ter, 10-quater si pongono in linea con la normativa europea sulla politica agricola comune, che l'articolo 4-bis incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu", in attuazione del regolamento (CE) n. 1266/2007, e che gli articoli 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater prevedono misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927. Ritiene inoltre che gli articoli 3, 4, 10, 10-bis, 11, 11-ter e 12 del disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla conformità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ritiene non opportuno che un decreto-legge - al di là delle misure urgenti relative a specifiche questioni di emergenza - disciplini materie importanti come quelle relative alla politica agricola comune, che meriterebbero invece uno strumento legislativo ordinario e completo. Preannuncia quindi il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico.

La senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) chiede rassicurazioni sulla necessità che le misure di sostegno previste nel decreto rispettino la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Previa verifica del numero legale, posto in votazione, lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta, è approvato.

**(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, che è stato oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera.

Nell'articolo 1, la Camera ha operato modifiche intese a: richiamare anche i principi di trasparenza e di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; introdurre un termine temporale per la comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'avvenuta attuazione delle misure correttive, termine decorrente dall'attuazione medesima; prevedere la trasmissione anche alle competenti Commissioni parlamentari della relazione annuale del Dipartimento della funzione pubblica, concernente gli esiti dei sopralluoghi e delle visite.

Nell'articolo 2 del disegno di legge - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai



fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e che reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche - la Camera ha apportato le seguenti modifiche: si introduce un richiamo al principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1); si esclude il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del presente articolo e si specifica che i dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo le modalità stabilite da un regolamento ministeriale (comma 4). La Camera ha soppresso l'articolo 3 originario. I commi da 1 a 7, 10 e 13 dell'attuale articolo 3 confermano il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e recano modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni da parte delle suddette amministrazioni, stabilendo anche disposizioni transitorie.

In merito a tale disciplina, la Camera, per quanto di interesse, ha previsto (comma 7) che il Dipartimento della funzione pubblica provveda allo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Ciò dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali. La Camera ha inoltre inserito i commi 8, 9, 11, 12 e da 14 a 16 nell'articolo 3, relativi a tutte le pubbliche amministrazioni ed inerenti a vari profili in materia di procedure di assunzione e di mobilità. L'articolo 4, introdotto dalla Camera, estende agli altri pubblici dipendenti la disciplina che consente finora solo per talune categorie di personale il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, e modifica le norme sulla durata della medesima aspettativa.

Nel successivo articolo 5, la Camera ha aggiunto i commi 5 e 6, concernenti l'introduzione dell'obbligo, a carico delle società di emissione di buoni pasto, di fornire una garanzia fideiussoria. Nell'articolo 6 - recante le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome - la Camera ha operato esclusivamente una modifica di coordinamento, in relazione alla suddetta soppressione dell'articolo 3 originario.

Al testo del disegno di legge sono stati presentati alcuni ordini del giorno ed emendamenti. La relatrice ricorda come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che comunque le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Dopo aver evidenziato come, anche nel testo in esame, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, la relatrice illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso relativi.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) chiede delucidazioni in merito al parere già reso da questa Commissione in prima lettura, a cui replica la relatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**  
**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 10a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 aprile.

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra una versione modificata dello schema di parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 739, già presentato nella seduta precedente.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) chiede chiarimenti in merito alla condizione posta in relazione agli emendamenti 7.5 e 7.0.1.

*La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 12,20.*

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) si esprime in senso favorevole su un provvedimento che si pone a tutela dei consumatori. Concorde, pertanto sul parere condizionato relativamente agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, in cui si esprime la necessità di indicare la presenza di ingredienti allergenici anche sui prodotti venduti senza confezione. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere predisposto dalla relatrice, e allegato al resoconto di seduta, è approvato.

***(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici***

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del decreto-legge, che reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, e consta di 30 articoli, suddivisi in 3 capi.

Il capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea (con riferimento ai territori di cui agli allegati I e II al decreto-legge). Il capo III (articoli da 21 a 30) reca infine disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017.

L'articolo 1 reca numerose modifiche al codice dei contratti pubblici, volte in parte a semplificare le procedure di aggiudicazione e in parte a consentire il superamento della procedura d'infrazione n. 2018/2273, avviata dalla Commissione europea per non conformità di alcune disposizioni del codice italiano con le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni. Tra le varie modifiche si prevede l'adozione di un unico regolamento attuativo del codice che integrerà alcuni decreti ed alcune linee guida ANAC, in modo da prevedere, in un unico corpo normativo, tutta la disciplina attuativa del codice; si modifica la disciplina dei contratti sotto soglia; si modificano i requisiti per la partecipazione alle gare da parte dei consorzi; si chiarisce che l'attività di attestazione svolta dagli organismi SOA (società organismi di attestazione) deve essere esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque conflitto di interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori; si modifica la disciplina dei criteri di aggiudicazione dell'appalto; si ridisciplinano le modalità per il calcolo della soglia di anomalia e si modifica la disciplina del subappalto.

I commi 4 e 5 modificano la disciplina del rito abbreviato per gli appalti previsto dall'articolo 120 del



codice del processo amministrativo.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente decreto legislativo n. 14 del 2019.

L'articolo 3 novella in più punti il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'articolo 4 prevede la nomina di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. I Commissari possono assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.

L'articolo 5 reca alcune modifiche al citato DPR n. 380 del 2001 volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente.

L'articolo 6 individua l'ambito di applicazione del Capo II nella disciplina degli interventi di ricostruzione e di assistenza alla popolazione da realizzare in determinati comuni delle provincie di Campobasso e Catania, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018. Disciplina, inoltre, la nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione e delinea obiettivi e indirizzi per lo svolgimento dell'incarico commissariale.

L'articolo 7 enumera le funzioni (operative, di coordinamento e di vigilanza) attribuite ai Commissari straordinari e definisce le modalità giuridiche con le quali tali funzioni sono espletate. L'articolo 8 istituisce, un fondo destinato alla ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici in oggetto, con una dotazione di 275,7 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023. L'articolo 9 reca la disciplina della ricostruzione privata, affidando ai Commissari il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato. L'articolo 10 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. L'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, l'articolo 13 reca norme sulla ricostruzione pubblica e l'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi in materia di eventi sismici.

L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.

L'articolo 16 dispone circa l'applicazione delle norme adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, estendendola alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nelle provincie di Campobasso e di Catania nel corso del 2018.

L'articolo 17 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria in relazione agli eventi sismici, mentre l'articolo 18 pone a disposizione dei Commissari una struttura di personale.

L'articolo 19 prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella provincia di Catania.

L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori delle provincie di Campobasso e Catania.

L'articolo 21 prevede, per il 2019, un contributo straordinario di 10 milioni a favore del Comune dell'Aquila e un contributo di 500.000 euro a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere.

L'articolo 22 reca misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici

speciali per la ricostruzione.

L'articolo 23 dispone in merito alla ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L'articolo 24 semplifica la gestione delle macerie con un ridotto contenuto di amianto. Viene altresì prorogata fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista dall'articolo 28, comma 13-ter, del decreto-legge n. 189/2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza.

L'articolo 25 apporta modifiche alla legge di bilancio per il 2019 in materia di imposte per le insegne di attività economiche e tasse di occupazione di spazi e aree pubbliche, in favore dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

L'articolo 26 modifica il codice della protezione civile, al fine di prevedere che all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti del patrimonio edilizio e infrastrutturale conseguenti agli eventi calamitosi si provveda con ordinanza di protezione anche attraverso misure di delocalizzazione.

L'articolo 27 disciplina il presidio della zona rossa dell'isola d'Ischia, interessata dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, disponendo l'impiego di 15 unità di personale militare fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 28 reca una serie di modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

L'articolo 29 provvede alla copertura degli oneri, mentre l'articolo 30 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ringrazia per la relazione, considerata la complessità del provvedimento, sul quale tiene a sottolineare che gli interventi normativi di semplificazione devono sempre tener fede ai principi di trasparenza, legalità ed efficacia. Prosegue quindi segnalando diversi aspetti di criticità in merito al provvedimento.

Sottolinea anzitutto le sue perplessità in ordine alla legittimità costituzionale del provvedimento, per l'eterogeneità delle materie disciplinate, nonché in quanto rischia di incidere sulla complessiva tenuta del codice degli appalti, con nuove modifiche su una riforma che solo da poco tempo sta entrando a regime. Ritiene, inoltre, che con le misure introdotte il codice perda organicità e si rimettano di fatto in discussione il principio di legalità, con il forte ridimensionamento del ruolo dell'Anac, e il principio di concorrenza, con la reintroduzione di talune modalità di affidamento dei lavori.

In particolare, esprime contrarietà per la previsione della sostituzione delle linee guida Anac con regolamenti governativi, nonché per l'innalzamento della soglia sotto la quale sono consentite procedure negoziate e affidamenti diretti di lavori senza gara; per la previsione del meccanismo del prezzo più basso per lavori fino alla soglia europea; per l'innalzamento della percentuale dei lavori che possono essere liberamente subappaltati dalla ditta vincitrice, che arriva al 100 per cento per i consorzi di imprese; per la reintroduzione dell'appalto integrato, che era stato abolito per il moltiplicarsi di varianti in corso d'opera, contenziosi e paralisi dei lavori; per l'abolizione dell'albo dei direttori dei lavori negli appalti affidati da contraenti generali; per la cancellazione del divieto di affidare lavori in subappalto a imprese partecipanti alla gara, quale contropartita per l'aggiudicazione; e per la moltiplicazione di figure commissariali straordinarie con poteri in deroga alla legislazione ordinaria e allo stesso codice degli appalti.

Esprime, quindi, perplessità per un provvedimento che interviene senza aver dato il tempo per il monitoraggio e la verifica sul funzionamento del codice vigente.

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S) ringrazia per il contributo, di cui preannuncia di voler tenere conto nell'approfondimento finalizzato all'elaborazione dello schema di parere. A tale riguardo, evidenzia come, in particolare sulla materia dei subappalti, il provvedimento è volto a porre rimedio a precedenti scelte normative errate, mentre rassicura sulla grande attenzione dell'attuale Governo in materia di tutela della concorrenza e lotta alla corruzione.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S) tiene a precisare la distinzione tra i meccanismi del minimo prezzo e del massimo ribasso, sottolineando che il primo individua il livello di prezzo immediatamente superiore a quello corrispondente alla soglia di anomalia e che pertanto assicura la tutela di tutte le garanzie connesse con il lavoro, tra cui la qualità, le retribuzioni, la sicurezza. Ribadisce, quindi, la grande attenzione alla tutela del lavoro assicurata da una maggioranza politica in cui si discute anche di salario minimo.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ribadisce che la scelta politica che ha dato luogo alla normativa vigente è stata frutto di discussione e di approfondimento proprio a tutela delle garanzie del lavoro. Precisa, inoltre, che il salario minimo non rientra nella normativa sulle condizioni contrattuali, identificando un livello retributivo ben inferiore rispetto ai minimi contrattuali che sono, invece, quelli che vanno garantiti in ambito negoziale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122**

La 14ª Commissione permanente, considerato che il disegno di legge in titolo, per il tramite di una pluralità di deleghe al Governo, ha l'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse;

rilevato, ai fini di competenza, che la disciplina di delega di cui all'articolo 6 è intesa a ridefinire gli ambiti di intervento delle norme legislative e della contrattazione, collettiva e individuale, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale, valorizzando il principio per cui i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo del Paese. Tra i principi e criteri direttivi vi è la definizione, anche in armonia con i principi dell'Unione europea, dell'entità e delle modalità di quantificazione del risarcimento del danno in favore del lavoratore, nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo (lettera d);

valutato, a tale ultimo riguardo, che:

- i predetti "principi dell'Unione europea" sono stati da ultimo precisati nella sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018, nella causa C-494/16, Santoro, sul rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Trapani, che si è occupata nuovamente della misura risarcitoria e in particolare della sua entità, nei casi di abusiva reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione;
- in tale sentenza si afferma che *«la clausola 5 dell'accordo quadro [...] dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità [...], accompagnata dalla possibilità, per il lavoratore, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo»;*
- come chiarito dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, tale decisione europea ha ritenuto sussistente la compatibilità eurounitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072, che, dopo aver ribadito il

divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, norma successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, ma che prevedeva, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, un risarcimento nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La stessa formulazione è stata peraltro ripresa dall'articolo 28 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015;

- viene dunque, da un lato, confermata l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato secondo la pacifica giurisprudenza eurounitaria e nazionale; dall'altra, è ritenuta sussistente una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione;

- tali termini sono stati da ultimo ribaditi con l'ordinanza della sezione lavoro della Corte di cassazione n. 292 del 2019: nel lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità con il canone di effettività della tutela, affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza del 12 dicembre 2013, nella causa C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell'ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla "perdita del posto" (in assenza di una assunzione tramite concorso ex articolo 97 della Costituzione);

- ciò non dà luogo ad una posizione di favore del dipendente pubblico rispetto al lavoratore privato, atteso che per il primo l'indennità forfetizzata agevola l'onere probatorio del danno subito pur rimanendo salva la possibilità di provare un danno maggiore, mentre per il lavoratore privato essa funge da limite al danno risarcibile, ma questa restrizione è bilanciata dal diritto alla conversione del rapporto di lavoro, insussistente nel lavoro pubblico;

valutato quindi che, nei limiti in cui il legislatore delegato si atterrà ai principi dell'Unione europea come declinati dalla sopra riportata giurisprudenza europea e nazionale, il disegno di legge in esame risulterà in linea con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo recante misure di sostegno ai settori lattiero-caseario, olivicolo-oleario, agrumicolo, ittico e ad altri settori agroalimentari in crisi, e misure per la messa in sicurezza dello stabilimento chimico Stoppani; considerato, in particolare, che:

- le misure di sostegno di cui agli articoli 1, 2, 5, 6-*bis*, 7, 9, 10-*ter*, 11-*bis* sono disposte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'obbligo di previa notifica e autorizzazione ex articolo 108 del TFUE, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e dei regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) n. 702/2014, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;

- gli articoli 1, 10-*ter*, 10-*quater* si pongono in linea con la normativa europea sulla politica agricola comune e, in particolare, con i regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché con la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1 ottobre 2018, sugli anticipi nei pagamenti diretti agli agricoltori;

- l'articolo 4-*bis* incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie

sensibili al virus della "Lingua blu", in attuazione al regolamento (CE) n. 1266/2007 sul controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale *Blue Tongue*;

- gli articoli 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater prevedono misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;

considerato che gli articoli 3, 4, 10, 10-bis, 11, 11-ter e 12 del disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla conformità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920-B E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente, considerato che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, è stato oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera;

rilevato, ai fini di competenza, che:

- nell'articolo 2 del disegno di legge - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro - si è introdotto un richiamo al rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1);

- nel nuovo articolo 3 si è previsto che lo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato, dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali;

esaminati gli emendamenti presentati;

ricordato come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che comunque le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

valutato che, in relazione alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul disegno di legge, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE NN. 169-739**

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla 10ª Commissione permanente in data 29 gennaio 2019;

richiamato il parere sul testo del disegno di legge n. 739, espresso il 5 marzo 2019;

valutato positivamente l'emendamento 9.1, che recepisce l'indicazione fornita da questa Commissione nel citato parere,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

in riferimento agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, capoverso "3.", che consentono l'esenzione dall'obbligo della confezione per i produttori che vendono nei propri locali, si ritiene necessario far salvo l'obbligo di indicazione degli ingredienti allergenici e si invita a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà anche di altre indicazioni, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011; in riferimento agli emendamenti 7.10 e 9.2, che dispongono l'obbligo di indicazione di origine, qualora questa non sia italiana, per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, si ritiene necessario specificare che tale indicazione deve porsi in linea con l'articolo 26 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011.

## 1.4.2.8.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 94 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019  
94ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

**(897)** *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

**(182)** *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

**(200)** *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(262)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

**(264)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

**(546)** *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni su testo unificato. Parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP), relatrice, illustra una nuova versione dello schema di parere favorevole, già presentato nella precedente seduta, in cui si prospettano osservazioni utili al raggiungimento di un migliore equilibrio del testo all'esame della Commissione di merito, che ha l'esclusiva finalità di prevenire e sanzionare i comportamenti criminosi perpetrati da alcuni operatori nei confronti di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili. Ricorda, infatti, come il ripetersi negli ultimi tempi di gravi episodi di maltrattamenti nei confronti di minori, anziani e soggetti disabili - come riportato dagli organi di informazione con cadenza quasi giornaliera - renda l'approvazione di questo provvedimento particolarmente urgente. In qualità di relatrice in Commissione di merito, si impegna inoltre a presentare emendamenti che conseguano alle osservazioni elaborate nel parere. Una prima osservazione concerne l'opportunità di richiamare, all'articolo 1 del provvedimento, gli articoli 24, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali, relativi rispettivamente alla tutela dei minori, degli anziani e dei disabili.

Una seconda osservazione riguarda la delega in materia di formazione del personale di cui all'articolo 2, che prevede in aggiunta all'idoneità professionale, anche il «*possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale*». Tale possesso andrebbe disciplinato in aderenza alla direttiva (UE) 2018/958, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, che consente l'introduzione di requisiti specifici qualora essi siano giustificati da motivi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Una terza osservazione fa riferimento all'articolo 4, che dispone in merito alla previsione dell'obbligo dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza (articolo 4, comma 1). L'articolo 4 contempla una serie di cautele che mirano a contemperare l'obbligo di installazione delle telecamere con il rispetto della tutela dei dati personali. Così in riferimento alla cifratura delle immagini, al tempo della loro conservazione, alla loro disponibilità solo per la polizia giudiziaria e il pubblico ministero; così, in riferimento all'informativa da rendere agli interessati. Nel complesso, quindi, anche in considerazione della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, attuative dell'articolo 8 della Carta dei diritti e dell'articolo 16 del TFUE, risultano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità, stabiliti a livello nazionale ed europeo. Tuttavia, posto che, nel corso dell'esame parlamentare, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che i trattamenti inerenti alla videosorveglianza quali quelli oggetto di esame rientrano nella categoria di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2016/679, andrebbe richiamata nel testo la previsione di cui nuovo articolo 2-*quinquiesdecies* del Codice della *privacy*, in base alla quale lo stesso Garante può, con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, «*prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare*».

Con riferimento agli emendamenti presentati, infine formula un parere non ostativo, osservando peraltro come gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, nel fissare un termine massimo per l'installazione obbligatoria dei sistemi di videosorveglianza, garantiscano un maggiore equilibrio e un più coerente rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, attraverso una modulazione temporale adeguata alle diverse esigenze delle varie realtà, pubbliche e private, interessate dalla normativa in esame, così venendo anche incontro a quanto rilevato, nella giornata di ieri, dal Garante per la protezione dei dati personali.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ringrazia la relatrice per l'ampia illustrazione dei contenuti, anche di merito, del provvedimento e ritiene che il parere debba limitarsi ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Esprime, inoltre, soddisfazione per l'opera di riequilibrio che è stata compiuta sul provvedimento, inizialmente incentrato sull'aspetto deterrente e repressivo della videosorveglianza e ora sostanzialmente integrato anche con la disciplina degli aspetti preventivi relativi alla formazione dei docenti e del personale che si occupa delle persone vulnerabili.

Rileva, tuttavia, il permanere del tema dell'obbligatorietà, che comporta problematiche in ordine alle



conseguenti esigenze di finanziamento, a carico dei comuni, con riferimento sia agli aspetti di sorveglianza, sia agli aspetti della prevenzione e formazione. A ciò si aggiunge anche la necessità di dare adeguata informazione agli interessati, sulle apparecchiature di controllo, prima della loro messa in funzione.

Conclude, infine, deplorando la tendenza all'allarmismo alimentato dalla generalizzazione di casi che sono invece singoli e isolati, con la conseguenza di minare gravemente il rapporto di fiducia tra le istituzioni e cittadini. Preannuncia pertanto il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Replica la relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) sottolineando come gli aspetti della prevenzione e della formazione, da lei fortemente voluti come proponente e relatrice in Commissione di merito, costituiscano una parte importante del provvedimento, collocandosi nei primi articoli dello stesso e nella prima parte del titolo, prima delle disposizioni sulla videosorveglianza.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla parte del parere relativa agli emendamenti, relativamente alla quale sarebbe opportuno limitarsi alla sola parte dispositiva.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,50.*

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) ritiene di poter accogliere, nell'ambito dello schema di parere, la richiesta di omettere l'osservazione relativa ad alcuni emendamenti, mantenendo l'orientamento non ostativo e ferme restando le finalità che con gli stessi si intende perseguire.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere come ulteriormente modificato dalla relatrice in corso di seduta, e allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

***(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto***, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta, è approvato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO AL DISEGNO DI LEGGE N. 897 E RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente, esaminati i disegni di legge nn. 897-182-200-262-264-546, sulla prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private; esaminato in particolare il testo unificato proposto in Commissione di merito il 28 febbraio 2019 e i

relativi emendamenti;

valutata positivamente la necessità di garantire maggior tutela ai soggetti particolarmente vulnerabili affidati alle cure del personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, su cui grava uno specifico obbligo di protezione e garanzia nei confronti degli assistiti, già normativamente riconosciuto con la legge n. 3 del 2018, che ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61, n. 11-*sexies*, del codice penale, che aggrava il reato per chi, nei delitti non colposi, commette il fatto *«in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative»*;

rilevato che, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati (e contenuto nell'A.S. 897), il nuovo testo contiene alcune rilevanti modifiche sostanziali che ne garantiranno una maggiore efficacia. In primo luogo, è stata prevista l'obbligatorietà dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza, nelle strutture pubbliche e private, rispetto alla previsione della loro mera facoltatività. In secondo luogo, sono state significativamente incrementate le risorse disponibili, che sono ora pari a 126 milioni rispetto ai 15 del precedente testo. Una particolare attenzione è stata data anche al complessivo sistema sanzionatorio;

valutato che il ripetersi negli ultimi tempi di gravi episodi di maltrattamenti nei confronti di minori, anziani e soggetti disabili - come riportato dagli organi di informazione con cadenza quasi giornaliera - rende l'approvazione di questo provvedimento particolarmente urgente;

valutato che il testo in esame non presenta profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) All'articolo 1, relativo alle finalità della legge, viene richiamato il rispetto dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente.

Tuttavia, considerati i destinatari delle misure previste dal provvedimento in esame, è opportuno effettuare il richiamo anche dell'articolo 24 della Carta, che prevede che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che *"in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente"*. Allo stesso modo, è opportuno richiamare anche l'articolo 26, secondo cui l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

In riferimento all'articolo 1, valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «dell'articolo 25» con le parole: «degli articoli 24, 25 e 26».

2) L'articolo 2, comma 1, conferisce delega al Governo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. La delega mira anche a prevedere per gli operatori, in aggiunta all'idoneità professionale, il *«possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale»*.

La direttiva (UE) 2018/958, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, consente l'introduzione di requisiti specifici qualora essi siano giustificati da motivi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Si ritiene che la tutela dei soggetti vulnerabili prevista dal testo in esame possa costituire motivo di interesse generale ai sensi della direttiva 2018/958, tale da legittimare l'introduzione del requisito della valutazione psicoattitudinale.

In riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «di carattere psicoattitudinale, da individuare» le parole: «, nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

3) In riferimento all'articolo 4, la previsione dell'obbligo dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza (articolo 4, comma 1), invece della mera facoltà come previsto dal testo approvato

alla Camera, è coerente con la necessità di assicurare la massima efficacia della legge nella tutela dei soggetti richiamati.

L'articolo 4 contempla una serie di cautele che mirano a contemperare l'obbligo di installazione delle telecamere con il rispetto della tutela dei dati personali. Così in riferimento alla cifratura delle immagini, al tempo della loro conservazione, alla loro disponibilità solo per la polizia giudiziaria e il pubblico ministero; così, in riferimento all'informativa da rendere agli interessati.

Nel complesso, quindi, anche in considerazione della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, attuative dell'articolo 8 della Carta dei diritti e dell'articolo 16 del TFUE, risultano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità, stabiliti a livello nazionale ed europeo.

Va soggiunto che, nel corso dell'esame parlamentare, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che i trattamenti inerenti alla videosorveglianza quali quelli oggetto di esame rientrano nella categoria di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2016/679. Tale articolo, allorché il trattamento dei dati prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, e può quindi presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, impone al titolare del trattamento una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. In riferimento a tali casi, il Garante può, con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, *«prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare»* (nuovo articolo 2-*quinquiesdecies* del Codice della *privacy*).

Tali disposizioni sono pienamente operative e potrebbero pertanto essere in astratto applicabili anche ai trattamenti di cui all'articolo in esame.

Inoltre, posto che l'articolo 4, comma 9, del testo in esame prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca le modalità di attuazione dell'articolo in riferimento a diversi suoi aspetti, e che su questo decreto è previsto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, potranno essere segnalate anche in questa sede misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato.

In ogni caso, e per evitare dubbi, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di premettere al disposto dell'articolo 4, comma 9, il richiamo all'applicabilità dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice.

4) Con riferimento agli emendamenti presentati, si formula infine un parere non ostativo.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1249**

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, richiamata la normativa europea in materia di:

- aiuti di Stato e, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, i regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) n. 702/2014, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;
  - politica agricola comune e, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1 ottobre 2018, sugli anticipi nei pagamenti diretti agli agricoltori; richiamata, inoltre, la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- valutata l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1249  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

**Titolo breve:** *d.l. n. 27/2019 - Rilancio settori agricoli in crisi*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 113](#)

15 maggio 2019

Attività (esito)

#### **Discussione generale**

*(Repliche dei relatori e del Governo)*

Autorizzata la relazione orale.

Autorizzata la relazione orale di minoranza.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. 1 a 12 del d.l. .

#### **Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 133, contrari 5, astenuti 94, votanti 232, presenti 233.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 113 del 15/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA  
----- XVIII LEGISLATURA -----

113a SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)  
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del vice presidente TAVERNA  
e del presidente ALBERTI CASELLATI

(\*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 114 e 116 del 28 e 30 maggio 2019

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

RESOCONTO STENOGRAFICO  
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PUGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,38)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1249, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Vallardi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli membri del Governo, colleghi senatori, quello che ci accingiamo a trattare oggi è un provvedimento recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, che contiene numerosi interventi che vanno sicuramente a vantaggio del comparto e di cui darò lettura.

L'articolo 1 contiene misure per il settore del latte ovino: a tal fine, si istituisce un Fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a migliorarne la qualità attraverso una pluralità di interventi, che devono soddisfare le condizioni dei regolamenti europei relativi al limite dei contributi elargibili nel regime *de minimis* e alla compatibilità degli aiuti con le regole del mercato interno. I contributi sono concessi nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

L'articolo 2 reca norme per agevolare la ristrutturazione del settore lattiero-caseario ovino caprino, stanziando contributi, nel limite massimo di spesa di cinque milioni di euro per l'anno 2019, per la copertura totale o parziale dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti entro il 31 dicembre 2018 dalle imprese che operano nel settore. Il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in proporzione al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo.

L'articolo 3 detta disposizioni per il monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea o terzi, imponendo ad acquirenti e produttori di registrare mensilmente i quantitativi di latte scambiati nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Si fa salvo quanto già stabilito per il monitoraggio del latte vaccino, nonché per il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.

L'articolo 4 interviene sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti sul prelievo supplementare del latte che, a decorrere dal 1° aprile 2019, viene effettuata mediante ruolo e quindi trasferita dall'AGEA e dalle Regioni all'Agenzia delle entrate (cui vengono trasmessi i ruoli e i residui e che subentra nelle garanzie).

L'articolo 4-*bis*, inserito durante la discussione del provvedimento alla Camera in prima lettura, incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al *virus* della lingua blu (la cosiddetta *blue tongue*). A tal fine, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina.

L'articolo 5 incrementa di 14 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale (nello specifico, formaggi DOP da latte di pecora, quindi il pecorino, con particolari caratteristiche di stagionatura e nutrizionali). Tale misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica della misura da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

L'articolo 6 contiene misure di sostegno per le aziende agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018. A tal fine, si estende a tali aziende - a condizione che le stesse non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi - l'accesso agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva di cui al Fondo di solidarietà nazionale.

L'articolo 6-*bis* riconosce invece per il 2019 un contributo in conto capitale, per favorire la ripresa produttiva, ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione, ubicati nei territori della Regione Puglia che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, hanno interrotto l'attività e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN.

L'articolo 7 prevede un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il



2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018. Il contributo è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019 ed è concesso a ogni singolo produttore in proporzione alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto del regime degli aiuti *de minimis*. La disciplina dei contributi è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. L'articolo consente inoltre alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei Comuni di Calci, Vicopisano e Buti, in provincia di Pisa, che hanno subito danni dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, di accedere agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019.

L'articolo 8 reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria (stiamo parlando dunque della xylella). Anzitutto, si dispone che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, sono attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. La norma precisa tuttavia che può essere consentito di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico, se non è accertata la presenza dell'infezione. Si prevedono poi sanzioni amministrative pecuniarie a carico del proprietario, del conduttore o del detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi. Gli ispettori fitosanitari o il personale di supporto procedono all'estirpazione delle piante. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva è soggetto alla predetta sanzione, aumentata del doppio.

Si stabilisce inoltre che, una volta comunicate le misure di emergenza fitosanitaria con le opportune forme di pubblicità, al fine di attuare le misure in questione, gli ispettori, gli agenti fitosanitari e il personale di supporto autorizzati accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate.

L'articolo 8-*bis* introduce poi un'apposita sanzione pecuniaria, da 516 euro a 30.000 euro, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi sulle piante di olivo.

L'articolo 8-*ter* reca misure per il contenimento della diffusione del batterio della xylella fastidiosa. Si prevede che, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni possano estirpare, previa comunicazione alla Regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento, in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia di vincoli ambientali, e senza esperire i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale, strategica e d'incidenza ambientale. Le imprese iscritte al Registro ufficiale dei produttori di piante non autorizzate a emettere il relativo passaporto, in quanto ubicate nelle aree delimitate dal batterio della xylella, possono essere autorizzate a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante indicate dall'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione. Le aziende autorizzate devono chiaramente garantire la tracciabilità delle piante prodotte e commercializzate e la loro salubrità.

L'articolo 8-*quater* prevede l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone risultate infette dal batterio della xylella fastidiosa.

L'articolo 9 reca misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo, riconoscendo un contributo per la copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore.

L'articolo 10 incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 20 milioni di euro per il 2019, a valere sul Fondo per l'attuazione del programma di Governo.

L'articolo 10-*bis* interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione.

L'articolo 10-*ter* autorizza l'anticipo del 50 per cento dell'importo dei contributi dovuti alle imprese agricole a titolo di pagamenti diretti nell'ambito del regime di sostegno configurato nella Politica

agricola comune (PAC).

L'articolo 10-*quater* disciplina i rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari (questo è molto importante): s'impone che, con modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole, i contratti di cessione di alcuni prodotti agricoli stipulati obbligatoriamente in forma scritta - ad eccezione di quelli di carattere stagionale - abbiano una durata non inferiore a dodici mesi.

L'articolo 10-*quinquies* concerne le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti previsti dai regolamenti comunitari, e sospende i procedimenti di recupero sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari.

L'articolo 11 stanziava 2 milioni di euro per il 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione per incentivare il consumo di olio extra vergine di oliva.

L'articolo 11-*bis* istituisce un fondo nazionale per la suinicoltura, pari a un milione di euro per il 2019 e 4 milioni per il 2020.

L'articolo 11-*ter* interviene in materia di contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio.

L'articolo 12 disciplina una serie di misure per il completamento degli interventi urgenti di bonifica dell'ex stabilimento chimico Stoppani.

Infine, gli articoli 13 e 14 recano rispettivamente disposizioni finanziarie e disciplinano l'entrata in vigore del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze delle scuole medie di Martellago, in provincia di Venezia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1249 (ore 9,51)**

**PRESIDENTE.** Il relatore di minoranza, senatore De Bonis, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta s'intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore De Bonis.

**DE BONIS, relatore di minoranza.** Signor Presidente, il provvedimento in esame, anche a seguito delle integrazioni al testo del decreto-legge, approvate dall'altro del Parlamento, affronta indubbiamente molteplici questioni relative alle emergenze nell'ambito del settore agricolo. Preme tuttavia rilevare come, al di là della valutazione dei singoli interventi, il decreto-legge, pur corposo, non colga l'occasione per avviare a soluzione strutturale le criticità che affliggono il comparto agricolo italiano.

Il provvedimento in esame si concentrava originariamente su due Regioni, Puglia e Sardegna, dove rispettivamente i danni da gelate e xylella e la crisi del settore ovicaprino sono stati di entità tale da aver messo in crisi entrambe le economie regionali nella loro interezza. Mi rammarica è il fatto che al Senato non sia stato possibile migliorare ulteriormente il provvedimento nei suoi punti essenziali, perché tutti gli emendamenti presentati hanno purtroppo ricevuto parere contrario dal Governo. Diversamente, nell'altro ramo del Parlamento è stato possibile introdurre tante nuove disposizioni da dare al provvedimento stesso un aspetto di decreto-legge *omnibus*. Non posso perciò nascondere che permangono limiti e lacune rispetto a un comparto strategico che avrebbe meritato un'attenzione più capillare sui tutti i fronti aperti.

Nonostante le modifiche apportate alla Camera, purtroppo non troviamo adeguate risposte alle emergenze accertate e conclamate, alcune delle quali del tutto ignorate nel provvedimento. Lo dico perché, pur senza nutrire alcun pregiudizio nei confronti di chi ha la responsabilità di Governo in questa materia, avrei sperato che il provvedimento in esame rispondesse alle tante promesse mediatiche fatte e ai tanti impegni assunti dagli esponenti del Governo. Da senatore meridionale, sono costretto a constatare con grande rammarico che si è trattato di una propaganda ingannevole e che un settore strategico come quello dell'agricoltura si trova relegato ai margini delle attività e delle scelte importanti del Governo. Ricordo che questo avrebbe dovuto essere il Governo del cambiamento, eppure, a distanza di un anno, non vedo misure valide per l'agricoltura e cambiamenti necessari a una sua evoluzione.

Sulle gelate e sui danni alle imprese registriamo l'esclusione di diverse emergenze ma, se è stato varato un decreto-legge che reca nel titolo tale parola, non vi è dubbio che dovrebbe contenere misure per tutte quelle esistenti.

Sono costretto a constatare che non ci sono risorse disponibili nei segmenti dell'agricoltura che pure hanno una rilevanza per la nostra economia: mi riferisco a comparti come quello cerealicolo, del pomodoro, dell'allevamento cunicolo e tanti altri. Non vi è una voce di attenzione a questi settori.

Apro una parentesi importante sul grano duro d'importazione contenente glifosato, poiché è di questi giorni la notizia della condanna della Bayer negli Stati Uniti. Trattandosi di una sostanza potenzialmente cancerogena che non vede ancora misure di contrasto da parte del Governo, è urgente disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con specifico riferimento al traffico commerciale e alle connesse operazioni in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia, dove sbarcano navi contenenti grano duro proveniente dall'estero con residui di glifosato (che troviamo nella pasta, nel pane, nei biscotti e negli altri derivati), dovuti all'impiego in preraccolta per favorire la maturazione artificiale, pratica vietata in Europa e in Italia a seguito di specifici provvedimenti che recepiscono il principio di precauzione.

A tal proposito ho presentato un emendamento in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole per garantire l'istituzione e il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali (CUN), oltre ad aver presentato anche un disegno di legge in merito (Atto Senato 1147).

La CUN è uno strumento prezioso per la trasparenza nel libero mercato perché determina in modo equo il prezzo delle materie prime nazionali e a Foggia la si attende da anni per i produttori di grano duro. Si sta parlando in questi giorni di sperimentazioni sulla CUN, che però vanno bene forse per le filiere che poi non funzionano, perché gli industriali puntualmente trovano cavilli e non rispettano gli accordi, penalizzando il mondo agricolo. Eppure la maggioranza, che vantava di aver portato alla luce la legge istitutiva della CUN, continua a parlarne in termini futuri, nonostante la crisi passata e attuale.

Per gli altri settori dell'agricoltura a cui non è stata rivolta attenzione, ci sono aree territoriali a partire dalla Basilicata, alla Calabria, alla Sicilia, all'Emilia-Romagna che non sono ricomprese nel dovuto riconoscimento dei danni che eventi calamitosi hanno determinato per il comparto agrumicolo od olivicolo (fra queste, la Regione Basilicata aveva fatto istanza nei termini prestabiliti dalla legge). Il capo III nel decreto, pur essendo dedicato a questo tema, risulta oggettivamente insufficiente.

In realtà occorrerebbero interventi strutturali finalizzati a garantire ai produttori un prezzo del prodotto destinato alla trasformazione che sia remunerativo e soprattutto valorizzi l'elevata qualità a tutela della salute dei consumatori. Non può poi non essere prioritario, come abbiamo detto, rafforzare i controlli sulla qualità dei prodotti e delle derrate provenienti dall'estero.

Nel decreto-legge non si affronta la grave asimmetria sulle coltivazioni ecosostenibili: solo il 2,9 per cento dei finanziamenti della PAC premia oggi il modello agricolo che abbatte l'impatto dei pesticidi, difende la fertilità del suolo, protegge il clima e la biodiversità e viene impiegato nel 15 per cento dei campi. Il fatto che l'agricoltura integrata e quella conservativa abbiano una quota di finanziamenti superiore alla biologica è un evidente paradosso.

Pur nella consapevolezza che le misure approvate per il comparto olivicolo siano un primo passo importante per sostenere le imprese agricole, ritengo però che le risorse finanziarie avrebbero già dovuto essere implementate in passato.

Un altro tema che mi sta a cuore riguarda le misure che si vogliono adottare per contrastare la xylella fastidiosa. In sostanza, viene disposta la distruzione delle piante contaminate e di qualunque altro materiale possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi, introducendo pesanti sanzioni per chi non si adegua alle disposizioni. Non si possono sanzionare gli agricoltori già ampiamente vessati e non si possono abbattere gli ulivi monumentali pugliesi: la mancanza di prove non è prova di mancanza.

L'articolo 8 del decreto emergenze innescherà una pericolosa deriva ambientale, sanitaria e democratica. Permettere alle misure fitosanitarie ufficiali l'attuazione in deroga a ogni disposizione vigente significa bypassare la Costituzione, le leggi nazionali, regionali e, infine, le norme europee, come nel caso della Valutazione ambientale strategica (VAS). È gravissimo inoltre inserire le misure fitosanitarie di emergenza tra i progetti che possono eludere la valutazione ambientale strategica.

Stiamo parlando di derogare a un'importante norma europea emanata al fine di prevedere l'esame degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale e al fine di contribuire a uno sviluppo sostenibile del nostro Paese e dell'Unione europea tutta.

Ci rendiamo conto di come stiamo legiferando?

La tutela della salute delle persone, dell'ambiente, del paesaggio, della proprietà privata e delle libertà personali sarà scalzata da meri interessi economici, come ci dimostra la sconcertante gestione della vicenda xylella con gli atti del gip Alcide Maritati e della procura di Lecce, che, come avrete sicuramente letto, ormai si palesa in tutte le sue reali intenzioni.

L'articolo 8 ergerà il caso xylella ad un modello criminale, come ha anche annunciato il procuratore Caselli in due rapporti sull'agromafia. Con il presente provvedimento si potrà utilizzare qualunque emergenza fitosanitaria (o presunta tale) come pretesto per fare qualsiasi cosa, senza considerare l'impatto ambientale delle misure imposte; ancor peggio, però, è che si potranno imporre misure invasive e pericolose senza che vi siano stati un serio e aperto confronto scientifico, una reale partecipazione della cittadinanza alle decisioni che riguardano il territorio né una valutazione di alternative e sviluppi.

Il caso xylella in Puglia dimostra come l'imposizione di eradicare su gran parte del territorio gli ulivi secolari e monumentali e un ampio uso di fitofarmaci si siano dimostrati pratiche inefficaci e scientificamente infondate, il tutto senza tener conto degli effetti di queste misure sulla salute pubblica e sulla sicurezza dei territori. Stiamo parlando della devastazione di un patrimonio paesaggistico che è la principale attrazione per milioni di turisti e viaggiatori, della fine dell'agricoltura biologica pugliese, uno dei pochi settori in costante e consistente crescita, e del comparto apistico, della rovina della biodiversità e soprattutto della distruzione di uno dei prodotti fiore all'occhiello del *made in Italy*, ossia l'olio pugliese.

Tale deriva viene dimostrata dal fatto che la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare, supportata dalle firme di 50 senatori, giace ancora in Commissione dal 28 giugno, nonostante l'appello di migliaia di cittadini, compresi numerosi ricercatori.

In merito al caso xylella il gip di Lecce ha affermato che gli interventi fatti finora da istituzioni, politica e ricerca si sono dimostrati disarticolati, tardivi, caratterizzati da scarsa trasparenza e professionalità e non consoni ad una corretta gestione dell'emergenza. Le misure adottate nel tempo per affrontare il problema xylella inoltre sono inadeguate, ma lo si sapeva già dall'inizio e tale inadeguatezza è stata sottolineata da gran parte della comunità scientifica nazionale e internazionale.

A tal proposito vorrei ricordare a tutti i colleghi il parere di molti scienziati, auditi anche in 9a Commissione, che ci hanno già messo in guardia da queste pratiche nonché l'appello giunto da oltre 2.000 tra esperti, medici, scienziati, professori e accademici che chiedono che l'articolo 8 del presente decreto-legge sia ritirato. Oggi invece stiamo dando il futuro del nostro territorio in mano a qualche scienziato che, senza autorevolezza, farà ciò che ritiene del nostro patrimonio agroalimentare, gastronomico, economico e turistico. Vogliamo che questo genere di persone abbia in mano le sorti del nostro Paese? Quando le loro linee guida si riveleranno inutili, i loro dati errati, i loro monitoraggi farlocchi (come è già successo con l'ulivo di Monopoli), chi pagherà i danni? Chi ridarà la salute a tutte quelle persone e a quei bambini che oggi sono costretti a respirare piretroidi e neonicotinoidi non si sa bene per quale motivo? Chi potrà mai restituire a quella terra e al nostro Paese l'inestimabile patrimonio che questo Governo sta distruggendo?

Sul batterio ho presentato emendamenti finalizzati anzitutto alla ricerca della cura sostenibile, piuttosto che all'eradicazione delle piante. Per questo motivo, nella lotta al batterio è necessario adottare misure sostenibili che aumentino le difese naturali delle piante, come hanno sostenuto anche altri colleghi della Camera. Ho riproposto anche la soppressione all'articolo 41 del decreto-legge Genova sui fanghi di depurazione in agricoltura, una moratoria per il sostegno alla ripresa delle imprese agricole; ho presentato un ordine del giorno sull'IMU agricola che impegnasse il Governo a prevedere una disposizione di favore per le imprese e aiutare i Comuni in difficoltà (ma oggi continua a vigere per gli stessi Comuni e non è cambiato nulla).

Il Governo sembra preoccuparsi solo del settore saccarifero, al quale ha concesso una moratoria.

Noi riteniamo indispensabile una nuova riforma agraria che affronti le nuove strozzature del mercato: la perdita di autosufficienza negli approvvigionamenti di materia prima nazionale; una forte concentrazione nelle filiere zootecniche; una forte concentrazione nelle filiere agroindustriali, con poteri dominanti dal lato della domanda di acquisto; una forte concentrazione della distribuzione e la perdita della funzione di rappresentanza sindacale.

Riteniamo che le sfide importanti e complesse vadano affrontate con una attenta valutazione della qualità tossicologica di ciò che arriva sulle nostre tavole. La globalizzazione senza diritti produce uno schiavismo e un autoritarismo che in Italia dobbiamo contrastare.

Il settore agricolo non può più essere utilizzato per arricchire gli altri segmenti a valle della filiera e impoverire se stessa. Ritengo, quindi, che il Governo debba riflettere attentamente e decidere di varare provvedimenti che prevedano non solo ulteriori stanziamenti di risorse, ma anche l'introduzione di una programmazione a lungo termine, che possa risolvere finalmente le numerose criticità dell'intero settore agricolo. *(Applausi dal Gruppo Misto e della senatrice Lonardo).*

PRESIDENTE.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.

**TESTOR (FI-BP).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo i dati pubblicati dall'Eurostat lo scorso anno, l'Italia, con i suoi 52,9 miliardi di fatturato, è la seconda potenza agricola europea, dietro alla Francia e davanti alla Germania. Se si guarda, invece, al valore aggiunto, si vede che l'Italia, in ambito agricolo, con i suoi trenta miliardi di euro è il primo Paese dell'Unione europea. Siamo il Paese dell'eccellenza agroalimentare e lo dimostra il nostro assoluto primato in ambito comunitario per numero di prodotti a denominazione di origine (quasi trecento). Sul tavolo possiamo mettere anche le nostre sessantamila aziende biologiche e i nostri 4.965 prodotti alimentari censiti.

Dobbiamo tener ben presente queste cifre per essere consapevoli di quanto sia importante il comparto agroalimentare per la nostra economia; un settore che non fa differenze geografiche ma che, anzi, specie nelle aree meno sviluppate del nostro Paese, dà lavoro, speranza e futuro.

Nel documento in esame viene trattata tutta una serie di emergenze che stanno colpendo la nostra agricoltura, in particolare il settore olivicolo-oleario della regione Puglia, piegato sia dalle eccezionali gelate del 2018 che dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, che sta diventando una vera e propria emergenza nazionale. Trovano, giustamente, spazio anche le questioni concernenti le emergenze dell'ovino-caprino e dell'agrumicolo, oltre a misure di sostegno per altri settori.

Siamo stati un po' sviati dal titolo di questo decreto-legge che parla, appunto, di emergenze in agricoltura, e che poi interviene solo su alcune di esse, che sono emergenze importantissime, ma tutto ciò non basta, perché la nostra agricoltura, che pure è uscita meglio rispetto ad altri comparti dalla terribile crisi economica, vive un momento di forte difficoltà.

Mi riferisco non solo agli eventi atmosferici dannosi, ormai sempre più frequenti, ma anche alla incapacità delle nostre imprese agricole a reggere alle sfide del mercato, così pesantemente disequilibrato da concorrenza sleale sul prezzo, da contraffazione di prodotti alimentari fatti all'estero ma spacciati per italiani e dalla penuria di infrastrutture del nostro sistema Paese.

Le risorse messe in campo in questo testo, quindi, sono poche e maldistribuite, essendo finalizzate solo su alcune priorità. Quindi, ci chiediamo: qual è il disegno unitario che questo Governo vuole mettere in atto? Esiste una strategia di medio e lungo periodo che affronti seriamente i problemi strutturali del comparto agricolo?

Affrontare emergenze, sì, ma non solo. I cambiamenti climatici ormai in atto ci impongono di avere una visione di lungo periodo. Molte Regioni sono state colpite da eventi atmosferici avversi, come il Lazio e il Veneto, e, proprio nelle ultime ore, ancora l'Emilia-Romagna, cui voglio rivolgere un pensiero, investita da un evento eccezionale di maltempo che ha danneggiato fortemente l'agricoltura. Conosco bene, purtroppo, quanto male possa fare un evento atmosferico eccezionale. Ho ancora negli occhi i boschi delle mie montagne, che in pochi minuti sono stati abbattuti da un vento eccezionale, che ha piegato alberi di centinaia di anni, trasformando uno dei polmoni verdi d'Europa in un deserto.

D'altronde, Coldiretti ce lo ricorda di continuo: le campagne italiane sono ormai sotto scacco da

grandine, pioggia e vento forte, esondazioni o, all'estremo opposto, dalla siccità. E questo inibisce i nostri imprenditori agricoli, perché non permette loro di programmare investimenti volti alla crescita. Nell'ultimo decennio tali disastri hanno influenzato la redditività del settore agricolo e le perdite di raccolta dovute a calamità naturali sono ormai ricorrenti e gravissime. La centralità della questione dei cambiamenti climatici è riconosciuta anche a livello dell'Unione europea, nella definizione delle nuove linee della politica agricola comune (la PAC) successiva al 2020.

Per gli anni 2021-2027 la Commissione europea ha infatti proposto di inserire nella politica di coesione ulteriori obiettivi di sviluppo sostenibile e adattamento ai cambiamenti climatici. La nuova PAC per gli anni 2021-2027 dovrebbe essere più coraggiosa e spingere gli agricoltori verso obiettivi più ambiziosi in materia ambientale. Il 30 per cento - ad esempio - della dotazione degli Stati membri per lo sviluppo rurale dovrebbe essere dedicato a misure ambientali e il 40 per cento del bilancio complessivo della PAC dovrebbe contribuire all'azione per il clima.

Per questo chiediamo al Governo una politica che agisca in maniera sistemica e complessiva su un comparto di estrema importanza come l'agricoltura, che può e deve diventare un'opportunità straordinaria per aumentare l'occupazione giovanile.

Dobbiamo e possiamo essere protagonisti in Europa, incidendo di più sulla politica agricola comune; dobbiamo porci al fianco dei nostri agricoltori, specialmente di coloro che puntano su produzioni di qualità. Siamo la seconda potenza agricola d'Europa e pertanto l'Italia, per mantenere questa posizione, deve uscire dalla mera gestione della fase emergenziale e costruire un progetto di lungo periodo che preveda incentivi per l'innovazione e la crescita della competitività, nel quadro di una decisa sostenibilità ambientale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pietro Pisani. Ne ha facoltà.

[PISANI Pietro](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi, con l'approvazione degli interventi contenuti nel provvedimento in esame, stiamo dando risposte importanti e concrete ai nostri pastori e agricoltori. Quelli che accingiamo a discutere sono senza dubbio interventi attesi da tantissimi addetti del settore agricolo e ittico che, negli ultimi anni, si sono sentiti dimenticati dalla politica.

Nel provvedimento in esame, oltre agli strumenti per il settore lattiero-caseario del comparto ovino e caprino, ci sono soluzioni reali e contenuti concreti volti a incidere sui settori olivicolo-oleario e agrumicolo, in ragione dello stato di crisi nel quale versano. A essi si aggiungono interventi di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e una disciplina destinata allo stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto. Rispetto all'impostazione iniziale del decreto-legge, dopo l'esame presso la Camera dei deputati, il provvedimento risulta arricchito con ulteriori importanti interventi.

La finalità del provvedimento è dettata dalla necessità e l'urgenza di sviluppare, per i settori colpiti dalla crisi, un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e di sostenere concretamente le imprese agricole in crisi, anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale dello scorso anno e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. L'agricoltura ha bisogno di tutta l'attenzione possibile e il ministro Centinaio sta dimostrando, con atti concreti, di avere la giusta attenzione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

L'agricoltura ha anche bisogno di una ristrutturazione, altrimenti ci troveremo sempre nella condizione di dover affrontare continue emergenze che, in alcuni comparti, mettono a rischio non solo l'occupazione, ma anche la tenuta di quei territori a vocazione agricola che contraddistinguono il nostro Paese nel mondo e realizzano prodotti di straordinaria eccellenza. È per questo motivo che, giustamente, si deve intervenire.

Con questo provvedimento ci sono tutti gli strumenti per rilanciare alcuni settori in crisi. Penso, in particolare, al settore agrumicolo, che negli anni ha subito contraccolpi e un susseguirsi di eventi atmosferici, quali esondazioni e gelate, che hanno messo in ginocchio l'intera produzione, ritardando in alcuni casi la maturazione dei prodotti e causando la rovina del raccolto. A questi ritardi si è aggiunto anche l'eccesso di offerta di prodotti provenienti da Spagna e Marocco a prezzi estremamente competitivi, che ha reso impossibile per i nostri produttori recuperare le perdite subite a causa dei danni derivanti dagli eventi atmosferici.



Anche qui, con questo decreto-legge si sono investite risorse importanti per poter ristrutturare il settore, come il sostegno alle aziende che hanno contratto i mutui proporzionalmente alla produzione che hanno fatto, in modo da rilanciare un settore sicuramente importante per l'Italia e, in particolar modo, per il Sud.

Voglio riportare altre disposizioni che ritengo importanti, come quelle relative al settore suinicolo, con le quali si istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di un milione di euro per il 2019 e di 4 milioni di euro per il 2020, destinati a rafforzare i rapporti di filiera; ad aumentare l'informazione e la promozione dei prodotti suinicoli verso il consumatore; a migliorare la qualità e il benessere animale promuovendo le innovazioni, i contratti di filiera e le organizzazioni d'impresa. Il settore suinicolo italiano ha visto negli ultimi sei mesi un crollo dei prezzi. Le importazioni dall'estero ovviamente influiscono negativamente sui prezzi. Un aumento delle importazioni sia di suini vivi che di carne fresca suina, insieme all'aumento meno sostenuto delle esportazioni, contribuisce al peggioramento della bilancia commerciale. Inoltre, il settore suinicolo deve affrontare anche uno dei maggiori rischi sanitari dato dalla peste suina africana, con conseguenze devastanti quanto a mortalità e il numero dei casi di malattia registrati.

La peste suina africana non è una patologia contagiosa per l'uomo, ma è una delle più grosse problematiche a cui la zootecnia mondiale sta assistendo. Il virus responsabile della malattia nelle popolazioni di animali selvatici si sposta a macchia d'olio, colpendo progressivamente le popolazioni adiacenti. La diffusione della malattia è favorita dal contatto tra popolazioni domestiche e selvatiche o da trasmissioni indirette, dovute al cosiddetto fattore umano, che si realizzano mediante spostamenti di materiale infetto attraverso mezzi di trasporto, animali, merci contaminate e persone provenienti dalle zone interessate verso le zone indenni. In Europa è presente in oltre dieci Paesi e da ultimo è arrivata in Belgio, dove ha causato un crollo del prezzo e il blocco delle esportazioni in tredici Paesi in giro per il mondo.

Richiamo, inoltre, l'attenzione sull'annosa questione relativa alla xylella fastidiosa. Nel decreto-legge si sono anche in questo caso messe in campo misure concrete che avrebbero dovuto essere adottate già da molto tempo per scongiurare il disastro che oggi ci troviamo a dover affrontare, visto che il disseccamento degli olivi pugliesi è una tragica realtà che si trascina ormai da molti anni. Purtroppo, allo stato la scienza non ha ancora individuato rimedi sicuri per arrestare la xylella, se non quelli del contenimento e, nei casi più gravi, dell'eradicazione degli alberi malati. Non esistono, quindi, allo stato attuale soluzioni definitive, ma era necessario comunque agire e in fretta. Il Ministero delle politiche agricole, come comunicato dalla sottosegretaria Pesce durante l'esame in Commissione agricoltura, ha da tempo costituito un tavolo sul problema con tutte le parti coinvolte, elaborando un pacchetto di misure di azione fitosanitaria, che è stato concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni, conducendo infine alle norme contenute, prima, in un apposito decreto ministeriale e poi nel provvedimento che stiamo esaminando oggi, per agevolare il contenimento della fitopatologia e la rigenerazione del patrimonio olivicolo pugliese.

Siamo intervenuti anche su un'altra questione importante che colpisce le aziende che si occupano di allevamenti. Parlo del caso *blue tongue* o lingua blu. La lingua blu è una malattia che colpisce in maniera mortale gli ovini, ma rende portatori sani anche i bovini e, se non si gestisce lo spostamento dei capi bovini in maniera adeguata, si rischia che per pochi capi di ovini malati si blocchi totalmente la movimentazione dei capi bovini. Ciò sicuramente, per le aziende che vivono in parte o solo con questo tipo di allevamento, in zone particolarmente difficili, può essere motivo di un ulteriore impoverimento del comparto.

Cari colleghi, concludo dicendo che il nostro Paese è fatto di molteplici realtà che rappresentano, anche se dimensionalmente piccole, grandiose eccellenze, con un valore inestimabile di storie, culture e tradizioni. Le aziende che lavorano e producono devono poter guardare al futuro dei propri figli con speranza, ma soprattutto con la consapevolezza che questo Governo è dalla loro parte. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Perosino*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berutti. Ne ha facoltà.

**BERUTTI** (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, chiunque

conosca il contributo fondamentale che il settore agricolo dà al Paese in modo trasversale non può che accogliere favorevolmente qualsiasi provvedimento che ponga rimedio ai problemi che lo toccano.

Dall'inizio di questa legislatura Forza Italia non ha mai mancato di dare il suo apporto in questo senso in tutte le occasioni, purtroppo sempre troppe, nelle quali il mondo dell'agricoltura ha incrociato difficoltà di varia natura, connesse sia alle condizioni meteorologiche e climatiche, che - ad esempio - a questioni "di mercato" dai contorni complessi. Penso alla raccomandazione del dicembre dello scorso anno, voluta da Forza Italia, relativa all'istituzione di fondi volti a contrastare i danni all'agricoltura causati da maltempo e animali selvatici, così come al nostro impegno nei confronti dei pastori sardi e in generale del mondo del latte, della sua filiera e della trasformazione nel suo complesso, l'ingranaggio di sistema che può offrire al mondo agricolo un'occasione ulteriore di forza a vantaggio di chi investe creando lavoro.

Il provvedimento che ci accingiamo a convertire, nelle sue finalità generali, non può dunque che essere accolto favorevolmente. Stiamo infatti parlando di un provvedimento per mezzo del quale si mettono per il prossimo triennio, come doveroso, diversi milioni di euro per far fronte almeno ad alcune - anzi, purtroppo solo ad alcune - delle emergenze in agricoltura.

Il favore al provvedimento, però, non può che limitarsi alle finalità generali del testo, che - come spesso accade con questo Governo - si dimostra essere anche un'occasione perduta e allo stesso tempo uno strumento per una facile speculazione che non offre le soluzioni strutturali che il mondo agricolo certamente merita.

Penso alla necessità di riformare in maniera adeguata il settore delle assicurazioni agricole, per mettere in condizione le aziende di tutelarsi contro i danni sempre più frequenti derivanti dagli eventi atmosferici avversi; eventi che, come dimostrano le recenti - recenti, a maggio - neviccate a bassa quota o le grandinate che da fine aprile e sino allo scorso fine settimana hanno colpito l'Astigiano, il Casalese e l'Alessandrino, sono ormai una costante rispetto alla quale bisogna porre le condizioni per intervenire in modo strutturale.

Allo stesso modo si deve intervenire strutturalmente sul fenomeno della xylella fastidiosa, rispetto alla quale è necessario investire di più in un'ottica di ricerca orientata anche alla prevenzione, in modo da evitare una propagazione del batterio; una minaccia non solo per la Puglia, ma anche per tutte le Regioni italiane in cui si produce olio, che dobbiamo sventare considerando anche la significativa riduzione della produzione avvenuta nell'ultimo decennio.

Non dobbiamo dimenticare neanche la flavescenza dorata. Penso - per fare un ultimo esempio - al settore saccarifero, rispetto al quale sarebbe necessario avviare un piano di interventi strutturali, dato che la crisi del comparto dura ormai da molti anni, al punto che molte aziende hanno dovuto abbandonare la coltivazione delle barbabietole.

Il testo di cui discutiamo è dunque ricco, purtroppo, di occasioni mancate, non ultima quella di metodo, in ragione della quale il Governo e la maggioranza non hanno consentito modifiche, che pure sarebbero state necessarie. È il caso dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica, rispetto ai quali si è confermato di non volervi fare alcun cenno, e ciò, nella prospettiva di questo Governo potrà, forse, essere legittimo. Ci si consenta però di dire che sarà altresì legittimo che questa parte dell'Emiciclo si faccia carico con responsabilità di avanzare una proposta di intervento *ad hoc*, che solo una compagine governativa sorda alle istanze del Paese potrebbe non condividere.

Quello di cui siamo certi, sin qui, è che con il provvedimento che andiamo a convertire, si è troppo diffusamente deciso di non agire, o di agire poco, a riprova del fatto che, sorda o no alle istanze del Paese, per buona parte della maggioranza è comunque più facile opporsi e dire di no, invece che agire e governare con coraggio. Ne prendiamo atto con rammarico. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

[NATURALE](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'agricoltura italiana e i prodotti che ne derivano hanno l'urgenza di essere valorizzati in campo nazionale e internazionale. Il primato riconosciuto all'Italia dei prodotti tutelati ha bisogno di ulteriori sforzi in favore del più ampio apprezzamento; di una maggiore redditività per gli agricoltori; di una promozione che miri a valorizzare la qualità di tutto il comparto agroalimentare, in modo da mantenere e accrescere la nostra



supremazia in Europa, alla ricerca di nuove direzioni oltre il nostro Continente, per stabilire e rafforzare le rotte commerciali, come sta avvenendo in maniera efficace con questo Governo. Ed è proprio per dare seguito alle predette buone intenzioni che è necessario porre attenzione alle crisi che attraversano i vari settori dell'agricoltura, aggravati dai sempre più frequenti fenomeni atmosferici dannosi. Questo è stato fatto con il decreto-legge in questione che ci avviamo a convertire in legge.

È stata posta immediatamente l'attenzione all'insostenibile calo dei prezzi del latte ovino caprino e alle produzioni lattiero-casearie, problema evidente in Sardegna che ha motivato le clamorose proteste dello scorso febbraio.

Per superare questa drammatica condizione l'impegno è stato massimo in modo da garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali, trovando un accordo con i rappresentanti di categoria al fine anche di individuare le misure di sostegno al comparto e un prezzo accettabile del latte, visto il drastico calo ben al di sotto dei costi di produzione.

Abbiamo istituito un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per quest'anno, volto a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti di filiera e di distretto; la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nel rispetto della vigente normativa europea, nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali del settore di riferimento.

L'auspicio ora è quello di una celere attuazione delle misure previste dato il pesante stallo nel quale le aziende sono state costrette per troppo tempo.

Nel rilancio dei settori agricoli in crisi e nel sostegno alle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale sono state previste specifiche misure a vantaggio del settore agricolo. Al riguardo, è stato istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2019 volto a coprire le spese sostenute per gli interessi sui mutui bancari.

Attenzione particolare, poi, è stata dedicata alle aziende olivicole pugliesi. Il settore olivicolo-oleario, che rappresenta il cuore pulsante dell'economia territoriale pugliese, ha subito ingenti danni con le gelate tardive di fine febbraio e inizio marzo del 2018. È stato perciò necessario risollevarne le sorti di tantissimi agricoltori in difficoltà che, presi alla sprovvista, non hanno sottoscritto le relative polizze assicurative. Attraverso il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge oggi in esame, dunque, si è esteso l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa delle attività produttive proprio alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia, aspramente colpite dal maltempo.

A queste risorse disponibili si aggiunge la possibilità di attivazione di ulteriori misure di aiuto a carico di fondi europei destinati al ripristino della potenzialità produttiva, presenti nel Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia.

L'olivicoltura pugliese è in ginocchio anche a causa del batterio xylella nella penisola salentina, che chissà dove potrebbe spingersi.

La politica passata non è mai stata in grado di affrontare seriamente il problema e di arrivare a una soluzione concreta. Questo Governo si è invece impegnato seriamente nella ricerca della migliore soluzione possibile, essendo consapevole dei danni che il batterio ha cagionato e continua a cagionare agli olivicoltori, ormai stremati da anni di criticità irrisolte.

È ora di agire e, proprio per difendere il paesaggio e l'ambiente, è necessario essere incisivi per contenere questo fenomeno patologico conclamato, senza però perdere di vista la salvaguardia degli ulivi monumentali.

Per tale motivo, dopo aver studiato a fondo la questione e aver ascoltato il parere di esperti, è stato messo in risalto che è possibile eradicare anche i soli ulivi infetti, evitando così di distruggere l'inestimabile ricchezza paesaggistica, economica e sociale costituita dagli uliveti pugliesi. A tal fine, è necessaria un'attenzione particolare nel mettere in atto interventi mirati. È, infatti, indispensabile monitorare costantemente la presenza dell'infezione e nel contempo attuare regolari buone pratiche agricole.

Ampiamente supportata, la ricerca scientifica continuerà il suo incessante lavoro sulle cultivar resistenti al batterio autoctone e rispettose della biodiversità per comprendere con sempre maggior oggettività scientifica le concause e le modalità di propagazione dell'infezione da xylella.

Prendere le idonee misure per arginare e contenere il fenomeno dannoso è necessario e urgente. Allo stesso tempo è indispensabile studiare ogni soluzione in grado di prevenire un possibile riproporsi della batteriosi.

Inoltre, l'Esecutivo deve impegnarsi a valutare, ogni volta in cui è prevista la rimozione delle piante, la possibilità di attribuire un interesse storico all'intero uliveto e non soltanto a singole piante e, quindi, valutare se l'uliveto in questione abbia caratteristiche pregevoli e funzionali all'assetto idrogeologico quali zone in pendio.

Risulta, infine, indispensabile avviare un dialogo urgente con la Commissione europea, d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli enti territoriali, gli enti di ricerca e la comunità scientifica, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, con lo scopo di rimodulare e ridiscutere le decisioni prese in sede europea in merito alla emergenza xylella.

Come accennato all'inizio del mio intervento, la promozione e la ricerca di nuovi mercati internazionali, unitamente allo stimolo interno al consumo di prodotti di qualità nostrani, devono rappresentare una priorità per il Governo e per noi legislatori. Abbiamo l'obbligo di esaltare l'agroalimentare italiano, sorretti dai dati ISMEA che vedono l'*export* in aumento e l'*import* in calo, anche se la crescita del settore ha un momento di incertezza.

La funzione economica, sociale e ambientale che svolge la nostra agricoltura deve essere consolidata, forti del riconoscimento internazionale della nostra cultura enogastronomica e dei tanti prodotti di qualità. Conservare il vantaggio di settore che abbiamo nei confronti dei Paesi del resto del mondo con il nostro *made in Italy* è un dovere imprescindibile.

È da apprezzare un intervento eseguito ieri in Provincia di Foggia dai NAS che, coordinati dal procuratore Ludovico Vaccaro, hanno scoperto e quindi fermato un traffico di olio contraffatto. Sono state emesse ventiquattro misure cautelari e altre misure per bloccare il traffico illecito di olio di semi di girasole che veniva trattato con clorofilla e betacarotene. Questo è un attentato al cuore dell'olivicoltura. Il Governo con la promozione del nostro *made in Italy* sta facendo tanto in questo campo. Pertanto, faccio un plauso anche alle Forze dell'ordine del mio territorio. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Ripamonti)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Biti. Ne ha facoltà.

[BITI \(PD\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, ringrazio per l'opportunità di esaminare finalmente in Aula un provvedimento che porta al centro del nostro dibattito un settore così importante per il nostro Paese, quello agricolo, agroalimentare, zootecnico e tutto quello che gli sta intorno. Direi che è la prima volta che quest'Assemblea si trova a esaminare nello specifico un tema che riguarda un settore importante sia economicamente che culturalmente per il nostro Paese - come accennato prima di me anche dalla collega di Forza Italia - che vale più di 59 miliardi e che ci pone ai primi posti in Europa, e probabilmente non solo.

Ci troviamo finalmente a esaminare un tema così importante per l'Italia, ma lo facciamo con un decreto-legge che viene trasformato e non è ancora dato modo a quest'Assemblea, al Parlamento e alla Commissione - ne approfitto per ringraziare il Presidente e tutti i colleghi della Commissione - di costruire una visione seria per un comparto tanto importante. Infatti, in generale il decreto-legge, e quello in esame nello specifico, ci pone già preconfezionata tutta una serie di azioni a tutela del comparto agroalimentare, zootecnico e agricolo.

Già prima di me è stato elencato tutto quello che il decreto-legge ha in sé: praticamente ha tutto, nel senso che possiamo dire che si tratta dell'ennesimo *omnibus* che ci troviamo a esaminare in quest'Aula. Si parla del comparto ovicaprino, sia per il latte che per la carne; di tutto il comparto zootecnico; del sostegno alla suinicoltura; del settore saccarifero; del contrasto alla pesca illegale; della previdenza e assistenza ai lavoratori agricoli; del rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale. Inoltre, il provvedimento interessa il settore agrumicolo, l'emergenza fitosanitaria, le gelate. Ripeto che c'è veramente di tutto.

Noi, ovviamente, non possiamo essere contrari alla conversione del decreto-legge in esame, perché contiene comunque azioni importanti, ma c'è un però, Presidente, che sottopongo alla sua attenzione e, tramite lei, al Sottosegretario. Dispiace che il Ministro non sia presente - lo dico sinceramente - perché

è assente la prima volta che in Aula dedichiamo una giornata alle questioni legate al suo Ministero. Ringrazio comunque, nuovamente, il Sottosegretario per la sua presenza. Presidente, a lei dico, però, che abbiamo delle questioni da sollevare, ovvero dov'è la politica in questo settore, dov'è la visione? Qualcuno ha detto che la politica è fatta di passione, di senso di responsabilità e soprattutto di lungimiranza. Ecco, ancora una volta nell'esaminare - lo ripeto - argomenti così importanti e di cui ci si riempie così tanto la bocca nel dibattito politico sui *social*, sui giornali e nei programmi televisivi, manca completamente la politica, manca la visione. È giusto parlare di cambiamenti climatici e porre in emergenza delle soluzioni a queste situazioni. È giusto porre delle soluzioni alle gelate primaverili - e lo facciamo oggi con questo provvedimento - alla xylella di cui ha parlato la collega prima di me, alla siccità e a tante altre questioni prima elencate. È giusto porre delle soluzioni immediate ed emergenziali ma la politica - colleghi - deve fare altro. A noi è data la responsabilità di guardare un po' più lontano, di fare altro che dare il voto a soluzioni emergenziali.

Mi chiedo e vi chiedo, quindi, che cosa vogliamo fare per il comparto agricolo e zootecnico in questo Paese. Qual è la visione? Sottosegretaria, Presidente, non c'è una visione. Ripercorrendo i vari atti che sono passati in Commissione, l'unica visione per il futuro che abbiamo davanti è dare un terreno agricolo da coltivare, con un incentivo anche economico per comprare una casa, a chi ha più di tre figli, dal terzo figlio in poi. L'unica azione lungimirante è questa. Per il resto agiamo soltanto in via emergenziale. Questo dobbiamo dircelo e lo faccio senza timore di essere smentita.

Vorrei sapere che cosa intendiamo fare sull'*export* e per garantire i nostri prodotti all'estero. Che cosa facciamo? Aspetto ancora dal Ministro una risposta sul CETA: è d'accordo o no? Parte di questo Governo sembra esserlo e una parte sembra non esserlo. Con la Cina facciamo una cosa e con altri Paesi come il Canada ne facciamo un'altra? Io vorrei sapere qual è la visione sull'*export*, per esempio. Come intendete rispondere alle sfide delle fitopatie? Sulla questione xylella, giustamente, interveniamo in emergenza, ma cosa intendiamo fare perché il problema sia quanto più contenuto possibile, per non osare dire sconfitto? Quando porterete all'attenzione del Parlamento la vostra visione? Noi ci saremo perché a noi ciò interessa. Ci interessa dare al comparto le risposte da tempo attese e che non possono e non devono essere soltanto basate sull'emergenza, perché la politica fa altro. In caso contrario, potremmo lavorare semplicemente con i tecnici competenti che decidono che alcune risorse debbano andare in un senso e altre in un altro; che giustamente si deve combattere la xylella; si deve dare supporto al settore olivicolo e sostenere il settore della pesca e tutta la zootecnia. Posso elencarle tutte.

Cari colleghi, ribadisco un'altra volta, a costo di essere noiosa, che siamo chiamati a fare altro. Vorrei dirlo al Ministro, ma non è oggi presente, e allora lo dico al Sottosegretario e al presidente Calderoli, chiedendo loro di farsi da tramite con il Governo. Lo dico al Presidente della mia Commissione e a tutti i colleghi.

È un tema quello in esame sul quale ci sarebbe moltissimo da fare e tutti insieme potremmo costruire un futuro davvero importante lavorando seriamente e dare risposte che possano rendere chi lavora nel comparto veramente sicuro per il futuro. La sfida è questa: andare oltre il decreto-legge che viene convertito oggi e avere una visione per tutto il comparto agroalimentare, agricolo e zootecnico che possa dare anche a noi la soddisfazione di aver fatto qualcosa di importante per esso, del quale ci riempiamo troppo spesso la bocca e per il quale invece sono necessarie delle soluzioni serie e di lungo periodo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

**DAMIANI** (FI-BP). Signor Presidente, colleghi senatori, la cronaca delle ultime ore fa tornare drammaticamente di attualità la questione che oggi stiamo affrontando. L'Italia, in queste ore, è stata flagellata da eventi climatici che definirei quasi innaturali per il momento, che stanno mettendo veramente a grave rischio un comparto molto importante per la nostra Nazione, che è quello, appunto, dell'agricoltura. Questi eventi sono oggi una piaga biblica per il nostro Paese e soprattutto per l'agricoltura. Mi riferisco, in particolar modo, alla grandine che colpisce nel mese di maggio soprattutto quelle colture che sono pronte per il raccolto. Sono calamità naturali che distruggono l'agricoltura. In Puglia in questi giorni - vorrei fare già qui, agli esponenti del Governo, un resoconto di

quello che sta accadendo - ci sono seminativi, ciliegi e mandorleti devastati nelle province di Bari, di Taranto e della Valle d'Itria. Le associazioni di categoria hanno già fatto delle prime stime e dei primi conti: i danni ammontano a centinaia di migliaia di euro. Nelle nostre province di Bari e della Barletta-Andria-Trani, invece, ad andare perso oggi è il 60 per cento di una particolare qualità di ciliegia molto importante che doveva essere ora raccolta. Si parla, quindi, veramente di grandi danni per l'agricoltura e soprattutto per quella pugliese che - come ben sapete tutti - è flagellata negli ultimi anni da un problema storico che è quello della xylella.

Noi di Forza Italia vi abbiamo chiesto già da tempo degli interventi *ad hoc*, degli interventi specifici per il problema della xylella in particolar modo e poi soprattutto per le gelate del 2018. Purtroppo oggi possiamo soltanto dire che nel titolo del provvedimento in esame si parla di disposizioni urgenti, ma di urgente non c'è assolutamente nulla. Oggi questo decreto-legge è solo un tentativo di ristoro, in quanto in agricoltura un anno è un tempo lunghissimo, nel corso del quale si sono perse giornate di lavoro, perché il raccolto è andato perso, la produzione agricola è stata persa nell'immediato. Si arriva con un anno di ritardo e si è enormemente lontani dal risolvere il problema. E non solo il decreto-legge arriva con ritardo. Per quanto riguarda le gelate avvenute nel mio territorio della Provincia di Foggia, Bari e di Barletta-Andria-Trani, per i danni subiti da circa 25.000 imprese agricole per 300 milioni di euro, oggi nel Fondo di solidarietà si appostano soltanto 20 milioni di euro, che sono una percentuale quasi nulla rispetto ai danni subiti. Un mio emendamento in Commissione bilancio per aggiungere un'altra elemosina di appena 5 milioni di euro è stato respinto dagli esponenti del Governo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Quello che avete proposto, quindi, è solo una goccia nel mare. Se il Governo ci avesse ascoltato lo scorso anno, quando fu sottoposto il problema, di sicuro saremmo arrivati a un provvedimento *ad hoc* sia per la xylella che per le gelate. L'ondata di gelo che ha colpito la Puglia soprattutto nel 2018 è stato un evento storico. Pur con il dovuto rispetto per tutte le altre problematiche che stanno affliggendo le altre Regioni d'Italia o riguardano altri settori del Paese, per i problemi evidenziati il Governo avrebbe dovuto emanare un provvedimento *ad hoc*. Voglio ricordare che il settore olivicolo della Puglia fa il PIL nazionale e i danni subiti dall'olivicoltura pugliese hanno inciso sull'intero PIL della nostra Nazione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

È bene che il Governo riguardi questi dati e li ricordi a memoria. Oggi il Governo nazionale e anche quello regionale sono complici dei ritardi perché, se si fosse intervenuti per tempo, anche e soprattutto sul problema della xylella, forse oggi non avremmo dovuto assistere alla devastazione che ha colpito il nostro territorio. Oggi servono interventi radicali, anche se traumatici e se posti in essere con il dolore al cuore. Servono poteri straordinari per poter debellare il problema. I dati sono veramente sconvolgenti: nel 2018 la Puglia ha perso 317 milioni di euro di produzione lorda vendibile e un milione di giornate lavorative.

Da gennaio a settembre siamo stati costretti a importare 304 milioni di euro di olio dall'estero: un danno per il nostro territorio. Nelle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani si registrano 90.000 ettari di colture colpite, 300 milioni di euro di danni e 20.000 posti di lavoro in meno. Il comparto agricolo oggi ha bisogno di riforme strutturali, vanno rivisti i meccanismi del Fondo di solidarietà, che oggi non è assolutamente sufficiente ed è molto macchinoso e vanno riviste le polizze multirischi, perché non riescono a dare delle risposte agli agricoltori, costano tantissimo e soprattutto non coprono in caso di eventi eccezionali.

Mi rivolgo quindi agli esponenti del Governo, che non si possono appuntare nessuna medaglia sul petto per il provvedimento in esame, perché arriva tardi, è insufficiente e soprattutto è deludente, su questioni che erano sul tavolo dell'Esecutivo già da un anno. Quindi, in un anno avete fatto ben poco e ciò è un esempio, come al solito e come è accaduto anche per altri provvedimenti, della capacità del Governo di perdere tempo prezioso, penalizzando chi lavora e chi produce. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

[MARTELLI](#) (*Misto*). Signor Presidente, mi concentrerò specificamente sull'articolo 8 e sui suoi fratellini, che vengono successivamente, cioè gli articoli che riguardano la xylella fastidiosa, le misure

di contenimento e quant'altro. Vorrei partire con una considerazione: visto che tutti quelli che parlano di xylella e sostengono che non ci sia una correlazione definitiva tra la presenza del batterio e il disseccamento delle piante vengono bollati come negazionisti antiscientifici, allora metto la matematica in campo, che è l'unica scienza esatta da almeno 2.500 anni: è giusta da quando è nata. Avete costruito la seguente proposizione: la presenza di xylella fastidiosa, sottospecie fastidiosa, equivale al disseccamento e alla morte dell'olivo. Questa è la vostra proposizione: è un se e solo se. La matematica e la teoria proposizionale insegnano che se trovo un esempio, che si chiama controesempio, che fa fallire questa proposizione, essa è totalmente falsa. Non esistono infatti proposizioni che sono vere un po' di volte e un po' di volte sono false: o sono sempre vere, oppure non sono vere e basta e si fa un'altra cosa. La prova sta nei dati ufficiali pubblicati dalla Regione Puglia, che è stata incaricata di fare il monitoraggio: su 350.000 campionamenti, che sono un campione significativo dal punto di vista statistico, la presenza del batterio sulle piante è di circa il 2 per cento. Quindi non c'è una correlazione e non c'è l'equivalenza tra le due proposizioni che avete indicato, ovvero la presenza del batterio non comporta disseccamento e deperimento della pianta. Queste è la mia prima considerazione. Quindi, tutto quello che è stato costruito nel decreto-legge in esame, che si basa su questo, non funziona semplicemente perché si basa su un'ipotesi falsa. Un teorema con un'ipotesi falsa non è un teorema, è una fesseria, come direbbero i miei professori dell'università.

Detto questo, andiamo a vedere cosa prevedono nel dettaglio le misure in esame. Esse prevedono di obbedire pedissequamente alle direttive europee e alla decisione di esecuzione della Commissione europea - il cui testo ho in mano in questo momento - che dice esattamente di fare quello che c'è scritto nel decreto-legge, alla faccia dell'intenzione di andare in Europa a puntare i piedi. Io sono in Senato da sei anni e non ho ancora visto un Governo che abbia detto di voler andare in Europa a puntare i piedi e lo abbia fatto davvero. Invece si torna tutti con la coda tra le gambe, la direttiva in mano e si fa esattamente quello che c'è scritto. Peraltro, nella direttiva richiamata in questo caso si parla in di un allegato con l'elenco di tutti i patogeni da quarantena e l'allegato non si trova. Sarebbe interessante possedere questo allegato, per capire esattamente dove vuole arrivare la Commissione europea, perché capire esattamente quali sono i patogeni all'interno di quell'elenco fa comprendere quali settori della nostra agroindustria e anche della filiera agroforestale possono essere coinvolti.

Oltretutto noto delle contraddizioni all'interno di quello che è stato scritto, se confrontato con due commi della legge di bilancio per il 2019, che se non vado errato sono i commi 657 e 661 dell'articolo 1. Nel testo al nostro esame c'è scritto che, al di là delle estirpazioni anche di olivi monumentali, che con il comma 661 erano stati esclusi dal registro degli alberi monumentali, mettendo quindi di fatto un bel bersaglio sopra, con su scritto «Uccidetemi», viene consentita (c'è scritto «può» e dunque si parla di una facoltà) l'estirpazione di olivi anche in assenza di patologia evidente e dunque di epifenomeni. Tale norma, combinata con il comma 657 dell'articolo 1 della citata legge bilancio, che stanziava fondi per la rigenerazione dell'olivicoltura pugliese, con l'estirpazione delle piante malate e il reimpianto di piante tolleranti o resistenti, di fatto favorisce in primo luogo l'estirpazione e in secondo luogo la conservazione dell'incubazione del batterio della xylella. Pianta resistente, infatti, non vuol dire che arriva la sputacchina, capisce che la pianta è resistente e quindi fa il giro largo; significa che la presenza del batterio non causa alcun problema alla pianta, come non lo causa nel 98 per cento delle piante attualmente esistenti.

Tollerante significa che il batterio causa qualche cosa - anche se la scienza non ha ancora deciso cosa - e la pianta deperisce. In un caso come nell'altro, queste piante risultano essere vettori delle infezioni che qua si vorrebbe combattere; quindi, il decreto-legge all'esame non risponde alla presunta esigenze di contenimento.

Ancora, avete mai sentito parlare di malattia di Pierce? È una malattia endemica in California, causata da una variante dello stesso batterio (xylella fastidiosa in un'altra *subspecies*) che affligge le viti. Ebbene, è da cento anni che provano a eradicare il batterio e si sono arresi; hanno deciso che è impossibile, quindi si sono affidati non alla lotta chimica, ma ad altre pratiche colturali.

Nessuno si è procurato o preoccupato - nonostante la Regione Puglia abbia addirittura finanziato le sperimentazioni alternative - di andare a verificare che effettivamente metodi alternativi di lotta al

complesso del disseccamento rapido hanno funzionato.

Collegli, bisogna anche studiare: il batterio xylella agisce sulla pompa dell'acqua all'interno della pianta; impedisce all'acqua di andare alle foglie e di far evaporazione, quindi di fatto impedisce alla pianta di far funzionare il suo sistema di refrigerazione. Le foglie seccano perché raggiungono un'elevata temperatura in quanto la fotosintesi non è molto efficiente e produce molto calore di scarto. Quindi, che cosa dovremmo fare? Dovremmo chiederci innanzi tutto perché la xylella riesce a insediarsi su alcune piante e perché su alcune di esse agisce.

È tutto un insieme di concause: aumento della temperatura ambientale, aumento della temperatura del suolo, mancata copertura vegetale, eccessivo uso di disseccanti e di altri presidi, alcuni dei quali sono considerati neurotossici e vietati dell'Unione europea, ma permessi in Italia.

Nessuno ha indagato su questi aspetti, quindi qualunque risultato che venga nominato come scientifico e che manchi di tutte queste osservazioni in pieno campo non vale niente.

Faccio un'ultima considerazione, e questa è una mia esperienza personale: è la pecora nera che fa fallire il vostro teorema. Esperimento su una popolazione di cipressi delle paludi afflitti da marciume fogliare; applicazione del presidio fitosanitario; conclusione postuma: il problema non era nelle foglie, non era nel fungo ma nella colloidificazione del terreno dovuta a un eccesso di concimazione azotata. Quindi, un primo approccio era quello di mettere il presidio; seconda osservazione: data la pianta al patologo per l'esame, non era colpa del fungo, il quale si era insediato nel momento in cui la pianta risultava indebolita da altre cause.

In mancanza di tutto questo, mi chiedo come si possa arrivare a scrivere un provvedimento come questo, per cui l'articolo 8 andrebbe assolutamente stralciato in assenza di evidenze scientifiche.

*(Applausi dei senatori Buccarella e De Petris).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

**GALLONE (FI-BP).** Signor Presidente, rappresentanti del Governo, cari colleghi e care colleghe, l'agricoltura è uno dei comparti che fanno del *made in Italy* l'oro del nostro Paese, in quanto settore di partenza di tutto il sistema, anche di quello enogastronomico. In particolare, l'olio italiano è sempre stato riconosciuto come uno dei migliori al mondo e la sua produzione ha garantito il sostentamento economico delle zone di coltivazione degli ulivi.

In Italia ci sono 150 milioni di alberi di ulivo; nella sola Puglia e nel Salento ce ne sono 60 milioni. Ciò vuol dire che solo in Puglia e nel Salento il numero degli ulivi è pari al numero degli abitanti dell'Italia intera, e, di questi 60 milioni, 300.000 sono piante secolari, se non millenarie, veri e propri monumenti storici.

Oggi una piaga sta flagellando un patrimonio, che non è solo agricolo ma anche paesaggistico, turistico, culturale, gastronomico, economico - come diceva bene il collega Damiani, contribuisce al PIL dell'Italia - rischiando di provocare per ogni comparto che ho nominato danni incalcolabili, ma soprattutto danni davvero irreparabili. Questa peste, che si chiama xylella fastidiosa, è un microscopico batterio alieno per i nostri territori, importato, che rischia di compromettere l'agricoltura nazionale, perché non colpisce solo gli ulivi, ma anche tutti gli alberi da nocciolo.

La questione della xylella, infatti, che sta mettendo in ginocchio il comparto olivicolo, non è da guardare solo come un problema locale del Salento e della Puglia, ma come una tragedia per tutto il Paese. Gli stanziamenti non vanno presi solo dalla quota spettante alla Puglia, ricordatelo, questo è il punto. Nessuno può girare la testa su una calamità che fino ad oggi ha già provocato danni per più di un miliardo di euro e che non si ferma.

Il batterio avanza alla velocità di due chilometri al mese e per il momento ha provocato il catastrofico crollo della produzione di olio e la chiusura delle attività - attenzione - soprattutto dei piccoli produttori pugliesi e salentini, che oggi sono disperati e soli. Pare, tra l'altro, che comincino ad esserci focolai anche in Toscana, ad Orbetello, sul Monte Argentario.

La produzione di olio intanto in Italia è crollata dalle 600.000 tonnellate del 2008 alle 200.000 del 2018: solo quindici anni fa il nostro Paese era il primo produttore di olio al mondo; oggi arranchiamo dietro la Spagna, che però negli stessi ultimi quindici anni ha realizzato ben quattro piani olivicoli straordinari, che hanno permesso la sostituzione delle vecchie piante poco produttive con piante



nuove.

Tornando al problema della xylella in Italia, le misure contenute nel provvedimento che stiamo per votare possono essere anche parzialmente condivisibili, ma, come al solito, è la dotazione finanziaria ad essere assolutamente scarsa per attivare la serie di azioni coordinate necessarie ad una battaglia che si deve combattere su più fronti.

Come sempre, è questione di lungimiranza e di ordine di priorità. Se si finanzia il reddito di cittadinanza, misura assolutamente pannicello, non si può e non si deve risparmiare su ciò che invece andrebbe a sostenere lavoro, economia e reddito in uno dei comparti più importanti su cui si basa lo sviluppo italiano qual è quello dell'agricoltura.

C'è da fare una considerazione importante. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, l'Italia è il Paese dei piccoli Comuni ed è intorno a questi che si concentrano le produzioni agricole, per buona parte realizzate dai piccoli produttori. I piccoli Comuni, però, proprio perché non adeguatamente sostenuti, rischiano di svuotarsi, di spopolarsi e sappiamo benissimo che cosa vorrebbe dire tutto questo, con città che esplodono e territori abbandonati.

Per questo motivo Forza Italia presenterà fra poco più di un disegno di legge per attivare l'istituzione delle zone a economia speciale per i piccoli Comuni, con sollievi fiscali, semplificazioni burocratiche e agevolazioni edilizie per chi mantiene le proprie attività sui territori disagiati.

Vorremmo che il Governo ci seguisse in questo percorso di affiancamento a chi è in difficoltà perché non ce la fa più a sostenere la propria impresa agricola: non si possono infatti attivare misure contro la povertà, da un lato, e, dall'altro, non intervenire per prevenirla. Oggi stiamo assistendo a una catastrofe annunciata e non possiamo rimanere indifferenti; soprattutto, non possiamo lasciare che solo il Ministero delle politiche agricole si occupi di una questione che deve vedere tutto il Governo schierato a fianco degli olivicoltori e degli agricoltori, in particolare dei piccoli.

La mia proposta è quella di muoversi su più fronti in maniera coordinata e sinergica, da un lato sul piano della ricerca, alla quale devono essere destinati fondi adeguati dal Governo, dalla Regione e dall'Unione europea e, dall'altro, dal punto di vista dell'azione e del sostegno ai piccoli agricoltori e ai sindaci che li rappresentano.

Per finire - questo oggi chiediamo con forza - è necessaria la creazione di un tavolo tecnico-politico dedicato, trasversale, per seguire ogni passaggio e coinvolgere ogni attore specializzato che possa aiutare a superare questo momento critico, ridando speranza a una terra meravigliosa.

Vi invito a venire a vedere con i vostri occhi; vi assicuro che vi verrà da piangere. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruzzone. Ne ha facoltà.

[BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, non voglio ripetere, né approfondire i temi inerenti all'importanza dell'agricoltura nel nostro Paese e al ruolo determinante che essa ha per l'economia, oltre che per la gestione del territorio, perché l'agricoltura viene praticata sul territorio del nostro Paese, interessandone la parte più importante e più estesa.

Vorrei però riprendere alcuni temi, perché poc'anzi ho sentito mettere in rilievo il ruolo dell'olivicoltura e il peso elevato della produzione dell'olio nel nostro Paese, ma finora nessuno ha detto - poi entrerà anche nel merito del decreto-legge - che uno dei principali creatori di problemi del settore agricolo è un'Europa che ha inteso dare risposta all'olivicoltura con l'importazione di olio tunisino (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Questa non è la risposta che deve essere data ai nostri olivicoltori e in generale. Cito soltanto l'olio per non andare troppo fuori tema, perché il provvedimento non tratta di questo, però potrei citare tanti altri prodotti del nostro Paese che devono essere incentivati e che invece sono in crisi proprio a causa di scelte europee sbagliate, che speriamo il prima possibile possano essere ricondotte a opzioni più opportune e che tengano in maggiore considerazione la nostra realtà.

Il decreto-legge dà risposte importanti a emergenze del nostro Paese. Credo che tutti dobbiamo - e ringrazio anche una parte dell'opposizione che ha fatto presente questo dato - dare atto al Governo di aver affrontato questi temi in modo serio e anche concreto, con delle risposte che presto si trasformeranno in risultati positivi.

Io però vorrei affrontare un tema non soltanto perché vengo dalla Liguria e proprio da quell'area geografica ove è ubicato ancora oggi l'ex stabilimento Stoppani. È noto che l'articolo 12 del decreto-legge in discussione affronta il tema e le problematiche della bonifica dell'area della Stoppani, probabilmente poco conosciuta ai più, ma molto nota e con un grande impatto in quella realtà geografica, in quella parte di riviera ligure a ridosso della città di Genova, inclusa fra i Comuni di Arenzano e di Varazze.

La Stoppani è stata un'azienda chimica milanese con uno stabilimento ubicato a Cogoleto, in Provincia di Genova, che produceva composti di cromo principalmente esavalente: cromati e bicromati di sodio e potassio, acido cromico e solfato di sodio. Quest'azienda fu fondata nei primi anni del Novecento e durante i tantissimi anni di produzione e di attività, a Cogoleto, a causa dei suoi rifiuti pericolosi e tossici, sono state accertate gravi situazioni di inquinamento di aria, suolo, sottosuolo e sabbie delle spiagge; l'azienda è ubicata direttamente a ridosso del mare in un fondo valle dove c'è anche un torrente che sbuca proprio nel mare antistante. Questi problemi si estendevano a ponente sino a Varazze, nonché nei sedimenti e nella catena alimentare, a iniziare da pesci, molluschi e crostacei, proprio a causa della presenza di cromo esavalente e zinco nella discarica che è situata in località Molinetto. Lo stabilimento ha cessato la sua attività produttiva nel 2003 e dopo la chiusura della fabbrica la Stoppani ha cambiato nome e si è trasformata in Immobiliare Val Lerone.

Come dicevo, l'articolo 12 del decreto-legge disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito a Cogoleto (previsti peraltro nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2006) e individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale. Con il provvedimento in esame vengono intraprese iniziative, vengono date delle disposizioni importanti per proseguire quell'opera che viene prima della bonifica vera e propria; mi riferisco alla messa in sicurezza che oggi non è ultimata.

Durante l'esame alla Camera sono state introdotte diverse modifiche, inerenti anche alla gestione della discarica di Molinetto, ivi incluso anche il personale che si occupa di tali questioni ed è stata aggiunta una spesa straordinaria di cinque milioni di euro per andare nella direzione della bonifica. Il soggetto principale che sarà attuatore di questo percorso è il prefetto, che dovrà collaborare con il Ministero dell'ambiente che ringrazio per l'interesse, anche se leggermente tardivo rispetto alla scadenza del 21 dicembre scorso, rispetto a questa realtà che ha un peso enorme e che da alcuni decenni è oggetto di attività, a iniziare anche da quella della Regione Liguria.

Dobbiamo riconoscere che il termine che viene proposto per la bonifica, cioè il 31 dicembre 2021, è molto ambizioso, perché si tratta di una grande opera, che richiede uno sforzo non da poco. Quindi, speriamo che si possa arrivare al 2021 per raggiungere gli obiettivi finali, anche se prima di pervenire alla bonifica vera e propria è necessario concludere il percorso di messa in sicurezza.

Lo dico perché il comune di Cogoleto è cambiato moltissimo da quando è stata dismessa questo tipo di attività. Oggi può essere tranquillamente classificato - lo dico per chi non lo conoscesse - come una importante realtà anche di carattere turistico della riviera ligure di ponente. Arrivare in fondo a questo tipo di percorso, però, sicuramente offrirebbe un importante contributo per raggiungere e ridare la dovuta dignità a Cogoleto, così come agli altri Comuni della zona.

Io vorrei, però, anche rispetto al provvedimento di cui stiamo discutendo, citare un altro tema, che - ahimè - è stato affrontato soltanto con due ordini del giorno, e non nel merito del decreto. Uno di questi ordini del giorno è del relatore Vallardi, che ringrazio per essersi fatto interprete di questo problema. Perché l'agricoltura ha un'emergenza in questo Paese. Lo dico al Governo e, in modo particolare, al signor Sottosegretario, che sicuramente è stato sollecitato più volte in questa direzione e nei tantissimi momenti di incontro che vi sono stati, non soltanto con le associazioni professionali agricole, ma anche con tutta quella micro agricoltura che sicuramente non è direttamente collegata a un indotto economico forte, ma che esiste nel nostro Paese. Ebbene, quella micro agricoltura, di passione o di tempo libero, che interessa alcuni milioni di cittadini nel nostro Paese, è assoggettata ad un impatto, quello della fauna selvatica, autoctona o alloctona che sia, che, non soltanto provoca dei danni, ma, in alcuni casi, addirittura impedisce lo svolgimento di storiche forme agricole naturali, quelle più naturali e più lineari.



Questo problema è spalmato, praticamente, sull'intero Paese. È sufficiente andare a visitare le persone dedite a questo comparto perché tra i primi problemi che pongono sul tavolo c'è verificare proprio quello relativo all'impatto con la fauna selvatica. Giova qui ricordare un problema, in merito al quale io ho anche presentato un disegno di legge: la regolamentazione della gestione della fauna selvatica nel nostro Paese risale a una legge del 1992, quando la fauna selvatica era di natura diversa, quando certe forme di fauna selvatica di impatto sul mondo agricolo non erano presenti. Tale legge deve essere rivista. Lo dico a tutti; lo dico anche ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che, ripetutamente, hanno dato segnali contrari rispetto alla soluzione di questo tipo di problema. Cito l'ultimo caso, che ha creato un po' di arrabbiate anche all'interno del mondo agricolo, perché la risposta per la gestione della fauna selvatica che reca danni non può passare attraverso l'inasprimento delle sanzioni penali per chi abbatte una nutria piuttosto che uno storno. La soluzione deve essere di altra natura e non può passare attraverso sanzioni penali per chi fa uso di esche per combattere i topi. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP)*.

Sono cose che ho letto recentemente, signor Presidente, in una proposta di legge che va nella direzione opposta rispetto al problema, che mi auguro al più presto possibile venga affrontato con una importante modifica della legge nazionale n. 157 del 1992 che vada in questa direzione, come peraltro auspicato anche dall'ordine del giorno presentato dal relatore Vallardi. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciampolillo. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senso del presente intervento è quello di offrire un contributo di chiarezza, anche di natura scientifica, sulla presunta emergenza xylella in Puglia, con il proposito di indurre quest'Assemblea ad una seria e oggettiva riflessione sull'argomento e sulle migliori iniziative da assumere.

Un primo aspetto fondamentale da chiarire è quello relativo all'effettiva diffusione del batterio xylella nel territorio meridionale della Puglia. Si parla abitualmente di epidemia xylella, delineando all'esterno l'immagine di un territorio devastato dal batterio, con conseguente gravissimo nocumento per l'agricoltura e l'industria olearia regionale e, ovviamente, per l'immagine di quella meravigliosa area della Puglia.

Tale rappresentazione, invero, non trova alcun riscontro nei dati oggettivi e ufficiali pubblicati dalle stesse autorità interessate. Infatti, sulla base degli ultimi dati disponibili in possesso della Regione Puglia, la presenza del batterio riguarderebbe una percentuale estremamente bassa, comunque non superiore all'1,8 per cento degli olivi presenti nel territorio interessato.

Sul punto, a conferma dell'oggettiva infondatezza dei toni allarmistici utilizzati in relazione al fenomeno *de quo*, giova sottolineare come le percentuali siano sostanzialmente analoghe - se non, per l'appunto, inferiori - a quelle di quattro anni fa, periodo in cui è stata accertata la comparsa del batterio in Puglia.

Un punto fondamentale dell'intera vicenda, anche per gli interessi economici in gioco, legati soprattutto all'utilizzo dei fondi pubblici all'uopo dedicati, è di certo rappresentato dall'individuazione del tipo di misure da adottare per contrastare la xylella. La Regione Puglia e il Governo ritengono che occorra tagliare gli alberi infetti e quelli maggiormente esposti al contagio e sostituire gli stessi con olivi diversi da quelli autoctoni pugliesi e, almeno sulla carta, maggiormente resistenti al batterio. In tal senso si esprimono anche le organizzazioni sindacali di categoria, con richieste di ulteriori concessioni di fondi pubblici per l'eradicazione e la sostituzione degli olivi. Coloro che si oppongono al taglio degli olivi, ritenendolo una misura inutile e dannosa, sono accusati, a vario titolo, di essere negazionisti, chiacchieroni, ignoranti e addirittura delinquenti e oscurantisti.

Probabilmente è utile chiarire alcuni aspetti. La xylella fastidiosa è un batterio polifago, che ha la capacità di sopravvivere su centinaia di piante sia erbacee, che arboree. In tal senso, appare evidente l'inutilità di eliminare un milione di alberi di olivo, come ipotizzato dai fautori delle eradicazioni, senza di fatto risolvere il problema. Il batterio, infatti, rimarrebbe comunque su milioni di piante spontanee, per poi trasferirsi tranquillamente sulle piante arboree limitrofe. È quindi indiscutibile un dato: il taglio degli olivi non elimina il batterio dall'ambiente circostante. A oggi non vi sono casi al

mondo in cui l'eradicazione delle piante sia riuscita a contrastare il batterio, come chiarito dall'EFSA nel 2013 e poi - ancora - nel 2015. Del resto, nessuna ricerca nota indica gli abbattimenti, né i trattamenti con pesticidi come soluzioni risolutive.

Il problema, dunque, rimarrebbe. E, allora, sorge naturale porsi una serie di quesiti. Che senso ha tagliare gli olivi? Perché distruggere l'ambiente pugliese? Perché buttare soldi pubblici per un'attività sostanzialmente inutile? E quindi, a monte, ne sorgono altri non meno significativi, e segnatamente: come mai, dopo cinque anni dalla comparsa del problema, con andamento sostanzialmente costante, solo l'1,8 per cento degli olivi risulta oggi infetto dal batterio?

Ha senso oggi procedere con le politiche di eradicazioni di centinaia di migliaia di olivi, in gran parte nemmeno toccati dalla xylella (sono ulivi sani), quando - peraltro - si è consapevoli della relativa inutilità ai fini dell'eliminazione dall'ambiente del batterio?

Con tali quesiti si intende non porre in dubbio l'esistenza della xylella - come si vuol far credere - ma solo evidenziare l'assoluta inutilità della eradicazione degli olivi quale misura di contrasto al batterio.

Se, dunque, appare ineludibile convivere con la xylella fastidiosa non ci si può non porre il problema di quali debbano essere le pratiche agricole da adottare per far sì che, nel caso di specie, gli olivi possano resistere al batterio. Come emerso da recentissimi studi, un dato imprescindibile è la qualità dei terreni. L'agricoltura intensiva e i cambiamenti climatici hanno determinato la riduzione di carbonio organico nel suolo, con conseguente perdita di fertilità ed effetti negativi sulla qualità dei terreni.

I suoli sono fondamentali per una buona produzione. Orbene, le analisi effettuate sul suolo dei siti localizzati nella zona infetta in Puglia hanno rilevato un'assoluta povertà di sostanze organiche.

Le principali pratiche agricole per migliorare la fertilità e la struttura dei suoli e dei terreni riguardano l'applicazione di ammendati compostati, letame maturo, sovescio, inserimento spontaneo e minerali vari. I microrganismi presenti nel suolo proteggono le piante dall'attacco dei patogeni, favoriscono l'assorbimento dell'acqua e neutralizzano composti tossici inibitori della crescita delle piante.

Un ulteriore rimedio è un'adeguata irrigazione dei suoli. Una buona gestione delle chiome prevede, infatti, frequenti potature, che svolgono un ruolo fondamentale per contrastare la xylella.

#### **Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,14)**

(Segue CIAMPOLILLO). In parole povere, in caso di attacco di xylella un olivo in buono stato idrico e nutrizionale, sottoposto a un corretto ciclo di potature, potrà resistere con nuovi germogli e una chioma ristrutturata.

Come sottolineato in autorevoli studi scientifici, casi simili di altre fitopatie su diverse colture hanno dimostrato che è possibile convivere con il patogeno attraverso l'adozione di pratiche colturali volte a favorire il buono stato vegetativo della pianta e contenere la diffusione del patogeno.

Le suddette considerazioni sono contenute nelle relazioni di settore allegate all'audizione conoscitiva innanzi alla Commissione parlamentare agricoltura del 9 ottobre 2018, rispettivamente del professor Cristos Xyloyannis dell'Università degli studi della Basilicata e della biologa patologa e vegetale, dottoressa Margherita D'Amico, nonché dimostrate da diverse ricerche sul campo, tra le quali quelle finanziate dalla Regione Puglia. Per ammissione dei diversi responsabili scientifici, le sperimentazioni dimostrano già ampiamente che è possibile curare il fenomeno del disseccamento, al di là della presenza o no del batterio, attraverso diverse tipologie di trattamenti associati a buone pratiche agronomiche.

Sotto il profilo della netta ripresa vegeto-produttiva di olivi malati o perfino dati per morti, vi sono ormai numerose evidenze osservative e scientifiche positive, ottenute sul campo sia da singoli olivicoltori che da gruppi di ricerca (tra questi i professori Scortichini e Xyloyannis e i dottori D'Amico, Polo e Giovannetti). Tali risultati confermano la capacità delle piante di reagire agli attacchi dei patogeni senza ripercussioni sulla produzione. Ciò porta a concludere che non solo sia possibile la convivenza degli olivi con il batterio ma che, altresì, il disseccamento degli stessi non ne decreta la morte. Ciò è quanto dice la relazione Scortichini.

Si può allora concludere, in linea con i più moderni studi scientifici, richiamando testualmente il titolo del recentissimo convegno da me organizzato lo scorso 2 maggio con il Gruppo Movimento 5 Stelle

qui in Senato «Come combattere efficacemente la xylella senza distruggere milioni di ulivi pugliesi», che il batterio può essere efficacemente combattuto e che gli ulivi, anche quelli malati, possono essere curati.

Le cure, infatti, esistono e meriterebbero di essere promosse e sostenute dalle nostre istituzioni. Parlo di quelle del metodo Scortichini, delle recentissime scoperte sulla efficacia delle onde elettromagnetiche quale strumento atto a produrre la esplosione del batterio della xylella, verificata già in laboratorio, e dei prodotti naturali del metodo Nuovolivo, un sapone ormai diffusissimo nelle campagne salentine. Gli ulivi secchi sono tornati nuovi. Colleghi, vi invito a vederli.

Mi permetto di richiamare la grande eco sulla stampa che ha avuto il predetto convegno, proprio per la notizia offerta sulla possibilità concreta di vincere la xylella. Si veda, a pagina 6 de «il manifesto», l'articolo «Xylella, scienziati contro "l'eradicazione di massa"» del 4 maggio 2019. Non dimentichiamo le tristissime pagine scritte dalla magistratura salentina sull'asservimento del CNR pugliese a logiche mercantili e di accaparramento di finanziamenti pubblici, ben lontane dalla funzione propria che tale istituto avrebbe dovuto svolgere. Si veda l'indegno contenute delle intercettazioni dei colloqui del professor Boscia del CNR con altri colleghi, apparsi il recente 8 maggio 2019 sulla stampa nazionale: «"Omertà e interessi su Xylella". Il giudice stronca gli scienziati» di Laura Margottini su «il Fatto Quotidiano». *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

È ormai chiaro che il fine del CNR è stato quello di creare allarmismo e di ostacolare la ricerca di una vera cura, per favorire il piano scellerato - oserei dire «criminale» - di chi intende distruggere oltre 11 milioni di ulivi, quasi tutti sanissimi, per lucrare sui fondi pubblici e piantare alberelli insulsi e intensivi che richiedono un approvvigionamento idrico inesistente in Puglia e che producono un olio di scarso valore. Il brevetto di tali alberelli è riconducibile - guardate un po' - allo stesso CNR, con ogni conseguenza immaginabile.

Tali fatti sono ora all'attenzione della procura della Repubblica di Bari; quella stessa procura che, su mia denuncia, ha fra l'altro provveduto a sequestrare l'ulivo di Monopoli, dove si è di recente accertato che in realtà non vi fosse il batterio della xylella. La Regione, sulla base di quel falso accertamento dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) Puglia, al pari di tanti altri in passato non documentabili, ha provveduto però ad ampliare e ridefinire la fascia di contenimento, coinvolgendo così altri alberi sanissimi nella folle politica di eradicazione. Accertamenti falsi e superficiali, malafede delle autorità di ricerca, superficialità colpevole della politica, incapacità dell'amministrazione regionale sono tutti fattori che stanno condannando a morte il meraviglioso territorio della Puglia.

Cari colleghi, vi invito a impedire questo scempio, questo indegno crimine contro il nostro ambiente e la nostra amata terra. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola media internazionale di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*. So che è presente anche la figlia del nostro collega Gianmauro Dell'Olio. La salutiamo. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1249 (ore 11,18)**

[PRESIDENTE](#). È iscritta a parlare la senatrice Messina. Ne ha facoltà.

[MESSINA Assuntela](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è complessivamente da tenere in considerazione, sebbene molte questioni importanti, emerse durante le audizioni delle organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo, restino ancora aperte e in attesa di una più incisiva risposta.

Sotto diversi punti di vista sarebbe oltremodo utile, durante questa discussione, riaprire a un ragionamento che tenga conto di interventi migliorativi che diano effettivamente una risposta reale - e dunque una soluzione - a quanti, in questi anni, sono stati duramente colpiti dalle fortissime e inedite ondate di maltempo e dalla diffusione della xylella fastidiosa: eventi che hanno messo in enorme difficoltà settori strategici dell'economia pugliese e nazionale. Basti pensare alle note gelate verificatesi con memorabile durezza nei mesi febbraio e marzo del 2018, tali da distruggere migliaia di ettari di coltivazioni e per le quali fu chiesto lo stato di calamità naturale, nonché la gravissima e

rapida diffusione della xylella fastidiosa, in grado di mettere in ginocchio il prezioso e rinomato settore olivicolo-oleario pugliese.

Diverse associazioni di categoria hanno tentato di stimare l'ammontare dei danni procurati dal morbo. Lo scorso gennaio l'associazione dei Coltivatori diretti ha presentato un quadro dai contorni davvero spaventosi: un danno ambientale, economico e paesaggistico semplicemente non quantificabile. Da questa situazione, come si diceva, il comparto ne esce fortemente danneggiato: migliaia di posti di lavoro persi, centinaia di aziende costrette a chiudere i battenti, un prodotto come l'olio, simbolo della nostra Puglia, gravemente minacciato da un morbo che si diffonde a velocità preoccupanti e che è ormai arrivato alle porte della Piana degli ulivi monumentali.

Come premesso, quindi, le dimensioni del dramma per l'agricoltura pugliese non autorizzano alcun attestato di completa soddisfazione per il provvedimento che sarà a breve approvato. Stimolano piuttosto la necessità di rafforzare ulteriormente gli interventi nel più complessivo quadro di attenzioni da rivolgere al rilancio di tutti i settori agricoli in crisi a livello nazionale e di sostegno a tutte le imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale.

A questo proposito, il Gruppo del Partito Democratico ha presentato emendamenti e ordini del giorno che entrano nel merito delle questioni proprio per il raggiungimento dei necessari obiettivi. Se però non è più possibile restituire quanto la natura ha tolto, questo Parlamento può e deve mettere in campo interventi certi e netti per permettere a tutti di ripartire, assicurando un futuro lontano dai drammi sperimentati negli scorsi anni. Si deve far meglio: bisogna dare risposte di sostegno per le gelate dell'inverno scorso non solo a livello emergenziale. Adesso il nostro compito e la richiesta urgente e improrogabile che tutto il mondo agricolo ci rivolge è di strutturare ulteriormente questo provvedimento, apportando migliorie e misure tali da compensare anche alcune evidenti asimmetrie.

Grazie ad ulteriori disposizioni da inserire nel disegno di legge si potrebbe porre (anzi si deve porre) un argine concreto alla diffusione della xylella, nonostante le posizioni ostruzionistiche e le follie antiscientifiche di alcuni che hanno rallentato tutte le azioni volte a fermare il disastro. Mettiamo al centro di questo provvedimento il come, ossia le modalità operative concrete attraverso le quali le autorità competenti avrebbero tutti i mezzi utili per arrestare davvero la fitopatologia e coinvolgere tutti quelli che ostinatamente vi si opporranno.

È importante esserci, provvedendo indubbiamente allo stanziamento di risorse, ma soprattutto con una scientifica attenzione a una programmazione a medio e lungo termine che, oltre a risolvere, prevenga, consentendo di risollevarsi e di riprendere a camminare con le proprie gambe. È un'attenzione speciale quella che meritano la nostra terra e la nostra economia che hanno sempre rappresentato un'eccellenza, per la Puglia e per l'intera Nazione.

A conclusione del mio intervento, Presidente, mi consenta di aggiungere anche una considerazione politica. Leggo oggi un'agenzia - la richiamo perché, a mio avviso, è estremamente significativa - di una dichiarazione del sottosegretario Crimi, il quale afferma che non bisogna offrire alcuna proroga alla convenzione con Radio Radicale: questa non è una decisione degna della nostra storia democratica e finché c'è tempo chiedo al Governo di cambiare linea e di lasciare voce a una radio che da tanti anni offre un importante servizio pubblico. Ringrazio per l'ascolto e per avermi dato la possibilità anche di sottolineare questo elemento che ritengo assolutamente importante per la vita democratica del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.

MINUTO (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, i pochi milioni di euro messi a disposizione dal Governo per affrontare i danni della xylella e delle gelate del 2018 per alcuni possono sembrare un'elemosina, io però voglio essere propositiva e vederli come un inizio, come ho già detto in qualche incontro alla presenza del Ministro. Nel mio paese gli anziani dicono che tra il poco e il niente è preferibile sempre il poco.

Forza Italia da sempre è dalla parte degli agricoltori, di coloro che fanno impresa e dei lavoratori del comparto che caratterizza la mia Regione, la Puglia. Servono ulteriori e adeguate risorse per rispondere alle due emergenze, ma serve anche accertare le responsabilità per evitare il ripetersi di tali gravissime inadempienze. Fra tutte, perdonatemi, quella del governo regionale. La xylella è ormai alle

porte di Bari e continua ad avanzare ogni giorno, dopo aver distrutto, forse per sempre, l'olivicoltura del Salento.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,25)**

(Segue MINUTO). Non dobbiamo nascondere le gravissime responsabilità dell'attuale governo regionale, perché è chiaro a tutti che ha fatto poco o nulla per fronteggiare in modo consono questa vera e propria tragedia. Di fatto, la Regione Puglia non ha provveduto alla declaratoria della calamità naturale, né ha accelerato le eradicazioni. Colleghi, se non si contrasta l'avanzata del batterio non basteranno, né serviranno mai, fondi per risarcire e risanare i terreni colpiti dall'emergenza.

Altro aspetto che dovremo considerare è che la qualità e il corretto utilizzo dei fitofarmaci sono fondamentali per tutelare il nostro ambiente. Questo, signori, non lo dico io, ma gli agronomi e gli agricoltori del nostro territorio.

Nel decreto governativo ci sono punti che riguardano un aumento del Fondo di solidarietà nazionale (pari a 20 milioni di euro) e la questione dei consorzi di bonifica che chiedono ulteriori risorse, ma che non dimostrano di rispettare quei parametri di efficienza e funzionalità minimi ed indispensabili. In esso inoltre sono stati stanziati 5 milioni di euro per gli interessi sui mutui agricoli del 2019, necessari per sostenere gli agricoltori. Diverse associazioni di categoria lamentano la limitatezza del fondo e io sono d'accordo che sia solo un punto di partenza necessario per far ripartire con forza le nostre politiche agricole. Poco, troppo poco è stato fatto invece per gli operatori del comparto ovino-caprino, che si aspettavano ben di più dei pochi euro a sostegno del prezzo: aspettavano risposte e proposte strutturali e di lungo periodo; promesse che sono state invece disattese.

Altra questione è quella legata alla necessità di proteggere le nostre eccellenze agroalimentari, soprattutto quelle protette da denominazione di origine che caratterizzano il nostro bel Paese. È evidente che anche l'agricoltura sia scontando gli effetti negativi della globalizzazione, soprattutto per quello che concerne la contraffazione dei nostri beni e oggi più che mai è urgente attuare delle politiche chiare e stringenti che impediscano tali pratiche e che tutelino il comparto agroalimentare italiano.

Urgono peraltro delle campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica incentrate sull'importanza di acquistare dei prodotti italiani e, quando possibile, quelli locali. Noi consumatori che andiamo a fare la spesa dobbiamo acquistare in maniera quanto più consapevole, al giusto prezzo, per rendere merito agli sforzi dei nostri agricoltori che producono prodotti eccellenti, in condizioni difficili, ma con gli *standard* qualitativi migliori del mondo (non dimentichiamolo mai). La qualità si deve pagare al giusto prezzo, non possiamo abituarci a mangiare prodotti standardizzati e magari pieni di sostanze che ne alterano i processi naturali. Lo vediamo - e mi rivolgo soprattutto alle donne senatrici - quando compriamo le nostre famose zucchine. Sono andata in giro per i terreni del nostro territorio. Quanta acqua viene fuori dalla cottura delle zucchine? Ciò significa che vengono iniettati ormoni, ci sono sostanze chimiche.

Assaggiate invece la zuccina che viene coltivata in maniera naturale: durante la sua cattura non viene mai fuori acqua e fa bene al nostro organismo e all'ambiente.

L'agricoltura del Sud peraltro soffre da decenni di vergognose carenze infrastrutturali - noi di Forza Italia non ci stancheremo mai di dirlo - che gli impediscono di competere ad armi pari sul mercato. I beni agricoli spesso sono altamente deperibili e, soprattutto in ambito *export*, è impossibile pensare di poter sviluppare economie senza che i nostri imprenditori abbiano la possibilità di inviare questi beni in poco tempo e nelle condizioni adeguate. Prima il senatore Bruzzone ha parlato dell'olio che arriva dalla Tunisia. È vero, probabilmente la politica europea in questi anni non ci ha tutelato abbastanza per quanto riguarda il nostro olio, però è anche vero che l'olio della Tunisia costa molto meno dell'olio che produciamo. Ma la politica è sempre stata così; ricordo che quando ero bambina i politici del tempo dicevano: «Noi del Sud produciamo un olio eccellente ma, quando arriva al Nord, tolgono l'etichetta e ci mettono la loro». Dobbiamo essere tutti uniti su queste battaglie, perché sono fondamentali per il bene del nostro Paese; non c'è chi vuole il bene e chi vuole il male: qui siamo tutti uniti per il bene del nostro Paese.

I nostri giovani hanno voglia di creare nuove opportunità di sviluppo e lo vogliono fare nelle proprie



terre, specie in ambito agroalimentare, magari puntando su delle misure volte alla valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e incolti. Il 1° maggio siamo andati in giro per vedere i nostri terreni e ce sono molti abbandonati, perché ormai i genitori diventano anziani, non coltivano più la terra e i figli vanno via noi. Dobbiamo convincerli a rimanere e dare possibilità a questi giovani affinché possano, ad esempio come è successo nel mio territorio, creare delle cooperative sociali e agroalimentari per coltivare questi prodotti. Bisogna dare questa possibilità. Tra l'altro, questi terreni se lasciati in uno stato di abbandono rappresentano un rischio ambientale, specie d'estate con gli incendi. Favorire l'imprenditoria giovanile con politiche economiche di formazione adeguata rappresenterebbe certamente una leva per aiutare questi ragazzi a rialzarsi e a farli camminare da soli. Nel nostro Sud i giovani vogliono investire, crescere e rialzarsi con le proprie forze, partendo, come ho detto prima anche dall'agricoltura, ma si sentono abbandonati dal Governo.

Lasciatemi dire che forse non sono mai stata d'accordo sul reddito di cittadinanza, ma vi ho sempre visto un qualcosa di positivo per alcune persone. L'altra sera, in un'associazione alla quale partecipo dove ci sono degli anziani e in cui mi nutro del loro sapere, si è verificato un vero e proprio pellegrinaggio: mi chiedevano perché non fossero stati accettati per ottenere il famoso reddito di cittadinanza. Riflettendo mi sono resa conto che quand'ero ragazza c'erano le stesse persone che chiedevano i sussidi; sono passati trentacinque anni e ho sentito che stiamo facendo dei passi indietro perché abbiamo pensato di inserire nel mondo lavorativo queste persone mettendole a lavorare. In che modo? (*Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, mi conceda altri due minuti.

PRESIDENTE. Senatrice, lei ha già superato di due minuti il tempo a sua disposizione.

MINUTO (*FI-BP*). Si è pensato di inserirli nel mondo lavorativo come lavoratori socialmente utili e poi con i cantieri. Non vuole essere una polemica, credetemi: abbiamo sempre cercato di aiutarli a trovare un'occupazione.

Permettetemi in chiusura un pensiero per i nostri agricoltori pugliesi che, già piegati dalla xylella, proprio in queste ore stanno fronteggiando una nuova emergenza maltempo con la grandine, che ha colpito e distrutto decine di ettari di colture, specie di ciliegie. Sono abbandonati a loro stessi: non esiste infatti un vero piano di emergenza che li aiuti. Oggi più che mai abbiamo bisogno di custodire i nostri agricoltori, gente semplice e seria che ama gli alberi, conosce il sole, il vento e tutte le forze che governano la nostra terra. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore D'Alfonso. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Russo. Ne ha facoltà.

**RUSSO** (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, oggi siamo chiamati a discutere il disegno di legge avente in oggetto la conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi. Esso prevede, fra l'altro, fondi volti a migliorare la qualità dei prodotti suinicoli e il benessere animale nei relativi allevamenti. A tal fine, l'articolo 11-*bis* del decreto-legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'assegnazione delle suddette risorse, il decreto-legge oggi in discussione prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo definisca, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo, nell'ambito di un apposito piano.

Per l'assegnazione delle suddette risorse, il disegno di legge oggi in discussione prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo definisca, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, nell'ambito di un apposito piano.

Il mio intervento mira a tutelare il rispetto del benessere animale, che deve essere perseguito soprattutto negli allevamenti intensivi dove è messo in serio pericolo. A tal fine mi auguro che l'ordine del giorno da me presentato possa trovare l'appoggio di questo Parlamento. Esso, infatti, mira ad impegnare il Governo affinché in fase di emanazione del suddetto decreto lo stesso rispetti il principio di legalità nella ripartizione e assegnazione del Fondo nazionale per la suinicoltura. Sì, cari colleghi, sembrano parole forti, quasi retoriche (legalità), ma non lo sono se riflettiamo sul fatto che alcune

pratiche assolutamente vietate dalla normativa europea e nazionale sono tuttora utilizzate in numerosi allevamenti intensivi in tutta Italia. In particolare, per quanto riguarda la filiera suinicola, in data 8 marzo 2016, la Commissione europea ha adottato la raccomandazione n. 336 del 2016 relativa all'applicazione della direttiva n. 120 del 2008 del consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità della caudectomia.

La Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 31 del 2018 sul benessere degli animali, ha evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda nei maialini, al mancato rispetto della normativa relativa al trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate.

Infatti, negli allevamenti intensivi, in condizioni di vita animale stressante, se non viene fornito ai suini del materiale di arricchimento ambientale adeguato (come paglia o fieno) oppure se l'areazione non è ottimale o vi sono altri problemi relativi alla gestione dell'allevamento, i suini rivolgono la loro frustrazione sugli altri, mordendosi e anche mangiandosi tra di loro. Per questo la necessità di mozzare sistematicamente la coda dei maialini è molto spesso indice di problemi ambientali e di gestione dell'allevamento. Tant'è che la direttiva europea di protezione dei suini prevede la caudectomia come *ultima ratio*, e che prima di effettuarla è necessario modificare le condizioni ambientali con sistemi di gestione adeguati. Pratiche quali la troncatura o la levigatura dei denti, la castrazione, il mozzamento della coda di *routine* sono assolutamente nocive al benessere dei suini; tuttavia, vengono ancora abbondantemente praticate.

Per porre fine a queste odiose pratiche, nel febbraio scorso è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute recante: «Chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del decreto legislativo n. 122 del 2011, che stabilisce norme minime per la protezione dei suini» e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori, con scadenze fisse per l'adeguamento.

Il mio ordine del giorno mira proprio al rispetto della normativa vigente. Nell'emanando decreto, infatti, il Governo dovrà verificare che i fondi per la suinicoltura siano erogati agli allevamenti che rispettano la legge e che ad essa si stiano adeguando, attraverso un serio percorso volto alla promozione del benessere animale. Non possono esistere più rinvii, ce lo chiede la normativa sovranazionale e quella nazionale; me lo chiede il mio impegno pregresso per il rispetto dei diritti degli animali e l'aspirazione alla «fine dell'età delle gabbie». (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà.

**LONARDO** (FI-BP). Signor Presidente, gentili colleghi, l'agricoltura vive sempre di speranza. In agricoltura non si può aspettare domani perché stanotte piove e grandina e si perde il raccolto che è il duro lavoro di un anno intero. Non sono parole mie ma di un agricoltore che ho incontrato proprio l'altra sera ad Altavilla Silentina in provincia di Salerno, patria della filiera bufalina. Franco è uno dei tanti agricoltori delusi dai provvedimenti sin qui messi in campo per il mondo agricolo, che continua a vivere solo in emergenza e di emergenze.

Nel provvedimento che stiamo discutendo, al di là delle proposte positive che pure colgo, sono previste comunque delle toppe; certo meglio la toppa che il buco, ma debbo rilevare che nonostante il tanto propagandato Governo del cambiamento si continua a gestire tutta la filiera agroalimentare solo e soltanto in emergenza e non si vedono grandi spiragli per addivenire ad una gestione che agisca direttamente sulla risoluzione delle varie ataviche problematiche.

I disastri che continuano a colpire l'agricoltura, anche in queste ultime ore, causati dalle condizioni atmosferiche avverse, non ricevono con immediatezza riscontro da parte degli agricoltori; testimonianza ne è l'elargizione dei contributi per riparare ai danni della gelata in Puglia del lontano febbraio 2018, che sicuramente sarà apprezzata, ma arriva senza dubbio con ritardo e non in sintonia con i tempi dell'agricoltura.

Gli agricoltori vivono di incertezze e di speranze, mentre per il tipo di lavoro dovrebbero essere

incentivati in tempo reale per cercare di alleviare i loro enormi disagi; penso alle altre Regioni che ancora non vedono la luce, dopo i disastri che hanno dovuto affrontare: uno per tutti la distruzione delle vigne degli agricoltori nel mio Beneventano. Anche questi meritavano attenzione e non ne hanno ancora per intero; loro insieme a tanti altri in tutte le altre Regioni d'Italia.

Come meritava e merita molta più attenzione, per esempio, la lotta alla *xylella fastidiosa*: al di là di quanto è stato già messo in campo, molti - studiosi e non - ritengono che non sia l'abbattimento di milioni di piante monumentali a risolvere la contaminazione. Molti sono quelli che ritengono che al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e in particolare di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette (esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo), bisognava che fosse istituito un fondo per la realizzazione di un piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una parte percentuale di questo fondo da destinare al finanziamento di progetti di ricerca applicata che avessero come obiettivo unico ed esclusivo la sperimentazione di procedure terapeutiche e di lotta, a base chimica, biologica o integrata, mirate specificamente a contenere lo sviluppo del patogeno nelle piante attaccate aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, ovvero a ridurre i livelli di inoculo negli ambienti di rilevanza delle coltivazioni olivicole.

Tali progetti di ricerca potrebbero essere gestiti dal Ministero delle politiche agricole tramite bandi competitivi con l'ausilio di esperti valutatori di chiara fama individuati su scala internazionale. Occorre inoltre prevedere di destinare una parte dei fondi a progetti di ricerca applicata, dove la maggior parte delle risorse sono ad oggi state utilizzate per il monitoraggio e la caratterizzazione del patogeno e della relativa fitopatìa. Mancano ad oggi interventi di rilievo mirati esclusivamente a sperimentare protocolli di lotta contro la *xylella* e i relativi sintomi, anche importati da altre esperienze di controllo dello stesso patogeno in altre aree geografiche e su diverse colture (un esempio per tutti è la malattia di Pierce negli Stati Uniti, causata da *xylella* su vite, per la quale è stato raggiunto da molti anni un livello accettabile di controllo e senza abbattimenti generali).

Anche per il comparto agrumicolo si rileva una crisi imperante: il prezzo di molti prodotti di eccellenza è crollato tanto che i nostri agricoltori preferiscono lasciare marcire i frutti sull'albero, perché costerebbe più raccogliarli che la marginalità derivante dalla vendita. Intanto però i nostri supermercati sono inondati da tonnellate di prodotti esteri a prezzi stracciati, con la conseguente mortificazione di un tentativo di concorrenza impossibile da imbastire. Abbiamo tutti ancora negli occhi le immagini delle decine di ettoltri di latte caprino sversato per le strade della Sardegna, poniamoci l'obiettivo che la stessa cosa non accada anche con arance, clementine e limoni nel nostro Sud. Cerchiamo quindi di intervenire in tempi minori rispetto a quelli che si sono visti per la Puglia. Si spendono peraltro 14 milioni di euro per distribuire formaggio romano DOP agli indigenti, non si potevano spendere cinque milioni per distribuire agrumi, altrettanto ricchi di vitamine, agli stessi indigenti? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Una menzione a parte dedicherei alla filiera della mozzarella di bufala: la filiera della mozzarella di bufala campana DOP rappresenta sia una eccellenza invidiata e imitata nel mondo sia una componente fondamentale del tessuto economico, specialmente per le Regioni dedite tradizionalmente alla sua realizzazione. L'allevamento del bufalo inoltre è una realtà economica rilevante per la zootecnia italiana e specialmente per le Regioni dedite tradizionalmente all'allevamento di questa specie. Il provvedimento per quanto riguarda il comparto lattiero-caseario si sofferma solo sul latte vaccino, ovino e caprino, ed ai relativi prodotti lattiero-caseari importati da Paesi dell'Unione europea e Paesi terzi. Molto bene, ma non basta. Nel testo in discussione nulla è stato fatto per questo comparto. Dobbiamo sempre e solo aspettare delle emergenze o il crollo del prezzo per fare qualcosa? Ho presentato diversi emendamenti, provenienti da questo mondo, ma ovviamente sono stati tutti respinti in Commissione. Li ho ripresentati in Aula, ma certo non ho alcuna speranza che possano venire accolti, come è successo nelle tantissime altre occasioni in cui ho presentato emendamenti, ed insieme a me tanti miei colleghi.

Anche questo è dovuto al cambiamento propagandato? I territori non sono ascoltati, si ragiona solo per



maggioranza, alla faccia della democrazia e del cambiamento. Si parla di gestione di tracciabilità, ma un esempio virtuoso di gestione della tracciabilità del latte e dei suoi derivati è già presente in Italia ed è utilizzato e collaudato per la filiera bufalina. Infatti, la piattaforma informatica per la tracciabilità della filiera bufalina, ideata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, in collaborazione con il Dipartimento di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Napoli, ed emanata con il decreto ministeriale del 9 settembre 2014, ha caratterizzato la crescita commerciale del latte di bufala e della mozzarella di bufala campana DOP, contribuendo all'aumento del prezzo alla stalla di circa il 40-50 per cento.

La collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministero della salute ha permesso la realizzazione di un sistema virtuoso in grado di aiutare, tutelare e valorizzare l'intero comparto bufalino. L'evoluzione del sistema, nata dalla necessità di tutti gli attori della filiera, rappresenta un modello sperimentato e applicabile ad altre specie animali, quali gli ovini, i caprini e i bovini. Pertanto mi chiedo perché non utilizzare questa piattaforma anche per queste specie, rivolgendosi a chi realmente l'ha già utilizzata? In definitiva, la creazione, l'applicazione e la gestione da parte di soggetti che hanno già una esperienza consolidata di un sistema già in essere e testato e che ha portato a dei risultati eccellenti potrebbe rappresentare un volano per la crescita del settore lattiero-caseario.

L'ottimizzazione del sistema, attualmente sostenuto grazie all'impegno dell'Istituto zooprofilattico di Portici e alle poche risorse messe a disposizione dalla Regione Campania, risulta strettamente legata ad un apporto economico e non alla volontarietà dello stesso. Ho chiesto con un emendamento un sostegno di 700.000 euro, perché si possa continuare in questo progetto; ebbene, pure questa richiesta è stata respinta. Mi chiedo pertanto perché non utilizzare la stessa piattaforma e gli stessi operatori che in questi anni hanno acquisito una competenza in tal senso. Il loro *know-how* potrebbe favorire la crescita commerciale del latte di altre specie. Si tratta di una soluzione che sembrerebbe non all'italiana e forse troppo ponderata: vediamo se il Governo del cambiamento vuole cambiare davvero.

Per aiutare i giovani, perché non prevedere aiuti per il finanziamento a fondo perduto per la costituzione di mini-caseifici, per sopperire alle esigenze delle piccole aziende agricole delle aree interne? Sarebbe cosa buona e giusta, ma staremo a vedere cosa succederà. Inoltre, sarebbe stato il caso di migliorare il sistema di tracciabilità del latte e dei derivati lattiero-caseari, implementando sistemi di monitoraggio della derivazione geografica di provenienza dei prodotti, attraverso strumenti ad elevato contenuto di conoscenza (scienze omiche). Per rendere fruibile e facilmente utilizzabile l'elevata tecnologia, a tale scopo sarebbe stato il caso di prevedere finanziamenti per le ricerche scientifiche in questo particolare e peculiare settore.

Insomma, gentile Presidente e gentili colleghi, resta tanto da fare. Attendiamo e aspettiamo di vedere cosa accadrà in prosieguo: noi faremo la nostra parte. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA** (*Misto*). Signor Presidente, mi soffermerò anch'io sull'articolo 8 e successivi del decreto-legge in esame. Vorrei esordire dicendo che, per l'idea che mi sono fatto seguendo la vicenda non direttamente in Commissione ma perlopiù da cittadino proveniente dalle terre salentine, la questione xylella è un esempio di politica e scienza che si inchinano alle logiche di mercato, favorendo gli interessi delle multinazionali produttrici di pesticidi e gli speculatori agricoli, che intendono modificare il territorio a favore di produzioni iperintensive e speculazioni varie. Sullo sfondo ci sono centri di ricerca, che, complici i feroci tagli dei Governi negli ultimi anni, sono stati trasformati in aziende alla costante ricerca di finanziamenti privati, alle cui logiche sono piegati gli stessi dati scientifici.

Voglio citare tre fatti accaduti nelle ultime due settimane, che rafforzano questo mio convincimento. Dodici giorni fa, il 3 maggio, il gip del tribunale di Lecce ha archiviato l'inchiesta aperta nel 2015 a seguito di tre esposti presso la procura di Lecce presentati da associazioni ambientaliste, perché non sono state ravvisate delle connessioni tra il propagarsi del batterio xylella e le condotte o sperimentazioni portate avanti dagli *ex* indagati. Negli esposti fatti nel 2014 dall'associazione No OGM si citava, tra le altre cose, l'inchiesta Xylella report, in cui si riteneva che i dirigenti del Servizio

sanitario regionale avessero mentito agli ispettori europei, comunicando falsamente che gli alberi infetti da xylella nel 2013 risultavano essere il 100 per cento dei campioni analizzati, ben sapendo che in realtà risultano dalle analisi compiute 21 alberi infetti su 1.757 testati, quindi poco più dell'uno per cento.

Si citavano grandi ritardi, negligenze e omissioni da parte di responsabili del servizio fitosanitario regionale nel rilevare e comunicare agli organi competenti l'esordio dei primi sintomi di fitopatie degli ulivi, segnalati fin dal 2008. Ammissioni emergono dalle dichiarazioni dei Giovanni Martelli, all'epoca direttore della cattedra di virologia vegetale dell'Università di Bari, in un articolo scritto sul sito dell'Accademia dei Georgofili. Da quell'anno fino al 2013, quando il problema emerse dai *mass media*, nessuna azione di contrasto o contenimento del batterio è stata pianificata o attuata, e secondo la procura i laboratori incaricati di effettuare le analisi avevano bisogno del tempo necessario per ottenere l'accreditamento al fine di poter effettuare la manipolazione del batterio. La procura, quindi, ha stabilito che vi sia stata incredibile sciatteria nelle operazioni di campionamento dei materiali su cui effettuare le analisi per provare la presenza del batterio. Dal decreto di archiviazione dell'inchiesta emergono inquietanti conversazioni tra gli indagati, ricercatori e dirigenti dell'osservatorio fitosanitario. Dallo scambio di *e-mail* tra gli indagati - la posizione di alcuni è stata archiviata a Lecce ma una parte dell'inchiesta è stata trasferita a Bari - si evince la preponderanza dell'interesse economico, ovvero la prospettiva di ottenere finanziamenti, rispetto alla finalità della ricerca scientifica. I pubblici ministeri Mignone e Licci affermano che questo secondo fine ha chiaramente condizionato l'approccio degli indagati alla questione sin dalle primissime battute, anche a discapito della trasparenza della ricerca scientifica. La procura ha tuttavia legittimamente chiesto di chiudere l'inchiesta perché non si può provare il nesso tra i comportamenti contestati agli ex indagati - prevalentemente dirigenti del servizio fitosanitario regionale, ma anche ricercatori - e la diffusione del batterio xylella.

Un secondo episodio accaduto l'8 maggio 2019 è relativo a un ulivo nell'agro di Monopoli, in provincia di Bari, destinato all'abbattimento e risultato negativo a un accertamento da parte della Regione Puglia. I dati ufficiali forniti dalla Regione dicono che, su 450.000 piante campionate, solo il 2 per cento risulta infetto dal batterio xylella fastidiosa; appena qualche migliaio, e non tutte si disseccano. Tale circostanza è stata verificata anche in occasione dei lavori della TAP, quando, chiedendo l'azienda alla Regione Puglia l'autorizzazione dello spostamento di piante di ulivo per la costruzione del gasdotto, è emerso che, su 450, solo tre erano positive al batterio, nell'agro di Melendugno (lo 0,7 per cento). Dallo stesso piano xylella risulta che dalle analisi è stato individuato il 2 per cento di piante infette nella zona di contenimento e lo 0,1 nella zona cuscinetto. Insomma, semplicemente andando a pescare dalla cronaca recente si ritrova un ulteriore esempio di come sia falso l'assunto - che ho sentito ripetere anche in quest'Aula - secondo cui questo batterio pestifero, come una peste bubbonica di qualche secolo fa, sta avanzando al Sud verso il Nord della Puglia - con il rischio di propagarsi nel resto d'Italia - e sia la causa del fenomeno del disseccamento rapido dell'ulivo (*Applausi del senatore Martelli*). Questo risulta dai dati scientifici.

Cito un ultimo dato temporale. Ieri abbiamo sentito tutti che le azioni della Bayer (che ha acquisito la Monsanto, già società americana, produttrice, fra l'altro, di un prodotto che utilizza la molecola del glifosato) sono crollate in seguito all'ennesima - la terza e la più sostanziosa - sentenza di un tribunale californiano che la ha condannata a un risarcimento di 2 miliardi di dollari. Ebbene, quel crollo in borsa è sintomatico; sono sentenze non ancora definitive, attengono a danni direttamente alle persone. D'altra parte, che il glifosato incida sfavorevolmente anche solo nell'ambiente agricolo risulta essere accertato da tutte le evidenze scientifiche in ambito internazionale, che non sto qui a richiamare.

Perché faccio un riferimento al glifosato? Perché quello di cui molti indizi convincono me - e più di me persone che seguono con competenze tecniche certamente superiori alle mie la materia agricola nel tentativo di delineare e capire ciò che sta succedendo, e cioè che ci sono migliaia di ulivi e ettari di coltivazione di ulivi completamente disseccati - è che verosimilmente il fenomeno del disseccamento è dovuto a una serie di concause di cui il batterio xylella, quando interviene, è soltanto una. Ribadisco infatti, a scanso di fraintendimenti, che ci sono piante colpite dal batterio che sono vive, vegetano e

producono e ci sono piante disseccate che invece non sono colpite dal batterio. Basterebbe questo per far crollare - come sosteneva già prima il collega Martelli - l'assunto logico, prima ancora che tecnico e agronomico, del nesso causale per cui si vuole fronteggiare la xylella con metodi che sono evidentemente sbagliati, come quelli proposti nel decreto-legge che ci stiamo apprestando a convertire. L'eradicazione non serve a fermare il batterio, che non è verosimilmente la causa del disseccamento perché, come purtroppo evidenziano i dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nella terra del Salento e in particolare nella provincia di Lecce, si è avuta una concentrazione di chilogrammi per ettaro di fitofarmaci, per lo più a base di glifosato, in percentuali doppie o triple rispetto alle altre province pugliesi e italiane. Insomma, è successo che negli ultimi decenni abbiamo impoverito il terreno di materia organica e di sostanze nutrienti e abbiamo desertificato la terra al punto tale da fare in modo che anche gli ulivi, piante millenarie che hanno resistito per secoli a incendi e a ogni tipo di avversità di tipo climatico, ora stanno morendo. Evidentemente la causa è stata l'uomo, che ha applicato la chimica industriale nell'agricoltura, con l'utilizzo di prodotti che fanno sì che nel territorio delle provincia di Lecce ci siano oggi alcune zone in cui la materia organica è inferiore all'1 per cento, con una situazione paragonabile a quella delle zone del Sahel. Tutto questo accade in una terra storicamente siccitosa, priva di acqua.

Per questo credo che sia un'idea scellerata - se qualcuno la sta valutando - pensare di sostituire quelle coltivazioni storiche, che hanno anche un loro valore paesaggistico, culturale e di identità territoriale, con piantagioni intensive che avrebbero bisogno di un ulteriore incremento dell'utilizzo di chimica industriale e di acqua, che non abbiamo, perché in provincia di Lecce la falda si sta anche salinizzando.

Ne riparleremo - spero - nei tempi che ci saranno concessi in fase di illustrazione degli emendamenti, quando, oltre alle proposte abrogative dei singoli commi dell'articolo 8, nonché degli articoli successivi, saranno esaminati anche altri emendamenti a mia firma - ma vedo anche di altri colleghi senatori - che tenderebbero ad ammorbidire l'impatto devastante che le misure contenute in questo decreto-legge comporterebbero per le terre pugliesi. (*Applausi dei senatori De Petris e Martelli*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori e membri del Governo, pur consapevoli della situazione politica e dell'*iter* istituzionale che vede questo provvedimento in seconda lettura nell'Aula del Senato, non ci sottraiamo comunque al nostro compito, qualche volta di critica, ma spesso di sollecitazione nei confronti della maggioranza.

È questo un provvedimento emergenziale, che cerca cioè di dare una soluzione, seppur temporanea, alle molteplici urgenze e necessità che purtroppo colpiscono il settore agricolo e indirettamente il settore agroalimentare che, vorrei ricordare a tutta l'Assemblea, grazie all'eccellenza del nostro *made in Italy* alimentare, non è solo uno dei più rilevanti settori di esportazione, ma anche uno dei più ragguardevoli e importanti e settori produttivi. Proprio per questo motivo, pur non essendo completamente soddisfatti di questo provvedimento, cerchiamo comunque di mantenere un atteggiamento positivo in questa discussione.

L'agricoltura italiana ha bisogno di un nuovo piano strutturale - lo chiede a gran voce - che possa permettere di affrontare le nuove sfide che la attendono. Si tratta di sfide ambientali, dovute ad un cambio ormai assodato delle condizioni climatiche, che hanno trasformato eventi eccezionali e sporadici in eventi ricorrenti sempre più in forma anomala e violenta, e in questi giorni ne abbiamo la dimostrazione; sfide economiche e finanziarie, dovute a un mercato sempre più competitivo e aggressivo da parte di concorrenti stranieri sui nostri prodotti, che spesso purtroppo si spinge nell'illegalità con la contraffazione dei nostri marchi; sfide generazionali, dovute in parte a un invecchiamento dei nostri produttori e ad una mancanza di ricambio generazionale ed in parte a una carenza di infrastrutture ed arretratezza a livello tecnologico, motivata anche dall'ubicazione in zone disagiate delle stesse aziende.

#### **Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 12)**

(*Segue* La PIETRA). Vi sono poi sfide politico-istituzionali con un'Europa che non vede di buon occhio la nostra specificità e il bisogno di conservare e proteggere le nostre produzioni, in quanto non

comprende il valore delle nostre tradizioni e la nostra necessità e volontà di mantenere viva anche in questo settore la nostra identità nazionale. Dobbiamo impedire a questa Europa di andare verso un *made in Europe* eliminando il nostro *made in Italy*. Anzi, per noi di Fratelli d'Italia dovremmo andare oltre e sostituire la dicitura «*made in Italy*» con la dicitura «prodotto italiano» per rafforzare ancora di più la nostra unicità. Tuttavia Fratelli d'Italia è sicura che finalmente la linea politica della nuova Europa dopo il 26 maggio andrà in questa direzione.

Entrando nel merito, permettetemi di spendere alcuni minuti sulla struttura del provvedimento che vede, come al solito, la cattiva abitudine di questo Governo di mischiare elementi completamente diversi e non omogenei nello stesso decreto-legge, distanziandosi anche dall'invito della stessa Presidenza del Senato a cercare di rendere gli atti il più omogenei possibile. Ricordo il cosiddetto decreto-legge Genova, dove le problematiche di quella città venivano trattate solo in parte e poi la discussione virava sul condono per Ischia e sui fanghi derivanti dalla depurazione da adoperare in agricoltura. Mi riferisco, signor Presidente, all'articolo 12, relativo ad interventi urgenti a favore dell'ex stabilimento chimico Stoppani ed al completamento della sua bonifica.

Il provvedimento nei suoi commi va dal disciplinare i compiti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al definire i poteri del prefetto di Genova, alla definizione di un soggetto attuatore, all'aumento di personale e risorse alla prefettura per il compimento della sua azione; in sintesi, cerca di fornire gli strumenti necessari per chiudere una dolorosa ferita ambientale e sanitaria alla città di Genova. Niente in contrario, anzi siamo perfettamente d'accordo nella sostanza, ma mi domando cosa centri tutto ciò con il rilancio delle aziende agricole. Mi chiedo con quale consapevolezza della materia la 9a Commissione abbia potuto esaminare questo articolo (ed infatti non è stato esaminato). Forse questo tema avrebbe meritato una diversa e più approfondita valutazione e sicuramente un disegno di legge specifico. Ripeto ancora che siamo favorevoli alla bonifica e a tutto quello che consenta di farla bene e velocemente, ma non gradiamo questo metodo.

Uno dei punti principali che affronta il decreto-legge in esame è la crisi del settore relativo alla produzione del latte ovino. Le manifestazioni dei pastori sardi ed il loro gesto estremo di protesta hanno per giorni riempito le cronache dei giornali e gli schermi televisivi. Si tratta di un intervento che, da una parte, prevede lo stanziamento di fondi per il miglioramento del latte e, dall'altra, un contributo come rimborso dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti entro il 31 dicembre del 2018. Mi chiedo - e vi chiedo - per quale motivo non abbiamo fatto rientrare in questi parametri anche quelle aziende che hanno stipulato mutui fino ad oggi, fino all'entrata in vigore del provvedimento in discussione. Interessanti sono poi le norme sul monitoraggio della produzione, sia di latte che casearia. Al riguardo mi soffermerei sul fatto che manca un più approfondito esame sul rispetto delle norme dei disciplinari per la produzione dei prodotti con marchio IGP, DOP, eccetera. Occorrono più controlli e sanzioni più severe per chi produce e commercializza prodotti tutelati senza rispettare le regole. È un atto dovuto, non solo per salvaguardare i produttori e i trasformatori onesti, ma anche per colpire chi lede e reca così danno all'immagine dei nostri prodotti di qualità. Questo non lo possiamo permettere.

Sempre per rimanere nel settore lattiero, l'articolo 4, di fatto, ripropone l'annosa questione delle multe relative alle quote latte. In particolare sospende e rinvia la riscossione coattiva.

È giusto che vengano presi provvedimenti per chi non ha rispettato le regole. Ma mi chiedo anche cosa dovremmo fare per impedire che, a causa del pagamento coattivo di queste sanzioni, molte aziende vengano messe nella condizione di chiudere, peggiorando così la già critica situazione del comparto.

Speriamo sia un rinvio che possa poi mettere la parola fine a questa vicenda, che negli anni è stata gestita malissimo sul piano politico e, soprattutto, lasciate sulle spalle delle aziende che hanno risentito di tutto ciò.

Quanto al tema delle gelate, le risorse messe a disposizione dal Fondo nazionale di solidarietà sono sicuramente importanti e necessarie per una Regione come la Puglia, dove è concentrato oltre il 50 per cento dell'intera produzione nazionale dell'olio di oliva. Ma non possiamo scordarci le altre Regioni, dove gli eventi atmosferici hanno provocato ingenti danni alle produzioni agricole. Inoltre, teniamo presente le responsabilità della Puglia e di chi amministra questa Regione, che non ha saputo gestire,

non solo questa emergenza, ma anche quella della xylella, che da anni, ormai, sta distruggendo le piante salentine. Oggi siamo riusciti a trovare soluzioni drastiche, ma necessarie per la distruzione delle piante infette.

Chi doveva agire, e aveva gli strumenti per farlo, non lo ha fatto. Il maggior colpevole di quella che poteva essere una crisi circoscritta, ma che oggi sta diventando una emergenza nazionale, è la regione Puglia. Adesso c'è uno stanziamento di somme rilevanti per rigenerare il settore olivicolo della Puglia, ma auspichiamo che si metta la massima attenzione nella distribuzione di queste risorse e nel controllo della effettiva rigenerazione del tessuto produttivo pugliese. Non vorremmo ritrovarci, fra qualche anno, ad avere investito tante risorse e non avere neanche una nuova pianta di olivo.

Una cosa che abbiamo apprezzato, finalmente, è di aver ufficializzato la determinazione da parte di ISMEA dei costi medi di produzione. I produttori saranno maggiormente tutelati rispetto a chi potrebbe imporre prezzi di acquisto bassi e al di sotto dei costi di produzione, innescando così un meccanismo di tutela nei confronti di pratiche commerciali sleali, salvaguardando in tal modo l'intera filiera.

Bene la promozione e le campagne di comunicazione, che, a nostro avviso, devono andare in due direzioni. La prima nella promozione dei prodotti e l'altra nell'educazione dei consumatori per una alimentazione sana e di più alta qualità.

Infine, possiamo esprimere una soddisfazione maggiore relativamente alle modifiche sulle sanzioni nell'ambito della pesca, nate dall'accoglimento degli emendamenti di Fratelli d'Italia durante la discussione in Commissione alla Camera.

Mi riferisco ad emendamenti nati da un disegno di legge specifico presentato dal nostro partito nella scorsa legislatura, con lo scopo di alleggerire la pressione sanzionatoria sui nostri pescatori che spesso, anche per oggettività del tipo di pesca, incorrevano in sanzioni spropositate. Sulla pesca, però, avremmo apprezzato più coraggio. Occorre più determinazione per rilanciare un settore con enormi potenzialità. Oggi in Italia, su ogni cento chili di pesce, solo venti sono frutto del lavoro dei nostri pescatori. Su questo dobbiamo ancora lavorare: su nuove regole, su investimenti e agevolazioni per le aziende.

Segnalo, infine, che nonostante la bocciatura dell'intero pacchetto degli emendamenti proposto da Fratelli d'Italia, attraverso il lavoro in Commissione, il nostro Gruppo è riuscito quantomeno ad ottenere degli impegni, grazie alla conversione di quattro dei nostri emendamenti in altrettanti ordini del giorno, tutti accolti dal Governo; impegni rispetto ai quali auspichiamo che il Governo dia effettivamente e rapidamente seguito, dando agli operatori di un settore in forte sofferenza un segnale concreto di intervento attraverso misure mirate, necessarie e non più rinviabili.

Concludo, signor Presidente, con l'affermare che, come in tutte le cose, si può fare di più e di meglio. Fratelli d'Italia con i suoi emendamenti ha tentato di fare di più e di meglio. Non siamo soddisfatti, ma sicuramente questo provvedimento è un passo in avanti. Non perdiamo, però, altro tempo. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale statale «Guglielmo Marconi» di Verona, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1249 (ore 12,08)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

**FLORIS (FI-BP).** Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, nel decreto in esame, che riguarda anche le realtà agropastorali, oltre ai contenuti, vi sono anche aspetti che riguardano lo stato di agitazione dei pastori.

Mi concentro, in qualità di unico rappresentante sardo di Forza Italia, sullo sviluppo di alcune di queste tematiche riguardanti il mondo della pastorizia.

La protesta, che continua, deriva da contenuti considerati assolutamente insufficienti dai pastori. Molti di loro, a causa delle precedenti proteste, sono stati rinviati a giudizio e, quindi, vivono ancora con angoscia questa situazione.

La pastorizia - lo voglio ricordare - è una delle principali risorse per l'economia e l'occupazione della

Sardegna. Si sta parlando di più di 15.000 aziende e di circa 40.000 addetti, con allevamenti che contano poco meno della metà di tutti i capi ovini nazionali e che generano un'economia che produce i due terzi del latte ovino prodotto in Italia. Signor Presidente, questa è gente fiera del proprio lavoro e prodotto, anche se poi si trasforma in un marchio che non è sardo, perché porta il nome di pecorino romano (prodotto, appunto, per il 97 per cento con il latte sardo).

La protesta nasce da strani meccanismi di aste, che hanno ribassato il prezzo del latte dagli 85 ai 60 centesimi attuali. Ciò è stato il fatto principale che ha scatenato la protesta dei pastori. Peraltro, si tratta di un valore di prezzo incomprensibile, considerato che in Francia il latte ovino viene remunerato con 96 centesimi e in Spagna con 93 centesimi. Il prezzo del latte prima degli interventi governativi, pari a 60 centesimi, non copre nemmeno i costi di produzione. Infatti, i costi fissi sono tanti: per il mantenimento del bestiame, oltre che per la copertura degli altri costi e la remunerazione del lavoro dei tanti addetti del settore.

Peraltro, la difficoltà del lavoro dei pastori sta nell'incertezza della produzione, legata anche alla salute delle pecore (ricordo il problema della *blue tongue* in Sardegna) e ai periodi di siccità, alternati ad altre calamità naturali, che diminuiscono il pascolo e costringono i pastori a integrare l'alimentazione delle pecore con altri foraggi, che ovviamente hanno un costo ulteriore, e così via.

Nonostante la dedizione alla propria attività, i pastori sardi hanno visto la dignità del proprio lavoro calpestata da una politica dei prezzi del latte incomprensibile. Senza una programmazione seria e previdente della filiera, una seria tracciabilità del prodotto, una politica della remunerazione adeguata e il rispetto per il loro lavoro (che deve essere remunerato in modo giusto e non in base alle speculazioni del mercato italiano), certamente i pastori non possono andare avanti. Noi dobbiamo rispettare la loro dignità e il loro sacrificio.

La speculazione, per effetto di aste al ribasso, ha portato il prezzo del latte a un livello non solo insostenibile, ma - consentitemi di dirlo - umiliante per il duro lavoro dei pastori sardi. Ora si annunciano nuove mobilitazioni dei pastori che vogliono giustamente dire la loro nella trattativa sulla vertenza del latte. Qui si innesta anche il problema delle vicende giudiziarie di coloro che sinora hanno manifestato e gettato il latte nelle strade. Molti di loro sono sottoposti a obbligo di dimora.

Per concludere, i 74 centesimi, risultato della trattativa, sono ancora un prezzo troppo basso e, quindi, si devono attendere nuove proteste. Il prezzo del latte non può essere lasciato solo al mercato, ma devono intervenire anche per i pastori quei meccanismi di compensazione utilizzati per altri prodotti dell'agricoltura, anche trattando con l'Unione europea (chi deve avviare queste trattative non è solo l'Italia, ma tantissimi altri Paesi membri).

I pastori scenderanno nuovamente in strada e protesteranno finché la politica non riuscirà a ridare loro la dignità che merita il duro e prezioso lavoro che svolgono. Sono certo che la politica sarda farà i suoi passi, ma sono il Governo nazionale e i nuovi rappresentanti dell'Unione europea che dovranno muoversi, nelle sedi di propria competenza, intervenendo sulla politica agricola comune (PAC). Questo ci aspettiamo, non solo durante l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento (anche se sappiamo che non verranno accolti), ma anche nell'ulteriore percorso della nostra politica. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

[STEFANO](#) (PD). Signor Presidente, Sottosegretario, colleghi, abbiamo atteso dieci lunghi mesi, trecento giorni di passerelle, annunci di soluzioni imminenti e *post* per arrivare oggi a votare un decreto-legge vuoto sull'emergenza agricoltura.

Ricordiamo che il decreto è stato frettolosamente concepito - si fa per dire - come idea per mettere una toppa e fare il solito *tweet* in risposta alla massiccia protesta degli imprenditori olivicoli pugliesi, alla quale poi si è abilmente agganciata l'opportunità di cavalcare la protesta dei pastori sardi in una terra attraversata dal passaggio elettorale per le regionali. Tutti sappiamo che nelle campagne elettorali Lega e MoVimento 5 Stelle sono imbattibili perché sono maestri delle facili promesse, artisti della politica *réclame* e imbattibili geni della propaganda. Di questo parliamo: oggi, come ogni volta, le parole sciorinate al vento non si tramutano in concretezza.

Per essere concreti, infatti, occorrerebbe rinunciare alla bulimica ossessione da *fiction* televisiva e da



sceneggiatura per sedersi a pensare, studiare e approfondire insieme ai tecnici nei Ministeri per trovare le risposte più giuste ai drammatici problemi. C'è, però, l'ansia da prestazione *social* da gestire anche quando la gravità è la cifra di ciò che accade: siano esse disgrazie come quella del ponte Morandi a Genova o crisi economiche che falchiano tessuti produttivi, come nel caso della batteriosi da xylella in Puglia. Ne è prova il giallo del ritardo nella pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*, proprio come accade - vi ricordate forse - per il ponte Morandi. Tanto, per quelli che sono al Governo, una volta pagata la voracità della promessa annuncio, il resto, come la pubblicazione o l'esame nei due rami del Parlamento, diventa una fastidiosa e poco produttiva perdita di tempo, perché l'ingordigia da consenso nel frattempo è stata placata.

Oggi finalmente siamo qui. Tralascio il tema dei pastori sardi non perché non volessi parlare di quello, ma perché sono già pronti a un nuovo stato di agitazione, proprio perché insoddisfatti dal decreto-legge perché non risolve alcunché. Mi soffermo per un attimo sul comparto olivicolo invece, che avrebbe meritato molto di più da un Governo che si è presentato come panacea di tutte le disgrazie, assicurando di avere già pronta la risposta più adeguata a tutti i problemi. Ricordo ancora - lo ricordano tutti i pugliesi - le immagini del ministro Centinaio, che anche oggi non è qui in Aula, che a luglio del 2018 annunciava un piano entro quella estate. Invece, eccoci qui a commentare un'ennesima occasione perduta. Ecco cos'è questo decreto-legge, un provvedimento che tradisce un dato preoccupante e, cioè, che questo Governo sembra ancora non aver compreso la portata e le conseguenze che può determinare il flagello della xylella alla Puglia e al Paese intero. Oggi l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) lo ribadisce ancora una volta.

Innumerevoli sono le domande che rimangono senza risposta. Ne pongo qualcuna: è stato fatto uno studio sulle ripercussioni degli espianti privi di programmazione rispetto al rischio idrogeologico, come dispone l'articolo 18-*bis* comma 1? Perché si dispongono sanzioni fino a 30.000 euro per i proprietari che non eradicano gli ulivi e nulla è previsto per le piante ospiti in aree pubbliche? Un esempio sono gli oleandri che cingono strade e autostrade. Forse pensate che la xylella si combatta solo con la guerra agli ulivi su suolo privato? (*Applausi dal Gruppo PD*).

Tralascio la farraginosità burocratica. Cito solo questo: il decreto prevede che per sette anni si possano estirpare, previa comunicazione alla Regione, gli ulivi situati nella zona infetta. Nelle stesse disposizioni poi si prevede il divieto di abbattimento oltre il numero di cinque alberi ogni biennio e la necessità che la Camera di commercio addirittura autorizzi l'abbattimento in caso di accertata morte fisiologica.

Invece che snellire l'*iter* prevediamo addirittura che l'autorizzazione parta dalle Camere di commercio. Altra domanda: il decreto, modificando la legge di bilancio 2019, tra le finalità per i contributi ai Comuni per il 2019 aggiunge gli interventi finalizzati al contenimento della diffusione della xylella previsti dal decreto del MIPAAF del 13 febbraio 2018, il quale prevede che siano assegnati ai Comuni contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nel limite complessivo di 400 milioni di euro. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno avrebbe dovuto comunicare a ciascun Comune l'importo del contributo spettante. Tanto per sapere, mi rivolgo al Sottosegretario: a che punto siamo? Sono previsti canali ufficiali per avere risposta o mi suggerite di smanettare con lo *smartphone* sperando di vincere una telefonata con il sovranista Salvini per avere una possibile risposta? (*Applausi dal Gruppo PD*).

In ultimo, un vero e proprio capolavoro: l'articolo 8-*quater*. Sono stati promessi indennizzi e ristori alle aziende agricole per i mancati redditi nelle scorse annualità. Si prevede l'adozione di un piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo del Salento nelle zone infette. La dotazione finanziaria ammonta a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il comma 3 specifica che per gli oneri previsti per l'attuazione del suddetto piano si provvede attraverso corrispondente riduzione delle risorse disponibili, per gli anni 2020 e 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Parliamo di un fondo destinato al finanziamento di progetti strategici, infrastrutturali o immateriali, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Mi sapete dire che ci "azzecca" tutto questo con i ristori e gli indennizzi agli agricoltori penalizzati dalla xylella? (*Applausi dal Gruppo PD*).

Davvero, chi ha scritto il decreto-legge sembra essere quello che la psicologia definisce un bugiardo patologico: indora la realtà, non prova rimorsi, si sente più intelligente e furbo degli altri, racconta i fatti in modo avvincente, cambia versione dei fatti in base alla convenienza, crede alle sue stesse bugie e sfugge alle responsabilità.

Ecco perché questo provvedimento è un'occasione perduta, l'ennesima occasione perduta, perché con la sua approvazione svanisce la possibilità di ridare vita a un intero territorio, ad un agrosistema, a un paesaggio turistico-rurale, ad intere filiere produttive e di trasformazione e confezionamento. Ogni eventuale contributo sarà destinato soltanto alle aziende agricole con partita IVA e iscritte alla Camera di commercio, dimenticando i semplici proprietari di piccoli fazzoletti di terra che costituiscono la stragrande maggioranza della penisola salentina, quella ormai totalmente infetta. Dunque, questo Governo si assume l'arbitrio di decidere chi può fare l'agricoltore e chi no, chi ha la possibilità di reimpiantare e chi no, chi potrà vivere e chi dovrà morire.

Per non dire del rischio di deragliamenti delle risorse della Puglia su misure nazionali (in questo - ahimè - mi sarei aspettato un po' di attenzione anche da parte della mia Regione): parliamo di 52 su 60 milioni di euro che la Regione Puglia stanziava per attività sull'intero territorio nazionale, come si evince dal Piano di intervento per il rilancio del settore. Il decreto-legge dice questo e io lo trovo assurdo. Risorse della Puglia al servizio di misure nazionali.

Concludo, signor Presidente, dicendo che abbiamo provato a mettere mano a un decreto che già dalla Camera è partito con l'indicazione di non poter essere modificato per alcun motivo. Noi la consideriamo un'occasione persa. So già che lunedì Salvini e Centinaio verranno in Puglia a portare questo risultato, ma consiglio loro di non continuare a fare propaganda, perché c'è di mezzo la pelle dei pugliesi.

Ne approfitto, concludendo, avendo intravisto per un attimo il sottosegretario Crimi, per dire che come sulla xylella, così su Radio Radicale, continuate a fare dichiarazioni insopportabili. *(Applausi dal Gruppo PD. Il senatore Rampi espone un cartello recante la scritta «Salvate Radio Radicale»).* Significa che oltre che con la scienza, nemmeno nel campo della libertà e della democrazia...

PRESIDENTE. Senatore Rampi, per cortesia, metta via quel cartello. Non se lo faccia togliere.

STEFANO (PD). ...riuscite ad essere all'altezza del ruolo a cui siete stati chiamati. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame, a mio avviso, potrebbe tranquillamente intitolarsi «Risposte», anzi «Risposte in materia di agricoltura». A chi chiedeva la presenza del ministro Centinaio, rispondo che il ministro, come sempre, è a lavorare per il suo comparto agricolo, qui molto ben rappresentato dal sottosegretario Pesce. Ho notato anche un'incongruenza negli interventi del Partito Democratico; sono molto curioso di vedere come si esprimeranno nelle dichiarazioni di voto.

Da tempo la categoria degli agricoltori e degli imprenditori agricoli, un tessuto economico e sociale fondamentale per il nostro Paese, attendeva delle risposte. Proprio in questo campo il ministro Gian Marco Centinaio da mesi, provvedimento dopo provvedimento, si occupa di dare risposte concrete, efficaci e di buon senso a temi di fondamentale importanza, come appunto quelli del settore agricolo, a noi, con lui, come maggioranza, e in sede di Commissione agricoltura qui al Senato.

Il provvedimento è di particolare rilevanza poiché offre risposte a due Regioni purtroppo martoriate da grandi problemi, come quelli della xylella, delle gelate in Puglia, del settore ovicaprino in Sardegna e, più marginalmente, ma in modo analogo anche la questione dell'ex stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, nella mia Liguria, una ferita da troppo tempo aperta che grazie al decreto finalmente vedrà la sua messa in sicurezza.

Nello specifico il decreto-legge n. 27 dà risposte che in alcuni casi i Governi regionali non hanno purtroppo saputo dare. Mi riferisco in modo particolare a quello relativo all'emergenza xylella, fitopatia che ha portato alla rovina dell'enorme patrimonio olivicolo della Regione Puglia. È fuor di dubbio, signor Presidente, che la Puglia abbia una storia importantissima nel panorama olivicolo nazionale. Si è purtroppo atteso troppo tempo e ormai si contano migliaia di piante ferite e infette. Un



fenomeno che ha certamente causato un indebolimento del territorio sia dal punto di vista economico che del patrimonio ambientale. Il Ministero competente non solo è intervenuto attraverso provvedimenti di carattere economico, ma ha voluto correttamente intervenire in modo significativo anche dal punto di vista normativo, consentendo in questo modo di arginare, anzi fermare, la fitopatia, scongiurandone così un'ulteriore proliferazione.

Nel merito della Liguria, è noto come nel mercato dell'*export* delle piante aromatiche, si pensi ad Albenga e a Sanremo in particolare, siano fondamentali le norme relative all'assenza di questa fitopatia. Senza questo tempestivo intervento, il rischio di indebolire le nostre imprese sarebbe stato altissimo, per cui risulta evidente, signor Presidente, in questa difficile ripresa economica la necessità di scongiurare questa nefasta evenienza ad ogni costo. Sono messi a disposizione 300 milioni di euro per far ripartire questo comparto, che risulta fondamentale per l'ormai tradizionale ruolo di primo piano che i nostri produttori hanno nel panorama internazionale, nel quale la Puglia è uno dei principali attori.

Molto si è detto, letto o visto sull'emergenza invece del settore ovicaprino in Sardegna, dove l'impegno senza sosta messo in campo dal ministro Centinaio e dallo stesso ministro Salvini, ha dato finalmente i suoi frutti. Lo scorso 8 marzo è stato trovato l'accordo sul prezzo del latte tra pastori e trasformatori, pari a 74 centesimi, con l'impegno di un conguaglio a novembre 2019. Senza dubbio passi avanti verso la giusta direzione. In questo settore esiste una chiara incongruenza tra chi produce il latte e chi lo trasforma. Sono stati stanziati inoltre 14 milioni di euro sul Fondo nazionale indigenti per l'acquisto di formaggi DOP, fatti con latte di pecora, allo scopo di favorire il consumo di scorte di formaggio e di abbassare così l'offerta, facendo innalzare il prezzo e dando altresì un prodotto di altissima qualità a persone economicamente disagiate.

Risulta quindi importante, se non fondamentale, per il nostro formaggio che acquistare un prodotto DOP o IGP sia una garanzia per l'utente finale, il quale deve avere certezza che nel prodotto da lui acquistato sia imprescindibile la sua territorialità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e della senatrice Floridia)*.

Quel costo in più, quel valore aggiunto, che il consumatore paga volentieri per un prodotto di altissima qualità, è giusto che vada a favore di chi produce il primo anello della filiera. È giusto che vada quindi ai nostri allevatori.

Sono stati messi a disposizione 10 milioni di euro a sostegno dei contratti di filiera e di distretto per la promozione, la ricerca e gli interventi strutturali.

La Sardegna è una terra meravigliosa e straordinaria; impossibile non innamorarsi della sua bellezza. È una terra a cui sono particolarmente legato ed affezionato anche per ragioni sentimentali, e su questa vicenda la Regione non può e non potrà arretrare di un solo millimetro rispetto alla qualità dei suoi prodotti.

La sfida che il ministro Centinaio ha lanciato qualche mese fa accorpando sotto il suo Ministero agricoltura e turismo deve essere raccolta senza indugi da tutti i governatori di Regione: è troppo importante il patrimonio agroalimentare e turistico del nostro Paese per non coniugarli tra loro.

Sul tema xylella e su quello ovicaprino, chi ne aveva responsabilità regionale di certo non ha messo in campo tutto ciò che era nelle sue competenze per risolvere il problema, e chi ci ha preceduto al Governo di sicuro non ha stimolato i governatori con scelte di buon senso che questo provvedimento invece contiene. Siamo certi che il neopresidente della Regione Christian Solinas si farà carico di questo impegno, a tutela del suo popolo e dei suoi allevatori, in stretta collaborazione con il ministro Centinaio.

L'agricoltura italiana è un settore che riteniamo decisivo per lo sviluppo del Paese e, pur avendo dovuto sopportare, soprattutto nell'ultimo anno, emergenze di una gravità assoluta, dovute in gran parte a calamità inaspettate, i segnali del suo sviluppo sono importanti, come ad esempio quello delle oltre 55.000 aziende agricole guidate da *under* trentacinque. Con questo dato l'Italia è al vertice dei Paesi dell'Unione europea.

A proposito di Europa, tra pochi giorni ci sarà un importante appuntamento democratico, ossia le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Questa Europa non ci piace e indebolisce con le sue

scelte i popoli e i territori. Occorre senza dubbio una rivoluzione democratica e del buon senso, che finalmente valorizzi le peculiarità dei suoi Stati membri, senza invece favorirne alcuni colpendone i più. È il momento in cui i nostri agricoltori, i nostri allevatori, i nostri pescatori, i nostri balneari e, più in generale, le imprese e i lavoratori del settore agricolo e turistico alzino la voce, contribuendo a rafforzare le scelte di questo Ministero, che sono rivolte alla loro tutela e sviluppo.

Concludo con l'auspicio che si continui con questo tipo di impostazione nell'affrontare le emergenze, come in questo caso, ma anche le semplici esigenze di tutti i settori economici del nostro Paese, con la stessa determinazione e la stessa tempestività dimostrata con questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battistoni. Ne ha facoltà.

**BATTISTONI** (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, vale la pena ricordare l'importanza della nostra agricoltura, che corrisponde al 13,5 per cento di PIL; non solo, abbiamo anche 61 miliardi di valore agroalimentare. Vista questa importanza, è con un po' di rammarico che prendo la parola oggi, perché per l'ennesima volta non siamo riusciti a dare il nostro contributo per modificare un provvedimento che poteva essere molto più utile per questo importante settore.

Con i colleghi di Forza Italia abbiamo lavorato a molti emendamenti e abbiamo fatto un lavoro preciso in Commissione. Li abbiamo illustrati e devo dire che, grazie alla mediazione del presidente Vallardi, qualcuno di questi è stato anche accolto come ordine del giorno; mi auguro però che l'ordine del giorno non finisca lettera morta come purtroppo molto spesso è accaduto.

L'intenzione del provvedimento poteva essere lodevole, ma la fretta, come spesso accade, non è una buona consigliera. Abbiamo assistito in questi mesi a molte manifestazioni in Puglia, sotto il Ministero e in varie piazze d'Italia con del latte versato sulla strada, cosa che veramente ci ha fatto molto dispiacere e molto riflettere. A seguito di queste manifestazioni, si è voluto emanare un decreto-legge con delle indicazioni che potevano anche essere giuste in forma generale, ma che nello specifico non portano alla soluzione delle problematiche. Parliamo di xylella e mi fa piacere che anche i colleghi del MoVimento 5 Stelle si siano accorti che la xylella è un problema vero, da non sottovalutare.

Purtroppo sia i ritardi della Regione Puglia che il negare l'esistenza di questa patologia hanno contribuito alla disastrosa perdita di uliveti in Puglia. Speriamo che con le misure approntate con questo decreto si possa ridurre al minimo il danno.

Parliamo anche del settore del latte ovicaprino. Secondo me non basta dare un contributo al prezzo, ma va sempre più ridotto lo scarto esistente tra chi produce e chi trasforma, perché se non lavoreremo tutti insieme ad una riforma del sistema strutturale, andremo poco lontano.

Ci lascia perplessi, poi, questa pseudo ulteriore sanatoria sulle quote latte, che a mio avviso è un po' inopportuna dato che, di fatto, mortifica chi fino adesso si è messo in regola, proprio nel momento in cui l'Italia va a discutere in Europa sulla procedura di infrazione.

Mi auguravo, inoltre, che con questo provvedimento mettessimo veramente mano ad altre emergenze che a più riprese noi, come Gruppo Forza Italia, abbiamo sollecitato al Ministro in tutte le sedi. Mi riferisco - e mi ha fatto piacere l'intervento del collega Bruzzone in materia - alle problematiche della fauna selvatica, problematiche per le quali abbiamo trasformato un emendamento in ordine del giorno accolto poi dal presidente Vallardi, che però deve portare a conseguenti provvedimenti di legge. Infatti, il problema della fauna selvatica, purtroppo, da diverso tempo non riguarda più solo gli agricoltori e le nostre colture ma è diventato anche un problema di sicurezza pubblica. Infatti, ormai, le periferie delle nostre città vedono la costante presenza di questi animali. Qualche mese fa, purtroppo, c'è stato anche un incidente perché alcuni animali si sono trovati addirittura ad attraversare l'autostrada. Ci aspettavamo, quindi, qualcosa di più concreto su questa situazione.

L'altro grande problema che purtroppo non riusciamo ancora a capire e che è diventato una costante nel settore agricolo è quello dei cambiamenti climatici. Veniamo da un anno terribile: grandinate, gelate, alluvioni che hanno provocato smottamenti. Basta guardare, senza andare troppo indietro, ad una settimana fa. La grandine ha causato enormi danni agli asparagi, ai kiwi e agli ortaggi e credo che abbia anche compromesso in maniera irreparabile i nocioleti e i castagni, che rappresentano una gran

parte della nostra economia.

In più, un altro aspetto che secondo me non è stato trattato è quello relativo al recupero dei frantoi. Infatti, andando a tagliare le piante malate per colpire la xylella, tutti i frantoi che sarebbero serviti per macinare le olive e produrre olio resteranno inutilizzati in questo periodo. Questo argomento non è stato trattato, non sono stati previsti fondi per la riconversione o progetti per stabilire cosa fare nel frattempo. Questa è una grande perdita di valore agricolo per il nostro territorio, perché chi si occupa di agricoltura sa bene che il frantoio è visto come un mini distretto industriale, un punto di riferimento per i nostri agricoltori, anche per veicolare le informazioni.

Altra tematica che a mio avviso meritava un trattamento diverso è la cosiddetta *blue tongue*. Purtroppo ci sono nuovi focolai, ultimamente scoperti anche in Sicilia, in Lombardia e in Veneto e secondo me anche questa problematica andrebbe affrontata in maniera definitiva e concreta.

Io credo che l'agricoltura, cari colleghi, non sia né gialla, né verde, né rossa, né azzurra. L'agricoltura è di chi produce, di chi alleva e di chi consuma, quindi noi ci siamo per poter dare il nostro contributo fattivo alla creazione di un modello agricolo nazionale. Credo che questa Nazione finalmente se lo meriti e ne abbia bisogno. Lavoriamoci seriamente tutti insieme, perché è un settore veramente importante, che va tutelato e soprattutto supportato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quarto. Ne ha facoltà.

**QUARTO** (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, da anni è approdato in Puglia un temibile batterio da quarantena che ha colpito gli ulivi. È la xylella fastidiosa, subspecie *pauca*, ceppo Codiro, che può far morire anche piante in salute e curate con buone pratiche agricole. Il batterio è trasmesso da diversi cicadellidi. Il più importante è *philaenus spumarius* (detto sputacchina media), un insetto che si nutre della linfa xilematica, acquisendo le cellule batteriche dalle piante infette e inoculandole in quelle sane. Al momento, l'intero Salento è zona infetta, con una fascia settentrionale interessata da focolai sparsi (zona di contenimento) ed un'altra fascia esterna di osservazione (zona cuscinetto).

Gli ulivi, simbolo della Puglia, che caratterizzano il superbo paesaggio, l'antica cultura, la consolidata olivicoltura, stanno soccombendo. Ci sono ulivi secolari che hanno resistito a cambiamenti climatici, a gravi fitopatie e finanche al fuoco, ma non alla xylella, malevolo dono di un sistema europeo di quarantena vegetale fallimentare. Una drammatica ecatombe, in veloce espansione, per gravi inerzie e colpe politiche dei Governi che ci hanno preceduto e della Regione Puglia.

Ventidue milioni di ulivi infetti o ad altissimo rischio di infezione; di questi, quattro milioni hanno perso del tutto la propria capacità produttiva. Un paesaggio sconvolto, un'economia in ginocchio. Altro che il due per cento. Nell'intera Provincia di Lecce, il 99 per cento delle *cultivar* Ogliarola e Cellina di Nardò sono colpite dalla xylella.

Acclarata la xylella nel 2013, a causa di inefficienze varie, nel 2015 giunse la decisione della Commissione europea, con successiva messa in mora e deferimento alla Corte di giustizia europea a giugno scorso. Tale decisione detta misure per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, tramite monitoraggi ed eradicazioni. Misure disattese. Così, la xylella avanza su per la Puglia con una velocità di due chilometri al mese. Dopo anni di inerzia e confusione, la Commissione agricoltura della Camera ha condotto di recente un'indagine conoscitiva. La relazione finale stabilisce che occorrono un piano di comunicazione; un monitoraggio continuo; un piano di lotta ai vettori; buone pratiche agronomiche; tempestivi interventi di eradicazione e rimozione delle piante infette, al fine di eliminare le fonti di inoculo del vettore nelle zone di contenimento e cuscinetto; reimpianto e innesto di varietà resistenti al batterio, ad oggi l'unica possibilità per salvare la Piana degli ulivi monumentali, un patrimonio che rappresenta la storia e l'essenza della nostra Regione Puglia. È ciò che la scienza ha prevalentemente indicato e il nostro Governo responsabilmente si è affidato alla scienza. Dopo il poco o nulla del passato, questo Governo ha già stanziato 100 milioni di euro per l'emergenza, poi è stato varato questo decreto-legge, opportunamente emendato alla Camera, ascoltando olivicoltori e *stakeholder*. L'ascolto finalizzato al bene collettivo è l'asso nella manica del Governo del cambiamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per il contrasto al batterio sono previste semplificazioni burocratiche, obblighi per l'eradicazione delle piante infette nelle zone di contenimento e cuscinetto, deroghe mirate per la tutela degli ulivi

monumentali o storici e sanzioni per chi non rispetta le norme a tutela di ambiente, agricoltura e paesaggio.

Non è una licenza ad avvelenare l'ambiente. Diventa obbligatorio diserbare nel periodo di sviluppo e schiusa delle uova di sputacchina e trattare gli ulivi due volte l'anno nel periodo di volo degli adulti (ciò che già normalmente si fa nell'olivicoltura), tra l'altro con gli stessi fitofarmaci che vengono usati più volte in città per la lotta a mosche e zanzare. Non è un assalto vandalico. Occorrerà eradicare alcune migliaia di ulivi nella zona di contenimento e poche centinaia di ulivi nella cruciale zona cuscinetto, da dove poi parte e avanza l'infezione. È sì doloroso, ma necessario, perché il medico pietoso fa la ferita verminosa.

Comunque, contenere non significa debellare, ma abbiamo il dovere di rallentare la veloce cavalcata della xylella. Intanto la scienza non è ferma e potrebbe risolvere la fitopatia prima che sia compromessa la Puglia olivicola e, a seguire, tutta l'Italia. Inoltre, per il rilancio dell'agricoltura della Puglia e la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, il decreto istituisce un fondo per un Piano straordinario, con 300 milioni di euro per il biennio 2020-2021. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore saranno definiti criteri e modalità per attuare gli interventi.

Con l'ordine del giorno G8.1 (testo 2) a mia prima firma, offro un contributo per l'attuazione del decreto-legge e del Piano a venire, invitando il Governo a valutare l'opportunità di: attuare un programma di monitoraggio e contenimento anche nelle aree infette non del tutto compromesse, oggi abbandonate; promuovere la ricerca scientifica per individuare cultivar autoctone resistenti e per la lotta al batterio e ai vettori; promuovere buone pratiche agronomiche; attribuire all'intero uliveto e non solo a singoli alberi monumentali un interesse storico-ambientale, laddove mostri caratteri pregevoli o una funzione di tenuta idrogeologica dei versanti, come nel caso dei terrazzamenti in cui sono presenti ulivi secolari: in tali casi si effettuerebbe un'eradicazione chirurgica dei soli ulivi infetti, pur con le necessarie precauzioni, sostanzialmente estendendo un po' il comma 2 lettera b) dell'articolo 6 della decisione di esecuzione europea 789/2015. L'ordine del giorno invita altresì il Governo ad avviare un'interlocuzione con la Commissione europea, finalizzata alla rimodulazione delle decisioni, con lo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto, tramite reinnesti e rigorosi isolamenti fisici, tecnicamente possibili, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria.

Il Governo del cambiamento oggi getta le basi per una rinascita dell'olivicoltura e dell'agricoltura pugliese, dopo decenni di abbandono da parte di tutti i Governi almeno degli ultimi trenta o quarant'anni. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Altro che nostro ritardo! Qualcuno si è lamentato del ritardo di dieci o di undici mesi: qui ci sono ritardi di decenni.

Così come per la fillossera della vite di fine Ottocento, occorre trasformare la tragedia xylella in grande opportunità di sviluppo. Noi lo faremo: se lo diciamo, lo facciamo e lo abbiamo ampiamente dimostrato. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.

\*ZANDA (PD). Signor Presidente, non sono un esperto di agricoltura e quindi farò delle osservazioni politiche, su un aspetto che mi ha colpito nell'ascolto di questo dibattito. L'agricoltura è un settore straordinario: non è soltanto, anche se sarebbe già sufficiente, un'attività da cui dipende la nostra salute, quella delle nostre famiglie e dei nostri figli, e non è solo una forma straordinariamente efficace di difesa del suolo. È anche una grandissima risorsa economica: il pilastro dell'economia, del nostro PIL e del nostro *export*.

Possiamo dire che il Governo stia dando alla nostra agricoltura l'attenzione che serve? Penso proprio di no.

Guardate, colleghi, nonostante il decreto-legge parli nel suo titolo di rilancio dei settori agricoli, penso che questo sia un testo senz'anima; un provvedimento che non mostra alcuna strategia e credo che di queste assenze non ci si debba meravigliare.

Collegli, oggi in Italia il Ministero delle politiche agricole in realtà è diventato il Ministero del turismo. Ho simpatia - e credo di poter dire anche amicizia - nei confronti del ministro Centinaio, ma conosco i suoi interessi, che non sono nell'agricoltura ma nel turismo. Ebbene, come possiamo pensare

di affrontare un tema così serio come quello dell'agricoltura in un Ministero che, pur nascendo per occuparsi esclusivamente di quel settore, ha ora un Ministro che ha un interesse su una materia completamente diversa? Qui c'è una forma che, politicamente, voglio chiamare di lottizzazione di agricoltura e turismo, segno di un metodo molto molto poco serio e molto diffuso che questo Governo sta utilizzando e non soltanto in questo settore.

Stamattina ho letto qualcosa di analogo in tema di lottizzazione, su un giornale importante, a firma di un giornalista di grande rilievo e di assoluta attendibilità. Ho letto una notizia che circolava da alcune settimane in Parlamento, anche qui in Senato, e cioè che il Governo pare abbia richiesto con un proprio atto ai quattro vice direttori dei nostri servizi segreti di dimettersi per essere sostituiti. Ecco, si tratta di un caso, molto diverso - ma, se mi permettete, anche molto più grave - di lottizzazione, e, così come la lottizzazione del Ministero dell'agricoltura incide sulla nostra economia, quest'altra lottizzazione incide più gravemente sulla nostra sicurezza. Quale servizio segreto estero, infatti, si potrà più fidare di servizi italiani lottizzati dalla politica?

Credo che con questo metodo non andremo molto lontano. In qualche modo queste misure sono anche affini alla decisione di sottrarre risorse a Radio Radicale così incidendo sulla nostra democrazia e sulla nostra libertà di parola.

Non possiamo lamentarci per l'esplosione dello *spread*: è una conseguenza naturale degli atti di un Governo in cui si lottizzano agricoltura e turismo, di un Governo che lottizza i servizi segreti, di un Governo che toglie soldi a un'emittente che fa democrazia da alcuni decenni. Non possiamo veramente lamentarci se lo *spread* esplose. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP-PATT, UV)*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, utilizzerò questi minuti, che mi danno l'opportunità di replicare su questo decreto-legge, per sottolineare che dalla discussione, sicuramente costruttiva, ho capito che questo provvedimento era necessario e urgente.

Credo che il decreto-legge servirà per intervenire con urgenza su questioni che erano improrogabili e assolutamente imprescindibili; lo abbiamo capito. E voglio rispondere sia al senatore Stefano, sia al senatore Damiani: quando si dice che siamo arrivati in ritardo, per quanto riguarda la xylella, è bene ricordare - non lo dico io ma l'Accademia dei Lincei - che xylella è arrivata nel Salento nel 2008-2009. Dal 2008 e 2009 sono passati esattamente 11 anni e credo che prima di questo Governo, che è intervenuto in soli otto mesi di lavoro, forse ci sono stati otto-nove anni di latitanza dei Governi precedenti, probabilmente anche a targa del Partito Democratico - caro senatore Stefano, lo dico con affetto - nei quali si poteva intervenire, per cui non si sarebbe passati dai 100-200 ulivi ammalati ai 20 milioni di ulivi che devono essere oggi assolutamente tolti. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Mi rivolgo poi alla senatrice Biti, che mi dà l'occasione per ringraziare tutti i componenti della Commissione agricoltura, che hanno lavorato a questo decreto-legge in maniera costruttiva. Effettivamente, forse, fino a questo momento non c'è stata una visione sul settore dell'agricoltura, però so del grande lavoro che è stato fatto dal ministro Centinaio, dal sottosegretario Manzato e dal sottosegretario Pesce, che è qui e che ringrazio, per cui entro la fine dell'estate - sicuramente anche in Parlamento - ci verrà presentata la visione del settore agricolo per i prossimi vent'anni, quella visione che fino ad oggi non c'è stata, ma che assolutamente serve, filiera per filiera. Ne siamo coscienti e servono ancora pochi mesi di lavoro e questa visione arriverà quanto prima. Lo ha detto il ministro Centinaio, che qualcuno accusa oggi di non essere qui in Aula. Ricordo che il ministro Centinaio è in Cina per portare a casa dei risultati, così come ha fatto esattamente un mese fa, quando ha sottoscritto alcuni contratti con il Governo cinese, non solo per il settore delle arance - che fino a pochissimo tempo fa non potevamo assolutamente esportare in Cina - ma anche per il settore della suinicoltura. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Sappiamo benissimo come il mercato cinese possa spostare gli equilibri mondiali. In Cina ci sono 1,5 miliardi di abitanti: potete immaginare che cosa possono significare gli accordi con questo Paese per il *made in Italy* e per tutta la nostra esportazione. Qualcuno ci accusa del fatto che non stiamo facendo nulla. Io credo però che il recente decreto sull'etichettatura possa essere sicuramente la pietra miliare e la base di partenza per la rinascita della



nostra agricoltura. Questo Governo lo ha fatto: molto probabilmente chi c'era prima di noi non ci ha mai pensato. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

DE BONIS, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, ho ascoltato gli interventi dei colleghi su questo provvedimento molto importante, che è occasione di dibattito nell'Aula del Senato sul tema dell'agricoltura.

Come ho illustrato in precedenza, la vera emergenza del comparto agricolo è la vendita sottocosto delle materie prime agricole e l'assenza di trasparenza che c'è nel nostro mercato. La vera emergenza è l'assenza di programmazione e di controlli sulle importazioni. La vera emergenza è lo scarso contrasto alle concentrazioni e alle speculazioni. La vera emergenza è non voler ammettere che le cure possono sostituire l'eradicazione di ulivi millenari. Il Ministro è stato con noi in Puglia, dove abbiamo visitato i campi sperimentali e abbiamo visto che le buone pratiche agricole possono porre rimedio a questo problema, che nel corso degli anni è stato così abilmente confuso e ammantato di verità che non coincidono con quelle scientifiche. E non può essere di certo la XVIII legislatura ad estinguere la storia millenaria degli uliveti che abbiamo nel Mezzogiorno.

La vera emergenza è quindi l'assenza di un dibattito serio sul ruolo strategico che il nesso agricolo e ambientale riveste nel Paese, con tutti i servizi ecosistemici che l'agricoltura offre.

Tutto questo richiederebbe non solo un dibattito confinato in una mattinata, ma una vera e propria conferenza agricola nazionale, che spero il Governo voglia promuovere quanto prima, affinché il ruolo dell'agricoltura in Italia non continui ad essere un ruolo da Cenerentola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, ringrazio la 9a Commissione e i senatori per il dibattito che abbiamo avuto e per i contributi emersi.

Mi preme in questa sede sottolineare che il decreto-legge, per sua natura, affronta problematiche urgenti, ma in questo caso, nel farlo, abbiamo inserito anche alcune misure strutturali per evitare di tornare in situazioni di crisi, come nel caso del monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie.

Vorrei oggi citare i dati Istat che sono stati distribuiti ieri, in cui si evidenzia come nel 2018 l'agroalimentare abbia mostrato una sensibile ripresa, fatta eccezione per l'olivicoltura e per il settore degli agrumi, su cui si è incentrato il decreto-legge, a dimostrazione del fatto che abbiamo avuto un *target* assolutamente corretto nella nostra azione.

In particolare, per l'olivicoltura, il Piano per la rigenerazione olivicola della Puglia per la prima volta mette a disposizione risorse finanziarie consistenti per puntare alla ricostruzione del patrimonio produttivo, per realizzare una serie d'investimenti per la nostra olivicoltura e anche per il patrimonio culturale che questa rappresenta.

Vorrei concludere evidenziando che il provvedimento in esame chiaramente rappresenta un tassello all'interno di un complesso sistema di azioni di valorizzazione dell'agroalimentare in un'ottica di filiera, per contrastare gli effetti sempre più forti del cambiamento climatico e per andare incontro a una sempre maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Il parere è invece favorevole sull'ordine del giorno G1.1 e contrario sull'ordine del giorno G1.2.

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 13,02)**

PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor

Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Berutti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.2, presentato dal senatore De Bonis.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**VALLARDI**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

**PESCE**, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, fino alle parole «e per l'anno 2020».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**VALLARDI**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

**PESCE**, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori, fino alle parole «qualunque specie».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.3.

Passiamo all'emendamento 3.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Biti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.10, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori, e 3.11, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

[TARICCO](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, come hanno già detto i colleghi, in questo provvedimento ci sono tante cose che mancano. Mancano sufficienti risorse per affrontare tutti i temi. Mancano provvedimenti che coprano territori che sono stati ugualmente danneggiati da gelate. Mancano provvedimenti su altri settori in crisi che non sono stati ricompresi in questo provvedimento.



Poi c'è questo articolo, l'articolo 4, che non esito a definire qualcosa di scandaloso.

Non è che non ci aspettassimo questo provvedimento, che era nell'aria. Nel settore zootecnico si sapeva che sarebbe stata presentata una misura, in un qualche provvedimento, con il compito puntuale di bloccare l'esecutività delle procedure riguardo a coloro che non avevano accettato di rateizzare e pagare le multe relative alle quote latte. Ce lo aspettavamo; si trattava solo di capire dove sarebbe stata inserita questa misura e ce lo siamo trovati all'articolo 4 del provvedimento in esame.

Da un certo punto di vista, verrebbe da dire che il provvedimento certifica che l'assassino torna sempre sul luogo del delitto, perché gli intrecci tra l'attività della Lega e la questione delle quote latte si sono ciclicamente ripetuti dentro il quadro legislativo di questo Paese. Da questo punto di vista, quindi, nulla di nuovo sotto il sole.

Questo è un provvedimento che, con la scusa di migliorare le procedure di esecuzione, di fatto le sospende fino a metà luglio e, nel frattempo, trasferisce la competenza del recupero delle multe delle quote latte da Agea (che ne era titolare fino adesso) all'Agenzia delle entrate, quindi al sistema ordinario di riscossione di quanto dovuto allo Stato. In questo modo, verrà emanato un decreto con istruzioni sulle modalità con cui ciò dovrà avvenire e, di fatto, si ottiene il risultato, creando la frammentazione di un decreto e procedure che verranno ricomunicate a coloro che ne saranno oggetto, di ricreare lo spazio per ricorsi al TAR e opposizioni alle procedure. Quindi, ne ripareremo tra qualche anno, dopo le sentenze del TAR, del Consiglio di Stato e via discorrendo.

In realtà, quello che sta accadendo è la ripetizione di ciò che è successo nel 2009 con la legge n. 33, che convertì il decreto-legge promosso dall'allora ministro Zaia, quando fu bloccata l'esecuzione, che stava partendo in tutte le Regioni del Nord Italia, e tutto fu trasferito ad Agea, con l'impegno a ridefinire le procedure. Con il Governo Berlusconi e Ministro dell'agricoltura Zaia, quelle procedure non furono mai precisate, tanto che la legislatura terminò senza che le norme fossero emanate, norme che emanerà poi, con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Governo Monti, e troveranno le procedure di attuazione definitive nel novembre 2013, ossia nella passata legislatura. Quel percorso permise di bloccare tutti i procedimenti, per poi farli ripartire daccapo dopo i ricorsi.

Dal mio punto di vista, tale questione grida vendetta ed è vergognosa perché è del tutto strumentale. Già dopo la misura adottata nel novembre 2013, Agea ha adottato una convenzione con l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, che di fatto curavano la riscossione. Quindi, passa semplicemente la titolarità del procedimento, ma la procedura rimane identica a quella di prima, con la conseguenza che non si ottiene alcun miglioramento in termini di risultati sul piano pratico.

La cosa drammatica è che la Corte dei conti ha certificato il costo sostenuto dall'Italia per questo giochetto delle quote latte, per cui un partito si è impegnato con alcuni produttori (ricordo che si tratta di circa 500 produttori sui 35.000 totali del Paese) a non farli mai pagare in cambio del loro consenso. Ebbene, questo giochetto è costato all'Italia 4,5 miliardi di euro, come certificato alla fine del 2012 dalla Corte dei conti. Inoltre - si tratta sempre di dati della Corte dei conti - ci apprestiamo a compiere un ulteriore salasso ai danni dello Stato per 1,3 miliardi di euro. Se questo è il Governo del cambiamento, siamo sulla buona strada. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Biti e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.0.1, identico all'emendamento 4.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dai senatori Mirabelli e Stefano, identico all'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore De Siano e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4-bis, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4-bis.1 (testo 2), presentato dalla senatrice D'Angelo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4-bis.2, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4-bis.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.0.1, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4-bis.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.0.2, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Magorno e da altri senatori, identico all'emendamento 5.2, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.6 e contrario sui restanti ordini del giorno.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, sull'emendamento esprimo parere conforme a quello del relatore.

Esprimo invece parere favorevole sugli ordini del giorno G6.1, G6.2, G6.4, G6.6 e G6.8, e parere contrario sui restanti ordini del giorno G6.3, G6.5, G6.7 e G6.9.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'emendamento 6.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore De Bonis.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.1.

**TARICCO (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**TARICCO (PD)**. Signor Presidente, abbiamo presentato una serie di ordini del giorno che hanno ricevuto parere favorevole in Commissione, mentre adesso sugli stessi è stato espresso parere contrario: chiedo per questo al relatore di ripensare al parere.

Tra l'altro, sono ordini del giorno che affrontano un tema molto serio: abbiamo posto in evidenza il fatto che il provvedimento interveniva sulle gelate della Puglia, ma lasciava scoperte le gelate di tutte le altre Regioni. Abbiamo presentato emendamenti che andavano in questa direzione e sono stati respinti. Abbiamo presentato poi degli ordini del giorno chiedendo che almeno si tenesse presente di questo in visione prospettica.

Chiedo quindi al relatore di rivedere la sua posizione, che è poca cosa, affinché almeno si faccia in modo che rimanga un segno positivo sul fatto che l'emergenza esiste. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**VALLARDI, relatore**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**VALLARDI, relatore**. Signor Presidente, nella fretta c'è stata una sovrapposizione nei pareri. Li ripeto: esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G6.1 e G6.2. Rispetto all'ordine del giorno G6.3, esprimo parere favorevole previa riformulazione.

**PRESIDENTE**. Rispetto all'ordine del giorno G6.3 sia lei che il Governo avevate espresso parere contrario. Ora è favorevole? Ha modificato il suo parere?

**VALLARDI, relatore**. Chiederei alla Presidenza un minuto di sospensione per verificare questo ordine del giorno. *(Commenti dai Gruppi FI-BP e PD).*

**PRESIDENTE**. Non capisco più niente, per favore. Un attimo di pazienza per tutti. Devo capire questi pareri. Il relatore ha chiesto di parlare per proporre una riformulazione. Sull'ordine del giorno G6.3 era stato formulato un parere contrario sia da parte del relatore che da parte del rappresentante del Governo. Lei, senatore Vallardi, cosa sta dicendo adesso?

**VALLARDI, relatore**. Signor Presidente, le chiedo, se possibile, di poter parlare trenta secondi con il rappresentante del Governo per vedere se è possibile trovare un punto di convergenza per poter accogliere questo ordine del giorno. *(Commenti dai Gruppi FI-BP e PD).*

**PRESIDENTE**. Per favore colleghi, non riesco a capire! Dispongo l'accantonamento dell'ordine del giorno G6.3. Sull'ordine del giorno G6.4 c'è un parere favorevole del Governo e contrario del relatore. Lo conferma?

**VALLARDI, relatore**. No, signor Presidente, anche il mio parere sull'ordine del giorno G6.4 è favorevole. *(Brusio).*

**PRESIDENTE**. Sugli ordini del giorno G6.5 e G6.7 i pareri erano conformi e erano contrari, mentre sull'ordine del giorno G6.6 i pareri erano conformi e favorevoli. Sull'ordine del giorno G6.8 lei aveva espresso parere contrario, mentre il Governo era favorevole. Infine, sull'ordine del giorno G6.9 sia lei che il Governo avevate espresso parere contrario. Rimane tutto così?

**VALLARDI, relatore**. Sull'ordine del giorno G6.8 esprimo parere favorevole, mentre sull'ordine del giorno G6.9 resta il parere contrario.

**PRESIDENTE**. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.1 e G6.2 non verranno posti ai voti.

**FERRARI (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FERRARI (PD)**. Signor Presidente, è difficile comprendere se trattasi di un mero problema tecnico o

di un problema politico (ad ora non è chiaro), tanto è vero che è stata chiesta la sospensione e lei, Presidente, con un atto di grande generosità, ha dato la possibilità di accantonare un ordine del giorno che altrimenti, politicamente, avrebbe provocato un incidente. Ad ora siamo messi in questo termini. *(Commenti dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Francamente il vero incidente sta nella mancanza di rispetto del fatto che questo è l'unico provvedimento, dopo un anno, che tratta di agricoltura e il Ministro non è presente dopo cinque ore di trattazione dell'argomento. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

In ogni caso, siccome avete impiegato dieci minuti a stabilire qual è il parere sull'ordine del giorno...

PRESIDENTE. Si rivolga a me. Credo che, siccome chi è intervenuto prima...

FERRARI (PD). Siccome non ho concluso, mi lasci concludere.

PRESIDENTE. Concluda l'intervento.

FERRARI (PD). Ho anche usato un termine molto delicato relativamente al fatto che il suo fosse un atto generoso per consentire alla maggioranza di uscire dall'imbarazzo, relativo certamente al peso che ha questo tema *(Commenti del senatore Simone Bossi)*, quello di un ordine del giorno. Sono però in grado di essere in imbarazzo anche su un ordine del giorno. *(Applausi della senatrice Malpezzi).*

Detto ciò, siccome non abbiamo capito quale sia la fonte di tale imbarazzo, le chiederei di mettere in votazione tutti gli ordini del giorno a prima firma del Partito Democratico, anche quelli che avranno il parere positivo da parte del Governo.

PRESIDENTE. Volevo significare che è intervenuto prima il suo collega, il senatore Taricco del Partito Democratico, sollecitando il relatore a rivedere il suo parere sull'ordine del giorno, cosa che il relatore ha puntualmente fatto. Non possiamo dire tutto e il contrario di tutto. *(Commenti dal Gruppo PD).*

Il senatore Taricco ha invitato il relatore a rivedere un parere, il relatore è intervenuto modificando il suo parere, cosa che ha fatto, e direi che dovrebbe essere di soddisfazione il fatto che l'ordine del giorno è stato accolto dopo il suo ripensamento.

BELLANOVA (PD). È la normativa!

PRESIDENTE. Allora, se vogliamo fare polemica, la facciamo pure. Io, però, vi inviterei...

FERRARI (PD). Ho diritto di parlare sull'ordine dei lavori.

LAUS (PD). Lo faccia parlare.

FERRARI (PD). Mi dia la parola.

BELLANOVA (PD). Lei non deve fare polemica.

PRESIDENTE. Lei ha parlato, ha detto quello che doveva dire. *(Commenti dal Gruppo PD).*

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, credo che le regole e il Regolamento del Senato debbano valere per tutti. Credo il senatore Ferrari avesse il diritto di parlare e anche di concludere il suo intervento. *(Applausi dal Gruppo PD).* Lei non gli ha permesso di concludere l'intervento. Guardi i filmati, non gli ha permesso di concludere l'intervento.

PRESIDENTE. Se non gli ho permesso di concludere l'intervento, chiedo scusa, e può continuare l'intervento. Non era nelle mie intenzioni interromperlo.

MARCUCCI (PD). La ringrazio.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, concluda perché non ho capito che dovesse parlare ancora. Lo faccia e le chiedo scusa di non aver capito.

FERRARI (PD). Signor Presidente, ci siamo capiti male.

Dopo il dibattito c'è stata la dichiarazione di voto del senatore Taricco, che aveva diritto di svolgere, sull'ordine del giorno 6.1, nel corso della quale è stato chiesto di fare chiarezza tra Governo e relatore sul parere espresso sull'ordine del giorno e di cambiarlo qualora il relatore avesse mantenuto una posizione contraria. Questa è stata la dichiarazione di voto.

Siccome sono poi passati alcuni minuti durante i quali non si è capito l'orientamento su tutti gli ordini del giorno, tra l'altro molto simili, e soprattutto quale sia la fonte dell'imbarazzo di quei minuti, sono intervenuto sull'ordine dei lavori per chiedere alla Presidenza di porre comunque in votazione, a

prescindere anche da un parere positivo, tutti gli ordini del giorno riferiti all'articolo 6, a prima firma di un componente del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Va bene, questo non sposta nulla.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.1, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.2.

**SBROLLINI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Faccio presente che avete esaurito il tempo a vostra disposizione. Comunque la faccio intervenire. Ne ha facoltà. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

**SBROLLINI (PD).** Signor Presidente, c'è stato un attimo di confusione tra Governo e relatore, e vorrei sottolineare - come hanno evidenziato i colleghi che mi hanno preceduto - che questi ordini del giorno avevano trovato accoglimento in Commissione agricoltura.

L'ordine del giorno G6.2 e gli altri presentati dal Partito Democratico vogliono estendere misure urgenti e - secondo me - emergenziali a tutte quelle altre Regioni colpite, nei giorni del 25 e 26 marzo, da un'ondata di maltempo molto violenta che ha provocato ingenti danni alle colture della Regione Veneto, tanto che la stessa Regione ha già chiesto lo stato di calamità naturale.

Successivamente, anche nei giorni scorsi, vi è stata un'ulteriore ondata di gelate eccezionali che ha compromesso del tutto il comparto agricolo, soprattutto per quanto concerne alcune specialità della zona - penso in modo particolare al Vicentino, al Bassanese, ma anche al Veronese e ad altre aree - come i ciliegi e il mais appena germogliato.

Abbiamo anche depositato un'interrogazione circa un mese fa per chiedere di rivedere queste misure e utilizzare al meglio il Fondo nazionale di solidarietà, per evitare di compromettere un intero settore vitale, anche dal punto di vista del PIL, della Regione Veneto.

Chiediamo un intervento urgente e di poter non solo adottare misure emergenziali e urgenti, ma anche rivedere per quanto possibile tutta quella parte che invece non prevede azioni strutturali per dare una visione organica a un settore che da troppi anni aspetta delle risposte.

**PRESIDENTE.** Vi chiedo scusa, perché prima ho letto male: al Partito Democratico mancano ancora venti minuti. Ho sbagliato io a leggere e, quindi, vi chiedo ancora scusa.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.2, presentato dalla senatrice Sbrollini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G6.3.

**VALLARDI, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G6.3 se viene accolta la riformulazione proposta.

**PRESIDENTE.** Qual è la riformulazione?

**VALLARDI, relatore.** Signor Presidente, nella prima parte del dispositivo proponiamo di sostituire le parole: «ad intraprendere iniziative legislative volte ad» con le seguenti: «a valutare la necessità di». Nel secondo impegno del dispositivo proponiamo di premettere le parole «a valutare l'opportunità di».

**PESCE, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.** Signor Presidente, il mio parere è favorevole se vengono accolte le suddette modifiche, ma richiedo altresì di espungere l'ultimo punto del dispositivo, come da accordi presi in sede di Commissione agricoltura.

**MANCA (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MANCA (PD).** Signor Presidente, ovviamente accolgo le riformulazioni proposte.

Voglio però sottolineare, dato che abbiamo presentato diversi emendamenti al riguardo, che negare alle imprese agricole dell'Emilia-Romagna le risorse necessarie per riconoscere i danni alle imprese stesse provocati dalla gelata non è solo sprecare un'occasione, ma significa anche tradire alla radice il titolo del provvedimento del presente decreto-legge il quale prevede proprio sostegno alle imprese



agricole per lo sviluppo economico e per il rilancio del settore. Per me è una mancanza grave. Non voglio pensare male. Non vorrei che ci trovassimo di fronte a un nuovo regionalismo differenziato che differenzia gli interventi nel settore agricolo a seconda delle Regioni e dei governi delle Regioni stesse. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lo dico perché qui vengono a mancare le risorse per l'Emilia-Romagna e lo vedremo dopo con gli emendamenti.

Quindi, accolgo favorevolmente, nell'imbarazzo tra relatore e Governo, la riformulazione del presente ordine del giorno, ma segnalo che siamo in presenza di un provvedimento che nega alle imprese dell'Emilia-Romagna la possibilità di riconoscere i danni che le gelate del 2018, tra fine febbraio e inizio marzo, hanno prodotto nel nostro sistema regionale. E in questo modo si impedisce anche alla Regione di procedere alla delimitazione delle aree per le verifiche pertinenti. Alla faccia del sostegno alle imprese agricole! Sarebbe meglio un comizio in meno e un atto di Governo in più: meglio bloccare la campagna elettorale e occuparsi dei problemi seri delle imprese e dei nostri territori.

Teniamo conto, Presidente, che lo stesso territorio è stato colpito proprio recentemente da un'alluvione e ancora non ho visto rappresentanti del Governo recarsi sul posto e assumersi le proprie responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini)*.

Questo mi porta a pensare che sia necessario un cambio di passo. La propaganda a fine del consenso ha un limite. Manca il governo dei procedimenti e negare le risorse a quel territorio significa compiere una discriminazione rilevante, che non ha nulla a che vedere con le regole fondamentali della democrazia e del sostegno a tutte le imprese del settore agricolo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.3 (testo 2), presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.4, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.5, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.6, presentato dal senatore Lomuti e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.7.

**VALLARDI**, *relatore*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**VALLARDI**, *relatore*. Signor Presidente, invito il senatore De Bonis ad accettare una riformulazione dell'ordine del giorno G6.7, aggiungendo alla formula «impegna il Governo» le parole: «a valutare l'opportunità di».

Se tale richiesta di riformulazione è accolta, il parere sull'ordine del giorno G6.7 è favorevole.

**PRESIDENTE**. Senatore De Bonis, accetta la riformulazione proposta dal relatore?

**DE BONIS** *(Misto)*. Sì, Presidente, l'accolgo.

**PRESIDENTE**. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

**PESCE**, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Accolgo l'ordine del giorno riformulato.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.7 (testo 2), presentato dal senatore De Bonis.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.8, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.9, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla prima parte dell'emendamento 6.0.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.0.101, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori, fino alle parole: «dell'articolo 10».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.0.1.

Passiamo all'emendamento 6.0.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.0.102, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, fino alle parole «dell'articolo 10».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.0.103 e 6.0.104.

Passiamo all'emendamento 6.0.105, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.105, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.0.106, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.106, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.0.107, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.107, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.0.108, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.108, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.0.109, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.109, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6-bis.1 e parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G6-bis.1 e G6-bis.2. Esprimo inoltre parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G6-bis.3, qualora riformulato nel senso di invitare a valutare l'opportunità.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

Accolgo a nome del Governo gli ordini del giorno G6-bis.1 e G6-bis.2 e invito a riformulare l'ordine del giorno G6-bis.3 nel senso indicato dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 6-bis.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.1, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6-bis.1 e G6-bis.2 non verranno posti ai voti.

Senatore Damiani, accoglie l'invito a riformulare l'ordine del giorno G6-bis.3?

DAMIANI *(FI-BP)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6-bis.3 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 7.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore Magorno e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Sbröllini e da altri senatori, identico all'emendamento 7.5, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*



**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dalla senatrice Sbrollini e da altri senatori, identico all'emendamento 7.9, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 7.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 7.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.10, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.11, presentato dalla senatrice Biti e da altri senatori, e 7.12, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

L'ordine del giorno G7.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. Invito il Governo ad accogliere gli ordini del giorno G8.1 (testo 2) e G8.7 ed esprimo parere contrario su tutti gli altri.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 8.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dai senatori Ciampolillo e Nugnes.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. (*Il senatore Ciampolillo fa cenno di voler intervenire*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dai senatori Ciampolillo e Nugnes.

(Segue la votazione). (*Commenti del senatore Ciampolillo*).

**PRESIDENTE**. Senatore Ciampolillo, ormai abbiamo votato. Può intervenire sull'emendamento successivo.

**CIAMPOLILLO** (*M5S*). Signor Presidente, anche il senatore Martelli ha fatto cenno di voler intervenire.

**PRESIDENTE**. Allora, dispongo l'annullamento della votazione appena effettuata.

Chiedo però ai colleghi di evidenziare con chiarezza quando c'è una richiesta di intervento.

**CIRINNA'** (*PD*). Puglia, aiuta il Presidente!

[MARTELLI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*Misto*). Signor Presidente, intervengo molto semplicemente per chiedere di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti a prima firma dei senatori Buccarella, De Bonis e Ciampolillo, qualora i presentatori concordino.

**PRESIDENTE.** Non facendosi obiezioni da parte dei presentatori, la Presidenza ne prende atto.

**CIAMPOLILLO** (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CIAMPOLILLO** (*M5S*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 8.2, perché il decreto-legge prevede il taglio di 11 milioni di ulivi. E vi dico che sono tutti ulivi sani. Ciò si evince anche dalle intercettazioni della procura della Repubblica di Lecce che ha evidenziato tutta una serie di anomalie degli studi in particolare del CNR. Basterebbe ricordare qualche *e-mail* riservatissima addirittura, in cui Saponari - parliamo del 2014 - scriveva a Boscia, entrambi ricercatori del CNR: «Non ho capito chi sta scrivendo questa norma? Forse capisco perché ieri Savino mi chiedeva il piano di ricerca che mandammo alla Regione [...] Non so, è solo una mia illazione». E ancora: «Adesso il Codile è diventato anche il centro cui segnalare nuovi focolai? [...] Vuoi vedere che grazie al ruolo svolto nelle indagini, al Codile rimpinguano immediatamente i 360.000 euro? Ma qui stiamo impazzendo? Antonio dovrebbe essere più onesto con noi». Ancora, ascoltate cosa il ricercatore Boscia scrive a Maria Saponari: «Non banalizziamo la prova: se usiamo la coratina, la infettiamo con la fastidiosa, la osserviamo asintomatica per uno, due, tre... quindici anni, poi quando Martelli» - altro ricercatore - «sarà morto, Savino forse, io non so, la professoressa avrà avuto una crisi isterica perché non ci ha guadagnato nulla in tutti i sensi, tu avrai l'età mia e pubblicherai che (xylella, ndr) non è patogena (ma questo lo sappiamo già): embè?».

Davanti a questo dovremmo capire che c'è un'inutilità nel taglio degli alberi. All'inizio di quest'anno il consigliere regionale del PD Fabiano Amati ha girato un video in cui si diceva che la xylella stava avanzando. Ho sentito dire da molti colleghi che la xylella sta avanzando: è falso. I dati della Regione sono falsi.

Ho fatto una denuncia in procura, colleghi, e la procura ha sequestrato quell'ulivo di Monopoli che - secondo l'osservatorio fitosanitario che aveva effettuato i controlli - era stato dichiarato infetto, per cui aveva spostato di 10 km la fascia di contenimento per tagliare altri alberi. La procura è intervenuta, ha sequestrato l'albero a seguito della mia denuncia e ha stabilito che non era vero che l'albero fosse infetto da xylella. Quindi, la procura di Lecce ha trasferito per competenza a Bari tutta una serie di atti, intercettazioni e i computer contenenti le *e-mail*.

È inutile tagliare gli alberi, e per tale ragione, attraverso questo emendamento, chiedo di aspettare ventiquattro mesi prima del taglio perché parliamo di alberi vivi, sani.

Alcuni alberi sono stati curati con il metodo Scortichini, che è scientifico, essendo stato certificato da tre riviste scientifiche di settore con il sistema *peer review*, che è l'unico che certifica scientificamente. Ebbene, questo metodo insieme ad altri, come Nuovo Ulivo, che è un sapone - come sapete, il sapone elimina i batteri e lo usiamo tutti i giorni per le nostre mani - o anche le onde elettromagnetiche sono rimedi per far guarire gli alberi dalla xylella, per curarli e farli ritornare verdi. Alcuni campi, che erano diventati ormai completamente secchi da secoli, sono tornati completamente verdi.

Collegli, con l'emendamento 8.2 almeno riusciamo a valutare in due anni la reale capacità di resistenza della pianta attraverso le cure. Se tagliamo gli alberi, la Puglia perderà 11 milioni di ulivi: un patrimonio irriproducibile.

Ricordatevi, colleghi - mi rivolgo soprattutto ai senatori pugliesi - che i nostri ulivi non sono riproducibili e verranno sostituiti con piantine - lo dico per il bene di tutti - che sono di proprietà...

**PRESIDENTE.** Concluda, per cortesia.

**CIAMPOLILLO** (*M5S*). Queste piantine sono alte mezzo metro e hanno bisogno di 15 litri di acqua al giorno, che in Puglia non c'è. L'olio vale meno di due euro al litro. Dove li hanno messi? In Almeria, in Spagna? Sono scappati, hanno abbandonato le terre, c'è la desertificazione: un disastro. Quegli alberelli non servono a nulla e, tra l'altro, non è vero che non si infettano, si infettano ugualmente. Quindi, che senso ha tagliare un albero vivo e sano, visto che quegli 11 milioni di ulivi sono per la maggior parte tutti sani? Solo l'1,8 per cento ha il batterio.

Tra l'altro, non è vero che non si infettano, si infettano ugualmente. Pertanto, che senso ha tagliare un albero vivo e sano? La maggior parte di queglii 11 milioni di ulivi è sana: solo l'1,8 per cento presenta il batterio.

Quindi, qui siamo di fronte a un grande inganno.

PRESIDENTE. Per favore, senatore, concluda.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Si vogliono utilizzare i fondi europei e lo abbiamo capito dalle intercettazioni della procura, che vi invito a leggere.

[STEFANO](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*PD*). Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che noi voteremo convintamente contro l'emendamento a prima firma del collega Ciampolillo, che esprime in maniera evidente quello che non bisognerebbe fare per contrastare la xylella in Puglia. Ritardare di ventiquattro mesi l'eradicazione di una pianta infetta è il metodo per continuare assolutamente a far diffondere la xylella alla rapida velocità che il batterio ha dimostrato di avere negli ultimi anni.

Voglio anche dire che purtroppo, anche nell'attività emendativa, si continua con una sistematica diffusione di *fake news*. Proprio in queste ore l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sta dicendo che tutta l'Unione europea è a rischio, se non si applicano tempestivamente le misure di controllo che ha fissato.

Credo che il senatore Ciampolillo renderebbe un servizio alla Puglia se iniziasse ad affidarsi alla scienza e non alle sue estemporanee visite a qualche albero infetto presente in Puglia. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Ciampolillo*).

PRESIDENTE. No, per cortesia, dovete parlare con me. Si rivolga a me, senatore.

[DAMIANI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI (*FI-BP*). Signor Presidente, intervengo per esprimere anch'io un voto di contrarietà sull'emendamento del collega Ciampolillo, perché prevedere trattamenti per una durata di ventiquattro mesi significa distruggere la Puglia che oggi è già stata distrutta da sette anni di negligenza dei Governi, anche regionali. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Richiamo l'attenzione dell'Assemblea, invece, sull'emendamento 8.12, che mira a snellire le pratiche di eradicazione e che invitiamo l'Aula del Senato a votare, al fine di velocizzare oggi l'eradicazione, perché si sta distruggendo la produzione olivicola pugliese. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori De Bonis e Martelli.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.4, identico all'emendamento 8.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dai senatori De Bonis e Martelli, identico all'emendamento 8.200, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CIAMPOLILLO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Proteste dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Che problema c'è?

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, per cortesia.

CIAMPOLILLO (M5S). Che cosa c'è, colleghi? Vi dà forse fastidio che ho letto le indagini della procura? Vi dà fastidio questo?

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, io le ho dato la parola e, quindi, parli con me.

CIAMPOLILLO (M5S). Mi scusi, ma un collega parlava con me.

PRESIDENTE. Parli con me e basta. Prego, senatore.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, mi dispiace che non sia presente oggi il ministro Centinaio. In verità, quando è venuto a Bari, è stato lui stesso a dire che si occupa di turismo: sarà per questo motivo che non c'è. È stato lui stesso a dire di essere esperto di turismo e di non comprendere nulla di agricoltura: sono parole sue, le ha pronunciate lui a Bari e non ero da solo in prefettura.

(*Brusio*). Se non vi piacciono neanche le parole del Ministro, non è colpa mia.

Ebbene, dal decreto di archiviazione sul caso xylella, che però è stato spostato per competenza a Bari, emergono alcune conversazioni riservate fra gli indagati, ricercatori e dirigenti dell'Osservatorio fitosanitario: quelli che per voi sarebbero la scienza sono tutti indagati.

VOCI DAL GRUPPO PD. Ma cosa dici?

CIAMPOLILLO (M5S). Emerge, in particolare, quella che la procura definisce come incredibile sciatteria - non sono parole mie - nelle operazioni di campionamento dei materiali su cui effettuare le analisi per provare la presenza del batterio.

Emblematiche in tal senso sono le fotografie estrapolate dai *personal computer* di Maria Saponari, ricercatrice del CNR, e di Vito Nicola Savino, direttore del centro «Basile Caramia» di Locorotondo, dove solo si possono eseguire le analisi.

Quei dati della Regione sono tutti falsati, tanto è vero che, quando è intervenuta la procura, ha scoperto che non è vero che la xylella sta avanzando a Bari, ma quell'albero è completamente sano. Sono state trovate foto in quel *computer* in cui si vede un ragazzo che campiona a mani nude dopo aver saltato un cancello. Così hanno fatto i campionamenti.

STEFANO (PD). Era quasi meglio quando segnalavi i pianisti!

CIAMPOLILLO (M5S). Sono tutti dati che dimostrano esattamente il contrario.

Dallo scambio di *e-mail* tra gli indagati viene a galla anche altro - sentite questo - cioè la preponderanza dell'interesse economico, ovvero la prospettiva di ottenere finanziamenti a beneficio esclusivo dell'università di Bari rispetto alla finalità della ricerca scientifica. Le pm Valeria Mignone e Roberta Licci dedicano a questo uno spazio importante, tanto da spingersi a dire che questo secondo fine (quello dei finanziamenti) ha chiaramente condizionato l'approccio degli indagati alla questione sin dalle primissime battute e già anche a discapito della trasparenza e della ricerca scientifica. Allora come esempio viene riportata una *e-mail* diretta ad Antonio Guarino, allora dirigente dell'Osservatorio fitosanitario regionale di Bari, e a Donato Boscia, ricercatore del CNR, scritta da Franco Nigro, docente di patologia vegetale l'università di Bari - sono gli scienziati a cui fate riferimento voi - il 19 settembre 2013, nei giorni in cui si iniziava a discutere apertamente del problema grazie ad articoli di stampa. La *e-mail* è del seguente tenore: «Come avrai potuto notare dalla rassegna stampa, anche altri colleghi universitari sono al lavoro. Pertanto io credo che, per la parte di mia competenza, sarà necessario dare un'accelerata alle risultanze raccolte sia in questa fase che in precedenti prove effettuate in situazioni analoghe. Infine, sarebbe opportuno che il *pool* si riunisse a breve (possibilmente prima del 24 p.v.) per cercare di capire chi sta contattando risorse finanziarie in suo nome e conto». È il documento della procura.

Peraltro la procura nota anche che dalle *e-mail* trovate sui *computer* sequestrati «traspare una costante e quasi imbarazzante attenzione ai riflessi in tema di notorietà sul piano scientifico e alle prospettive economiche della gestione del fenomeno, poi avvenuta in regime di sostanziale monopolio da parte dell'università di Bari e dei laboratori a essa collegati. Si giunge persino a studiare e proporre bozze della normativa in materia di xylella, bozze nelle quali viene specificato anche l'importo dei

finanziamenti da destinare in modo esclusivo alla ricerca condotta dall'università di Bari». Se neanche questo basta, non so che altro dire.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.201, presentato dai senatori Buccarella e Martelli, fino alle parole «piante contaminate».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.8.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.6, presentato dai senatori De Bonis e Martelli, fino alle parole «medesima decisione».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 8.202 a 8.204.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9...

**DE PETRIS** *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Annulliamo la votazione. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, ovviamente il problema si risolverebbe se i senatori Segretari guardassero ogni tanto anche da questa parte, perché non è piacevole.

Signor Presidente, questo è un emendamento molto semplice, che cerca di far comprendere e dare un contributo per evitare l'espanto di tutte le piante monumentali. Si chiede, quindi, almeno la soppressione della fattispecie dell'eradicazione anche delle piante monumentali, che sono uno dei valori aggiunti. Bisognerebbe invece, almeno su questa parte, fare un programma davvero speciale e di quarantena, perché sono uno dei valori aggiunti. Addirittura, ho visto emendamenti con cui si chiede di abrogare la legge della Regione Puglia che aveva tutelato tutte le piante non monumentali.

Io invito tutti a riflettere su questo. Dovremmo fare una lunga discussione, ancora più approfondita, anche nelle sedi competenti dal punto di vista scientifico. Queste norme, però, sono in deroga a tutto: in deroga alle norme ambientali e in deroga alle norme paesaggistiche. Almeno, riduciamo il danno e cerchiamo di preservare le piante monumentali.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.205, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.206, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 8.10, identico agli emendamenti 8.11 e 8.12, il parere della 5a Commissione è condizionato a riformulazione. Chiedo ai firmatari degli emendamenti in questione se accettano la richiesta di riformulazione.

**DAMIANI** *(FI-BP)*. Signor Presidente, insistiamo sulla votazione degli emendamenti, in quanto le proposte non hanno aggravii di spesa; e ne abbiamo discusso in Commissione. Anzi, con l'approvazione di questi emendamenti, che sono tutti simili, sicuramente si andrà anche a risparmiare. Oggi, infatti, i capitoli di spesa, per quanto riguarda questi controlli, sono previsti. In questo caso, noi prevediamo che «nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle



monumentali (...) è sempre assentita su richiesta dell'interessato, se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto». In questo caso, quindi, non c'è assolutamente alcun aggravio di spesa e il parere della 5a Commissione può essere favorevole.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.11, presentato dal senatore Magorno e da altri senatori, e 8.12, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.207.

**BUCCARELLA** *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA** *(Misto)*. Signor Presidente, la modifica del testo che si propone riguarda proprio gli ulivi monumentali di interesse storico. Mentre nel testo proposto, nell'ultimo periodo del primo comma, sotto la voce «articolo 18-bis», si prevede che possa essere consentito di non rimuovere le piante caso per caso se non è accertata la presenza dell'infezione, io propongo, con il mio emendamento, di ribaltare il ragionamento. Ovvero, limitatamente agli ulivi monumentali di interesse storico, stabilire che non è consentito l'espianto di queste piante, a meno che non sia accertata la presenza dell'infezione.

Mi sembra una misura ragionevole e opportuna, su cui invito il relatore e il Governo a meditare, prima di lanciarsi in un parere sfavorevole, e a valutare se sia il caso di accantonarlo. Non credo possa neanche da parte mia essere riformulato come ordine del giorno, dato il carattere dispositivo. Mi rimetto, però, alla generosità del Governo e del relatore.

**PRESIDENTE.** Chiedo al relatore e al Governo se confermano il parere contrario sull'emendamento 8.207.

**VALLARDI**, *relatore*. Signor Presidente, confermo il parere contrario.

**PESCE**, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.207, presentato dai senatori Buccarella e Martelli, fino alle parole «dato areale».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.208.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.13, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.14, presentato dal senatore De Bonis e Martelli, fino alle parole «commi 2».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.209.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.210, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.211, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.212, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.213, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.15, identico all'emendamento 8.214.

[BUCCARELLA](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA](#) *(Misto)*. Signor Presidente, colleghi senatori, è il caso che chi di noi si è scandalizzato all'epoca e oggi ha cercato di mettere mano a quell'indigeribile principio di immunità penale con riferimento ad alcuni decreti cosiddetti salva-ILVA, osservi con attenzione quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 8 del provvedimento, di cui propongo la soppressione con l'emendamento 8.214.

La misura stabilisce che all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico in materia ambientale), dopo la lettera *c-bis*), sia aggiunta la seguente: « *c-ter*) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza».

Si sta così aprendo una finestra di sostanziale immunità o impunità con riferimento a dei piani. Per carità, è ragionevole il principio, perché è chiaro che per adottare delle misure emergenziali si può considerare l'ipotesi di tenere indenne qualcuno che opera. Tuttavia, sulla scorta dell'esperienza che stiamo affrontando, nonostante la mia voce sia in minoranza nell'esame di questo disegno di legge, vorrei che si prestasse la massima attenzione al dispositivo che propongo di abrogare. Infatti, anche qui rischiano di aprirsi falle nel sistema di legalità con riferimento anche a decisioni e determinazioni non mirate al bene comune (voglio usare questo giro di parole molto delicato). Pertanto, propongo di mantenere la disciplina attuale contenuta nel testo unico in materia ambientale e non consentire queste vie di fuga, di cui un domani potremmo pentirci. *(Applausi del senatore Martelli)*.

[NUGNES](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NUGNES](#) *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 8.15.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.15, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori, identico all'emendamento 8.214, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.215, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.216, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 8.217, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.16, identico all'emendamento 8.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[STEFANO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (PD). Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico voterà a favore dell'emendamento 8.16, a prima firma del senatore La Pietra, che tenta di mettere una toppa alla mancata strategia che questo Governo porta con sé, anche in materia di xylella.

Il provvedimento in esame è un'accozzaglia di misure, che traducono qualche comizio e *tweet* e anche in tema di xylella non dà strumenti attraverso i quali provare a gestire l'emergenza.

Noi immaginiamo che il commissario straordinario possa garantire una gestione ragionevole dell'emergenza. Lo pensiamo oggi e lo pensavamo qualche anno fa con il ministro Martina. Allora ero all'opposizione, ma condivisi con lui l'idea di un commissario straordinario con poteri di protezione civile. Fu uno strumento che naufragò in conseguenza di quella indagine, ma anche di un blocco che i negazionisti fecero all'applicazione di un piano.

Il commissario può essere una modalità attraverso la quale, con poteri straordinari, si affronta l'emergenza ed è per questo che voteremo a favore dell'emendamento.

[DAMIANI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI (FI-BP). Signor Presidente, noi voteremo a favore sia dell'emendamento 8.16 che dell'emendamento 8.17. Credo che lo farà anche il senatore Stefano.

Noi siamo convinti che, a mali estremi, estremi rimedi: serve un commissario per attuare tutte le misure necessarie per fronteggiare oggi un problema che non è solo della Puglia, ma a breve sarà un problema nazionale e, quindi, bisognerà ricorrere ad altre misure nell'immediato futuro. È necessario che il Governo convochi immediatamente un tavolo e nomini un commissario, perché è necessaria una struttura straordinaria per fronteggiare questa emergenza.

Dichiariamo quindi il nostro voto favorevole ad entrambi gli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.16, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, identico all'emendamento 8.17, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.21, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.21, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, fino alle parole «colpiti da Xylella».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.218.

[BUCCARELLA](#) (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA](#) (Misto). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.219, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.2, presentato dai



senatori Ciampolillo e Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.3, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.4, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.5, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.6, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.7 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-bis.1 (testo 2), presentato dai senatori De Bonis e Martelli, identico agli emendamenti 8-bis.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 8-bis.200, presentato dal senatore Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8-ter del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Esprimo, inoltre, parere favorevole sugli ordini del giorno G8-ter.1 e G8-ter.2 e contrario sull'ordine del giorno G8-ter.3.

PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-ter.1, presentato dai senatori De Bonis e Martelli, identico all'emendamento 8-ter.200, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-ter.2, presentato dai senatori De Bonis e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8-ter.201.

BUCCARELLA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(Misto)*. Signor Presidente, l'emendamento 8-ter.201 vuole solamente ribadire che se

è giusto - e ne siete proprio convinti - estirpare gli alberi infetti dal batterio, almeno che prima si accerti che quella pianta abbia il batterio: molto semplice. Sarebbe di una coerenza disarmante, ma temo che non sarà approvato e me ne dispiaccio molto.

STEFANO (PD). *Fake news!*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-ter.201, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-ter.202, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-ter.203, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-ter.204, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8-ter.3, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori, fino alle parole «vivai accreditati».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8-ter.4.

Passiamo all'emendamento 8-ter.5, identico agli emendamenti 8-ter.6 e 8-ter.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-ter.5, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, identico agli emendamenti 8-ter.6, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori, e 8-ter.7, presentato dalla senatrice Sbroellini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8-ter.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-ter.8, presentato dal senatore Magorno e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8-ter.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-ter.9, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8-ter.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-ter.10, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8-ter.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-ter.11, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-ter.12, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G8-ter.1 e G8-ter.2 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8-ter.3, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8-*quater* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*quater*.1, presentato dai senatori De Bonis e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*quater*.200, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8-*quater*.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*quater*.8, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8-*quater*.2, identico all'emendamento 8-*quater*.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[LA PIETRA](#) *(Fdi)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, l'emendamento 8-*quater*.2 è stato trasformato in ordine del giorno. Vorrei capire perché è in votazione.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 8-*quater*.2 non risulta trasformato in ordine del giorno.

[LA PIETRA](#) *(Fdi)*. Sì, Presidente, è stato trasformato in ordine del giorno in Commissione e ha ricevuto parere favorevole dal relatore e dal rappresentante del Governo.

[PRESIDENTE](#). Forse lei lo ha proposto in Commissione e non in Assemblea. Ne chiede la trasformazione in ordine del giorno anche per l'Assemblea?

Senatore Taricco, vuole trasformare l'emendamento 8-*quater*.3 in ordine del giorno?

[TARICCO](#) *(PD)*. Siamo d'accordo a trasformarlo in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il loro parere.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[SANTANGELO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme al relatore, con la formulazione «a valutare

l'opportunità di».

**PRESIDENTE**. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G8-*quater*.2 e G8-*quater*.3 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'emendamento 8-*quater*.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8-*quater*.9, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori, fino alle parole «per le cooperative».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 8-*quater*.4 e 8-*quater*.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*quater*.6, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*quater*.7, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*quater*.0.1, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8-*quater*.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*quater*.0.2, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**VALLARDI**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 9. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G9.1

**PESCE**, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'emendamento 9,1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Magorno e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.1 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 10. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G10.1. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G10.2. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G10.3.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 10.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.1, presentato dal senatore De Bonis.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.2 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.3, presentato dal senatore De Bonis.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 10.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*



**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.2, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 10-*bis* del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G10-*bis*.1.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10-*bis*.1 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 10-*ter*.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-*ter*.1, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, identico agli emendamenti 10-*ter*.2, presentato dalla senatrice Sbroliini e da altri senatori, e 10-*ter*.3, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 10-*quater* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti e sull'ordine del giorno G.10-*quater*.1.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-*quater*.1, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-*quater*.2, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10-*quater*.1, presentato dal senatore De Bonis.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[LA PIETRA](#) (*FdI*). Signor Presidente, l'emendamento 10-*quinquies*.0.1 era già stato ritirato in Commissione e trasformato in ordine del giorno con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, ed è stato ripresentato in Aula per un mio errore.

Ne chiedo nuovamente la trasformazione in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti sull'ordine del

giorno in esame.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore La Pietra se il testo dell'ordine del giorno è identico a quello presentato in Commissione.

In caso affermativo il mio parere è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno. (*Il senatore La Pietra fa un cenno di assenso con la testa*).

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, anche noi ritiriamo il nostro emendamento 10-*quinquies*.0.4, identico all'emendamento del senatore La Pietra, e chiediamo di trasformarlo in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto.

Senatore Battistoni, anche lei ritira il suo emendamento e lo trasforma in ordine del giorno, considerato che è identico ai due precedenti?

BATTISTONI (FI-BP). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Il testo dell'ordine del giorno è identico a quello approvato in Commissione.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, accolgo gli ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10-*quinquies*.0.1, G10-*quinquies*.0.4 e G10-*quinquies*.0.5 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'emendamento 10-*quinquies*.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-*quinquies*.0.2, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-*quinquies*.0.3, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. Esprimo altresì parere favorevole sugli ordini del giorno G11.1 e G11.2.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Berutti e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G11.1 e G11.2 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11-*bis* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[DE PETRIS](#) (Misto-LeU). Signor Presidente, l'emendamento 11-*bis*.1 fa riferimento al fatto che durante l'esame alla Camera è stato inserito in questo provvedimento l'articolo 11-*bis*, che prevede uno stanziamento per fronteggiare la crisi dell'allevamento suino. Vogliamo segnalare al Governo che non si può continuare come se niente fosse, come se non ci fossero le norme europee, anche quelle approvate recentemente sul benessere animale e su certe pratiche che continuano ad essere utilizzate e

quindi gli aiuti non possono essere dati senza condizionamenti, come noi invece prevediamo di fare con questo emendamento, subordinando, quindi, qualsiasi forma di aiuto. Questo vale per il settore suinicolo adesso, ma può valere anche per altri settori. Va segnalato che esiste in particolare un problema di pratiche molto crudeli adottate proprio in questo comparto.

Chiediamo pertanto che tutti gli aiuti siano subordinati alla verifica del rispetto delle norme minime previste per la protezione dei suini, di cui appunto non solo al decreto legislativo, ma alle nuove normative approvate dall'Unione europea. Noi ovviamente preferiremmo la via maestra dell'approvazione dell'emendamento, ma poiché vedo che è stato presentato un ordine del giorno a prima firma della senatrice Russo, chiedo di apporvi la firma.

[LA PIETRA \(FdI\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA \(FdI\)](#). Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 11-*bis*.0.2 per trasformarlo in un ordine del giorno con lo stesso testo presentato in Commissione.

[TARICCO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TARICCO \(PD\)](#). Signor Presidente, intervengo solo per dire che a questo punto ovviamente chiedo di poter trasformare anche il nostro emendamento 11-*bis*.0.3 in ordine del giorno, perché è identico.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[VALLARDI, relatore](#). Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti per i quali c'è stata la richiesta di trasformazione in ordine del giorno. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

[PRESIDENTE](#). C'era una richiesta di trasformazione in ordine del giorno da parte del senatore Battistoni dell'emendamento 11-*bis*.0.4. Anche della senatrice De Petris?

[DE PETRIS \(Misto-LeU\)](#). Come ho dichiarato prima nell'illustrazione, io chiedo il voto favorevole sull'emendamento, ma ho detto che approfittavo della parola per dire che vi è un ordine del giorno sullo stesso argomento a prima firma della senatrice Russo a cui chiedo di aggiungere la firma. Mantengo quindi l'emendamento e chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatore Vallardi, le chiedo di esprimere il parere anche sugli ordini del giorno.

[VALLARDI, relatore](#). Signor Presidente, invito ad accogliere gli ordini del giorno G11-*bis*.1 (testo 2) e G11-*bis*.2 (testo 2). Invito infine ad accogliere l'ordine del giorno G11-*bis*.3, presentato dai senatori Cucca e Taricco, se riformulato nella parte dispositiva, sostituendo le parole «ad adottare iniziative affinché la Commissione europea organizzi», con le parole «a sensibilizzare la Commissione europea al problema, anche attraverso».

[PRESIDENTE](#). Senatore Cucca, accetta la riformulazione proposta?

[CUCCA \(PD\)](#). Sì, signor Presidente,

[PESCE, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo](#). Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G11-*bis*.1 (testo 2), G11-*bis*.2 (testo 2) e G11-*bis*.3 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo all'emendamento 11-*bis*.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.0.1, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G11-*bis*.0.2, G11-*bis*.0.3 e G11-*bis*.0.4 non



verranno posti ai voti.

Passiamo all'emendamento 11-*bis*.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, la mia intenzione era di mantenere in votazione l'emendamento 11-*bis*.1, su cui l'Assemblea si è già espressa, bocciandolo, e inoltre di aggiungere la firma al successivo ordine del giorno. Per quel che riguarda l'emendamento 11-*bis*.0.5, intendo invece trasformarlo in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatrice De Petris, mi sembrava avesse detto una cosa diversa.

L'ordine del giorno G11-*bis*.0.5, identico agli ordini del giorno G11-*bis*.0.2, G11-*bis*.0.3 e G11-*bi*s.0.4 accolti dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 11-*bis*.0.6, identico all'emendamento 11-*bis*.0.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.0.6, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori, identico all'emendamento 11-*bis*.0.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.0.8, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.0.9, presentato dai senatori De Bonis e Martelli.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Invito ad accogliere l'ordine del giorno G11-*ter*.1, mentre per il dispositivo dell'ordine del giorno G11-*ter*.2 propongo al primo firmatario, senatore Taricco, la seguente riformulazione: «Impegna il Governo a confermare le azioni di contrasto per le azioni di bracconaggio e della pesca illegale svolta con imbarcazioni non autorizzate all'esercizio della pesca sulla base delle vigenti sanzioni penali e amministrative; a predisporre un monitoraggio sugli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11-*ter* e a riferire al Parlamento sull'efficacia delle suddette disposizioni».

[PRESIDENTE](#). Senatore Taricco, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore?

TARICCO (*PD*). Sì, Presidente.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 11-*ter*.1 esprimo parere contrario. Il Governo è disponibile ad accogliere il G11-*ter*.2, con la riformulazione presentata dal relatore. Sull'ordine del giorno G11-*ter*.1 esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 11-*ter*.1.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, l'emendamento 11-*ter*.1 chiede di sopprimere alcune previsioni normative che francamente mi hanno davvero molto stupita e costernata. Come si fa, infatti, a prevedere la riduzione delle sanzioni per la pesca illegale, con tutto ciò che questo comporta?

In un momento in cui ognuno fa dichiarazioni, firma appelli e fa *tweet* per la difesa del mare e dell'ecosistema, con questo decreto-legge inserite una norma che va a diminuire in modo significativo

le sanzioni alla pesca illegale, tra l'altro con un grave danno per tutti coloro - la piccola pesca, i pescatori - che lavorano rispettando le norme e le regole.

Poiché in questo caso un ordine del giorno non basta perché stiamo parlando di sanzioni, quindi servono norme ben precise, chiedo ai colleghi di abrogare, attraverso questo emendamento, la riduzione delle sanzioni per la pesca illegale. Questa volta parliamo di pesca, non di maiali né di cereali: è pesca.

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, in merito all'emendamento 11-ter.1 e al successivo, vorremmo fare un po' di chiarezza sottolineando due passaggi a nostro avviso importanti.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 11-ter, relativamente alla modifica del sistema sanzionatorio della pesca in mare, ricordiamo che è stato fortemente voluto dalla Lega e convintamente sostenuto da tutte le forze politiche con un proficuo lavoro di Commissione alla Camera. Tutti, infatti, avevano ben compreso la giusta finalità di tale disposizione. Il collegato all'agricoltura del 2016, modificando il decreto legislativo sulle misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, aveva operato una depenalizzazione derubricando a illecito amministrativo una serie di condotte qualificate precedentemente come illeciti contravvenzionali e introducendo sanzioni amministrative, che, però, in fase applicativa, erano risultate sproporzionate in relazione alle violazioni commesse. Le nuove sanzioni stabilite apparivano, quindi, non proporzionate, ingiuste e oltremodo troppo onerose rispetto a quelle che possono essere le violazioni compiute dall'impresa di pesca, andando in totale spregio al principio di proporzionalità invocato più volte anche dai regolamenti comunitari. Gli stessi organi di controllo si vedevano costretti a elevare verbali a cifre folli anche per le piccole violazioni perché non veniva data loro la possibilità di modulare la sanzione in proporzione all'entità della violazione commessa, considerando, quindi, tutti i pescatori alla stregua di delinquenti. La misura di tali sanzioni rischiava pertanto di compromettere la continuazione dell'esercizio dell'attività di pesca.

Non volendo oltremodo entrare nel merito della funzionalità e della bontà del comma 1, che riguarda esclusivamente la pesca in mare, ma del quale tenevo a sottolineare il necessario e urgente intervento, ricordo tuttavia come occorra fare una seria riflessione sul comma 2, che introducendo il concetto di recidiva impatta sul bracconaggio nelle acque interne.

Io ho visto ripresentato, senza alcuna vergogna, lo stesso emendamento che alla Camera era stato modificato e che qui troviamo nella sua prima formulazione. Esso tende a liberalizzare, ancora una volta, il bracconaggio *tout court* nelle nostre acque interne, che a mio giudizio era stato ben mitigato dal relatore del provvedimento alla Camera. Penso quindi che oggi sia stato svelato che, dentro al processo di concertazione e condivisione di intenti sulle acque marittime, si nascondeva l'insidiosa forzatura di voler interferire nelle acque interne, dimostrando proprio, con quell'emendamento del PD, di non conoscere minimamente quel sistema basato sull'equilibrio di una norma, l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che vedeva fino ad oggi bloccare il bracconaggio ittico nei fiumi.

Basterebbe sapere che in quelle acque i controlli non sono attuati dalla Guardia costiera, né dalla Guardia di finanza, né dai Carabinieri, bensì sono effettuati per il 90 per cento dalle guardie ecologiche, quindi da volontari. Si tratta di guardie volontarie che combattono con coraggio e con forza il bracconaggio e che non hanno dotazioni e strumentazioni sanzionatorie in grado di verificare la recidiva nel reato.

Per questo motivo stiamo provvedendo a sistemare in maniera definitiva la mancanza creatasi, in modo che non vi sia più questo genere di problemi e che la pesca sportiva in acque interne sia tutelata, così come deve essere tutelato chi combatte il bracconaggio da anni, con mezzi propri e rischiando la vita, e che ha restituito a questo mondo il 70 per cento del pescato, che diversamente sarebbe finito in modo illegale in Paesi esteri. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

[TARICCO](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, abbiamo ritirato l'emendamento 11-ter.2 e ne abbiamo chiesto la

trasformazione in un ordine del giorno, che sostanzialmente prevede due cose. In primo luogo, alla luce del fatto ricordato prima il collega che da parte del settore della pesca proveniva la richiesta di una riparametrazione delle sanzioni, per meglio rapportarle all'entità dei fatti, prendiamo atto di questo emendamento. Abbiamo però chiesto che vi fosse tutta l'attenzione del Governo per quel che concerne la verifica, in modo che fosse escluso da questi benefici il bracconaggio. Inoltre, dal momento che si tratta di un'applicazione totalmente nuova delle sanzioni, chiediamo l'impegno del Governo a monitorare gli effetti e l'efficacia di questo provvedimento e a relazionare fra un anno, anche attraverso una relazione scritta (non abbiamo bisogno che vengano il Ministro o il Vice Ministro), che ci faccia sapere qual è il quadro dei risultati di questo anno, in modo da poter valutare se la norma va bene così o se occorre prendere qualche ulteriore provvedimento. Ci piacerebbe che l'ordine del giorno G11-ter.2 (testo 2), con questo tipo di impegni, fosse accolto dal Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-ter.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G11-ter.1 e G11-ter.2 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo all'emendamento 11-ter.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-ter.0.1, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 11-ter.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-ter.0.2, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11-ter.0.3.

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, vorrei solo fare una brevissima dichiarazione di voto. Noi voteremo contro questo emendamento, non perché non cogliamo l'esigenza e l'urgenza di dare una risposta strutturale a tutto il tema della documentazione antimafia; infatti, con una serie di emendamenti, abbiamo già proposto di rendere strutturale quella risposta che porta da cinque a 25.000 euro la fascia di esenzione. Noi voteremo contro l'emendamento 11-ter.0.3 perché l'esenzione è troppo alta: riteniamo cioè che arrivare a 150.000 euro sia eccessivo. Vorrei solo che rimanesse agli atti che siamo favorevoli alla revisione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia, ma non in questa entità.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-ter.0.3, presentato dai senatori Berardi e Battistoni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 11-ter.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-ter.0.4, presentato dai senatori Berardi e Battistoni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 11-ter.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-ter.0.5, presentato dai senatori Berardi e Battistoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 11-ter.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-ter.0.6, presentato dai senatori Berardi e Battistoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[VALLARDI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G12.1 e su tutti gli emendamenti aggiuntivi.

[PESCE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.1, presentato dal senatore De Bonis.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.0.1, presentato dai senatori De Bonis e Martelli, fino alla parola: «(ISMEA)».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12.0.4.

Passiamo all'emendamento 12.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.2, presentato dai senatori De Bonis e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.3, presentato dai senatori De Bonis e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.5, presentato dai senatori De Bonis e Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[DURNWALDER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DURNWALDER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, il testo che stiamo per votare contiene misure importanti per il settore agricolo su cui c'è stata una sostanziale condivisione da parte di tutte le forze politiche, per cui il nostro Gruppo esprimerà voto favorevole. Lo facciamo però con la consapevolezza che il decreto-legge in esame è nato per affrontare alcune specifiche emergenze, quindi non esaurisce le questioni e i bisogni della nostra agricoltura.

Nella passata legislatura c'è stata un'intensa azione normativa per portare l'agricoltura al centro del sistema Paese: ci sono state importanti semplificazioni burocratiche e una forte iniziativa per favorire il ricambio generazionale, nonché per valorizzare le produzioni di nicchia e di qualità. C'è stato anche l'impegno volto a riconoscere la funzione più generale dell'agricoltura di montagna come strumento di lotta contro il dissesto idrogeologico e per prevenire lo spopolamento dei territori.

Il nostro augurio è che anche in questa legislatura l'agricoltura sia al centro dell'azione del Governo e del Parlamento. L'agricoltura ha bisogno di strumenti di lavoro agili, che favoriscano il rapido inquadramento della manodopera rispetto a esigenze immediate di produzione e di raccolto. Ci vuole poi un'attenzione specifica per la tutela dell'agroalimentare e di contrasto a quella contraffazione del prodotto italiano, che costituisce uno dei principali problemi dell'intero settore, come non mancano mai di ricordare le organizzazioni agricole.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 15,04)**

(Segue DURNWALDER). Ci vuole un'agenda dedicata all'agricoltura di montagna che, come detto prima, gioca anche un ruolo dal punto di vista della coesione sociale e della tutela ambientale. E ci vogliono infine politiche che aggrediscano la burocrazia che, soprattutto per le piccole imprese, è un vero e proprio ostacolo per la crescita.

In quest'ottica è sicuramente positiva l'approvazione alla Camera dell'emendamento per escludere le Province autonome dal nuovo disciplinare sulla febbre catarrale dei bovini, in virtù del fatto che nei nostri territori non si sono registrati casi del genere, e che tutto questo avrebbe assunto soltanto il profilo dell'aggravio burocratico.

Con la stessa logica ci colpisce il mancato accoglimento dell'emendamento sull'esclusione delle piccole aziende lattiero-casearie dalla comunicazione periodica delle proprie produzioni. Per queste imprese si tratta di un costo importante, anche dal punto di vista economico, e quindi era una proposta di semplice buon senso che poteva essere accolta.

Ad ogni modo, è indicativo che, nell'*iter* di conversione, il decreto-legge sia cresciuto inglobando norme e misure più generali: è la dimostrazione di quanto sia necessario intensificare il lavoro su questo settore, mettendolo al centro del lavoro del Governo e del Parlamento. È con questo auspicio che ribadisco il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)*).

**DE PETRIS (Misto-LeU)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, con molta chiarezza, in sede di dichiarazione di voto vorrei dire che ovviamente c'è dispiacere per il fatto che nella seconda lettura (ancora una volta, ma ormai qui siamo abituati che si faccia un solo passaggio), non vi sia stata alcuna possibilità di intervenire per modificare questo decreto-legge che, come dice, il titolo stesso, in realtà era dedicato esclusivamente alle emergenze e ad alcune disposizioni, appunto, di sostegno, soprattutto per le aziende colpite da eventi atmosferici. Francamente, anche relativamente alle disposizioni urgenti, di cui al titolo del provvedimento, «in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi», l'intervento previsto è a nostro avviso veramente molto parziale. Tutto questo dispiace perché, tra l'altro, questo credo sia il primo decreto-legge in materia agricola che viene in discussione qui in Parlamento. E io me ne dispiaccio perché credo che sarebbe assolutamente necessario, in un momento come questo, non solo procedere ad una generica riflessione - sono convinta che occorrerebbe, e il Governo forse dovrebbe riflettere su questo, una conferenza agricola sul futuro della nostra agricoltura - ma anche capire - perché non si è capito con questo provvedimento - quali siano le linee di azione per quanto riguarda l'agricoltura e il suo rilancio.

Una questione è chiara: mentre stiamo parlando, abbiamo altri settori in crisi e abbiamo altre emergenze dal punto di vista atmosferico e credo sia ormai indispensabile affrontare tale questione in modo sistematico. Con i cambiamenti climatici, il Governo dovrebbe assumere immediatamente - spero anche con il contributo delle opposizioni - su di sé, una volta per tutte, tale questione, organizzando e strutturando un vero e proprio piano di adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici. Altrimenti, avremo in continuazione questi interventi tampone, che vengono fatti per tentare



di risarcire i danni. Mentre stiamo parlando c'è di nuovo una crisi in Emilia-Romagna; probabilmente abbiamo avuto problemi anche in questa Regione, ma continueremo ad avere eventi estremi che impattano pesantemente sulla nostra agricoltura.

Tra l'altro, la nostra agricoltura - tutti noi ci riempiamo la bocca - è un settore assolutamente cruciale per il nostro Paese, non soltanto con riferimento al comparto agroalimentare dal punto di vista economico, ma anche sul piano ambientale e paesaggistico. Quindi, ci saremmo aspettati, almeno in questo caso, un tentativo soprattutto per affrontare le crisi derivanti dalle emergenze atmosferiche, quindi di carattere eccezionale. Speravamo che su questo tema si presentasse una proposta e si avviasse una riflessione, ma ciò non è accaduto.

Quanto ai settori in crisi, si affrontano casi urgentissimi come quello del latte ovino. Tuttavia, con specifico riferimento a tutta la vicenda dell'emergenza anche in Sardegna, nonostante venga istituito un fondo per i contratti di filiera e prevista una dotazione specifica, le misure - torno a ripetere - non sono sufficienti; è inutile che ci giriamo intorno. Infatti, sapete benissimo anche voi che i primi a manifestare l'insoddisfazione sono stati i pastori sardi, che hanno chiaramente comunicato che intendono riprendere la protesta.

Arriviamo ora alla questione della xylella. Non ripeto cose già dette, ma questa vicenda si trascina e vi era stato anche il tentativo di introdurre pene più severe. C'è però un aspetto per noi assolutamente intollerabile (poi le discussioni sulla rilevanza scientifica di alcuni fatti probabilmente continueranno, anche per molto tempo, però certamente ci sono molti problemi): non è tollerabile che si possa intervenire andando in deroga a tutte le norme ambientali e paesaggistiche. Abbiamo presentato degli emendamenti, almeno su questo punto, per ridurre il danno, ma non si vuole comprendere che la questione è molto delicata. Continuando sempre con il metodo della deroga e, addirittura, con sanzioni molto pesanti e l'utilizzo della forza pubblica anche per le eradicazioni, non credo che andremo molto lontano, anche visto come sono stati confezionati gli interventi contenuti nel provvedimento e appostate le risorse; ho paura che il danno sarà notevole: ne riparleremo tra qualche tempo.

Quanto al comparto agrumicolo, avevamo chiesto in Commissione, anche con la presentazione di un emendamento, che finalmente si varasse un piano di settore, perché per superare la crisi non basta andare in Cina. Il provvedimento contiene un intervento positivo, ma molto parziale. È stata riconosciuta l'esistenza di una crisi ormai molto profonda di tutto quanto il comparto. Certo, la creazione del fondo è un primo passo, ma non sufficiente, perché bisogna assolutamente arrivare urgentemente al piano di settore.

Proseguendo, vi sono altri punti molto critici dal nostro punto di vista. Quanto all'intervento in favore degli allevamenti, noi non possiamo firmare gli appelli sul benessere animale e, al contempo, continuare a erogare aiuti a favore di allevamenti dove sappiamo perfettamente che vengono violate le norme sul benessere animale e le direttive europee.

Da ultimo, anche l'intervento riguardante il settore della pesca ci sembra francamente, ancora una volta, fuori misura. Non è possibile continuare a fiancheggiare atteggiamenti e comportamenti illegali che producono di per sé un danno enorme, perché a scapito dell'ecosistema marino e di un sistema altamente fragile, come quello del nostro Mediterraneo. Facciamo le campagne *plastic free* (fino a un certo punto), ci mobilitiamo e poi alla fine cosa accade? Non riusciamo a tutelare la risorsa fondamentale del mare, e soprattutto, ancora una volta, premiamo i comportamenti illegali, a scapito di quelli legali. Con tutto ciò intendo dire che certamente ci sono degli aspetti positivi.

Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse, secondo me, si sono fatti figli e figliastri: nel Lazio, per esempio, nello stesso periodo abbiamo avuto dei danni enormi per gli eventi atmosferici di cui non ce n'è traccia nel provvedimento.

Vi sono interventi per il rilancio del settore che, a nostro avviso, sono molto parziali e insufficienti e interventi, come quello sulla xylella - con tutte le deroghe alle normative vigenti - e sugli allevamenti ittici, che ci vedono fortemente contrari.

Presidente, abbiamo abolito il valore contrario dell'astensione nel nuovo Regolamento, ma questo è il caso in cui sarebbe assolutamente necessario. Annunciamo il voto di astensione per le veramente tante ombre di questo decreto-legge e per alcune sue parti assolutamente negative, ma teniamo anche conto

della circostanza che si viene incontro a dei settori e a delle imprese che effettivamente in questo momento hanno bisogno di un aiuto forte. (*Applausi del senatore Errani*).

[LA PIETRA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, membri del Governo, ho già avuto modo di esprimere il nostro pensiero in discussione generale quindi cercherò di non ripetere concetti già esposti.

Il nostro è stato un atteggiamento soprattutto di stimolo nei confronti del provvedimento. Abbiamo cercato di dare un contributo positivo, pur nella consapevolezza della reale impossibilità di modificare il testo del decreto-legge uscito dalla discussione avvenuta alla Camera. Nonostante ciò, abbiamo presentato una serie di emendamenti puntuali, proprio con questo spirito. Penso agli emendamenti relativi all'articolo 2, che prevedono un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018. Abbiamo presentato delle proposte di modifica con la finalità di estendere tale contributo anche ad altre operazioni finanziarie oltre il 31 dicembre 2018 e fino all'entrata in vigore di questa legge e le coperture di questi costi non solo per il 2019 ma anche per il 2020. Penso agli emendamenti all'articolo 3, con cui abbiamo cercato di migliorare la tracciabilità del latte ovino e caprino attraverso l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione. Penso alla nostra proposta per un rifinanziamento del fondo di intervento per il settore olivicolo-oleario, con un incremento sostanziale da 5 a 10 milioni di euro, proprio per l'importanza del settore specifico. Penso alla questione della xylella, per cui abbiamo presentato degli emendamenti in cui si prevede una procedura di automatico assenso all'eradicazione delle piante contaminate della zona infetta oppure all'emendamento con cui chiediamo di istituire la figura di un commissario straordinario incaricato di attuare tutte le misure necessarie ad arginare la diffusione del batterio, senza contare la nostra richiesta di risorse ulteriori per il rilancio delle strutture di trasformazione; mi riferisco ai frantoi che, a causa della diminuzione del prodotto, rischiano di chiudere. Abbiamo fatto tutto ciò senza scordarci della reale responsabilità della Regione Puglia, che ha trasformato una situazione di normale gestione in una vera e propria emergenza nazionale.

Abbiamo anche chiesto, tramite alcuni emendamenti, di estendere gli aiuti per gli eventi atmosferici del 2018 anche alle altre Regioni che, come la Puglia, hanno subito notevoli danni. Penso agli emendamenti volti a dare aiuti anche a seguito di altre emergenze, come quelle degli allevamenti avicoli e dei settori saccarifero e del mais, e, non ultimo, a un incremento del fondo per l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, che sta realizzando tutta la propria attività solo con fondi propri.

Vi è insomma una serie di proposte concrete per migliorare questa legge, ma non solo: in Commissione abbiamo espresso voto contrario su pochissimi emendamenti; su alcuni ci siamo astenuti, ma sulla stragrande maggioranza abbiamo votato a favore, indipendentemente dalla parte politica che li aveva presentati, ritenendoli tutti di buon senso e a favore dell'agricoltura, anche se poi sono stati respinti nella loro interezza dalla maggioranza di Governo. Peccato, perché si è persa un'ulteriore possibilità di contribuire, tutti insieme, a uno dei settori più importanti della nostra produzione.

Segnalo infine che, nonostante la bocciatura dell'intero pacchetto degli emendamenti proposti da Fratelli d'Italia, attraverso il lavoro in Commissione il nostro Gruppo è riuscito quantomeno a ottenere alcuni impegni, grazie alla trasformazione di quattro dei nostri emendamenti in altrettanti ordini del giorno, tutti accolti dal Governo, anche in Aula. Si tratta di misure di buon senso, che vanno dal supporto alle aziende a rischio chiusura in ragione del calo delle moliture e dal riconoscimento di contributi a sostegno dei frantoi e delle cooperative di trasformazione al fine di sostenere la capacità produttiva dell'olio d'oliva, all'estensione delle misure per la competitività delle imprese agricole nel comparto cerealicolo anche alla coltura del mais e, infine, alla facilitazione della prevenzione e del controllo delle infezioni negli allevamenti avicoli. Auspichiamo che questi impegni siano effettivamente onorati dal Governo, perseguendo con efficacia la finalità di rilancio di un settore in

profonda sofferenza, che è propria di questo provvedimento.

Per questi motivi, annuncio il voto di astensione del Gruppo Fratelli d'Italia e le chiedo di consentirmi di concludere, signor Presidente, con un appello al Governo, al Ministro e, nello specifico, al Sottosegretario in particolare. Il provvedimento al nostro esame cerca di dare soluzioni ad alcune emergenze, forse le maggiori, ma sicuramente non tutte: sarebbe stato preferibile allargare l'orizzonte d'intervento. Vanno bene gli aiuti e tutto quello che stiamo facendo, perché comunque il comparto agricolo ne ha bisogno; in tutto ciò, però, manca un intervento vero e concreto sulla più grande emergenza che soffoca la nostra agricoltura, ossia la burocrazia, signor Sottosegretario. I nostri coltivatori, allevatori e pescatori e tutta la filiera di trasformazione soffrono continuamente - quasi fosse un'emergenza, al pari degli eventi atmosferici - per una burocrazia asfissiante, che vede le nostre aziende, soprattutto quelle piccole e medie, combattere quotidianamente con un sistema che impedisce loro di produrre e lavorare con tranquillità. Nessuno, sia ben chiaro, vuole sottrarsi al rispetto delle regole, purché siano semplici e comprensibili.

Signor Sottosegretario, intervenga con il Governo su quella che è la vera e più grande emergenza del mondo agricolo. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo a votare, come abbiamo già avuto modo di dire sia in Commissione sia negli interventi svolti qui in Aula, è ibrido. Da una parte, infatti, è tardivo, se intendeva essere un provvedimento di emergenza: siamo qui a discutere delle motivazioni che giustificherebbero l'intervento un anno e mezzo dopo che questa si è verificata; quindi, sotto questo profilo, essa si è già verificata. Dall'altra parte, il provvedimento purtroppo ha lasciato fuori troppe questioni fondamentali, che avrebbero dovuto innervarne la struttura, se avessimo voluto prenderci il tempo di varare un provvedimento sostanziale che affrontasse le questioni. Siamo convinti che nel decreto-legge siano presenti interventi volti ad affrontare la crisi del comparto ovino e caprino e quelle conseguenti alle gelate della Puglia e alla xylella, che pure avremmo voluto migliorare (e infatti abbiamo presentato emendamenti anche su questi punti); ugualmente, vi sono pure un abbozzo di risposta sui temi della crisi dell'agrumicoltura e della suinicoltura e un piccolo accenno alla situazione che sta vivendo il settore saccarifero. Di fatto abbiamo però lasciato fuori le crisi settoriali, tra cui quelle del settore cerealicolo, per il mondo vegetale, e del settore cunicolo, per il mondo animale, che avrebbero richiesto almeno altrettanta attenzione.

Manca soprattutto una visione strategica complessiva. Cito due questioni. Una concerne il tema delle gelate; ritengo che un provvedimento, che si è preso il tempo di ragionare su tale questione, avrebbe dovuto affrontare il tema delle difficoltà dell'agricoltura nei momenti in cui avvengono le calamità e, quindi, il tema delle assicurazioni. Noi abbiamo un Paese spaccato in due, quanto meno sul fronte delle assicurazioni. Il provvedimento al nostro esame era necessario perché i danni sono stati di entità straordinaria, ma noi opereremo con le regole del Fondo di solidarietà nazionale e, quindi, con interventi che hanno portato molto ridotta sull'effettivo danno che hanno subito le aziende. Affrontare il tema dell'assicurazione, mettendo in condizioni le aziende di avere garantito e assicurato il reddito che si attendono, vuol dire fare tutto un altro tipo di ragionamento.

Ragionare di questi temi, ad un anno e passa dagli eventi che si sono verificati, sarebbe stato fondamentale. Avremmo voluto che il tema fosse centrale in un provvedimento di questa natura.

Credo che uno dei temi con cui il provvedimento si è confrontato sia proprio la modalità con cui si è affrontata la situazione critica. Ricordo ancora le grandi assemblee di piazza di sei mesi fa, nelle quali il Ministro arrivava, dicendo che ci avrebbe pensato lui, che era tutto risolto e che c'erano soldi per tutto.

Credo che questa modalità, da una parte, generi aspettative fuori luogo perché Superman e Mandrake non abitano da queste parti; dall'altra, sappiamo che poi gli strumenti a disposizione non sono in grado di affrontare le problematiche a quel livello di aspettativa. Credo che la questione abbia creato purtroppo le premesse per il provvedimento che abbiamo nelle nostre mani diventato poi, aggiungendo un pezzo per volta, una sorta di *omnibus* arrivato molto in ritardo.



Abbiamo presentato una serie di emendamenti volti a colmare le lacune, introducendo una serie di tematiche, così come hanno fatto colleghi di altri Gruppi parlamentari, con l'ambizione di colmare le lacune nei settori che dovevano essere affrontati.

Anche per quel che riguarda le emergenze legate alle vicende climatiche abbiamo proposto di dare risposte di entità largamente inferiore, ugualmente pesanti però per le aziende che le hanno subite, anche per i territori non ricompresi nelle norme del provvedimento. In seconda lettura, visto che abbiamo atteso da inizio anno fino ad oggi, si poteva fare bene, approvando alcune norme integrative, e poi rimandare il provvedimento alla Camera. Non avremmo concluso l'esame prima delle elezioni europee, ma credo che il tema non sia portare lo scalpo alle europee, ma dare risposte adeguate alle attese e alle aspettative delle aziende agricole che ci pongono la questione.

Gli emendamenti sono stati tutti respinti. Abbiamo presentato una serie di ordini del giorno che hanno una funzione di promemoria. La mancanza di questi temi, Presidente, è legata anche al fatto che gli stessi ordini del giorno che abbiamo presentato noi, li ha presentati anche la maggioranza. Una maggioranza che in un passaggio parlamentare si riduce a presentare ordini del giorno che segnalano problemi, rappresenta la certificazione plastica di un fallimento, perché vuol dire che le cose che bisognava fare, nella sostanza non sono state fatte e, quindi, per salvare almeno la faccia, si presenta un ordine del giorno che tenta di affrontare la questione.

Sulla questione xylella voglio solo dire due cose: non stiamo decidendo quali e quante piante dovranno essere abbattute. Le norme che noi abbiamo approvato sono in parte condivise anche da noi. Anche qui avremmo voluto fare un ragionamento diverso, ma crediamo che tali norme affrontino il tema di fornire strumenti agli organismi fitopatologici regionali, che dovranno decidere come intervenire. Quindi, da questo punto di vista, non abbiamo abbattuto 10 milioni di alberi, come qualcuno ha asserito in quest'Aula.

Sulla validità dei percorsi scientifici mi permetto solo di dire che la stessa procura che ha portato avanti l'inchiesta che aveva rallentato pesantemente i percorsi che in Regione dovevano essere effettuati per contrastare la xylella, a conclusione delle indagini ha chiesto l'archiviazione. Quindi, se serviva una certificazione per dire quanto questo tema sia stato strumentalizzato, credo che questo fatto possa essere utile a tale scopo.

Il principale neo in questo provvedimento, come abbiamo già evidenziato in fase di votazione, è l'articolo 4 sulle quote latte. Credo che su questo tema avremo modo di tornare, perché voglio vedere, alla scadenza, quando il decreto verrà emanato e le norme verranno attuate, quali risultati porteranno. Come ho detto, la nostra netta sensazione è che questo provvedimento serva semplicemente a creare le premesse per poter reimpugnare tutti gli atti amministrativi che verranno emanati e rimandare a babbo morto la riflessione sulla chiusura della partita di questo settore.

A tale proposito mi permetto di fare due considerazioni e le voglio fare convintamente, perché il danno che la vicenda delle quote latte ha prodotto all'agricoltura e alla zootecnia in particolare è incommensurabile, dal momento che ha creato una situazione di assoluta e profonda ingiustizia. Ci sono infatti aziende che hanno prodotto senza badare a regole e senza badare a nulla, perché qualcuno ha detto: «vai avanti tranquillo, perché ti proteggiamo noi»; e aziende che si sono attenute al rispetto delle regole.

Su questo tema le cose che ho sentito anche in Commissione, e cioè che non ci sono certezze sui quantitativi effettivamente prodotti e che bisogna fare analisi per vedere come sono andate esattamente le cose, hanno trovato una risposta puntuale nella relazione della Corte dei conti del 2012, la quale dice una cosa semplicissima: quali che siano i quantitativi prodotti, se ci fosse stato margine per aumentare la produzione, questa non avrebbe dovuto riguardare soltanto le aziende che non avevano rispettato le regole, ma avrebbe dovuto essere ripartita tra tutti i produttori.

Conosco centinaia di aziende che hanno ridotto il loro potenziale produttivo e il loro potenziale di investimenti per stare nelle regole, e conosco decine di aziende che hanno bellamente ignorato tutto quanto ed hanno utilizzato per fare investimenti quelle risorse che gli altri produttori hanno usato per pagare le multe e per acquistare le quote. Ed oggi queste aziende hanno indebitamente un vantaggio significativo nei confronti delle aziende che hanno rispettato le regole.

Per questi motivi noi non voteremo contro, perché il provvedimento oggettivamente ha dei contenuti che crediamo siano attesi da mesi dal mondo agricolo. Ma, proprio perché ci sono cose che mancano e cose dal nostro punto di vista sbagliate, non potremo votare a favore. Pertanto, con molto rammarico ci asteniamo con la speranza che gli ordini del giorno approvati aprano lo spazio a risposte nuove maggiormente equilibrate e ponderate che il nostro Paese deve al mondo dell'agricoltura. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**BERGESIO** (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BERGESIO** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, per moltissimo tempo le richieste dei nostri agricoltori, degli allevatori e di tutti coloro che operano nel comparto agricolo italiano sono state via via derubricate a problemi secondari di un settore che dipingevano come se fosse sulla via del tramonto, un settore poco di moda, come se fosse poco incline al lavoro: la Cenerentola del nostro *made in Italy*. Faceva molto più scena occuparsi di alta finanza, di banche, di spettacolo, farsi i *selfie* con i cantanti o con gli attori, mentre chi si sporca le mani di terra dalla sera alla mattina rimaneva inascoltato.

Per noi gli agricoltori sono da sempre i custodi delle tradizioni e colture del nostro territorio. Con la produzione di eccellenze e con il lavoro straordinario che ogni giorno compiono, possiamo avere sulle nostre tavole prodotti di alta qualità. Gli agricoltori si sono trovati a dover fronteggiare situazioni straordinarie quali i continui cambiamenti climatici, le fitopatie che sempre più attaccano le nostre colture, nonché la concorrenza sleale che viene dai Paesi *in primis* europei, ma anche extraeuropei, che il più delle volte esportano nel nostro Paese prodotti anche di scarsa qualità.

Noi della Lega abbiamo rovesciato questo paradigma. Abbiamo messo queste categorie trascurate per troppi anni al centro della nostra azione politica. Era tanto emergenziale la situazione che il decreto-legge ha preso addirittura il nome di «emergenze in agricoltura».

Il testo che approviamo oggi, con un consenso molto largo da quello che ho capito anche dagli interventi precedenti, contiene un insieme di interventi in materia di agricoltura che sono destinati a incidere sui settori olivicolo-oleario e lattiero-caseario, del comparto ovino e caprino e del settore agrumicolo, affrontando così lo stato di crisi nel quale versano.

Il testo predisposto dal Governo, un Esecutivo del quale siamo fieri e che ha riservato un'attenzione al comparto agroalimentare che non si era mai conosciuta prima, affronta innanzitutto i problemi che si sono verificati nelle Regioni Puglia e Sardegna: il contagio della xylella e le gelate hanno messo in crisi il settore olivicolo in Puglia e quello ovino e caprino in Sardegna per l'eccessivo ribasso dei prezzi. Per affrontare la prima delle due emergenze, noi non ci siamo fatti travolgere né dalla mania di chi voleva abbattere tutto senza criterio, né da chi era ideologicamente - e lo è ancora - ostile ad eradicare anche solo una pianta malata. Con determinazione ed equilibrio affrontiamo questa fitopatia e facciamo ripartire il settore in Puglia stanziando 300 milioni di euro per la rigenerazione olivicola. Poi diamo immediatamente un contributo di otto milioni a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati in Puglia. Diamo un contributo per la copertura totale o parziale dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019, considerate le particolari criticità produttive e soprattutto le necessità di rilancio di una certa produttività, tenendo sempre presente il principio della competitività che c'è anche e soprattutto in questo settore.

Della Sardegna, e del problema degli allevatori che ha messo in crisi l'economia dell'isola e stava per tramutarsi - per la gravità della situazione - in un problema di grave ordine pubblico, si sono occupati da subito il vice presidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini e il ministro Gian Marco Centinaio ai quali, se mi consentite, vorrei riconoscere oggi, in questa occasione, di aver dato un chiaro e importante segnale di discontinuità rispetto ai loro predecessori. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

I prezzi praticati fino a quel momento sul latte non erano più in grado di garantire l'alimentazione degli animali e costringevano alla chiusura numerose aziende, mettendo a rischio il lavoro, gli animali, le stalle, i prati, i pascoli custoditi da generazioni di questi allevatori. La vita o la morte di molte aziende dipendeva da pochi centesimi di euro per litro di latte. Infatti, se ben ricordate, Ismea, in una valutazione importante di inizio anno, aveva detto che il latte ovino si era orientato ormai a un costo di

produzione superiore al prezzo di mercato. Non era più possibile continuare in questo modo.

Con il provvedimento di oggi noi rilanciamo i nostri allevatori produttori di latte ovino e caprino, investendo 10 milioni che andranno a sostenere i contratti di filiera, di distretto, la promozione ma anche interventi strutturali nel settore. Abbiamo destinato - e non deve passare inosservato - 14 milioni al Fondo nazionale indigenti per l'acquisto di formaggi DOP fatti con latte di pecora. Questi serviranno a favorire il consumo delle scorte di formaggio, ad abbassare l'offerta facendo innalzare il prezzo, ma senza sprechi che sarebbero immorali in tempi moderni come questi che stiamo vivendo. Sosteniamo in questo modo il mercato e garantiamo a persone in difficoltà economiche di nutrirsi con prodotti di altissima qualità.

Questo è un testo che abbiamo fortemente voluto ed è un decreto-legge che abbiamo migliorato insieme tutti, col contributo di tutti. In questa occasione, infatti, rispetto al testo originario del decreto-legge, solo in Commissione alla Camera i nostri colleghi parlamentari deputati hanno approvato ben 84 diverse proposte di modifica, introducendo importanti novità. Abbiamo contribuito a estendere il suo scopo originario per risolvere questioni le cui soluzioni si attendevano da anni, come quello della suinicoltura e della riforma sanzionatoria della pesca, che è stato già dibattuto in precedenza.

Il provvedimento dagli iniziali 61 milioni impegnati per il 2019 è passato a 79 milioni, poi 150 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021 relativamente al rilancio dell'agricoltura nella Regione Puglia. Il decreto-legge ha iniziato il suo *iter* in Commissione il 2 aprile 2019 ed è stato approvato dalla Camera dei deputati il 17 aprile 2019 e oggi 15 maggio viene approvato dal Senato. Credo che tale velocità nell'approvazione di questo provvedimento dimostri che c'è una coscienza da parte di tutti ed una comprensione della sua gravità e della sua importanza. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Vorrei solo ricordare che quello che stiamo approvando qui in Aula lo dobbiamo ad un settore decisivo per il *made in Italy*, è la prima parte di quella filiera importante che è l'agroalimentare, che vale 205 miliardi e rappresenta il 12 per cento del PIL, dimostrandosi elemento di traino per l'intera economia. Questo settore vale 1,3 milioni di addetti, 33,3 per cento di crescita in cinque anni, 41,8 miliardi di euro di esportazioni. Le imprese agricole di eccellenza italiane e i principali marchi dell'industria alimentare nazionale raccontano di una realtà da primato del *made in Italy* nel mondo, e questo è fondamentale. L'agricoltura italiana continua a occupare un posto centrale nell'economia del nostro Paese sia in termini di produzione che in termini di servizi e funzioni. Su questa via noi intendiamo procedere.

Vorrei solo ricordare che nella legge di bilancio abbiamo già approvato degli interventi sostanziali per il mondo dell'agricoltura. Abbiamo fatto un rapido conto di tutti gli interventi diretti sul mondo agricolo e, con il provvedimento odierno, valgono 950 milioni di euro. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Questo Governo ha messo in mano all'agricoltura quasi un miliardo di euro. Non possiamo dire che non siano state fatte delle cose importanti.

L'analisi della congiuntura del settore mostra intanto una ripresa del valore della produzione, come citava prima anche il sottosegretario Pesce, ma anche che i prezzi dei prodotti agricoli venduti hanno guadagnato sei punti percentuali e che dal lato dei consumi alimentari si consolida anche la ripresa della spesa delle famiglie (+2 per cento).

Vorrei ringraziare innanzitutto il ministro Centinaio e tutta la struttura e la squadra del Ministero per il supporto (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), il sottosegretario Pesce, qui presente, il sottosegretario Manzato, il presidente del nostro Gruppo Romeo, il presidente della Commissione agricoltura Vallardi, tutti i senatori che in Commissione si sono impegnati e hanno capito l'importanza lo spirito di urgenza di questo provvedimento.

Come altri colleghi hanno detto prima di me, nessuno cinquant'anni fa poteva immaginare che l'uomo potesse andare sulla Luna, e pochi anni fa non si poteva immaginare che avremmo potuto esportare dei prodotti italiani nel mondo, ma soprattutto in Estremo Oriente ed in Cina. Io credo che mai come oggi abbiamo visto che questo è fattibile. Il ministro Centinaio anche oggi è in Estremo Oriente in una missione importante: stiamo esportando arance, stiamo esportando carne suina, ma presto esporteremo anche altri prodotti.

Per tutte queste ragioni, per quello che abbiamo fatto, per quello faremo anche in futuro, ma

soprattutto per i contenuti di questo provvedimento, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier Partito Sardo di Azione. Prima gli agricoltori italiani, sempre. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

[SERAFINI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERAFINI (FI-BP). Signor Presidente, nel considerare il provvedimento in esame opportuno per i comparti interessati, mi preme porre l'attenzione su degli aspetti emersi durante l'esame del provvedimento in Commissione, cioè che l'attività del legislatore deve offrire stabilità economica e garantire un'opportunità di crescita attraverso strumenti legislativi che siano di supporto socioeconomico e siano funzionali per le imprese del settore, al fine di garantire, nel tempo, la sostenibilità ed il reddito.

L'agroalimentare, nel suo complesso, è costituito da produzioni diversificate, estremamente importanti e strategiche per il nostro Paese, sia per lo stile della nostra tradizione alimentare, che per l'impatto socioeconomico che le aziende di questa filiera produttiva rivestono. È quell'area del nostro PIL, che in tutte le sedi istituzionali si dichiara di voler sostenere e difendere da contraffazioni e da quel fenomeno che interessa i prodotti realizzati all'estero, i quali, utilizzando il "suono" di un nome, ingannano i consumatori, facendo loro pensare che si tratti di prodotti italiani.

Nel caso dell'Italia le produzioni agroalimentari garantiscono infatti non solamente la sostenibilità alimentare, ma assumono anche un valore culturale e un'attrazione di investimenti e di turismo. Ciascuna Regione si caratterizza per produzioni particolari e unicità che valorizzano questo o quel territorio. Per questo l'agroalimentare rappresenta da sempre una filiera strategica per l'economia italiana, se consideriamo che il fatturato del 2018 dell'industria alimentare sembrerebbe aver raggiunto 140 miliardi di euro e che, complessivamente, le esportazioni dei prodotti dell'industria alimentare nel 2018 si collocano attorno ai 41 miliardi di euro. Occorre rafforzare la catena alimentare, per migliorare la posizione degli agricoltori, la redditività e la competitività delle loro aziende, aumentando la conoscenza del contributo che le nuove tecnologie meccaniche ed informatiche possono offrire per un'efficace gestione sostenibile delle aziende agricole e la massimizzazione della produzione, nonché il ruolo importante che può svolgere il turismo per la vitalità delle aree rurali e nell'aumentare il valore aggiunto delle produzioni agricole attraverso la promozione dei prodotti locali. Rammento che la riunione in Giappone dei Ministri dell'agricoltura dei Paesi del G20, conclusasi domenica 12 maggio, ha evidenziato la necessità di promuovere l'agricoltura sostenibile attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come l'intelligenza artificiale, la robotica e i droni, nonché aumentando la cooperazione tra agricoltori, imprese non agricole e università, intese come centri di ricerca e serbatoio di conoscenza e di giovani, che possono con le loro professionalità migliorare la catena produttiva e le possibilità commerciali del sistema agricolo.

Reputo sia importante e indispensabile ragionare su ciò che da tempo si sarebbe dovuto affrontare, cioè la possibilità di superare, e con quali modalità, le criticità presenti nel sistema dell'agroalimentare per evitare che possano riproporsi e in che modo possiamo prevenirle. C'è bisogno di interventi strutturali che, come è emerso in Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, possano garantire ai produttori un prezzo remunerativo, la valorizzazione e la qualità del prodotto. Dobbiamo avere una visione articolata del sistema, di quello che è e di quello che potrebbe essere e agire con un approccio di programmazione e di sviluppo nel medio e lungo termine. Diciamo sempre che i beni culturali e ambientali e la nostra tradizione enogastronomica e agroalimentare sono il nostro tesoro, da valorizzare e salvaguardare: il nostro Paese ha molto ed è ciò che ci invidiano tutti gli altri Paesi.

Quello che manca, talvolta, nei centri decisionali come il nostro, è una visione di insieme e la predisposizione di interventi strutturali, che sostengano, valorizzandolo, questo sistema in maniera efficace e duratura e che permetta anche ai piccoli produttori di avere i loro spazi. I piccoli produttori possono, con la loro presenza, evitare anche lo spopolamento dei piccoli borghi. Dobbiamo pensare alle produzioni agroalimentari come ad un collante per il Paese, in quanto genera ricchezza per i territori. Ci possono sempre essere delle crisi dovute a improvvise calamità naturali o ambientali, ma le criticità, in assenza di situazioni eccezionali, rappresentano distorsioni, che possono essere previste ed

evitate con interventi concertati e condivisi rapidamente dal sistema pubblico e privato. Ci chiediamo anche se le criticità non risolte siano imputabili solamente a scelte poste in essere dai Governi o risiedano in una certa misura anche in un mondo agricolo frazionato, in una miriade di associazioni, che talvolta dimostrano di non condividere le stesse idee e anche gli stessi problemi. Mi domando, cioè, se il sistema dell'agroalimentare abbia anch'esso qualche responsabilità.

Se il sistema pubblico può, come soggetto decisionale, creare quelle condizioni che permettono al sistema privato di esprimere le proprie potenzialità, mi chiedo se debba essere sempre il soggetto chiamato a redimere qualsiasi criticità o problema che il privato incontra e che il privato potrebbe risolvere se ben organizzato e strutturato.

Talvolta, talune criticità si manifestano per mancanza di analisi e valutazioni preventive. Per tale ragione, reputo che il Governo dovrebbe chiedere alle associazioni agroalimentari di incoraggiare i loro associati all'uso di nuove tecnologie intelligenti per il clima, compresi i *software* che consentono un accesso più rapido e più facile ai dati meteorologici più recenti per mitigare i danni alle colture a causa di instabilità climatiche.

Si apprezza l'attenzione del Governo sulla questione da noi sollevata della fauna selvatica e sulla necessità di istituire un fondo nazionale che vada a coadiuvare i fondi regionali per riuscire a far fronte agli ingenti danni che taluni animali arrecano all'agricoltura.

Con riferimento ai danni causati dal maltempo, non sempre le coperture per proteggere l'ortofrutta sono efficaci e spesso le produzioni vengono danneggiate in modo gravissimo. Questo necessita di interventi immediati da parte delle strutture tecniche preposte che devono provvedere alla verifica tempestiva in quanto ritardi possono risultare dannosi ai fini della richiesta dello stato di calamità e del risarcimento dei danni. Servono verifiche accurate, rapide e meno burocrazia.

Con riferimento alla xylella e al Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia, mi chiedo se sarebbe stato possibile prevedere un reimpianto nelle medesime particelle di almeno un numero pari di ulivi che sono stati riconosciuti resistenti al batterio.

Come sappiamo, per il Salento e per tutta la Puglia gli ulivi secolari rappresentano il territorio e lo caratterizzano. In quei territori colpiti da xylella, come una nostra collega della Camera ha ricordato, è come se fosse avvenuto un terremoto, un evento disastroso che ha deturpato la storia, la cultura, la tradizione e l'economia di quei posti.

Apprezziamo che il Governo abbia dimostrato interesse verso un ordine del giorno che chiede, in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento in esame, di valutare l'opportunità di consentire l'accesso ai fondi ivi previsti anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della xylella.

Pongo all'Assemblea e al Governo un aspetto di criticità che valuto importante per il futuro dell'agroalimentare e che auspico il Governo affronti quanto prima, nuovamente, a fronte di ulteriori dati già acquisibili. Mi riferisco all'occupazione giovanile e al ricambio generazionale, temi fondamentali dell'attuale nonché della futura politica agricola comunitaria, che riguardano la formazione di capitale umano, la consulenza e il trasferimento di innovazione.

Malgrado l'intenzione di aiutare i giovani, pare vi siano ostacoli che frenano l'ingresso dei giovani nella costruzione di un'impresa agricola: gli elevati prezzi della terra, i costi iniziali di impianto, la forte selettività delle politiche esistenti, una legislazione e una burocrazia ancora troppo complesse e lunghe come tempistica. Penso, per il passato, ad esempio, ai tempi di emanazione dei decreti attuativi. Per sostenere il nostro futuro è da valutare, quindi, l'opportunità di ampliare - anche attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva - il ventaglio di misure di settore utilizzabili nel pacchetto a favore dei giovani, e di conoscere se le misure e gli incentivi fiscali disponibili risultino realmente efficaci.

Molti giovani sono attratti dall'agricoltura, anche come stile di vita. (*Richiami del Presidente*).

Presidente, posso chiedere di lasciare agli atti il testo integrale del mio intervento?

PRESIDENTE. Certamente, senatore Serafini. La Presidenza la autorizza in tal senso.

SERAFINI (*FI-BP*). La ringrazio, Presidente e mi avvio alla conclusione.

Permangono i problemi legati alla diminuzione di produzione di olio d'oliva, che ha registrato un

decremento del 34 per cento. Ci sono problemi legati all'Italian sounding, che, secondo Confindustria, sarebbe arrivato ormai a quota 90 miliardi di euro.

Restano i problemi in termini temporali ed economici, legati agli indennizzi per i danni subiti dalle imprese per il maltempo, danni che le associazioni di categoria stimano, per gli ultimi eventi di questi mesi, in 10 miliardi di euro. Si tratta di danni alle piante o ai prodotti alimentari, che si ripercuotono sulla stabilità dell'impresa, sulle spese fisse, ad esempio per i dipendenti e per i fornitori, e sui contratti di vendita dei prodotti per il mercato interno ed estero.

Permangono le criticità per i consorzi di bonifica. In particolare i costi dell'energia necessaria per il funzionamento degli impianti idrovori ed irrigui incidono pesantemente sui contributi a carico dei consorziati.

Per tutti i motivi di criticità sovraesposti, valutando l'insieme del provvedimento insufficiente e assolutamente non risolutivo di numerose situazioni di reale emergenza per il comparto agricolo come sistema, esprimiamo come Forza Italia-Berlusconi Presidente un voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[MOLLAME](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MOLLAME](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, l'agricoltura italiana, settore di base e primario dell'economia del nostro Paese, grazie alla secolare cultura, alle varietà e alle eccellenze, continua a svolgere un ruolo fondamentale e di volano per il nostro prodotto interno. Resta, altresì, presidio del territorio, opera per la mitigazione degli effetti sul cambiamento climatico e si evolve sempre più verso metodi rispettosi dell'ambiente.

L'analisi della congiuntura del settore mostra, da un lato, una ripresa del valore della produzione, dall'altro, un calo della produzione in termini di quantità, causato principalmente da un non favorevole andamento climatico. I prezzi dei prodotti agricoli hanno guadagnato in media 6 punti percentuali, quindi si consolida la ripresa degli investimenti, segno di recupero di un clima di fiducia degli operatori.

È proprio la ripresa della fiducia che questo provvedimento vuole consolidare, intervenendo su realtà accomunate da un evidente stato di crisi.

I settori interessati sono l'olivicolo-oleario, l'agrumicolo, il lattiero-caseario del comparto ovino e caprino, il settore suinicolo e il settore ittico, tutti settori fondamentali.

Nel 2018 la produzione agricola è aumentata in termini quantitativi dell'1,5 per cento: una marcata crescita si è registrata per alcune produzioni, in particolare il vino (più 14,3 per cento) e frutta (più 1,5 per cento). Tra le coltivazioni erbacee, gli aumenti più rilevanti risultano quelli delle piante industriali (più 7 per cento), delle coltivazioni cerealicole (più 3,5 per cento) e dei prodotti orticoli (più 2,1 per cento).

Purtroppo, la produzione di olio di oliva ha subito, invece, un forte calo (meno 36,9 per cento) e un netto ridimensionamento ha interessato anche le produzioni agrumicole (meno 6,8 per cento).

Gli obiettivi che ci si pongono sono due. Il primo: intervenire con misure utili al superamento delle emergenze; il secondo: programmare interventi strutturali di crescita ed evitare che queste emergenze possano ripetersi.

Veniamo ai singoli settori. Nel lattiero-caseario, in particolare latte ovino e caprino, abbiamo assistito a gravi proteste degli allevatori proprio in tempi recenti. Viene prevista una dotazione di 10 milioni di euro per il rilancio e il sostegno del comparto, a cui si sommano 5 milioni di euro per fronteggiare gli interessi sui mutui delle imprese e 14 milioni di euro per il fondo indigenti, che consentirà l'acquisto di formaggi DOP prodotti esclusivamente con latte di pecora. È previsto uno strumento di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino, a garanzia della qualità e della trasparenza delle singole operazioni che interessano la filiera.

Con il decreto-legge in esame il prodotto italiano e quello importato saranno tracciati; con la tracciabilità dei prodotti gli allevatori potranno controllare l'andamento dei mercati ed avranno finalmente l'opportunità di contrattare un prezzo del latte che sia remunerativo ai fini della dignità del lavoro.



Il provvedimento interviene anche nel settore olivicolo oleario, che ha subito nella Regione a maggior vocazione (la Puglia), dove si produce più del 50 per cento dell'olio extravergine di oliva italiano, una calamità naturale di carattere epocale, proprio come un sisma che abbatte monumenti e cattedrali. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di alberi secolari soggetti a disseccamento rapido. Da Maglie a Lecce, da Gallipoli fino a Brindisi è uno scenario apocalittico, catastrofico, un cinereo grigiore, esteso finché occhio coglie, di secolari ulivi anche monumentali, di alide ramificazioni. A quattro anni dalla decisione di esecuzione della Commissione europea n. 789 fino alla deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 1.890 dell'ottobre scorso, assistiamo ancora esterrefatti all'avanzare di codesto nefasto fenomeno sviluppatosi inizialmente entro un limitato focolaio. Se ciò non bastasse, si sono aggiunte anche le gelate.

Oggi però, con il decreto-legge in esame passiamo dalle parole ai fatti. L'intento è rilanciare l'intero comparto olivicolo italiano, in primo luogo perché in giro per il mondo quando si parla di olio extravergine di oliva si rievoca di getto il nome del nostro Paese, poscia perché la domanda di olio extravergine di oliva di qualità è in continua crescita e sulla qualità di questo oro verde noi non siamo secondi a nessuno. Però, mentre qualche altro Paese europeo ha redatto e finanziato diversi piani olivicoli superandoci in termini di produzione e redditività, in Italia si è rimasti a guardare e anche a parlare. Per questo occorrono manovre concrete ed una visione finora assenti.

L'obiettivo è risollevarne l'olivicultura italiana, partendo proprio dal Salento, con un piano di rigenerazione olivicola e di rilancio del comparto con l'impiego di 300 milioni di euro a valere sul fondo di solidarietà (resi dal ministro Lezzi), che si sommano ai 100 già stanziati in precedenza. Si interviene così su tutta la filiera, dai produttori frantoiani. Per questi ultimi, infatti, è stato stanziato un contributo di 8 milioni di euro in conto capitale.

Si interviene altresì su settore agrumicolo con una dotazione programmata sul relativo fondo pari a 10 milioni di euro per fronteggiare gli interessi sui mutui accessi dalle imprese del comparto.

Con la conversione del decreto-legge viene dato anche un aiuto al settore suinicolo con 5 milioni di euro destinati a rafforzare il rapporto di filiera, a favorire l'informazione e la promozione dei prodotti suinicoli, a migliorare la qualità ed il benessere animale promuovendo innovazioni, contratti di filiera e organizzazioni d'impresa.

Il decreto-legge trova altresì una soluzione al recupero del prelievo supplementare relativo alle quote latte, questione ormai annosa che si protrae dagli anni Novanta. Si permette l'autorizzazione dell'anticipazione del 50 per cento dell'importo richiesto sui pagamenti diretti PAC, dando respiro alle imprese agricole dei settori in crisi. Viene altresì incrementato il Fondo di solidarietà nazionale per indennizzi con ulteriori 20 milioni di euro; si interviene affinché i contratti di filiera recepiscano già di fatto tutti i parametri che permetteranno di evitare pratiche sleali e situazioni di squilibrio.

È previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro per le imprese olivicole dei Monti Pisani, che hanno subito i devastanti incendi recenti.

Di certo, la conversione in legge di questo decreto-legge segna un passaggio importante e peculiare per un comparto dell'economia italiana fondamentale, spesso non tenuto in debito conto. Soluzioni alle emergenze, qualcuna di queste anche annosa e ormai assai gravosa. Tutti atti propedeutici ad una programmazione volta ad interventi strutturali, per i quali il ritardo riferito ai nostri concorrenti è già di qualche decennio. Un lavoro frutto dell'ascolto delle istanze che provengono dai nostri agricoltori, dai nostri pescatori, dai nostri allevatori.

Ridare fiducia - e ribadisco: fiducia - agli operatori del settore, ai giovani che vogliono cimentarsi nei tanti mestieri e specializzazioni del più esteso e grande nostro opificio, quello fatto di terre, mari e cielo. Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il voto di oggi questo Parlamento condanna a morte oltre undici milioni di ulivi della mia amata Puglia: della nostra Puglia, cari colleghi pugliesi, forse più legati alle poltrone che agli impegni assunti con i cittadini.

Mi risulta, peraltro, che oggi il presidente Conte, ancor prima delle decisioni del Senato, abbia formalmente invitato il presidente Emiliano a procedere al taglio degli ulivi. Un comportamento oltraggioso da parte di un soggetto, peraltro, nemmeno eletto dai cittadini.

Il taglio degli ulivi, in gran parte nemmeno colpiti dalla Xylella, non riguardando le altre specie vegetali su cui è presente potenzialmente il batterio, non serve a nulla ai fini dell'asserito scopo di bloccare la propagazione del batterio medesimo. Inoltre, le nuove specie di ulivi di tipo superintensivo, formati da filari a piante basse, richiedenti un approvvigionamento idrico insostenibile in Puglia, oltre a rovinare il paesaggio, produrrebbero un olio di scarsissima qualità e di breve durata.

Insomma, un vero scandalo. Che fare, dunque? Vi sono metodi di cura capaci di trattare lo xilema infetto degli ulivi senza che sia necessario il loro espianto. In particolare, l'uso rivoluzionario di onde elettromagnetiche che, opportunamente calibrate, sono capaci di arrivare al vaso infetto, trattandolo e curando gli ulivi. Inoltre, vi sono metodi assolutamente naturali, basati sui saponi, in grado di far rifiorire gli ulivi disseccati e contenere efficacemente il batterio. Le istituzioni, tuttavia, rifiutano qualsivoglia confronto sul tema.

Questo è quanto pubblicato su «il Fatto Quotidiano» a firma di Laura Margottini: «I pareri a orologeria dell'Agenzia per la sicurezza alimentare UE-EFSA sul caso Xylella, EFSA li emette oggi. Dicono che non esiste cura e che solo il taglio è una soluzione. Emettono i pareri nelle stesse ore in cui è in approvazione il decreto emergenza che, all'articolo 8, prevede che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente. Un articolo che, se votato tal quale, innescherà una pericolosa deriva ambientale, sanitaria e democratica. Tagliare, tagliare, tagliare. Anche se l'ulivo di Monopoli, trovato infetto a gennaio nella zona considerata indenne, si è poi scoperto che non era infetto. Ma che importa?».

In realtà, come la valente giornalista sa bene, ai cittadini importa. A questa politica, evidentemente no. Occorrerebbe una politica libera da interessi di parte, in grado di assumere scelte coraggiose a difesa dell'ambiente e del patrimonio della nostra terra. Il tutto in un programma più vasto e complesso di bonifica dei terreni e di buona agricoltura, alla base della reale risoluzione del problema. Questa politica, però non appartiene a questa maggioranza. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Signor Presidente, le chiedo ancora un minuto di tempo.

PRESIDENTE. Mi spiace, senatore Ciampolillo, ma il suo tempo è esaurito. Se vuole, può consegnare l'intervento.

[STEFANO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

STEFANO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto come pugliese e come cittadino salentino e senatore del Salento, di quel Salento desertificato dalla xylella, non posso che esprimere, in dissenso dal Gruppo e con l'ufficialità che questa prestigiosa Aula mi consegna, il mio voto convintamente contrario a quello che è un vero e proprio "pacco" rifilato alla mia comunità e alla mia gente.

È una occasione persa, perché con la sua approvazione svanisce la possibilità di ridare vita a un intero territorio e perché in questo decreto-legge c'è un pericoloso effetto trascinarsi su misure nazionali, anche dei cinquantadue milioni di euro di risorse messe a disposizione dalla Puglia, senza vincolo di destinazione. E il fatto che il ministro Centinaio sia non qui a metterci la faccia, ma in Giappone a fotografare le carpe, è la riprova, qualora ce ne fosse bisogno, di quanto sia poco o affatto interessato all'agricoltura e ancor meno a quella pugliese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Tuttavia, il voto in dissenso mi dà anche l'occasione per ribadire che il rinvio a dopo il 27 maggio della discussione della mozione su Radio Radicale e ancor più le dichiarazioni di Crimi oggi alla stampa, che ribadiscono il no al rinnovo della convenzione, sono un attentato alla democrazia e alla libertà... *(I senatori del Gruppo PD espongono cartelli recanti la scritta: «Salvate Radio Radicale»).*

[PRESIDENTE](#). Senatore Stefano, se cercavate la scusa per mostrare i cartelli, non si fa in sede di dichiarazione di voto in dissenso. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Invito gli assistenti parlamentari a rimuovere i cartelli. Siamo a posto, se si sfruttano anche le dichiarazioni in dissenso per fare questo.



Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

**Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:**

**(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione** *(Collegato alla manovra finanziaria) (ore 16,11)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1122 recante: «Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione», collegato alla manovra di finanza pubblica.

**MARCUCCI** *(PD).* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCUCCI** *(PD).* Signor Presidente, intervengo solo per segnalare e ricordare che nella Conferenza dei capigruppo, con riferimento al cosiddetto decreto sblocca cantieri, il Governo si era impegnato a presentare in tempi molto rapidi gli emendamenti che ha già annunciato, affinché i tempi - e l'impegno di tutti è stato questo - siano sufficienti alle Commissioni di merito per approfondire le tematiche.

Siccome non abbiamo ancora notizie su questi emendamenti, non vorremmo che la vicenda finisse come al solito, ossia che i lavori delle Commissioni di merito vengano compressi ogni oltre limite di tollerabilità.

La mia richiesta alla Presidenza è pertanto di assicurarsi che il Governo ottemperi agli impegni presi con riferimento al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**PRESIDENTE.** Senatore Marcucci, è presente in Aula il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo, che si farà diligentemente carico di questa comunicazione.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

**PUGLIA**, *segretario.* «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che le disposizioni del disegno di legge risultano funzionali a garantire l'efficienza, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione, in primo luogo mediante una riforma del rapporto di lavoro che punti alla valorizzazione del merito, della competenza e delle capacità organizzative e relazionali del personale, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2019, e che esse appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità».

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 1122 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**ABATE** *(M5S).* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà. Ricordo a tutti che sarà tassativo il termine dei tre minuti a disposizione.

**ABATE** *(M5S).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottoporre alla vostra attenzione la situazione in cui versano le popolazioni di Thurio e Ministalla del Comune di Corigliano Rossano, colpite da un grave evento idrogeologico lo scorso novembre che distrusse interi raccolti e causò la morte di 600 capi di bestiame, lasciando oltre 60 persone fuori di casa.

Nei giorni scorsi ho effettuato un sopralluogo sul fiume Crati per verificare lo stato in cui versano gli argini interessati dalla rottura. Nel corso della visita sono stata accompagnata dal soggetto attuatore per il commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria,

l'ingegnere Carmelo Gallo. Dal confronto è emerso che su tutta l'area dell'asta fluviale del Crati, compresa tra la Sibaritide e Corigliano Rossano, sono previsti nei prossimi mesi due interventi: il primo, dovrebbe andare in appalto entro la fine dell'anno, per la somma di 7 milioni e 800 mila euro e ne è responsabile lo stesso soggetto attuatore; il secondo intervento è del valore di 1,2 milioni di euro ed è in capo al Dipartimento difesa del suolo, guidato dall'ingegnere Domenico Pallaria.

Nelle scorse settimane, però, i cittadini hanno lamentato ancora una volta ritardi nei lavori. Se il fiume Crati non sarà messo in sicurezza, in quell'area le famiglie non hanno intenzione di risistemare le loro abitazioni e reinvestire nelle loro aziende. La paura, infatti, continua a essere tanta, anche perché le loro lamentele e denunce sono rimaste inascoltate e inevase per oltre dieci anni, fino alla esondazione gravissima del novembre 2018. Bisogna, quindi, agire subito e non perdere altro tempo per far sì che partano subito i lavori di messa in sicurezza nel tratto incriminato.

Si può pensare, temporaneamente, di centralizzare il corso del Crati favorendo il deflusso delle acque del fiume nella parte centrale dell'alveo, in modo da alleggerire la pressione sulle sponde del fiume stesso.

Da questa sede - che penso sia autorevole e infatti lo è - voglio sollecitare la protezione civile affinché provveda a installare nell'alveo del fiume rilevatori per la sorveglianza idraulica, strumentazione tecnica con sensori pluviometrici e idrometrici che segnalano l'anomalo aumento della portata idrica, avvisando i residenti con diverse ore di anticipo sulla possibilità di esondazioni del fiume, in modo da poter mettere in salvo le vite umane e di animali.

Per rafforzare il mio impegno verso la popolazione solleciterò la Regione Calabria affinché partano i lavori previsti con il finanziamento di 1,2 milioni di euro, che sarebbero vitali per la sicurezza di tutta l'area. *(Richiami del Presidente).*

Le chiedo ancora un momento, Presidente. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza a consegnare il testo scritto della restante parte del suo intervento.

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, intervengo in quest'Aula anche a nome dei colleghi piemontesi Airola e Matrisciano e di tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle per esprimere la nostra solidarietà alla sindaca di Torino Chiara Appendino.

Ancora una volta, ieri, la sindaca ha ricevuto minacce, questa volta sotto forma di un proiettile inviato per posta. Sono già in corso le indagini per identificare i responsabili e confidiamo che sia fatta piena luce su quest'ennesimo atto intimidatorio ai danni di Chiara Appendino. È chiaro che a più di qualcuno dà sempre più fastidio una sindaca che fa gli interessi dei cittadini, non si fa condizionare e amministra la sua città unicamente per il bene della collettività.

La stessa sindaca ha dichiarato che quest'ennesima intimidazione non la fermerà e tirerà dritto per la sua strada. Noi le diciamo: «Forza Chiara, siamo tutti con te». E a coloro che pensano di spaventarla, magari perché donna e mamma, diciamo con forza che non hanno capito che le donne del MoVimento sono guerriere indomite e siamo tutte e tutti al fianco di Chiara Appendino. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, ieri, a fine seduta, il senatore Pagano ha espresso preoccupazioni in merito al Gran Sasso e al tunnel che sono anche mie, nostre e di tutti gli abruzzesi.

Posso dire che il Governo è prossimo alla soluzione, nonostante le difficoltà dovute alla molteplicità delle amministrazioni coinvolte. La questione è molto complessa, ma si sta affrontando nel modo giusto, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Ricordo alla Regione Abruzzo - che oggi purtroppo sembra interessata solo e soltanto alla questione relativa all'autostrada - che il carattere pubblico dell'acqua è assicurato dallo Statuto regionale. Anticipo anche che nel decreto-legge sblocca cantieri stiamo predisponendo la nomina del commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e

all'esecuzione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema idrico.

Insomma, come sempre, la nostra forza politica affronta a viso aperto le problematiche e si dedica a trovare soluzioni in tempi brevi. Come sapete, vi sono il rischio di reiterazione del reato e un problema di convivenza con un laboratorio: si sarebbe dovuto impermeabilizzare in maniera duratura e resistente alle sollecitazioni sismiche, ma le indagini della magistratura hanno evidenziato che purtroppo così non è stato fatto. È inevitabile quindi che si possa verificare il rilascio di sostanze inquinanti nel cuore del Gran Sasso, che è un incredibile serbatoio di acqua potabile.

È un bene che la magistratura sia intervenuta, evidenziando l'arrogante sfruttamento di incredibili risorse naturali da parte di abituali prenditori. Ad oggi, non possiamo fare altro che lavorare per riparare, bene e in maniera duratura. Ancora una volta, la politica un po' distratta, per così dire, non ha controllato - mi auguro non volutamente - chi ha messo a rischio il rifornimento idropotabile di centinaia di migliaia di cittadini.

Il Governo del cambiamento, anche stavolta, è costretto a sanare i danni perpetrati per anni e anni e a fare in modo che in futuro tutto questo non avvenga più.

Resta prioritaria l'assunzione di responsabilità - mi auguro in prima persona - del nuovo Presidente della Regione Abruzzo. Credo, presidente Marsilio, che sia ora che inizi a battere qualche colpo.  
(*Applausi dal Gruppo M5S*).

[BINETTI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) (FI-BP). Signor Presidente, desidero ricordare all'Assemblea, approfittando di questo momento, che oggi, 15 maggio, è la Giornata internazionale della famiglia, giornata che avrebbe meritato un'attenzione particolare dei nostri politici anche in termini di positiva calendarizzazione di provvedimenti a favore della famiglia. Credo che ne siano stati presentati da parte di tutti i Gruppi e ce n'è anche uno importante presentato da parte nostra, il nuovo codice per la famiglia.

Al di là di tutto, mi dispiace molto assistere in questi giorni al rimbalzare dello stesso tema della famiglia, sulle prime pagine dei giornali, in una sorta di ping-pong tra i due Vice Presidenti, Salvini e Di Maio, nell'attesa di vedere chi fa le promesse più mirabolanti, ma lontane dai fatti concreti.

Credo che una giornata come questa, oggi, meriti davvero di essere ricordata con impegni concreti e precisi, che tengano conto, per esempio, del progressivo livello d'impoverimento delle famiglie italiane, delle loro fasce che versano in condizioni di estrema fragilità e delle difficoltà cui vanno incontro quelle numerose. Impegni che tengano conto anche di quella diversa e quasi apparentemente contrapposta situazione, che è stata definita per il nostro Paese l'inverno demografico, cioè il Paese dalle culle vuote, il Paese in cui non nascono bambini.

Mi sembra che in questo riecheggiare sul piano addirittura della competizione del dire «ci state rubando le idee», con cui Di Maio e Salvini interagiscono tra di loro, bisognerebbe davvero riuscire a mettere a fuoco alcune cose concrete. Sono diverse le legislature, come credo molti ricordino, in cui non è stato possibile che battaglie di tutti i tipi assumessero un carattere strutturale, mentre è prevalso l'atteggiamento puramente stagionale, tipo quello dei *bonus*.

Mi piacerebbe che il Governo del cambiamento, del quale finora abbiamo assistito a ben pochi cambiamenti che fossero di fatto migliorativi rispetto al sistema, nei confronti della famiglia fosse in grado di dare vita, anche attraverso la discussione di iniziative di legge parlamentari, a un cambiamento efficace e costruttivo, che vada incontro alle esigenze reali e non soltanto alle ideologizzazioni che rimbalzano sulla stampa.

[TRENTACOSTE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TRENTACOSTE](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere soddisfazione per la conversione in legge del decreto-legge relativo al rilancio dei settori agricoli in crisi, contenente misure di sostegno ai settori olivicolo-oleario, agrumicolo, lattiero-caseario e al comparto zootecnico ovino e caprino, in sofferenza da molti anni, non posso che sottolineare che tale provvedimento pone le premesse per un incremento delle nostre produzioni e, quindi, anche delle esportazioni, finendo per rafforzare sempre di più l'offerta agroalimentare sui mercati mondiali.

Si tratta di un primo e importante passo cui seguiranno altri interventi a sostegno dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca del nostro Paese.

Certamente è necessario intervenire quanto prima su una grave problematica che colpisce le nostre aziende agricole, mortificando il lavoro di migliaia di agricoltori italiani. Mi riferisco ai ritardi nei pagamenti di contributi e premi previsti dalla normativa europea, in particolare quelli del piano di sviluppo rurale da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).

La mole di tali inaccettabili ritardi, che si registrano da anni in tutta Italia, ha ormai assunto una proporzione tale da svolgere un ruolo sostanziale nella crisi del settore agricolo. Di tutto questo i maggiori effetti negativi sono risentiti dalle imprese agricole del Meridione, in particolare da quelle siciliane, costrette ad attendere anni prima di ricevere il pagamento dei contributi ad esse spettanti.

Chi investe in agricoltura, soprattutto in quella biologica, con produzioni spesso di qualità, affronta costi notevoli e i ripetuti ritardi nei pagamenti compromettono la vita stessa delle aziende agricole. È sconcertante constatare che tantissimi imprenditori agricoli siano ancora in attesa di ricevere il pagamento dei fondi del Programma di sviluppo rurale (PSR) per le annualità 2015, 2016 e 2017.

Alla luce di quanto esposto dobbiamo continuare a sostenere il settore agroalimentare come stiamo facendo oggi ed è per questo che dobbiamo chiudere le vecchie pratiche di pagamento, eredità dei Governi che ci hanno preceduto, così da mettere l'agricoltura in condizioni di essere un settore strategico per il nostro Paese.

Sostenere l'agroalimentare italiano, i nostri agricoltori, allevatori e pescatori significa infatti aiutare il *made in Italy* e ridare slancio alla nostra economia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di martedì 28 maggio 2019**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 28 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 16,28).

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto ( [1249](#) )

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### **Art. 1.**

1. Il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2019, N. 27

*All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 23.1:*

*al comma 1, le parole da: «contratti e agli accordi di filiera» fino a: «(DOP)» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;*

*al comma 2, le parole da: «, fra l'altro,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonché di promuovere la qualità dei prodotti *made in Italy*»;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, le parole da: «in identico ammontare» fino a: «massimali stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole da: «nonché» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138»;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato»;

*al comma 3, dopo la parola: «adottato» sono inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «ventesimo»;*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento»;*

*il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*al capoverso 10-bis, primo periodo, dopo le parole: «ruoli emessi dall'AGEA» sono inserite le*

*seguenti: «o dalle regioni»;*

*al capoverso 10-quater, dopo le parole: «dall'AGEA» sono inserite le seguenti: «o dalle regioni»;*

*dopo il capoverso 10-quater sono aggiunti i seguenti:*

*«10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.*

*10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi»;*

*al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, capoversi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

*«Art. 4-bis. - (Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu" nel territorio nazionale) - 1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini ("Lingua blu"), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, dopo le parole: «minima di cinque mesi» sono inserite le seguenti: «e massima di dieci mesi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con relativo porzionamento sottovuoto».*

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

*«Art. 6-bis. - (Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia) - 1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.*

*2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.*

*3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.*

*4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, le parole da: «in identico ammontare» fino a:*



«massimali stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite»;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e di decadenza».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, il capoverso Art. 18-bis è sostituito dal seguente:*

«Art. 18-bis. - (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria) - 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria».

*Al capo II sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:*

«Art. 8-bis. - (Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214) - 1. Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dal seguente:

"5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000".

Art. 8-ter. - (Misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*) - 1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.

3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "patrimonio comunale" sono inserite le seguenti: "nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*".

4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regola le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta area.

Art. 8-quater. - (Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia) - 1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di



cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*All'articolo 9:*

*al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 2, le parole da: «in identico ammontare» fino a: «massimali stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite».*

*Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:*

*«Art. 10-bis. - (Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni) - 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente: "6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6".*

*2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

*Art. 10-ter. - (Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune) - 1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).*

*2. L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative.*

*3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.*

*4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.*

*Art. 10-quater. - (Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari) - 1.*

*Con modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi.*

*2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma*

663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non è dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.

4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione, a carico dell'impresa acquirente, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a cui è iscritto l'imprenditore cessionario.

*Art. 10-quinquies. - (Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero) - 1.* Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, i procedimenti di recupero restano sospesi fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, le garanzie fidejussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, dopo le parole: «per la realizzazione» sono inserite le seguenti: «, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;*

*al comma 2, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1»;*  
*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*«2-bis. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentiti le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri».*

*Al capo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:*

*«Art. 11-bis. - (Misure per il sostegno del settore suinicolo) - 1.* Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi

allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

*Dopo il capo IV è inserito il seguente:*

«Capo IV-bis

#### MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-ter. - (*Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio*) - 1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti:

"dell'iscrizione";

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*)";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro";

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

4) al comma 6, le parole da: "al comma 5" fino a: "prodotto ittico" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione";

5) al comma 10, lettera a), le parole da: "I predetti importi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*)";

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6";

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione";

2) al comma 4, le parole: "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione".

2. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva"».

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni» e dopo le parole: «di cui alla suddetta ordinanza» sono inserite le seguenti: «, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto,»;

al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

al terzo periodo, le parole da: «di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a.» fino a: «le competenze maturate e non corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica», dopo le parole: «di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto,» sono inserite le seguenti: «previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta

alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta»;

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5-*bis*,»;

*al secondo periodo, dopo le parole:* «dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1» sono inserite le seguenti: «, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006»;

*al terzo periodo, le parole:* «per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1»;

*al quarto periodo, le parole:* «le medesime finalità» sono sostituite dalle seguenti: «le finalità di cui al presente comma»;

*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-*bis*. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

*All'articolo 13:*

*al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «conseguenti all'attuazione del presente decreto».

*Nel titolo, dopo le parole:* «settori agricoli in crisi e» sono inserite le seguenti: «del settore ittico nonché».

## Capo I

### MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

#### ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Articolo 1.

*(Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino)*

1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23.1. - *(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati)* - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovisini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonché di promuovere la qualità dei prodotti *made in Italy*.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

### 1.1

[BERUTTI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 23.1», al comma 2, dopo le parole: «con particolare riguardo alle aree», inserire le seguenti: «appenniniche e».*

### G1.1

[CUCCA](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

#### Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

il comparto agro-pastorale sardo rappresenta una fra le più importanti leve economiche e produttive regionali (25 per cento fatturato agroindustriale isolano, 15 mila aziende, 90 mila occupati fra diretti e indiretti) oltre che confermare l'indiscusso valore culturale, sociale e insediativo quale modalità di lavoro e produzione che garantisce il presidio delle comunità rurali e di lotta allo

spopolamento. Rappresenta poi un'importante potenzialità (il 68 per cento del latte ovi-caprino nazionale è prodotto in Sardegna) per la competitività del complesso delle produzioni agroalimentari italiane;

gli interventi contenuti nel provvedimento in esame rappresentano una risposta parziale e finalizzata a tamponare l'emergenza, rispetto a fragilità storiche e peculiari del comparto produttivo in esame. E le variabili, quote di pecorino invenduto e conseguente crollo del prezzo del latte, che hanno determinato i detti interventi rappresentano condizioni cicliche, la cui soluzione definitiva necessita di politiche e interventi di carattere strutturale;

occorre pertanto intervenire attraverso strumenti di programmazione pluriennali che contemplino interventi di miglioramento della produttività, di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, investimenti per la ricerca e la diversificazione delle produzioni, riorganizzazione della filiera con particolare attenzione al ruolo e alle prospettive dei produttori primari, i pastori, rivelatisi anello debole della filiera stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

mettere in campo, secondo il metodo della concertazione e condivisione con tutti i soggetti interessati, azioni e politiche di riorganizzazione strutturale della filiera con particolare attenzione al ruolo e agli impatti sui produttori primari, i pastori, anello debole della filiera medesima;

elaborare un piano di settore che preveda misure condivise per migliorare le condizioni di produzione, con una nuova articolazione e differenziazione delle opportunità di mercato;

definire iniziative e percorsi di tutela di produzioni casearie di qualità della tradizione locale al fine di diversificare l'offerta commerciale nei mercati nazionali e internazionali;

trattare a livello europeo affinché la PAC 2021-2027 preveda ulteriori e mirate misure incentivanti a sostegno del sistema agropastorale.

## G1.2

### DE BONIS

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

la produzione di formaggi per la Sardegna rappresenta la prima voce di export, con un indotto che coinvolge decine di migliaia di addetti;

a causa delle importazioni di latte a basso costo proveniente da Stati membri quali Romania e Bulgaria, i produttori di latte ovino in Sardegna sono costretti ad operare all'interno di un regime di mercato che è divenuto proibitivo e, al fine di richiamare l'attenzione di tutte le autorità, incluse quelle della UE, sono stati costretti ad intraprendere gravi azioni di protesta, versando per le strade il latte prodotto, piuttosto che venderlo ad un prezzo vergognosamente basso rispetto alle spese sostenute ed ai sacrifici che affrontano giornalmente;

nonostante l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che vieta la vendita sottocosto e nonostante gli articoli 43 e 44 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabiliscono le misure relative alla fissazione dei

prezzi e degli aiuti di Stato e, soprattutto, regolano le compensazioni in caso di immissione di prodotti pregiudizievoli alla concorrenza nei mercati degli Stati membri, i pastori sardi, oggi, vengono danneggiati impunemente, impedendo a decine di migliaia di persone di sopravvivere dignitosamente attraverso il proprio lavoro;

considerato che:

la crisi del latte e le proteste dei pastori sardi sono solo la punta di un iceberg della crisi del mondo agricolo. Tutto ciò è sintomatico del dramma che affligge l'agricoltura, e difettano le «terapie» politiche e sindacali per cambiare la situazione;

la crisi dell'agricoltura è non solo di natura economica, ha risvolti soprattutto per la salute dei consumatori ed è riconducibile, in quasi tutte le filiere, principalmente alla mancanza di misure antifrode e antitrust, che sono le due facce di una stessa medaglia, in particolare nel comparto agricolo del Mezzogiorno, che legittima una vera e propria attività criminogena;

una pronta risposta (che oggi manca) da parte delle istituzioni ed una forte alleanza tra produttori e consumatori consentirebbero di affrontare il problema nella sua interezza, per combattere gli inganni e le frodi che si nascondono dietro il finto *made in Italy* e per sventare i trucchi usati da operatori economici privi di etica professionale, volti solo ad aggirare la legge e ad ingannare i consumatori;

dietro ogni filiera c'è una metodologia diversa. Del resto, la legislazione comunitaria sinora è stata compiacente, attraverso le sue maglie larghe, nel favorire un mercato di bassa qualità. È noto che i prodotti italiani sono i più controllati e non a caso risultano essere proprio quelli con minori residui chimici fuori limite. Ma sinora le lobby industriali italiane ed europee sono riuscite ad impedire la tracciabilità obbligatoria dell'origine delle materie prime;

l'Italia, dal suo canto, ha completato l'opera attraverso uno scarso coordinamento di organismi di controllo, sovrapponendo le competenze e riducendo le risorse per il loro efficace funzionamento;

in questo modo l'economia agricola di interi territori rischia di collassare, insieme al suo indotto. Quel che conta sarebbe solo il profitto e tutto il resto è il frutto acerbo di una globalizzazione senza regole;

pur troppo, anche nel comparto lattiero-caseario l'italianità vera perde sempre più identità e questo contribuisce a distruggere la zootecnia nazionale. È noto che l'Italia non è autosufficiente nella produzione di latte, ma per via di limiti imposti da leggi europee, a giudizio dello scrivente assurde, gli allevatori italiani non solo non possono produrre, ma quel che producono non viene valorizzato bensì deprezzato, perché costretti a competere con un latte europeo di dubbia provenienza e di bassa qualità, che nel peggiore dei casi latte non è;

in tutto questo, occorre evidenziare che a nulla servono i tavoli delle trattative regionali sul prezzo perché il comportamento anticoncorrenziale dei cartelli è agevolato e si intreccia con diversi comportamenti fraudolenti. Le aziende zootecniche sono al collasso e dichiarare il semplice stato di crisi significa rimuovere gli effetti del problema ma non le cause. Per difendere gli agricoltori e i consumatori è tempo, piuttosto, di efficaci strategie antifrode e antitrust e, soprattutto, di norme penali stringenti per contrapporre alla scorciatoia della filiera corta una filiera «certa»,

impegna il Governo:

a verificare il rispetto dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, rubricato «Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agro alimentari», ossia il divieto di vendita sottocosto, sia per difendere i diritti dei pastori sardi, sia perché le istanze del mondo agricolo intero non rimangano senza risposte;

a garantire una maggiore trasparenza nell'ambito delle commissioni uniche nazionali (CUN) perché solo in questo modo è possibile risolvere i problemi legati alla vendita sottocosto delle materie prime agricole e non attraverso accordi di filiera capestro o aiuti di Stato;

al fine di evitare speculazioni, frodi e volatilità dei prezzi, a mettere in atto una «indagine antitrust» per verificare il rispetto delle regole europee sulla concorrenza nel mercato del latte, così



come è stato fatto da altri Paesi europei, quali la Francia e la Spagna, che hanno comminato sanzioni ai responsabili dei cartelli;

ad adoperarsi, nelle sedi opportune, affinché venga modificata la norma del Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2454/93) circa i criteri per l'individuazione del *made in Italy*, in particolare, l'articolo 24, il quale stabilisce che una merce lavorata o trasformata in più paesi è da considerarsi originaria di quel paese in cui ha subito l'ultima trasformazione.

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 2.

*(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - *(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)* - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.»

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

EMENDAMENTI

**2.6**

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2019», inserire le seguenti: «e di 5 milioni di euro nel 2020».*

*Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», inserire le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

## 2.3

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018», con le seguenti: «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018».*

*Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», inserire le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

## 2.4

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018», con le seguenti: «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018».*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», inserire le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

## 2.1

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

**Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;*

*b) al comma 2, dopo le parole: «le modalità», inserire le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

## 2.2

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

**Id. em. 2.1**

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al capoverso «Art 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le*

*seguenti: «29 marzo 2019»;*

*b) al comma 2 dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

## 2.5

[LONARDO](#), [BATTISTONI](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [GALLONE](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato al finanziamento a fondo perduto per la costituzione di piccoli caseifici aziendali per sopperire alle esigenze di piccole aziende agricole delle aree interne».*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2019»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «nonché i relativi casi di revoca e decadenza», con le seguenti: «i relativi casi di revoca e decadenza, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, capoverso 1-bis, per l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto».*

## ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 3.

*(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)*

1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.

2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.

*2-bis.* I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### EMENDAMENTI

##### 3.1

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «singoli produttori nazionali», inserire le seguenti: «con l'indicazione, per il latte ovicaprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti.».*

##### 3.2

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

#### ***Apportare le seguenti modifiche:***

*a) al comma 1, sopprimere le parole da: «i quantitativi di latte di qualunque specie» fino alla fine del comma;*

*b) sopprimere i commi 2 e 2-bis;*

*c) al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2»; con le seguenti: «di cui ai comma 1».*

##### 3.3

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

#### **Precluso**

#### ***Apportare le seguenti modificazioni:***

*a) al comma 1, sopprimere le parole: «i quantitativi di latte di qualunque specie» e sostituire le*

*parole:* «prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza», *con le seguenti:* «prodotti lattiero-caseari semilavorati contenenti latte ovino o caprino provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi»;

*b) ai commi 2 e 4 sostituire le parole:* «latte vaccino,» *con la seguente:* «latte»,  
*Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le seguenti parole:* «vaccino,».

### 3.4

[LONARDO](#), [BATTISTONI](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [GALLONE](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis.* Al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie bufaline, così come previsto dal DM 9 settembre 2014, recante "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala Campana DOP", che prevede una Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'istituto zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo con una dotazione pari a 700.000 euro a decorrere dal 2019.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 700.000 euro per il 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

### 3.5

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

#### **Respinto**

*Sopprimere i commi 2 e 2-bis.*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «al comma 1».

### 3.6

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2 sostituire la parola:* «mensilmente» *con la seguente:* «annualmente» *e sopprimere le parole:* «per ogni unità produttiva» ;

*b) al comma 2-bis, sostituire le parole:* «i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato» *con le seguenti:* «i dati di cui al comma 1 in forma aggregata e anonimizzata».

### 3.7

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

«2-bis. L'accesso civico ai dati di cui ai commi 1 e 2 e la loro divulgazione sono possibili solo in forma aggregata».

### 3.8

[BITI](#), [TARICCO](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: «i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato» con le seguenti: «i dati di cui al comma 1 in forma aggregata e anonimizzata».*

### 3.9

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».*

### 3.10

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

#### **Id. em. 3.9**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».*

### 3.11

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [DAMIANI](#)

#### **Id. em. 3.9**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».*

### 3.12

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [MARGIOTTA](#)

#### Respinto

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate, per quanto possibile, le informazioni già trasmesse dalle aziende alla pubblica amministrazione evitando oneri eccessivi alle imprese interessate secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 3

#### 3.0.1

[LONARDO](#), [BATTISTONI](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [GALLONE](#)

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3 -*bis*.

1. Al fine di migliorare il sistema di tracciabilità del latte e dei derivati caseari, di implementare sistemi di monitoraggio della derivazione geografica di provenienza dei prodotti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, è istituito un Fondo per la ricerca scientifica con dotazione annua di 3 milioni di euro.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare appositi bandi destinati alle finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Articolo 4.

*(Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)*

1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

10-*ter*. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-*bis*, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai



relativi crediti:

- a) i termini di prescrizione;
- b) le procedure di riscossione coattiva;
- c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

*10-quater.* Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA o dalle regioni e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

*10-quinquies.* Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

*10-sexies.* Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019. Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTO

#### 4.1

[BITI](#), [TARICCO](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [MARGIOTTA](#)

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4  
4.0.1

[MIRABELLI](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-ter.

*(Maggiore tutela del latte, della mozzarella e della bufala mediterranea italiana)*

1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della bufala mediterranea italiana di cui alla legge n. 292 del 27 dicembre 2002 e della maggiore tutela del consumatore della tracciabilità del latte e della mozzarella di bufala, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono ad adottare nuovi piani straordinari di intervento anche in deroga per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino con l'attivazione delle speciali procedure stabilite dalla legge n. 292 del 27 dicembre 2002, dall'articolo 1 comma 1073 della legge 27 dicembre 2006, dalla L.R. 31 marzo 2017 n. 10 della



Campania, dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

2. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono inoltre alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati del latte e della mozzarella di bufala per la lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio, con l'attuazione delle speciali procedure stabilite dall'articolo 4 della legge 11 agosto 2014 n. 116 e dal Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017».

#### 4.0.2

[DE SIANO](#), [CARBONE](#), [CESARO](#)

##### Id. em. 4.0.1

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4- *ter*.

*(Maggiore Tutela del Latte, della Mozzarella e della Bufala Mediterranea Italiana)*

1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 292 e della maggiore tutela del consumatore della tracciabilità del Latte e della Mozzarella di Bufala, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono ad adottare nuovi piani straordinari di intervento anche in deroga per il contenimento e reradiazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino con l'attivazione delle speciali procedure stabilite dalla legge 27 dicembre 2002 n. 292, dalla legge 27 dicembre 2006 articolo 1 comma 1073, dalla L.R. della Campania 31 marzo 2017 n. 10, dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono inoltre alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati del Latte e della Mozzarella di bufala per la lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio, con l'attuazione delle speciali procedure stabilite dall'Articolo 4 della Legge 11 agosto 2014 n. 116; e dal Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017».

#### 4.0.100 (già 4-bis.0.3)

[LONARDO](#), [BATTISTONI](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [GALLONE](#)

##### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4- *ter*.

*(Maggiore Tutela della Bufala Mediterranea Italiana)*

1. Ai fini della maggiore tutela della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la tutela della sanità animale e della salute pubblica, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale della Campania d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo e con il Ministero della Salute, adotta una nuova campagna informativa ed un nuovo piano straordinario per il contenimento e la eradicazione

della brucellosi e della tubercolosi del bestiame bufalàio, le cui misure restano in vigore fino al raggiungimento delle condizioni per il riconoscimento di regione ufficialmente indenne e che preveda nelle aziende bufaline l'utilizzo di procedure diagnostiche ufficiali adeguate alla specie, l'incremento delle condizioni di biosicurezza e l'identificazione di aree a rischio dove introdurre misure straordinarie per le movimentazioni degli animali. La Giunta regionale della Campania nell'ambito del piano di sviluppo rurale prevede misure a sostegno delle aziende bufaline per l'adeguamento delle condizioni di biosicurezza e il ripopolamento di quelle che hanno subito abbattimenti a seguito dell'insorgenza di focolaio».

**ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**Articolo 4-bis.**

*(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale)*

1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione.

ORDINI DEL GIORNO

**G4-bis.1**

[D'ANGELO](#), [MOLLAME](#), [AGOSTINELLI](#), [NATURALE](#), [TRENTACOSTE](#), [ANASTASI](#),  
[CASTALDI](#), [Giuseppe PISANI](#), [FATTORI](#), [DONNO](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 4-bis del disegno di legge in esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu»;

in particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione;

secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute, la febbre catarrale degli ovini è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. L'agente eziologico è un virus della famiglia *Reoviridae*, genere *Orbivirus*, del quale si conoscono 24 differenti sierotipi. Attualmente in Italia la malattia è presente con diversi sierotipi, responsabili di epidemie a partire dal 2000;

tale patologia è tipica delle zone calde, comprese tra il 35° parallelo sud e il 40° parallelo

nord). È diffusa in tutto il continente africano e, dal 2000, l'infezione ha interessato molti Paesi europei del Mediterraneo. Attualmente, infatti, ha superato i suoi confini geografici di riferimento e interessa oltre ai Paesi dell'Europa Mediterranea anche quelli dell'Europa continentale, diffondendosi fino alla Svezia e alla Finlandia;

considerato che:

rispetto alla predetta malattia, in Sicilia e in Sardegna si sono registrati i casi più gravi;

durante lo scorso marzo, in Sardegna, si sono registrati nuovi focolai del virus nella zona della Gallura, fino ad estendersi anche nel centro e nella parte meridionale dell'isola;

nel mese di febbraio 2019, nel territorio di Ragusa il virus in parola ha creato non pochi problemi agli allevatori. Nel mese di marzo, inoltre, nuovi focolai si sono registrati nel territorio di Noto in provincia di Siracusa,

impegna il Governo:

a valutare, anche mediante una conseguente azione di revisione normativa, i possibili effetti negativi discendenti dalla discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome riguardo la movimentazione degli animali della specie bovina, al fine di scongiurare eventuali effetti dannosi alla commercializzazione del bestiame ed evitare possibili speculazioni commerciali, in un'ottica omogeneità del territorio ai fini della movimentazione animale.

#### **G4-bis.1 (testo 2)**

D'Angelo, Mollame, Agostinelli, Naturale, Trentacoste, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, [Marilotti](#) (\*)

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

l'articolo 4-*bis* del disegno di legge in esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu»;

in particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione;

secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute, la febbre catarrale degli ovini è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. L'agente eziologico è un virus della famiglia *Reoviridae*, genere *Orbivirus*, del quale si conoscono 24 differenti sierotipi. Attualmente in Italia la malattia è presente con diversi sierotipi, responsabili di epidemie a partire dal 2000;

tale patologia è tipica delle zone calde, comprese tra il 35° parallelo sud e il 40° parallelo nord). È diffusa in tutto il continente africano e, dal 2000, l'infezione ha interessato molti Paesi europei del Mediterraneo. Attualmente, infatti, ha superato i suoi confini geografici di riferimento e interessa

oltre ai Paesi dell'Europa Mediterranea anche quelli dell'Europa continentale, diffondendosi fino alla Svezia e alla Finlandia;

considerato che:

rispetto alla predetta malattia, in Sicilia e in Sardegna si sono registrati i casi più gravi;

durante lo scorso marzo, in Sardegna, si sono registrati nuovi focolai del virus nella zona della Gallura, fino ad estendersi anche nel centro e nella parte meridionale dell'isola;

nel mese di febbraio 2019, nel territorio di Ragusa il virus in parola ha creato non pochi problemi agli allevatori. Nel mese di marzo, inoltre, nuovi focolai si sono registrati nel territorio di Noto in provincia di Siracusa,

impegna il Governo:

a valutare, anche mediante una conseguente azione di monitoraggio, i possibili effetti riguardo la movimentazione degli animali della specie bovina, al fine di scongiurare eventuali effetti dannosi alla commercializzazione del bestiame ed evitare possibili speculazioni commerciali, in un'ottica di omogeneità del territorio ai fini della movimentazione animale.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## G4-bis.2

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

### Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

il lavoro di prevenzione e sorveglianza sanitaria portato avanti negli anni dal Ministero della Salute, anche attraverso il Sistema Nazionale delle Reti di Sorveglianza Epidemiologica, relativamente nello specifico in merito alla febbre catarrale degli ovini («Lingua blu» o «*Blue Tongue*»), ha creato le premesse per un notevole miglioramento delle condizioni di contesto nel nostro paese e ridotto in modo importante i rischi connessi a questa malattia infettiva;

la febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come «*blue tongue*», è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) e non è una zoonosi e pertanto non infetta l'uomo e non esiste alcun pericolo di infezione né per contatto né attraverso il consumo del latte e della carne;

la creazione di una unica area omogenea, non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina, riduce in modo significativo le criticità connesse alla movimentazione che erano connesse alle restrizioni precedentemente in essere;

i bovini giocano un ruolo rilevante nell'epidemiologia di questa infezione infatti questi se infettati dal vettore, presentano una fase viremica molto lunga, fino a 60 giorni post infezione, costituendo, pertanto, un potenziale serbatoio del virus in grado di garantire all'infezione il superamento dei periodi di freddo invernale nelle zone temperate;

risulta quindi necessario accompagnare l'avvio di questa nuova fase di gestione delle movimentazioni con una intensificazione del lavoro di prevenzione e di sorveglianza per prevenire qualunque situazione di emergenza,

impegna il Governo:

ad intensificare l'attività di sorveglianza, soprattutto per le movimentazioni dalle aree maggiormente a rischio, e l'attività di prevenzione generale, in particolare attraverso il controllo sierologico su animali e allevamenti sentinella, che attraverso la sorveglianza clinica sulle specie sensibili alla malattia, e la sorveglianza entomologica di monitoraggio delle popolazioni di insetti vettori, può permettere di prevenire eventuali nuove situazioni di emergenza.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4-  
BIS

**4-bis.0.1**

[LONARDO](#), [BATTISTONI](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [GALLONE](#)

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4- *ter*.

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2, sostituire il quarto e quinto periodo, con il seguente: "Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali, in caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio"».

**4-bis.0.2**

[LONARDO](#), [BATTISTONI](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [GALLONE](#)

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4- *ter*.

1. Al fine di contenere ed arginare i danni provocati alle produzioni agricole da animali problematici ed invasivi delle specie: domestiche, sinantropiche e selvatiche, le Regioni promulgano appositi atti normativi con i quali demandano la gestione ed il controllo ai Servizi Veterinari delle AASSLL con la collaborazione di tutti gli enti coinvolti».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

*(Integrazione del Fondo indigenti)*

1. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi e massima di dieci mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento, con relativo porzionamento sottovuoto.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

EMENDAMENTI

### 5.1

[MAGORNO](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [SBROLLINI](#)

#### Respinto

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «con stagionatura minima», sino a: «sottovuoto».*

### 5.2

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

#### Id. em. 5.1

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «con stagionatura minima», sino a: «sottovuoto».*

### 5.3

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

#### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole da: «con stagionatura minima», fino alla fine del comma, con le seguenti: «le cui caratteristiche qualitative sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

## Capo II

### MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO

#### ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Articolo 6.

*(Gelate nella regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore



della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

## 6.1

### DE BONIS

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «della regione Puglia», inserire le seguenti: «e della regione Basilicata»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «La regione Puglia può», con le seguenti: «Le regioni Puglia e Basilicata possono».*

## G6.1

Croatti, Agostinelli, Naturale, Trentacoste, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, [Marilotti](#) (\*)

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018;

la normativa di riferimento in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole è contenuta nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato, di recente, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è istituito il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), chiamato ad intervenire per prevenire: danni alle produzioni agricole e zootecniche; danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Sono altresì inclusi eventi di portata catastrofica, epizootie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti;

gli interventi previsti dalla richiamata disciplina sono di tre tipologie: misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi, dette misure *ex ante*; gli interventi compensativi, quali misure *ex post*, ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica;

con specifico riferimento agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, essi sono concessi alle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e consistono in: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso; proroga delle operazioni di crediti agrario; agevolazioni previdenziali;

sul tema, sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni e alle strutture che sono

ammessi all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione; sono altresì esclusi dagli aiuti le grandi imprese, le imprese in difficoltà, salvo il caso dei danni per avversità naturali, e i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea;

considerato che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori di tutte le regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate dal 25 febbraio al 5 marzo 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, attraverso appositi interventi normativi, che le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 25 febbraio al 5 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## G6.2

[SBROLLINI](#), [D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#)

### Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Veneto, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Veneto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di



accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

### **G6.3**

[MANCA](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso;

ad incrementare per il finanziamento delle suddette misure la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di 10 milioni di euro per l'anno 2019, attraverso la corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### **G6.3 (testo 2)**

[MANCA](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

#### **G6.4**

[MANCA](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### **G6.5**

[D'ALFONSO](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

### **Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Abruzzo, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Abruzzo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

### **G6.6**

Lomuti, Mollame, Agostinelli, Trentacoste, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, Gallicchio, [Marilotti](#) (\*)

### **Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018;

considerato che:

le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza, nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018, hanno subito forti gelate che hanno compromesso duramente il comparto primario, provocando ingenti danni;

i danni accertati riguardano, in particolar modo, le seguenti produzioni: cavoli, carciofi, finocchi, fave, insalata, piselli, pomodoro, prezzemolo, rape, olivo, arance, clementine, pesche,

albicocche, susine;

con deliberazione n. 447 del 25 maggio 2018, la Giunta della Regione Basilicata:

1) delimitava, con riferimento alle predette gelate, le aree dei Comuni danneggiati in seguito alle risultanze degli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati;

2) approvava l'allegato contenente la quantificazione e la determinazione delle provvidenze relativamente alla provincia di Matera e alla provincia di Potenza;

3) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la declaratoria di eccezionalità degli eventi;

4) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deroga al piano assicurativo agricolo 2018, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 anche alle aziende agricole con danni subiti alle produzioni assicurabili ma non assicurate, atteso che al momento del verificarsi dell'evento dannoso le assicurazioni non erano ancora attivabili;

5) si avvaleva della facoltà di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

6) individuava le provvidenze concedibili, sulla base delle assegnazioni ministeriali;

7) trasmetteva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deliberazione stessa, unitamente alla relazione e alle schede tecniche depositate presso il competente Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali e allo Sviluppo della proprietà;

8) dava mandato ai competenti uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per i conseguenti adempimenti;

nella deliberazione in parola veniva precisato che l'attività di delimitazione delle aree danneggiate dall'evento nei giorni 27-28 febbraio 2018 veniva interrotta dal sopravvenire della successiva gelata dei giorni 22-23 marzo 2018. Quest'ultimo fenomeno calamitoso, avendo causato danni su aree diverse da quelle colpite dall'evento precedente, determinava l'esigenza di eseguire una ulteriore verifica delle aree danneggiate ed un complessivo protrarsi delle operazioni di delimitazione;

considerato, infine, che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate nei mesi di febbraio e marzo del 2018,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, attraverso appositi interventi normativi anche di natura derogatoria, che le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, accedano agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con risorse a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**G6.7**

**DE BONIS**

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

con atto n. 4-01074, pubblicato il 9 gennaio 2019, nella seduta n. 78, lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo riguardante le gelate del marzo 2018 che hanno colpito la Regione Puglia, causando danni agli oliveti;

tale evento danneggiò circa 90.000 ettari olivicoli nelle aree ubicate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e sociooccupazionale;

la Regione Puglia non rientrò nel decreto di allora per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite da eventi calamitosi perché non aveva avviato regolarmente l'iter di riconoscimento dello stato di calamità;

considerato che:

all'articolo 6 del presente decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, si legge: «Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.»;

nel citato decreto-legge la Regione Basilicata, che aveva invece presentato entro i termini richiesti il riconoscimento dello stato di calamità, non è compresa,

impegna il Governo:

ad estendere anche alla regione Basilicata la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

## **G6.7 (testo 2)**

[DE BONIS](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

con atto n. 4-01074, pubblicato il 9 gennaio 2019, nella seduta n. 78, lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo riguardante le gelate del marzo 2018 che hanno colpito la Regione Puglia, causando danni agli oliveti;

tale evento danneggiò circa 90.000 ettari olivicoli nelle aree ubicate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e

sociooccupazionale;

la Regione Puglia non rientrò nel decreto di allora per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite da eventi calamitosi perché non aveva avviato regolarmente l'iter di riconoscimento dello stato di calamità;

considerato che:

all'articolo 6 del presente decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, si legge: «Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.»;

nel citato decreto-legge la Regione Basilicata, che aveva invece presentato entro i termini richiesti il riconoscimento dello stato di calamità, non è compresa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere anche alla regione Basilicata la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

## G6.8

[MARGIOTTA](#), [PITTELLA](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Basilicata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



## G6.9

[SUDANO](#), [FARAONE](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

### Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

il provvedimento in esame per quanto migliorato continua a non affrontare adeguatamente alcune emergenze territoriali che riguardano in particolare alcune aree del Paese;

tra i territori non adeguatamente supportati vi è sicuramente quello della Sicilia in considerazione del mancato riconoscimento di alcune emergenze per il comparto agro alimentare che rappresenta una voce, importantissima nella economia regionale e per quota parte anche per quella nazionale;

il mancato riconoscimento dei danni dovuti alle piogge alluvionali nel corso del 2018 rappresenta un *vulnus* da colmare così come è l'intero comparto che va supportato per affrontare le sfide di modernizzazione e competitività del settore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare tempestivamente un tavolo istituzionale per il comparto agricolo siciliano, aperto alle organizzazioni di categoria, al fine di riconoscere i danni dovuti alle piogge alluvionali per il periodo di cui in premessa e per affrontare le principali criticità che attanagliano il comparto agricolo territoriale partendo dal sistema logistico, delle infrastrutture, del credito e del sistema assicurativo, con particolare attenzione anche alla tutela delle filiere di qualità, dei marchi DOP e IGP per una loro adeguata promozione e valorizzazione.

### EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6 6.0.100 (già 9.0.9)

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [MARGIOTTA](#)

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Gelate nelle regioni nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni italiane, ad esclusione della Puglia per cui si applica l'articolo 6 del presente decreto-legge, che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità

degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione dei comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 6.0.101 (già 9.0.8)

[MARGIOTTA](#), [PITTELLA](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6- bis.**

***(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo del 2018)***

**1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.**

2. La Regione Basilicata può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 6.0.1

[DE BONIS](#)

**Precluso**



*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis. 1.**

*(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Basilicata può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

#### **6.0.102 (già 9.0.1)**

[MANCA](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [MARGIOTTA](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6- bis.**

*(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo del 2018)*

**1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.**

2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

**«2-bis.** Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

**2-ter.** Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **6.0.103 (già 9.0.2)**

[AIMI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [GASPARRI](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

**6.0.104 (già 9.0.3)**

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

**6.0.105 (già 9.0.4)**

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

**Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Gelate nella regione Piemonte nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Piemonte che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno

sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Piemonte delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

### **6.0.106 (già 9.0.5)**

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Gelate nella regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Veneto che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Veneto delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

### **6.0.107 (già 9.0.10)**

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [GASPARRI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

Art. 6 -*bis*.

*(Eccezionali eventi atmosferici nell'agro pontino del novembre 2018)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori dell'agro Pontino che hanno subito danni dagli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2018, anche nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Lazio delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

### 6.0.108 (già 9.0.6)

[SUDANO](#), [FARAONE](#), [Assuntela MESSINA](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#),  
[MARGIOTTA](#)

#### Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Interventi a sostegno del comparto agricolo siciliano)*

1. Le imprese agricole ubicate sul territorio della regione Sicilia, che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi, ed in particolare per le piogge alluvionali, nei periodi compresi tra i mesi di giugno e novembre 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 6.0.109 (già 9.0.7)

[FARAONE](#), [SUDANO](#), [Assuntela MESSINA](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#),  
[MARGIOTTA](#)

#### Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Interventi per la regione Sicilia)*

1. Le procedure di cui all'articolo 6 sono altresì utilizzate in favore delle aziende agricole ubicate nel territorio della regione Sicilia che hanno subito danni a seguito delle piogge alluvionali verificatesi nel periodo compreso dal giugno al novembre 2018, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ARTICOLO 6-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6-bis.

*(Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia)*

1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.
2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

**6-bis.1**

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [Assuntela MESSINA](#), [MARGIOTTA](#), [BELLANOVA](#)

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6-bis - *(Contributi per la ripresa produttiva degli opifici)* - 1. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, e in quelli colpiti dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 nella regione Puglia, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare a progetti:

- a) di ammodernamento per le imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario;
- b) o di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname;

attraverso le seguenti agevolazioni:

- a) concessione di contributi a fondo perduto per la rottamazione e sostituzione degli impianti esistenti per l'attività di frantoio di cui alla lettera a) del presente comma;
- b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui alla lettera b) del presente comma;
- e) esenzione dalle imposte municipali proprie per anni 5 per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;
- d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 150 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di ammodernamento o riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del

beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma;

e) per le imprese di cui alla lettera a) del presente comma, che optano per la prosecuzione dell'attività di frantoio, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, si prevede altresì un contributo a fronte del mancato reddito, da corrisponderci per 3 annualità, a partire dal primo anno seguente al completamento degli investimenti di cui alla lettera a) del presente comma, commisurato al minore fatturato di ogni annata in oggetto, in rapporto alla media delle ultime tre annate anteriori alla campagna 2018.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nel rispetto del limite di cui al comma 1.

4. Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

5. Agli oneri previsti per l'attuazione dei commi 1 e 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) per 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) per 32 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) per 50 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

## G6-bis.1

Romano, Agostinelli, Naturale, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, [Marilotti](#) (\*)

### Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge,» con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 6-bis, comma 1, del disegno di legge in esame, riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

il comma 2 del citato articolo demanda la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per il solo anno 2019. Il comma 3, inoltre, dispone che il contributo sia erogato ai sensi della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di stato di importanza minore, cosiddetti aiuti «*de minimis*»;

considerato che:

è necessario concedere il contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, di cui all'articolo 6-bis, per almeno un biennio, e non solo per il 2019, in favore di un settore che, seppur in misura e in maniera differenti, risulta flagellato da numerose avversità, dalla batteriosi alle calamità atmosferiche;

è di tutta evidenza che la difficile congiuntura economica che il territorio pugliese sta affrontando non esaurirà i propri effetti negativi nel solo 2019;

rispetto al 2016, in Puglia, si è registrato un calo di occupazione per i braccianti agricoli pari a cinquemila unità e nel futuro si pronostica un aggravamento della situazione. Solo nella provincia di Lecce si ipotizza, già dal prossimo anno, una riduzione del 30% delle giornate lavorate in ambito agricolo;

l'andamento economico, quindi, risulta destinato a peggiorare. Al proposito, la manodopera occupata nella provincia di Lecce, attualmente stimata in circa ventimila braccianti, potrebbe subire tagli, con numerosi ulteriori impatti negativi sull'intero indotto;

il comparto agricolo rappresenta uno degli elementi trainanti della nostra economia e, come tale, deve essere adeguatamente supportato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere di almeno una annualità il contributo in conto capitale a favore dei frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato.



(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

## **G6-bis.2**

Mollame, Castaldi, Fattori, Naturale, Donno, [Marilotti](#) (\*)

### **Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, 11. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto, premesso che:

il Capo II del disegno di legge in esame reca misure di sostegno al settore olivicolo-oleario volte a contrastare la grave crisi delle imprese operanti nel settore. La predetta crisi è stata causata, specie nel territorio pugliese e in quelli limitrofi, dal perdurare di eventi atmosferici avversi eccezionali, quali le gelate del febbraio e marzo 2018, e da infezioni di organismi nocivi, come il batterio *Xylella fastidiosa*;

in particolare, l'articolo 6-*bis* del disegno di legge in parola riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

rappresentano parte integrante del settore olivicolo-oleario i sansifici, ovvero quelle imprese che svolgono l'attività di estrazione di olio di sansa dalle sanse vergini di oliva che costituiscono un sottoprodotto del processo di molitura delle olive per l'estrazione dell'olio di oliva effettuato dal frantoio;

considerato che:

se la produzione dei frantoi subisce gli effetti disastrosi di una serie di avversità quali, ad esempio, gelate, piogge alluvionali, organismi nocivi (*Xylella*) e mosca olearia, di conseguenza, anche la produzione di olio di sansa di oliva subisce, a cascata, gli effetti negativi di tali calamità, esponendo ad un serio rischio di fallimento i sansifici, i quali risultano privati della materia prima. A ciò si aggiunge che quest'ultimi, per far fronte ad una crisi di produttività, non possono ricorrere, a differenza dei frantoi, alle importazioni dall'estero della sansa vergine a causa di rigide disposizioni normative e fiscali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche per il tramite di azioni normative successive, che i sansifici siano inseriti tra la platea delle imprese destinatarie dei contributi economici e infrastrutturali concessi dallo Stato a favore dell'intero comparto olivicolo-oleario.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo



### **G6-bis.3**

[DAMIANI](#), [GALLONE](#), [RONZULLI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali) alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018;

l'articolo 6-bis prevede contributi pari ad 8 milioni per i soli frantoi pugliesi «che a causa delle gelate eccezionali... hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018»;

i criteri, le procedure e le modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate, sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

dalla lettura della norma sembrerebbe siano esclusi dai contributi i frantoi che non sono stati colpiti dalle gelate;

i frantoi pugliesi delle aree colpite dalla Xylella hanno in ogni caso subito una fortissima riduzione della propria attività,

impegna il Governo:

in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-bis del provvedimento, a consentire l'accesso ai fondi previsti dall'articolo 6-bis, anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della Xylella.

### **G6-bis.3 (testo 2)**

[DAMIANI](#), [GALLONE](#), [RONZULLI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali) alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018;

l'articolo 6-*bis* prevede contributi pari ad 8 milioni per i soli frantoi pugliesi «che a causa delle gelate eccezionali... hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018»;

i criteri, le procedure e le modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate, sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

dalla lettura della norma sembrerebbe siano esclusi dai contributi i frantoi che non sono stati colpiti dalle gelate;

i frantoi pugliesi delle aree colpite dalla Xylella hanno in ogni caso subito una fortissima riduzione della propria attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento, di consentire l'accesso ai fondi previsti dall'articolo 6-*bis*, anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della Xylella.

---

(\*) Accolto dal Governo

## ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 7.

*(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)*

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. *(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)*. -1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, e per la disciplina dell'istruttoria delle

relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

*2-bis.* Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

*2-quater.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità per la concessione del contributo di cui al comma *2-bis* e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e di decadenza.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro»;*

b) *al capoverso «Art. 4-bis», comma 3, sostituire le parole: «pari a 5 milioni», con le seguenti: «70 milioni».*

7.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «7 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «7 milioni di euro».*

7.4

[MAGORNO](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [SBROLLINI](#), [Assuntela MESSINA](#), [MARGIOTTA](#)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole da: «per l'anno 2019», fino alla fine del comma, con le seguenti: «per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 29 marzo 2019 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 29 marzo 2019».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019» aggiungere le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

### 7.3

[SBROLLINI](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#)

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

### 7.5

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

#### **Id. em. 7.3**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

### 7.6

[SBROLLINI](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [BELLANOVA](#), [MARGIOTTA](#), [Assuntela MESSINA](#),  
[STEFANO](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«I-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella* a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti».*

### 7.9

[DAMIANI](#), [GALLONE](#), [RONZULLI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

#### **Id. em. 7.6**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«I-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella* a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti».*

## 7.7

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [Assuntela MESSINA](#), [MARGIOTTA](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, è riconosciuto un contributo in conto capitale, nel rispetto dei limiti e con le medesime modalità di cui al comma 2, destinato alla copertura fino all'80 per cento degli investimenti produttivi effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Le imprese di cui al comma 2-bis, che hanno subito una riduzione del fatturato annuo del 2018 almeno pari al 25 per cento, rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività di un contributo a parziale o totale ristoro della perdita sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente».

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

*b) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'esenzione di cui all'articolo 4-bis, comma 2-quater, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come introdotto dal comma 1, è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.»;

*c) al comma 2, sostituire le parole: «del contributo di cui al comma 1, capoverso 1 con le seguenti: «dei contributi di cui al comma 1, capoversi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater».*

## 7.8

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alle imprese in crisi della filiera oleicolo-olearia sono concessi contributi in conto capitale, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, al fine di compensare la perdita di produttività e competitività, anche a causa degli eventi

atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.».

*Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 3, sostituire le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «pari a 10 milioni per l'anno 2019».*

## 7.10

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

## 7.11

[BITI](#), [TARICCO](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

### Id. em. 7.10

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

## 7.12

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [DAMIANI](#)

### Id. em. 7.10

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2.1. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

## G7.1

[BOTTICI](#), [MOLLAME](#), [AGOSTINELLI](#), [ANASTASI](#), [CASTALDI](#), [Giuseppe PISANI](#), [FATTORI](#),  
[DONNO](#)

### Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del disegno di legge in esame consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, l'accesso, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno;

ai sensi del comma 2-*ter* dell'articolo 7, inoltre, agli oneri suddetti si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

il comma 2-*quater* dell'articolo 7, poi, demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità per la concessione del contributo e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché dei relativi casi di revoca e decadenza;

tali commi sono stati aggiunti in sede di esame del disegno di legge in parola presso la Camera dei Deputati;

nel mese di settembre del 2018, nella provincia di Pisa si sono verificati degli incendi che hanno cagionato numerosi danni e grave nocumento ai cittadini delle aree colpite,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a riconoscere contributi per il sostegno degli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati distrutti o danneggiati siti nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che abbiano subito danni direttamente conseguenti dagli incendi che hanno colpito i suddetti comuni nel mese di settembre del 2018.

## ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 8.

*(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria)*

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:  
«Art. 18-*bis*. - *(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria)* - 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.
2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-*bis*, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle

piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

3. In applicazione dell'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

3. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente: «*c-ter*) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

## 8.1

[Ciampolillo](#), [Nugnes](#)

### Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

## 8.2

Ciampolillo, Nugnes, [Martelli](#) (\*)

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Art. 18- *bis*.

(*Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena*)

1. Il Servizio fitosanitario competente per territorio provvede all'isolamento fisico temporaneo delle piante presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015. Tali piante sono sottoposte a trattamenti di natura sperimentale aventi una durata minima di 24 mesi. Decorso tale periodo e in assenza di esiti positivi di natura scientifica, le piante infette sono sottoposte ad interventi di eradicazione.

2. I trattamenti e gli interventi di cui al comma 1 sono attuati secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio."».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.3



De Bonis, [Martelli](#) (\*)

## **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

### **"Art. 18- bis.**

*(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza)*

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia") presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori o agenti fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

3. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento della *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena, possono effettuare le analisi PCR *real-time*. I campioni sono spostati sul territorio dello Stato secondo le prescrizioni di cui ai protocolli ministeriali per la movimentazione di patogeni da quarantena.

4. La ricerca sul fenomeno *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena è libera. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento dell'infezione, possono esaminare, elaborare dati e piani in ordine al fenomeno *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena.

5. Nessuna pianta può essere dichiarata infetta dalla semplice osservazione visiva. L'eventuale presenza dell'organismo specificato, così come stabilito dagli Standard EPPO PM7/24 "Diagnostic Protocol for *Xylella fastidiosa*" e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 2352 del 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui ai commi 6 e 7 e ne rende pubblico l'accesso.

6. I proprietari dei terreni con piante dichiarate infette che ne facciano richiesta possono prendere visione delle analisi effettuate sui campionamenti. Gli esiti delle analisi devono essere rilasciati ed adottati secondo le disposizioni ISO 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di

prova e taratura". È fatto salvo il diritto del proprietario di effettuare delle analisi sulle piante oggetto di ingiunzione di abbattimento.

7. Al fine di tutelare la salute degli operatori agricoli, dei cittadini e dell'ambiente, nonché del settore delle produzioni con certificazione biologica, nessuna disposizione, ordinanza o regolamento può imporre ai proprietari di irrorare con fitofarmaci, non ammessi nelle pratiche di coltivazione biologica, le zone interessate da *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena.

8. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 8.4

De Bonis, [Martelli](#) (\*)

##### **Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 8.200

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

##### **Id. em. 8.4**

*Sopprimere il comma 1.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 8.5

Ciampolillo, Nuges, [Martelli](#) (\*)

##### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 1.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 8.201

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, capoverso "Art. 18- bis", comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**8.8**

De Bonis, [Martelli](#) (\*)

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere le parole:«ivi compresa la distruzione delle piante contaminate».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**8.6**

De Bonis, [Martelli](#) (\*)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.»;*

*b) al capoverso Art. 18-bis, sopprimere i commi 2 e 3.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**8.202**

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

**Precluso**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18*

maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.»;

*b) al capoverso Art. 18-bis, sopprimere i commi 2 e 3.*

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.203

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione».*

*b) al capoverso Art. 18-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale»;

*c) al capoverso Art. 18-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento della *Xylella fastidiosa*, possono effettuare le analisi PCR *real-time*. I campioni sono spostati sul territorio dello Stato secondo le prescrizioni di cui ai protocolli ministeriali per la movimentazione di patogeni da quarantena»;

*d) al capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. La ricerca sul fenomeno *Xylella fastidiosa* è libera. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento dell'infezione, possono esaminare, elaborare dati e piani in ordine al fenomeno *Xylella fastidiosa*.

3-ter. Nessuna pianta può essere dichiarata infetta dalla semplice osservazione visiva. L'eventuale presenza dell'organismo specificato, così come stabilito dagli Standard EPPO PM7/24 «*Diagnostic Protocol for Xylella fastidiosa*» e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 2352 del 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, è verificata mediante un'analisi molecolare e, in

caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati e ne rende pubblico l'accesso.

*3-quater.* I proprietari dei terreni con piante dichiarate infette che ne facciano richiesta possono prendere visione delle analisi effettuate sui campionamenti. Gli esiti delle analisi devono essere rilasciati ed adottati secondo le disposizioni ISO 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura». È fatto salvo il diritto del proprietario di effettuare delle analisi sulle piante oggetto di ingiunzione di abbattimento.

*3-quinquies.* Al fine di tutelare la salute degli operatori agricoli, dei cittadini e dell'ambiente, nonché del settore delle produzioni con certificazione biologica, nessuna disposizione, ordinanza o regolamento può imporre ai proprietari di irrorare con fitofarmaci, non ammessi nelle pratiche di coltivazione biologica, le zone interessate da *Xylella fastidiosa*. »;

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.7

De Bonis, [Martelli](#) (\*)

### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.»;*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.204

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il*

rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.9

[DE PETRIS](#), [NUGNES](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «anche monumentali».*

## 8.205

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da:«, in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica», con le seguenti:«compatibilmente con i principi costituzionali a tutela dei beni culturali e del paesaggio».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.206

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole:«, in deroga a», con le seguenti:«nel rispetto di».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.10

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla*

richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La normativa costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE *Habitat*, in materia di Valutazione di incidenza».

## 8.11

[MAGORNO](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [SBROLLINI](#)

### **Id. em. 8.10**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La presente disposizione costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE *Habitat*, in materia di Valutazione di incidenza».*

## 8.12

[DAMIANI](#), [GALLONE](#), [RONZULLI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

### **Id. em. 8.10**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La presente disposizione costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE *Habitat*, in materia di Valutazione di incidenza».*

## 8.207

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Anche in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, non è consentito rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.208

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Anche in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, non è mai consentito rimuovere le piante monumentali o di interesse storico».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.13

[Ciampolillo](#) (\*)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Per la durata di 50 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di variare la destinazione urbanistica dei terreni agricoli ricadenti nelle aree oggetto delle misure fitosanitarie ufficiali di cui al comma 1».*

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Nugnes e Martelli

## 8.14

De Bonis, [Martelli](#) (\*)

### Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis », sopprimere i commi 2 e 3.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.209

Buccarella, [Martelli](#) (\*)



**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 2.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**8.210**

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, dopo le parole: «organismi nocivi da quarantena» inserire le seguenti: «di cui sia stata accertata la presenza».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**8.211**

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sostituire le parole: «da 516 a euro 30.000» con le seguenti: «da 250 a euro 1.500».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**8.212**

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 2 sopprimere le parole:«Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**8.213**

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 2 sopprimere le parole:«aumentata del doppio».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.15

[Ciampolillo](#) (\*)

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 3.*

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Nugnes e Martelli

## 8.214

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### **Id. em. 8.15**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 3.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.215

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.216

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, dopo le parole: «dagli organismi nocivi di cui al presente decreto» inserire le seguenti: «di cui sia stata accertata la presenza».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.19

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

## 8.217

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### Id. em. 8.19

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.20

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria».

*Consequentemente al medesimo capoverso, al comma 4 sopprimere la parola: «umane».*

## 8.16

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia. Ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su

qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle Amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi».

## 8.17

[DAMIANI](#), [GALLONE](#), [RONZULLI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

### Id. em. 8.16

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle Amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi».

## 8.21

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

### Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*, sono stanziati ulteriori 400 milioni di euro.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede a valere: quanto a 100 milioni, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307; nonché, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020, per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli

della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 8.18

[DAMIANI](#), [GALLONE](#), [RONZULLI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

### Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*4-bis.* Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*, di cui al DM n. 1785 del 14 febbraio 2019, sono stanziati ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.

*4-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

*a)* quanto a 70 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

*b)* quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 nonché, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 15 luglio 2019, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino le suddette minori spese per gli anni 2020 e 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021, su proposta del Ministro della Economia e delle Finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dispone variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

## 8.218

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### Ritirato

*Sopprimere il comma 2.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 8.219

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### Respinto

*Sopprimere il comma 3.*

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## **G8.1 (testo 2)**

Quarto, Ortolani, L'Abbate, Agostinelli, Trentacoste, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Naturale, Donno, [Marilyotti](#) (\*)

### **Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

l'articolo 8-ter del provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione del batterio "*Xylella fastidiosa*";

dal 2013 l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha riscontrato su piante di ulivo la presenza del batterio "*Xylella fastidiosa*", patogeno da quarantena;

tale batterio si propaga attraverso la «cicala sputacchina» (*Philaenus spumarius*), insetto vettore ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa delle piante, trasporta il batterio su altri fusti impedendo l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino a causarne la morte;

a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e misure di eradicazione come previste dall'art. 6 della suddetta Decisione;

rilevato che:

all'interno della zona delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto, sono presenti ulivi monumentali che costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per il nostro Paese;

gli ulivi monumentali sono veri e propri monumenti paesaggistici, la cui longevità è di estrema importanza anche sotto il profilo economico-produttivo per il rilevante patrimonio genetico di cui sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici;

la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

la Piana degli Ulivi, compresa nella zona costiera pugliese da Carovigno fino a Monopoli nord, è un'area olivicola di inestimabile valore storico e paesaggistico meritevole di particolare tutela;

il valore storico, ambientale, paesaggistico e di tenuta idrogeologica dei pendii è costituito dagli uliveti nel loro complesso e non solo dalla presenza di singoli alberi monumentali;

considerato che:

è possibile effettuare una eradicazione "chirurgica" dei soli ulivi infetti, salvaguardando le piante limitrofe non infette attraverso: a) un monitoraggio costante della presenza dell'infezione, mediante analisi molecolare; b) interventi idonei ad abbassare la popolazione del vettore e la sua diffusione attraverso l'utilizzo di buone pratiche agricole, di diserbo meccanico e pirodiserbo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, di antagonisti biologici, sia nei campi privati che nelle aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, fossi, canali, lame, aree marginali, aree urbane;

considerato che:

è tecnicamente possibile intervenire efficacemente affinché un albero infetto non costituisca fonte di inoculo, attraverso un rigoroso isolamento fisico, consistente anche nella protezione della chioma con rete idonea ad impedire l'accesso e la diffusione degli insetti vettore;

è tecnicamente possibile agevolare la formazione di una nuova chioma, prima che il batterio raggiunga la ceppaia, attraverso sovrainnesti con varietà resistenti;

è opportuno, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

1) mettere in atto, d'intesa con gli Enti preposti, un programma efficace e continuo di monitoraggio, con campionamenti frequenti e analisi molecolari, degli uliveti pugliesi, compresi quelli ubicati nelle aree infette e non infette, con particolare riguardo per quelli che si trovano entro un raggio di 500 metri dagli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto;

2) promuovere la ricerca scientifica finalizzata: alla lotta al batterio e agli insetti capaci di trasmetterlo; alla ricerca di cultivar resistenti al batterio, principalmente autoctone e nel rispetto della biodiversità, per nuovi impianti e/o sovrainnesti; alle sperimentazioni per rendere maggiormente resistenti le piante colpite dal Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo (CoDiRO), che insistono nella zona infetta; al monitoraggio fisico-chimico-biologico atto ad effettuare una diagnosi precoce del CoDiRO, e utile per comprendere le concause e le modalità di propagazione dell'infezione da *Xylella*;

3) promuovere le buone pratiche agronomiche, di concerto con gli operatori del settore olivicolo, per la gestione del suolo, le cure colturali, l'irrigazione quando necessaria, la fertilizzazione, la difesa sanitaria, il diserbo e la raccolta;

4) valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedano la rimozione delle piante in un dato areale, la possibilità di attribuire all'intero uliveto e non solo a singole piante, un interesse storico, al fine di salvaguardare l'olivicoltura e il paesaggio, laddove un uliveto, nel suo insieme, mostri caratteri peculiari pregevoli;

5) valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante nelle zone di versante, morfologicamente fragili, la possibilità di attribuire all'intero uliveto, una importanza ambientale, al fine di scongiurare, tramite un espianto selettivo dei soli ulivi infetti e fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria, l'insacco di gravi dissesti idrogeologici a causa dell'eradicazione degli ulivi;

6) adottare idonee misure di contenimento anche nell'ambito della zona infetta, con particolare riguardo alle aree non ancora completamente compromesse;

7) avviare urgentemente un'interlocuzione con la Commissione Europea, d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli Enti territoriali, gli Enti di ricerca e la comunità scientifica, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, finalizzata alla rimodulazione delle decisioni e di qualsivoglia atto normativo vincolante assunti in sede unionale in relazione alla presenza del batterio *Xylella* nel nostro Paese, con lo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali, compresi quelli infetti, presenti nella zona cuscinetto, nella zona di contenimento e nella Piana degli Ulivi, tramite sovrainnesti, se necessari, e rigorosi isolamenti fisici, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria,

impegna il Governo:

a valutare di mettere in atto le misure citate in premessa.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

## G8.2

Ciampolillo, [Nugnes](#) (\*)

### Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

considerato che:

la *Xylella fastidiosa* è un batterio da quarantena riportato nella lista A1 della European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO) e il suo ritrovamento è stato accertato - per la prima volta in Europa ad ottobre 2013, da parte del CNR e dell'Università di Bari, a seguito di segnalazioni, da parte di diversi agricoltori e tecnici della Regione Puglia, di casi sempre più frequenti di disseccamenti molto gravi di oliveti mai riscontrati negli anni precedenti;

unitamente al contrasto della diffusione di organismi nocivi per le piante, ivi compresi i patogeni da quarantena, è necessario altresì assicurare la protezione del territorio anche dal punto di vista naturalistico e paesaggistico;

in particolare, il territorio pugliese ha diritto di conservare la propria biodiversità nonché un habitat non compromesso né alterato da misure invasive che rischiano di compromettere irreversibilmente gli equilibri ambientali;

in questo senso, nella lotta al batterio è necessario adottare misure sostenibili che non pregiudichino la conservazione dei tratti caratterizzanti di un'intera area e dei rischi connessi;

è altresì importante sostenere ricerche finalizzate a sostenere gli agricoltori non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo della diffusione delle buone pratiche colturali, al fine di aumentare le difese naturali della pianta, incentivando pratiche virtuose di recupero e di riuso in agricoltura,

impegna il Governo:

ad effettuare qualsiasi attività utile o necessaria per favorire l'applicazione di rimedi contro il batterio *Xylella* che non preveda il taglio e l'eradicazione delle piante, assicurando la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## G8.3



[DAMIANI](#), [GALLONE](#), [RONZULLI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

### **Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

gli articoli da 8 a 8-*quater* del provvedimento contengono misure a sostegno del settore olivicolo colpito batterio della Xylella fastidiosa;

le associazioni degli agricoltori, in considerazione della vastità dell'area colpita dall'emergenza e della complessità dei problemi da affrontare, hanno avanzato la richiesta di affidare ad un Commissario straordinario la realizzazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia, con il compito di attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, avocando i poteri delle amministrazioni competenti qualora le stesse fossero inadempienti;

al Commissario straordinario dovrebbero anche competere le misure per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da Xylella e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire, come richiesto dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative, la figura un Commissario straordinario per la gestione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia e delle risorse da questo previste, nonché di quelle stanziati dal presente provvedimento.

### **G8.4**

[DAMIANI](#), [GALLONE](#), [RONZULLI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

### **Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

gli articoli da 8 a 8-*quater* del provvedimento contengono misure a sostegno settore olivicolo colpito batterio della Xylella fastidiosa;

in particolare, l'articolo 8-*ter*, contiene misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa;

appare opportuno semplificare le procedure per l'eradicazione delle piante infette nelle aree interessate dal batterio, consentendo ai proprietari o ai gestori dei terreni di poter procedere di propria iniziativa, anche al fine di poter accedere più rapidamente alle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 8-*quater*,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire nelle zone infette dal batterio della Xylella fastidiosa l'eradicazione delle piante contaminate su richiesta dell'interessato, prevedendo il silenzio - assenso delle amministrazioni competenti ivi comprese quelle incaricate della vigilanza sulle aree protette, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa e prevedendo altresì che gli accertamenti di merito della pubblica autorità siano effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.

## G8.5

[STEFANO](#), [Assuntela MESSINA](#), [BELLANOVA](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

### Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premessi che:

per favorire la ripresa economica delle imprese dell'intero comparto agricolo della filiera olivicolo-olearia nei tenitori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa risulta necessario approvare ulteriori misure finanziate mediante l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di almeno 30 milioni e in particolare:

finanziare i progetti per rilanciare l'attività olivicolo olearia e la continuità produttiva dei frantoi, soprattutto in zona infetta, e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a progetti di consolidamento e di rilancio dell'attività olivicolo olearia e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

prevedere per i frantoi la concessione di contributi a fondo perduto per l'ammodernamento o la rottamazione degli impianti esistenti;

favorire l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle attività olivicole olearie o in caso di nuova attività economica;

ai fini delle imposte sui redditi sarebbe opportuno riconoscere un adeguato ammortamento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicola olearia e di riconversione, con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica;

è importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione mediante l'accesso agli interventi indennizzatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per tale motivo risulta opportuno un adeguato rifinanziamento del suddetto Fondo di solidarietà per il triennio 2019-2021,

impegna il Governo:

ad adottare le misure elencate in premessa necessarie per garantire il recupero della capacità produttiva o la riconversione del settore olivicolo oleario e la ripresa economica dei territori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa.

## G8.6

[TARICCO](#), [STEFANO](#), [Assuntela MESSINA](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

### Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

per favorire la ripresa economica delle imprese dell'intero comparto agricolo della filiera olivicolo-olearia nei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*, e salvaguardare le potenzialità di trasformazione valorizzazione della produzione olivicola da parte della filiera stessa, ed in particolare per salvaguardare il potenziale dei frantoi, che potrebbero, a causa della penuria di produzione olivicola da trasformare, in questa stagione e nelle annate che precederanno la piena ripresa produttiva, in assenza di adeguato sostegno essere costrette ad abbandonare P attività, ed essere di fatto forzosamente orientate ad una riconversione produttiva, disperdendo una capacità imprenditoriale e un potenziale produttivo che saranno fondamentali per assecondare una ripartenza del settore, risulta necessario approvare ulteriori misure finanziate mediante l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di almeno 30 milioni, in particolare per:

- finanziare i progetti per rilanciare l'attività olivicolo olearia e la continuità produttiva dei frantoi, soprattutto in zona infetta, e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

- concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a progetti di consolidamento e di rilancio dell'attività olivicolo olearia e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

- prevedere per i frantoi la concessione di contributi a fondo perduto per l'ammodernamento o la rottamazione degli impianti esistenti;

- favorire l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle attività olivicole olearie o in caso di nuova attività economica;

- ai fini delle imposte sui redditi sarebbe opportuno riconoscere un adeguato ammortamento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicolo olearia e di riconversione, con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica;

- è importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione mediante l'accesso agli interventi indennizzatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per tale motivo risulta opportuno un adeguato rifinanziamento del suddetto Fondo di solidarietà per il triennio 2019 - 2021,

impegna il Governo:

ad adottare le misure elencate in premessa necessarie per garantire il mantenimento ed il recupero della capacità produttiva o la riconversione del settore olivicolo oleario e la ripresa economica dei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*.

## G8.7

[Assuntela MESSINA](#), [STEFANO](#), [BELLANOVA](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

il settore vivaistico è stato profondamente danneggiato, sia direttamente che indirettamente in termini di immagine e di percezione qualitativa dagli effetti del batterio della *Xylella fastidiosa*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare le opportune risorse per interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato dalla *Xylella fastidiosa* e allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 8-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-bis.

*(Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)*

1. Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dal seguente: «5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000».

EMENDAMENTI

**8-bis.1 (testo 2)**

De Bonis, [Martelli](#) (\*)

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**8-bis.2**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

**Id. em. 8-bis.1 (testo 2)**

*Sopprimere l'articolo.*

**8-bis.200**

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

**Id. em. 8-bis.1 (testo 2)**

*Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 8-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-ter.

*(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)*

1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.
3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «patrimonio comunale» sono inserite le seguenti: «nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*».
4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regola le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta area.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**8-ter.1**

De Bonis, [Martelli](#) (\*)

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 8-ter.200

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

#### **Id. em. 8-ter.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 8-ter.2

De Bonis, [Martelli](#) (\*)

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8- *ter.*

*(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)*

1. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 8-ter.201

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa» con le seguenti: «all'estirpazione di olivi dichiarati infetti situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 8-ter.202

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **8-ter.203**

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale» *con le seguenti:* «compatibilmente con i principi costituzionali a tutela dei beni culturali e del paesaggio e a tutela dell'ambiente e della salute».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **8-ter.204**

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «in deroga a» *con le parole:* «nel rispetto di».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **8-ter.3**

[Assuntela MESSINA](#), [STEFANO](#), [BELLANOVA](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#),  
[MARGIOTTA](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:* «a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti provenienti da vivai accreditati della regione Puglia o di altre specie vegetali e che si provveda alla tracciabilità delle nuove piantine sul portale regionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it). Il presente comma si applica anche alle pratiche di espianto, già protocollate presso gli uffici competenti,

ad oggi non ancora concluse».

#### **8-ter.4**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti, provenienti da vivai accreditati».

#### **8-ter.5**

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».

#### **8-ter.6**

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

##### **Id. em. 8-ter.5**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».

#### **8-ter.7**

[SBROLLINI](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#)

##### **Id. em. 8-ter.5**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».



## 8-ter.8

[MAGORNO](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [SBROLLINI](#), [Assuntela MESSINA](#), [MARGIOTTA](#)

### Respinto

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La quota del disavanzo di amministrazione delle Regioni determinata dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito secondo le modalità di cui ai commi da 698 a 700 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è ripianata nel tempo previsto per il rimborso dell'anticipazione medesima. Al solo fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i risultati della gestione considerati al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono, se positivi, quota libera dell'avanzo di amministrazione come definito dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

## 8-ter.9

[STEFANO](#), [Assuntela MESSINA](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [MARGIOTTA](#),  
[BELLANOVA](#)

### Respinto

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2019, da destinare a progetti di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname attraverso le seguenti agevolazioni:

a) concessione di contributi a fondo perduto commisurati al valore di rottamazione degli impianti esistenti;

b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;

d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 200 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma.

4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano nella misura del 50 per cento per le medesime imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 4-bis.

4-quater. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 4-bis devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

*4-quinquies.* Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 4-*bis*.

*4-sexies.* Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 4-*bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*4-septies.* Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

*4-octies.* Agli oneri previsti dal comma 4-*septies* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

*a)* per 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*b)* per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul fondo sul fondo per lo sviluppo economico e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 4-*novies*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia».

## **8-ter.10**

[Assuntela MESSINA](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [BELLANOVA](#), [MARGIOTTA](#)

### **Respinto**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-*bis*. Al fine di contribuire alla riconversione industriale per il rilancio della produttività e della

competitività territoriale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è istituita la Zona economica speciale (ZES), nelle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*4-ter.* Alle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario che avviano un programma di riconversione delle proprie attività produttive nella ZES di cui al comma *4-bis*, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.

*4-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *4-bis* e *4-ter*, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 8-ter.11

[Assuntela MESSINA](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [MARGIOTTA](#), [BELLANOVA](#)

### Respinto

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*4-bis.* Per l'anno 2019 è istituito il Fondo per le zone agricole colpite dalla *Xylella* con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento degli interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato e quelli relativi allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

*4-ter.* All'individuazione degli interventi di cui al comma *4-bis*, si provvede, entro il 31 maggio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

*4-quater.* Agli oneri previsti per l'attuazione del comma *4-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 8-ter.12

[STEFANO](#), [Assuntela MESSINA](#), [BELLANOVA](#)

### Respinto

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*4-bis.* Al fine di proteggere e rigenerare l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali, colpiti dalla *Xylella fastidiosa*, all'interno della zona infetta, con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, la Regione

può stabilire di rendere obbligatori gli interventi di cui al comma 7, i quali sono attuati» in deroga a ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica e in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli olivi ricadenti all'interno della zona infetta da *Xylella* sono da considerarsi compromessi non potendo nel medio periodo svolgere le proprie funzioni fisiologiche e vegetative e pertanto, fermo restando quanto stabilito ai comma 7, al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo, che voglia espiantare non sono richieste le analisi di laboratorio per l'accertamento del batterio».

### **G8-ter.1**

Trentacoste, Agostinelli, Naturale, Anastasi, Quarto, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, [Marilotti](#) (\*)

#### **Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 8-ter, comma 4, del disegno di legge in esame prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature e espiananti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, possa essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno richiesta alla regione. E inoltre previsto che le parti legno prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positive al batterio della *Xylella* possano essere liberamente movimentate all'esterno dell'area delimitata;

il legno è un materiale che, per intrinseche proprietà, si presta ad essere recuperato e utilizzato nuovamente nel ciclo produttivo. Nell'industria del riciclo, il legno, ridotto di volume, viene trasportato in appositi centri, ove viene pulito e ridotto in piccole schegge al fine di diventare una rinnovata materia prima per il circuito produttivo;

tale sistema di rinnovato utilizzo coincide con una vera e propria filiera, suddivisa in tre principali settori: quello afferente ai servizi di raccolta del legno, quello dei trattamenti di recupero finalizzati alla trasformazione del legno e, infine, quello di trasformazione della materia;

considerato che:

il cippato, quale legno ridotto a scaglie di dimensioni variabili, viene ricavato soprattutto dai residui boschivi, dalle potature agricole, dagli abbattimenti di alberi, dagli scarti delle segherie e delle industrie del legno. Esso, tra i vari usi, può essere utilizzato in campo agricolo, nonché per produrre compost, fornendo a questo la componente carboniosa e strutturante essenziale all'arricchimento della terra agricola e all'integrazione nella stessa degli elementi nutritivi utili alla sua fertilità;

il compostaggio consente di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire, con un risparmio economico ed ambientale;

l'economia circolare, quale sistema che mira al ripensamento dell'economia lineare tradizionale, segue un processo di trasformazione dove la risorsa viene riciclata oppure viene reindirizzata alla catena produttiva, dalla riparazione fino al recupero e al ritorno all'origine della catena stessa,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa vigente e in ossequio ai principi di economia circolare, che la legna di cui in premessa sia destinata, mediante apposite fasi di trattamento,

al compostaggio e al riutilizzo nei territori del Salento, in un'ottica di virtuoso recupero della materia e re-indirizzamento in processi produttivi ecosostenibili, anche al fine di nutrire la terra agricola, contrastando i fenomeni di desertificazione in atto in quei territori.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

## **G8-ter.2**

Trentacoste, Agostinelli, Naturale, Anastasi, Quarto, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, [Marilotti](#) (\*)

### **Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del disegno di legge in esame, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni può estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica nonché agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475. Questi ultimi articoli prevedono, rispettivamente, il divieto di abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio e la necessità che la Camera di commercio autorizzi l'abbattimento degli alberi di olivo, in caso di accertata morte fisiologica ovvero di permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili;

l'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale prevede che la Camera di commercio, «su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto»;

è importante, in un'ottica di tutela del paesaggio, preservare, nella regione Puglia come nel resto d'Italia, le piante di olivo, le quali costituiscono una ricchezza naturalistica di grande rilievo per il nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in ossequio alla normativa vigente, nonché nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali, di porre in essere misure che incentivino nelle zone soggette ad interventi di eradicazione la ri-piantumazione di olivi appartenenti a varietà autoctone, con la finalità di tutelare il paesaggio agricolo storico della Puglia e la sua biodiversità.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

## **G8-ter.3**

[DAMIANI](#), [GALLONE](#), [RONZULLI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

## Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8-ter contiene norme per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa;

il Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia - adottato con il decreto ministeriale n. 4999 - 13 febbraio 2018 del MIPAAF - specifica che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie gravano sui proprietari o conduttori dei terreni agricoli e che le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria, possono ricevere un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 652 del 2014 del 15 maggio 2014;

nell'ambito del Piano è previsto reimpianto nelle aree interessate dal batterio di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti allo stesso;

l'articolo 8-quater prevede l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della Xylella fastidiosa,

impegna il Governo:

in sede di attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 8-quater, a prevedere il reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di ulivi di varietà riconosciute resistenti al batterio provenienti da vivai accreditati dalla Regione Puglia.

## ARTICOLO 8-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 8-quater.

*(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia)*

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

EMENDAMENTI

### 8-quater.1

De Bonis, [Martelli](#) (\*)



## **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8- *quater*.

*(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento)*

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura del Salento e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare prevalentemente alle aziende agricole biologiche e/o biodinamiche come da D.M. n.6793 del 18 luglio 2018.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## **8-quater.200**

Buccarella, [Martelli](#) (\*)

### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da destinare esclusivamente alle aziende agricole biologiche e/o biodinamiche ai sensi del Decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018.».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## **8-quater.8**

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [DAMIANI](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n.1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN

nell'anno corrispondente, ovvero ai decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al periodo precedente e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi precedenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

## 8-quater.2

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

### Ritirato e trasformato nell'odg G8-quater.2

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio, di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero al decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative».

## G8-quater.2 (già em. 8-quater.2)

[LA PIETRA](#)

### Non posto in votazione (\*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1249,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8-quater.2.

---

(\*) Accolto dal Governo

## 8-quater.3

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

### Ritirato e trasformato nell'odg G8-quater.3

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio di oliva, è riconosciuto, per



cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero al decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative».

### **G8-quater.3 (già em. 8-quater.3)**

#### TARICCO

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1249,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8-quater.3.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **8-quater.9**

#### BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

**«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sui funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al periodo precedente e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi precedenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».»**

### **8-quater.4**

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

**Precluso**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura è previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative».

**8-quater.5**

[BITI](#), [TARICCO](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

**Precluso**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura è previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative».

**8-quater.6**

[GALLONE](#), [BERUTTI](#), [DAMIANI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio *Xylella fastidiosa* mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite "Indenni", nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura Monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone.

1-ter. Il progetto di cui al comma 1 ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche».

## **8-quater.7**

[LONARDO](#), [GALLONE](#), [BERUTTI](#), [BATTISTONI](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Una parte del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento della dotazione, è destinato al finanziamento di progetti di ricerca applicata che abbiano come obiettivo unico ed esclusivo la sperimentazione di procedure terapeutiche e di lotta, sia a base chimica sia biologica sia integrata, mirate specificamente a contenere lo sviluppo del patogeno nelle piante attaccate aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, ovvero a ridurre i livelli di inoculo negli ambienti di rilevanza delle coltivazioni olivicole. Tali progetti di ricerca sono gestiti dal MIPAAFT tramite bandi competitivi con l'ausilio di esperti valutatori di chiara fama individuati su scala internazionale».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8-  
*QUATER*

## **8-quater.0.1**

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [DAMIANI](#)

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- *quinquies*.

*(Violazioni nell'ambito del commercio dell'olio di oliva)*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, è aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis. - *Divieti di detenzione e vendita a carico degli operatori*) - 1. E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'"olio extra vergine di oliva", l'"olio di oliva vergine", l'"olio di oliva raffinato", l'"olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini", l'"olio di sansa di oliva raffinato" e l'"olio di sansa di oliva" che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea. È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'"olio extra vergine di oliva", l'"olio di oliva vergine", l'"olio di oliva raffinato", l'"olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini", l'"olio di sansa di oliva raffinato" e l'"olio di sansa di oliva" che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, comprese le sostanze utilizzate nel processo di raffinazione, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

2. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva vergini non ancora classificati in "olio extra vergine di oliva" o "olio di oliva vergine" o "olio di oliva lampante".

3. È vietato mettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. È altresì, vietato detenere l'"olio di oliva lampante" e l'"olio di sansa di oliva greggio" che non possiedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

4. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea.

5. È fatto divieto detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti ove si ottengono o si

detengono oli destinati ad uso alimentare.".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni concernenti l'indicazione della campagna di raccolta delle olive in etichetta e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 3.000.".

3. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-*bis*. - (*Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione degli obblighi di detenzione e vendita*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, primo capoverso, e 2 dell'articolo 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, secondo capoverso, e 3, primo capoverso, dell'articolo 1-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 60.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, secondo capoverso, dell'articolo 1-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 6.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 16.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a 120.000."».

## 8-quater.0.2

[VITALI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 8 -*quinquies*.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per far fronte all'emergenza fitosanitaria della Regione Puglia. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

2. Al fine di garantire un ristoro economico agli agricoltori della regione Puglia che hanno subito danni dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per il 2019 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine

di assicurare maggiori entrate pari a 600 milioni di euro annui per il 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### Capo III

## MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE AGRUMICOLO

### ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Articolo 9.

##### *(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)*

1. Dopo l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 4-*ter* (*Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo*) - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### 9.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

#### **Respinto**

*Al comma, capoverso «Art.4-ter», al comma 1 premettere il seguente;*

«01. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo approva, con proprio decreto, previo accordo raggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il piano di settore per l'agrumicoltura, in attuazione dei seguenti indirizzi:

a) diffondere le buone pratiche colturali e l'innovazione tecnologica, anche nel campo

dell'irrigazione;

- b) rafforzare le politiche di filiera e l'integrazione con il comparto della trasformazione;
- c) incrementare e incentivare l'organizzazione dei produttori;
- d) migliorare le procedure di tracciabilità del prodotto e i relativi controlli;
- e) implementare politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l'istituzione di specifici marchi territoriali;
- f) salvaguardare gli agrumeti localizzati in zone di particolare rischio idrogeologico;
- g) promuovere i consumi del prodotto fresco e trasformato, in particolare nelle istituzioni scolastiche;
- h) valorizzare i sottoprodotti degli agrumi, anche nella filiera agroenergetica;
- i) combattere efficacemente le fitopatologie, potenziando la ricerca e gli interventi di contrasto;
- l) promuovere la formazione di figure professionali adeguate per supportare l'aggiornamento degli imprenditori agricoli del settore».

## 9.2

[MAGORNO](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [SBROLLINI](#), [MARGIOTTA](#), [Assuntela MESSINA](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole da: «5 milioni di euro fino alla fine del comma», con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

## 9.3

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [DAMIANI](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2020».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».*

## 9.4

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

### Respinto

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al capoverso «Art. 4-ter», al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le*

*seguenti: «29 marzo 2019»;*

*b) al comma 2, dopo le parole: «le modalità» sono inserite le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

## 9.5

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

### Respinto

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, capoverso «Art. 4-ter» comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «29 marzo 2019»;*

*b) al comma 2, dopo le parole: «le modalità» sono inserite le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

## 9.6

[FARAONE](#), [SUDANO](#), [MAGORNO](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [SBROLLINI](#), [MARGIOTTA](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Al fine di contrastare il virus della "tristeza" è altresì stanziato, in favore della Regione Sicilia, un contributo straordinario per l'anno 2019 pari a 2,5 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

## 9.7

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [DAMIANI](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. La dotazione del Fondo qualità compatto agrumicolo di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le relative risorse sono utilizzate secondo le modalità individuate in sede di Conferenza stato regioni il 21 febbraio 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 al n. 307».*



## G9.1

Abate, Anastasi, Trentacoste, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Naturale, Donno, [Marilotti](#) (\*)

### Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo;

considerato che:

nella filiera agrumicola italiana il sistema aziendale riferito alla coltura per eccellenza della Piana di Sibari, nella regione Calabria, riguarda gli agrumi e, nello specifico, le clementine (varietà apirene);

il dato principale, da fonti di elaborazione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) su dati Istat ed altre fonti, è che la produzione attuale, associata in cooperative e Organizzazioni di Produttori è pari a circa il 20 per cento;

per le clementine la cui produzione è di circa 572.000 tonnellate (dato dell'annualità 2016-2017) su base nazionale, 114.400 tonnellate sono ad esclusivo appannaggio delle Organizzazioni di Produttori, mentre la rimanente produzione di 457.600 tonnellate è in dotazione alle miriadi di operatori commerciali privati;

è importante individuare delle misure per favorire le aziende che abbiano la necessità di aggregarsi e fare volumi di produzione al fine di incrementare il proprio potere contrattuale verso la distribuzione organizzata;

l'incremento dei canali distributivi di frutta fresca e derivati degli agrumi avrebbe, quale conseguenza, anche il rafforzamento del settore ove operano gli hotel, i ristoranti ed i catering, aumentando nello stesso tempo le collocazioni del prodotto stesso, in un'ottica di difesa del *Made in Italy* e assolvendo la funzione di sviluppo dei consumi interni e di esportazione,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di porre in essere, mediante appositi interventi normativi, misure di sostegno per la creazione di consorzi di produttori di agrumi al fine di: riunire tutti gli operatori, ivi compresi coloro che sono attualmente collocati ai margini dei processi di aggregazione, valorizzare tutte le tipologie di agrumi prodotti, elaborare e condividere strategie comuni a tutela dell'intero comparto agrumicolo, in termini di produzione, commercializzazione e distribuzione in Italia e all'estero.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

## Capo IV

### ULTERIORI MISURE PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEI SETTORI AGROALIMENTARI IN CRISI

### ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI



Articolo 10.

*(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**10.3**

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Apportare le seguenti modifiche:***

- a) *Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*
- b) *Al comma, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».*

**10.1**

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni»;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni».*

**10.2**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni»;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni».*

**10.4**

[DAMIANI](#), [GALLONE](#), [RONZULLI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#),  
[GASPARRI](#)

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni»;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni».*

## G10.1

### DE BONIS

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni-urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattano ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;

considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più *in bonis*) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure

esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in *bonis* e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;

a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

## G10.2

### DE BONIS

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento-Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

---

(\*) Accolto dal Governo

## G10.3

### DE BONIS

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agro alimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

con decreto-legge, n. 4 del 2015, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2015, è stata dettata la disciplina delle esenzioni dall'IMU per i terreni agricoli, prevedendo l'esenzione:

a) per i comuni totalmente montani;

b) per i comuni ubicati nelle isole minori;

c) per i comuni parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT, limitatamente ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

la fattispecie dei comuni parzialmente montani ha determinato sperequazioni intollerabili tra comuni, poiché comuni con medesime situazioni orografiche, di coltivazione eccetera, distanti pochi chilometri, hanno registrato trattamenti differenti, fino ad arrivare al paradosso che proprietà confinanti hanno visto l'applicazione della pesante imposta per particelle site in un comune e

l'esenzione per particelle confinanti ma ricadenti nel territorio di altro comune;

l'imposta ha determinato un carico ulteriore sul mondo agricolo, già di per sé afflitto da una crisi endemica e con difficoltà enormi legate all'oscillazione dei prezzi di vendita ed al continuo aumento dei costi necessari per la produzione. Di conseguenza, la stragrande maggioranza dei cittadini ha omesso di versare l'imposta;

che si trattasse di imposta ingiusta è anche dimostrato dal fatto che la norma sull'IMU agricola, valida per le annualità 2014 e 2015, è stata abrogata con la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), a decorrere dal 2016;

la norma ha prodotto reazioni in tutto il Paese, con numerosissimi Comuni e diverse Regioni che hanno reagito arrivando (su ricorso di alcune Regioni) a sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 53, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

sono tantissimi i Comuni costituitisi in giudizio, per dimostrare che la norma incriminata ha determinato la riduzione di trasferimenti a valere sul Fondo di solidarietà comunale, non compensati dal gettito tributario atteso;

considerato che:

con ordinanza specifica, il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale;

dopo diversi anni, con sentenza n. 17 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ritenendo legittima la norma successivamente abrogata dalla legge di stabilità per il 2016. Detta pronuncia ha perimetrato l'ambito di applicazione della norma che impone ai Comuni, entro il 2019, di procedere all'accertamento dei mancati pagamenti, con conseguenti addebiti di sanzioni e interessi sul mondo agricolo, già in forte difficoltà,

impegna il Governo:

per le peculiarità della norma, per la successiva abrogazione, per le questioni di legittimità sollevate e per il tempo trascorso per la definizione, a prevedere una disposizione normativa «di favore» che, sulla scorta di quanto già effettuato con la rottamazione delle cartelle, possa portare allo sgravio di sanzioni e interessi per l'IMU agricola non versata, sebbene ad oggi non ancora accertata (lo si farà entro il 2019, almeno per quanto concerne l'IMU 2014), che allevierebbe le difficoltà del mondo agricolo e, probabilmente, consentirebbe anche ai Comuni di incassare le somme vitali per garantire l'erogazione dei servizi.

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10 10.0.1

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [MARGIOTTA](#), [Assuntela MESSINA](#)

### Respinto

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10.1

*(Trasparenza nei rapporti di filiera e prezzo equo)*

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti di filiera, difendere la dignità di chi produce e contrastare le pratiche sleali di mercato all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: "I contratti di cui al presente articolo devono riportare a pena di nullità un riferimento ai criteri e ai metodi di determinazione del prezzo. Tali criteri tengono conto di uno o più indicatori relativi ai costi di produzione pertinenti in agricoltura e all'evoluzione di tali costi, uno o più indicatori relativi ai prezzi dei prodotti agricoli. Tengono conto altresì del mercato in cui opera l'acquirente e dell'evoluzione di tali prezzi e si riferiscono a uno o più indicatori relativi a quantità, composizione,

qualità, origine e tracciabilità di prodotti o conformità alle specifiche".

2. Per verificare che i prezzi fissati nei contratti non siano particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione, in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative, è istituito l'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome, sono definite le modalità operative dell'attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari ed è fissata la lista dei settori sui quali l'Osservatorio elabora periodicamente i costi medi di produzione, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 2 del presente articolo l'ISMEA utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 10.0.2

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [DAMIANI](#)

### Respinto

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10.1

*(Disposizioni in materia di consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)*

1. I consorzi di tutela dei prodotti appartenenti alle filiere del settore lattiero-caseario nonché della preparazione delle carni suine di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono assicurare una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli negli organi amministrativi qualora il disciplinare del prodotto tutelato preveda che la zona di produzione dello stesso abbia estensione interregionale o regionale, ovvero comprenda almeno cinque province.

2. La rappresentanza di cui al precedente comma si intende garantita qualora almeno un quarto degli amministratori sia nominato tra gli imprenditori agricoli soggetti al sistema di controllo e che non siano soci di cooperative o di altre forme associative già rappresentate.

3. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi di tutela:

a) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, VII e VIII capo II del codice penale;

b) coloro che siano stati sottoposti alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 11 novembre 2004, n. 297 e alle sanzioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il divieto di nomina permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consorzi di tutela già riconosciuti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti commi. Il mancato adeguamento comporta la sospensione del riconoscimento di cui al citato articolo 53, comma 15».



ARTICOLO 10-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10-bis.

*(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

«6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ORDINE DEL GIORNO

**G10-bis.1**

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessò che:

l'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione;

attraverso l'introduzione del nuovo comma 6-bis all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991 - per gli anni 2019 e 2020, il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali viene esteso anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati;

in seguito al parere della Commissione Bilancio il testo, durante la fase di approvazione alla Camera, ha subito una sostanziale modifica in quanto è stata cancellata la possibilità per i lavoratori agricoli di beneficiare del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali per l'anno 2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi celeri, attraverso ulteriori iniziative normative, l'estensione anche per l'anno 2020 del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 10-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 10-ter.

*(Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune)*

1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).
2. L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative.
3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

### EMENDAMENTI

#### 10-ter.1

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

#### Respinto

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Gli aiuti», inserire le seguenti: «, anche figurativi,».*

#### 10-ter.2

[SBROLLINI](#), [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#)

#### Id. em. 10-ter.1

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Gli aiuti» inserire le seguenti: «, anche figurativi,».*

#### 10-ter.3

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#), [DAMIANI](#)

#### Id. em. 10-ter.1

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole; «Gli aiuti», inserire le seguenti: «anche figurativi,».*

## ARTICOLO 10-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 10-quater.

*(Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)*

1. Con modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del



turismo, i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi.

2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non è dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.

4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione, a carico dell'impresa acquirente, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a cui è iscritto l'imprenditore cessionario.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### **10-quater.1**

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

#### **10-quater.2**

[BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) ai comma 3, sostituire le parole: «costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale»

con le seguenti: «è valutata ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali pratiche commerciali sleali»;

b) sopprimere il comma 4.

## G10-quater.1

### DE BONIS

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

il glifosato è un'ammina individuata una prima volta negli anni '50 da una multinazionale chimica e farmaceutica svizzera e poi negli anni '70, risintetizzata per caso dal colosso statunitense Monsanto, di recente acquisito dalla tedesca Bayer;

lo Iarc - che conferma la sua adesione stretta ai più alti principi di trasparenza, indipendenza e integrità scientifica - ha classificato il glifosato tra gli 81 agenti «2», cioè quelli con sufficiente evidenza di cancro negli animali e limitata evidenza nell'uomo. A questa dichiarazione di rischio cancro sono seguite negli Usa le cause collettive contro la Monsanto e i limiti di autorizzazione in Europa. Sono circa 8.000 le procedure in corso negli Stati Uniti per i prodotti a base di glifosato di Monsanto. Sicuramente sono stati accertati rischi nei cosiddetti co-formulanti, cioè le sostanze che vengono aggiunte al principio attivo per renderlo più efficace, come tensioattivi e altri composti;

altri studi cercano di metterne in luce i rischi per il sistema endocrino e per gli ormoni, l'impatto sulla natura, sugli animali e sulle acque e così via. In particolare l'istituto Ramazzini di Bologna ha pubblicato sulla rivista *Environmental Health* nuovi risultati relativi allo studio pilota sul glifosato scoprendo che l'esposizione a erbicidi a base di glifosato (GBH), incluso il Roundup, ha causato effetti riproduttivi e di sviluppo in ratti sia maschi che femmine, a un livello di dose considerato sicuro dall'Epa, l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (1,75 mg/kg di peso corporeo/giorno). Si tratta di una conferma rispetto all'azione interferente endocrino dell'erbicida mostrata nei lavori precedentemente pubblicati nel maggio 2018 dall'istituto Ramazzini;

secondo la dottoressa Fiorella Belpoggi, Direttrice dell'area di ricerca dell'istituto: «Uno studio a lungo termine sugli erbicidi a base di glifosato, a partire dalla vita prenatale, è ora necessario per confermare e esplorare le prime evidenze sulle alterazioni endocrine e sullo sviluppo emerse nello studio pilota.»;

un articolo del Sole 24 ore accusa lo Iarc di aver falsificato la sua valutazione di «probabile cancerogeno per l'uomo». Si tratta di un'accusa assolutamente inconsistente, ma di sicuro potremmo andare avanti decenni con questa discussione se agli studi dell'industria non venissero contrapposti i risultati di studi indipendenti;

il giornale francese «*News LifeGate*», in un articolo del 22 gennaio 2019, scrive: «Il tribunale amministrativo di Lione ha revocato l'autorizzazione concessa al Roundup Pro 360, a base di glifosato, evocando un "principio di precauzione". Il prodotto presenta "rischi ambientali suscettibili di nuocere in modo grave alla salute umana". È con questa motivazione che il tribunale amministrativo francese di Lione, il 15 gennaio, ha deciso di annullare l'autorizzazione alla commercializzazione del Roundup Pro 360, diserbante a base di glifosato prodotto dalla Monsanto (ormai di proprietà della Bayer). "Errore di valutazione: il glifosato è potenzialmente cancerogeno" I giudici - "fatto raro" - secondo la

stampa transalpina - hanno ritenuto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro (Anses) abbia «commesso un errore di valutazione in materia di principio di precauzione». Ciò nel marzo del 2017, quando concesse il proprio via libera all'uso del prodotto. Il tribunale lionese ha, in questo senso, citato le conclusioni alle quali è giunto il Centro internazionale di ricerca sul cancro (Circ) dopo aver studiato la questione. Secondo le quali il glifosato dovrebbe «essere considerato come una sostanza dal potenziale cancerogeno per l'essere umano»»,

impegna il Governo:

a promuovere, anche mediante lo strumento della decretazione di urgenza, degli interventi normativi finalizzati a vietare l'utilizzo e la presenza della sostanza attiva glifosato negli alimenti, ivi compreso il divieto d'uso in pre-semina;

a disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con specifico riferimento al traffico commerciale e alle connesse operazioni, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano navi contenenti grano duro proveniente dall'estero con residui di glifosato dovuti ad impiego in pre-raccolta per favorire la maturazione artificiale, pratica vietata in Europa e in Italia a seguito di specifici provvedimenti (Regolamento UE 1313/2016 ed il decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016) che recepiscono il principio di precauzione;

ad adottare tutte le necessarie misure di precauzione sul territorio nazionale volte a proteggere la sanità pubblica nonché la salubrità dell'ambiente, al di fuori dei perimetri portuali invitando i rispettivi sindaci dei comuni e le Asl territoriali a disporre controlli a tappeto su tutti gli autotreni in uscita dai porti.

## ARTICOLO 10-*QUINQUIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 10-*quinquies*.

*(Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero)*

1. Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, i procedimenti di recupero restano sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10-*QUINQUIES* E ORDINI DEL GIORNO

### **10-*quinquies*.0.1**

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

### **Ritirato e trasformato nell'odg G10-*quinquies*.0.1**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *sexies*.

*(Emergenze nel settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*) interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli"».

## **G10-quinquies.0.1 (già em. 10-quinquies.0.1)**

### [LA PIETRA](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

il Capo IV introduce ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi;

l'articolo 10, collocato all'interno di tale Capo, introduce interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni;

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, con la finalità di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per le imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

lo stesso Fondo ha, inoltre, la finalità di rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria;

l'attuale formulazione della norma consente interventi principalmente nell'ambito del decreto legislativo n. 102 del 2004 (calamità naturali), mentre nulla prevede per altri interventi quali, in particolare, il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, in ottemperanza alla O.M. 13 dicembre 2018 del Ministero della salute (Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare l'operatività del Fondo con riferimento agli interventi per la prevenzione ed il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli, garantendo, in tal modo, il pieno utilizzo delle risorse, altrimenti difficilmente usufruibili.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **10-quinquies.0.4**

### [TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G10-quinquies.0.4**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *sexies*.

*(Emergenze nel settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli"».

## **G10-quinquies.0.4 (già em. 10-quinquies.0.4)**

### TARICCO

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

il Capo IV introduce ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi;

l'articolo 10, collocato all'interno di tale Capo, introduce interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni;

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, con la finalità di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per le imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

lo stesso Fondo ha, inoltre, la finalità di rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria;

l'attuale formulazione della norma consente interventi principalmente nell'ambito del decreto legislativo n. 102 del 2004 (calamità naturali), mentre nulla prevede per altri interventi quali, in particolare, il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, in ottemperanza alla O.M. 13 dicembre 2018 del Ministero della salute (Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare l'operatività del Fondo con riferimento agli interventi per la prevenzione ed il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli, garantendo, in tal modo, il pieno utilizzo delle risorse, altrimenti difficilmente usufruibili.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **10-quinquies.0.5**

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

### **Ritirato e trasformato nell'odg G10-quinquies.0.5**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *sexies*.

*(Emergenze nel settore avicolo)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente: "*b-bis*) interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli"».

## **G10-quinquies.0.5 (già em. 10-quinquies.0.5)**

[BATTISTONI](#)

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

il Capo IV introduce ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi;

l'articolo 10, collocato all'interno di tale Capo, introduce interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni;

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, con la finalità di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per le imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

lo stesso Fondo ha, inoltre, la finalità di rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria;

l'attuale formulazione della norma consente interventi principalmente nell'ambito del decreto legislativo n. 102 del 2004 (calamità naturali), mentre nulla prevede per altri interventi quali, in particolare, il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, in ottemperanza alla O.M. 13 dicembre 2018 del Ministero della salute (Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare l'operatività del Fondo con riferimento agli interventi per la prevenzione ed il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli, garantendo, in tal modo, il pieno utilizzo delle risorse, altrimenti difficilmente usufruibili.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **10-quinquies.0.2**

[LA PIETRA](#), [RAUTI](#), [IANNONE](#), [CIRIANI](#)

### **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *sexies*.

*(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)*

1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico e per il turismo a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, alle disposizioni e misure del presente provvedimento, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione, a decorrere dall'anno 2019, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo



nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementato di un importo complessivo pari a 600.000 euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2019 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 700.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 600.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

### 10-quinquies.0.3

[LA PIETRA](#), [RAUTI](#), [IANNONE](#), [CIRIANI](#)

#### Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *sexies*.

*(Cessione della produzione agricola)*

1. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto"».

### ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Articolo 11.

*(Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali)*

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

2-*bis*. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentiti le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri.

#### EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

##### 11.1

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [MARGIOTTA](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni», con le seguenti: «3 milioni».*

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma, dopo le parole: «di agrumi», inserire le seguenti: «di carne suina» e dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «3 milioni di euro».*

## **11.2**

[BERUTTI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «latte ovi-caprino», inserire le seguenti: «, vaccino-ovino e vaccino-caprino».*

*Conseguentemente sostituire la parola: «esso», con la seguente: «essi».*

## **G11.1**

Trentacoste, Mollame, Agostinelli, Naturale, Anastasi, Quarto, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, [Marilotti](#) (\*)

### **Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto, premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

sia a livello nazionale, sia a livello europeo, la gestione del rischio rappresenta uno strumento prioritario di politica agraria per la tutela dei redditi degli agricoltori e del sistema produttivo agricolo;

sotto il profilo unionale il dibattito sulle politiche di gestione dei rischi in agricoltura è stato avviato già a partire dal 2005 con la Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo. Tale dibattito ha confluito taluni contenuti nel Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, in tema di norme comuni relative ai



regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Nel 2013 è poi occorso il processo di riforma di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017;

a livello interno il tema della gestione del rischio ha assunto, nel corso del tempo, una sempre maggiore centralità, tenuto conto dell'accresciuta vulnerabilità del sistema produttivo agricolo nazionale rispetto alle avversità di natura climatica, sanitaria e di mercato;

fenomeni metereologici dal carattere insolito e di impatto e intensità superiori al passato, quali, ad esempio, gelate tardive e prolungate siccità, hanno caratterizzato l'andamento climatico degli ultimi anni tanto da palesare la necessità di assicurare non solo la copertura dei tradizionali rischi di frequenza, come la grandine, ma anche quella dei cosiddetti rischi catastrofali, quali gelo, brina, siccità e alluvione;

gli stanziamenti a sostegno delle misure di gestione del rischio in agricoltura, tra fondi statali, regionali e comunitari, si possono stimare nella cifra annua di 314 milioni di euro;

considerato che:

nel rapporto «La gestione del rischio nell'agricoltura del Mezzogiorno», pubblicato lo scorso gennaio dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) è fatto riferimento ad una diffusa mancanza di conoscenza circa l'esistenza del contributo pubblico per le polizze agevolate. Tra i non assicurati, infatti, il 75% degli intervistati ignora l'esistenza delle agevolazioni sui premi assicurativi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione e diffusione informativa degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, dei correlati benefici, nonché del conseguente accesso da parte degli agricoltori alle polizze assicurative e alle ulteriori tipologie di copertura previste dalla legislazione vigente.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

## G11.2

Mollame, Castaldi, Fattori, Donno, [Marilotti](#) (\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

considerato che:

desta preoccupazione la diffusione sul territorio nazionale di altri focolai di crisi economica riguardanti alcuni comparti produttivi strategici, come quello del vino da tavola;

con riferimento al citato settore è necessario contrastare il crollo dei prezzi all'origine che sta caratterizzando il mercato nazionale nell'ultimo periodo, anche attraverso un'opportuna azione informativa e promozionale,

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa unionale vigente, di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione della competitività dei vini italiani e del settore vitivinicolo italiano, nonché alla diffusione informativa, a beneficio dei consumatori, circa il consumo responsabile dei detti prodotti.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

## ARTICOLO 11-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 11-bis

#### *(Misure per il sostegno del settore suinicolo)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

### **11-bis.1**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, subordinandone comunque l'erogazione alla verifica del rispetto delle norme minime per la protezione dei suini di cui decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122».*

## **G11-bis.1 (testo 2)**

Russo, Mollame, Agostinelli, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, [Marilotti](#) (\*), [De Petris](#) (\*)

### **Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto, premesso che:

l'art. 11-bis del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020;

le risorse del predetto fondo sono destinate, tra l'altro, anche a migliorare la qualità dei prodotti suinicoli e il benessere animale nei relativi allevamenti;

ai sensi del comma 1 del citato articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo definisce, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la Raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della Direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del taglio della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4.02.2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute che reca "chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini" e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, "a partire dal 1 gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver

predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo "Prescrizioni e cronoprogramma" presente in *Classyfarme* e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019";

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi sia un trattamento appropriato nelle varie fasi della filiera: dall'allevamento, alla macellazione, passando per il trasporto,

impegna il Governo:

a valutare nell'emanando decreto ministeriale la previsione del rispetto delle condizioni di benessere animale.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

## **G11-bis.2**

[CROATTI](#), [AGOSTINELLI](#), [ANASTASI](#), [CASTALDI](#), [Giuseppe PISANI](#), [FATTORI](#), [DONNO](#)

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stopparli, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 11-*bis* del disegno di legge in esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020;

tale fondo è destinato a: far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; rafforzare i rapporti di filiera; promuovere i prodotti suinicoli; migliorare la qualità e il benessere animale; promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;

considerato che:

la filiera suinicola rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare nazionale sia per dimensione economica assoluta che per impatto occupazionale, coinvolgendo un rilevante indotto;

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, negli anni 2016 e 2017, sono state colpite da eventi sismici che hanno messo in forte difficoltà il comparto primario nella sua interezza, ivi compresi il settore suinicolo ed i raccolti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere, mediante appositi interventi normativi, contributi destinati alla copertura totale dei costi per la realizzazione di recinzioni atte a contenere suini allo stato brado o semibrado e volti a favorire la produzione di salumi di qualità nonché la coltivazione di cereali, legumi, ortaggi e frutti destinati ai mercati solidali, in un'ottica di rilancio dell'agricoltura nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

## **G11-bis.2 (testo 2)**

Croatti, Agostinelli, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, [Marilotti](#) (\*)

### **Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stopparli, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 11-bis del disegno di legge in esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020;

tale fondo è destinato a: far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; rafforzare i rapporti di filiera; promuovere i prodotti suinicoli; migliorare la qualità e il benessere animale; promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;

considerato che:

la filiera suinicola rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare nazionale sia per dimensione economica assoluta che per impatto occupazionale, coinvolgendo un rilevante indotto;

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, negli anni 2016 e 2017, sono state colpite da eventi sismici che hanno messo in forte difficoltà il comparto primario nella sua interezza, ivi compresi il settore suinicolo ed i raccolti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere, mediante appositi interventi normativi, contributi destinati a favorire la produzione di salumi di qualità nonché la coltivazione di cereali, legumi, ortaggi e frutti destinati ai mercati solidali, in un'ottica di rilancio dell'agricoltura nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

## **G11-bis.3**

[CUCCA](#), [TARICCO](#)

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

la regione autonoma della Sardegna ha messo in atto un piano di eradicazione della peste suina africana (Psa), che, come dimostrano i dati, ha quasi totalmente debellato l'infezione endemica, che ha causato danni e restrizioni al settore suinicolo sardo;

dal triennio 2012-2014 al 2015-2017 il numero dei focolai nei maiali domestici è passato da 109 a 6 (5 nel 2018). È crollata anche la sieropositività fra i cinghiali, dal 10 per cento a poco più del 3 per cento;

nell'area rossa racchiusa dal Gennargentu al Supramonte fino al Nord dell'Ogliastra, circa 10 mila chilometri quadrati, dai 233 focolai nel 2012-2014 si è passati ai 3 da agosto 2016 a marzo 2017;

il Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare già da tempo ha assunto l'impegno, verificata la mutata e decisamente migliorata situazione epidemiologica, di rivedere e allentare le restrizioni alla commercializzazione dei suini sardi e dei derivati di cui alla decisione 709/2014/UE;

è necessario che le restrizioni di cui alla decisione europea di cui sopra siano applicate proporzionalmente all'attuale quadro epidemiologico per consentire al settore suinicolo sardo di tornare competitivo. Si fa presente che a partire dal 2010 la produzione regionale di carni suine e derivati è crollata del 60 per cento;

il settore suinicolo è particolarmente importante per l'economia sarda, in particolare quella delle zone interne dell'isola 14 mila aziende, 187 mila capi, un giro di affari di 500 milioni all'anno,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto della Regione Sardegna al fine di consentire l'eradicazione definitiva della peste suina africana dall'isola;

ad adoperarsi affinché la Commissione europea riveda le misure di cui alla decisione 709/2014/UE fortemente restrittive e penalizzanti per la commercializzazione delle carni suine sarde e dei suoi derivati;

ad adottare iniziative affinché la Commissione europea organizzi una specifica missione ispettiva in Sardegna per verificare nuovamente la situazione epidemiologica.

### **G11-bis.3 (testo 2)**

[CUCCA](#), [TARICCO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

la regione autonoma della Sardegna ha messo in atto un piano di eradicazione della peste suina africana (Psa), che, come dimostrano i dati, ha quasi totalmente debellato l'infezione endemica, che ha causato danni e restrizioni al settore suinicolo sardo;

dal triennio 2012-2014 al 2015-2017 il numero dei focolai nei maiali domestici è passato da 109 a 6 (5 nel 2018). È crollata anche la sieropositività fra i cinghiali, dal 10 per cento a poco più del 3 per cento;

nell'area rossa racchiusa dal Gennargentu al Supramonte fino al Nord dell'Ogliastra, circa 10 mila chilometri quadrati, dai 233 focolai nel 2012-2014 si è passati ai 3 da agosto 2016 a marzo 2017;

il Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare già da tempo ha assunto l'impegno, verificata la mutata e decisamente migliorata situazione epidemiologica, di rivedere e allentare le restrizioni alla commercializzazione dei suini sardi e dei derivati di cui alla decisione 709/2014/UE;

è necessario che le restrizioni di cui alla decisione europea di cui sopra siano applicate proporzionalmente all'attuale quadro epidemiologico per consentire al settore suinicolo sardo di tornare competitivo. Si fa presente che a partire dal 2010 la produzione regionale di carni suine e derivati è crollata del 60 per cento;

il settore suinicolo è particolarmente importante per l'economia sarda, in particolare quella delle zone interne dell'isola 14 mila aziende, 187 mila capi, un giro di affari di 500 milioni all'anno, impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto della Regione Sardegna al fine di consentire l'eradicazione definitiva della pesta suina africana dall'isola;

ad adoperarsi affinché la Commissione europea riveda le misure di cui alla decisione 709/2014/UE fortemente restrittive e penalizzanti per la commercializzazione delle carni suine sarde e dei suoi derivati;

a sensibilizzare la Commissione europea al problema, anche attraverso una specifica missione ispettiva in Sardegna per verificare nuovamente la situazione epidemiologica.

---

(\*) Accolto dal Governo

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11-BIS E ORDINI DEL GIORNO

### **11-bis.0.1**

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [Assuntela MESSINA](#), [MARGIOTTA](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, 11-bis aggiungere il seguente:*

«Art. 11 *-bis* .1.

*(Esonero pagamento IMU e TASI)*

1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019».

### **11-bis.0.2**

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)



## **Ritirato e trasformato nell'odg G11-bis.0.2**

*Dopo l'articolo, 11-ter inserire il seguente:*

### **Art. 11 -*quater*.**

*(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)*

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

## **G11-bis.0.2 (già em. 11-bis.0.2)**

### [LA PIETRA](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premessi che:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata sui cereali;

si considera opportuno valutare l'opportunità di estendere la possibilità di accesso a detto Fondo anche dal comparto cerealicolo e della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro, accompagnando detto intervento con un contestuale incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021;

i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo possono essere stabiliti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non



regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo;

si ritiene che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 debbano soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si può provvedere a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere, nelle modalità sopra illustrate, all'estensione delle misure finanziate dal Fondo per la competitività delle imprese agricole del comparto cerealicolo anche alla coltura del mais.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **11-bis.0.3**

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G11-bis.0.3**

*Dopo l'articolo, 11-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11- bis.1.**

*(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)*

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

### **G11-bis.0.3 (già em. 11-bis.0.3)**

#### TARICCO

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata sui cereali;

si considera opportuno valutare l'opportunità di estendere la possibilità di accesso a detto Fondo anche dal comparto cerealicolo e della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro, accompagnando detto intervento con un contestuale incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021;

i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo possono essere stabiliti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo;

si ritiene che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 debbano soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si può provvedere a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere, nelle modalità sopra illustrate, all'estensione delle misure finanziate dal Fondo per la competitività delle imprese agricole del comparto cerealicolo anche alla coltura del mais.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **11-bis.0.4**

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

### **Ritirato e trasformato nell'odg G11-bis.0.4**

*Dopo l' articolo , 11-bis, inserire il seguente:*

«Art. 11 **-bis.1.**

*(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)*

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

### **G11-bis.0.4 (già em. 11-bis.0.4)**

#### BATTISTONI

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premessi che:

l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata sui cereali;

si considera opportuno valutare l'opportunità di estendere la possibilità di accesso a detto Fondo anche dal comparto cerealicolo e della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro, accompagnando detto intervento con un contestuale incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021;

i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo possono essere stabiliti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non

regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo;

si ritiene che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 debbano soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si può provvedere a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere, nelle modalità sopra illustrate, all'estensione delle misure finanziate dal Fondo per la competitività delle imprese agricole del comparto cerealicolo anche alla coltura del mais.

---

(\*) Accolto dal Governo

## 11-bis.0.5

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

### Ritirato e trasformato nell'odg G11-bis.0.5

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 11 **-bis.1.**

*(Misure urgenti per il sostegno del settore cerealicolo)*

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura *del mais* al fine di superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera, mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

## **G11-bis.0.5 (già em. 11-bis.0.5)**

[DE PETRIS](#)

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata sui cereali;

si considera opportuno valutare l'opportunità di estendere la possibilità di accesso a detto Fondo anche dal comparto cerealicolo e della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro, accompagnando detto intervento con un contestuale incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021;

i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo possono essere stabiliti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo;

si ritiene che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 debbano soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si può provvedere a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere, nelle modalità sopra illustrate, all'estensione delle misure finanziate dal Fondo per la competitività delle imprese agricole del comparto cerealicolo anche alla coltura del mais.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **11-bis.0.6**

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

## **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11 **-bis.1.**

*(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente Decreto Legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## **11-bis.0.7**

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

### **Id. em. 11-bis.0.6**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 11 **-bis.1.**

*(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo lii, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di



euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

### **11-bis.0.8**

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11 **-bis.1.**

*(Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale del vino da tavola)*

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale finalizzate a informare i consumatori sul consumo responsabile e a migliorare la competitività dei vini italiani, ad esclusione di quelli indicati nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

### **11-bis.0.9**

De Bonis, [Martelli](#) (\*)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, 11-bis, inserire il seguente:*

«Art.-11 **-bis.1.**

*(Misure per il sostegno del settore cunicolo)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la cunicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di conigli, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore cunicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti cunicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti(UE) n.1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

CapoIV-*bis*

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

#### ARTICOLO 11-*TER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11-*ter*.

*(Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)*

1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione»;

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*)»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro»;

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la



conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

4) al comma 6, le parole da: «al comma 5» fino a: «prodotto ittico» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione»;

5) al comma 10, lettera a), le parole da: «I predetti importi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*)»;

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6»;

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;

2) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

2. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 11-ter.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

#### Respinto

Al comma 1, sopprimere i punti 1) e 2) della lettera b).

### 11-ter.2

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [MARGIOTTA](#)

#### Ritirato e trasformato nell'odg G11-ter.2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: "nonché" aggiunte le seguenti: ", nel caso la violazione sia compiuta da soggetti privi della titolarità di licenza di pesca professionale"».

## **G11-ter.2 (già em. 11-ter.2)**

[TARICCO](#), [CIRINNA'](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [BOLDRINI](#), [MARGIOTTA](#)

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto (Atto Senato 1249);

premesso che:

l'articolo 11-ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, interviene in materia di contrasto della pesca illegale e del riordino del sistema sanzionatorio, apportando alcune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sulle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca marittima e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative tanto pecuniarie quanto accessorie;

in particolare, il comma 1, lettera a), novella le disposizioni in materia di pene accessorie per le contravvenzioni disponendo che, qualora talune violazioni siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, sia sempre disposta, nei confronti dei trasgressori, la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori, per un periodo variabile fino a tre mesi;

con la successiva lettera b) si dimezzano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per alcuni degli illeciti amministrativi; si riducono le sanzioni attualmente previste quando gli illeciti amministrativi abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada; si riducono le sanzioni attualmente previste per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie; si rimodulano le sanzioni amministrative previste per la detenzione, lo sbarco e il trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento e si riducono le sanzioni attualmente previste in caso di violazione delle norme relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea quando le condotte abbiano ad oggetto le specie di tonno rosso e pesce spada;

il comma 1, lettera c), interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alle sanzioni amministrative accessorie, con riferimento agli illeciti concernenti il tonno rosso e il pesce spada, prevedendo che la sospensione della licenza di pesca avvenga solo in caso di recidiva, alla quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni;

infine, l'articolo in esame modifica, con il comma 1-bis, l'articolo 40, comma 6, della legge n. 154 del 2016, sul contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, limitando al solo caso di recidiva le sanzioni del sequestro e della confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, per l'uso di attrezzature non consentite da parte dei titolari di licenza di pesca professionale,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a chiarire che le nuove disposizioni di cui all'articolo 11-ter, volte alla riduzione delle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca marittima e acquacoltura, non saranno applicate al bracconaggio e alla pesca illegale svolta con imbarcazioni non autorizzate all'esercizio della pesca marittima professionale e a confermare per tali casi le previgenti sanzioni penali e amministrative;

a predisporre un monitoraggio sugli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter e a riferire, al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sull'efficacia delle suddette disposizioni al fine di adottare, qualora necessarie, le dovute misure correttive.

## G11-ter.2 (testo 2)

[TARICCO](#), [CIRINNA'](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [BOLDRINI](#), [MARGIOTTA](#)

### Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto (Atto Senato 1249);

premesso che:

l'articolo 11-ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, interviene in materia di contrasto della pesca illegale e del riordino del sistema sanzionatorio, apportando alcune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sulle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca marittima e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative tanto pecuniarie quanto accessorie;

in particolare, il comma 1, lettera a), novella le disposizioni in materia di pene accessorie per le contravvenzioni disponendo che, qualora talune violazioni siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, sia sempre disposta, nei confronti dei trasgressori, la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori, per un periodo variabile fino a tre mesi;

con la successiva lettera b) si dimezzano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per alcuni degli illeciti amministrativi; si riducono le sanzioni attualmente previste quando gli illeciti amministrativi abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada; si riducono le sanzioni attualmente previste per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie; si rimodulano le sanzioni amministrative previste per la detenzione, lo sbarco e il trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento e si riducono le sanzioni attualmente previste in caso di violazione delle norme relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea quando le condotte abbiano ad oggetto le specie di tonno rosso e pesce spada;

il comma 1, lettera c), interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alle sanzioni amministrative accessorie, con riferimento agli illeciti concernenti il tonno rosso e il pesce spada, prevedendo che la sospensione della licenza di pesca avvenga solo in caso di recidiva, alla quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni;

infine, l'articolo in esame modifica, con il comma 1-bis, l'articolo 40, comma 6, della legge n. 154 del 2016, sul contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, limitando al solo caso di recidiva le sanzioni del sequestro e della confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, per l'uso di attrezzature non consentite da parte dei titolari di licenza di pesca professionale,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a confermare le azioni di contrasto al bracconaggio e alla pesca illegale svolta con imbarcazioni non autorizzate all'esercizio della pesca marittima professionale sulla base delle vigenti sanzioni penali e amministrative;

a predisporre un monitoraggio sugli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter e a riferire, al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche attraverso relazione scritta, sull'efficacia delle suddette disposizioni al fine di adottare, qualora necessarie, le dovute misure correttive.

(\*) Accolto dal Governo

## G11-ter.1

Russo, Agostinelli, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, [Marilotti](#) (\*)

### Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'articolo 11-ter del disegno di legge in esame apporta alcune modifiche agli articoli 9, il e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che accessorie; considerato che:

il controllo delle attività della pesca e la lotta alle infrazioni mirano a garantire una corretta applicazione delle norme al riguardo e, all'occorrenza, ad imporne l'osservanza. In tale settore, le competenze e le responsabilità sono suddivise tra gli Stati membri, la Commissione europea e gli operatori del settore;

la citata politica di controllo è volta a garantire: il rispetto dei quantitativi di catture autorizzati e la raccolta dei dati sulla gestione della pesca; l'assunzione tempestiva delle rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione; l'applicazione delle norme a tutti i tipi di pesca, con un'armonizzazione delle sanzioni in tutta l'UE; la tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento, «dalla rete al piatto». In tal senso, l'adozione delle misure compete all'Unione europea, mentre i singoli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle misure e dell'applicazione di sanzioni in caso di violazioni commesse nelle aree geografiche che rientrano nella loro giurisdizione;

a livello interno, il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 disciplina l'attività di pesca ed acquacoltura e il connesso sistema sanzionatorio;

in particolare, con riferimento al suddetto decreto legislativo, il Capo II, modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha riscritto gli articoli da 7 a 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, definisce il sistema sanzionatorio. È dunque operata una distinzione tra comportamenti che causano l'elevazione di contravvenzioni (negli articoli da 7 a 9), e quelli che configurano degli illeciti amministrativi (negli articoli da 10 a 12), e sono stabiliti altresì per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano «infrazioni gravi», sanzionate con il sistema a punti previsto dall'articolo 14;

per quanto concerne le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi, invece, la sanzione è esclusivamente pecuniaria;

l'art. 40 della citata legge n. 154 del 2016 ha inserito nell'ordinamento sanzioni penali e amministrative per contrastare comportamenti che costituiscono bracconaggio ittico nelle acque interne;

in Italia sono numerosi gli episodi di bracconaggio e di pesca di frodo, con conseguenze particolarmente impattanti sull'ambiente e sugli equilibri eco-sistemici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere salda la funzione deterrente delle sanzioni nei confronti dei fenomeni di bracconaggio ittico, in un'ottica di tutela dell'ecosistema marino e del patrimonio ambientale nazionale.

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11-  
TER

#### **11-ter.0.1**

[LA PIETRA](#), [IANNONE](#), [RAUTI](#), [CIRIANI](#)

#### **Respinto**

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *quater*.

*(Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno)*

1. Al fine di incrementare e ottimizzare le procedure di raccolta e gestione dei dati sulla tracciabilità del latte bufalino, per il triennio 2019-2021 sono stanziati 1,5 milioni di euro a favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici - Napoli.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per l'anno 2019, 500 mila euro per l'anno 2020 e 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

#### **11-ter.0.2**

[GALLONE](#), [DAMIANI](#), [BATTISTONI](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [SERAFINI](#)

#### **Respinto**

Dopo il Capo IV-bis., inserire il seguente:

«Capo IV-ter. - Misure a sostegno degli spazi verdi urbani

Art. 11- *quater*.

*(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)*

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo, è autorizzata a decorrere dal 2019, la spesa di 10 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della

predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

### 11-ter.0.3

[BERARDI](#), [BATTISTONI](#)

#### Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *quater*

*(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro";

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di



terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".

b) all'articolo 91:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Il relativo adempimento è a cura dell'ente concedente"».

#### **11-ter.0.4**

[BERARDI](#), [BATTISTONI](#)

##### **Respinto**

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 11- *quater*.

*(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Per far fronte agli ingenti danni provocati al settore della pesca e dell'acquacoltura dall'emergenza maltempo verificatesi nel mese di ottobre 2018, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. La dotazione finanziaria delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il comma 1 e in 2 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

#### **11-ter.0.5**

[BERARDI](#), [BATTISTONI](#)

##### **Respinto**

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 11- *quater*.

*(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di completare le procedure di liquidazione dei danni derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. La dotazione finanziaria delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il comma 1 e in 2 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

## 11-ter.0.6

[BERARDI](#), [BATTISTONI](#)

### Respinto

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 11- *quater*.

*(Misure di-semplificazione per il FEAMP)*

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le imprese di pesca che hanno attuato i periodi di arresto temporaneo previsti nel corso dell'anno solare devono presentare la domanda per la fruizione della misura di sostegno entro il 31 dicembre dello stesso anno,
2. Per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2019.
3. La presente disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».

### Capo V

## MISURE URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILIMENTO STOPPANI

### ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Articolo 12.

*(Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)*

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla suddetta ordinanza, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2021, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2021, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facoltà: di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica; di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei



volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

2. Per l'espletamento del proprio incarico il Prefetto di Genova può individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.

3. Per le attività di cui al presente articolo il Prefetto di Genova è autorizzato, altresì, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonché di altre società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti.

5. All'attuazione del presente articolo ad eccezione del comma 5-*bis*, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 ed alle altre attività previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalità di cui al presente comma gli atti

adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.

*5-bis.* Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il Prefetto di Genova è autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria:

*a)* regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19;

*b)* regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

*c)* decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-*bis* e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213;

2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174;

*d)* decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedurali e sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. *bb*), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281;

*e)* legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1;

*f)* legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

*g)* decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30;

*h)* decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;

*i)* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;

*l)* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 42;

*m)* legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25, 31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102;

*n)* legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;

*o)* legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9;

*p)* legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;

*q)* legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30;

*r)* legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;

*s)* legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, articolo 4;

*t)* legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6, 14, 17, 18, 19 e 24;

*u)* legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo 8;

*v)* legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;

*z)* legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4;

*aa)* legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.

ORDINE DEL GIORNO

**G12.1**

## DE BONIS

### **Respinto**

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato IB del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C 10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

l'articolo 41 al fine di definire l'ambito di applicazione della norma, rinvia alla definizione di fanghi contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 99 del 1992 (recante «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»);

la finalità di tale articolo, dichiarata esplicitamente, è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore. Le situazioni di criticità a cui si fa riferimento sono quelle venutesi a creare dopo la recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo in estrema sintesi che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

tuttavia, la disposizione contenuta nel citato articolo 41 stabilisce una eccezione in merito al parametro relativo agli idrocarburi C 10-C40, pari ad un limite di 1.000 mg/kg tal quale, valore che si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272 del 2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, c.d. regolamento CLP), come specificato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

considerato che:

il programma di Governo prevede: «Interventi normativi per semplificare e tutelare maggiormente la gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali», non è previsto, però, da nessuna parte che si debbano innalzare i limiti per tutelare lo smaltimento dei fanghi, correndo il rischio di provocare disastri ambientali;

in realtà, si tratta di un aumento che, rapportato ai limiti di idrocarburi previsti per i fanghi industriali tossici da portare in discarica, è almeno 10 volte superiore, sia per pericolosità che per tossicità, ed ecco perché, a livello europeo è obbligatoria la richiesta di applicare il principio di precauzione al fine di evitare la contaminazione dei cibi. Principio da applicare perché da 30 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità - e non opinioni di uno scienziato qualsiasi - stabilisce che tutti i composti già previsti dal codice dell'ambiente (13 cancerogeni, 10 probabili cancerogeni, 24 possibili cancerogeni), presi a riferimento dai giudici, devono essere evitati;

al riguardo, l'articolo 41 non fornisce una valutazione dei rischi sulla salute e sull'ambiente derivante da un innalzamento dei limiti, né riporta una valutazione del potenziale effetto sinergico dei diversi composti, riconosciuto a livello scientifico internazionale, dove gli effetti delle miscele potenziano quelli dei singoli composti, e molti dei composti dell'elenco sono riconosciuti dall'Environmental Protection Agency americana nella lista degli Interferenti endocrini;

anche la direttiva del Consiglio europeo del 12 giugno 1986 è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando la corretta utilizzazione di questi fanghi. Molte di queste sostanze sono molecole stabili che si accumulano nel suolo e nelle falde acquifere e non basta l'aratura per attenuare la contaminazione;

l'articolo 41 non prevede nessun test di fitotossicità, non indica quali siano i suoli idonei allo smaltimento, le condizioni ambientali del suolo (ph, umidità, temperatura, potenziale Redox, età), la reattività dei costituenti del terreno, la distanza dalle strade, da corsi d'acqua e le pendenze dei terreni;

la norma dell'articolo 41 mette a rischio sia la salute pubblica che la qualità ambientale dei suoli agricoli. Il Principio di precauzione e di chi inquina paga l'articolo 178 decreto legislativo n. 152 del 2006 risulta disatteso;

il Codice dell'Ambiente, invece, prevede che un rifiuto pericoloso vada smaltito in discarica, sostenendone i relativi costi. Il principio «chi inquina, paga» è contemplato dall'articolo 174 - ex articolo 130/R - del Trattato CE ed impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione;

l'approvazione definitiva di questa norma ha determinato il seguente paradosso: per conferire i fanghi da depurazione in discarica il limite previsto è 500 mg di idrocarburi per chilo mentre la disposizione in vigore, per utilizzare fanghi con le stesse sostanze inquinanti sui suoli agricoli i limiti diventano 1000 mg per kg riferiti, però, non alla «sostanza secca» ma al «tal quale». Il che significa un valore che in termini di sostanza secca oscilla da 5000 a 8000 mg/kg, vale a dire valori prossimi ai livelli desiderati dalla Regione Lombardia, ottenuti in modo da poter bypassare i pronunciamenti della magistratura. Il «tal quale» così riportato non fissa i quantitativi massimi di fanghi in materia secca che le disposizioni comunitarie prevedono espressamente per gli Stati membri. Sarebbe infatti opportuno chiedere a chi produce tali fanghi di ridurre gli inquinanti con processi tecnologici, come succede già in altre parti d'Europa, come per esempio in Svizzera, in Austria e in molte altre regioni della Germania, dove è vietato lo spandimento di questi fanghi tossici;

tenuto conto che:

dalle problematiche evidenziate si ritiene molto limitante, per quanto riguarda l'effettiva tutela della salute pubblica, il controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL. Si ritiene che tutti i parametri strategici devono essere monitorati nei suoli ove i fanghi vengono sversati ogni 4 mesi. Questo anche in relazione alle quantità e alle caratteristiche dei fanghi sparsi;

inoltre l'articolo 3, lettera c) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura», recita: «E ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'articolo 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: ... non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale»;

la sentenza del TAR Lombardia Milano, Sezione III 20 luglio 2018, n. 1782, al punto 22 specifica che: «...possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e che non contengono sostanze tossiche e nocive. Tali fanghi inoltre debbono essere prodotti dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, ovvero, se provenienti da insediamenti produttivi, devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli di cui sopra»;

si ricorda che l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Stoccolma che si pone come obiettivo l'eliminazione e la diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs) tra i quali diossine, benzofurani, policlorobifenili e IPA, che potranno essere sparsi sui suoli agricoli;

nell'articolo 41 del citato decreto si tiene a sottolineare, infine, come non sia specificato il riferimento ai soli fanghi di origine civile e agroalimentare, come affermato dal Ministro, come sarebbe naturalmente doveroso viste le differenti caratteristiche di pericolosità rispetto a quelli industriali,

impegna il Governo:

ad effettuare le necessarie correzioni dell'articolo 41 del decreto citato per evitare la distribuzione di idrocarburi e altre sostanze nocive nei terreni agricoli, anche armonizzando la misurazione degli idrocarburi in sostanza secca;

ad agire per la definizione di limiti guida nazionali per individuare e monitorare l'inquinamento dei suoli agricoli in particolare in coincidenza con lo spandimento di fanghi;

a definire un periodo limite per l'emergenza;

a destinare nel periodo di emergenza lo spargimento su terreni non coltivati per la produzione di derrate alimentari;

ad incaricare al più presto una commissione specifica multidisciplinare di esperti che predisponga una normativa adeguata sul tema, visto il quadro gravissimo che abbiamo di fronte, che mette in serio rischio i nostri suoli, le nostre acque superficiali e sotterranee, il nostro cibo, la nostra salute.

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12 12.0.1

De Bonis, [Martelli](#) (\*)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Dopo il Capo V, aggiungere il seguente:***

**«Capo V-bis.**

**ULTERIORI MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE E PER  
GARANTIRE LA TRASPERENZA NELLE RELAZIONI CONTRATTUALI**

**Art. 12-bis.**

***(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)***

**1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).**

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al

comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

#### Art. 12 *-ter.*

##### *(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

*a)* conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o

concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

#### Art. 12- *quater*.

*(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, per garantire il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali)*

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis). Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all'istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Borsa merci, di cui al precedente periodo, deve fornire i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte in tempo reale"».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 12.0.4

De Bonis, [Martelli](#) (\*)

#### Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)*

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## 12.0.2

De Bonis, [Martelli](#) (\*)

### Respinto

Dopo l' **articolo 12** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.



2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

*a)* conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

*b)* riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### 12.0.3

De Bonis, [Martelli](#) (\*)

## **Respinto**

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.91, in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, per garantire il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali)*

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*). Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all'istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Borsa merci, di cui al precedente periodo, deve fornire i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte in tempo reale"».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## **12.0.5**

De Bonis, [Martelli](#) (\*)

## **Respinto**

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Ripristino del limite di idrocarburi nei fanghi di depurazione in agricoltura)*

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'articolo 41 è abrogato».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

## **ARTICOLI 13 E 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

### **Articolo 13.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto.

### **Articolo 14.**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

*Allegato B*

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1249 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello stato e della Pubblica Amministrazione, esaminato il disegno di legge intitolato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 4-*bis*.0.2 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni in materia;
- sugli emendamenti 6.0.103, 6.0.104, 6.0.105, 6.0.106 e 6.0.107 parere non ostativo, a condizione che le disposizioni a carico di alcune Regioni, in materia di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, siano formulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia regionale;
- sugli emendamenti 8-*quater*.1, 8-*quater*.8 e 8-*quater*.9 parere non ostativo, rilevando l'opportunità di assicurare, nei procedimenti di adozione dei decreti interministeriali ivi previsti, il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze ad esse spettanti in materia;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, preso atto che:

- in merito all'articolo 4, sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare di latte, vengono fornite rassicurazioni sia sull'assenza di effetti negativi per il gettito tributario sia sulla capacità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attribuzioni ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- viene confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi compensativi disposti dall'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, in favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate in alcuni comuni della provincia di Pisa;
- sono forniti elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto in esame;
- con riguardo all'articolo 8-*ter*, comma 3, che inserisce gli interventi di contenimento della Xylella fastidiosa tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l'anno 2019, si rassicura sulla piena sostenibilità dell'ulteriore finalizzazione, dal momento che l'importo delle corrispondenti risorse trova sufficiente capienza in relazione al limite complessivo di spesa, anche tenendo conto degli impegni di spesa già assunti;
- sono forniti dati volti a suffragare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo 10-*bis* recante interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni;
- in merito all'articolo 10-*ter* sull'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, si rappresenta come tale disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con riguardo all'articolo 10-*quinquies* recante interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero, si rassicura sull'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica e sul fatto che la sospensione del procedimento di recupero avviato da Agea non determina decrementi di gettito, non essendo ancora stato emesso alcun ruolo;
- relativamente all'articolo 12 recante misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani di Cogoleto, viene fornita rassicurazione del fatto che gli interventi ivi previsti saranno comunque attuati nei limiti delle risorse disponibili, ossia quelle giacenti sulla contabilità speciale istituita dall'ordinanza

n. 3554/2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a poco più di 5 milioni di euro, oltre a 14,8 milioni a valere sulla programmazione della politica di coesione 2014-2020 e a 5 milioni di euro per il 2019 sull'accantonamento di conto capitale del fondo speciale del Ministero dell'ambiente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4-bis.0.1, 4-bis.0.2, 4.0.100 (già 4-bis.0.3), 6.1, 6.0.1, 6-bis.1, 7.1, 7.2, 7.7, 7.8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.16, 8.17, 8.18, 8.21, 8.200, 8-ter.5, 8-ter.6, 8-ter.7, 8-ter.8, 8-ter.9, 8-ter.10, 8-ter.11, 8-quater.2, 8-quater.3, 8-quater.4, 8-quater.5, 8-quater.8, 8-quater.9, 8-quater.0.2, 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 6.0.102 (già 9.0.1), 6.0.108 (già 9.0.6), 6.0.109 (già 9.0.7), 6.0.101 (già 9.0.8), 6.0.100 (già 9.0.9), 6.0.103 (già 9.0.2), 6.0.104 (già 9.0.3), 6.0.105 (già 9.0.4), 6.0.106 (già 9.0.5), 6.0.107 (già 9.0.10), 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.0.1, 10-ter.1, 10-ter.2, 10-ter.3, 10-quinquies.0.2, 11-bis.0.1, 11-bis.0.2, 11-bis.0.3, 11-bis.0.4, 11-bis.0.5, 11-bis.0.6, 11-bis.0.7, 11-ter.0.1, 11-ter.0.2, 11-ter.0.4, 11-ter.0.5, 11-ter.0.6, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4.

Sugli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del seguente periodo: «Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

#### **Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Serafini sul disegno di legge n. 1249**

Nel considerare il provvedimento in esame opportuno per i comparti interessati, mi preme porre attenzione, in questo nostro intervento, su degli aspetti emersi durante l'esame del provvedimento in Commissione, cioè che l'attività del legislatore debba offrire stabilità economica e garantire un'opportunità di crescita attraverso strumenti legislativi che siano di supporto socio economico e siano funzionali per le imprese del settore, al fine di garantire, nel tempo, la sostenibilità ed il reddito.

Importanza dell'agroalimentare. L'agroalimentare, nel suo complesso, è costituito da produzioni diversificate ed estremamente importanti e strategiche per il nostro Paese, sia per lo stile della nostra tradizione alimentare, che per l'impatto socioeconomico che le aziende di questa filiera produttiva rivestono.

È quell'area del nostro PIL che in tutte le sedi istituzionali si dichiara di voler sostenere e difendere da contraffazioni e da quel fenomeno che interessa i prodotti realizzati all'estero, i quali utilizzando il "suono" di un nome ingannano i consumatori facendo loro pensare che si tratti di un prodotto Italiano.

Nel caso dell'Italia le produzioni agro-alimentari garantiscono infatti non solamente la sostenibilità alimentare ma assumono anche un valore culturale e di attrazione di investimenti e di turismo. Ciascuna Regione si caratterizza per produzioni particolari di unicità che valorizzano questo o quel territorio.

Per questo l'agroalimentare rappresenta sempre di più una filiera strategica per l'economia italiana se consideriamo che il fatturato 2018 dell'industria alimentare sembrerebbe avere raggiunto 140 miliardi di euro, e che complessivamente, le esportazioni dei prodotti dell'industria alimentare del 2018 si collocano attorno ai 41,8 miliardi di euro.

Il settore agricolo, pesca compresa, secondo l'ISTAT ha raggiunto nel 2018 il valore di 59,3 miliardi di euro. Una catena alimentare da rafforzare per migliorare la posizione degli agricoltori, la redditività e la competitività delle loro aziende, aumentando la conoscenza del contributo che le nuove tecnologie meccaniche ed informatiche possono offrire per un'efficace gestione sostenibile delle aziende agricole e la massimizzazione della produzione, nonché il ruolo importante che può svolgere il turismo per la vitalità delle aree rurali e nell'aumentare il valore aggiunto delle produzioni agricole attraverso la promozione delle produzioni locali.

Rammento che la riunione G20 in Giappone dei Ministri dell'agricoltura, conclusasi domenica 12 maggio, ha evidenziato la necessità di promuovere l'agricoltura sostenibile attraverso nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come l'intelligenza artificiale, la robotica e i droni, nonché aumentando la cooperazione tra agricoltori, imprese non agricole e università, intese come centri di ricerca, serbatoio di conoscenza e di giovani che possono con le loro professionalità migliorare la

catena produttiva e le possibilità commerciali del sistema agricolo.

Criticità del sistema. Reputo sia opportuno ed indispensabile ragionare su ciò che da tempo si sarebbe dovuto affrontare, cioè se sia possibile superare, e con quali modalità, le criticità presenti nel sistema dell'agroalimentare per evitare che possano riproporsi e in che modo possiamo prevenirle.

C'è bisogno di interventi strutturali che possano, come è emerso in Commissione agricoltura, garantire ai produttori un prezzo remunerativo, la valorizzazione del prodotto e la qualità del prodotto.

Dobbiamo avere una visione articolata del sistema, di quello che è e di quello che potrebbe essere, e agire con un approccio di programmazione e di sviluppo nel medio e lungo termine.

Noi diciamo sempre che i beni culturali ed ambientali e la nostra tradizione enogastronomica e agroalimentare sono il nostro tesoro, un tesoro da valorizzare e salvaguardare: il nostro Paese ha molto, ed è ciò che ci invidiano, nel senso buono, gli altri Paesi.

Quello che manca, talvolta anche nei centri decisionali come il nostro, è una visione di insieme e la predisposizione di interventi strutturali che sostengano, valorizzandolo, questo sistema in maniera efficace e duratura, permettendo anche ai piccoli produttori di aver il loro spazio. Piccoli produttori che possono con la loro presenza evitare anche lo spopolamento dei piccoli borghi.

Dobbiamo pensare alle produzioni agroalimentari come un collante per il Paese in quanto genera ricchezza ai territori.

Ci possono sempre essere delle crisi dovute a improvvise calamità naturali o ambientali ma criticità in assenza di situazioni eccezionali rappresentano distorsioni che possono essere previste ed evitate con interventi concertati e condivisi rapidamente dal sistema pubblico e privato.

Ci chiedono anche se le criticità non risolte siano imputabili solamente a scelte poste in essere dai Governi o risieda in una certa misura anche ad un mondo agricolo frazionato in una miriade di associazioni, che talvolta dimostrano di non condividere le stesse idee, e anche nei produttori.

Cioè mi domando se il sistema dell'agroalimentare abbia anch'esso qualche responsabilità.

Se il sistema pubblico può come soggetto decisionale creare quelle condizioni che permettono al sistema privato di poter esprimere le proprie potenzialità, mi chiedo se debba essere il soggetto chiamato sempre a redimere qualsiasi criticità o problema che il privato incontra e che il privato potrebbe risolvere se ben organizzato e strutturato.

Talvolta talune criticità si manifestano per mancanza di analisi e valutazione preventiva.

Per tale ragione reputo che il Governo dovrebbe chiedere alle associazioni agro alimentari di incoraggiare i loro associati all'uso di nuove tecnologie intelligenti per il clima, compreso i *software* che consentono un accesso più rapido e più facile ai dati meteorologici più recenti per mitigare i danni alle colture a causa di instabilità climatiche.

Si apprezza l'attenzione del Governo sulla questione da noi sollevata della fauna selvatica e sulla necessità di istituire un fondo nazionale che vada a coadiuvare i fondi regionali per riuscire a far fronte agli ingenti danni che taluni animali arrecano all'agricoltura.

Danni per condizioni atmosferiche. Con riferimento ai danni causati dal maltempo non sempre le coperture per proteggere l'ortofrutta sono efficaci e spesso le produzioni vengono danneggiate in modo gravissimo.

Questo necessita di interventi immediati da parte delle strutture tecniche preposte che devono provvedere alle verifiche tempestivamente in quanto ritardi possono risultare dannosi ai fini della richiesta dello stato di calamità e del risarcimento dei danni. Servono verifiche accurate, rapide e meno burocrazia.

Xylella. Con riferimento alla Xylella e al Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia mi chiedo se sarebbe stato possibile prevedere un reimpianto nelle medesime particelle di almeno un numero pari di ulivi che sono stati riconosciuti resistenti al batterio.

Come sappiamo, per il Salento e per tutta la Puglia gli ulivi secolari rappresentano quel territorio e lo caratterizzano.

In quei territori colpiti da Xylella, come una nostra collega alla Camera ha ricordato, è come se fosse avvenuto un terremoto, un evento disastroso che ha deturpato la storia, la cultura, la tradizione e l'economia di quei posti.

Apprezziamo che il Governo abbia dimostrato interesse verso un ordine del giorno che chiede che in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento in esame di valutare l'opportunità di consentire l'accesso ai fondi ivi previsti anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della Xylella.

Giovani. Pongo all'Assemblea e al Governo un aspetto di criticità che valuto importante per il futuro dell'agroalimentare e che auspico le Camere ed il Governo affrontino quanto prima, nuovamente, a fronte di ulteriori dati già acquisibili: quella relativa all'occupazione giovanile e il ricambio generazionale, che sono temi fondamentali dell'attuale e anche della futura politica agricola comunitaria e riguardano la formazione di capitale umano, la consulenza e il trasferimento di innovazione.

Malgrado l'intenzione di aiutare i giovani, pare vi siano ostacoli che frenano l'ingresso dei giovani nella costruzione di un'impresa agricola: gli elevati prezzi della terra, i costi iniziali di impianto, la forte selettività delle politiche esistenti, una legislazione e burocrazia ancora troppo complessa e lunga come tempistica penso, per il passato, ad esempio ai tempi di emanazione di decreti attuativi).

Per sostenere il nostro futuro è da valutare quindi l'opportunità di ampliare, anche attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva, il ventaglio di misure di settore utilizzabili nel pacchetto a favore dei giovani, e di conoscere se le misure e gli incentivi fiscali disponibili risultino realmente efficaci.

Molti giovani sono attratti dall'agricoltura, anche come stile di vita: un lavoro certamente impegnativo, ma vicino alla natura, stimolante e con possibilità di essere realmente redditizio.

Il mondo agricolo è mutato in questi decenni: i giovani che si avvicinano, o che continuano l'attività di famiglia, lo fanno con forte taglio imprenditoriale, molto spesso con studi superiori universitari in economia e in gestione d'impresa.

Molti di loro viaggiano, si confrontano con altre realtà, anche all'estero, fanno rete per creare sinergia con altre imprese o per posizionare i loro prodotti nei supermercati, nei ristoranti, nelle strutture alberghiere.

C'è la volontà del giovane di affermare un prodotto di qualità ed un marchio.

C'è la volontà di distinguersi e di emergere.

E noi dobbiamo ragionare su come poter aiutare i giovani a fare qualche cosa in cui credono e possono fare bene.

Dobbiamo agevolare in termini di tassazione perché non possiamo chiedere, e questo vale per tutte le aziende, che ai costi di avviamento, per il personale, per i macchinari, per l'inserimento in un mercato, si sommino prelievi fiscali tali da dissuadere molti giovani a fare impresa in Italia.

Infatti, è bene essere chiari: gli interventi sino ad ora fatti dai Governi negli ultimi venti anni per frenare l'esodo verso altri Paesi dove le competenze dei giovani vengono valutate positivamente anche in termini di remunerazione si sono dimostrate totalmente inefficaci.

Concludendo, pur riconoscendo che le risorse finanziarie disposte dal Governo non sono poche, rimane il fatto che il Governo si è concentrato unicamente su alcune situazioni mentre permangono delle criticità di fondo per rafforzare il sistema agricolo, ad esempio i costi di produzione che spesso sono superiori al prezzo di vendita, o le considerevoli importazioni di agrumi mentre i nostri rimangono invenduti, o la perdita di quote di mercato dell'olio italiano.

L'Italia ha ben 822 prodotti tipici a certificazione di origine garantita da valorizzare, promuovere e commercializzare in maniera adeguata.

Permangono le criticità burocratiche per far fronte ai danni causati dal maltempo, che continua ad interessare pesantemente le Regioni del Nord e del Sud.

Non vi sono interventi efficaci per sostenere l'acquisto di nuove tecnologie che sono oramai necessarie per migliorare la qualità delle produzioni e la loro salvaguardia da condizioni atmosferiche avverse, incentivi che potrebbero sostenere soprattutto i piccoli imprenditori.

E così accade che mentre in alcune aree del Paese la tecnologia è poco e assolutamente non utilizzata da anni in altre aree si usano trattori guidati da Gps, anche senza una guida umana, che permettono di posizionare le piante a distanza regolare, tracciando linee perfettamente regolari che migliorano

l'efficienza della coltivazione.

Permane l'utilizzo nell'agricoltura del caporalato nel Sud del Paese malgrado esista una legge e sia reato. Per l'agricoltura riguarda tutta l'ampia sfera delle filiere.

Uno sfruttamento continuo delle persone, una forma di schiavitù che coinvolge imprenditori e intermediari e ravvisa i reati di associazione per delinquere, intermediazione illecita di manodopera, estorsione, violenza privata.

Una situazione che ricade nella sfera giudiziaria, in quella dei diritti sul lavoro e nella questione sindacale.

Situazioni di illegalità ben note alla Magistratura che ha tutti gli strumenti per procedere a tutela dei diritti delle persone e della legge.

Permangono i problemi legati ai giovani e al ricambio generazionale. Un raffronto: in Germania l'8 per cento dei proprietari di aziende agricole ha più di sessantacinque anni, in Italia il 41 per cento ha più di sessantacinque anni.

Permangono i problemi legati alla penetrazione dei mercati malgrado l'attrattiva del *made in Italy*. Il valore delle esportazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti dell'industria alimentare dei principali Paesi dell'Unione europea evidenzia come l'Italia, pur disponendo di uno straordinario patrimonio di tipicità agricole e alimentari, si colloca dopo Olanda, Germania, Francia e Spagna.

Gli obiettivi dell'Italia devono essere sempre più diretti alla promozione sui mercati esteri del modello alimentare italiano e quindi dei suoi prodotti.

Permangono i problemi legati alla diminuzione di produzione di olio, che nel 2018 ha registrato un meno 34,7 per cento, e di agrumi (meno 4 per cento).

Ci sono i problemi legati all'*italian sounding* che secondo Confindustria sarebbe arrivato ormai a quota 90 miliardi di euro.

Restano i problemi in termini temporali ed economici legati agli indennizzi per i danni subiti dalle imprese per il maltempo, danni che le associazioni di categoria stimano, per gli ultimi eventi di questi mesi, in 10 miliardi di euro.

Danni alle piante o ai loro prodotti alimentari, che si ripercuotono sulla stabilità dell'impresa: sulle spese fisse, ad esempio per i dipendenti e per i fornitori, sui contratti di vendita dei prodotti per il mercato interno e per l'estero.

Permangono le criticità per i consorzi di bonifica. In particolare i costi dell'energia necessari per il funzionamento degli impianti idrovori ed irrigui incidono pesantemente sui contributi a carico dei consorziati.

Dopo le modifiche alla regolazione delle tariffe e degli oneri di sistema emanate dall'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente, con decorrenza 1 gennaio 2018, che ha portato all'introduzione della quota potenza, prima inesistente, le condizioni economiche per i Consorzi di bonifica sono diventate ulteriormente gravose.

Per tutti i motivi di criticità sovraesposti, valutando l'insieme del provvedimento insufficiente, e assolutamente non risolutivo di numerose situazioni di reale emergenza per il comparto agricolo come sistema, esprimiamo un voto di astensione.

#### **Integrazione all'intervento della senatrice Abate su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

Visto che, al momento, la responsabilità dell'alluvione pare essere dovuta alla mancata manutenzione dell'argine e visto che la sua responsabilità è in capo all'ente regionale stesso, nel frattempo, invito il presidente della Regione a sostenere gli abitanti di Thurio. Ma le alluvioni che hanno colpito molti territori d'Italia ci dicono che ormai bisogna prevedere un piano pluriennale di interventi sui corsi d'acqua e sui versanti per eliminare le situazioni di rischio.

In questi giorni, intanto, ho invitato il Governo a prevedere nel decreto emergenze delle agevolazioni procedurali ed incentivi economici per chi si trova a ricostruire e portare avanti la propria impresa, per quelle aziende che hanno subito danni a causa del dissesto climatico e idrogeologico. Errori ci sono stati e non possiamo rimanere qui a guardare o aspettare anche questa volta come invece hanno fatto i Governi che ci hanno preceduto.

#### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

## SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1249:

sull'emendamento 2.5, il senatore Anastasi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 5.3, il senatore Coltorti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'ordine del giorno G6.1, il senatore Ortis avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 7.3 (id. 7.5), il senatore L'Abbate avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.201 e sull'ordine del giorno G8.5, il senatore Dessi' avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.16 (id. 8.17), il senatore Martelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'ordine del giorno G10.1, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 10.0.2, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11-bis.1, la senatrice Russo avrebbe voluto esprimere un voto di astensione; sull'emendamento 11-ter.0.6, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 12.0.3, il senatore Croatti avrebbe voluto esprimere un voto contrario. sull'articolo 7, il senatore Castaldi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

### Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bogo Deledda, Bonfrisco, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Cangini, Cattaneo, Cioffi, Crimi, Dal Mas, D'Angelo, De Poli, Giammanco, Marti, Merlo, Montevecchi, Monti, Napolitano, Perilli, Rojc, Ronzulli, Rufa, Santangelo, Siri, Solinas, Toffanin, Vattuone, Vescovi e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Giro, per attività di rappresentanza del Senato (dalle ore 10.30 alle ore 14); Marilotti, per attività della 7ª Commissione permanente; Di Micco, Fazzone e Marinello, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

### Disegni di legge, assegnazione

*In sede redigente*

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Rampi Roberto ed altri

Disposizioni per il contrasto alle violazioni internazionali dei diritti umani (1126)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), Commissione straordinaria diritti umani

(assegnato in data 15/05/2019);

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Testor Elena ed altri

Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche a rischio di scomparsa (1157)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 15/05/2019);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

sen. Marin Raffaella Fiormaria ed altri

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA agevolata per l'acquisto di autovetture da parte di soggetti con disabilità (1092)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 15/05/2019);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

sen. Bottici Laura ed altri

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia (1149)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)



(assegnato in data 15/05/2019);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

sen. Durnwalder Meinhard ed altri

Modifiche all'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico (1234)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 15/05/2019);

*Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite*

sen. L'Abbate Patty

Disposizioni per la disciplina dell'economia dei beni usati e la promozione del settore del riutilizzo, nonché istituzione del Tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo (1077)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/05/2019).

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Quagliariello Gaetano

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari (214-515-805-B)

*S.214 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (T.U. con S.515, S.805) C.1585 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1172)*

(assegnato in data 15/05/2019);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Garavini Laura ed altri

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (936)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 15/05/2019);

*Commissioni 4<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite*

sen. Rauti Isabella ed altri

Delega al Governo in materia di ripristino delle funzioni del ex Corpo forestale dello Stato e istituzione del Corpo di polizia municipale, forestale e agroalimentare tecnico-specialistico ad ordinamento civile (1120)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/05/2019).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 2 maggio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione della programmazione 2019-2020 relativa al fondo per la tutela del patrimonio culturale (n. 85).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 4 giugno 2019.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 9 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 riguardante la notifica 2019/0036/I concernente il progetto di regola tecnica "Schema di

regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

La predetta documentazione è deferita alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 187-*bis*).

Il Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, con lettera in data 6 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la prima relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi, riferita agli anni 2016 e 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. CCXLVIII*, n. 1).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 8 maggio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2018 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XLV*, n. 2).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 in materia di accesso a un'Internet aperta (COM(2019) 203 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

#### **Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 maggio 2019, ha trasmesso la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativa ad una causa in cui la Repubblica italiana è parte, che è deferita, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, alla 9a e alla 14a Commissione permanente, competenti per materia:

sentenza della Corte (Grande sezione) del 30 aprile 2019, causa C-611/17, Repubblica italiana contro Commissione europea. La Corte ha respinto il ricorso dell'Italia volto a ottenere l'annullamento del regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio che modifica il regolamento (UE)2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (*Doc. XIX*, n. 40).

#### **Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti. Deferimento**

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 3 maggio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 258).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Giammanco ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00115 del senatore Quagliariello ed altri.

I senatori Marco Pellegrini, Romano ed Endrizzi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00121 della senatrice Castellone ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 30 aprile al 15 maggio 2019)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 29

DE BERTOLDI: su un incendio appiccato in una caserma dell'Esercito in provincia di Trento (4-00170) (risp. TRENTA, *ministro della difesa*)

sull'intervento di un funzionario cinese nei confronti di una giornalista italiana durante la conferenza stampa al Quirinale (4-01477) (risp. DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la*

*cooperazione internazionale)*

BONINO: sull'attacco ad alcune imbarcazioni ucraine da navi militari russe nel mar Nero (4-00957) (risp. DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

MODENA: sulla realizzazione di "centri regionali di sbarco" in Nord Africa (4-01351) (risp. DEL RE, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

PELLEGRINI ed altri: sulla riorganizzazione della Direzione distrettuale antimafia di Foggia (4-00984) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

Mozioni

[ALFIERI](#), [MALPEZZI](#), [GIACOBBE](#), [PINOTTI](#), [FEDELI](#), [CIRINNA'](#), [IORI](#), [MESSINA Assuntela](#), [PITTELLA](#), [GINETTI](#), [BOLDRINI](#) - Il Senato,

premessi che:

nel 2008, un colpo di Stato militare guidato dal generale Mohamed Ould Abdel Aziz ha rimosso il presidente della Mauritania Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi e il primo ministro Yahya Ould Ahmed El Waghef, a seguito del quale la Mauritania è stata temporaneamente sospesa dall'Unione africana. Il generale Aziz è stato successivamente eletto presidente nel 2009 e nuovamente confermato al primo turno nelle elezioni del 2014 con l'82 per cento dei consensi, elezioni cui non hanno partecipato i partiti d'opposizione, denunciandone la mancanza delle necessarie garanzie democratiche; il 22 giugno e il 6 luglio 2019 sono stati indetti i due turni delle nuove elezioni presidenziali cui il presidente Aziz non parteciperà, avendo affermato di volere rispettare il limite dei due mandati fissato dalla Costituzione mauritana. Pertanto, il partito di governo "Union pour la République", UPR, ha presentato il dimissionario Ministro della difesa ed ex capo di Stato maggiore Ghazouani, mentre i partiti d'opposizione hanno candidato Sidi Mohamed Ould Boubacar, già primo ministro tra il 1992 e il 1996 e tra il 2005 e il 2007, sostenuto dal partito islamista Tawassoul e Biram Dah Abeid, *leader* dell'Iniziativa per la rinascita del movimento abolizionista;

il 28 marzo 2019, i partiti dell'opposizione hanno denunciato la mancanza dei necessari requisiti di trasparenza e imparzialità della commissione elettorale incaricata dell'organizzazione degli scrutini per le presidenziali; infatti, la stessa è composta, con una sola eccezione, da dichiarati sostenitori dell'ex capo di Stato maggiore Ghazouani. Pertanto, le opposizioni hanno chiesto una composizione più equilibrata della commissione unitamente alla liberazione di alcuni esponenti politici in stato di arresto, al ritiro dei provvedimenti di espulsione e alla sospensione dei procedimenti giudiziari contro gli attivisti e gli oppositori rifugiati all'estero. Inoltre, è stato richiesto l'aggiornamento degli elenchi degli elettori e la presenza di osservatori internazionali alle elezioni presidenziali di giugno;

secondo quanto emerso da diversi rapporti presentati negli anni dalle Nazioni Unite, le comunità *haratin* e afro-mauritane, che si stima che costituiscano due terzi della popolazione mauritana, sono escluse da molti aspetti della vita politica, economica e sociale, nonché sistematicamente discriminate. La Mauritania, infatti, è l'ultimo Paese al mondo ad avere formalmente abolito la schiavitù nel 1981 e, secondo i dati del "Global slavery index", risulta ancora oggi tra i dieci Stati al mondo con la più alta incidenza del fenomeno, incidenza dovuta al profondo radicamento del concetto di schiavitù nella società mauritana. Si aggiunga che, nonostante l'approvazione negli anni di nuove disposizioni di legge volte a contrastare il fenomeno, le stesse finiscano poi con il non essere pienamente applicate da parte della Polizia e della magistratura;

numerose organizzazioni non governative internazionali, quali Amnesty International, hanno denunciato la sistematica violazione dei diritti umani in Mauritania, attraverso intimidazioni, aggressioni, procedimenti giudiziari, arresti arbitrari e torture ai danni degli attivisti contro la schiavitù e degli oppositori politici;

anche il *leader* del movimento antischiavitù Biram Dah Abeid, premiato nel 2013 dalle Nazioni Unite per il suo impegno per i diritti umani e ora candidato alle elezioni presidenziali del 2019, è stato più volte detenuto arbitrariamente dal regime, prima nel 2014 durante la campagna presidenziale, poi di nuovo nel 2016, nonché da ultimo tra i mesi di agosto e dicembre 2018 nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento, dei consigli regionali e municipali. Nelle ultime settimane, l'attivista e politico mauritano è stato impegnato in alcune visite istituzionali in Francia, Spagna,

Germania, Olanda, Belgio e anche in Italia, dove, intervenendo all'iniziativa "La schiavitù nel XXI secolo", organizzata dalla Federazione italiana diritti umani, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ha denunciato le violazioni subite nel suo Paese e il timore che esse possano ripetersi nel corso della prossima campagna elettorale;  
si aggiunga che le autorità mauritane hanno negato l'ingresso nel Paese a una delegazione di Amnesty International giunta per indagare sul fenomeno della schiavitù;  
considerato che:

l'Italia e l'Unione europea promuovono e tutelano i diritti umani, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto nel mondo e riconoscono il sostegno e la protezione dei difensori dei diritti umani come parte integrante della politica estera;

l'attività di osservazione elettorale rappresenta sempre più una componente rilevante della politica dell'Unione europea e di numerose organizzazioni internazionali e regionali per rafforzare i processi democratici attraverso il monitoraggio della campagna e dell'organizzazione elettorale, del ruolo e dell'indipendenza dell'amministrazione pubblica, nonché degli spazi di libertà di espressione e della possibilità di accedere ai *media* concessi;

l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ribadisce l'importanza della Dichiarazione universale dei diritti umani, nonché di tutti gli altri accordi internazionali in materia di garanzia dei diritti umani e indica i soggetti impegnati nell'aiuto allo sviluppo dei Paesi terzi quali responsabili nel garantire il rispetto delle libertà fondamentali negli stessi;

nell'ultimo triennio, l'Italia ha stanziato diversi finanziamenti in favore del Governo mauritano per progetti volti ad aumentare la sicurezza alimentare e la produttività agricola nel Paese sahariano, per un ammontare complessivo di circa 5 milioni di euro;

il 1° aprile 2019, il Governo mauritano ha firmato un accordo con l'Unione europea per ottenere 25 milioni di euro di aiuti dal Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa, di cui l'Italia, con 110 milioni di euro, è il secondo Paese donatore. Il sostegno è volto a rafforzare la capacità della Mauritania di attuare strategie nazionali per uno sviluppo accelerato e il benessere condiviso, oltre a rafforzare la gestione finanziaria pubblica e migliorare la *governance* della sicurezza in relazione alla migrazione illegale;

precedentemente, in data 5 dicembre 2018, la Corte dei conti europea aveva pubblicato una relazione sull'impiego delle risorse del Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa da parte della Commissione europea, evidenziando alcune criticità in relazione ai criteri per il finanziamento dei progetti e al monitoraggio degli interventi,

impegna il Governo:

1) a condannare fermamente in tutte le sedi internazionali le discriminazioni che persistono in Mauritania contro gli appartenenti alle comunità *haratin* e afroauritane, spesso privati anche dei più fondamentali diritti e delle più essenziali libertà, nonché le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate ai danni degli attivisti impegnati contro la schiavitù, dei difensori dei diritti umani e degli oppositori del Governo;

2) a sollecitare presso l'Unione europea e le altre sedi competenti l'invio di osservatori internazionali in occasione delle prossime elezioni presidenziali in Mauritania, al fine di monitorare l'intero processo elettorale, vigilare che ai candidati e ai gruppi politici sia assicurata l'opportunità di esprimere il proprio pensiero politico, nonché accertare che le procedure elettorali garantiscano a tutta la popolazione un'effettiva libertà di voto;

3) a verificare che nell'attivazione dei programmi di cooperazione con la Mauritania non emergano contraddizioni tra gli obiettivi di sviluppo e la tutela dei diritti umani, monitorando i progetti e i programmi finanziati;

4) a rappresentare alla Commissione europea l'esigenza di aumentare la trasparenza del Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa, al fine di garantire che il contributo allo sviluppo dei Paesi beneficiari, al miglioramento dei servizi pubblici locali, al rafforzamento della partecipazione politica e della *governance* degli stessi avvenga nel pieno rispetto dei diritti umani.

(1-00126)

[MALLEGGNI](#), [BINETTI](#), [GASPARRI](#), [GALLIANI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [DAMIANI](#), [RIZZOTTI](#), [MALAN](#) - Il Senato,

premessi che:

il Parlamento italiano ha approvato nella XVII Legislatura la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa";

la legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa ("Cannabis sativa L");

la canapa industriale (Cannabis sativa L) è una pianta da fibra tessile o coltivata a scopo alimentare che, per essere piantata, deve avere per legge un contenuto complessivo di THC (principio attivo ad azione psicotropa) compreso tra lo 0,2 e lo 0,6 per cento;

la canapa, utilizzata per scopi industriali, appartiene tuttavia alla "cannabis", specie di cui fa parte la canapa stupefacente, dalla quale la canapa industriale differisce per alcune caratteristiche morfologiche e per un basso tenore di tetraidrocannabinolo (THC), l'agente psicotropo della cannabis;

la coltivazione della canapa industriale è pertanto soggetta in ogni caso ad una regolamentazione restrittiva;

la coltivazione di tali piante da parte di istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca può essere tuttavia autorizzata dal Ministro della salute per scopi scientifici, sperimentali o didattici;

la sentenza n. 360 del 1995 della Corte costituzionale ha sancito che "la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti integra un tipico reato di pericolo presunto, connotato dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa astratta";

la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 28605 del 2008, ha precisato che: costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale; ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile;

partendo dalla premessa della Corte costituzionale, la sentenza della Corte di cassazione n. 28605, in ossequio al principio di offensività, ha stabilito che spetta al giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente idonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto. Pertanto, con riferimento allo specifico caso della coltivazione delle piante, l'offensività non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile;

le sentenze della Corte di cassazione n. 22459 e n. 23082 del 2013 hanno affrontato la questione, egualmente con riferimento ai caratteri specifici della piantagione, affermando, ai fini della punibilità della coltivazione, l'irrilevanza della quantità di principio ricavabile nell'immediatezza, e la rilevanza, invece, della conformità della pianta al tipo botanico previsto e della sua attitudine a giungere a maturazione ed a produrre la sostanza stupefacente;

se è vero che alcune sentenze della Cassazione del 2013 e 2014 hanno seguito un diverso e meno rigoroso percorso sulla concreta offensività della condotta quando il numero di piante è esiguo, le pronunzie di legittimità più recenti si pongono agevolmente nel solco dell'orientamento più restrittivo, espresso dalle sezioni unite nel 2008 (n. 28605 del 2008 citata), sulla base dei dettami della Corte costituzionale n. 360 del 1995 (si vedano le sentenze della Cassazione n. 3177 del 2015 e n. 38364 del 2015);

ancor più di recente la Corte costituzionale, con sentenza n. 109 del 2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, riguardo alla parte in cui non include tra le condotte punibili con le sole sanzioni amministrative la coltivazione di piante di cannabis, finalizzata in via esclusiva all'uso personale della sostanza stupefacente, non raccogliendo l'invito della Corte remittente a considerare in tal modo violato il principio di eguaglianza (articolo 3 della Costituzione) sotto il profilo della disparità di trattamento, nonché il principio della necessaria

offensività del reato (articoli 13, comma secondo, 25, comma secondo, e 27, comma terzo, della Costituzione);

la decisione del Consiglio Giustizia e affari interni europeo n. 2004/757/GAI ha individuato anche la mera coltivazione tra le condotte per le quali la normativa europea consente ai singoli Stati membri l'applicazione di sanzioni penali, pur prevedendo le sole norme "minime";

la legge n. 242 del 2016 sembrerebbe contraddire per molti aspetti la citata giurisprudenza, sia della suprema Corte, sia della Consulta, prevedendo norme indirizzate alla legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della filiera della canapa e dei suoi derivati, in quanto depenalizzano alcune parti dell'impianto normativo vigente, che, al contrario, si basa sulla consolidata previsione di fattispecie di natura penale;

considerato che:

la stessa legge, all'articolo 5, demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore, la definizione dei livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti;

ad oggi il decreto ministeriale non è stato emanato, consentendo di fatto una libera gestione da parte degli operatori del settore;

l'articolo 6, comma 1, dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali annualmente destini risorse economiche nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa;

secondo l'ultimo rapporto dell'agenzia europea delle droghe OEDT (Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze), l'Italia è al terzo posto per uso di cannabis tra i Paesi dell'Unione europea;

il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ha stimato, nella relazione annuale 2017 sullo stato delle tossicodipendenze, che gli italiani spendono ogni anno 14,2 miliardi di euro per le sostanze stupefacenti, di cui più di un quarto del totale in derivati della cannabis;

lo stesso Dipartimento ha, altresì, stimato che circa una persona su 3, di età compresa tra i 15 e i 64 anni, ha utilizzato almeno una sostanza stupefacente illegale nell'arco della vita;

detta percentuale aumenta al 43 per cento analizzando il campione dei giovani italiani tra i 15 ed i 34 anni;

il primato di consumo va alla cannabis, utilizzata almeno una volta nella vita dal 33,1 per cento della popolazione e dal 42,5 per cento dei giovani adulti;

in un parere richiesto il 19 febbraio 2018 dal Ministero della salute e recentemente reso pubblico, il Consiglio superiore di sanità ha raccomandato al Governo che "siano attivate, nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti";

infatti, ha evidenziato che "non appare in particolare che sia stato valutato il rischio al consumo di tali prodotti", e va evitato che "l'assunzione inconsapevolmente percepita come 'sicura' e 'priva di effetti collaterali' si traduca in un danno per se stessi o per altri";

ha rilevato anche che degli effetti di tali sostanze su alcuni soggetti si sa ancora troppo poco, perché "non appare in particolare che sia stato valutato il rischio al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni, quali ad esempio età, presenza di patologie concomitanti, stati di gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione, così da evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come sicura e priva di effetti collaterali si traduca in un danno per se stessi o per altri (feto, neonato, guida in stato di alterazione)";

ha ritenuto inoltre che "tra le finalità della coltivazione della canapa industriale" previste dalla legge n. 242 del 2016, "non è inclusa la produzione delle infiorescenze né la libera vendita al pubblico; pertanto la vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di 'cannabis' o 'cannabis light' o 'cannabis leggera', in forza del parere espresso sulla loro pericolosità, qualunque ne sia il contenuto di Thc, pone certamente motivo di preoccupazione";

la droga esercita un'azione distruttiva, sia sull'organismo, sia sul sistema nervoso, agendo direttamente sui neurotrasmettitori, altera la trasmissione degli impulsi nervosi determinando gravissime

conseguenze quali: perdita della capacità di reagire agli stimoli, incapacità di valutare e controllare le proprie azioni, sdoppiamento della personalità, alterazioni mentali, distorta percezione dello spazio e del tempo e alterazione di tutte le funzioni fondamentali. Sull'organismo, la droga è in grado di arrecare danni irreversibili a diversi e molteplici organi ed è, in taluni casi, causa di tumori o patologie similari e ovviamente di morte;

secondo numerosi studi ed analisi, la quasi totalità dei fruitori abituali di eroina o cocaina ha in precedenza fatto uso di marijuana. Appare quanto mai evidente una stretta correlazione tra l'uso delle droghe leggere ed il successivo approccio alle droghe pesanti, dove la cannabis può essere facilmente individuata quale anticamera, nella stragrande maggioranza dei casi, alla tossicodipendenza;

secondo la SITD (Società italiana tossicodipendenze), in Italia, nel 2017, sono morte 196 persone per *overdose*: l'età media dei deceduti si attesta sui 38 anni circa;

le rilevazioni sugli esiti nefasti per abuso di droga hanno avuto inizio in Italia a partire dal 1973 con l'unico caso segnalato in quell'anno e nei successivi 44 anni i morti sono stati complessivamente più di 25.000;

secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, nel 2017 gli incidenti stradali rilevati da Carabinieri e Polizia stradale, nei quali sono state riportate lesioni a persone e almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sono stati 1.355, pari al 2,3 per cento degli incidenti complessivamente rilevati;

attualmente, in Italia, secondo i dati diffusi da "Magica Italia", la guida dedicata al mondo della cannabis, i negozi "*grow shop*" dediti alla libera vendita, anche *online*, della canapa con bassi livelli di THC e prodotti derivati, sono più di 400, almeno uno in ogni capoluogo di provincia, per un giro d'affari complessivo annuo di 40 milioni di euro;

l'associazione culturale "Comunicazione e legalizzazione", con sede in piazzale Picelli a Parma, ha dato vita alla prima scuola di alta formazione sul mondo della cannabis denominata "Cannabis business school";

tenuto conto che:

nei giorni scorsi, è stata pubblicata un'indagine svolta dall'istituto di ricerca "Health promotion & life science - Addition research group", in collaborazione con l'università della Florida e la Comunità di San Patignano, riguardante le conoscenze e i comportamenti degli studenti veronesi sull'uso e la vendita della cannabis *light*;

gli autori dello studio, *in primis* il neuroscienziato Giovanni Serpelloni, direttore dell'unità operativa complessa Addiction department dell'Aulss 9 di Verona e *senior NR fellow* presso il Drug policy institute, Department of psychiatry in the College of medicine della University of Florida, hanno evidenziato la pericolosità e i potenziali problemi in termini preventivi e di condizionamento dei comportamenti di salute nei giovani;

sono state registrate diverse informazioni estremamente preoccupanti sotto il profilo delle scarse ed errate conoscenze che sono in possesso degli studenti relativamente all'acquisto e all'utilizzo (prevalentemente attraverso la via respiratoria) della cannabis *light*. È infatti presente una serie di distorsioni cognitive potenzialmente in grado di alterare anche la percezione del rischio nei confronti della *cannabis* in generale e quindi di conseguenza i comportamenti di salute;

nello studio viene rimarcato come "La condizione attuale di comunicazione mediatica e di esposizione ambientale di negozi fortemente connotati con insegne riportanti esplicitamente la parola e le immagini della cannabis, sono in grado inoltre di creare disorientamento e confusione relativamente allo stato di legalità di tali vendite ed uso. Dei 1484 studenti intervistati (di età compresa tra i 13 e i 19 anni, equamente divisi tra maschi e femmine) oltre il 40% ha dubbi o convinzione errate sulla ipotetica avvenuta legalizzazione della cannabis in generale. Il 48.8% degli intervistati erroneamente ritiene legale fumare le infiorescenze messe in vendita come prodotti da collezione, con etichette che riportano chiaramente "non per uso umano". Il 36.6% degli intervistati erroneamente ritiene legale la vendita delle infiorescenze per fumarle. Il 47.1% degli intervistati erroneamente ritiene legale acquistare le infiorescenze per fumarle. Il 46.8% degli intervistati erroneamente ritiene che la cannabis *light* possa curare le malattie. Il 31.4% degli intervistati erroneamente ritiene che i negozi non siano

autorizzati per legge a vendere la cannabis light, solo per collezione o ricerca escludendo quindi l'uso umano. L'8.5% degli intervistati erroneamente ritiene che la cannabis light possa essere usata anche dai minorenni, mentre il 23.5% è in dubbio. Il 64.8% degli intervistati erroneamente ritiene o non sa che la cannabis light può far risultare positivo il drug test nei guidatori con il pericolo di venir quindi riscontrati positivi ai possibili controlli della Polizia Stradale alla guida di motocicli o auto. Gli studenti intervistati sottovalutano quindi il conseguente ritiro della licenza di guida, la confisca del mezzo e i problemi legali derivanti. Il 9.4% degli intervistati ha fumato cannabis light. Si tenga conto della giovane età degli intervistati per la maggior parte minorenni. Si evidenzia che anche nei soggetti con meno di 14 anni esiste una quota del 2,3% che ha usato (e quindi probabilmente acquistato) cannabis light. Tale percentuale tra i 15 e 17 anni arriva al 9.2. Il 22.2% degli intervistati ha fumato cannabis potenziata (illegale). Per meglio interpretare la gravità di questo dato si tenga conto della giovane età degli intervistati per la maggior parte minorenni. Si evidenzia che nei soggetti con meno di 14 anni esiste una quota del 4.8% che ha usato cannabis potenziata. Tale percentuale tra i 15 e 17 anni arriva al 22.8";

viene, inoltre, evidenziato come la ricerca scientifica ed in particolare quella nel campo delle neuroscienze abbia ampiamente dimostrato che l'uso di cannabis può produrre gravi effetti neurotossici, particolarmente importanti nello sviluppo del cervello degli adolescenti;

lo studio contiene, altresì, dati relativi a problemi di disturbi psicotici, sottolineando che "persone che usano cannabis hanno maggior probabilità di sviluppare schizofrenia e altre patologie psichiatriche oltre che crisi di panico e sono più inclini a sviluppare depressione". Emerge, poi, che "la cannabis odierna è molto potenziata e può raggiungere alte percentuali di principio attivo, fino al 38% (la pianta in natura ha il 4%). Il pericolo nella cannabis light non è chiaramente la percentuale di Thc che è bassissima ma il fatto che le persone che la usano, soprattutto i minori, apprendono comportamenti e atteggiamenti verso le droghe sicuramente pericolosi in termini preventivi ed evolutivi. Però anche se la percentuale è bassa il Thc si può accumulare e dare comunque effetti tossici nel lungo termine. Prova ne sia che questi soggetti se testati (come per esempio fa la polizia stradale con i guidatori) risultano positivi al drugtest con tutte le conseguenze del caso (ritiro della patente, confisca dell'auto e differimento all'autorità giudiziaria con denuncia)";

ricordato che:

nella seduta del 6 marzo 2019, l'Assemblea del Senato ha discusso e respinto le mozioni 1-00031, presentata dal senatore Mallegni e altri, e 1-00089, presentata dalla senatrice Boldrini e altri, sulla coltivazione e commercializzazione della canapa;

in particolare, la mozione 1-00031 di Forza Italia recava l'impegno al Governo ad emanare urgentemente, a seguito del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, un provvedimento per la sospensione della commercializzazione di tutti i prodotti della "cannabis light";

nel corso della discussione, il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi ha accolto l'impegno, previsto da entrambe le mozioni, a definire con decreto i livelli massimi di residui THC ammessi negli alimenti; ha dichiarato disponibilità a valutare l'opportunità, in esito agli approfondimenti giuridici e scientifici in corso, di prevedere una nuova regolamentazione delle modalità di coltivazione e commercializzazione della canapa, ma non ha accettato l'impegno della mozione di FI ad emanare un provvedimento per sospendere la commercializzazione dei prodotti della cannabislight;

desta perplessità che, a distanza di soli due mesi dall'esito negativo delle citate mozioni, il Ministro dell'interno Salvini, cambiando evidentemente opinione sulla base di quanto proposto nella mozione di Forza Italia, abbia annunciato l'intenzione di voler procedere con la chiusura di tutti i "cannabis shop, che non fanno altro che incentivare il consumo di sostanze illegali",

impegna il Governo:

- 1) ad emanare urgentemente, a seguito del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, un provvedimento per la sospensione della commercializzazione di tutti i prodotti della "cannabis light";
- 2) a valutare misure finalizzate in ogni caso al rimborso dei negozianti per le spese sostenute per l'apertura dei "cannabis shop";
- 3) ad attivarsi con urgenza prevedendo una regolamentazione più stringente delle modalità di



coltivazione e commercializzazione della canapa;

4) a valutare l'opportunità di destinare in altro modo le risorse economiche, di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 242 del 2016;

5) ad emanare urgentemente il decreto ministeriale come prescritto dall'art. 5, comma 1, della legge per definire i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti;

6) a verificare se le condotte della "Cannabis business school" siano conformi alle prescrizioni di legge.

(1-00127)

[MIRABELLI](#), [MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [STEFANO](#), [VALENTE](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA](#), [PARRINI](#), [CUCCA](#) - Il Senato,

premessò che,

i recenti luttuosi episodi di cronaca, ed in particolare i gravi episodi di violenza urbana, riconducibili spesso a organizzazioni della criminalità di stampo mafioso, hanno scosso l'opinione pubblica, anche in riferimento alle giovanissime vite innocenti coinvolte nei recenti episodi a Napoli, come nel caso di pochi giorni fa a piazza Nazionale, dove è stata ferita gravemente la piccola Noemi, o a San Giovanni a Teduccio, dove un nonno è stato giustiziato mentre portava il nipotino a scuola, oppure in riferimento a episodi di inaudita violenza di gruppo, come a Manduria, o ancora ai regolamenti di conti in pieno giorno in zone densamente abitate come a Cinecittà a Roma o in via Cadore a Milano o come nel caso del ferimento del giovane campione di nuoto Manuele Bortuzzo ad Acilia;

tali gravi episodi di drammatica violenza contrastano chiaramente con l'immagine di sconfitta della criminalità che il Ministro dell'interno tende a propagandare continuamente, pubblicizzando dati statistici derivanti da un andamento in atto da diversi anni, ma che al momento non si è arricchito di nessuna significativa azione messa in campo dall'attuale Governo, che al contrario, con provvedimenti come quello della liberalizzazione della legittima difesa, tendono a consegnare la percezione di uno Stato che si allontana e promuove la "sicurezza fai da te", in contrasto con il dettato costituzionale che assegna allo Stato in via esclusiva la tutela della sicurezza e l'esercizio della forza;

sempre tali episodi mettono in luce una significativa dissociazione tra l'evoluzione del fenomeno migratorio, al centro delle politiche del Ministro dell'interno, e la persistenza di fenomeni criminali di evidente forza e di natura chiaramente autoctona;

è sempre più avvertita l'esigenza di una riflessione sul concetto di sicurezza, in particolare urbana ed integrata, che soprattutto oggi caratterizza la condizione di complessità propria dei grandi centri urbani, che richiede una serie di misure di assicurazione della comunità civile globalmente intesa, finalizzate a rafforzare la percezione che le pubbliche istituzioni concorrono unitariamente alla gestione delle conseguenti problematiche, nel superiore interesse della coesione sociale e della sicurezza collettiva e individuale;

il precedente Governo aveva disciplinato con il decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, le modalità e gli strumenti di coordinamento tra le funzioni dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata;

appare errata e controproducente, invece, la previsione inserita nella circolare ministeriale del 17 aprile 2019, firmata dal ministro Salvini, che privilegia il ruolo dei prefetti di fatto escludendo una collaborazione con i sindaci del territorio. Tale circolare, a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo, va ritirata;

certamente, al fine di un complessivo rafforzamento dell'opera di prevenzione e repressione del crimine, appare necessario proseguire nell'opera di assunzione di nuovi operatori delle forze dell'ordine, al fine del raggiungimento di quanto previsto dalle nuove piante organiche, definite dal decreto legislativo n. 95 del 2017, adottato in attuazione della cosiddetta legge Madia (di cui alla legge n. 124 del 2015);

altrettanto importante nell'ambito della riflessione sul concetto di sicurezza, in particolare urbana ed integrata, è l'iniziativa e l'impulso che gli ultimi Governi hanno messo in campo fin dal 2015 con l'istituzione di un vero e proprio programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e

la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il "bando periferie";

questa iniziativa avrebbe potuto interessare quasi 20 milioni di abitanti tramite azioni di recupero urbano, trasformazioni, ristrutturazioni, migliore illuminazione, servizi, impianti sportivi con l'obiettivo di recuperare e "ricucire" i tessuti periferici con il corpo delle città, con il finanziamento di 120 progetti con 2.100.000 euro di fondi statali per la crescita, lo sviluppo e la sicurezza delle periferie, mentre avrebbe potuto mobilitare quasi 4 miliardi di euro considerando anche le risorse regionali e i contributi privati;

tuttavia, il cosiddetto decreto milleproroghe (decreto-legge n. 91 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2018), adottato da questo Governo nell'agosto del 2018, aveva previsto un taglio di 1,6 miliardi di euro ai danni dei Comuni, spostando al 2020 l'efficacia di 96 delle 120 convenzioni già firmate dai sindaci con il Governo Gentiloni, bloccando di fatto i fondi destinati ai progetti vincitori del bando periferie e determinando una situazione di grave incertezza per gli enti locali che ha evidenziato una sostanziale avversità ad ogni processo di recupero sociale dei tessuti periferici;

va altresì ricordato che la rigenerazione delle aree urbane degradate e la sicurezza territoriale passano anche per la lotta alla dispersione scolastica, ossia a quell'insieme di processi che, determinando rallentamenti, ritardi o altre interruzioni più o meno prolungate, possono alla fine portare all'abbandono di un *iter* scolastico, con gravi conseguenze in termini di esclusione sociale per i ragazzi che abbandonano prematuramente la scuola e che rischiano maggiormente la disoccupazione, con un grosso aumento dei costi socioeconomici tanto a livello individuale, quanto a livello collettivo;

per attuare le necessarie strategie di prevenzione e intervento appare altresì indispensabile la creazione di un apposito fondo destinato alle politiche di integrazione ed educazione, quale strumento principale per la lotta alla dispersione scolastica al fine di accompagnare i giovani, sin dalla primissima scolarizzazione, con un adeguato sostegno, all'apprendimento e ad esempio prevedendo l'attivazione di misure di tutoraggio e di percorsi personalizzati, laddove necessario;

pensare, come fa questo Governo, di affrontare il tema della sicurezza riducendola al contrasto dei reati di strada separandolo dal tema della battaglia per la legalità e contro le mafie è un errore: non è più sicuro un Paese in cui si fanno 9 condoni, come è successo quest'anno;

la corruzione è un male che attanaglia la nostra società e sottrae ogni anno ingenti risorse che potrebbero essere utilizzate per politiche di sviluppo e di equità. Centinaia di appalti, che vogliono dire lavoro, occupazione e ripresa, restano spesso fermi a causa di illegalità e conseguenti inchieste;

il Partito democratico, quando si parla di misure di contrasto alla corruzione, è sempre presente ed è sempre in prima linea. Quest'attenzione è stata dimostrata nella XVII Legislatura, quando ha introdotto una legislazione molto puntuale, con un aumento delle pene significativo per tutti i reati contro la pubblica amministrazione, con la reintroduzione del falso in bilancio, con l'introduzione del reato di autoriciclaggio, con l'istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione, che è stata dotata di personale, risorse e poteri per operare adeguatamente, e con l'approvazione della legge sul cosiddetto *whistleblowing* (legge n. 179 del 2017), cioè una legge finalizzata a garantire la possibilità della denuncia anche all'interno delle pubbliche amministrazioni di comportamenti lesivi della pubblica amministrazione stessa;

la nascita dell'Anac, con la guida assegnata a Raffaele Cantone, ha permesso di dotare l'Italia di strumenti ancora più efficaci rispetto ad altri Paesi contro questa piaga e di liberare la realizzazione di grandi opere da continue interruzioni;

il cosiddetto decreto sblocca cantieri (AS 1248, decreto-legge n. 32 del 2019) persegue invece, in nome della necessità di velocizzare le opere con l'idea pericolosa che ciò si faccia riducendo i controlli, obiettivi di segno opposto: togliere all'Anac poteri e funzioni, alzare le soglie per la trattativa senza gara, liberalizzare i subappalti e tornare al massimo ribasso;

la Commissione europea, nella relazione per Paese relativa all'Italia del 27 febbraio 2019, ha riconosciuto che, per quanto riguarda il processo civile, nel complesso, le riforme dei Governi precedenti stanno iniziando a incidere positivamente sulla durata dei processi nei gradi di giudizio

superiori;

dal punto di vista organizzativo, nella XVII Legislatura, è stato rafforzato il personale amministrativo, riequilibrandolo rispetto al numero di magistrati. Nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico (di cui al decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012); si è poi attuato l'ufficio per il processo anche nell'ambito del processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile. Il processo civile telematico ha inoltre velocizzato enormemente i tempi di emissione dei decreti ingiuntivi telematici: si parla di risultati che viaggiano intorno ai 48 milioni di euro risparmiati e di un notevole recupero di efficienza anche in termini di tempi;

l'introduzione del processo telematico è stata ampiamente avviata dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il processo civile telematico presso la Corte di cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il processo amministrativo telematico, il processo penale telematico, il processo contabile telematico, il processo tributario telematico);

per aggredire la problematica della durata complessiva dei procedimenti civili, per limitare gli abusi del processo e garantire un funzionamento più efficiente dei tribunali, il programma nazionale di riforma (PNR) prevede il raggiungimento dell'obiettivo di efficientamento del processo civile entro il 2019 mediante l'adozione di un disegno di legge delega di riforma complessiva del codice di procedura civile di cui, ad oggi, non vi è traccia;

sempre sul tema della prescrizione, si è deliberatamente ommesso di ricordare che un'ampia riforma della prescrizione è già stata compiutamente portata a termine nella XVII Legislatura all'interno della già citata riforma del processo penale, con l'obiettivo principale di limitare l'estinzione dei reati per prescrizione;

la nuova disciplina della prescrizione, introdotta con la cosiddetta legge "spazzacorrotti" (legge n. 3 del 2019), non ha atteso neanche gli esiti della precedente riforma, i cui effetti saranno apprezzabili solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore, e rischia di avere un impatto espansivo per quanto riguarda la durata dei processi;

la risposta alla sfida delle mafie che hanno un'evidente dimensione internazionale non può che essere di carattere internazionale: serve una legislazione europea che introduca in tutto il continente il reato di associazione e la confisca dei beni ai mafiosi, e soprattutto serve accelerare l'istituzione della Procura europea, con un alto livello di indipendenza che possa avere in prospettiva competenza anche in materia di terrorismo e criminalità organizzata;

nella XVII Legislatura sono state recepite fondamentali decisioni quadro, come quella sulle squadre investigative comuni, sul blocco e sequestro dei beni, sul reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato; alcune di esse risalgono addirittura a quindici anni fa, e si è attivato un potenziamento della cooperazione bilaterale con i Paesi extra Unione europea appartenenti ad aree strategiche per il contrasto al terrorismo, al crimine organizzato, al traffico clandestino di esseri umani, alla corruzione;

sulla scorta dell'eccellente cooperazione tra organismi di prevenzione e di contrasto al terrorismo nell'ambito del comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA), il cui *database* è collegato con il sistema di informazione Schengen e con Interpol, sarebbe opportuno prevedere un analogo organismo di coordinamento anche per quanto concerne la lotta alle mafie;

particolarmente grave, poi, è la disposizione introdotta dal "decreto sicurezza" (decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018) sulla possibilità di vendere i beni immobili confiscati alla mafia, facendo venir meno un principio fondante della legge Rognoni-La Torre (di cui alla legge n. 646 del 1982), quello della restituzione alla società di ciò che le mafie hanno tolto; fino a prima del decreto, infatti, l'istituto della vendita di questi beni era stato concepito solo

come *extrema ratio*, nei soli casi in cui era impossibilitata la destinazione o il trasferimento per pubblico interesse; e in secondo luogo, destinatario della vendita non era certo "il miglior offerente", come previsto dal cosiddetto decreto sicurezza, ma un ente pubblico, coerentemente con le finalità proprie e quelle espresse dal valore di sintesi della pubblica utilità;

la legge n. 109 del 1996 sul riuso sociale dei beni, in oltre 20 di vigenza, ha consentito ad oltre 720 realtà tra associazioni e cooperative di gestire i beni confiscati alle mafie in maniera pluralistica, e tenendo insieme l'esigenza di restituire quei beni alle comunità e di produrre, al tempo stesso, una economia sana, partendo dal lavoro pulito; al contrario, le disposizioni introdotte da questo Governo, attraverso la vendita diretta ai privati, rischiano ora di "restituire" quei beni confiscati proprio ai precedenti proprietari, anche alla luce del fatto che la criminalità organizzata opera quotidianamente attraverso prestanome e riciclaggio di denaro;

sui beni confiscati il problema vero è quello di alimentare il fondo, istituito su proposta PD, per consentire agli enti locali di avere a disposizione le risorse necessarie per utilizzare gli immobili confiscati,

impegna il Governo:

- 1) a rilanciare lo strumento del patto urbano per la sicurezza, e a promuovere e finanziare la stipula in tutto il Paese di questi patti integrati tra i vari soggetti locali;
- 2) al raggiungimento dell'obiettivo del completamento della pianta organica per le forze dell'ordine dei comparti sicurezza e soccorso pubblico nell'arco dei prossimi 5 anni così come di 5 anni è stata la pianificazione delle assunzioni straordinarie pianificate con il Governo precedente, anche tramite il rafforzamento delle strutture di formazione dei nuovi assunti, anche al fine di accelerare il ringiovanimento dell'età media degli operatori;
- 3) a confermare, al fine di continuare l'opera di investimento sul miglioramento delle condizioni contrattuali del comparto, l'aumento corrisposto nell'ultimo contratto triennale, di circa 104 euro medi mensili netti, anche nel nuovo contratto triennale, e a defiscalizzare la parte accessoria della retribuzione, caratteristica molto significativa per le forze dell'ordine, come per esempio nel caso degli emolumenti corrisposti per le ore di servizio straordinario;
- 4) nell'ottica di una maggior capacità preventiva, a programmare la costituzione in ogni Questura ed in ogni comando provinciale dei Carabinieri di un nucleo speciale per rapine e furti in appartamento, dedicato esclusivamente alla prevenzione ed alla repressione di tali reati, a forte impatto sociale, proprio per ribadire l'esclusiva prerogativa dello Stato nella tutela della sicurezza pubblica e nella tutela dell'integrità fisica delle persone, delle famiglie e dei loro patrimoni;
- 5) a rilanciare politiche coordinate e finanziate per la riqualificazione delle periferie, come per il bando del 2015, con un programma poliennale della durata di dieci anni, in modo tale da allestire un vero e proprio programma con continuità di finanziamenti e obiettivi. La promozione di un tale programma può consentire investimenti per 25-30 miliardi di euro in dieci anni. Le città italiane hanno bisogno di obiettivi e programmazione coordinata a livello nazionale e locale;
- 6) ad istituire un apposito fondo, con risorse adeguate, destinato alle politiche di integrazione ed educazione, quale strumento principale per la lotta alla dispersione scolastica al fine di accompagnare i giovani, sin dalla primissima scolarizzazione, con un adeguato sostegno e così riducendo gli altissimi costi individuali e sociali in termini di emarginazione sociale ed incremento della delinquenza minorile;
- 7) a rivedere le norme che di fatto smantellano il codice degli appalti e il ruolo e la funzione dell'Autorità anticorruzione come elemento caratterizzante di regolazione, indirizzo e prevenzione per il contrasto alla corruzione e all'infiltrazione delle mafie negli appalti e ad adottare, contestualmente, urgenti iniziative di rilancio e rafforzamento della stessa Autorità;
- 8) per quanto di competenza, ad assicurare, sul delicato tema della prescrizione, alla giurisdizione, tempi congrui allo svolgimento delle attività di accertamento dei fatti di reato e a garantire la ragionevole durata del processo, provvedendo, anche in sede di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari a seguito delle nuove assunzioni, a porre particolare attenzione alla destinazione di un maggior numero, proporzionalmente adeguato rispetto agli effettivi fabbisogni di

organico, di nuovi magistrati per le funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, per quella di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e per le funzioni semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado;

9) a puntare, percorrendo tutte le strade opportune e assecondando i relativi processi decisionali e predisponendo gli strumenti e le risorse necessari, sulla Procura europea antiterrorismo e criminalità organizzata transnazionale;

10) a prevedere il ripristino della dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale per ciascuno degli anni 2019-2021 e a garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva a provvedere in tempi celeri a proseguire, nel solco di quanto già avviato dai precedenti Governi di centrosinistra, con le riforme che rendano più celere ed efficiente la giustizia civile;

11) a procedere in tempi certi al rafforzamento ed efficientamento della distribuzione e allocazione delle risorse umane per gli organici amministrativi e per il personale della magistratura anche, eventualmente, prevedendo delle *task force* specifiche per le procure e tribunali con carichi eccessivi di lavoro;

12) a prevedere adeguati investimenti per procedere alla manutenzione, all'ammodernamento nonché all'aumento dei tribunali di ogni ordine e grado;

13) a istituire, da subito, non solo a livello nazionale ma anche nei territori più esposti alla penetrazione mafiosa, un tavolo permanente di coordinamento tra polizia giudiziaria, magistratura e servizi di *intelligence* quale importante strumento, a livello nazionale, di condivisione e valutazione delle informazioni, prevenzione e contrasto delle azioni criminali delle mafie, "casa dell'antimafia";

14) a intervenire per sostenere economicamente i progetti di Comuni e di enti locali per il riutilizzo degli immobili confiscati alle mafie e a tornare a rendere residuale la possibilità di vendita dei beni confiscati alle mafie escludendo la vendita diretta ai privati, salvaguardando così la gestione pluralistica e la destinazione per pubblico interesse di questi beni.

(1-00128)

Interrogazioni

STABILE - *Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

con il decreto del commissario straordinario n. 329 del 24 aprile 2019 in materia di servizio di trasporto intraospedaliero di pazienti a favore dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (area ex AOOUTS), si è preso atto formalmente della risoluzione unilaterale ed anticipata del contratto attivata dalla società Rekeep SpA e si è altresì dato atto dell'intervenuto scorrimento della graduatoria di merito e conseguente affidamento del servizio al secondo operatore economico utilmente posizionatosi, il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra consorzio Fhocus home care united services di Trieste e Coopservice società cooperativa per azioni di Reggio Emilia, per il periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2020;

l'affidamento, come chiaramente emergente dagli atti di gara e dello schema d'offerta sottoscritto dalle partecipanti, era ed è da intendersi a misura, ovvero per consumo effettivo, per trasporti a tratta effettivamente erogati all'interno delle pertinenze aziendali dell'ospedale Maggiore e del nosocomio di Cattinara, nei giorni feriali in orario diurno;

per l'esecuzione dei trasporti sono sorte più difficoltà del previsto e ne è stato quindi effettuato un numero inferiore rispetto a quanto ipotizzato, e, visto che agli operatori andava comunque garantita una retribuzione oraria, la società ha avuto delle uscite superiori rispetto alle entrate preventivate;

il Fhocus consorzio e Coopservice hanno dato la disponibilità all'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste a svolgere il servizio per i 20 mesi restanti nella consapevolezza dei bisogni dei pazienti, pur in presenza di un importo proposto inferiore di quasi il 35 per cento rispetto all'importo di gara, che era stato proposto nel 2016;

questa riduzione ha rappresentato anche una minore necessità di operatori, e non ritenendo possibile scegliere tra i lavoratori, né licenziare nessuno, le società hanno optato nel ripartire il monte ore restante di 700 ore settimanali fra i 35 lavoratori, la maggior parte dei quali avrebbe percepito un totale netto di circa 400 euro al mese;

la maggior parte dei dipendenti di Rekeep SpA, a seguito del recesso unilaterale del contratto, si è vista costretta a non accettare la proposta fatta da Fhocus consorzio e Coopservice, in quanto troppo penalizzante economicamente rispetto al precedente trattandosi di una proposta di drastica riduzione del monte ore lavorativo con conseguente riduzione degli stipendi, che avrebbe portato i lavoratori a non poter più far fronte al sostentamento delle proprie famiglie a causa di un reddito al di sotto della soglia di sopravvivenza;

l'auspicio di trovare una soluzione adeguata e dignitosa per i barellieri degli ospedali di Cattinara e Maggiore, procedendo attraverso l'assunzione pubblica, ex art. 16 della legge n. 56 del 1987, da parte dell'azienda sanitaria, non ha trovato conferme e il fatto che la quasi totalità del personale non abbia accettato di essere assorbito dal raggruppamento di imprese, formato da Fhocus e Coopservice, ha determinato una situazione di disservizio inaccettabile nei confronti dei cittadini, oltre che degli operatori sanitari. Infatti, il cambio repentino di appalto ha oggettivamente creato a tutti difficoltà operative per cui, al fine di garantire il servizio, l'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ha provveduto ad assicurare il servizio mediante personale addetto alle pulizie e operatori sociosanitari dei servizi territoriali ed ospedalieri affiancati da tirocinanti assunti tramite progetti nazionali e regionali ("Garanzia Giovani"), in attesa che la ditta subentrante arrivi a garantire l'attività in completa autonomia;

risulta evidente come il nuovo personale non sia effettivamente formato per svolgere tali incarichi, oltre al fatto che gli operatori sociosanitari svolgono il servizio durante il proprio orario di lavoro, sottraendo tempo all'assistenza o addirittura lavorando durante le giornate di riposo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le valutazioni in merito alla tutela della salute dei pazienti degli ospedali di Cattinara e Maggiore, in merito alla tutela dei lavoratori ai quali non è stata garantita continuità lavorativa e in merito alla formazione dei nuovi assunti, anche con riferimento a eventuali violazioni della normativa sull'obbligo di riposo dei lavoratori;

se non ritengano di rivedere la normativa sugli appalti, considerato che quanto esposto può determinare condizioni insostenibili per i lavoratori, i quali invece dovrebbero vedersi garantite alcune clausole sociali, previste dai contratti collettivi.

(3-00828)

[FERRAZZI](#), [SBROLLINI](#), [D'ARIENZO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

è di queste ore la notizia che Alitalia ha deciso di ridurre l'offerta del trasporto aereo riducendo l'offerta sulla tratta che collega Venezia e Roma;

dei tre voli mattutini, quello intermedio adesso è operativo solo a giorni alterni, così come uno dei due voli serali;

le giustificazioni che l'azienda adduce a tale scelta da un lato vengono collegate alla necessità di garantire la sostenibilità economica del servizio, dall'altro alla possibilità di scelte alternative che i viaggiatori possono compiere comunque per il viaggio di andata e ritorno in giornata;

considerato che:

tale riduzione dell'offerta dei trasporti aerei nella tratta Venezia-Roma va a sommarsi alla riduzione di offerta del trasporto ferroviario decisa da Trenitalia a dicembre 2018 sempre sulla stessa tratta ed anche le giustificazioni date in quell'occasione da parte della compagnia di trasporti ferroviari somigliano molto a quelle date dalla compagnia di trasporto aereo;

il 10 dicembre 2018, contestualmente all'entrata in vigore del nuovo orario di Trenitalia, è stata soppressa la corsa "Frecciarossa no-stop" Venezia-Roma delle ore 6.06, con arrivo a Roma Termini alle ore 9.30. Il treno *super* veloce, con ripartenza da Termini alle ore 17.30, non prevedeva alcuna



sosta nelle stazioni intermedie, comprese Bologna centrale e Firenze Santa Maria Novella ed era sempre pieno di viaggiatori;  
in luogo del Frecciarossa senza fermate intermedie, è stata prevista una corsa del Frecciargento, peraltro a capienza inferiore, che parte da Venezia alle ore 6.25 e che arriva a Roma alle ore 10.10, facendo tappa nelle stazioni di Bologna e di Firenze. Oltre alla ritardata partenza si incrementa significativamente il tempo di percorrenza;  
il treno "Frecciarossa no-stop" Venezia-Roma ha sempre rappresentato un utile e necessario servizio per quanti hanno la necessità di raggiungere Roma nella prima mattinata;  
ancora non è stato progettato e realizzato il tratto ad alta velocità Padova-Bologna, che risulta essere l'unico nelle direttrici Venezia-Salerno e Torino-Salerno a non avere questa caratteristica, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda assumere per pervenire al ripristino del livello di servizio di trasporto aereo e ferroviario, offerto rispettivamente da Alitalia e Trenitalia, per la tratta che collega Venezia e Roma.

(3-00829)

[LANNUTTI](#), [PESCO](#), [DI NICOLA](#), [LEONE](#), [NATURALE](#), [FENU](#), [AGOSTINELLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 99 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA, presentato il 25 giugno 2017 dal Governo *pro tempore* Gentiloni, è stato oggetto di eccezione di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza nei confronti delle vittime dei dissesti bancari privati di ogni azione risarcitoria, senza alcuna motivazione plausibile; in occasione del subentro di UBI a CariFerrara, CariChieti e Banca Marche, diversi tribunali hanno sancito la responsabilità risarcitoria della banca subentrante, e la questione è allo scrutinio della Corte costituzionale;

giòva ricordare che il gruppo Intesa Sanpaolo ricevette dallo Stato 5,2 miliardi di euro *cash* (4,8 per tenere invariati i propri livelli di patrimonio e 400 milioni come garanzia immediata per alcuni crediti acquistati che rischiano di andare in difficoltà), oltre ad una garanzia pubblica di 12 miliardi di euro per coprire oltre 10 miliardi di crediti deteriorati e 1,7 per le partecipazioni (Arca Sgr, Bim-Banca Intermobiliare) che il gruppo Intesa rifiutava di acquisire, ossia gli attivi a carico della *bad bank* gestiti dai commissari liquidatori, quale premio per la chiusura di 600 filiali ed esuberi per 4.000 unità su base volontaria, con altri 1,28 miliardi (esenti da imposte) al fondo esuberi;

rilevato che:

nei giorni scorsi e dopo quattro anni di indagini, i pubblici ministeri Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori della Procura di Vicenza, nel processo che riguarda l'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza (BpVi) Gianni Zonin e gli ex amministratori delegati Giuseppe Zigliotto, Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta, Paolo Marin e Massimiliano Pellegrini, hanno avanzato la richiesta di archiviazione per 15 componenti del consiglio di amministrazione e 3 componenti del collegio sindacale;

mentre Banca Popolare di Vicenza scivolava lungo il piano inclinato che l'avrebbe portata al collasso, con una perdita nel solo 2016 di un miliardo e 900 milioni di euro, dall'istituto di credito vicentino, al cui vertice stava Gianni Zonin, erano partiti gli ordini di rastrellare azioni e finanziare l'acquisto delle stesse da parte dei clienti, senza che gli altri vertici apicali ne sapessero nulla. Sarebbero stati all'oscuro delle manovre che avrebbero ridotto sul lastrico 120.000 famiglie e, se anche qualcosa avevano intuito, non ci sono prove che possano attribuire a consiglieri e sindaci responsabilità penali. I magistrati affermano di non aver raccolto prove sufficienti a loro carico per dimostrare che fossero coinvolti nei reati, né che i soggetti apicali fossero a conoscenza delle ormai famose "operazioni bacciate" (chi voleva un prestito, un mutuo, un fido, era costretto ad acquistare le azioni illiquide della banca, le cui valutazioni peritali pagate dal consiglio di amministrazione avevano portato il valore a 62,50 euro), delle quali sapevano solo Zonin ed i massimi dirigenti; dall'annotazione del procuratore generale del procedimento penale 5628-15, si potrebbe evincere che quanto meno il vice presidente Andrea Monorchio conoscesse tale prassi, se non altro perché era al contempo presidente di Micoperi SpA, società che, guarda caso, in data 11 dicembre 2012, avrebbe perfezionato un finanziamento di 20

milioni di euro (in conflitto di interessi tra la propria banca di cui era vicepresidente e l'impresa debitrice di cui era presidente) per poi, una settimana dopo, in data 18 dicembre 2012, acquistare 64.000 azioni della Banca Popolare di Vicenza per un controvalore di 4 milioni euro (come si evince da un articolo di "VicenzaPiù" del 7 aprile 2018);

la stessa società Micoperi SpA avrebbe acquistato pochi mesi dopo, per un controvalore di altri 1,5 milioni di euro, 32.000 azioni di Banca Popolare di Vicenza;

considerato che:

UBI Banca è il nuovo soggetto al quale Banca d'Italia ed il commissario straordinario Roberto Nicastrò regalarono 3 delle 4 "nuove" banche in risoluzione, dopo la creazione di una "cattiva" in cui furono lasciati prestiti in sofferenza svalutati a 1,5 miliardi di euro dagli originari 8,5 miliardi, operazione perfezionata a maggio 2017 al prezzo simbolico di un euro, compresa una "dote" fiscale col meccanismo delle imposte anticipate su perdite pregresse trasformate in crediti d'imposta. A distanza di un solo anno, Nicastrò è stato cooptato alla vice presidenza di UBI Banca nell'assemblea del 12 aprile 2019, in uno schema di porte girevoli, nel quale chi cura gli accordi di vendita diviene, poi, dipendente dell'acquirente;

nel sito della Consob si legge che la stessa UBI Banca risulterebbe inadempiente ad 82 lodi arbitrali, in cui il collegio arbitrale Consob aveva condannato UBI ad un risarcimento verso ex azionisti di Banca Marche ed Etruria;

la *ratio* delle decisioni arbitrali di riconoscimento come soggetto passivo di UBI Banca viene evidenziata da Consob nei propri lodi: "come il Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, si deve ritenere che l'intermediario resistente, nella sua qualità di incorporante la Nuova Banca, sia succeduto nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti delle ricorrenti per violazione delle regole di condotta da parte della Vecchia Banca nel collocamento o nella commercializzazione delle proprie obbligazioni subordinate. Ciò è conseguenza del fatto che il provvedimento di Banca d'Italia di definizione del perimetro dell'azienda bancaria oggetto di cessione ha disposto la cessione di tutte le posizioni attive e passive della Vecchia Banca con la sola eccezione di quelle espressamente escluse, tra le quali tuttavia non figura l'eventuale credito risarcitorio del cliente della Vecchia Banca che sia stato vittima di misselling nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non convengano che le norme del decreto-legge n. 99 del 2017 abbiano leso i principi costituzionali, costituendo un pericoloso precedente per successivi esoneri di responsabilità di qualsivoglia società privata, che può fare bancarotta e liberarsi dell'impresa, confidando nell'impunità patrimoniale e nel sacrosanto diritto di rivalsa;

se talune decisioni, che impediscono ai risparmiatori di avere giustizia e sacrosanti risarcimenti, non confliggano con l'articolo 3 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;

se l'uguaglianza delle vittime dei dissesti bancari, privati di ogni azione risarcitoria senza alcuna motivazione plausibile, la cui continuità della responsabilità civile ha precedenti giurisprudenziali, non debba essere una priorità per il Governo del cambiamento;

se il Governo intenda esercitare verso gli acquirenti delle *good bank* i diritti legali risarcitori che riceverà per gli importi a titolo di indennizzo erogati tramite Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) agli ex azionisti ed obbligazionisti delle banche liquidate.

(3-00830)

[ROSSOMANDO](#), [IORI](#), [PATRIARCA](#) - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

con la recente sentenza C-331/17 del 25 ottobre 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito la non conformità della normativa italiana sul lavoro a tempo determinato per i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche al diritto comunitario;

in particolare, la pronuncia della Corte ha interpretato il comma 5 dell'accordo quadro sul contratto di lavoro a tempo determinato, che prevede, al fine di evitare abusi, la non reiterabilità dei contratti a



tempo determinato oltre i 36 mesi, termine oltre il quale il contratto a tempo determinato si trasforma a tempo indeterminato;

tale norma attualmente non vale per i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche: infatti, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, il termine massimo di 36 mesi non si applica al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale, di cui al decreto legislativo n. 367 del 1996;

questo ha generato negli anni il proliferare di rapporti di lavoro a tempo determinato reiterati più e più volte, creando di fatto una sorta di "preariato a vita", di cui sono vittime le lavoratrici e i lavoratori di questo particolare settore;

la situazione del personale della fondazione Teatro regio di Torino, in particolare, vede la presenza di 44 lavoratori con contratto a tempo determinato, che fanno parte ormai da molti anni dell'organico del Regio, tanto da essere considerati lavoratori "strutturali" dalla direzione della fondazione;

anche alla luce della citata sentenza del 2018, il 20 marzo 2019 si è svolto un incontro al Ministero per i beni e le attività culturali con i sindacati nazionali di settore, durante il quale, nel ribadire il ruolo dello Stato a sostegno del settore dello spettacolo dal vivo, è stata annunciata una norma di prossima emanazione per la stabilizzazione dei lavoratori, che dovrebbe prevedere la possibilità per le fondazioni lirico-sinfoniche di effettuare concorsi a titoli per il personale a tempo determinato, sia tecnico che artistico, che riguarderà coloro che avranno maturato 36 mesi di lavoro negli ultimi 5 anni; pur trattandosi di una previsione positiva, le organizzazioni sindacali del settore, con lettera del 24 aprile, hanno sottolineato la grave difficoltà nella quale si trovano questi lavoratori, i cui contratti a tempo determinato sono in scadenza a breve, e hanno richiesto un urgente intervento per via legislativa per evitare la paralisi del settore e l'ulteriore precarizzazione e frammentazione delle posizioni lavorative del personale a tempo determinato delle fondazioni lirico-sinfoniche;

per quanto riguarda in particolare i lavoratori a tempo determinato della fondazione Teatro regio di Torino, i contratti scadranno per la grande maggioranza a giugno 2019 e, in attesa di un intervento da parte ministeriale, rischiano di vedere la loro situazione ulteriormente peggiorata con contratti ridotti o stagionali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario procedere con urgenza, valutata la situazione, con un intervento legislativo che regolarizzi la situazione contrattuale dei lavoratori a tempo determinato delle fondazioni lirico-sinfoniche, in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia europea C-331/18 del 25 ottobre 2018;

se non ritengano inoltre necessario, negli specifici casi di imminente scadenza dei contratti di questi lavoratori, come quello dei dipendenti a tempo determinato del Regio di Torino, prevedere una moratoria dell'attuale contratto in attesa della definizione di un intervento legislativo, che gli interroganti ritengono che debba essere imminente, si porrà in atto per la stabilizzazione del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

(3-00831)

[ROSSOMANDO](#), [IORI](#), [PATRIARCA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

con l'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", è stata introdotta l'abilitazione scientifica nazionale, un'attestazione che certifica la qualificazione scientifica del personale docente universitario e che costituisce requisito necessario per l'accesso alle cattedre di prima e seconda fascia (ordinari e associati);

la durata dell'abilitazione, inizialmente fissata a 4 anni, è stata aumentata a 6 anni (art. 14 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014) e contestualmente è stata modificata anche la modalità di indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, non più a cadenza annuale ma "a sportello", ossia senza scadenze prefissate;

a causa della sporadica indizione di concorsi locali nel corso di questi anni, non sufficienti ad

assorbire, se non in minima parte, i circa 31.000 abilitati delle annualità 2012 e 2013, prossimi alla scadenza, costoro vedranno a breve vanificare l'attestazione senza aver avuto la possibilità di ottenere una cattedra;

l'abilitazione scientifica nazionale è ad oggi l'unico strumento di avanzamento di carriera nel caso dei ricercatori già strutturati (a tempo indeterminato) ed è l'unico titolo da far valere in sede concorsuale da personale docente precario, ossia borsisti, assegnisti e personale non strutturato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare l'ipotesi di eliminare la scadenza dell'abilitazione scientifica nazionale, unica modalità per la partecipazione alle procedure concorsuali dei docenti universitari, e comunque di prevedere con urgenza una proroga della validità delle abilitazioni di prossima scadenza, al fine di dare la possibilità a quanti stanno già esercitando l'insegnamento di ottenere la stabilizzazione, per scongiurare il grande numero di richieste di conferma e di nuove domande ed eventuali ricorsi al Tar.

(3-00832)

[FERRARA](#), [PETROCELLI](#), [MAIORINO](#), [LANNUTTI](#), [ORTIS](#), [AIROLA](#), [MARILOTTI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

le consegne di bombe aeree prodotte a Domusnovas (Sud Sardegna) dalla RWM Italia SpA all'Arabia Saudita proseguono in esecuzione di accordi pluriennali di vendita autorizzati nel corso del 2016 dal Governo Renzi, verosimilmente inseriti in un più ampio contesto di contratti quadro di fornitura stipulati tra imprese comunitarie e la stessa Arabia Saudita, Paese impegnato in un conflitto armato formalmente in linea con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, pertanto senza che si configuri una formale violazione dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), della legge 9 luglio 1990, n. 185;

la risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 (2016/2515 - RSP), che chiedeva all'Unione europea di imporre un *embargo* sulle armi all'Arabia Saudita "tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale da parte di tale paese nello Yemen e del fatto che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi all'Arabia Saudita violerebbe pertanto la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008", non è stata ritenuta sufficiente dall'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad accertare le gravi violazioni dei diritti umani *ex art.* 1, comma 6, lettera *d*), che avrebbero potuto costituire un fattore ostativo al rilascio delle autorizzazioni;

successivamente, il Parlamento europeo ha ribadito questa posizione approvando altre due risoluzioni nel novembre 2017 (2017/2849 (RSP)) e ottobre 2018 (2018/2853 (RSP));

premessi, altresì, che:

l'articolo 15 della legge n. 185, al comma 1, prevede, per le autorizzazioni rilasciate *ex artt.* 9, 10-*bis* e 13 della medesima norma, la sospensione provvisoria degli effetti possa attuarsi solo "quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio";

non potendo accedere alla contrattistica relativa alle attuali consegne, in quanto secretata, non si può verificare, con certezza, se tali condizioni siano venute meno e conseguentemente se sia giustificabile la sospensione provvisoria di cui all'articolo 15;

premessi, inoltre, che:

il Trattato internazionale sul commercio di armamenti (Arms trade treaty, ATT), ratificato dall'Italia il 2 aprile 2014, stabilisce all'articolo 7, comma 7, che, qualora, a seguito dell'iniziale concessione di un'autorizzazione all'esportazione di materiali d'armamento, uno Stato esportatore venga a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, esso possa rivalutare la suddetta autorizzazione dopo eventuali consultazioni con lo Stato importatore;

nell'aprile 2018, l'associazione per i diritti umani yemenita "Mwatana" e le europee "European center for constitutional and human rights", "Rete italiana per il disarmo" e "Osservatorio permanente sulle armi leggere" hanno presentato alla Procura di Roma una denuncia penale a carico dei dirigenti di RWM Italia e di alcuni funzionari dell'Unità UAMA accusandoli di complicità nell'attacco aereo dell'8 ottobre 2016 su Deir Al-Hajari che uccise sei civili;

lo scorso 28 agosto 2018 il gruppo di esperti sullo Yemen dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha

denunciato i crimini di guerra in Yemen, riferendosi ai bombardamenti da parte dell'Arabia Saudita, messi in atto anche utilizzando le bombe aeree prodotte dalla RWM Italia in Sardegna; lo scorso novembre 2018 l'organizzazione "Save the Children" ha denunciato che, dall'inizio dell'intervento militare della coalizione a guida saudita, 85.000 bambini yemeniti sotto i cinque anni sono morti per fame o malattie gravi;

considerato che:

il punto 13 del contratto di governo, relativo all'immigrazione, prevede anche la necessità di "bloccare la vendita di armi ai Paesi in conflitto";

l'11 settembre 2018 il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato: "non vogliamo continuare ad esportare armi verso Paesi in guerra o verso altri Paesi che, a loro volta, potrebbero rivenderle a chi è coinvolto in un conflitto bellico";

il 28 dicembre il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno, ha affermato che il Governo "sicuramente non è favorevole alla vendita di armi all'Arabia Saudita" per il ruolo che il Paese svolge nella guerra in Yemen e che "si tratta solamente di formalizzare questa posizione e di trarne delle conseguenze",

si chiede di sapere se la legge 9 luglio 1990, n. 185, non fornisca sufficiente copertura legislativa per procedere alla sospensione prevista dall'articolo 15, nel rispetto dei valori fondanti della stessa legge n. 185, della posizione comune europea 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 e del Trattato internazionale sul commercio di armamenti.

(3-00833)

[VITALI, GALLIANI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

la lega nazionale professionisti B, più comunemente nota come lega B o con la sigla LNPB, è l'organo che gestisce il campionato italiano di calcio di serie B, ovvero il secondo livello della piramide calcistica nazionale, il campionato primavera 2 e la supercoppa primavera 2. Fondata nel 2010, la lega B ha sede a Milano;

il consiglio direttivo della lega nazionale professionisti serie B, riunito il 14 maggio 2019, vista la sentenza pubblicata il 13 maggio 2019 dal tribunale federale nazionale, immediatamente esecutiva, relativa all'unione sportiva città di Palermo, ha deliberato all'unanimità di procedere con le partite dei *playoff* con le date già programmate lo scorso 29 aprile;

in conformità al dispositivo si procede al completamento delle retrocessioni, di cui tre già avvenute sul campo in data 11 maggio 2019 (Foggia, Padova, Carpi) e la quarta (Palermo) decisa dalla giustizia sportiva. Il tutto annullando la disputa dei *play out*, che avrebbero permesso al Foggia calcio, attualmente, di disputare lo spareggio salvezza contro la Salernitana;

modificare le regole a torneo concluso è a parere degli interroganti di una gravità inaudita e senza precedenti, e dimostra una gestione rigida e, per tale ragione, è inopportuno condannare ulteriormente il Foggia calcio, che ha già subito una penalizzazione di 6 punti, che ha pregiudicato una salvezza comunque raggiunta sul campo;

il sindaco della città di Foggia ha dichiarato di essere letteralmente indignato per un comportamento che calpesta i tifosi, la società ed una comunità sportiva, che in questo campionato è stata tra le più importanti, anche in termini economici, per la serie B;

giòva ricordare, oltretutto, che la lega l'estate 2018 ha lasciato trascorrere quasi un mese prima di decidere con quante squadre dovesse disputarsi la serie B. Oggi, invece, ha impiegato appena qualche ora per stracciare le regole ed annullare i *play out*, stabilendo chi debba essere favorito e chi danneggiato dalla sentenza con la quale il tribunale federale ha disposto la retrocessione del Palermo, si chiede di sapere:

se il Governo intenda fare luce su una vicenda che appare estremamente indefinita e sugli eventuali interessi che vi si celano;

se, alla luce di quanto premesso, non ritenga le dimissioni del presidente della lega di serie B un atto opportuno e doveroso.

(3-00835)

[RAMPI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione*

*internazionale*. - Premesso che, a parere dell'interrogante:

va riconosciuto nell'Unione europea e nelle sue istituzioni un primo nucleo costitutivo di quegli Stati uniti d'Europa, cui miravano Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi con il loro progetto federalista. In questo quadro è necessario il completamento del progetto di allargamento dell'Unione europea, con l'inclusione dei popoli del Mediterraneo, che intraprendano la via della democrazia e dell'affermazione dello Stato di diritto;

va valutata con la massima attenzione la richiesta di ingresso della Turchia, Paese associato dal 12 settembre 1963 e candidato dall'11 dicembre 1999, in un negoziato di adesione che ha avuto inizio il 3 ottobre 2005 e che, da allora, è colpevolmente stagnante, in violazione della regola della buona fede. L'inclusione di questo grande Paese nell'Unione è fondamentale per il processo federativo delle varie espressioni politiche, religiose e culturali, aperte al mondo;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

occorre elevarsi al di sopra delle contingenze e delle convenienze immediate, dei particolarismi e degli egoismi nazionali, rimuovendo i veti frapposti al negoziato di adesione della Turchia all'Unione europea. I veti all'esame dei capitoli negoziali, sin qui opposti, contraddicono il fine stesso della costituzione dell'Unione europea, che è di includere nel proprio seno i popoli d'Europa, che ne facciano richiesta, per condividere un grande progetto di libertà e di democrazia. Quei veti rappresentano un inaccettabile regresso dalla dimensione comunitaria ad una di mero livello interstatale, foriera di conflitti e ricatti, che paralizzano il progetto politico europeo, che è anche progetto di libertà, di democrazia, di apertura al futuro. Occorre invece salvaguardare lo scopo stesso delle istituzioni comuni, censurando la linea di condotta, sin qui seguita dagli organi dell'Unione verso la Turchia, nell'ambito della logica della cooperazione interstatale o, peggio, dello scambio utilitaristico, a discapito dei diritti umani e della possibilità del dissenso interno di appellarsi all'alto patrocinio delle istituzioni europee;

i capitoli 23, su "sistema giudiziario e diritti fondamentali", e 24, su "giustizia, libertà e sicurezza", sono stati oggetto della disponibilità, espressa ancora il 7 marzo 2016 dal capo *pro tempore* del Governo turco, a porre immediatamente sotto scrutinio la situazione interna del Paese; non aver raccolto questa disponibilità rende oggi particolarmente inefficaci le possibilità di intervento, ed anche solo di parola, dell'Unione in ordine alle criticità della situazione delle libertà fondamentali, laddove, raccogliendone la sfida, si potrebbe procedere alla verifica dei "Criteri di Copenhagen" ai fini dell'adesione della Turchia all'Unione europea,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo in merito alla richiesta al Consiglio europeo della riapertura dei capitoli 23 e 24 nel negoziato di adesione della Turchia all'Unione europea, al fine di promuovere un *engagement* del Governo turco direttamente sui singoli *dossier* (libertà di stampa, informazione, indipendenza del potere giudiziario, Stato di diritto) che possano assicurare un saldo ancoraggio europeo alla penisola anatolica ed un trattamento umano, secondo *standard* europei, a chiunque vi si trovi.

(3-00836)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[DI PIAZZA](#), [LEONE](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [MOLLAME](#), [TRENTACOSTE](#), [RUSSO](#), [LANNUTTI](#), [TURCO](#), [LOREFICE](#), [GIARRUSSO](#) - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -

Premesso che:

in data 13 maggio 2019 il tribunale federale nazionale (TFN) della FIGC (Federazione italiana gioco calcio) ha sanzionato il Palermo Calcio, *club* della serie B italiana che si trovava in terza posizione e in diritto di disputare i *playoff* per la promozione in serie A, richiedendo l'ultimo posto in classifica e determinandone così la retrocessione in serie C, per presunti illeciti amministrativi consumatisi tra il 2014 e il 2017 dalla vecchia proprietà del *club*, dichiarando nel contempo inammissibile il procedimento nei confronti dell'ex presidente Maurizio Zamparini, per il quale la procura aveva chiesto 5 anni di inibizione con richiesta di radiazione;

in data 14 maggio 2019 il consiglio direttivo della lega nazionale professionisti serie B, composto da Oreste Vigorito (presidente del Benevento), Paolo Rossi (Cremonese), Giovanni Vrenna (Crotone),

Stefano Bonacini (Carpi), Marco Mezzaroma (Salernitana), Massimiliano Santopadre (Perugia) e Daniele Sebastiani (presidente del Pescara), si è riunito per discutere come gestire l'esito della sentenza di primo grado del TFN per cui il Palermo calcio aveva tempestivamente annunciato ricorso;

il consiglio ha deciso di rendere esecutiva la sentenza di primo grado ai danni del Palermo deliberando "all'unanimità di procedere con le partite dei *playoff* con le date già programmate lo scorso 29 aprile. In conformità al suddetto dispositivo procede al completamento delle retrocessioni, di cui tre già avvenute sul campo in data 11 maggio 2019 (Foggia, Padova, Carpi) e la quarta (Palermo) decisa dalla Giustizia sportiva";

alla luce della decisione, si stabiliva dunque che al posto del Palermo avrebbe avuto accesso ai *playoff* per andare in serie A il Perugia in quanto quarto classificato, mentre per quanto riguarda i *playout* per stabilire le squadre da retrocedere non si sarebbero disputati, salvando così direttamente la Salernitana e il Venezia, condannando invece il Foggia alla retrocessione insieme al Palermo;

considerato che:

il "sistema calcio", da uno studio effettuato nell'aprile 2018 ha un valore di costo pari a 4 miliardi e 257,9 milioni di euro. Il 73 per cento di tale ammontare (equivalente a 2,6 miliardi di euro) è merito dei campionati professionistici, che quindi più di tutti incidono sulla formazione dei costi, mentre il 21 per cento (913 milioni di euro) è generato dal calcio dilettantistico o giovanile. La restante percentuale (pressoché 220 milioni) è conseguenza dei ricavi della FIGC e delle varie leghe calcistiche, contribuendo per un percentuale pari al 7 per cento alla crescita del PIL;

gli occupati direttamente nel settore sono 40.000 e l'indotto economico generato è stimato in 18,1 miliardi di euro. Lo Stato guadagna in termini fiscali e previdenziali 14,4 miliardi di euro. Negli ultimi 10 anni l'ammontare della contribuzione fiscale e previdenziale del sistema calcio è stato pari a 10,2 miliardi di euro,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti descritti e se intenda attivare tutte le interlocuzioni del caso con il Coni e le sue federazioni al fine di valutare: se possa configurarsi un conflitto d'interessi per alcuni componenti del consiglio direttivo della lega nazionale di serie B relativamente ad alcune decisioni prese; se vi siano state discriminazioni rispetto al trattamento riservato ad altre squadre coinvolte in episodi simili; se siano state commesse irregolarità che abbiano minato il regolare svolgimento del campionato; se la tempistica e le modalità di adozione delle decisioni della lega risultino congrue anche alla luce dei noti presunti illeciti imputati all'ex presidente del Palermo calcio Zamparini; se sia conforme alla normativa vigente la responsabilità della società per un illecito imputabile unicamente a un proprio dirigente;

se ritenga opportuno assumere iniziative, per quanto di propria competenza, al fine di salvaguardare l'indotto economico, la dignità della città e dei suoi tifosi, i valori dello sport e il regolare svolgimento del campionato in corso;

se non si reputi necessario intraprendere iniziative legislative volte a garantire la massima trasparenza nelle decisioni che vengono adottate dai consigli di lega, con il contributo di parti coinvolte direttamente o indirettamente.

(3-00834)

[ZANDA](#), [PINOTTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

da notizie pubblicate nella giornata di mercoledì 15 maggio 2019 sul quotidiano "la Repubblica" si è appreso che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe fatto pressioni, intimando, con un atto che non ha precedenti nella storia repubblicana, che i quattro vice direttori attualmente in carica (due al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, uno all'Agenzia informazioni e sicurezza interna e uno all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) rassegnino "volontariamente" le proprie dimissioni, portando di fatto all'azzeramento completo dell'intero quadro del vertice operativo dei servizi segreti italiani;

tali fatti, se confermati, appaiono di una gravità assoluta, prevedendo l'applicazione di un sistema di rigido *spoyn sistem* e di una vera e propria lottizzazione politica applicata al sistema di *intelligence*, cui è affidata la sicurezza del nostro Paese, un bene supremo di tutti gli italiani e non appannaggio dei



singoli partiti;

un simile comportamento rischierebbe peraltro non solo di mettere in discussione l'efficienza operativa dei nostri sistemi di *intelligence* in un momento delicatissimo, ma anche di distruggere la loro credibilità nel prezioso reticolo informativo internazionale, che trova i suoi fondamenti nella professionalità, nell'indipendenza e nell'assenza di interessi politici nei vertici dei servizi segreti dei Paesi cui l'Italia è collegata;

a parere degli interroganti, è una questione sulla quale non possono sussistere dubbi né opacità e, quindi, da chiarire con assoluta immediatezza, alla luce del fatto che la democrazia italiana si regge proprio sulla certezza di indipendenza degli organi vitali deputati a garantire la sicurezza, si chiede di sapere:

se i fatti riportati corrispondano al vero e, in caso affermativo, se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda revocare la richiesta di dimissioni;

quali iniziative urgenti intenda adottare per assicurare nel più breve tempo possibile che le nomine dei direttori e dei vice direttori del sistema di sicurezza italiano rispondano sempre a criteri di efficienza operativa e non siano mai assoggettate alle logiche della lottizzazione politica.

(3-00837)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[ROJC](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la direzione della fondazione Arena di Verona avrebbe manifestato, con una lettera trasmessa a marzo 2019 ai singoli lavoratori, l'intenzione di prelevare, direttamente dalle buste paga dei dipendenti in forza negli anni 2014-2015, del denaro, dichiarato illegittimamente percepito da un verbale del Ministero dell'economia e delle finanze del dicembre 2017;

la comunicazione verbale ai sindacati dei lavoratori è arrivata solo in data 16 ottobre 2018, con ben 8 mesi di ritardo rispetto al recepimento dei rilievi del Ministero dell'economia, con grave nocumento ai diritti degli interessati, diversamente da quanto analogamente in atto nella fondazione Maggio musicale fiorentino;

quello stesso giorno, i lavoratori della fondazione Arena di Verona hanno convocato un'assemblea permanente di protesta di 24 ore presso la sala riunioni della fondazione, un'occupazione che è terminata solo nel mese di aprile;

considerato che:

la legge che viene richiamata dal Ministero dell'economia e Ministero per i beni e le attività culturali, è la n. 100 del 2010, che considera illegittime parti delle retribuzioni ricevute, qualora erogate in un contesto di bilancio aziendale in passivo, ma solo se in assenza di stipula del contratto collettivo nazionale;

da documenti ufficiali, la stipula del contratto collettivo sarebbe avvenuta il 27 luglio 2012, facendo così decadere la norma restrittiva adottata dal Ministero dell'economia nella sua richiesta;

la direzione della fondazione Arena di Verona, pur avendo da subito manifestato la propria contrarietà ai rilievi dei Ministeri circa la restituzione da parte dei lavoratori delle somme percepite, e pur avendo prodotto una prima memoria di difesa, nella quale sostiene che tali erogazioni sono diritti acquisiti, nelle lettere individuali del marzo scorso chiede di fatto la restituzione di tali somme, seppur giustificando l'invio al fine di "interrompere i termini della prescrizione (...) ipotizzando un prosieguo legale con ricorsi giudiziari presentati dai dipendenti";

dopo il pronunciamento della fondazione, il sindaco di Verona ha assicurato il proprio impegno per bloccare la richiesta di restituzione, impegno che è stato ribadito successivamente anche dal direttore generale della fondazione;

da parte loro, le segreterie provinciali Cgil, Uil e Fials hanno creato un collegio legale unitario, formato da tre avvocati, che si stanno adoperando con azioni di opposizione, al fine di evitare la restituzione di tali somme;

secondo alcune interpretazioni giuridiche, l'azione di restituzione si pone come atto richiesto dalle autorità di controllo, anche avallato dalla stessa Avvocatura dello Stato, interpellata in merito all'obbligatorietà dell'azione di ripetizione;

i lavoratori coinvolti sono circa 700, 250 fissi e 450 stagionali e, se confermata, la restituzione potrebbe costare agli stessi lavoratori migliaia di euro, andando così ad incidere pesantemente sulla loro retribuzione già ingiustamente tagliata nel passato triennio, a seguito del piano di risanamento economico;

da mesi, le organizzazioni sindacali di categoria chiedono un incontro al Ministero per i beni culturali per risolvere tale questione;

tenuto conto che i bilanci della fondazione Arena di Verona sono proposti dal sovrintendente, valutati artisticamente e contabilmente dai consiglieri nominati dai soci istituzionali, analizzati dal collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è nominato dalla Corte dei conti, certificati da un'azienda terza di revisione contabile e che la verifica degli stessi da parte dei medesimi organi di controllo dopo molti anni non può conseguire ricadute sui lavoratori che in buona fede hanno ricevuto al tempo quanto stabilito dal loro contratto di lavoro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e se non intenda assumere iniziative di propria competenza volte a risolvere il contenzioso, anche attraverso l'avvio di un tavolo di concertazione con la fondazione Arena di Verona e le organizzazioni sindacali, perseguendo una soluzione condivisa che tuteli i diritti acquisiti, la professionalità e la dedizione dei lavoratori del settore.

(4-01670)

[LANNUTTI](#), [LEONE](#), [VONO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [CASTELLONE](#), [BOTTO](#), [ANGRISANI](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

attualmente gli enti privati che gestiscono la previdenza, anche complementare, e l'assistenza dei liberi professionisti, ovvero le cosiddette casse previdenziali private, regolate dal decreto legislativo n. 509 del 1994 e dal decreto legislativo n. 103 del 1996, ammontano a 20;

le casse previdenziali private, secondo quanto riferito nell'"VIII Rapporto dell'Associazione degli enti di previdenza privati (ADEPP) sulla previdenza privata relativo all'anno 2018", rappresentano oltre un milione e mezzo di professionisti, ovvero "una realtà complessa (...), che coniuga l'autonomia privata degli Enti stessi con la funzione pubblica esercitata", costituendo un tassello importante del sistema previdenziale italiano;

tutte le casse hanno una propria autonomia normativa, gestionale, finanziaria e contabile, sebbene sotto la stretta vigilanza dei Ministeri competenti, in modo da declinare le misure previdenziali da erogare, secondo le caratteristiche proprie della professione e della platea demografica degli iscritti. Molte casse, inoltre, erogano anche trattamenti aggiuntivi rispetto alle prestazioni per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, come trattamenti per la maternità, trattamenti specifici in favore dei familiari degli iscritti alle casse o trattamenti assistenziali o aggiuntivi, secondo il regolamento attuativo della gestione;

la riforma pensionistica del 2011 ha ribadito l'autonomia delle casse e, nel contempo, l'obiettivo di assicurarne l'equilibrio finanziario delle gestioni;

a fronte dell'autonomia degli enti previdenziali privati, il legislatore ha previsto numerosi strumenti di vigilanza e controllo, al fine di garantire gli interessi costituzionalmente tutelati dei relativi iscritti. Tra gli strumenti di vigilanza vi è la COVIP, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, chiamata dunque a vigilare sul complessivo risparmio previdenziale, che supera i 250 miliardi di euro e riguarda circa 10 milioni tra iscritti e pensionati. Nell'ambito della previdenza complementare, la COVIP costituisce ormai da molti anni l'autorità unica di vigilanza. Con riguardo alle 20 casse professionali, che dispongono di circa 85 miliardi di euro di patrimonio (19,7 miliardi l'ENPAM, bilancio 2017) a fronte di oltre 2 milioni di iscritti, l'azione della COVIP si inserisce, invece, in un più articolato sistema di vigilanza, che coinvolge altre istituzioni. In particolare, l'art. 4 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha attribuito alla COVIP il compito di vigilare sulla gestione finanziaria degli enti e sulla relativa composizione dei patrimoni, avuto riguardo alle competenze tecniche specialistiche maturate nella vigilanza esercitata sul risparmio previdenziale privato, nel contesto di un disegno normativo riorganizzatore, che affidava ad un regolamento interministeriale la concreta disciplina in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di depositario. Tale regolamento doveva essere emanato entro sei mesi

dall'entrata in vigore della normativa citata. L'*iter* per l'adozione del regolamento non si è ancora concluso. Le casse risultano quindi oggi gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia, che è invece di livello primario e secondario per i fondi pensione;

a dicembre 2018, il dottor Alberto Oliveti è stato riconfermato all'unanimità presidente ADEPP, ovvero dell'associazione che raccoglie le casse dei professionisti, che incidono per il 6 per cento sul Pil italiano, come evidenziato dall'ottavo *report* annuale sulla previdenza privata, presentato a dicembre scorso a Roma. Le casse appaiono anche dei "poltronifici", che generano compensi spesso oscuri e di difficile comprensione ad amministratori;

considerato che:

secondo il "Quadro di sintesi 2017" della COVIP su "Le politiche di investimento", "il 73 per cento dell'attivo delle Casse è di pertinenza delle 5 Casse di dimensioni più grandi (a Enpam fa capo il 25,7 per cento del totale, seguono la Cassa Forense con il 15 per cento, Inarcassa con il 13,1 per cento, Cassa dottori commercialisti con il 9,8 per cento ed Enasarco con il 9,2 per cento)" e, quindi, "le prime tre Casse raggruppano il 54 per cento del totale", mentre, sempre in riferimento all'anno 2017, "due Casse, Cassa Geometri e INPGI-gestione AGO, le prestazioni superano i contributi";

a puro titolo di esempio, il dottor Alberto Oliveti ricopre da diversi anni anche il ruolo di presidente ENPAM. Gli interroganti ritengono che i suoi compensi non siano "trasparenti": non è possibile risalire a dati recenti dell'ammontare del suo compenso annuo, in quanto non esplicitati negli ultimi bilanci dell'ENPAM e neppure individuabili dal sito della fondazione. Dati che per legge dovrebbero essere resi pubblici e che sono stati oggetto in passato di diversi atti di sindacato ispettivo, in particolare dall'interrogazione 5-03544 presentata dal deputato Michele Anzaldi il 15 settembre 2014, secondo la quale "emergono le informazioni utili a quantificare il trattamento economico per il presidente Alberto Oliveti, la cui indennità di carica si attesterebbe a quota 9.750 euro mensili lordi (117.000 euro annuali lordi), cui si aggiungono gli 82.000 euro lordi percepiti come presidente della società EnpamRe, nonché i 90.000 lordi corrispondenti al compenso per la presidenza di tre comitati consultivi di fondi di gestione immobiliari riferibili alla Fondazione Enpam. Cinque incarichi in tutto, dunque, per un totale di 658.000 euro annui lordi percepiti dallo stesso ente";

è del 19 febbraio 2019, con gli arresti di 5 persone per corruzione, tra cui il presidente e il direttore generale di ENPAPI (cassa infermieri), un imprenditore, un avvocato e un commercialista, che avrebbero pagato ai vertici dell'ente numerose tangenti in cambio dei vantaggi economici, goduti sotto forma di incarichi di consulenza conferiti loro dalle società di gestione dei fondi in cui l'ente previdenziale ha investito, che hanno fruttato compensi professionali per circa 50 milioni di euro dal 2012, l'ultimo scandalo di una lunga serie, che vede protagonisti le gestioni opache delle casse di previdenza;

per non parlare dei dubbi investimenti che mettono a rischio il risparmio previdenziale, come quello del fondo Idea Fimit Sviluppo, fondo immobiliare gestito da Dea Capital Real SGR, con la fondazione ENPAM, che il 30 giugno 2018 risulta aver acquisito 966 quote del fondo Idea Fimit Sviluppo, per un controvalore di circa 25 milioni di euro, attraverso il fondo Ippocrate (gestito da Dea) di cui è quotista unico, su un terreno soggetto ai vincoli paesaggistici all'interno del parco regionale dell'Appia antica (atto di sindacato ispettivo 4-01382 del 6 marzo 2019),

si chiede di sapere:

a fronte di una situazione attuale, che vede per le 20 casse l'esistenza di 20 consigli di amministrazione, 20 collegi sindacali con conseguenti costi di gestione, quali siano le iniziative per rendere più efficiente il sistema di vigilanza sugli enti per prevenire scandali ed abusi e se si ritenga ipotizzabile un accorpamento delle funzioni con il rigoroso divieto del cumulo degli incarichi;

quale sia, secondo le informazioni in possesso del Ministero vigilante, l'esatto ammontare dei compensi percepiti dal presidente dell'ENPAM, nonché presidente dell'ADEPP, e quali iniziative intenda eventualmente assumere il Governo per adeguare i suddetti compensi ai tetti di 240.000 euro all'anno, introdotti per i dirigenti della pubblica amministrazione, in un'ottica di risparmio ed a tutela degli iscritti;



se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative per adottare un piano di riforma del settore, così come proposto nella relazione presentata il 24 maggio 2017 dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti;

se non occorra imporre con urgenza alle casse che gestiscono il risparmio previdenziale e le future pensioni l'auspicato regolamento con rigidi sistemi di controllo analogo ai fondi pensione integrativi, per impedire spregiudicate operazioni che mettono a repentaglio il risparmio.

(4-01671)

[GIARRUSSO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) intende adottare un nuovo assetto organizzativo riguardante la funzione medico-legale, come è stata definita dal suo presidente, in una logica "cliente-centrica" e di "sistema aperto", integrato con il Paese, obiettivi da realizzare mediante una nuova articolazione territoriale, ottimizzata in base alle caratteristiche e ai bisogni del territorio di riferimento e si parla di "creazione di valore per l'utente", facendo riferimento ad "Assistenza ad utenti con ridotta mobilità attraverso unità mobili di servizio a domicilio";

il nuovo modello dell'ente comporterà la scomparsa delle direzioni aree metropolitane, agenzie complesse e agenzie territoriali, con centralizzazione delle attività produttive;

uno dei cambiamenti che vorrebbe realizzarsi con la determinazione presidenziale n. 150 del 30 novembre 2018, sottende alla soppressione di varie strutture medico-legali territoriali, con accentramento in sede esclusivamente provinciale delle attività oggi in esse svolte;

ad una prima analisi tale soluzione, a parere dell'interrogante, non sembra ben coniugarsi con l'asserita logica "cliente-centrica", né appare ottimizzata in base alle caratteristiche e ai bisogni del territorio di riferimento;

volendosi riferire, a titolo esemplificativo, ad una relativamente recente attività afferente all'Istituto e cioè quella relativa all'invalidità civile, ci si chiede quanto ci sia di "sociale" nel costringere assistiti invalidi, e spesso non deambulanti o affetti da gravi patologie e residenti in comuni lontani dalle sedi di "accentramento" delle attività medico-legali, a percorrere anche centinaia di chilometri per accedere alla visita. Se strutture decentrate (e purtroppo quelle oggi esistenti sono poche) consentono di affrontare i dovuti spostamenti con un determinato costo per i cittadini, che nella maggior parte dei casi versano in gravissime condizioni economiche, raggiungere la sede di visita, dopo il progettato mutamento logistico, comporterà per forza di cose un costo ancora maggiore a carico del cittadino;

va considerato anche che, quando un invalido si sposta per una visita medica, il più delle volte deve essere accompagnato. Se lo spostamento breve di un accompagnatore potrebbe non comportare spese inaffrontabili, è ragionevolmente prevedibile che esse lo diventino, raddoppiando le distanze. Analogamente, una sede distante dal luogo di residenza comporterà un maggior ricorso a congedo per ferie e questo è un altro costo per il cittadino. Senza accennare alle spese di viaggio e di vitto rese necessarie dal dilatarsi delle distanze;

quotidianamente alle sedi di visita medica per invalidi giungono decine di ambulanze, che trasportano pazienti non deambulanti o in gravissime condizioni. Ebbene, anche questo costo gravante sul cittadino dovrà necessariamente amplificarsi per l'aumentare dei tratti e dei tempi di percorrenza;

di conseguenza, in una tal situazione, lieviteranno le richieste di visita domiciliare che l'Istituto avrà il dovere di effettuare con un conseguente notevole aumento dei costi e l'altrimenti evitabile impegno di forza lavoro (medici delle commissioni, assistenti sociali, infermieri, eccetera) che graverà sull'Istituto rendendo praticamente vano il risparmio ottenuto con la riduzione dei locali e l'accentramento;

considerato che, secondo quanto risulta all'interrogante:

nella provincia di Siracusa ad oggi esistono due strutture medico-legali: l'unità operativa complessa di Siracusa e l'unità operativa semplice territoriale (UOST) di Noto;

allo stato attuale, l'utenza della sola sede INPS di Siracusa è di circa 247.000 persone, se si escludono circa 105.000 residenti nei cinque comuni (Avola, Noto, Pachino, Portopalo, Rosolini) serviti dall'agenzia complessa di Noto;

per quanto riguarda l'utenza di Noto (Portopalo di Capo Passero, Pachino, Rosolini, Noto e Avola), il

disagio derivante dall'abolizione della UOST medico-legale sarà notevolissimo, considerando le caratteristiche geografiche dell'area interessata, le vie di comunicazione esistenti, che nei mesi invernali sono spesso soggette ad interruzioni per via delle abbondanti precipitazioni, e le distanze che verrà imposto di percorrere agli invalidi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché si provveda alla revisione del piano di rinnovamento, risolvendo la problematica che grava su una quota non indifferente della popolazione costituita per di più da soggetti invalidi e ammalati;

se non ritenga piuttosto necessario un ampliamento del numero delle UOST medico-legali, lasciando attive quelle già esistenti in Sicilia in sede subprovinciale in quanto funzionali, efficienti ed efficaci nella gestione di un'utenza, per la quale sarebbe assai disagiata raggiungere le sedi provinciali relative;

qualora il piano di riorganizzazione proposto venisse attuato, come aumenterà la spesa per l'Istituto e, di conseguenza, come si eviterà il disagio e il danno economico prospettato.

(4-01672)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che la compagnia aerea Alitalia avrebbe rimodulato gli orari mattutini in partenza da Roma per Venezia e viceversa, mantenendo l'orario intermedio delle ore 7.45 soltanto a giorni alterni, adducendo come giustificazione la ridotta sostenibilità economica del servizio;

la modifica oraria starebbe creando notevoli disagi a quanti, soprattutto professionisti ed imprenditori, devono raggiungere la capitale in orari flessibili e compatibili con i loro obblighi lavorativi;

la situazione di disagio è inoltre ulteriormente aggravata dalla recente soppressione del treno Frecciarossa "direttissimo" Venezia-Padova-Roma delle ore 6.06 con arrivo a Roma alle ore 9.30, sostituito con un Frecciargento delle ore 6.25 ed arrivo alla stazione Termini alle ore 10.10;

considerato che la maggior parte dei fruitori della tratta Roma-Venezia rappresenta un'area produttiva significativa per l'intera economia italiana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa attuare un intervento incisivo e nel più breve tempo possibile, al fine di pervenire al ripristino dei voli cancellati e consentire a quanti quotidianamente devono spostarsi tra il Veneto e Roma di contare su orari diversificati, così da essere compatibili con gli impegni lavorativi.

(4-01673)

[PAGANO](#), [BARBONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la Procura di Teramo ha aperto un'inchiesta, che ha coinvolto la società "Strada dei Parchi", società concessionaria delle autostrade A24 e A25, l'Istituto nazionale di fisica nucleare e la società Ruzzo Reti SpA, che gestisce il servizio idrico in 39 comuni della provincia di Teramo. Da fonti di stampa, si apprende che gli inquirenti contestano che l'ipotesi di rischio di inquinamento delle acque del Gran Sasso possa derivare dalla mancanza di isolamento tra superfici, condutture di scarico delle gallerie e falda acquifera;

la Regione Abruzzo, con delibera di Giunta n. 33 del 25 gennaio 2019, ha chiesto a Strada dei Parchi un intervento per garantire l'isolamento delle condotte, per un importo di 104 milioni di euro;

in data 5 aprile 2019 la società concessionaria, dopo aver presentato ricorso al TAR per chiedere l'annullamento della delibera regionale, ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Prefetture per informare che "in assenza di precise indicazioni dirimenti sotto ogni profilo regolatorio e legale, al fine di evitare di incorrere in ulteriori contestazioni del procedimento penale in corso, si è vista costretta ad interdire al traffico la tratta A 24 su cui insiste il Traforo del Gran Sasso";

la Direzione generale sulla vigilanza delle concessioni autostradali ha riconosciuto l'estraneità ad intervenire della società Strada dei Parchi, come richiamato nella delibera regionale, in quanto gli interventi richiesti non sono contemplati dalla convenzione sottoscritta,

si chiede di sapere quali azioni intenda assumere il Ministro in indirizzo, visto che dalle ore 24.00 del 19 maggio 2019 il traforo del Gran Sasso resterà chiuso a tempo indeterminato, e come intenda evitare

il grosso disagio che ricadrà sulla collettività abruzzese, innanzitutto, ma non solo, se si considera che il collegamento da est a ovest del territorio verrebbe fortemente penalizzato, insieme ad aggravii di costi che ricadranno sempre sui cittadini, soprattutto in vista dell'apertura della stagione estiva, recando gravi danni al turismo.

(4-01674)

[BRIZIARELLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: secondo quanto si evince dal sito istituzionale della Regione Umbria, nella mattinata del 9 maggio 2019, presso il Comune di Piegara (Perugia), la Regione Umbria, i Comuni di Piegara e Panicale (Perugia) ed Enel Produzione hanno firmato il protocollo di intesa per la riqualificazione dell'area industriale di Pietrafitta, che si innesta sull'accordo quadro sottoscritto nel 2016 da Regione ed Enel, per garantire un futuro sostenibile ai siti di Bastardo e Pietrafitta; con la firma del protocollo entra nel vivo a Pietrafitta il progetto "Futur-E", il piano di Enel per la riqualificazione di 23 impianti termoelettrici italiani a fonti fossili non più attivi o in fase di dismissione, che avranno una destinazione diversa da quella energetica; la Regione comunica che la sottoscrizione dell'accordo costituisce un elemento strategico per il futuro dell'area della Valnestore, al fine di creare un valore condiviso con il territorio in termini di ricadute socioeconomiche, occupazionali e ambientali; Enel, dal canto suo, conferma il proprio impegno nell'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o sistemi di accumulo con esclusione di impianti attinenti al ciclo dei rifiuti; il protocollo di intesa è stato adottato ai sensi dell'accordo quadro tra Regione Umbria e Enel, stipulato il 10 novembre 2016, nel quale le parti hanno convenuto di sottoscrivere un accordo di programma per l'attuazione degli impegni contenuti nel medesimo accordo quadro; considerato che:

l'articolo 38, comma 5, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Consigli comunali durino in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente atti urgenti e improrogabili (cosiddetta *prorogatio*);

nella fase di *prorogatio*, anche la Giunta è tenuta a limitarsi all'adozione di atti urgenti ed improrogabili, in quanto il rapporto fiduciario con il Consiglio è fisiologicamente interrotto;

i Comuni di Piegara e di Panicale sono chiamati a rinnovare i propri organi rappresentativi in occasione delle elezioni amministrative convocate per il 26 maggio 2019;

la sottoscrizione del protocollo di intesa è avvenuta il 9 maggio, successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, emanato dal prefetto della Provincia di Perugia con decreto del 21 marzo 2019, n. 32851;

la sottoscrizione del protocollo non rappresenta certamente un atto urgente o improrogabile, pertanto si è registrata un'evidente violazione del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

in ogni caso, il Consiglio comunale non è stato chiamato a pronunciarsi in merito al protocollo, in violazione delle competenze del Consiglio, così come definite dall'articolo 42 del testo unico degli enti locali,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti, rientranti nelle proprie attribuzioni, il Ministro in indirizzo stia valutando di adottare in ordine ai fatti descritti.

(4-01675)

[LANNUTTI](#), [PELLEGRINI Marco](#), [ANASTASI](#), [LEONE](#), [NATURALE](#), [FENU](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

Anas SpA, società per azioni del gruppo FS controllata indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce la rete stradale e autostradale italiana di interesse nazionale;

nell'imminenza dell'insediamento del Governo Conte sono stati assunti diversi dirigenti, come già riportato nell'interrogazione 4-00656 del 9 ottobre 2018;

tra i principali beneficiari assunti con la qualifica di dirigente alla Direzione affari istituzionali, subito distaccato al Ministero delle infrastrutture, vi è Rocco Girlanda, un cementiere egubino, con uno

stipendio di 180.000 euro annui, oltre ai premi di risultato pari al 30 per cento della retribuzione, il cui contratto di lavoro è stato sottoscritto il giorno prima dell'entrata in vigore della legge Madia (legge n. 124 del 2015), che ne avrebbe impedito l'assunzione, come messo in luce da diverse testate giornalistiche, in particolare dal programma televisivo "Le Iene" del 30 ottobre 2016;

l'assunzione sarebbe avvenuta in contrasto con le vigenti norme in materia di selezione del personale dipendente delle società partecipate, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché con quanto previsto dalla determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015. Sembra che la valutazione sia stata fatta dalla società di cacciatori di teste "Key2people", la stessa utilizzata dal ministro *pro tempore* Delrio ai tempi della sua presidenza all'Anci;

Anas, all'atto dell'assunzione di Girlanda, non avrebbe provveduto ad attuare alcun *iter* di selezione, né a pubblicare alcun avviso di ricerca di personale per la posizione;

Girlanda non risulta in possesso di alcun titolo universitario, condizione imprescindibile per l'attribuzione di mansioni dirigenziali di vertice all'interno di società sottoposte al controllo pubblico, come riportato anche da "L'Espresso" del 22 maggio 2013: "vanta nel suo curriculum una licenza di scuola media superiore" e come riportato sul sito dei Anas SpA;

Girlanda, come pubblicato da "L'Espresso" del 23 maggio 2013, sarebbe l'uomo più vicino a Denis Verdini: "Più che i titoli di studio, nella nuova fase politica contano le amicizie. Girlanda può vantare una importantissima, quella con Denis Verdini, il potente coordinatore nazionale del Pdl: sul suo sito si ritrovano dappertutto foto in compagnia di Denis, più che un amico un fratello". Ed ancora, come scrive Marco Lillo su "il Fatto Quotidiano" del 4 maggio 2013: "Quando era deputato del Pdl e guadagnava già il suo emolumento parlamentare, Rocco Girlanda ha continuato a fare gli interessi del cementificio Barbetti, del quale è stato un dirigente retribuito con 101 mila euro all'anno fino al dicembre scorso. Senza alcun imbarazzo Girlanda nel 2009 chiedeva all'allora patron del gruppo di costruzione BTP, Riccardo Fusi, di dare al cementificio, per il quale lavorava, una commessa da 80 milioni di euro per costruire la doppia superstrada tra Marche e Umbria che va sotto nome Quadrilatero";

nel 2015 ricevette un avviso di garanzia per il reato di turbativa d'asta, che nell'operazione denominata "Grandi opere", ha portato all'arresto di Ettore Incalza, capo struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture, come si può leggere da "Tuttoggi", testata *on line*, in un articolo dal titolo "Terremoto appalti pubblici, 4 arresti 50 indagati / Spunta nome Rocco Girlanda" del 16 marzo 2015;

lo stesso giorno dell'assunzione in Anas, Girlanda sarebbe stato assegnato al Ministero delle infrastrutture. Sembrerebbe, però, che al Ministero non sia stato mai assegnatario di un ufficio nei due anni di "distacco";

nel frattempo sembra che sia Anas che il Ministero abbiano consentito a Girlanda di compiliarsi il prospetto delle presenze senza il visto di un superiore, come invece avviene per tutti i dirigenti, quindi avrebbe percepito uno stipendio pieno come un lavoratore che si reca tutti i giorni a lavoro, addirittura gratificato con un premio di risultato di circa 40.000 euro;

poiché il distacco è un istituto giuridico previsto tra società private e il comando è un'assegnazione tra enti pubblici, che Anas avrebbe negato negli anni precedenti ai propri dipendenti, appare singolare la regolarità di tale assegnazione al Ministero delle infrastrutture;

dopo la caduta del Governo Renzi, terminò il distacco di Girlanda, costretto così a prendere servizio in Anas ed assegnato all'area progettazione presso sede secondaria, ma anche ciò appare opinabile, dato il suo *curriculum vitae* ed il suo alto stipendio da dirigente;

come riportato dall'interrogazione 4-00656 del 9 ottobre 2018, sarebbe emerso un dubbio giro di affari di appalti di lavori in Qatar inerenti al mondo Anas e Sitaf (controllata Anas). Le riunioni per questi appalti sembra avvenissero in via Poli, nella sede di un ex partito politico;

sembrerebbe che anche Girlanda frequentasse questo ufficio e che sia stato intestatario di una società con Sebastiano Gallina, il presidente della società Sitaf SpA di nome "7esse Srl", che avrebbe avuto una partecipazione nella catena di ristoranti Pastation della famiglia Verdini, le cui quote, secondo visure in Camera di commercio, risultano vendute nel 2018, sia da Girlanda che da Gallina, pochi giorni dopo la pubblicazione dell'interrogazione, il 9 ottobre 2018;

appare singolare che un dirigente Anas ed il presidente di una società partecipata da Anas fossero titolari delle quote di un ristorante del figlio di un politico, il primo assunto dall'Anas, il secondo nominato presidente di Sitaf, società partecipata di Anas;

considerato inoltre che la gestione Anas italiana ed estera avrebbe visto alcune situazioni critiche ed in palese conflitto di interessi. In particolare, nonostante i cambiamenti auspicati per rendere più trasparente la gestione, è possibile riscontrare l'ennesimo conflitto di interessi in Anas International (AIE), che controlla società in molte parti del mondo per lavori di progettazione, direzione lavori e consulenza, facendo leva sul *know how* Anas. Il nuovo amministratore delegato Guido Perosini, amministratore delegato della "Quadrilatero SpA", società pubblica di progetto controllata da Anas, con un compenso di 120.000 euro, sarebbe stato promosso amministratore delegato dell'AIE, la cui gestione non proprio trasparente era stato oggetto di interrogazioni; anche il suo predecessore, Bernardo Magri, in carica fino al 10 ottobre 2018, era in palese conflitto di interessi, in quanto ricopriva anche la carica di direttore generale di una *holding* quotata in borsa (Astm, Sitaf, Tecnositaf, Sina, tutte società del gruppo Gavio); Ugo Dibennardo, direttore della Direzione e coordinamento territoriale Anas, ex capo compartimento Anas veneto, nominato amministratore delegato di CAV-Concessioni autostradali venete SpA,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il dirigente Anas Rocco Girlanda non si sia mai recato sul posto di lavoro, perché distaccato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, in caso affermativo, se non si renda urgente verificare la liceità di assunzione ed incarichi, con conseguente richiesta di rifusione degli emolumenti percepiti durante il distacco al Ministero;

se non si ritenga di segnalare agli organi competenti l'esistenza di eventuali danni erariali per la mancata vigilanza relativa al controllo delle presenze di Girlanda nel periodo di distacco;

se il Ministro in indirizzo non abbia il dovere di fare chiarezza sulla passata gestione di Anas International, lambita da sospetti di irregolarità, e se la nomina di Perosino, già legato alla gestione di Armani, non vada proprio nella direzione opposta alla doverosa chiarezza e trasparenza.

(4-01676)

[PESCO](#), [BOTTICI](#), [LANNUTTI](#), [PARAGONE](#), [DELL'OLIO](#), [GALLICCHIO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [ACCOTO](#), [PACIFICO](#), [CORBETTA](#), [DONNO](#), [LANZI](#), [ROMANO](#), [LA MURA](#), [D'ANGELO](#), [GUIDOLIN](#), [PIRRO](#), [PRESUTTO](#), [MANTERO](#), [MATRISCIANO](#), [GAUDIANO](#), [PETROCELLI](#), [FERRARA](#), [LOMUTI](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nella puntata di "Quarto grado" del 15 giugno 2018 è stato ribadito un coinvolgimento di David Rossi con il Ministero dell'interno, che, nonostante i tentativi della redazione giornalistica, non ha ottenuto riscontri;

i fatti relativi alla morte di Rossi sono già stati ripresi in altri atti di sindacato ispettivo, ma ulteriori dubbi sorgono sulle indagini condotte. Ci si riferisce in particolare a quanto emerso in data 1° febbraio 2019, durante la trasmissione televisiva "Quarto Grado": l'ingegnere Scarselli, ex consulente della famiglia "Rossi" avrebbe dichiarato la scomparsa di un telefono cellulare, modello "BlackBerry Curve 2011", uno dei tre che erano nella disponibilità del defunto *manager*. I telefoni erano originariamente due: oltre al modello citato, munito di tastierino alfanumerico che Rossi utilizzava come telefono *master*, ci sarebbe stato anche un vecchio modello BlackBerry Pearl 2010. Ogni apparecchio cellulare è dotato di un codice Imei univoco, registrato nei tabulati telefonici;

da questi tabulati apparrebbe una significativa divergenza rispetto alla realtà e ne darebbe atto l'ingegner Scarselli durante la trasmissione; riferisce che amici e familiari della vittima ricordano che Rossi ha continuato a utilizzare il telefonino modello Curve anche dopo il 15 gennaio 2013, fino ai giorni prima della sua morte, a differenza di quanto riportato dai tabulati, che indicano come ultima data di utilizzo di quel codice Imei proprio il 15 gennaio. Data in cui Rossi avrebbe ricevuto un nuovo telefono aziendale modello "iPhone" (terzo apparecchio). Una nuova SIM venne inserita sul nuovo telefono "iPhone", come risulta dai tabulati, mentre l'altra SIM veniva trasferita nel vecchio BlackBerry Pearl, che venne da lì utilizzato in via preferenziale. Nell'istanza di acquisizione dei

tabulati telefonici, inviata a tutti gli operatori telefonici, si richiedeva tutto il traffico telefonico relativo a tutte le SIM e a tutti i cellulari (Imei);

secondo l'ingegner Scarselli però non furono cercati e forniti tutti i dati richiesti, ma solo le rilevanze inerenti al numero di telefono in uso a Rossi, visto che lo stesso Rossi continuò ad utilizzare, probabilmente con un'altra SIM, il modello BB Curve 2011, di cui però nei tabulati non risulta traccia; la tristemente nota *e-mail* che preannuncerebbe l'evento suicidario, che si presume Rossi abbia inviato al dottor Viola, è stata spedita il giorno 4 marzo, alle 10.13 di mattina; dopo la morte di Rossi risulta però che vennero ritrovati solo il vecchio BlackBerry e l'iPhone sulla sua scrivania. Il telefono BB Curve 2011 non è mai stato ritrovato e non risulta sia mai stato cercato o acquisito dalla magistratura, nonostante sia un elemento chiave delle indagini, dato che è stato visto in uso da Rossi fino all'ultimo. Comprendere come ciò sia stato possibile è di fondamentale importanza. Anche alla luce delle incongruenze riscontrate in merito agli *hard disk* in uso a David Rossi, come la trasmissione "Quarto Grado" (1° dicembre 2018) ha evidenziato: le copie forensi dei supporti di memoria, sia del *personal computer* da tavolo presente in ufficio, sia dei suoi due portatili, sarebbero illeggibili, e sembrano essere state eseguite in un orario improbabile (le 4 di notte del 7 marzo 2013, con l'ufficio di Rossi sigillato e inaccessibile). Stabilire quale strumento abbia utilizzato il defunto dirigente Monte dei Paschi di Siena per inviare il suo ipotetico messaggio di disperazione era forse il primo passaggio da assolvere nelle indagini, onde escludere il coinvolgimento di terze persone, soprattutto alla luce di tutti gli scambi *e-mail* precedenti e successivi, nei quali non si è mai fatto riferimento alla gravità delle parole di quel singolo, quindi anomalo, messaggio;

*e-mail* in cui lo stesso giorno affermava di voler parlare coi magistrati che avevano perquisito casa sua pochi giorni prima, per "ricostruire gli scenari" che secondo lui lo vedevano come "elemento di un sistema e di un giro sbagliati". A cosa facesse riferimento non è ancora dato sapere: forse erano informazioni che si sarebbero potute recuperare dal vecchio BB Curve 2011, mai ritrovato e di fatto mai cercato;

secondo la trasmissione "Le Iene" del 21 marzo 2019, Monteleone torna ai viaggi "romani" di Rossi, che sembrano essere confermati. Si apprende anche della presenza sulla scrivania di Rossi di un'annotazione riferita a Ettore Gotti Tedeschi, all'epoca direttore dello Ior e precedentemente promotore dell'acquisto per conto del Banco Santander della Banca Antonveneta successivamente venduta a banca Monte dei Paschi di Siena; il banchiere, intervistato, asserirebbe di non aver mai incontrato Rossi. Il *post it* in questione, nella foto scattata il 6 marzo 2013, non apparirebbe, mentre comparirebbe nella foto del 12 aprile successivo ("Quarto Grado" del 1° febbraio 2019). Su Antonveneta il banchiere dichiara "credo fosse vero" in merito all'esistenza di 4 conti correnti aperti da uomini riconducibili alla Fondazione Montepaschi. Conferma anche che quei conti possono essere stati utilizzati per pagare tangenti, dicendo: "Sono tangenti, mi pare evidente", e in riferimento a possibili tangenti per la politica risponde "È evidente! Ma nessuno le confermerà l'esistenza di quei conti, perché lì c'era di tutto! Qua si tratta della Curia vaticana. Lì dentro c'era tutto quello che lei non può immaginare. C'erano delle persone che in un secondo cambiavano le intestazioni di tutti i conti. Un sistema che non permetteva a nessuno, se non alla Cupola, di risalire ai conti. È molto probabile quindi che quei conti ci fossero. Stavo per perdere la fede". Si farebbe anche riferimento, nella puntata, all'eventualità che Rossi durante queste trasferte possa aver portato soldi contanti negli uffici dei *manager* della banca,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno in relazione alle informazioni in suo possesso possa confermare o smentire i rapporti intrattenuti, a qualsiasi titolo, da David Rossi con il Ministero o alcuni uffici e proprietà ad esso riconducibili;

se i Ministri in indirizzo ritengano che sia possibile ottenere dai gestori telefonici conferme in merito all'effettiva cessazione di attività per il telefono BlackBerry Curve 2011, operando una ricerca per codice Imei;

se risultino collegamenti con altri casi giudiziari, chiusi o ancora oggi pendenti, per verificare se risultino presenti attività telefoniche ricollegabili a Rossi e ai suoi strumenti di telefonia;



se intendano valutare l'attivazione dei poteri ispettivi conferiti dall'ordinamento.

(4-01677)

**DE BONIS** - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

fanghi di colore rosso e puzza nauseabonda, si presenta così il fiume Cavone, nella zona di Pisticci e San Mauro Forte (in provincia di Matera), che da alcuni giorni è balzato all'attenzione delle cronache nazionali con l'allarme lanciato ai microfoni della trasmissione di "Striscia la Notizia", dall'associazione "Cova Contro";

dal ponte della strada provinciale 154, che da Pisticci arriva a Montalbano jonico, la visuale è ampia e il disastro appare chiaro; il prato verde diventa d'un tratto marrone e poi rosso, l'acqua del fiume Cavone non è più cristallina e ristagna, perché bloccata dai sedimenti di fanghi neri che si sono accumulati in questa area, sul fondo non nuotano pesci e alcuni cittadini raccontano di averne raccolti a decine, morti;

tale situazione registrata in agro di Pisticci è stata posta all'attenzione, nei giorni scorsi, anche dell'ente provinciale di Matera, che ha ritenuto necessario predisporre alcuni sopralluoghi e verifiche per approfondire la questione. Primo passo una interlocuzione con l'Arpab, la quale ha effettuato dei prelievi sia sui sedimenti, sia nell'acqua e la preoccupazione maggiore è rappresentata dalla possibile presenza di metalli pesanti, che potrebbero creare seri problemi alla salute, oltre che all'ambiente;

si legge dalla stampa locale che, in attesa che i risultati delle analisi effettuate dall'Arpab facciano chiarezza, dando così riposte alle preoccupazioni evidenziate dagli amministratori locali e dai cittadini, il sindaco di Pisticci, venerdì 10 maggio, ha emesso un'ordinanza che impone il divieto di prelievo, captazione, attingimento ed utilizzo delle acque del fiume Cavone. Provvedimento che fa seguito proprio alle prime indagini effettuate il 4 maggio 2019 dai Carabinieri forestali e dal NIPAAF (Nucleo investigativo di Polizia ambientale, agroalimentare e forestale) di Matera, i quali accertavano lungo la sponda sinistra del fiume Cavone, la presenza di una depressione nel terreno di forma semicircolare, ribassata di circa 2 metri, sul cui fondo e lungo i margini era presente materiale melmoso e di colore rosso ruggine;

altro aspetto importante da chiarire, e su questo sono a lavoro i militari dell'Arma, è se i fanghi di colore rosso siano emersi dal fondo del fiume o siano entrati in contatto con l'acqua successivamente dai campi, magari dopo uno sversamento illecito di materiale. Anche questo è un tassello fondamentale per il seguito e l'eventuale sviluppo dell'indagine, ammesso che dalle analisi delle sostanze si evidenzino contaminazioni;

se il materiale che ha invaso il Cavone arrivasse dal fondo del fiume, si tratterebbe di una contaminazione che arriva dal sottosuolo e quindi dalla rete idrografica del materano. In questo caso potrebbe trattarsi di rifiuti speciali interrati, pozzi abusivi di raccolta di fanghi come già ne sono stati sequestrati in passato. Se invece fosse provato che la contaminazione arrivasse dal terreno che circonda il fiume, potrebbe trattarsi di una discarica abusiva, di un illecito smaltimento di prodotti zootecnici o anche di sversamenti di prodotti chimici;

in ogni caso, la preoccupazione degli abitanti è alta, anche perché di recente la magistratura ha indagato proprio su una contaminazione per la fuoriuscita di petrolio, che ha portato all'arresto di un dirigente dell'Eni. Il liquido, nel febbraio 2017, contaminò il reticolo idrografico della val d'Agri, la rete fognaria e poi la rete idrografica circostante, a due chilometri dalla diga del Pertusillo, che fornisce acqua alla Puglia per l'irrigazione di 35.000 ettari di terreno;

il fiume Cavone, infine, sfocia nel golfo di Taranto tra Pisticci e Policoro, località balneari molto frequentate durante la stagione estiva,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare perché si faccia chiarezza sullo stato ambientale del fiume Cavone;

se non ritenga urgente sollecitare le autorità competenti locali per un controllo attento e puntuale del fiume Cavone, procedendo alla definizione di una programmazione di monitoraggio delle acque superficiali e profonde, oltre che dei sedimenti;

se non sia del parere che, oltre al piano di monitoraggio delle acque, sarebbe opportuno effettuare un controllo degli scarichi delle attività industriali, civili e agricole che insistono sul bacino del fiume e di quelli relativi ai pozzi di coltivazione di gas naturale attivi o dismessi nell'area del fiume.

(4-01678)

[GIANNUZZI](#), [PRESUTTO](#), [ANGRISANI](#), [DI MICCO](#), [VACCARO](#), [CASTELLONE](#), [PUGLIA](#), [LICHERI](#), [DONNO](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#), [LEONE](#), [ANASTASI](#), [GIROTTI](#), [ROMAGNOLI](#), [CASTALDI](#), [CORRADO](#) - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti il 15 marzo 2019, nel corso della seduta del Consiglio comunale di Napoli, la consigliera Matano prendeva la parola per denunciare con forza la pluridecennale condizione di pericolo per la salute pubblica e di profondo degrado sociale, riportate anche da fonti di stampa ("Il Mattino" del 22 gennaio e del 1° marzo 2019), concernente i cosiddetti "bipiani" del quartiere Ponticelli, appartenente alla VI municipalità del Comune di Napoli;

rilevato che:

per rispondere all'esigenza abitativa scaturita dal violento sisma del 1980, che interessò la città di Napoli, furono costruiti dei *container* trasformati in abitazioni temporanee per accogliere parte degli sfollati della città;

questi *container*, di proprietà del Comune di Napoli, furono coibentati nei pavimenti, nelle travi e nei soffitti con lastre di amianto;

ovviamente, ad oggi, queste strutture versano in stato di estremo degrado, sia per quel che concerne l'impiantistica (inclusa l'assenza di un regolare allaccio al sistema fognario), sia per quel che concerne lo stato di estremo deterioramento delle lastre di amianto, con cui sono costruite;

dopo il parziale abbattimento nel 2003, ad oggi, restano in piedi e sono regolarmente occupati 18 *container* per un totale di 104 unità abitative, che ospitano circa 400 persone;

l'esposizione all'amianto danneggia la salute, non solo delle 400 persone che abitano i *container*, cosa già di per sé indegna di un Paese che vuole definirsi civile, ma anche l'intero quartiere Ponticelli popolato da circa 200.000 persone, dove si sono già registrati casi di patologie e decessi riconducibili ad una prolungata esposizione all'amianto;

la drammatica situazione odierna è evidentemente conseguenza dell'incompetente inadeguatezza delle Giunte comunali succedutesi dal 1996 in poi, in quanto, già in quell'anno, la Regione Campania aveva stanziato l'intera somma finalizzata all'abbattimento e alla bonifica del complesso;

il 1° marzo 2019 la Asl NA1 ha diffidato il Comune di Napoli dal presentare un piano di sicurezza e a procedere alla rimozione dell'amianto pena, in caso di inottemperanza, la trasmissione degli atti alla Procura di Napoli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta;

quali iniziative, per quanto di propria rispettiva competenza, intendano porre in essere per sopperire alle evidenti carenze del Comune di Napoli, al fine di tutelare la salute pubblica e la dignità degli abitanti dei "bipiani" di Ponticelli.

(4-01679)

[ACCOTO](#), [PRESUTTO](#), [PIRRO](#), [SILERI](#), [TRENTACOSTE](#), [MATRISCIANO](#), [LEONE](#), [ANGRISANI](#), [LANZI](#), [CASTALDI](#), [ENDRIZZI](#), [GALLICCHIO](#), [CORRADO](#), [DONNO](#), [RICCARDI](#), [PACIFICO](#), [LUCIDI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#), [NATURALE](#), [FEDE](#), [TURCO](#), [GARRUTI](#), [DELL'OLIO](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [PESCO](#), [CROATTI](#), [VACCARO](#), [AGOSTINELLI](#), [LOREFICE](#), [DI GIROLAMO](#), [ORTOLANI](#), [GIANNUZZI](#), [DE LUCIA](#), [ROMAGNOLI](#), [MORONESE](#), [COLTORTI](#), [GAUDIANO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con delibera n. 397 del 1° aprile 2014, la Giunta regionale delle Marche ha richiesto all'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche nord" la predisposizione di uno studio di fattibilità, corredato da un'analisi della sostenibilità economico-finanziaria, per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero dell'area a nord della regione;

tale studio di fattibilità, datato 8 luglio 2014, descriveva nei seguenti termini le criticità relative



all'eventuale localizzazione della nuova struttura presso la località Muraglia di Pesaro: "1) Il terreno presenta notevoli problematiche idrogeologiche dovute principalmente al fatto di essere ai piedi di un versante, di essere costituito in gran parte da terreni di scadente qualità con presenza al piede di acque di falda superficiali prossime al piano di campagna; 2) Analizzando il PAI [piano per l'assetto idrogeologico della Regione Marche] si evince che l'area confina a valle (...) con aree definite come aree a rischio esondazione medio, elevato e molto elevato; 3) Insufficienza dimensionale dell'area disponibile; 4) Elevati costi di costruzione dei fabbricati sia per la forma del terreno sia per le necessarie e costose opere di regimentazione di acque di superficie e di profondità e di consolidamento del versante";

con delibera n. 350 del 10 aprile 2017, la Giunta regionale ha individuato nella località Muraglia il sito da destinare alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero;

in data 22 gennaio 2019, i quotidiani "Corriere Adriatico" e "Il Resto del Carlino" hanno riferito dell'avvenuta presentazione, presso la Procura della Repubblica di Pesaro, di un esposto volto ad accertare la sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale nei fatti descritti;

recentemente la zona indicata è stata interessata da eventi franosi, come quello avvenuto nel 2013 ai danni del villaggio AIL di Muraglia, dove alloggiano famiglie di bambini ricoverati, a ridosso del luogo in cui dovrebbe sorgere il nuovo ospedale;

ai sensi dell'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'importo per l'esecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico è stato elevato da 24 a 28 miliardi di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi nelle sedi di competenza affinché sia favorita la riqualificazione e la riorganizzazione dei nosocomi esistenti invece che la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero a servizio dell'azienda "Ospedali riuniti Marche nord", e in ogni caso, anche alla luce del citato studio di fattibilità, affinché non venga costruita una nuova struttura sanitaria su un sito che presenta le rilevanti criticità descritte.

(4-01680)

[BINETTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'ultima edizione del piano nazionale di governo delle liste di attesa ha come obiettivo l'avvicinamento della sanità pubblica ai cittadini, attraverso l'individuazione di elementi di tutela e di garanzia per incrementare il grado di efficienza e di appropriatezza di utilizzo delle risorse disponibili;

la realizzazione di un piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) costituisce un impegno comune del Governo e delle Regioni e Province autonome, che convergono su azioni complesse e articolate, fondate sulla promozione del principio di appropriatezza nelle sue dimensioni clinica, organizzativa e prescrittiva, a garanzia dell'equità d'accesso alle prestazioni;

nella realtà il Servizio sanitario nazionale, al cittadino che vuole informarsi su tempi di attesa e disponibilità di visite ed esami, appare come un sistema disorganizzato, e spesso difficilmente raggiungibile; in dieci anni, solo nove delle 21 Regioni e Province autonome hanno creato un sito *web* interattivo per orientare gli utenti a scegliere strutture e prestazioni; le altre si limitano a fornire un archivio storico o rinviano ai siti delle aziende sanitarie;

non stupisce quindi che non tutte le Regioni abbiano rispettato la scadenza del 22 aprile 2019 per la predisposizione del piano regionale di governo delle liste di attesa, strumento attraverso il quale è possibile far diventare operativo a livello locale il nuovo piano nazionale; è mancato in molte Regioni l'impegno a elaborare un piano realistico, che tenesse conto delle risorse disponibili e dei livelli di richiesta dei cittadini. In questa chiave ha inciso in modo negativo anche il blocco del *turnover* nelle assunzioni;

occorre evidenziare che non si potranno abbattere le liste d'attesa senza risolvere il problema legato alla carenza di personale. Per tale motivo, occorre avviare con impegno le procedure per le effettive assunzioni del personale specialistico necessario, considerato che, in assenza di personale, anche le attività *intramoenia* non potranno ottenere i risultati sperati;

l'obiettivo del piano nazionale era proprio quella di attivare un sistema di controlli e di rendicontazione che è rimasto in gran parte solo sulla carta. Eppure gli strumenti non mancano, a cominciare

dall'Osservatorio nazionale sulle liste d'attesa istituito dal piano 2019-2021. Le Regioni inoltre hanno avuto a disposizione 400 milioni di euro che il Governo a seguito dell'approvazione della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) e decreto fiscale (decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018) ha destinato per il triennio alla gestione delle liste d'attesa;

non risulta che siano state finanziate infrastrutture tecnologiche adeguate a gestire i sistemi di prenotazione elettronica delle prestazioni e almeno per ora solo la metà delle Regioni ha fatto proprio il nuovo piano nazionale, che andava adottato entro il 22 aprile 2019,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda procedere per garantire il dovuto rispetto della scadenza prevista con il minor sfornamento temporale, a fine di consentire l'accesso alle visite specialistiche in modo tempestivo, come prevede il diritto dei cittadini a tutela della salute.

(4-01681)

[TOSATO](#), [BERTACCO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

nella scorsa settimana i dipendenti della Elcograf, ex Mondadori Printing passata nel 2008 nelle mani del gruppo Pozzoni, hanno organizzato uno sciopero per protestare contro la ventilata ipotesi di chiusura di alcuni stabilimenti facenti capo all'azienda;

l'azienda ha infatti registrato perdite nell'ordine di 3,5 milioni di euro nei primi due mesi del 2019, la qual cosa potrebbe alla lunga portare i vertici a decidere per la chiusura di uno o più stabilimenti produttivi;

le perdite sarebbero derivanti da una costante riduzione di volumi ed attività, riconducibili anzitutto ad una più generale crisi del settore dell'editoria ma anche al venir meno delle commesse Mondadori per un contenzioso in atto tra le due società, oltre ad alcune scelte di politica industriale del gruppo Pozzoni;

il calo di ordinativi ha avuto conseguenze critiche per i lavoratori, alcuni dei quali già collocati in cassa integrazione a zero ore;

la situazione mette a rischio 440 posti di lavoro relativi allo stabilimento di Verona, cui si aggiungono i 130 dello stabilimento di Cles (Trento) e i 120 di Melzo (Milano), per un totale di circa 700 persone sul complesso di 1.900 lavoratori del gruppo in Italia;

considerato che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, è stato adottato il regolamento che prevede l'armonizzazione, e quindi l'incremento, dei requisiti minimi di accesso al pensionamento di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, personale nel quale rientrano anche i lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici e poligrafici;

in considerazione della perdurante crisi del settore dell'editoria, la legge di bilancio per l'anno 2018 (articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha dettato norme che esentano dall'applicazione dei requisiti più stringenti previsti dal regolamento del 2013 i dipendenti di imprese editoriali che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, e per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale, i quali siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia valutando di avviare un percorso condiviso al fine di individuare soluzioni che consentano la salvaguardia dei livelli occupazionali e la valorizzazione delle professionalità anche attraverso percorsi di formazione e riqualificazione;

se stia valutando di ripristinare per i lavoratori dipendenti di imprese editoriali in crisi, sia pure per un tempo predefinito, il vecchio requisito di anzianità contributiva vigente sino all'entrata in vigore del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, di attuazione della riforma pensionistica Fornero (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

(4-01682)

[DESSI](#), [GRASSI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il legislatore nazionale, tramite interventi normativi specifici adottati nel corso degli ultimi 20 anni, ha dato attuazione a fondamentali riforme che hanno interessato la pubblica amministrazione, introducendo principi e disposizioni inderogabili in ordine a una corretta, trasparente ed efficace azione amministrativa; in particolare, tra i principi introdotti, risulta esservi quello della separazione dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e i poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;

nello specifico, l'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), declina il principio di separazione dei poteri, in relazione al quale il potere di indirizzo e controllo amministrativo spetta agli organi di governo, mentre quello gestionale-amministrativo compete alla dirigenza, cui vengono, altresì, riconosciuti autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo;

specularmente, l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, degli atti amministrativi generali di programmazione, negli atti di indirizzo generali;

la giurisprudenza, negli anni, ha confermato e ribadito in maniera netta ed inequivocabile la separazione dei poteri nei termini e nelle modalità stabilite dal richiamato art. 107 del testo unico (Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 6029/2004; Consiglio di Stato, n. 5312/2005, Consiglio di Stato, n. 6277/2012);

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

l'amministrazione comunale di Frascati, con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 18 aprile 2019, recante "Atto di indirizzo in ordine alla scelta di un Advisor", ha disposto che il dirigente competente si avvallesse, in qualità di *advisor*, di un soggetto, individuato dalla Giunta comunale medesima, cui affidare attività di supporto per la definizione e l'attivazione delle procedure atte all'individuazione, da una parte, di altro e distinto soggetto cui demandare la gestione del servizio di riscossione coattiva, e, dall'altra, la vendita di 11 unità immobiliari appartenenti al patrimonio comunale disponibile;

alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamate, appare evidente che la deliberazione di Giunta comunale non si limita a fornire al dirigente competente indicazioni di carattere generale, ma dà disposizioni inequivocabili in ordine alla scelta "obbligata" dell'*advisor*;

con tale disposizione operata dall'organo amministrativo di governo, il principio della separazione del potere politico-amministrativo da quello amministrativo-gestionale, spettante alla dirigenza, risulta essere stato violato, producendo un grave *vulnus* nella corretta e legale gestione della pubblica amministrazione;

per contro, l'atto amministrativo assunto dalla Giunta comunale di Frascati avrebbe dovuto fornire esclusivamente indicazioni di carattere generale in ordine agli obiettivi definiti dall'amministrazione comunale, il raggiungimento dei quali sarebbe stato di esclusiva competenza dirigenziale nell'ambito dell'autonomia gestionale riconosciuta dalle disposizioni legislative vigenti;

inoltre, la scelta dell'*advisor* sarebbe dovuta avvenire tramite determina dirigenziale conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e alle linee guida ANAC e tenendo conto della comprovata e specifica competenza del soggetto riscontrabile e valutabile sulla base di idonea documentazione curriculare;

l'*advisor* "suggerito" al dirigente risulterebbe individuabile per una serie di sfaccettature di supporto non meglio definibili, né comprovabili in carenza di idonea documentazione, che avrebbe dovuto corredare la menzionata deliberazione;

a parere degli interroganti, la deliberazione per le motivazioni esposte e per la sua complessiva ed ambigua formulazione fa emergere evidenti criticità sotto il profilo della legittimità dell'atto stesso;

il Comune di Frascati, in relazione al servizio della riscossione coattiva, si avvale della sua azienda speciale STS Multiservizi e, pertanto, l'affidamento di tale servizio ad un soggetto diverso dall'azienda speciale, come lascerebbe intuire la deliberazione della Giunta comunale, si configurerebbe come un'esternalizzazione dello stesso;

considerato inoltre che:

l'esternalizzazione dei servizi dovrebbe conseguire all'adozione di fondamentali atti di programmazione (DUP), nei quali contemplare le ragioni e le motivazioni alla base della scelta di implementare uno specifico modello gestorio a discapito di un altro. La scelta è il frutto di un'analisi puntuale circa la convenienza e l'opportunità di gestire un servizio in un modo o nell'altro nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia;

tali atti di programmazione risultano essere di esclusiva competenza del Consiglio comunale, quali atti amministrativi fondamentali e propedeutici ai successivi provvedimenti di carattere meramente esecutivo e gestionale;

nel caso di specie, non risultano agli atti indicazioni programmatiche assunte nel rispetto della normativa, né tanto meno gli stessi sono richiamati in narrativa della deliberazione. Anzi, essa è stata assunta in data anteriore (18 aprile 2019) agli atti di programmazione adottati dal Consiglio comunale (29 aprile 2019);

per tali ulteriori aspetti, a giudizio degli interroganti, la deliberazione di Giunta comunale potrebbe evidenziare anche criticità sotto il profilo dell'abuso di potere, si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare, considerato che la menzionata deliberazione della Giunta comunale di Frascati presenta ad avviso degli interroganti profili di illegittimità, essendo stata adottata in palese violazione dei richiamati principi di buona amministrazione introdotti dal legislatore nazionale;

se intenda adottare gli opportuni provvedimenti a salvaguardia della corretta gestione amministrativa, nel rispetto dei ruoli e delle competenze tra gli organi politici di governo e dirigenza della pubblica amministrazione, come stabiliti dalla legislazione vigente.

(4-01683)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal sito *internet*"eutekne.info il quotidiano del commercialista", pubblicato il 15 maggio 2019, i dati ufficiali relativi al primo trimestre 2019 dell'Osservatorio sulle partite IVA del Dipartimento delle finanze consentono di elaborare alcune valutazioni sui riflessi comportamentali, determinati dall'innalzamento fino a 65.000 euro, a decorrere dal 2019, relativamente alla soglia massima di ricavi o compensi, al fine di rientrare nella "flat tax" delle partite IVA individuali, come stabilito dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019);

le nuove partite IVA aperte nei primi tre mesi del 2019 sono state 196.060, con un incremento di circa l'8 per cento rispetto al dato del primo trimestre 2018 (181.774) e 2019 (182.757); ciò nonostante, evidenzia l'articolo, se si scompone il dato, in funzione della tipologia soggettiva della nuova partita IVA, emerge che l'incremento delle nuove partite IVA individuali ha raggiunto il 14 per cento, mentre l'apertura di nuove partite IVA da parte di società di persone registra invece una flessione per il 17 per cento;

risulta, pertanto, evidente dai risultati numerici del primo trimestre 2019 la tutt'altro che imprevedibile dinamica in atto, nel senso che i significativi risparmi che possono derivare da una partita IVA individuale stanno funzionando come un vero e proprio incentivo alla frammentazione del già troppo dilatato mercato del lavoro autonomo, per il quale sarebbero invece auspicabili meccanismi in grado di incentivare i processi di aggregazione;

a tal fine, l'interrogante evidenzia come il "manifesto dei commercialisti", presentato nei giorni scorsi in occasione degli stati generali della professione, pur esprimendo apprezzamento per l'attenzione dimostrata dal Governo nella manovra di bilancio per il 2019 nei confronti delle piccole partite IVA, ha esortato l'Esecutivo a fare in modo che l'esercizio di un'attività d'impresa o professionale in forma associata sia, se non incentivato, quanto meno non discriminato in peggio, rispetto al suo esercizio in forma individuale;

tali osservazioni confermano nel complesso l'esigenza di estendere anche il regime forfettario della "

*flat tax*" a tutti i soggetti IRPEF, al fine di evitare forme di concorrenza fiscale fra imprese determinate unicamente dalla natura giuridica o dalla dimensione aziendale, in un contesto socioeconomico e normativo più generale legato alla riduzione della pressione fiscale e burocratica, che rappresenta sempre di più un fardello insopportabile che grava sulle imprese e ne limita le capacità di competere ad armi pari in Europa,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non ritenga necessario sostenere, nell'ambito dell'estensione del regime forfettario, le società di persone e soggetti assimilati, i cui dati del Dipartimento delle finanze risultano in flessione con riferimento all'apertura di nuove partite IVA, registrate nel primo trimestre del 2019;

se, inoltre, non ritenga opportuno introdurre nei prossimi provvedimenti normativi in materia di economia e finanza misure volte a riformare in maniera organica il sistema fiscale, anche attraverso interventi di semplificazione e di riduzione della pressione tributaria, finalizzati a prevedere un regime forfettario reale al 15 per cento sui redditi incrementali per tutte le imprese e i cittadini, i cui effetti determinerebbero, ad avviso dell'interrogante, un formidabile volano di crescita per l'economia nazionale.

(4-01684)

VITALI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con bando di gara del 19 marzo 2014, Consip SpA ha indetto, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, una procedura aperta, suddivisa in 18 lotti geografici, per l'affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche ed agli enti ed istituti di ricerca, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (cosiddetta FM4, Facility Management 4);

la procedura di gara, nonostante siano trascorsi 5 anni dalla sua indizione e 3 anni dalla conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche, con la formazione delle relative graduatorie, non è stata ancora formalmente portata a termine con l'aggiudicazione definitiva dei singoli lotti;

si rileva dagli organi di stampa che le società che ad oggi erogano i servizi attraverso contratti in proroga, la cui legittimità è tutta da verificare, sono coinvolte a vario titolo in indagini penali (Romeo Gestioni), sottoposte con sentenza di esclusione da parte del Consiglio di Stato n. 5424/2018 del 19 settembre 2018 dalla gara stessa (Romeo Gestioni, Manital), sotto indagine da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per comportamento anticoncorrenziale (Manutencoop, Manital, Cofely, CNS) con l'ipotesi di gravi reati contro la pubblica amministrazione;

il Consiglio di Stato ha rilevato che, nel caso della Romeo Gestioni, sulla base delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni e integrazioni), l'illecito concorrenziale contestato al concorrente è riconducibile ad un "grave errore professionale" il che farebbe intendere l'implicito decadimento del *rating* di legalità e la stessa onorabilità del concorrente. A maggiore conferma, 10 dei 14 lotti della convenzione Facility Management 3 vedono oggi erogare i servizi negli immobili della pubblica amministrazione da società che in qualche modo sono implicate nelle indagini richiamate;

la stessa società Romeo Gestioni continua ad erogare i servizi in ben 4 lotti nell'ambito della convenzione FM3 (Lombardia, Campania e Basilicata, Puglia e Molise, Roma 1° municipio), attraverso continue e ripetute proroghe la cui legittimità è tutta da verificare;

la mancata aggiudicazione della gara FM4 consente alla Romeo Gestioni di continuare ad erogare i servizi nell'ambito della convenzione FM3, seppure in regime di proroga, con un costo superiore per le pubbliche amministrazioni rispetto a quello che si avrebbe per gli stessi servizi erogati nell'ambito della convenzione FM4 di oltre il 30 per cento, pari ad un mancato risparmio di oltre 800 milioni;

durante la seduta pubblica del 12 luglio 2018, il presidente della commissione aggiudicatrice, sollecitato in merito alla data di aggiudicazione, dichiarava che essa sarebbe intervenuta a stretto giro durante il periodo di agosto-settembre 2018;



Consip, in qualità di stazione appaltante, pur avendo pubblicato sul sito istituzionale la chiusura del procedimento in data 28 settembre 2018, continua a non procedere all'aggiudicazione definitiva della gara oltre a non fornire alcuna informazione ai concorrenti circa lo stato di avanzamento del procedimento e sulle motivazioni che la inducono a non aggiudicare definitivamente ai legittimi vincitori, arrecando alle aziende stesse un grave danno economico e finanziario;

il tempo trascorso senza trovare una soluzione consona a questa situazione, al di là della proroga, e i ritardi nei tempi per l'aggiudicazione definitiva, come noto ad esclusiva gestione Consip, sembrerebbero attribuibili a una strategia il cui unico fine sarebbe solo quello di agevolare il "sistema" di aziende a vario titolo implicate in indagini penali e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, permettendo loro, viste le ripetute proroghe, di continuare ad erogare i servizi alla pubblica amministrazione. Queste aziende andrebbero escluse e la gara dovrebbe essere definitivamente aggiudicata, in modo da consentire l'accesso agli altri partecipanti al bando che, oltre ad essere aggiudicatari in quanto giudicati primi classificati, non sono coinvolti in alcuno degli scandali menzionati;

il ritardo di aggiudicazione sta generando un grave danno economico sia per la pubblica amministrazione che per le aziende, per effetto della necessità di indire, sostenendo ulteriori costi, gare per l'erogazione di specifici servizi, attraverso la piattaforma SDAPA rinunciando alle prerogative introdotte dalle convenzioni di *facility management*;

le aziende concorrenti e provvisoriamente aggiudicatari, per effetto del tempo trascorso dalla presentazione dell'offerta, oltre 4 anni fa, continuano a sostenere i costi delle polizze fideiussorie che ad oggi ammontano a oltre 150.000 euro, e che impediscono loro di partecipare ad altre gare per gli impegni finanziari presi nei confronti delle gare Consip;

nella seduta del 17 aprile 2019 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come riportato anche dagli organi d'informazione, ha accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto proprio il condizionamento della gara stessa. Nel complesso sono state comminate sanzioni per un importo pari a 235.000.000 euro ai maggiori operatori del settore, fatte escluse solo due società alle quali non è stato accertato alcun illecito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e se essi corrispondano al vero, e in tal caso come li valuti;

quali iniziative intenda porre in essere al fine di sbloccare l'*iter* di aggiudicazione della convenzione Facility Management 4, con particolare riguardo alla deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che accerta illeciti per alcune società, penalizzando egualmente anche le società rimaste completamente estranee agli illeciti che comunque pagano la mancata aggiudicazione della gara.

(4-01685)

[TURCO](#), [PACIFICO](#), [GUIDOLIN](#), [MININNO](#), [GAUDIANO](#), [ANGRISANI](#), [ROMANO](#), [GALLICCHIO](#), [CASTALDI](#), [ORTIS](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. - Premesso che:

il 12 maggio 2019 la Puglia è stata duramente colpita dal maltempo. In tutta provincia di Taranto la grandine e le piogge torrenziali si sono abbattute su orti e frutteti ma anche, e pesantemente, sugli alberi di ulivo. In alcuni casi, la grandine ha avuto un impatto tanto violento da rendere inutile la protezione dei teli in plastica posti a difesa dei vigneti. Per ciliegie, albicocche, mandorli, alberi da frutto in genere e anche ortaggi, la grandinata arriva come l'ennesima "bomba" su una stagione già drammatica per gli agricoltori pugliesi;

sono state particolarmente colpite le zone di Ginosa, Mottola e Castellaneta Marina, ma anche la valle d'Itria, compresa la città di Martina Franca;

nel dettaglio la grandine ha intaccato angurie, vigneti e melograni nell'area di Ginosa e Castellaneta. A Palagianò e Palagianello sono stati colpiti agrumeti e uliveti per una fascia di oltre 10 chilometri lungo l'arco jonico e fino alla Basilicata;

i danni sono stimati per centinaia di migliaia di euro da parte della Confederazione italiana agricoltori

(Cia);

considerato che:

il 13 maggio 2019 la Regione Puglia ha comunicato che gli uffici sono stati allertati ed è già iniziata l'attività istruttoria per verificare e quantificare con precisione i danni riportati dalle imprese agricole e agroalimentari nei territori colpiti;

inoltre la Regione ha comunicato che a valle degli approfondimenti, e ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004, e successive modificazioni e integrazioni, intende proporre al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo lo stato di calamità. La declaratoria da parte del Ministero consentirebbe l'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale, da ripartire alle ditte coinvolte da tale evento avverso;

considerato altresì che la Puglia nei mesi di aprile e maggio è stata interessata da molti eventi atmosferici avversi: le grandinate e i bruschi abbassamenti di temperature del 14 aprile; il vento forte del 22-24 aprile e, da ultimo, le forti grandinate del 12 maggio, che si sono abbattute in particolare nel tarantino,

si chiede di sapere:

se sia pervenuta la richiesta dello stato di calamità naturale da parte della Regione Puglia e se il Ministro in indirizzo intenda accoglierla in tempi stretti;

quali iniziative intenda assumere al fine di risarcire il danno sul prodotto, e non solo sugli impianti, impiegando gli stessi strumenti utilizzati in passato con le gelate del gennaio 2018, nonché valutare ulteriori interventi compensativi a ristoro della produzione perduta, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

(4-01686)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

Vicenza è un capoluogo importante al centro del Veneto, snodo di una viabilità spesso insufficiente all'interno di un contesto provinciale ricco di paesi contermini densamente abitati;

le attività industriali e commerciali che gravitano nella provincia di Vicenza sono molto vivaci e richiedono una viabilità efficiente;

moltissimo traffico di attraversamento si scarica sull'attuale tangenziale che è stata negli anni incorporata dai quartieri della città capoluogo;

considerato che:

negli anni sono state presentate varie ipotesi di viabilità di aggiramento della città, con proposte e progetti che costituiscono un complesso di nuova circonvallazione anulare;

nella stampa locale e nel dibattito politico si accavallano notizie di finanziamenti che vengono confermati e di altri che, viceversa, sono sospesi o addirittura stralciati;

tenuto conto che i lavori che riguardano il "1° stralcio - 1° tronco", tra i comuni di Vicenza e Costabissara, che fanno parte del progetto denominato "completamento della tangenziale", oggetto di un protocollo di intesa stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anas, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Comune di Costabissara e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA, hanno recentemente subito un rallentamento,

si chiede di sapere:

quale sia il quadro complessivo degli investimenti stanziati per la viabilità di circonvallazione della città di Vicenza;

quali siano i progetti ritenuti indispensabili;

quali siano i tronconi ritenuti prioritari.

(4-01687)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*3 a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):*

3-00833 del senatore Ferrara ed altri, sulla sospensione del commercio delle armi con l'Arabia Saudita da parte dell'Italia;

*6<sup>a</sup> Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-00830 del senatore Lannutti ed altri, sulle conseguenze della liquidazione coatta di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA;

*7<sup>a</sup> Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali):

3-00831 e 3-00832, della senatrice Rossomando ed altri, rispettivamente sulla regolarizzazione dei lavoratori a tempo determinato delle fondazioni lirico-sinfoniche e sulla scadenza dell'abilitazione scientifica nazionale;

*12<sup>a</sup> Commissione permanente* (Igiene e sanità):

3-00828 della senatrice Stabile, sulla garanzia del diritto alla salute dei pazienti dell'ospedale Maggiore e del nosocomio di Cattinara (Trieste).

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 108a seduta pubblica del 16 aprile 2019, a pagina 214, l'annuncio relativo alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) si dà per non apposto.

Nel Resoconto stenografico della 112a seduta pubblica del 14 maggio 2019, a pagina 8, sotto il titolo "Governo, composizione", alla terza riga, prima delle parole: "Onorevole Presidente," inserire le seguenti: "Roma, 10 maggio 2019".



